Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA

Assemblea

RESOCONTO STENOGRAFICO
ALLEGATI

ASSEMBLEA

381ª seduta pubblica
mercoledì 21 gennaio 2015

Presidenza del vice presidente Calderoli,
indi della vice presidente Lanzillotta
e del vice presidente Gasparri

INDICE GENERALE

RESOCONTO STENOGRAFICO . . . . . *Pag.* 7-119

ALLEGATO A (contiene i testi esaminati nel corso della seduta) 121-377

ALLEGATO B (contiene i testi eventualmente consegnati alla Presidenza dagli oratori, i prospetti delle votazioni qualificate, le comunicazioni all'Assemblea non lette in Aula e gli atti di indirizzo e di controllo) 379-440

I N D I C E

RESOCONTO STENOGRAFICO

PREANNUNZIO DI VOTAZIONI MEDIANTE PROCEDIMENTO ELETTRONICO . . . . . *Pag.* 7

SUI LAVORI DEL SENATO

PRESIDENTE 7

CALENDARIO DEI LAVORI DELL'ASSEMBLEA

Discussione e reiezione di proposta di modifica:

PRESIDENTE 8, 9
CIOFFI *(M5S)* 8, 9

DISEGNI DI LEGGE

Seguito della discussione:

(1385) ***Disposizioni in materia di elezione della Camera dei deputati*** *(Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa popolare e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Cirielli; Pisicchio; Bersani ed altri; Francesco Saverio Romano; Migliore ed altri; Lenzi; Zampa e Marzano; Zampa e Ghizzoni; Martella; Francesco Sanna; Bobba ed altri; Giachetti ed altri; Giorgia Meloni ed altri; Rigoni ed altri; Rigoni ed altri; Nicoletti ed altri; Martella ed altri; Vargiu; Burtone ed altri; Balduzzi ed altri; Laffranco ed altri; Vargiu; Toninelli ed altri; Porta ed altri; Zaccagnini ed altri; Valiante ed altri; Lauricella; Michele Bordo; Marco Meloni ed altri; Di Battista ed altri)*

(1449) ***BRUNO ed altri. – Disposizioni in materia di elezione della Camera dei deputati***

(Votazione finale qualificata, ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento):

DE PETRIS *(Misto-SEL)* 10, 11
CRIMI *(M5S)* 13
GOTOR *(PD)* . . . . . *Pag.* 15
DE CRISTOFARO *(Misto-SEL)* 16
ENDRIZZI *(M5S)* 17
CAMPANELLA *(Misto-ILC)* 19
TARQUINIO *(FI-PdL XVII)* 20
D'ANNA *(GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI))* 21, 22, 23
MICHELONI *(PD)* 23, 24
BONFRISCO *(FI-PdL XVII)* 24, 25
GIOVANARDI *(AP (NCD-UDC))* 27
AIROLA *(M5S)* 29
DIVINA *(LN-Aut)* 29, 31
* PAGLIARI *(PD)* 32, 33

SALUTO AD UNA RAPPRESENTANZA DI STUDENTI

PRESIDENTE 34

DISEGNI DI LEGGE

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 1385 e 1449:

PRESIDENTE . . . . . 34, 35, 37 e *passim*
RUTA *(PD)* 34
* QUAGLIARIELLO *(AP (NCD-UDC))* 35
D'AMBROSIO LETTIERI *(FI-PdL XVII)* 37
FORNARO *(PD)* 38
DI MAGGIO *(GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI))* 39
SPOSETTI *(PD)* 40
GOTOR *(PD)* 41
MINZOLINI *(FI-PdL XVII)* 42
CANDIANI *(LN-Aut)* 44, 67
LO MORO *(PD)* 46, 47
SANTANGELO *(M5S)* 48, 70
DE PETRIS *(Misto-SEL)* 49, 76, 77
COCIANCICH *(PD)* 51, 52, 53
MINEO *(PD)* 54
CAMPANELLA *(Misto-ILC)* 55
BONFRISCO *(FI-PdL XVII)* 55
BRUNI *(FI-PdL XVII)* 56, 57
CRIMI *(M5S)* 57, 58
AIROLA *(M5S)* 60, 61

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Area Popolare (NCD-UDC): AP (NCD-UDC); Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà (Grande Sud, Libertà e Autonomia-noi SUD, Movimento per le Autonomie, Nuovo PSI, Popolari per l'Italia): GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI); Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Scelta Civica per l'Italia: SCpI; Misto: Misto; Misto-Italia Lavori in Corso: Misto-ILC; Misto-Liguria Civica: Misto-LC; Misto-Movimento X: Misto-MovX; Misto-Sinistra Ecologia e Libertà: Misto-SEL.

ORELLANA *(Misto)* . . . . . *Pag.* 61
TARQUINIO *(FI-PdL XVII)* 62
CIAMPOLILLO *(M5S)* 63
FERRARA Mario *(GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI))* 63
MUCCHETTI *(PD)* 65, 66
PEGORER *(PD)* 66
DE PIN *(Misto)* 67
ENDRIZZI *(M5S)* 69, 74, 75
MARTINI *(PD)* 70
MARTON *(M5S)* 70
TAVERNA *(M5S)* 71
CALDEROLI *(LN-Aut)* 72, 73
FALANGA *(FI-PdL XVII)* 74
GIARRUSSO *(M5S)* 78
AZZOLLINI *(AP (NCD-UDC))* 78

SALUTO AD UNA RAPPRESENTANZA DI CONTADINE DELL'ALTO ADIGE/SÜDTIROL

PRESIDENTE 79

DISEGNI DI LEGGE

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 1385 e 1449:

PRESIDENTE . . . . . 79, 80, 81 e *passim*
BUEMI *(Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)* 80
CALDEROLI *(LN-Aut)* . . . . . 80, 81, 87 e *passim*
CRIMI *(M5S)* . . . . . 81, 86, 89 e *passim*
ENDRIZZI *(M5S)* 81, 82, 103
DE PETRIS *(Misto-SEL)* 82
AZZOLLINI *(AP (NCD-UDC))* 83, 84
BULGARELLI *(M5S)* 85
BOSCHI, *ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento* 86, 97, 98
GAETTI *(M5S)* 86, 99
MARTON *(M5S)* 87
BOTTICI *(M5S)* 87, 109
PETRAGLIA *(Misto-SEL)* 88, 114
MICHELONI *(PD)* 90, 95
SANTANGELO *(M5S)* 91, 99
URAS *(Misto-SEL)* . . . . . 92, 93, 95 e *passim*
MONTEVECCHI *(M5S)* 94
FALANGA *(FI-PdL XVII)* 96
ORELLANA *(Misto)* 98
CIOFFI *(M5S)* 99, 101
ARRIGONI *(LN-Aut)* 102
AIROLA *(M5S)* 102, 103, 115
MINZOLINI *(FI-PdL XVII)* 103
MUSSINI *(Misto-MovX)* 104
CHITI *(PD)* 106
MAURO GIOVANNI *(GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI))* 106
CANDIANI *(LN-Aut)* 108, 111
D'ANNA *(GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI))* 110
MARAN *(SCpI)* 111
DIVINA *(LN-Aut)* 113

INTERVENTI SU ARGOMENTI NON ISCRITTI ALL'ORDINE DEL GIORNO

PUGLIA *(M5S)* . . . . . *Pag.* 116
BOTTICI *(M5S)* 117
LUMIA *(PD)* 117
CANDIANI *(LN-Aut)* 118

ORDINE DEL GIORNO PER LA SEDUTA DI GIOVEDÌ 22 GENNAIO 2015 119

ALLEGATO A

DISEGNO DI LEGGE N. 1385

Emendamenti tendenti a premettere un articolo all'articolo 1 121
Articolo 1 166
Emendamenti e ordine del giorno 185

ALLEGATO B

VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA . 397

SEGNALAZIONI RELATIVE ALLE VOTAZIONI EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA 407

INTERVENTI

EMENDAMENTI PRECLUSI DALL'APPROVAZIONE DELL'EMENDAMENTO 01.103 AL DISEGNO DI LEGGE N. 1385 379
Emendamenti al disegno di legge n. 1385, in materia di dotazioni di sicurezza, dichiarati improponibili 396

CONGEDI E MISSIONI 407

COMMISSIONI PERMANENTI

Approvazione di documenti 407

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA SUL RAPIMENTO E SULLA MORTE DI ALDO MORO

Variazioni nella composizione 407

AFFARI ASSEGNATI 408

GOVERNO

Trasmissione di atti e documenti 408

GARANTE DEL CONTRIBUENTE

Trasmissione di atti 409

COMMISSIONE EUROPEA

Trasmissione di progetti di atti normativi per il parere motivato ai fini del controllo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità . . . . . *Pag.* 409

MOZIONI, INTERPELLANZE E INTERROGAZIONI

Apposizione di nuove firme a mozioni e interrogazioni 409

Annunzio di risposte scritte a interrogazioni *Pag.* 410

Interpellanze 410

Interrogazioni 412

Interrogazioni con carattere d'urgenza ai sensi dell'articolo 151 del Regolamento 418

Interrogazioni da svolgere in Commissione . . 440

N. B. - *L'asterisco indica che il testo del discorso è stato rivisto dall'oratore.*

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del vice presidente CALDEROLI

PRESIDENTE. La seduta è aperta *(ore 9,36).*
Si dia lettura del processo verbale.

VOLPI, *segretario, dà lettura del processo verbale della seduta antimeridiana del giorno precedente.*

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento *(ore 9,38).*

Sui lavori del Senato

PRESIDENTE. La Conferenza dei Capigruppo ha rimodulato (sottolineo questa parola), a maggioranza, il calendario dei lavori della settimana corrente per il seguito dell'esame del disegno di legge elettorale.

La seduta unica di oggi sarà sospesa dalle ore 15 alle ore 19,30 per consentire la riunione di un Gruppo parlamentare.

Domani l'Assemblea terrà un'unica seduta, con inizio alle ore 9,30, senza previsione di orario di chiusura. Pertanto, il sindacato ispettivo non avrà luogo. La Presidenza potrà valutare una sospensione a metà giornata in relazione all'andamento dei lavori.

Il calendario prevede inoltre una seduta antimeridiana venerdì 23 gennaio, dalle ore 9,30 alle ore 12, sempre su richiesta dello stesso Gruppo parlamentare.

Calendario dei lavori dell'Assemblea
Discussione e reiezione di proposta di modifica

Mercoledì	21	Gennaio	*(antimeridiana)* (h. 9,30-22) (*)	– Seguito disegno di legge n. 1385 e connesso – Legge elettorale *(Approvato dalla Camera dei deputati) (Voto finale con la presenza del numero legale)*
Giovedì	22	»	*(antimeridiana)* (h. 9,30)	
Venerdì	23	»	*(antimeridiana)* (h. 9,30-12)	

(*) La seduta sarà sospesa dalle ore 15 alle ore 19,30.

CIOFFI *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CIOFFI *(M5S)*. Signor Presidente, lei ha usato la parola «rimodulato», ma mi sembra che questa parola non sia confacente a quanto successo in Conferenza dei Capigruppo. È stata infatti eliminata la seduta di sindacato ispettivo di giovedì pomeriggio, che era prevista, nella quale il nostro Gruppo avrebbe dovuto ricevere due risposte da parte dei Ministri. Oltretutto, è stata anche inserita la seduta di venerdì mattina.

Io penso che questa parola sia inesatta e, quindi, siccome noi non abbiamo approvato la modifica del calendario (perché di questo si tratta), io sono qui appunto a rappresentare che stiamo parlando di una modifica che è opportuno votare visto che non c'è stata unanimità. Oltre tutto, interviene per allungare i tempi di una discussione di cui non si conosce ancora quale sarà l'evoluzione, visto che dovremo andare a votare alcuni emendamenti e non sappiamo quanti ne rimarranno. Non conosciamo l'*iter* di questa discussione e, quindi, tutto è abbastanza nebuloso. C'è inoltre un emendamento in discussione, che, se mi risulta corretto, è stato presentato dopo i termini. Quindi, mi sembra che ci sono delle situazioni non cristalline o adamantine di questo così alto consesso che rappresenta il bel Paese.

Detto questo, chiediamo di votare il calendario e di sospendere la discussione in Commissione del disegno di legge sul reddito di cittadinanza

e di portarlo in Aula – penso che sia fondamentale per noi, ma soprattutto per gli italiani – per discuterlo già da domani mattina. Questa è la modifica di calendario che vi chiediamo e su questo chiediamo di votare. *(Applausi dal Gruppo M5S).*

PRESIDENTE. Senatore Cioffi, la sua richiesta è inammissibile. L'unica cosa che mi può proporre è l'eventuale reinserimento della seduta del sindacato ispettivo, che è scomparsa dal nostro calendario. Se vuole formulare questa proposta, è ammissibile e la sottoporrò al voto dell'Assemblea.

CIOFFI *(M5S)*. Essendo lei così magnanimo da concederci di chiedere questa cosa, noi la chiediamo. Però mi permetto di dissentire dal fatto che non si sia modificato il calendario. Mi permetto a nome del Gruppo di dissentire da questa sua visione e interpretazione. Penso che veramente si sia modificato il calendario: abbiamo inserito anche la seduta del venerdì.

PRESIDENTE. Se vuole può anche proporre di non tenere seduta venerdì. Può farlo.

CIOFFI *(M5S)*. Esatto. Proponiamo di non fare la seduta venerdì. La ringrazio per la sua magnanimità e quindi votiamo su questo. Però comunque il calendario l'abbiamo modificato. *(Applausi dal Gruppo M5S).*

PRESIDENTE. Il collega Cioffi propone che non si tenga la seduta di venerdì. Abbiamo tutti contezza di questa proposta?

Metto ai voti la proposta di modifica del calendario dei lavori dell'Assemblea, avanzata dal senatore Cioffi.

Non è approvata.

Resta pertanto definitivo il calendario dei lavori adottato a maggioranza dalla Conferenza dei Capigruppo e da me comunicato all'Assemblea.

Seguito della discussione dei disegni di legge:

(1385) ***Disposizioni in materia di elezione della Camera dei deputati*** *(Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa popolare e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Cirielli; Pisicchio; Bersani ed altri; Francesco Saverio Romano; Migliore ed altri; Lenzi; Zampa e Marzano; Zampa e Ghizzoni; Martella; Francesco Sanna; Bobba ed altri; Giachetti ed altri; Giorgia Meloni ed altri; Rigoni ed altri; Rigoni ed altri; Nicoletti ed altri; Martella ed altri; Vargiu; Burtone ed altri; Balduzzi ed altri; Laffranco ed altri; Vargiu; Toninelli ed altri; Porta ed altri; Zaccagnini ed altri;*

Valiante ed altri; Lauricella; Michele Bordo; Marco Meloni ed altri; Di Battista ed altri)

(1449) ***BRUNO ed altri. – Disposizioni in materia di elezione della Camera dei deputati***

(Votazione finale qualificata, ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento) **(ore 9,44)**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge nn. 1385, già approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa popolare e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Cirielli; Pisicchio; Bersani ed altri; Francesco Saverio Romano; Migliore ed altri; Lenzi; Zampa e Marzano; Zampa e Ghizzoni; Martella; Francesco Sanna; Bobba ed altri; Giachetti ed altri; Giorgia Meloni ed altri; Rigoni ed altri; Rigoni ed altri; Nicoletti ed altri; Martella ed altri; Vargiu; Burtone ed altri; Balduzzi ed altri; Laffranco ed altri; Vargiu; Toninelli ed altri; Porta ed altri; Zaccagnini ed altri; Valiante ed altri; Lauricella; Michele Bordo; Marco Meloni ed altri; Di Battista ed altri, e 1449.

Riprendiamo l'esame degli articoli del disegno di legge n. 1385.

Ricordo che nella seduta pomeridiana di ieri ha avuto inizio l'esame degli emendamenti premissivi all'articolo 1.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 01.1.

Devo rappresentare il mio dispiacere che essendo qui non potrò dare il mio contributo alla discussione, ma il mio dispiacere è compensato dal vostro piacere di sapermi qui.

Ci sono richieste di votazioni particolari? No, procediamo quindi per alzata di mano. *(Commenti)*. Colleghi, se nessuno chiede il voto elettronico i venti minuti non hanno l'obbligo di decorrere e più che chiedere se qualcuno vuole una votazione particolare non so cosa fare: alla quinta fetta di salame ci si accorge che non è polenta.

DE PETRIS *(Misto-SEL)*. Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

In attesa che decorra il termine di venti minuti dal preavviso di cui all'articolo 119, comma 1, del Regolamento, sospendo la seduta.

(*La seduta, sospesa alle ore 9,44, è ripresa alle ore 10,01).*

La seduta è ripresa. Invito i colleghi a riprendere posto, ricordando di prendere anche la tessera. Questa mattina non vi vedo partire con la lena giusta. Forza, colleghi.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 01.1, presentato dai senatori Calderoli e Bisinella.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione dell'emendamento 01.2.

DE PETRIS *(Misto-SEL)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PETRIS *(Misto-SEL)*. Signor Presidente, questo emendamento, su cui invito l'Assemblea a concentrarsi, è come quello che l'Assemblea – ahimè, per il suo Presidente – ha già bocciato, cioè di carattere premissivo. Esso pone la questione, che ormai solleviamo da molto tempo e da molti mesi, delle norme transitorie, cioè di chiarire e quindi determinare, attraverso il dispositivo di legge, quale legge elettorale si applica prima dell'entrata in vigore dell'Italicum dopo l'approvazione – che speriamo non avvenga mai – della riforma costituzionale.

Inoltre, questo emendamento prende le mosse sempre dalla sentenza della Corte costituzionale, ma cerca di risolvere, con una proposta, una delle questioni più dibattute, come vedremo anche nella discussione sugli emendamenti seguenti. Pone cioè non solo la questione della messa a regime del Consultellum, ma affronta il nodo famoso delle liste bloccate. La proposta è quella di rendere possibile che i cittadini elettori scelgano, almeno per il 75 per cento, liberamente e direttamente il proprio rappresentante. Si fa carico di una percentuale di candidati indicati dalle forze politiche e dalle liste che in qualche modo non avrebbero la possibilità di avere le preferenze sul territorio, e quindi affianca un 25 per cento del cosiddetto listino. È chiaro che le circoscrizioni cui noi facciamo riferimento sono le stesse 26 circoscrizioni elettorali del Porcellum. In ogni circoscrizione quindi vi sarebbe una lista non superiore al 75 per cento, composta sempre in modo alternato da uomini e da donne, su cui il cittadino elettore può esprimere liberamente la propria preferenza e un 25 per cento di un listino bloccato, sempre composto in ordine alternato.

La variante che noi introduciamo, anche rispetto all'emendamento precedente presentato da lei, presidente Calderoli, è quella di come attribuire il seggio per le forze di portata media: se cioè in una circoscrizione scatta soltanto un seggio, quale candidato passa, se quello del listino o invece quello eletto con le preferenze. La variante che noi introduciamo è quella che lega questa scelta al numero di preferenze espresse: in altri termini se in una circoscrizione il numero di preferenze è superiore ad una certa percentuale dei voti espressi, scatterebbe come priorità la lista del 75 per cento e delle preferenze. In caso contrario, se cioè il numero è in-

feriore ad una certa percentuale, scatterebbe il candidato del listino del 25 per cento.

L'altra variante che introduciamo riguarda il tema – lo dico anche alla presidente Finocchiaro, perché ne abbiamo discusso molte volte all'interno della Commissione – della preferenza di genere. Sia negli emendamenti della maggioranza, che nelle discussioni svolte in Commissione, si dà indicazione che si può esprimere la seconda preferenza purché sia di genere diverso dalla prima, ma in caso di due preferenze date a candidati dello stesso genere, viene annullata solo la seconda.

Anche per dare forza alla possibilità che la preferenza di genere non sia un ulteriore strumento per una serie di possibili cordate, in cui cioè la preferenza alla candidata donna viene inserita solo per raccogliere preferenze, per poi magari dare valenza soltanto alla preferenza maschile, la proposta che avanziamo, e che ripeteremo anche in altri emendamenti, è che siano annullate tutte e due le preferenze. Questo è uno dei temi su cui invito anche l'Assemblea a riflettere attentamente, così come sul meccanismo che ho proposto del 75 e del 25 per cento.

Introduco qui un'altra questione che ci troveremo di fronte e che pone una serie di problemi non soltanto sul capolista bloccato, dal punto di vista della preferenza di genere, ma anche nell'introduzione della possibilità delle pluricandidature, che costituisce una questione di non facile soluzione. Nel momento in cui si opta, nel momento in cui ci sono dieci candidature, è evidente a tutti che, a quel punto, se non ci sono dei paletti, salta completamente la possibilità che si possa avere una presenza significativa di elette in Parlamento.

È chiaro che questo emendamento pone ancora una volta questa Assemblea di fronte a una delle questioni più rilevanti della proposta di legge elettorale e del testo approvato alla Camera. Mi riferisco al fatto che ci stiamo avviando verso un sistema in cui il Senato verrà eletto (si fa per dire), o meglio sarà composto da nominati, da consiglieri regionali, quindi con un'elezione di secondo livello, senza alcun tipo di rapporto diretto con i cittadini. La Camera dei deputati, con la proposta che viene avanzata del capolista bloccato e degli altri eletti con la preferenza, sarà composta in maggioranza ancora una volta da nominati. In questo modo ci troveremo di fronte ad una modifica sostanziale e totale della democrazia parlamentare, che rischia di far sì che gli eletti, se non per una piccola parte, non abbiano più un rapporto diretto con i cittadini.

Questo è uno dei temi più rilevanti che abbiamo di fronte. Non si tratta soltanto della discussione astratta se siano meglio le preferenze o se si debba adottare un altro sistema; è il tema di fondo che noi consegniamo per il futuro: la possibilità che ci sia, nei fatti, una sola Camera eletta direttamente, ma in cui più delle metà dei componenti non sono eletti ma nominati.

In più, si porrebbe una questione rilevante per quanto riguarda il principio, che la Corte ci ha segnalato, dell'eguaglianza del voto. È evidente a tutti che soltanto il partito o la lista che prende il premio di maggioranza o una percentuale sicuramente superiore al 20 per cento, avrà la possibilità

di poter vedere non soltanto dei nominati ma anche degli eletti con le preferenze, conseguendo tra l'altro un indebito e ulteriore vantaggio. Quindi oltre al premio di maggioranza ci sarebbe un ulteriore vantaggio che discriminerebbe gli elettori distinguendoli fra coloro che votano le liste sotto una certa percentuale e quelli che invece danno la loro preferenza alla lista che ottiene il premio di maggioranza. Non si può continuare a ignorare o a liquidare tale questione considerandola fastidiosa, perché è rilevante.

Questo emendamento, seppur in norma transitoria (ma sarà poi ripetuta anche a regime), offre un'ulteriore possibilità. Ci dispiace che la Ministra non stia a sentire – sarà evidentemente impegnata sulle riforme costituzionali in discussione alla Camera – ma noi non riusciamo e non siamo riusciti ad avere, neanche nella discussione in Commissione, nessuna risposta seria e credibile su questo problema rilevante.

Capisco che qualcuno in quest'Aula – evidentemente, anche il Governo – ha interesse che a votare ci vadano meno persone possibile (questo è l'assunto su cui si basano queste riforme), ma credo che la maggior parte dei cittadini esiga da noi la possibilità, finalmente, di tornare ad avere un potere di elezione, di scelta dei propri eletti. *(Applausi dal Gruppo Misto-SEL).*

CRIMI *(M5S)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CRIMI *(M5S)*. Signor Presidente, colleghi, l'emendamento 01.2 della senatrice De Petris – lo dico per fugare ogni dubbio – non ci piace: il nostro miglior risultato sarebbe infatti il ripristino delle preferenze senza alcun nominativo bloccato. Questo deve essere l'obiettivo, questo ha detto la sentenza della Corte costituzionale, questo chiedono i cittadini e lo chiedono a tutti voi: non potete nascondervi dietro questa cosa, perché lo sapete che rimettere la preferenza è una delle cose più richieste dai cittadini. Non gliene frega niente di soglie, di premi di maggioranza, di metodi di calcolo; gli interessa solo di poter scrivere un nome e un cognome, perché è la cosa più vicina e più chiara per i cittadini.

L'emendamento della senatrice De Petris chiaramente è un modo per cercare di limitare il danno ed è il motivo per cui, in questo caso, potremmo anche votare favorevolmente a questo emendamento e agli emendamenti che cercheranno di limitare il più possibile il danno.

Il danno c'è e non lo dico io, non lo dice il nostro Gruppo, non lo dicono le opposizioni; non voglio neanche scomodare la Corte costituzionale, ma io ricordo benissimo che, nella stessa relazione della relatrice in Commissione, è stato detto che il testo licenziato alla Camera non rispondeva a tutti i rilievi della Corte costituzionale e che pertanto occorreva ripristinare le preferenze, o gran parte delle preferenze. Pertanto, è stato introdotto il capolista bloccato.

Ma ricordo che sempre la stessa relatrice di maggioranza, la relatrice del testo in Commissione, disse che nel suo emendamento aveva cercato

di sanare una «deviazione» che poteva avvenire: avere tutti i capilista bloccati, senza la multicandidatura, avrebbe automaticamente fatto sì che quasi il 60-70 per cento dei parlamentari eletti alla Camera (stiamo parlando di numeri che si aggirano intorno alle 350-400 unità) sarebbe stato nominato e non eletto con le preferenze. Per ovviare a questo – ammettendo, quindi, implicitamente che c'era un problema – la relatrice ha introdotto (correttamente, in quel caso, mettendo una pezza a qualcosa che sta perdendo acqua da tutte le parti, un cerotto a questa borraccia bucherellata) la multicandidatura dei capilista fino a dieci, allo scopo di ridurre il più possibile il numero dei nominati, perseguendo quindi un obiettivo che – permettetemi – evidentemente anche la maggioranza condivide.

La domanda, allora, è: perché non mettere già in partenza un limite basso? L'obiettivo che la relatrice, nel presentare gli emendamenti in Commissione, voleva raggiungere, cioè ridurre al minimo il numero dei nominati rispetto agli eletti con la preferenza, perché non lo fissiamo già come tetto, che sia del 25 o del 30 per cento? Almeno siamo sicuri che da quel tetto non si sfora. Invece no: si continua a insistere sulla questione dei capilista bloccati, utilizzando la multicandidatura come una «possibilità» di ridurli, senza prevedere un obbligo, quando sappiamo che la multicandidatura porta con sé ulteriori aberrazioni, come quella di poter scegliere chi sostituirà chi in un seggio, in quale collegio essere eletti, in modo da favorire o sfavorire qualcun altro.

Favorirà le cordate in testa ai capilista che non hanno alcuna esigenza di cercare voti per se stessi. Ovviamente faranno una campagna elettorale spingendo qualcuno e di fatto creando un secondo capolista che è quasi bloccato o comunque blindato dall'appoggio del capolista, creando quindi un effetto domino che non limiterà quella situazione, anzi, provocherà un Parlamento composto totalmente di nominati.

Ripeto: la preferenza è quanto chiedono i cittadini. Una delle cose più chiare, limpide, semplici, non ci vuole molto; è anche una richiesta, anzi una pretesa della Corte e noi adesso la stiamo (anzi la state) calpestando. *(Applausi dal Gruppo M5S).*

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 01.2, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 01.5, presentato dai senatori Calderoli e Bisinella, fino alle parole «all'unità superiore».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 01.5 e gli emendamenti dallo 01.7 allo 01.8.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 01.13, presentato dalla senatrice De Petris, fino alle parole «con le seguenti «il».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 01.13 e gli emendamenti 01.14 e 01.15.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 01.11, presentato dalla senatrice De Petris, fino alle parole «con le seguenti «il».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 01.11 e l'emendamento 01.12.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 01.101.

GOTOR *(PD)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

GOTOR *(PD)*. Signor Presidente, questo emendamento si propone di migliorare un punto fondamentale della legge che stiamo votando. L'Italicum, infatti, avrà una maggioranza di parlamentari nominati e le preferenze spetteranno soltanto al vincitore del premio di maggioranza.

Ciò è sbagliato per due ragioni: in primo luogo, alla luce del processo di riforma del bicameralismo perfetto che deve realizzarsi è sbagliato perché avremo una sola camera politica con un solo rapporto fiduciario con il Governo e questa sarà composta da tre o quattro grandi «nominatori» che sceglieranno la rappresentanza.

In secondo luogo noi dobbiamo fare di tutto per restituire lo scettro e il diritto della scelta dei parlamentari direttamente ai cittadini. Agli affanni della democrazia, la politica deve rispondere con la partecipazione e con la responsabilizzazione. Non deve e non può continuare a chiudersi in un fortino. Proponiamo che ci sia un 30 per cento di parlamentari nominati, una quota ragionevole e comprensibile per dare spazio alla società civile e al mondo delle professioni, ma che un 70 per cento possa e debba essere scelta con le preferenze direttamente dai cittadini.

Tra l'altro, ciò eviterebbe anche dei rischi di incostituzionalità che ci sono stati segnalati da numerosi costituzionalisti intervenuti in Commissione affari costituzionali. Infatti, la quota di nominati non sarebbe inserita

in una stessa arena di competizione, ma in un listino a parte. Dopo dieci anni di Porcellum, correre di nuovo questo rischio sarebbe intollerabile. Non possiamo permettercelo, ne va della credibilità del Parlamento – io credo – e della nostra stessa democrazia. *(Applausi dal Gruppo PD).*

DE CRISTOFARO *(Misto-SEL)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE CRISTOFARO *(Misto-SEL)*. Signor Presidente, noi sosterremo l'emendamento 01.101, presentato dal senatore Gotor e da altri senatori, per ragioni molto simili a quelle dette poc'anzi. Non siamo certo convinti che il sistema delle preferenze sia quello migliore in assoluto e, se – per così dire – avessimo potuto scegliere in libertà, alle liste bloccate e alle preferenze avremmo preferito un sistema di collegi, a nostro avviso il più efficace, oggi, in Italia, per garantire trasparenza e vicinanza dell'elettorato ai rappresentanti. Tuttavia, in un meccanismo di lista bloccata, per di più con il combinato disposto, in qualche modo richiamato, di una seconda Camera non elettiva, il Senato, figlio della cattiva riforma costituzionale che stiamo realizzando, questo emendamento ci sembra comunque un elemento positivo di riduzione del danno, se posso usare queste parole.

Per queste ragioni lo voteremo. Riteniamo infatti che questa legge elettorale, se approvata in questi termini, come nelle intenzioni del Governo, con il combinato disposto della riforma costituzionale, metterà in campo un meccanismo che non risolverà le grandi questioni aperte della democrazia italiana. La nostra democrazia vive un momento di grande disagio, di grande sofferenza, che si traduce spesso in un fortissimo elemento di sfiducia della popolazione, che guarda alla politica come ad un corpo altro, un corpo separato, un'entità astratta che non la rappresenta. Pertanto, tutti i nostri atti, tutte le nostre azioni nel corso di questi mesi sarebbero dovuti andare incontro al tentativo di risolvere questi problemi. Avete sbagliato ad immaginare una Camera non elettiva, quella del Senato, con un meccanismo di secondo livello.

Poche settimane fa, quando si sono votate le province, abbiamo visto cosa significa avere in Italia un meccanismo di secondo livello: introdurre un enorme mercato elettorale che riguarda solo ed esclusivamente il ceto politico. Almeno dinanzi a un Senato di secondo livello avremmo dovuto immaginare una Camera dei deputati eletta in tutt'altra maniera. *(Applausi della senatrice Bignami)*. Invece, il fatto che la stragrande maggioranza dei partiti e dei movimenti che si candideranno alle elezioni, tranne il partito che vince, eleggeranno solo nominati, introduce un elemento, dal nostro punto di vista, molto pericoloso che certamente non aiuterà a risolvere la crisi della democrazia di questo Paese.

Mi dispiace davvero, perché nel corso dei mesi passati le parole dette nelle diverse campagne elettorali da chi oggi è Primo Ministro, anche quando è diventato segretario del suo partito, erano fondate su ben altri

ragionamenti rispetto al tema grande di come risolvere la crisi della democrazia italiana.

Per queste ragioni voteremo l'emendamento in esame, non certo perché riteniamo che con esso i problemi si risolvano tutti. È evidente, infatti, che alcuni nodi rimarranno aperti, ma almeno questo emendamento introduce un elemento di modifica, per quanto non decisivo, almeno significativo per rimettere in moto un meccanismo di partecipazione popolare la cui difficoltà ci sembra largamente sottovalutata.

Quando discutiamo di legge elettorale e di riforma costituzionale dovremmo portare avanti un dibattito di giorni, di settimane incentrato soprattutto sul fatto che nel nostro Paese, nel corso di questi anni, si sta riducendo in maniera drammatica il numero delle persone che vanno a votare.

L'Italia da questo punto di vista è stata, nel corso del '900, una grande anomalia, anche rispetto al resto del mondo. In particolare, si segnala nel nostro Paese un elemento di grande partecipazione alla vita pubblica da parte del popolo sovrano, che raggiungeva percentuali di notevole valore e di elevato livello. Il fatto che tale percentuale, nel corso di questi anni, sia drammaticamente diminuito, fino alle soglie davvero molto preoccupanti con le quali ci siamo confrontati nel corso degli ultimi turni elettorali – con il risultato paradossale che oggi un italiano su due non va a votare – avrebbe meritato una riflessione molto più seria da parte del nostro Parlamento. Avremmo dovuto discutere solo di questo, vale a dire del fatto che stiamo vedendo la nostra democrazia mettere in campo giorno dopo giorno, sempre di più, questo elemento di difficoltà e di crisi. A questa crisi, a questa difficoltà, a questo astensionismo così forte non possiamo rispondere con il combinato disposto dei due meccanismi rappresentati da un Senato di secondo livello e da una Camera dei deputati che si elegge per il 70 per cento in maniera bloccata. È una soluzione sbagliata rispetto alla crisi dell'Italia.

Speriamo che questo voto possa segnare un'inversione di tendenza. Per questo sosterremo questo emendamento. *(Applausi dai Gruppi Misto-SEL e Misto-MovX).*

ENDRIZZI *(M5S)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ENDRIZZI *(M5S)*. Signor Presidente, mi soffermo brevemente su qual è il vantaggio e per chi è un vantaggio avere liste bloccate o parzialmente bloccate. È un vantaggio per chi vuole fare piazza pulita della democrazia interna, con strumenti di killeraggio verso candidati scomodi; è un vantaggio per chi vuole forzare in qualche modo un sistema bipolaristico e bipolare, poi, oltretutto totalmente schizofrenico tra ciò che dichiara di perseguire e ciò che nei fatti realizza.

Con le liste bloccate voi espropriate i cittadini del diritto di voto, del diritto di scegliere veramente i candidati e di bocciare eventualmente un

«impresentabile». Noi oggi abbiamo ancora la possibilità di candidatura di persone condannate in via definitiva. Ebbene, gli elettori si trovano obbligati a scegliere fra un'idea politica, un programma – spesso peraltro calpestato dopo il voto – e magari persone impresentabili sottoposte loro come capilista bloccati, come nomenclature inamovibili, consentendosi questo anche laddove questi inamovibili siano ridotti e contingentati perché i pacchetti di voto, i pacchetti delle «truppe cammellate» che altrimenti li avrebbero dovuti sostenere si possono spostare, scorrendo all'ingiù la lista su altri candidati graditi alle segreterie. Dunque, non è che limitando i capilista bloccati arriviamo a garantire la quota del 70 per cento di scelti con le preferenze, perché saranno scelti con le preferenze comandate. Come abbiamo visto alle primarie fasulle del Partito Democratico, non solo per i pacchetti di voto acquistati al mercato nero, ma anche per la scelta limitata tra i candidati, non dovendosi fare ombra al candidato di turno – lo abbiamo visto nelle primarie in Veneto – al candidato voluto dalla segreteria, al quale si doveva accostare, invece, un caso umano, un caso credibile, in modo da dare almeno la parvenza di una consultazione vera.

In un sistema di questo tipo, questo emendamento sarebbe ricevibile, sarebbe compatibile con la democrazia e con la Costituzione? Ce lo hanno detto in audizione: si crea una disparità tra candidati ed anche tra elettori, quindi, sia dal punto di vista dell'elettorato passivo che dell'elettorato attivo, questa norma – ce lo hanno già detto – è incostituzionale.

In condizioni normali, signor Presidente, con un Governo normale, signori rappresentanti del Governo, noi non potremmo votare a favore di questo emendamento perché nessun cedimento è possibile quando viene minata la democrazia; nessuna riduzione del danno è possibile. Ma ci troviamo in una situazione che – appunto – non è normale e lo riscontriamo guardando lì sotto: non vi fanno vedere cosa succede lì. Lo abbiamo visto in questi mesi. Abbiamo visto che in Commissione si è semplicemente ratificato un accordo estraneo alle aule della democrazia; abbiamo visto che non è stato consentito neanche un voto, nemmeno sull'emendamento del relatore: siamo arrivati in Aula di notte, come dei rubagalline, a incardinare questa, che non voglio neanche chiamare legge, perché è un *Diktat.*

Abbiamo visto i trucchi con i quali si è cercato di far passare un emendamento fuori tempo massimo. *(Commenti del senatore Stefano Esposito).* Signor collega, vedo che scuote la testa, ma se lei non ha l'altezza del Metternich, forse è perché le bugie hanno le gambe corte. *(Applausi dal Gruppo M5S).*

Di fronte a una situazione di questo tipo, dove il Governo ha perfino rinunciato alla possibilità di vedere cadere 40.000 emendamenti e non ha consentito una sola modifica a quell'emendamento truffaldino, noi sappiamo di non essere in una situazione normale e in un Parlamento normale: non abbiamo come interlocutore un Governo normale. A questo punto, vogliamo svelare il *bluff* della Serracchiani, il *bluff* di Renzi, della Boschi e di tutta questa corte, che chiede il dialogo e poi lo respinge nei fatti. *(Applausi dal Gruppo M5S).*

Noi voteremo a favore di questo emendamento, perché è una cartina di tornasole che ci dimostra veramente in che condizioni sono questo Paese e questa disgraziata democrazia. *(Applausi dal Gruppo M5S).*

CAMPANELLA *(Misto-ILC)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAMPANELLA *(Misto-ILC)*. Signor Presidente, dobbiamo prendere tutti atto che negli ultimi anni il Parlamento e questo Senato hanno perso di autorevolezza. Questa perdita di autorevolezza in buona parte è legata alla disaffezione dei cittadini nei confronti della rappresentanza parlamentare.

E questa perdita di affezione, di legame tra i cittadini e i parlamentari, è collegata sicuramente alle modalità di designazione dei parlamentari, non legati al territorio e alla gente che vota alle elezioni, ma legati alle segreterie di partito.

Sembrava che con il Porcellum avessimo raggiunto il punto più basso. Non è così, perché con il combinato disposto della revisione della Costituzione proposta dal Governo e di questa legge elettorale si va verso un Parlamento di cui il Senato non è eletto dal corpo elettorale e la Camera in buona misura è designata dalle segreterie.

Presidenza della vice presidente LANZILLOTTA (ore 10,39)

(*Segue* CAMPANELLA). In questo emendamento noi raccogliamo un segnale importante. All'interno del Partito Democratico ci sono persone che hanno una visione analoga su questi punti. Ci sono persone che hanno piena consapevolezza del fatto che un parlamentare è tale quando rappresenta il popolo, che è l'unico detentore della sovranità per la nostra Costituzione.

Noi voteremo a favore di questo emendamento in modo convinto, perché speriamo di riuscire a stemperare il percorso politico che sta portando l'Italia da una democrazia piena, ancorché imperfetta e con dei difetti, a una vera e propria oligarchia, in cui non solo le segreterie dei partiti hanno il controllo di tutti i gangli dello Stato, ma questa situazione di fatto vuole essere posta come situazione di diritto, non più contestabile. *(Applausi dal Gruppo Misto-MovX).*

TARQUINIO *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà, per un tempo discretamente contenuto.

TARQUINIO *(FI-PdL XVII)*. Signora Presidente, parlo in dissenso dal Gruppo, quindi per il tempo del dissenso.

PRESIDENTE. Non vorrei strangolare il suo intervento, quindi lo organizzi.

TARQUINIO *(FI-PdL XVII)*. Certo, signora Presidente.

Voterò favorevolmente all'emendamento 01.101 del senatore Gotor, che condivido per intero perché è ora di finirla e di rimettere la parola ai cittadini. È un emendamento per me ancora insufficiente, perché le elezioni dovrebbero avvenire interamente con il sistema delle preferenze. *(Applausi dei senatori Bignami e Campanella).*

Come ha detto anche il senatore De Cristofaro, è il momento in cui dobbiamo preoccuparci dei cittadini che sono fuori e non ci condividono, che appena sentono la parola «senatore» o «deputato» scappano via o ci guardano in maniera quasi da rigetto. Tuttavia, questo sembra non interessare nessuno, sembra non interessare chi comunque deve raggiungere obiettivi personali, per cui candidiamo chi vogliamo, chi ci piace, possibilmente chi non ha consenso e chi deve dire sì sempre e comunque, al di là di ogni ragione.

E tanti colleghi votano, non rendendosi conto che stanno andando per l'ennesima volta allo scannatoio, come è avvenuto per la riforma del Senato. Sembra nulla: le Province, il Senato e adesso questa legge, che ammazza ogni forma di democrazia e ogni possibilità di scelta da parte del cittadino, il che è totalmente allucinante e inaccettabile.

Né è possibile ascoltare che le preferenze sarebbero fonte di voto inquinato. Sono stato eletto dall'età di 26 anni con le preferenze, ininterrottamente, e non mi risulta che qualcuno mi abbia mai accusato di voto inquinato, mafioso o camorrista, nonostante venga dalla Puglia che non è certo una Regione «pulitissima» (ma ormai in Italia non lo è più nessuna).

Questo è il dato reale e la verità è che si ha paura delle preferenze, perché generalmente le raccoglie chi sta in mezzo alla gente, chi vive con la gente e riceve le contestazioni, mentre gli altri fuggono, tanto sono chiusi nei loro Palazzi. Il problema è di chi sta in mezzo alla gente.

Perciò voterò a favore di questo emendamento, che ritengo utile ed insufficiente perché, come ho detto, avrei preferito un sistema interamente a preferenze. Il sistema dei capilista e delle pluricandidature a capolista è qualcosa di incredibile e di inaccettabile, cui la coscienza di ognuno di noi si dovrebbe ribellare. Ed invece, tranquillamente, andiamo avanti. L'avete fatto con la riforma del Senato e con il provvedimento sulle Province: complimenti a tutti!

Ma non vi viene mai un sussulto di dignità, un sussulto per dire: «Ci sono, cosa faccio? Sto facendo qualcosa di utile per questo Paese in cui sono nato?» *(Applausi della senatrice Bulgarelli)*. No, per l'amor di Dio! Si ubbidisce e basta a logiche che con il bene comune certamente nulla hanno a che vedere. *(Applausi dai Gruppi M5S, LN-Aut e Misto-SEL e delle senatrici Bignami e Gatti).*

D'ANNA *(GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI))*. Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal Gruppo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

D'ANNA *(GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI))*. Signora Presidente, voglio sostenere l'emendamento del senatore Gotor e non svolgerò altre considerazioni rispetto a quelle che testé ho ascoltato.

L'emendamento del senatore Gotor segna un punto di svolta nell'attuale momento politico in Italia. Infatti, ancorché ci abbiano spiegato che tutta questa vicenda si intreccia con la riviviscenza dell'importanza e della centralità del mio partito, ritengo che un partito conquisti centralità non già con la benevolenza del Capo dello Stato, bensì portando avanti l'essenza dei valori di riferimento, dell'orizzonte valoriale, dei programmi e della tutela dei ceti sociali di riferimento.

Diceva un amico di Sposetti, Carlo Marx: «La politica è il Governo degli uomini camuffato attraverso il governo delle cose». E, quindi, se non ci distinguiamo sulle cose che vogliamo realizzare, noi non governiamo rispetto a quelli che da noi si attendono una tutela di interessi diffusi e legittimi, ma diventiamo una conventicola di mandarini cinesi che è qui dentro per godere degli agi, dello stipendio e di tutte le prebende che sono destinate ad un parlamentare.

Perché dico questo? L'emendamento Gotor segna una svolta. In questo Paese vogliamo continuare ad accentrare la responsabilità della scelta dei parlamentari e, quindi, dei futuri Governi della Nazione nelle mani di poche persone, che indicano attraverso i capilista bloccati quali siano i parlamentari che dovranno governare la Nazione o vogliamo affidare questo esercizio per intero o in maggioranza al popolo? Quando noi parliamo del popolo sovrano, dovremmo ricordare che al popolo sovrano non servono sovrani. Se il popolo è sovrano sceglie, al di là delle camarille, delle conventicole, degli incontri tra *leader* di partito, questa liturgia che nella prima Repubblica era tanto deprecata e che oggi si riconsolida. Non so cosa si diranno questi cervelloni nel chiuso delle stanze: probabilmente ci sarà lo Spirito Santo che infonderà il carisma dell'onniscienza e dell'onnipotenza e all'interno di questi discorsi, che sono esclusi alla conoscenza dell'opinione pubblica e dei parlamentari, selezioneranno quello che, a loro modo di vedere, è il meglio che la società civile può offrire.

Le contingenze e le temperie che già abbiamo affrontato con la riforma costituzionale, i muti astanti, gli imperturbabili colleghi che votano senza avere sussulto alcuno ci hanno già ampiamente dimostrato di che

pasta è fatta la genia dei nominati: non si sceglie il più intelligente, ma il più fedele; non si sceglie il più capace, ma il più obbediente. Questo vale a 360 gradi, perché è legge della gestione del potere: chi gestisce il potere ha bisogno in un regime democratico parlamentare, almeno nella sua forma e non nella sua sostanza, di truppe di manovra, come quelle che Bartolomeo Colleoni, anch'esso toscano (anche se operava nelle Marche), poté manovrare sul campo di battaglia politica. Allora Gotor cosa ci dice? Fatele pure queste cose, ma *in medio stat virtus*. Fatevi il 25 o il 30 per cento, ma di quanti cameriere e lacchè avete bisogno? *(Applausi dei senatori Divina e Bignami)*. Io credo che un paio di centinaia bastino per indossare una livrea, per sentirsi dire: «Quanto sei bello e intelligente; sei un genio». Sapete bene che il fumo più tossico per la mente dell'uomo è l'incenso. Qua avete un sacco di persone che si sono intossicate dei salamelecchi e degli inchini talmente profondi che a molti di loro gli si vede il culo a furia di abbassarsi, e non è un bel vedere, cari amici. *(Applausi dai Gruppi M5S e LN-Aut e della senatrice Bignami).*

PRESIDENTE. Senatore D'Anna, la prego di usare un linguaggio più appropriato.

D'ANNA *(GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI))*. È un termine anatomico.

PRESIDENTE. Ci sono vari modi per indicare la stessa parte anatomica.

D'ANNA *(GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI))*. L'ha usato il Papa; credo che sia consono.

PRESIDENTE. È soprattutto il concetto che lei vuole esprimere.

D'ANNA *(GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI))*. Lei come lo chiama? Ne facciamo una discussione semantica? C'è anche una forma idiomatica: «facce da culo».

PRESIDENTE. Scusi, senatore, la pregherei di proseguire il suo intervento.

D'ANNA *(GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI))*. Ci sono varie forme che sono idiomatiche.

PRESIDENTE. La prego di rispettare tutta l'Aula.

D'ANNA *(GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI))*. Chiedo scusa, lo dicevo tanto per non metterla nella semantica.

Credo che il senatore Gotor stia nel mezzo e, quindi, in una condizione di virtù. Voi volete un Parlamento che è, in preferenza, di cortigiani

e di reggicoda o volete un Parlamento eletto dal popolo con tutte le discrasie (la democrazia sappiamo bene essere elemento quantitativo e non qualitativo)? Diceva Silone ne «La scuola dei dittatori» (che Verdini ha letto bene): «La democrazia è riuscita a far volare molte galline». Non è che dalla democrazia viene fuori la selezione del meglio, ma è sempre meglio della democrazia paludata di un Parlamento che è fatto di nominati, che sono nominati in ragione di qualità che non hanno niente a che vedere con la politica, la cultura, la capacità ed il merito.

Noi voteremo l'emendamento del senatore Gotor: lo voteremo perché oggi scriviamo una pagina nuova per la politica italiana e non perché si è spaccata Forza Italia o perché si è spaccato il PD. Stiamo infatti ritornando alla divaricazione che, negli anni Novanta, con il movimento capeggiato da Mariotto Segni, segnò un discrimine tra quelli che volevano tornare alla diretta responsabilità di scegliersi i governanti e alla legittimazione che viene dal popolo, che è quella che autorizza e che dà autorevolezza a chi deve assumere le decisioni (non lo è certo il voto paludato di un'Assemblea già assoggettata e decisa nelle camere di compensazione della politica).

Voi volete votare contro Gotor? Benissimo, fatevi il vostro pentapartito, perché di questo adesso si tratta: di fare un nuovo Governo. Il senatore Paolo Romani lo rivendicava ed ha ragione, perché se non c'è più una maggioranza sulla legge elettorale bisogna che si cambi il Governo. *(Applausi dal Gruppo Misto-MovX).*

Non so quanti posti o strapuntini il mio partito abbia convenuto; mi auguro che scelga bene tra le sue fila perché ci sono uomini di grande capacità, ma sono uomini di grande capacità nel privato perché nel pubblico poi tacciono. Nel mio partito c'è questa messianica attesa del divenire e la politica è l'arte del divenire. Ma noi che cosa stiamo aspettando? Che Lazzaro risorga? Noi, come partito dei moderati che si proponeva essenzialmente la rivoluzione liberale, l'abbattimento dello Stato massimo e pauperistico, dello Stato-Leviatano...

PRESIDENTE. La prego di concludere, senatore D'Anna.

D'ANNA *(GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI))*. Dove vogliamo andare? A fare il Partito della Nazione con Matteo Renzi. Allora, caro Denis Verdini, te lo dico pubblicamente: chiamami quando farai il Partito della Nazione perché in una nuova casa io ci devo entrare dalla porta e non come un mendicante dalla porta di servizio. *(Applausi dai Gruppi M5S, LN-Aut e Misto-MovX).*

MICHELONI *(PD)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

MICHELONI *(PD)*. Signor Presidente, intervengo in dissenso dal mio Gruppo per chiarire una mia posizione. In questi giorni vorrei ricordare che nella circoscrizione Estero sono stato eletto per tre volte: votiamo con il proporzionale puro e con il sistema delle preferenze e, dunque, devo rispondere ai miei elettori.

È apparso incoerente da parte mia che non ci sia la mia firma su questo emendamento. Io credo, invece, che sia molto coerente che non ci sia la mia firma, perché ricordo che non ho partecipato al voto sulla riforma costituzionale. Posso qui annunciare che, in seconda lettura, voterò contro quella riforma costituzionale, visto come sta andando alla Camera. *(Applausi dai Gruppi M5S e Misto-MovX).*

Io credo che la coerenza non possa giudicarsi adesso su un emendamento. Penso che se avessimo avuto le stesse energie che vedo oggi sviluppate su questa legge elettorale nel lavoro di cosiddetta riforma (non posso chiamare riforma quello che è uscito da questo Senato), noi avremmo oggi un'altra storia. *(Applausi dai Gruppi M5S e Misto-MovX).* La coerenza stava lì.

Io mi auguro allora di ritrovarmi in seconda lettura con tutti questi colleghi che hanno firmato l'emendamento presentato dal senatore Gotor per fermare quella che non è una riforma, ma che io ritengo sia una distruzione dell'impianto democratico del nostro Paese. *(Applausi del senatore Candiani).*

Sulla legge elettorale, adesso, possiamo parlare e discutere, ci sono molti punti di vista, credo tutti legittimi anche se nessuno perfetto, ma c'è una riflessione che abbiamo fatto ieri in una discussione con alcuni colleghi fuori da quest'Aula, senza nessun preconcetto ideologico o di partito, mi permetto di definirlo uno scambio di opinioni tra cittadini: se nel 2013 avessimo avuto questa legge elettorale, questo Parlamento quale composizione avrebbe oggi? Chi avrebbe vinto il ballottaggio su quell'onda che abbiamo vissuto nel 2013? Se io fossi un componente del Movimento 5 Stelle difenderei a spada tratta questo disegno di legge. *(Applausi della senatrice Serra).*

Penso che delle riflessioni un po' meno tecniche, più terra terra ma più vicine alla realtà dovremmo farle tutti. Mi auguro veramente, al momento della discussione definitiva sulla riforma costituzionale, che saremo in grado di fermare quella non riforma, ritrovando tutte quelle energie che, se avessero sostenuto il lavoro e le proposte avanzate dal presidente Chiti, avrebbero portato il nostro Paese su una strada un po' più sicura. Mi astengo pertanto su questo emendamento. *(Applausi dal Gruppo Misto-MovX e del senatore Cervellini).*

BONFRISCO *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Immagino che intervenga in dissenso dal suo Gruppo.

BONFRISCO *(FI-PdL XVII)*. No, perché nessuno lo ha dichiarato, signora Presidente: la sua è un'intuizione, ma in questo caso non è corretta.

PRESIDENTE. Mi scuso, allora. Ha facoltà di intervenire.

BONFRISCO *(FI-PdL XVII)*. Avrei alcune riflessioni da condividere con l'Assemblea riguardo a questo emendamento presentato dal senatore Gotor che, come altri, riveste una grande importanza nel dibattito che è in corso, soprattutto per chi come tantissimi di noi è affezionato all'idea che da questo dibattito possa uscire il miglioramento di un testo.

Presidenza del vice presidente CALDEROLI (ore 10,58)

(*Segue* BONFRISCO). Vorrei rilevare come una parte di questo testo non sia, dal mio punto di vista, sostenibile ed è la parte che si riferisce al premio alla lista, in primo luogo perché io appartengo ad un partito che ha sempre invece inteso sostenere il premio alla coalizione, ma in questo caso specifico un premio previsto persino al 37 per cento, quando nel dibattito comune e condiviso si è sempre creduto che la soglia del 40 per cento fosse almeno il limite più adeguato per poter assegnare ad una lista, ad un partito o ad una coalizione il premio di maggioranza, lo considero un elemento negativo. Considero invece positivo tutto ciò che va incontro al possibile punto di equilibrio sul tema forse più delicato che affrontiamo in questa legge elettorale.

Conclusa la considerazione sul premio alla lista, che magari avremo modo di riprendere anche successivamente, vorrei cogliere l'opportunità di questo emendamento per soffermarmi invece sull'altro punto, l'altra gamba fondamentale di una buona legge elettorale. Vorrei ricordare, con la pazienza dei colleghi che spero siano interessati, come negli ultimi vent'anni, a partire dal quel Mattarellum che molti ad esempio considerano ancora oggi una buona soluzione, alla quale io invece guardo con criticità perché da lì si mise in moto un meccanismo pernicioso che ci ha portato poi... *(Brusio)*. Scusi, signor Presidente...

PRESIDENTE. Colleghi, sta parlando una senatrice del vostro Gruppo, siete proprio a brevissima distanza da lei.

BONFRISCO *(FI-PdL XVII)*. Guardi, forse è a coloro che sono alle mie spalle che chiedo solo un attimo di pazienza.

Molti consideravano quella scelta elettorale, ai tempi del *referendum* di Mario Segni, la soluzione migliore – sono certa dell'onestà intellettuale dei proponenti – per garantire al nostro Paese una governabilità effettiva,

oltre il limite della testimonianza, della rappresentanza, della proporzionalità. Il passaggio al sistema maggioritario cominciò a comportare l'eliminazione o la scomparsa dalle Aule parlamentari di una rappresentanza diffusa per linee culturali, politiche, sociali e anche di tipo economico. Ricordiamo tutti, ad esempio, la forte presenza dei rappresentanti degli agricoltori nelle Aule parlamentari. Un po' alla volta scomparve tutto ciò schiacciato dalla dinamica dal voto maggioritario e del collegio uninominale, che ha elementi di chiarezza certamente positivi, ma che ci è costato la perdita di una diffusa e profonda rappresentanza. Vuol dire che non sapevamo più crearle? Può darsi, ma oggi noi, sulla base di quella sedimentazione che da lì nasce, e che ci ha portato negli anni ad allontanare sempre di più le scelte del cittadino rispetto alle scelte in capo ai partiti (che vivaddio esistono), o in capo alle istituzioni attraverso il voto di leggi elettorali utili a quello scopo o meno, ci troviamo a fotografare un dato che per la storia del nostro Paese è quanto meno molto critico. Non voglio usare parole a sproposito, perché considero critico e suscettibile di mettere seriamente in discussione il processo democratico e istituzionale ciò che ci separa e allontana inesorabilmente sempre di più, a prescindere dalle nostre intenzioni o dalla volontà non solo del singolo ma anche del partito.

Alcuni partiti, il PD in particolare, su questo fronte cercano di rispondere a quel vuoto che viene lasciato con lo strumento delle primarie, che spero venga presto regolamentato un po' meglio perché finora non vediamo risultati brillanti, ma sappiamo che quello è uno dei pochi strumenti veri che dobbiamo potere utilizzare, a maggior ragione se ipotizziamo, come viene ipotizzato in un testo che probabilmente voteremo tra non molto, il cosiddetto Espositum, un blocco totale dei capilista.

Oltre i limiti di natura costituzionale, che non competono a me, signor Presidente, e mi consenta di non indugiare su questo, mi permetto invece di segnalare come forse non sia chiaro a tutti che, secondo questo meccanismo (che prevede, secondo l'emendamento Gotor, il premio alla lista al 37 per cento, e il combinato disposto con il testo Espositum, che prevede capilista ovunque), alla fine in questo Paese solo ed esclusivamente l'elettore del PD – il fortunato elettore del PD – potrà avere la possibilità di concorrere alla formazione delle Aule parlamentari e della rappresentanza civile e democratica. Tutti gli altri elettori invece non avranno questa possibilità. Lo dico soprattutto per l'area politica cui appartengo, ossia il centrodestra e, al suo interno, per Forza Italia, che è sempre stato il motore fondamentale di un centrodestra che oggi sembra condannato ad un suicidio assistito e pilotato, come nel caso dell'eutanasia, anche attraverso l'imposizione, che qualcuno evidentemente subisce, del testo sui capilista. Questo, infatti, non farà che alimentare il divario, lo scollamento, che già esiste sul territorio, tra i parlamentari eletti e il territorio stesso, con le sue dinamiche, anche politiche. Non tutti saranno fortunati, come, ad esempio, sono io nella mia Provincia, nell'avere un partito attivo e un collegamento forte con gli eletti dal popolo, in particolare con i consiglieri regionali di quella Provincia. Non a tutti va così e lo sappiamo, presidente Calderoli.

Cosa vorrei rappresentare, allora? Nell'esprimere la mia contrarietà a quel premio alla lista al 37 per cento, vorrei anche sottolineare che, invece, la proposta che Gotor fa con l'emendamento 01.101, di equilibrare la necessità che tutti i partiti hanno di poter garantire una propria scelta nella sede della rappresentanza (quindi quella quota di bloccati o di capilista) con la necessità di avere un'altra quota, ovviamente maggioritaria e rilevante, assegnata invece alla libertà, alla responsabilità e alla partecipazione attiva dei cittadini, a me sembra un punto d'equilibrio che non può che migliorare questa legge, che rischia – e non solo rischia: per noi è una certezza – di condannare il centrodestra a non coalizzarsi più in una proposta comune per poter vincere le elezioni. Ma soprattutto, condanna Forza Italia al totale suicidio e allo scollamento dal territorio, dalla sua gente, dal suo popolo, dalle realtà che ha sempre saputo rappresentare. *(Applausi del senatore Candiani).*

GIOVANARDI *(AP (NCD-UDC))*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOVANARDI *(AP (NCD-UDC))*. Signor Presidente, a titolo personale, spiego brevemente perché voterò l'emendamento Gotor. Innanzitutto per una questione di coerenza.

PRESIDENTE. Quindi in dissenso dal suo Gruppo, senatore Giovanardi?

GIOVANARDI *(AP (NCD-UDC))*. Non lo so, il mio Gruppo non si è ancora espresso, quindi dico «a titolo personale», metto le mano avanti. *(Proteste dal Gruppo M5S)*. Intanto per una questione di coerenza: sono sempre stato a favore delle preferenze.

PRESIDENTE. Senatore Giovanardi, io devo ritenere, fintanto che non c'è altra espressione, che se lei parla, parla a nome del Gruppo.

GIOVANARDI *(AP (NCD-UDC))*. No, parlo in dissenso.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola. Ha a disposizione tre minuti.

GIOVANARDI *(AP (NCD-UDC))*. In coerenza con l'atteggiamento che ho sempre tenuto, ho ritenuto l'eliminazione delle preferenze nel 1994 un grave errore democratico. Nella discussione sul Porcellum ricordo che, in Aula alla Camera, il Gruppo cui appartenevo, l'UDC, presentò un emendamento a favore delle preferenze che raccolse circa 80 voti, ma venne bocciato dall'Assemblea; quindi, per quanto riguardava noi, il Porcellum doveva essere un sistema elettorale in cui le liste dovevano essere

fatte in maniera tale da permettere ai cittadini, con le preferenze, di eleggere candidati. Non ho cambiato idea rispetto alla necessità dei cittadini di poter scegliere i loro rappresentanti, quindi questa è la prima ragione che mi vede favorevole all'emendamento Gotor.

La seconda ragione riguarda l'inquinamento mafioso, della 'ndrangheta, della camorra, della malavita: si dice che le preferenze in Italia sono a rischio. Ma allora, colleghi, sono molto più a rischio le primarie, perché chi vuole inquinare il voto fa molta meno fatica a inquinare i meccanismi antecedenti alla votazione. Infatti, misurarsi sui territori con decine di migliaia di elettori è un conto. Alcuni colleghi hanno detto il vero: finché c'erano le preferenze, c'erano persone che pigliavano centinaia di migliaia di voti di preferenza ed è difficile, per persone radicate sul territorio, essere eliminate da dei «signor nessuno» che vanno in lista anche se hanno dietro fenomeni di inquinamento del voto. Pertanto, è molto più garantito un voto che è lasciato alla possibilità dei cittadini di esprimersi che un voto pilotato.

Terza ragione: qualcuno mi dovrebbe spiegare perché per i Comuni si vota con le preferenze, per le Regioni si vota con le preferenze, per l'Europa si vota con le preferenze e quindi noi abbiamo un sistema di scelta dei candidati che riconosce a livello locale, a livello di Parlamento regionale – e cioè a livello legislativo – e a livello europeo la facoltà di scegliere i candidati con le preferenze. Addirittura moltissime Regioni hanno eliminato i listini, perché li ritenevano un privilegio assolutamente ingiustificato. Dunque, nel momento in cui a tutti i livelli di voto si permette ai cittadini di scegliere, con una scelta schizofrenica e controcorrente il Parlamento starebbe invece per negare ai cittadini questa possibilità.

So che esiste un'eccezione (vedo qui il senatore Verdini) che è il modello toscano. La Toscana era l'unica Regione che nelle elezioni regionali da tempo aveva inaugurato le liste bloccate; l'unica su venti. Adesso la Regione Toscana ha emanato una nuova legge che è esattamente la fotocopia di quella che si vuole proporre in questa sede che prevede le preferenze ma con i capolista eletti automaticamente. Quindi il Parlamento imita l'unica Regione tra venti (non a caso Renzi e Verdini sono toscani) che usa quel modello.

Infine vorrei dire che nell'emendamento del senatore Gotor vi è un equilibrio ragionevole: non si dice che i partiti, come accadeva al Senato durante la prima Repubblica, non hanno il diritto di indicare anche persone che si ritiene debbano essere selezionate al di là della preferenza, ma fissa un limite al 30 per cento. Tale limite è ragionevolissimo ed in sintonia con quanto ha detto la Corte costituzionale.

Il combinato disposto di queste ragioni mi fa quindi propendere per la votazione a favore di questo emendamento e sinceramente non capisco come questo Parlamento, con tutte le controindicazioni, anche a livello di opinione pubblica, che hanno le liste bloccate, possa permettere che passi una legge nella quale, com'è stato autorevolmente sottolineato, al di là del partito che vince le elezioni – e non so quale sarà – tutti gli altri non permetteranno ai cittadini di eleggere i deputati di riferimento.

AIROLA *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AIROLA *(M5S)*. Signor Presidente, volevo chiedere se oggi sarà abitudine cambiare Presidenza a seconda dei voti in maniera da garantire a questa debolissima maggioranza due voti in più e quindi se si vota un emendamento di un tipo mandano lei e viceversa. *(Applausi dal Gruppo M5S).*

Questa modalità sarà anche regolare ma io la trovo estremamente sciatta nei confronti dei cittadini e anche degli elettori del PD. *(Applausi dai Gruppi M5S e LN-Aut).*

PRESIDENTE. Senatore Airola, non c'è nessun trucco. I turni sono preventivamente stabiliti e ogni tanto si fa appello alla cortesia dei colleghi per bisogni chiamiamoli fisiologici. *(Commenti dal Gruppo M5S).*

DIVINA *(LN-Aut)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DIVINA *(LN-Aut)*. Signor Presidente, spesso e volentieri è stata richiamata in Aula, in questa fase della discussione, la coerenza. Abbiamo visto succedere di tutto in questo Paese. Gli italiani hanno una pazienza sfrenata, una disponibilità enorme. Hanno perdonato sostanzialmente tutto alla classe politica, disastri economici e quant'altro e anche tante «marachelle» personali. L'unica cosa che non perdonano ad un politico è che racconti bugie. Tutto si può perdonare ma non si possono raccontare bugie ai cittadini.

Sono passati anni e anni e quasi da tutte le formazioni politiche sono arrivate critiche al fatto di eleggere la classe dirigente in Parlamento con liste bloccate. Anni e anni di critiche, giuste o sbagliate che fossero, perché in un certo momento storico fu promulgata la famosa legge – bollata con un brutto nome perché non partì così ma arrivò effettivamente al punto di venire definita, dalla persona che la partorì, come qualcosa che non andava più bene con un famoso epiteto: Porcellum – che ottenne una notevole semplificazione del quadro politico. Ogni legge, infatti, è frutto della storia e del momento e in quel momento da 17 Gruppi parlamentari alla Camera, il giorno dopo l'introduzione del nuovo sistema si arrivò a cinque Gruppi.

Il nuovo sistema aveva realizzato una semplificazione e posto delle soglie, ma aveva un grande difetto: era partito con le preferenze ed era arrivato con una sostanziale selezione della classe politica da parte dei partiti in funzione di una graduatoria, di un elenco stabilito al di fuori della possibilità di scelta dei cittadini.

Dopo aver raccontato per tanto tempo che ciò non andava bene, siamo qui a decidere ancora una volta su una legge che sostanzialmente

riporta tutto ciò che c'è di peggio, dove due terzi dei parlamentari saranno ancora eletti sulla base di scelte fatte dai partiti e non più dai cittadini.

Il senatore Gotor, secondo me, sta guardando molto avanti. Infatti, se tutto il partito di Gotor salterà, perché gli italiani, alla fine, dimostreranno che c'è anche un limite alla pazienza e alla decenza, le persone che mantengono una certa coerenza e non raccontano bugie avranno sicuramente un assegno da andare a incassare. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*. Da parte nostra ci sarà un sostegno, è inevitabile, perché l'emendamento arriva a mediare le esigenze presenti in questo momento storico, in cui si deve anche dare sostegno alla gestione e alla governabilità. Pertanto, un sistema che sostanzialmente lascia che i partiti portino persone dotate di quelle esperienze di cui pensano di aver bisogno, ma che rientrano in una percentuale non volgare, 14 o 30 per cento, può essere considerato accettabile. Del resto, il 30 per cento è una percentuale di cui si parla da anni, perché sotto la vigenza del Mattarellum, con i collegi uninominali, nelle liste c'era un 25 per cento di proporzionale fatto sostanzialmente dai partiti. È ammissibile che i partiti dicano di aver bisogno di una serie di esperienze, di qualifiche nei loro candidati, ma è necessario che lascino un 70 per cento di scelta ai cittadini, al popolo, agli elettori.

Se andasse in porto la sciagurata legge dei 100 collegi, sappiamo che il collegio medio sarà costituito da una lista di quattro o cinque seggi. È semplice fare un calcolo: se fossero quattro i seggi che scattano in un collegio, essendo il sistema di ripartizione basato sul metodo D'Hondt, probabilmente saranno solo le quattro forze che superano il 15 per cento ad ottenerli. Oggi sappiamo che in quest'Aula, nel Paese, esiste questo orientamento: quattro forze politiche importanti che prenderebbero il primo, il secondo, il terzo e il quarto seggio. Come minimo 400 parlamentari usciranno in funzione del numero di lista. Solo nei seggi in cui vi sarà la quinta e sesta scelta probabilmente – e parlo di probabilità perché scolasticamente potrebbe anche bastare la quinta – potranno esservi pochissimi candidati eletti con le preferenze.

Qui è stato stravolto tutto. Si vuol far passare l'idea che la preferenza non garantisce la presenza in Parlamento di persone di qualità. È vero, abbiamo visto che con le preferenze tanti sono in grado di entrare in Parlamento, anche persone poco corrette, ma non possiamo rigirare un'altra volta la frittata.

Proprio ora è stato ricordato che andiamo ad eleggere i Consigli regionali sulla base di preferenze in collegi di Regioni importanti, con milioni di abitanti. Anche queste campagne elettorali costano. Nelle europee, dove abbiamo addirittura i collegi sovraregionali, le elezioni vengono effettuate con la preferenza. Come fa a stare in piedi l'obiezione che costerebbe troppo soltanto per le elezioni politiche? Infatti, o questo criterio è generale, o è un criterio che si usa *ad libitum*, secondo necessità, e qui effettivamente si sta usando secondo necessità.

Oggi – e non capiamo perché – il governatore Renzi vuole addirittura una legge che all'interno del suo partito è sempre stata aborrita: tutti i segretari del Partito Democratico che si sono avvicendati in questi ultimi

anni dicevano che avrebbero voluto una legge elettorale per dare ai cittadini questa opportunità. Nella scorsa legislatura il Partito Democratico è riuscito – almeno al Senato, poi alla Camera tutto è saltato perché la legislatura si è chiusa – a partorire una legge elettorale, ordinata dalla collega Finocchiaro, in cui si prevedeva il doppio turno di collegio: questo pacchetto fu votato e passò poi alla Camera, dove ahimè si fermò. Il Partito Democratico ha sempre pensato o alle preferenze, o a dei collegi, in ogni caso uninominali, rispetto ai quali l'elettore decida e faccia la propria scelta.

Se lasciassimo passare quella che a questo punto appare come l'ultima spiaggia, cioè se non votassimo l'emendamento Gotor, non faremmo altro che lasciare carta bianca alle camerille dei partiti, alle segreterie dei partiti, per cui i candidati non saranno persone di qualità, non saranno persone legate al territorio, ma saranno persone legate a gruppi di potere, ai famosi cerchi magici, e quanti ne abbiamo visti nascere e quanti ne abbiamo visti morire, perché nel cerchio magico si entra, ma si viene anche espulsi molto facilmente.

Non è sicuramente un buon sistema, ma, se noi portassimo sostanzialmente – e vado a concludere, Presidente – persone scelte con criteri in cui l'elettore non conta più niente, è come dire che ci affidiamo ciecamente alle scelte dei partiti. Benissimo, diamo dei voti ponderati. A cosa serve far votare un Parlamento di 600 persone, se si tratta di 600 nominati o se comunque i due terzi, dunque la stragrande maggioranza, sarà composta da nominati? Ammettiamo anche il voto ponderato, lasciamoli magari anche a casa e sarà allora il Capogruppo ad alzare mano in rappresentanza di 10, 20, 50, 100 parlamentari: perché disturbarli tutti a venire in Parlamento a perder tempo in discussioni che non servono? *(Applausi dai Gruppi LN-Aut e Misto-MovX e della senatrice Gambaro)*. Diamo le chiavi totalmente alle segreterie dei partiti!

Mi pare che questa non sia però la volontà, né delle persone ragionevoli, men che meno, degli italiani, che ci guardano con occhio stralunato, pensando che siamo tutti completamente impazziti e che qui ci siano dei marziani che, dopo aver detto per anni delle cose, oggi, con una faccia tosta incredibile, ne propinano delle altre totalmente opposte.

Come Lega Nord voteremo a favore dell'emendamento a prima firma Gotor; saremo sempre lineari a ciò che abbiamo promesso e detto. Vorremmo mantenere questa coerenza e auguriamo a chi questa coerenza la mantiene anche nei partiti di maggioranza, all'interno dei quali è molto più difficile in questo momento essere liberi, che la storia sia galantuomo, ancorché l'espressione non faccia riferimento propriamente alla storia.

PRESIDENTE. La invito a concludere, senatore.

DIVINA *(LN-Aut)*. Il tempo e la storia galantuomini ricorderanno le persone che hanno avuto un percorso e una vita lineari, che hanno compiuto delle sceglie lineari, agendo con coerenza operativa e che non hanno voglia di raccontare bugie, perché in questo momento i partiti hanno inte-

resse a che si stravolga addirittura la realtà. *(Applausi dai Gruppi LN-Aut e Misto-MovX e della senatrice Gambaro).*

* PAGLIARI *(PD)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PAGLIARI *(PD)*. Signor Presidente, volevo solo precisare che parlo a nome del Gruppo e non in dissenso. È doveroso da parte mia fare una sottolineatura, che immagino accolga lo spirito di tutti i senatori del PD. Le mie parole potranno non essere condivise, ma sono, e saranno, esclusivamente parole, con le quali esprimerò una posizione e difenderò un'idea, nell'assoluto rispetto delle idee e delle opinioni degli altri.

Noi siamo un Parlamento che ha un problema oggettivo da affrontare, rispetto al quale le soluzioni possono essere diversificate, ma nell'affrontare il quale non può mai venire meno, in nessuna situazione, il rispetto personale e delle posizioni politiche. *(Applausi dal Gruppo PD e dai banchi del Governo).*

Non sfugge a nessuno che siamo ad un passaggio che non è semplicemente quello della legge elettorale ma che, combinato con le riforme costituzionali, ci dà un nuovo modello istituzionale che è sicuramente improntato, finalizzato e mirato ad una democrazia governante, cioè ad una democrazia che deve essere in grado di svolgere fino in fondo la sua funzione.

E la sua funzione è quella di offrire al Paese soluzioni e visioni politiche che si confrontano con idee diverse di Paese e con differenti soluzioni ai problemi, ma in una condizione nella quale chi ha la maggioranza deve essere in grado di portare il Paese a conoscere le soluzioni proposte e a giudicare le forze politiche che governano sulla base delle soluzioni e delle proposte che, con la maggioranza, decideranno e determineranno.

Questo è lo scenario nel quale si muove anche la legge elettorale la quale, proprio sulla scia del disegno di legge di legge costituzionale, si incentra sulla Camera dei deputati e configura per la Camera dei deputati un sistema maggioritario con riferimento ad un proporzionale con premio di maggioranza, che la sera delle elezioni ci dà il Presidente del Consiglio. Questo è l'elemento sicuramente caratterizzante, decisivo e discriminante di questo modello. È questo l'elemento sul quale si gioca la condivisione o la non condivisione della visione di fondo e della soluzione proposta.

Quella che viene da questo modello è una determinazione assolutamente in linea e coerente con la riflessione che attraversa e ha attraversato il Partito Democratico in tutti questi anni. È la soluzione che porta ad uscire dalla condizione del consociativismo, a regalarci maggioranze chiare, ad impedire larghe o larghissime intese e a dare chiarezza a tutto il disegno.

Su questo punto nel Partito Democratico c'è una condivisione totale. *(Brusio).*

PRESIDENTE. Colleghi, vi invito ad abbassare il tono della conversazione. Mi rivolgo in particolare ai componenti della Commissione giustizia, che dovrebbero essere di esempio rispetto alla libera possibilità di un senatore di intervenire.

PAGLIARI *(PD)*. Signor Presidente, nel quadro di una soluzione di fondo condivisa si deve muovere la riflessione, anche rispetto a questo emendamento, perché non credo che tutto il Partito Democratico voglia che si pensi che sul dissenso su una tecnicalità del disegno di legge si giochi un dissenso sul disegno di fondo.

Credo che questo sarebbe offensivo per tutto il Partito Democratico, che questa democrazia governante la vuole sapendo che nella prospettiva di questi momenti e nell'evoluzione del sistema politico senza la democrazia governante non c'è più democrazia.

Sull'emendamento del senatore Gotor il voto sarà contrario, ma prima vorrei svolgere una riflessione complessiva. L'emendamento in esame, nella illustrazione, viene incentrato sul tema... *(Brusio).*

PRESIDENTE. Colleghi, sospenderò la seduta se non viene liberato l'emiciclo. Presidente Palma, senatore D'Ascola, colleghi, non riesco neanche a vedere il senatore con cui interloquire!

PAGLIARI *(PD)*. Vorrei innanzitutto sottolineare che l'emendamento in esame, la cui illustrazione è concentrata sul tema dei capilista, ha una portata molto più ampia. Esso contiene infatti anche la previsione di un 8 per cento di sbarramento e di un 37 per cento come soglia per acquisire la maggioranza. Ritengo che questi siano elementi non secondari dell'emendamento e che incidano complessivamente sul quadro. Pertanto, credo che una valutazione negativa vada fatta anche sotto questo profilo.

In tema dei capilista, deve essere chiaro che la soluzione proposta è ragionevole e coerente con il disegno nel suo complesso. Vorrei sottolineare che questo disegno di legge, portando ad un maggioranza solida come quella prevista dal meccanismo, prevede che su 340 parlamentari della maggioranza, 100 siano i capilista. Da questo punto di vista, credo quindi che il quadro sia chiaro, e che vi sia un equilibrio e non vi sia una predeterminazione del Gruppo parlamentare, né una questione di nominati.

Confermiamo quindi il voto contrario all'emendamento 01.101.

PRESIDENTE. Senatore Pagliari, mi scuso per l'equivoco rispetto al dissenso, ma oggi capire chi sia in assenso e chi in dissenso non è sempre facile.

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Saluto gli studenti e i docenti dell'Istituto di istruzione superiore «Salvemini-Duca d'Aosta» di Firenze, che stanno assistendo ai nostri lavori. *(Applausi).*

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 1385 e 1449 (ore 11,34)

PRESIDENTE. Segnalo al collega Pagliari e all'Assemblea tutta che vi è un testo 2 dell'emendamento 01.101 del senatore Gotor, nel quale la soglia di sbarramento dell'8 per cento è stata sostituita con una del 3 per cento e la percentuale del 37 per cento è stata modificata in 40 per cento. Tali modifiche sono state apportate sia all'emendamento 01.101 che all'emendamento 01.102.

RUTA *(PD)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

RUTA *(PD)*. Signor Presidente, intervengo in dissenso perché insieme ad altri colleghi, a dire la verità, avevamo pensato di non votare sull'emendamento 01.101, proprio per gli elementi che sono stati cambiati, e cioè le soglie dell'8 e del 37 per cento.

Le motivazioni sono semplici: gli emendamenti 01.101 e 01.102 definiscono una percentuale certa e sicuramente superiore al 60 per cento di quanti saranno eletti con le preferenze e non invece nominati nell'unica Camera legislativa con elezione diretta e a suffragio universale, avendo determinato, con la riforma che abbiamo votato ancorché non ancora in vigore, la composizione del Senato con elezione di secondo grado.

È per questa semplice ragione che noi riteniamo di dover accedere all'ipotesi di votare questi due emendamenti, ancorché in dissenso – e me ne rincresce – rispetto alla posizione del Gruppo. Devo oltretutto specificare che la determinazione e le motivazioni che hanno spinto il Gruppo PD a votare contro questo emendamento stanno fondamentalmente in un dato: si scrive insieme la legge elettorale. Le altre forze politiche hanno trovato un punto di sintesi esattamente in questo stato di cose, ossia nel fatto di avere i capilista e di arrivare ad risultato incerto, se sarà maggiore il numero dei nominati rispetto a quelli eletti con le preferenze.

Riteniamo, dopo dieci anni – non me ne voglia, Presidente – della legge elettorale precedente che quest'Aula e questo Parlamento abbiano il dovere di puntare dritto ad avere l'elezione sicura della maggioranza degli appartenenti alla futura Camera dei deputati, con elezione diretta da

parte dei cittadini. *(Applausi dai Gruppi PD e LN-Aut e dei senatori Gambaro e Campanella).*

* QUAGLIARIELLO *(AP (NCD-UDC))*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

QUAGLIARIELLO *(AP (NCD-UDC))*. Signor Presidente, vorrei svolgere alcune laiche considerazioni sugli emendamenti del senatore Gotor.

Credo che stiamo discutendo di un cambiamento di impostazione di fondo della legge elettorale che, alla Camera dei deputati, è stata votata su un'altra base: essa prevedeva infatti le coalizioni obbligatorie, i listini bloccati e il 37 per cento come soglia, raggiunta la quale è inutile il doppio turno.

Noi, anche partecipando ad un accordo di maggioranza, abbiamo inteso cambiare detta impostazione e rivendichiamo questo risultato, perché oggi la legge che discutiamo si basa sul doppio turno. Per noi questo è un dato fondamentale perché incide anche sulla forma di Governo, avvicinandosi a quella elezione diretta del Capo dell'Esecutivo che per quel che ci riguarda è comunque, se ben regolata, un elemento che caratterizza i moderni sistemi politici.

Questa legge si basa non più su coalizioni obbligatorie, che riteniamo essere state un elemento negativo di come il sistema ha funzionato dal 1994 a oggi, bensì su liberi partiti. Ed è in questo senso che la legge distrugge il sistema delle tre soglie e lo sostituisce con una sola soglia, quella del tre per cento, che non rappresenta una aspirazione a costruire piccoli partiti ma piuttosto è quella unità di misura che consente anche a un partito di dimensioni non grandi di mettersi al tavolo per creare partiti federativi e cercare di far nascere in questo Paese, finalmente, un sistema di alternanza tra una sinistra democratica, legittimata e iscritta alla socialdemocrazia, e una destra – o se volete un centrodestra moderato – non estremista e non su posizioni xenofobe. I partiti e le opposizioni alle sinistre si sono costruiti così, con un meccanismo di federazione. Si sono costruiti così in Spagna e in Francia. E questa legge, puntando sulla lista, dà una possibilità a tutti: al sistema, ma soprattutto alla parte moderata che è quella che più soffre politicamente nella attuale situazione.

Il terzo punto per noi importante era l'ampliamento della possibilità di scelta dei cittadini: dai listini bloccati siamo passati ai capilista bloccati. Non è una scelta che ci soddisfa del tutto, ma sappiamo che se le regole si vogliono costruire insieme bisogna anche accettare che una legge non venga scritta a propria immagine e somiglianza. Io ho molto apprezzato l'onestà intellettuale dell'intervento del senatore Crimi, che stamattina ha detto che le pluricandidature sono un modo indiretto per cercare di ampliare la platea di coloro i quali non saranno nominati, ma saranno scelti. Per quel che ci riguarda è l'assoluta verità. Per questo abbiamo voluto

dieci pluricandidature e abbiamo detto che le utilizzeremo tutte. Per questo vorremo che si ampliassero ancora di più, anche perché i cittadini potrebbero vedere quali sono i partiti che danno loro spazio e quelli che non lo fanno. Per questo vorremo che, anche in un sistema di pluricandidature, la scelta dell'eletto sia riservata comunque agli elettori e non all'opzione di chi è pluri candidato: lo si potrebbe fare assai facilmente determinando il fatto che si scatta laddove colui che segue nel listino delle preferenze ha preso il minor numero di preferenze rispetto agli altri. In questo modo verremmo anche incontro a un'osservazione della sentenza della Corte costituzionale. Detto ciò, l'impianto di questa legge comunque ci convince.

Voglio dire un'altra cosa: anche per quel che riguarda il listino bloccato del 30 per cento, io penso che questa sia una scelta migliore. Laicamente non ho alcuna difficoltà a dire che, se dovessi scegliere indipendentemente da un impianto, su questo punto sceglierei il listino. Dico un'altra cosa per precisione: tecnicamente bisognerebbe specificare se il primo eletto viene scelto nel listino bloccato o nelle preferenze, altrimenti i piccoli partiti si troverebbero ad avere il 100 per cento dei candidati scelti nel listino bloccato e non dalle preferenze. Potremmo avere, per conseguenza non voluta, un effetto ancora peggiore di quello che si voleva correggere. All'interno di questa dimensione di impianto devo anche notare che nell'emendamento Gotor non c'è quella che viene definita la norma anti *flipper*, che invece è stata inserita e che per i piccoli partiti è essenziale perché senza quella norma i cosiddetti seggi eccedentari scattano laddove c'è posto, indipendentemente da qualsiasi criterio di giustizia, e può accadere che all'interno di un partito c'è chi ha percentuali molto più alte e non viene eletto e chi ha percentuali minime e, solo per caso e perché si trova in una determinata situazione, viene eletto. Questo era un *vulnus* della legge arrivata dalla Camera, che abbiamo corretto. C'è l'8 per cento in uno dei due emendamenti e il 3 nell'altro. Soprattutto c'è il puntare sulle coalizioni.

Io credo invece che sia arrivato il momento di fare una scelta a favore dei partiti. Questo vuol dire poi andare avanti, attuare l'articolo 49 della Costituzione e affrontare il tema del finanziamento della politica. Ma il fatto che siamo in una traversata nel deserto e stiamo cambiando le nostre istituzioni non ci consente di negare tutta la strada già compiuta.

In conclusione: non nego, anzi ammetto che sul tema delle preferenze la soluzione che presentano gli emendamenti Gotor è migliore. Ma, se guardo all'impianto, l'impianto che ci propongono quegli emendamenti rispetto a quello che stiamo discutendo è molto meno stimolante, dal nostro punto di vista. È per questo che laicamente, sapendo che se le regole si fanno insieme qualcosa bisogna cedere, tra l'impianto e una soluzione che riguardi solo le preferenze, il nostro Gruppo sceglie l'impianto complessivo.

Voteremo contro i due emendamenti e continueremo a condurre una battaglia per allargare le maglie affinché i cittadini possano scegliere ancora di più di quello che l'accordo consente loro. *(Applausi dai Gruppi AP (NCD-UDC) e PD).*

D'AMBROSIO LETTIERI *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

D'AMBROSIO LETTIERI *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, Winston Churchill diceva che la guerra, come la politica, produce fortissime emozioni ma anche grandissimi stravolgimenti. In guerra si muore solo una volta; in politica si può morire più volte, con l'aggravante che in politica, oltre ad esserci lo sterminio di valori e di idee, c'è lo sterminio di una democrazia quando essa è vivida e vitale come lo è la nostra e come vorremmo conservarla.

Di fatto, l'emendamento di cui stiamo parlando ha un'attinenza profonda con i principi della democrazia e con gli assetti istituzionali coerenti con quel patrimonio che è scritto nella nostra Costituzione, che ribadisce i principi di una democrazia parlamentare basata sulla partecipazione del popolo alla costruzione di un patrimonio, di un valore, di un'idea e di un processo decisionale.

Ebbene, faremmo assolutamente male se immaginassimo la legge elettorale non contestualizzata nel dibattito che ormai da anni cerchiamo di portare avanti sulle riforme costituzionali, nel tentativo molto faticoso di recuperare le ragioni forti di un assetto e di un ammodernamento delle istituzioni che rendano più vitale e forte la democrazia in modo coerente con i tempi.

Mi pare che la politica, come diceva Churchill, stia sterminando valori. Dopo la prima lettura della riforma costituzionale, con l'abbrutimento che abbiamo consegnato al testo licenziato dal Senato, ci apprestiamo a fare il secondo atto: la legge elettorale. Si tratta di una modalità per creare un ulteriore corto circuito nel rapporto tra la piazza ed il palazzo e a nulla vale registrare le percentuali di accesso al voto nelle ultime elezioni, in particolare quel 37 per cento dell'Emilia alle elezioni regionali, che ha interrogato le coscienze e ci ha portato a riflettere sulle ragioni della disaffezione e del perché il livello di credibilità che la politica ha nell'immaginario collettivo è ormai nella percentuale... *(Il microfono si disattiva automaticamente).*

PRESIDENTE. La invito a concludere.

D'AMBROSIO LETTIERI *(FI-PdL XVII)*. Per queste motivazioni, signor Presidente, non vorrei che avesse ragione de Gaulle, per cui la politica è una cosa troppo seria per farla fare ai politici. Non vorrei che, in un momento particolarmente delicato, in cui la politica dovrebbe riacquistare il volto della responsabilità – anzi, dico di più; dell'etica della responsabilità – ci abbandonassimo a decisioni assolutamente insalubri quale quella di vulnerare il rapporto tra eletto ed elettore. L'emendamento del senatore Gotor, sia pure in modo timido, va nella direzione di recuperare

il principio di partecipazione con la necessità che il cittadino possa votare il proprio candidato.

Vorrei ascoltare – me lo permetta, signor Presidente – la voce di tanti colleghi con cui, anche nella passata legislatura, abbiamo sostenuto queste ragioni: le ragioni della partecipazione e le ragioni della restituzione agli elettori della possibilità di indicare il proprio parlamentare, che oggi hanno consegnato al silenzio e al rassegnato immobilismo la loro decisione politica. Una frustata sulla coscienza del Parlamento è necessaria per girare pagina e consegnare una prospettiva di democrazia al nostro Paese. *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII).*

FORNARO *(PD)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

FORNARO *(PD)*. Signor Presidente, pur non essendo tra i firmatari di questo emendamento, voterò a favore, quindi in dissenso dal mio Gruppo. Io non l'ho sottoscritto, perché successivamente, se ci arriveremo, ci sarà un mio emendamento più articolato che va al cuore della questione dei collegi plurinominali, 463 e non 100.

Vorrei anche aiutare me stesso e tutti a capire cosa stiamo votando. L'emendamento premissivo a prima firma del senatore Gotor non è l'emendamento della legge elettorale: è un emendamento che interviene su un singolo aspetto, che è quello delle modalità di scelta dei parlamentari. Non interviene sul resto dell'architettura. La modalità di scelta, lo vorrei ricordare, è il cuore della democrazia. A questo proposito, c'è una questione che qui non è stata evocata fino adesso. Noi stiamo votando questa legge dopo un intervento della Corte costituzionale; il modello che ci viene presentato dei 100 capilista ha un vizio: non predetermina il numero di eletti che non passano al vaglio delle preferenze. Da questo punto di vista, ci potremmo trovare in situazioni che non sono prevedibili. E infatti ho letto in queste settimane tutti i numeri possibili, tutto ed il contrario di tutto, perché questo sistema nei casi limite potrebbe consentire il delinearsi di un certo scenario. Dobbiamo guardare in faccia la realtà e vorrei anche ricordarlo al senatore Quagliariello, che ha evocato alcuni aspetti. Se cioè si votasse domani mattina, e prendo ad esempio l'ultimo sondaggio disponibile, quello di IPSOS sul «Corriere della Sera», la futura Camera sarebbe così composta: Partito Democratico 340 eletti (100 capilista bloccati, più 240 con le preferenze); Movimento 5 Stelle 97 capilista; Forza Italia 70 capilista; Lega Nord 60 capilista; SEL 18 capilista; NCD 17 capilista; Fratelli d'Italia 15 capilista. La futura Camera sarebbe composta da 387 non eletti attraverso le preferenze e 240 eletti con le preferenze. *(Applausi dai Gruppi Misto-SEL, PD e M5S).* So qual è l'obiezione che mi è stata avanzata anche dal segretario del mio partito, cioè che attraverso l'uso delle pluricandidature si allargherebbe il numero di eletti con le preferenze. Faccio presente che i tre principali partiti (PD,

Movimento 5 Stelle e Forza Italia), in coerenza con quanto è stato detto, difficilmente useranno lo strumento delle pluricandidature, quindi tecnicamente e matematicamente le pluricandidature, al massimo, potrebbero andare ad incidere intorno al 10 per cento.

Con questa legge, andremmo ad eleggere un Parlamento che avrebbe tra il 50 ed il 60 per cento di non eletti attraverso le preferenze. Questi sono i numeri e questa è la ragione per cui io voterò questo emendamento, perché non intacca l'architettura complessiva, non ha niente a che fare con la governabilità, riporta al tema che è in gioco oggi: non è tanto una questione di flipper – mi consenta il senatore Quagliariello – ma l'altro gioco più importante di come, in democrazia, si scelgono i propri parlamentari. Non siamo innamorati delle preferenze, ma certamente non siamo disponibili ad accettare un Parlamento con maggioranza nominata. *(Applausi dai Gruppi PD, M5S e Misto-MovX).*

PRESIDENTE. Colleghi, liberiamo l'emiciclo, non aggrediamo con le richieste il ministro Alfano, che può svolgere tranquillamente il suo ruolo senza essere disturbato dai colleghi.

DI MAGGIO *(GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI))*. Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal Gruppo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

DI MAGGIO *(GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI))*. Signor Presidente, non perderò tempo sulle tecnicalità dell'emendamento del senatore Gotor, sul quale voterò a favore. Tuttavia, nel momento di grande confusione che si vive in quest'Aula – come anche lei, signor Presidente, ha segnalato – io, che ho un ancora il vizio della memoria, sono andato a riprendere un articolo, che vorrei lasciare nella disponibilità dei senatori di Forza Italia e del Partito Democratico.

Molto spesso accade tra l'altro che grandi pensatori e grandi intellettuali vengano usati come foglie di fico, quindi vorrei recuperare un po' di onestà intellettuale in quest'Aula leggendo alcuni passaggi di un articolo di Norberto Bobbio, pubblicato su «La Stampa» del 1994, perché segnalano un po' il paradosso che viviamo oggi in questa Assemblea.

Scriveva Norberto Bobbio: «Contro il Governo Berlusconi si è scatenata sin dall'inizio, ed è continuata in queste settimane con un crescendo irresistibile, una spietata »caccia agli errori« (...). Sabino Cassese di errori nelle recenti dichiarazioni del governo ne segna con rigore analitico (...)» alcuni. «Li attribuisce giustamente a una concezione »riduttiva« dello Stato per cui »la maggioranza deve prendere tutto«, e alla continua confusione dello Stato con il governo, dalla quale nasce l'idea »sbagliata« che lo Stato sia al servizio del governo, mentre è vero esattamente il contrario: »il governo al servizio dello Stato«. (...). Storicamente, lo Stato di diritto, che è il prodotto della dottrina liberale, precede l'avvento della democrazia, quale si è venuta configurando dopo l'istituzione del suffragio

universale. Non solo lo procede, ma lo condiziona, in quanto qualsiasi governo, anche quello democratico, al di fuori delle strutture dello Stato di diritto, corre il rischio di diventare, non meno di ogni altro, dispotico. (...)».

E ancora: «Se pure un po' sbrigativamente, per »Stato di diritto« s'intende in generale, sin dall'antichità, il governo delle leggi contrapposto al governo degli uomini (...), e in base al quale tutti i cittadini, e se mai a maggior ragione i governanti, sono sottoposti a leggi il cui scopo è di limitare il loro potere. Nello Stato di diritto, nessuno, anche il più alto grado dell'ordinamento, è *legibus solutus* (sciolto da vincoli di legge). Infine, Stato di diritto nel pieno senso della parola è quello in cui ogni potere è limitato non solo dalle leggi ma dai diritti dell'uomo, riconosciuti dalle Costituzioni liberali, di fronte ai quali le maggioranze, pur legittimate dal consenso degli elettori, debbono inchinarsi rispettosamente, e debbono farlo perché sono universalmente interpretati come diritti la cui esistenza precede l'istituzione del governo, e nessun governo, anche quello che ha il consenso della maggioranza dei cittadini, li può impunemente violare».

Signor Presidente, ho voluto citare queste parole perché molto spesso pensatori molto fini come Norberto Bobbio vengono usati a sproposito da chi evidentemente non riesce a testimoniare in Aula le stesse posizioni. In un momento come questo, i segnali si ripetono ormai da tempo, dalle riforme costituzionali alle leggi che questo Governo ha voluto approvare, ci segnalano che è a rischio il sistema democratico del nostro Paese. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut).*

SPOSETTI *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPOSETTI *(PD)*. Signor Presidente, catalogherà lei il senso del mio intervento. Mi rivolgo a lei, ai Gruppi e alla signora Ministro. Ho ascoltato sull'emendamento Gotor interventi molto seri, intelligenti e passionali, come è giusto che sia all'inizio delle votazioni, trattandosi di materia molto delicata. Noi discutiamo la legge elettorale in una situazione eccezionale: siamo senza relatore e senza un testo elaborato e votato dalla Commissione. Nella legge elettorale c'è tanta politica ma anche tanta tecnicalità. Si tratta di uno scontro non nel merito del testo che dobbiamo votare e consegnare all'altro ramo del Parlamento, per produrre una legge elettorale che non riguarda noi ma un obiettivo, un valore, recuperare un rapporto con il popolo e con i cittadini. L'obiettivo vero delle prossime ore di discussione e di votazione penso debba essere come si migliora il testo approvato dalla Camera dei deputati, visto che non ne abbiamo un altro.

Mi rivolgo a lei, signor presidente Calderoli e ai Gruppi: si può evitare uno scontro fine a se stesso? Chiedo, quindi, a lei, signor Presidente,

che è firmatario di migliaia di emendamenti: il suo Gruppo, i Gruppi firmatari di centinaia di emendamenti, il collega Gotor, il collega Esposito, possono riflettere e accogliere un messaggio che mi viene veramente spontaneo rivolgere loro, ritirando i propri emendamenti e consentendo all'Assemblea di concentrarsi sui cinquanta emendamenti fondamentali presentati?

Non mi giudicate l'ultimo dei giapponesi: credo ancora nel valore del confronto, che si possano evitare lunghe sedute senza produrre un risultato per migliorare il testo. Grazie, signor Presidente, grazie care colleghe e cari colleghi. *(Applausi dal Gruppo PD).*

PRESIDENTE. Il senatore Giovanardi ha fatto sapere alla Presidenza che l'intervento in dichiarazione di voto che ha svolto era riferito al successivo emendamento presentato dal senatore Gotor, 01.102 (testo 2), e non a quello che ci accingiamo a votare.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 01.101 (testo 2), presentato dal senatore Gotor e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione dell'emendamento 01.102 (testo 2).

GOTOR *(PD)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GOTOR *(PD)*. Signor Presidente, prendo di nuovo la parola per una dichiarazione di voto. Rispetto al precedente emendamento, mi preme ringraziare, uno a uno, i 116 senatori che lo hanno sostenuto. *(Applausi dal Gruppo M5S).*

Rispetto al precedente emendamento, l'emendamento 01.102 (testo 2) – chiedo l'attenzione dell'Assemblea – presenta tre elementi di novità. Innanzitutto, assume una norma di salvaguardia. Si è tanto discusso in questi mesi in merito. Personalmente avrei preferito che il Parlamento non fosse trattato come una busta di latte in scadenza e che quindi non si parlasse di date ma di processi riformatori: da un lato, la legge elettorale e dall'altro la riforma del bicameralismo perfetto, che deve continuare e che ci vede impegnati. Ma tant'è.

Questo emendamento ha una data, il 1º luglio 2016. Vi è poi, nel solco delle correzioni fatte in Aula precedentemente, una soglia di rappresentanza del 3 per cento. Ed infine, vorrei precisarlo, vi è la possibilità, sottolineo la possibilità non l'obbligo, di apparentamento in caso di ballottaggio. Questo ci sembra opportuno, e sembra opportuno a quanti l'hanno firmato, per due ragioni che vorrei rimanessero agli atti: in primo luogo perché questa possibilità di apparentamento al secondo turno in caso di ballottaggio rafforza la proposta di Governo, la legittima ulteriormente

portando più elettori al voto e questo è tanto più importante nella misura in cui noi stiamo inserendo nel sistema una iniezione di carattere maggioritario con premi maggioritari che sarà importante, in caso di ballottaggio, che siano accompagnati il più possibile dal maggior numero di cittadini italiani che voteranno il partito vincitore.

Vi è poi una seconda ragione e vi chiedo di ascoltarla perché è quella che più mi sta a cuore: la possibilità e non l'obbligo dell'apparentamento offre una maggiore flessibilità al sistema e la flessibilità, in un sistema istituzionale che ha i suoi equilibri e le sue delicatezze, un po' come nella vita, è sempre un valore positivo e può diventare in situazioni di emergenza una risorsa preziosa. Anche le leggi elettorali infatti, si scrivono quando i popoli sono sobri; anzi, il più delle volte si scrivono quando chi le scrive è convinto di ricavarne il maggior vantaggio possibile. Ma quelle leggi devono valere anche quando quei popoli sono o diventano ubriachi. Quindi pensiamoci adesso, votiamo adesso questo emendamento per evitare poi tra tre, quattro o cinque anni di ritrovarci uniti al coro di nuovi indignati, ancora una volta contro un Parlamento di nominati, ancora una volta contro un Parlamento che, se squalificato, contribuisce alla difficoltà e agli affanni che la democrazia italiana sta vivendo.

Aggiungo una notazione non meno laica per il senatore Quagliariello che giustamente è affezionato alla norma cosiddetta del flipper che è stata escogitata negli ultimi minuti di consegna del testo dei maxi emendamenti dei Capigruppo e della maggioranza: capisco che la norma flipper sia importante; però, attenzione, perché in questo momento, in queste ore, ci stiamo giocando, secondo me, qualcosa di più importante che non un flipper. Ci stiamo giocando la qualità e i caratteri che il sistema politico italiano assumerà nei prossimi lustri.

Come diceva Aldo Moro, un uomo che ho a lungo studiato e che ho imparato ad ammirare, guidare e non essere guidati è il destino del più grande partito italiano. Il Partito Democratico oggi è il più grande partito italiano ed ha una responsabilità che è anche una responsabilità nazionale e che deve riferirsi ad un sistema visto nel suo insieme, non solo guardando agli interessi di una parte.

Ed è per questo che chiedo a tutta l'Aula di sostenere questo emendamento nella sua seconda formulazione. *(Applausi dal Gruppo del PD).*

MINZOLINI *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MINZOLINI *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, voterò a favore dell'emendamento 01.102 (testo 2), del senatore Gotor, perché credo che ogni provvedimento dovrebbe avere una sua coerenza di fondo. Se si punta, come si vuole, ad una sorta di bipartitismo, è evidente che dovremmo avere soglie alte e premio di lista. Se invece si punta ad uno

schema che mira ad assicurare il Governo del Paese attraverso le coalizioni, ci vogliono soglie basse e premio di coalizione.

Mettere insieme il premio di lista con le soglie basse credo sia assolutamente contraddittorio; sempre che non si voglia fotografare solo l'attuale scenario politico a proprio uso e consumo: un grande partito (che si chiami della nazione o altro poco importa) tanti partitelli attorno e un partito di medie proporzioni relegato perennemente all'opposizione.

Quest'ambizione è da una parte velleitaria e dall'altra pericolosa. È velleitaria perché chi vuole mettere le camicie di forza alla politica, con le leggi elettorali, consegue sempre risultati opposti agli obiettivi che si è dato. È una tradizione. In secondo luogo, perché un'operazione simile pone notevoli problemi sul piano della rappresentanza: evitando di dare la possibilità, tra un turno e l'altro, di ampliare la maggioranza di Governo si rischia di dare ad un partito che ha il 35 per cento dei voti, ma forse anche meno, il 55 per cento dei seggi parlamentari. Si creano i presupposti di una distanza galattica tra la rappresentanza, che la maggioranza di Governo ha in Parlamento, e quella che ha nel Paese.

Inoltre, fatto non meno importante, si priva questa legge di una funzione virtuosa. Chiudendo allo schema della coalizione non si innesca un processo di attrazione, e quindi di avvicinamento, delle forze più radicali ai temi della governabilità, ma le si lascia in balia dei propri limiti. E questo, in una fase di crisi economica come l'attuale, è estremamente pericoloso per la tenuta del Paese.

Ultimo problema, ma forse primo in termini di importanza, è che il combinato disposto tra questa legge elettorale e la riforma costituzionale rischia di introdurre un sistema estremamente autoritario. Se si va al premio di lista con liste bloccate si elimina ogni spazio dialettico all'interno della maggioranza. Non c'è una dialettica di coalizione, non c'é una dialettica nel partito. Il *leader* del partito che prende il premio diventa il *dominus* incontrastato del sistema politico, perché ha un potere superiore a quello di un Presidente eletto direttamente dai cittadini, ma una minore legittimazione. Come ho già detto in passato, noi non creiamo neppure un Putin, ma addirittura un Breznev.

Infine, c'è un problema serio che riguarda tutti i partiti del Centrodestra. Con questo provvedimento si ha la possibilità di introdurre il premio di coalizione, strumento fondamentale in questa fase di frammentazione dello schieramento moderato, per essere competitivi nel candidarsi al Governo del Paese.

Dire «no» a questo emendamento significa abdicare, autoaffondarsi e regalare a questa sinistra poco chiara il Governo del Paese per i prossimi dieci anni. In una parola, significa tradire i propri elettori; significa anche aver ceduto a questo Governo su tutto in cambio di promesse future più o meno chiare; significa rinunciare a rappresentare una parte consistente di questo Paese e regalarla ad altri; significa relegarsi ad un ruolo secondario, di gregari, nello scenario politico e appoggiare un Governo sempre più impopolare senza farne parte; significa insomma consegnarsi ad un triste epilogo.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 01.102 (testo 2), presentato dal senatore Gotor e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione dell'emendamento 01.103.

CANDIANI *(LN-Aut)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

Colleghi, per dare ordine ai lavori, vorrei invitarvi a comunicare alla Presidenza i nomi di coloro che intendono intervenire e, soprattutto, se la loro posizione è più o meno rappresentativa della posizione del Gruppo, visto che, come si suol dire, affrontiamo adesso la «ciccia» della questione.

CANDIANI *(LN-Aut)*. Signor Presidente, onorevoli senatori, si direbbe che siamo giunti al cuore di questa nostra discussione, sempre che cuore si possa chiamare quello che, ormai è chiaro, è un cavallo di Troia per potere concludere questo dibattito in maniera conveniente per la maggioranza.

Capisco che a gran parte dei colleghi – quelli che si sentono ormai tutelati dal patto del Nazareno – possa non interessare ascoltare questa discussione, ma noi la faremo, innanzitutto nell'interesse dei cittadini, ma anche nel rispetto di coloro che hanno avuto il coraggio di prendere la parola per esprimere il dissenso dal proprio Gruppo, un dissenso che, con tutto il rispetto, non posso che definire marginale, visto l'esito della votazione. È un dissenso che potrà anche essere marginale numericamente, ma che non lo è certamente dal punto di vista politico, perché è evidente che queste prime votazioni hanno fatto emergere che esiste una nuova maggioranza che sostiene il Governo Renzi, della quale dobbiamo prendere atto.

Onorevoli colleghi, sono sicuro che spesso qualcuno di noi si avventura qui in Senato all'interno della Sala Maccari, magari per rilasciare un'intervista, magari per incontrare qualche persona o anche solo per leggere qualche quotidiano. Forse non guasterebbe se qualcuno alzasse lo sguardo verso quei dipinti simbolici, quegli affreschi che stanno alle pareti, tra cui, in particolare, quello che ricorda Attilio Regolo e il principio per cui «*pacta sunt servanda*».

Qualcuno sicuramente potrà dire che non c'è dimostrazione migliore di quella che abbiamo oggi del fatto che i patti vengono rispettati. Invito però – e mi rivolgo soprattutto a coloro che hanno votato contro i precedenti emendamenti a prima firma del senatore Gotor – a riflettere bene prima di votare a favore dell'emendamento presentato dal senatore Stefano Esposito. Come lo possiamo definire? Merdinellum? Espositum?

Questo emendamento, infatti, Presidente, è legato agli interessi di chi promette il posto nelle prossime elezioni e non consentirà a chi siede qui dentro di rispettare l'unico patto cui dovrebbe realmente tenere: quello che ci vincola ai cittadini, cui dobbiamo il rispetto dell'elezione. Questa è la differenza tra noi e chi oggi ha scelto di sostenere il Governo Renzi in queste votazioni. Noi rispettiamo il patto che ci vincola agli elettori e ai cittadini, che ci chiedono di mantenere la democrazia in questo Paese, di fare in modo – dopo che questo Parlamento è stato dichiarato anche dalla Corte costituzionale eletto su basi non costituzionali – di poter dare al prossimo Parlamento un Senato eletto dai cittadini, che possono scegliere.

Qui dentro invece ci sono dei senatori che scelgono oggi in funzione di un altro patto, un patto di cui nessuno conosce realmente il contenuto e in cui, a seconda della convenienza, entra o esce questo o quell'elemento.

Noi diciamo che di fronte a questo deve esserci una responsabilità politica. Portiamo rispetto a quei senatori che, in dissenso con il PD, hanno scelto di votare contro le indicazioni del proprio partito e che faranno una scelta coerente con questa linea anche su questo emendamento.

E vale lo stesso per i pochi sparuti senatori all'interno di Forza Italia, nei quali si riconosce una libertà che non corrisponde al partito che, fino a poco tempo fa, si chiamava Popolo delle Libertà.

Signor Presidente, noi voteremo contro questo emendamento, innanzitutto per la ragione stessa che ha portato alla sua presentazione. Abbiamo potuto verificare ieri nella discussione in Aula che esso è stato presentato in maniera che non esito a definire truffaldina, nascondendo agli stessi senatori l'esistenza dello stesso e impedendo la presentazione di subemendamenti.

E cosa è questo se non un cavallo di Troia? E qui, sì, riconosciamo al senatore Esposito la furbizia, probabilmente non generata da quella malafede che qualcuno gli ha voluto attribuire, ma la furbizia di chi ha poi voluto utilizzare questo strumento come un cavallo di Troia per evitare che potesse esserci nel prosieguo un dibattito libero.

Cari senatori, ricordiamo infatti cosa è scritto in questo emendamento. Tra l'altro, signor Presidente, finora avevamo visto emendamenti trasformati in ordini del giorno, ma che potesse esserci un ordine del giorno trasformato in emendamento era stata fino ad oggi circostanza oscura in questo Senato. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut).*

L'emendamento 01.103 così recita: «La presente legge, mediante le necessarie modificazioni al testo unico delle norme per l'elezione della Camera dei deputati e le altre disposizioni in diretta correlazione con le medesime modificazioni, stabilisce». E qui si aprono due punti e segue un bell'elenco.

Neppure si stabilisce in maniera definitiva, come dovrebbe fare la legge, ma si rimanda a un futuro coordinamento finale. Neanche si pone la fiducia. Il Governo non chiede la fiducia su una delega, ma lascia addirittura agli uffici del Senato il compito di coordinare le disposizioni nell'atto finale.

Questo è quanto viene fatto con questo emendamento, che è un ordine del giorno trasformato in emendamento e che prevede una proposta di coordinamento, che sarà fatto da funzionari: non da legislatori e neanche dal Governo sotto forma di delega.

Tutto si era visto, ma mi chiedo e vi chiedo: fino a quando dovremo sopportare questi abusi? *Quo usque tandem, Catilina*? Fino a quando questa sfrontatezza e questo arbitrio? *(Applausi dal Gruppo LN-Aut e della senatrice Bignami).*

Ripeto ai senatori di Forza Italia che noi svolgeremo anche la vostra parte nel difendere gli elettori di destra e gli elettori moderati che state tradendo. Voi rispettate il patto del Nazareno, che è un patto tra privati. Noi rispettiamo il vincolo sacro che ci lega ai nostri elettori e alla libertà che vogliamo difendere. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut).*

Presidenza della vice presidente LANZILLOTTA (ore 12,24)

LO MORO *(PD)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà, senatrice Lo Moro.
A che titolo interviene? A nome del Gruppo?

LO MORO *(PD)*. No, signora Presidente, intervengo a titolo personale.

In verità, intervengo per annunciare il mio voto contrario a questo emendamento 01.103 ma, contestualmente, annuncio il voto contrario di alcuni senatori che fanno parte di quella che altri chiamano minoranza. Spero che basti questa identificazione, ma si vedrà dal voto chi sono questi senatori.

Intervengo dunque per annunciare il mio voto contrario, per entrare nel merito dell'emendamento e per chiarire per quale motivo non votiamo a favore.

Alcuni elementi sono stati già introdotti nella discussione che si è svolta ieri. Io stessa, intervenendo quando si discuteva di Regolamento...

PRESIDENTE. Scusi, senatrice Lo Moro, non ho capito se lei vota come il suo Gruppo.

LO MORO *(PD)*. No, intervengo in dissenso dal mio Gruppo per annunciare il mio voto contrario all'emendamento 01.103, su cui il Governo ha espresso parere favorevole, e contestualmente dichiaro il voto contrario di una serie di senatori che saranno visibili al momento del voto e che

identificavo io stessa come «minoranza, utilizzando una terminologia che appartiene alla politica.

Come ho detto, già ieri, discutendo di questo emendamento, sia pure in un contesto diverso, avevamo in tanti sostenuto che più che un emendamento in senso tecnico è un ordine del giorno. Esso, in realtà, contiene una serie di principi che sono scarsamente innovativi dal punto di vista normativo e la discussione di ieri era se fosse o meno ammissibile come emendamento.

Oggi siamo in una fase diversa che ci richiede un voto, che sarà contrario. Perché un voto contrario e perché il voto contrario pesa particolarmente?

Intanto, pesa particolarmente perché in Aula ad esprimere parere favorevole è stato il Governo e un Ministro che tiene molto alla tecnica legislativa e dico subito perché c'entra la tecnica legislativa.

Il voto favorevole di questo emendamento produrrebbe effetti devastanti sotto diversi profili. Il primo profilo è che si introdurrebbe una serie di principi che sono evidentemente finalizzati ad impedire la discussione degli emendamenti, principi alcuni dei quali peraltro sono anche condivisi da chi voterà contro. Si strozzerebbe quindi inutilmente il dibattito, impedendo un voto compatto del Gruppo del PD su principi che condividiamo, anzi, che sono stati oggetto di nostre battaglie.

Il cuore dell'emendamento è il punto g), dove si afferma che «sono proclamati eletti, fino a concorrenza dei seggi che spettano a ciascuna lista in ogni circoscrizione, dapprima, i capolista nei collegi» e solo successivamente «i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di preferenze». Questo è un principio che riteniamo inaccettabile.

L'altro effetto che l'approvazione di questo emendamento produrrebbe, sarebbe di introdurre nel testo un articolo 1 che sarebbe una sorta di sintesi-Bignami del contenuto degli articoli successivi. Perché un Governo si presta ad un'operazione di questo genere?

Non discuto la tecnica legislativa e la volontà del presentatore, che tra l'altro è un unico senatore, ma il Governo con questo emendamento consente e provoca un effetto devastante, perché resterà nel testo, oltre che nella storia parlamentare, il fatto che per stoppare un dibattito si è accettato un articolato che altro non è che la sintesi degli articoli successivi.

Per tutte queste ragioni, anzitutto invitiamo – credo inutilmente – il Governo a ripensare la sua posizione e richiamiamo l'attenzione di tutti i colleghi sul fatto che non si strozza un dibattito e non si innova in questa maniera negativa la tecnica legislativa, perché saremmo anzi chiamati a migliorarla.

PRESIDENTE. La devo richiamare all'osservanza del tempo a disposizione, senatrice.

LO MORO *(PD)*. Ho finito, Presidente. Saremmo chiamati a migliorare una tecnica legislativa che negli anni non è stata sicuramente adeguata, ma innovarla come proposto in questo momento, diventerebbe un

caso singolare di cui resterebbe traccia nella storia della Repubblica. *(Applausi dei senatori Fornaro, Gatti, Barozzino e Bencini).*

SANTANGELO *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANTANGELO *(M5S)*. Signora Presidente, nell'interesse dello sviluppo della discussione in Aula in riferimento all'emendamento che stiamo esaminando, sono qui a chiederle, sulla base dell'articolo 100, comma 11, del Regolamento, l'accantonamento dell'emendamento 01.103 per riportarlo nella sede più consona, che è la Commissione.

Anche la senatrice Lo Moro ha appena descritto, in maniera impeccabile, la complessità di questo emendamento, che è piuttosto una sintesi di un disegno di legge.

Vista l'importanza della questione sono a chiederle di mettere ai voti la mia proposta, che potrebbe risolvere anche l'imbarazzo del Governo e trovare una soluzione più consona.

PRESIDENTE. Mi scusi, senatore Santangelo, ma proprio la norma regolamentare a cui lei fa riferimento esclude un voto dell'Assemblea. È, infatti, il Presidente che, nell'interesse della discussione, può valutare l'accantonamento e il rinvio alla Commissione.

Si è già affrontata la questione e la Presidenza non ritiene si debba procedere all'accantonamento.

SANTANGELO *(M5S)*. Signora Presidente, allora riformulo in maniera leggermente diversa la mia richiesta.

Sono qui a chiedere alla Presidenza, sulla base dell'importanza e della complessità dell'emendamento – si tratta più che altro di un vero e proprio disegno di legge – di ripensare alla decisione assunta e di far decidere eventualmente l'Aula. In caso contrario, proprio la Presidenza potrebbe prendere la decisione di accantonare, in questo momento, magari solo questo emendamento, consentendo di poterlo esaminare in Commissione, in modo da trovare una riformulazione adeguata. Nel caso contrario, si metterebbe l'Aula del Senato nella condizione di votare un qualcosa che non è prettamente un emendamento, ma qualcosa di più complicato.

Signora Presidente, se non dovesse trovare riferimento nel comma dell'articolo che io ho citato, magari lei può riferirsi a qualche altra norma regolamentare che consenta il passaggio dell'emendamento in Commissione, e io non avrei nulla in contrario.

PRESIDENTE. Senatore Santangelo, il Regolamento non è un supermarket dove ognuno può scegliere la norma. *(Commenti dei senatori Santangelo e Airola)*. Mi scusi, ma è stato lei a sollecitarmi.

Si tratta di una facoltà del Presidente. Non ritengo si debba contraddire il Regolamento, derogando a questa procedura. Tra l'altro, le ricordo

che l'Aula si è già espressa in due occasioni: una volta sul rinvio in Commissione, su cui ha deliberato negativamente, e un'altra, ieri, sull'ammissibilità degli emendamenti in questione, su cui c'è stato un voto dell'Aula.

Mi spiace, ma la sua richiesta non può essere accolta.

AIROLA *(M5S)*. Fate votare la legge elettorale in un emendamento! È una bella responsabilità!

DE PETRIS *(Misto-SEL)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PETRIS *(Misto-SEL)*. Signora Presidente, ieri, nel mio intervento ho già esposto – credo con estrema chiarezza – il mio pensiero riguardo a questo pseudo emendamento. In sostanza, ritengo – e voglio ribadirlo in questa sede – che esso sia in realtà un ordine del giorno, che non doveva quindi essere assolutamente reso ammissibile dalla Presidenza. E, per la verità, mi spiace siano stati portati precedenti che non hanno alcun rilievo rispetto ad una legge elettorale.

Presidenza del vice presidente CALDEROLI (ore 12,33)

(*Segue* DE PETRIS). Dico anche – adesso c'è stato il cambio di Presidenza – presidente Calderoli, che peraltro sarebbe opportuno valutare proprio l'effetto che questo pseudo emendamento produrrà: ossia rendere preclusa una serie di altri emendamenti. Ormai non siamo più alla tecnica emendativa, ma siamo semplicemente all'utilizzo spregiudicato di volgari trucchi. La Presidenza, nel momento stesso in cui mette in votazione quell'emendamento, dovrebbe fare l'elenco dettagliato di tutti quelli che sarebbero preclusi qualora esso fosse approvato *(Applausi dai Gruppi Misto-SEL e M5S)*.

Tutti coloro che hanno presentato emendamenti, e quindi l'intera Assemblea, devono avere la conoscenza esatta di quale effetto si avrà. E colgo anche l'occasione per rispondere al senatore Sposetti, che in questo momento non mi sta ascoltando *(Il senatore Sposetti è impegnato in una conversazione con un altro senatore)*.

Signor Presidente, il senatore Sposetti le ha rivolto l'invito a ritirare moltissimi emendamenti, invocando il dialogo e dicendo che su una legge elettorale non si dovrebbe lavorare in un clima di guerra. È ora evidente che questo emendamento non è un pseudo emendamento difensivo. È un emendamento che mette in campo i trucchi e, se davvero la maggioranza e

il Governo avessero voluto fare un ragionamento serio di dialogo, e quindi anche scientifico, sugli effetti – in molti casi la legge elettorale richiede proprio questo – non saremmo qui. O forse saremmo in questa sede con un testo modificato dalla Commissione e con un relatore. Saremmo qui forse, evidentemente, con una serie di questioni che si potevano affrontare e anche migliorare. Torno a ripetere: si è scelta deliberatamente la guerra, si è scelto ancora una volta di scavalcare e utilizzare tutti i trucchi perché anche quello di venire in Aula senza relatore sappiamo perfettamente che era un trucco. Non si sono volute tenere in considerazione non solo le parole della nostra piccola opposizione ma, come si è visto, neanche le proposte e i ragionamenti che pure provenivano dallo stesso partito di maggioranza.

Io ieri ho proposto al Governo di avere il coraggio di assumersi la responsabilità di questo pseudo emendamento e di sottoporlo al voto di fiducia, anche perché in questo modo si scioglierebbe definitivamente e formalmente l'equivoco che accompagna in questi mesi il Governo Renzi: finalmente anche Forza Italia voterebbe la fiducia su questo emendamento e formalmente sarebbe sancita in questa Aula la realtà che si è vista con il voto precedente e con le stesse dichiarazioni dell'incontro di ieri. Ci sarebbe un ingresso ufficiale di Forza Italia a tutti gli effetti nella maggioranza. Si sono scelti i trucchi e si è scelta la strada di non fare un lavoro serio in Commissione, com'è accaduto sulla riforma costituzionale. Ciò è avvenuto non perché c'erano tanti emendamenti, ma perché bisognava solo e unicamente venir qui a far ratificare uno dei tanti punti dell'accordo segreto del Nazareno. Io vi ho invitato molte volte a renderci finalmente edotti, punto per punto, su questo patto: abbiamo passato le vacanze sul decreto fiscale e adesso si porta a compimento la legge elettorale. Forza Italia aderirà e ha aderito a questo pseudo emendamento e credo sarebbe un bene, a questo punto, e un atto di trasparenza quello di renderci edotti tutti. Evidentemente ci sono dei punti politici, ma a quanto pare ce ne sono altri indicibili. Ma come si può notare, avete la sfrontatezza ogni settimana di mettere a frutto i punti dell'accordo stesso.

Ora, in questo clima, si usa l'ennesimo espediente per fare in modo che qua dentro non si possa discutere di tante questioni che sono e rimangono aperte. Il senatore Quagliariello prima ci ha spiegato quante cose sono riusciti portare a casa. Ci ha anche spiegato – gliene do atto per la sua onestà intellettuale – che tutto questo ragionamento sul premio alla lista, su cui peraltro noi non siamo in dissenso, in realtà è un altro trucco. Si vuol dare vita ai listoni, ai patti federativi. Cito questo esempio per dire che si stanno facendo una serie di passi che produrranno degli effetti su cui non c'è stato modo neanche di discutere in modo approfondito e che cambieranno oppure cristallizzeranno oppure ratificheranno i cambiamenti politici e di maggioranza avvenuti in queste ore e nell'ultimo mese.

Vengo al merito dell'emendamento, che pone una serie di principi.

Innanzitutto l'esito di questo emendamento, come ha spiegato il collega Fornaro in modo efficacissimo, sarà quello che, alla fine di tutta que-

sta operazione e a compimento (speriamo di no) delle riforme costituzionali e della legge elettorale che proponete, avremo una percentuale minima di persone – donne e uomini – effettivamente scelti dai cittadini. Quindi, l'effetto sulla disaffezione dal voto sarà – ancora una volta – devastante.

Torno a ripetere che non è che voi siete disattenti. Io ormai mi sono assolutamente convinta che questo è esattamente quello che volete: esattamente voi teorizzate e mettete in campo gli strumenti perché questo sia effettivamente il destino della democrazia del nostro Paese, dove alla fine andrà a votare soltanto una minoranza del Paese. Accadrà come si verifica un po' negli Stati Uniti, dove le persone emarginate, i poveri e coloro che hanno problemi sociali devono essere esclusi totalmente anche dalla cittadinanza. Questo è – evidentemente – lo scopo politico-istituzionale. State consacrando un'idea di democrazia che è esattamente la tomba della democrazia parlamentare: una democrazia di investitura. L'unica cosa che lasciate ai cittadini è quella di poter investire del potere un *leader.*

Con questa legge elettorale, senza assumervi la responsabilità di inserirla in una riforma costituzionale, inserite, di fatto, come ha detto il senatore Quagliariello, l'elezione diretta del *premier* senza i contrappesi. Si tratta così – appunto – di una democrazia di investitura: l'unica cosa che potranno fare i cittadini.

Ci sono poi molte incongruenze in questi principi: lo dico perché tali questioni, che noi ripetutamente abbiamo posto, meritavano e meritano di essere discusse e approfondite da un Parlamento. Siamo ad un punto di svolta con riferimento alla democrazia parlamentare. Già quest'Aula e l'intero Parlamento sono stati ridotti nelle condizioni in cui sono stati ridotti e possono solo obbedire e votare, ma certamente non discutere. Ma non è soltanto questo: voi vi state accingendo, per effetto del combinato disposto con la riforma costituzionale, a decretare di fatto la fine della democrazia parlamentare.

Per questo motivo, non solo voteremo contro, ma – continuo a ripetere, Presidente – le chiedo formalmente di fare l'elenco di tutti gli emendamenti che risulteranno preclusi qualora questo emendamento venisse approvato. *(Applausi dal Gruppo Misto-SEL e della senatrice Gatti).*

PRESIDENTE. La stupirò con effetti speciali, senatrice De Petris.

COCIANCICH *(PD)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà, così finalmente ci illustra la posizione.

COCIANCICH *(PD)*. Signor Presidente, intervengo a nome del Gruppo del Partito Democratico.

Sarò estremamente breve, ringraziando anzitutto il senatore Sposetti, che credo aveva lanciato una proposta che mi sembrava di estremo buon senso e che sicuramente, se fosse stata accolta, avrebbe consentito quel

dibattito che molti, a parole, auspicano, ma che poi nei fatti non praticano. Mi riferisco a quel dibattito che è stato reso impossibile – è bene ricordarlo – dalla presentazione di ben 44.000 emendamenti. Perché se oggi ci troviamo qui a discutere senza il relatore... *(Brusio).*

CRIMI *(M5S).* Come no!

AIROLA *(M5S).* È una falsità.

PRESIDENTE. Colleghi, dispongo la sospensione della seduta se non viene consentito al collega Cociancich di intervenire. *(Brusio).* Si guardano tutti in giro, ma non si sposta nessuno. Se c'è lo stesso tenore di atteggiamento, sospendo la seduta.

COCIANCICH *(PD).* La ringrazio, signor Presidente.

Come stavo dicendo, volevo ricordare che la ragione per la quale noi siamo giunti oggi in Aula a discutere senza il relatore è da ricondursi alla presentazione di un numero di emendamenti tale (44.000) da rendere di fatto impossibile il dibattito. Devo dire che è veramente difficile non solo il dibattito, ma anche parlare. Vorrei che il senatore Crimi, che io ascolto sempre con interesse, mi lasciasse parlare, perché credo che il rispetto sia la premessa.

CRIMI *(M5S).* Come no!

PRESIDENTE. Senatore Crimi, quando sarà il suo momento per intervenire, potrà replicare a quello che sta dicendo il senatore Cociancich.

AIROLA *(M5S).* Fanno scaricabarile costantemente! Violare la Costituzione per colpa degli emendamenti? Ma per favore!

CRIMI *(M5S).* Avevamo tre settimane, potevamo votarli tutti, quegli emendamenti!

PRESIDENTE. Senatore Cociancich, prego prosegua.

COCIANCICH *(PD).* La ringrazio, signor Presidente.

Il senatore Sposetti aveva lanciato un appello *last minute* ad un dialogo che, ne prendo atto, non è stato possibile, perché nessuno dei presentatori dei 44.000 emendamenti ha acceduto a questa richiesta. Oggi ci troviamo quindi a scegliere su un emendamento che ha un pregio: consta di 33 righe che spiegano in maniera molto chiara agli elettori e ai cittadini su quale legge elettorale noi stiamo operando una scelta.

È una legge elettorale che, voglio ricordarlo, giunge al termine di un dibattito durato più di un anno e mezzo e che ha trovato un punto di sintesi importante nella votazione che si è svolta alla Camera nel marzo dell'anno scorso, che in Commissione ha dato spazio ad audizioni, ad una

discussione generale e ad un dibattito importante e che, a mio avviso, oggi trova una sintesi molto importante su alcune novità che vengono introdotte. Ad esempio, trovo di particolare rilevanza dal punto di vista civile il fatto che si introduca un'alternanza di genere maschio-femmina nelle preferenze: domani avremo un Parlamento che sarà composto per almeno il 40 per cento dal sesso minoritario. Trovo che questo sia un punto estremamente importante e qualificante.

È stato ricordato come questa legge elettorale consentirà di avere una maggioranza con un premio di maggioranza relativamente modesto: si arriverà ad un 55 per cento e ci sarà un 45 per cento lasciato all'opposizione.

Il punto delle preferenze è stata già dibattuto poc'anzi, ma vorrei ricordare che l'emendamento del senatore Gotor, che poc'anzi non è passato, riconosceva un 30 per cento di eletti da un listino e questo meccanismo che oggi viene introdotto forse ha un'incisività ancora maggiore: infatti su 100 collegi, quindi su 100 persone che verranno elette sulla base di una indicazione fissa, ci saranno per la maggioranza almeno 240 eletti con le preferenze, quindi sotto il 30 per cento, che era la soglia indicata anche dall'emendamento del senatore Gotor.

C'è sicuramente una questione che riguarda lo schieramento che non avrà la maggioranza, perché ci saranno per lo schieramento dell'opposizione 290 deputati; è chiaro che questa norma spinge anche le minoranza a coalizzarsi, perché è evidente che se le minoranze saranno estremamente frastagliate la loro rappresentanza sarà probabilmente limitata agli eletti indicati con i capilista bloccati, ma se le coalizioni avranno la capacità di unirsi e quindi anche di avviare un processo di trasformazione del nostro sistema politico in senso bipolare, che è un punto d'approdo da sempre auspicato nel nostro Paese, anche questo tema dei capilista bloccati non esisterà per la minoranza.

Infine, respingo con tutta la forza che ho l'accusa davvero ingiusta che qui si stia cercando di introdurre una legge con dei trucchi. Questo è un modo squalificante di rappresentare la realtà. Pochi minuti fa abbiamo votato, senza accoglierlo, l'emendamento presentato dal senatore Gotor, che proprio coloro che oggi accusano gli altri di trucchi hanno votato. Era un emendamento che aveva una funzione riordinativa praticamente di tutta la legge elettorale, così come l'emendamento presentato dal senatore Stefano Esposito.

LO GIUDICE *(PD)*. Non è vero!

COCIANCICH *(PD)*. Come si è potuto, pochi minuti fa, votare un emendamento, che di fatto riassumeva tutta la legge elettorale e che andava bene, mentre adesso, siccome non è gradito il contenuto di questo emendamento, si accusa gli altri di fare trucchi? Questo è un modo totalmente inaccettabile di argomentare. *(Applausi dal Gruppo PD).*

Noi non facciamo trucchi, non ne abbiamo fatti, non abbiamo presentato 44.000 emendamenti. Noi presentiamo un emendamento che chiarisce

al cittadino che cosa vuole il Parlamento. Leggendo queste 33 righe tutti potranno sapere domani come sarà la legge elettorale. Questo è il motivo, io credo anche morale, che giustifica il voto favorevole del Partito Democratico. *(Applausi dal Gruppo PD).*

MINEO *(PD)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

MINEO *(PD)*. Signor Presidente, voterò contro l'emendamento del senatore Esposito, perché non ne condivido né il metodo né il merito. Quanto al metodo, è impossibile pensare che questo sia un emendamento antiostruzionismo, in quanto viene dopo quell'atto incomprensibile per cui si è incardinata la legge elettorale all'alba, dopo una lunga e difficile seduta notturna. Perché si è fatto questo? Qual era l'urgenza di approvare la legge elettorale prima che si discutesse dell'elezione del Presidente della Repubblica? A questa domanda rispondo con il mio dissenso nel merito.

Il senatore Stefano Esposito è un buon giornalista: se fossi ancora nella mia vita lavorativa precedente, lo proporrei per l'assunzione, perché in sole 33 righe è riuscito a sintetizzare l'insieme dell'Italicum. Che cosa dice questo insieme? Che si vuole un *Premier*, chiamiamolo più semplicemente sindaco d'Italia, nominato praticamente con un suffragio universale diretto, perché il *Premier* porta con sé il premio di maggioranza, se prende il 40 per cento, e viene eletto nel ballottaggio contro un'altra persona, quindi con una partecipazione pari all'elezione a suffragio universale diretto. Invece, il Parlamento, anzi, la sola Camera che resta dopo il pasticcio del Senato viene eletta con il proporzionale e con meccanismi molto diversi, perché ci sono i capilista bloccati, la candidatura plurima, le preferenze, la redistribuzione dei resti a livello nazionale.

Questo significa: che avremo un *Premier* con tutti i poteri, sapendo che l'impatto sulla legge elettorale della riforma costituzionale sarà che il *Premier* in futuro potrebbe anche nominare il Presidente della Repubblica; che avremo un Parlamento che gli deve tutto, perché il partito di maggioranza avrà cento capilista bloccati, cento cooptati grazie al premio di maggioranza o al ballottaggio che il *Premier* ha vinto; che i partiti dell'opposizione avranno deputati nominati dai loro segretari politici. Inoltre, la stessa introduzione della soglia unica del 3 per cento, nell'attuale sistema politico, fa sì che aumenti la frammentazione delle opposizioni: quindi anche il confronto e il controllo da parte dell'opposizione saranno più difficili.

Finisco citando una cosa che dice Matteo Renzi il quale, dopo il nostro dibattito nel Gruppo, ha ammesso che una legge come l'Italicum non c'è in alcuna democrazia liberale occidentale, però dice che presto tutti ci imiteranno. Perché, onorevoli senatori, un provvedimento come quello che state per votare non c'è in alcun sistema di democrazia parlamentare? Perché nel sistema maggioritario, come il *Premier* in Gran Bretagna, si

elegge il rappresentante del popolo, che è legato al suo *Premier*, ma il *Premier* ha bisogno del rappresentante del popolo; nei sistemi presidenziali, invece, si elegge il Presidente, ma il Parlamento viene eletto a parte, affinché possa esercitare una funzione di controllo.

Oggi questo doppio binario dell'Italicum fa sì che noi avremo un sindaco d'Italia con tutti i poteri e una Camera senza neppure poteri di controllo. Vi prego di pensarci. *(Applausi dal Gruppo Misto-MovX).*

CAMPANELLA *(Misto-ILC)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAMPANELLA *(Misto-ILC)*. Signor Presidente, voteremo contro l'emendamento 01.103 e spiego immediatamente il perché.

Qualche giorno fa, un giornalista mi ha chiesto quale fosse la posizione che avevamo sull'Italicum noi ex M5S. Davanti alla mia risposta negativa argomentata, quella persona mi ha detto che avevamo mantenuto lo spirito non dialogante del Movimento 5 Stelle. Ora la stessa affermazione arriva, in un certo senso, dal senatore Cociancich. Io ho risposto con una considerazione che ripropongo: lo spirito del «tutto o niente», l'assenza di mediazioni alte non ci appartiene; appartiene invece a questo Governo, che sempre più si configura come quel «PD più o meno L» evocato da alcuni. Non ascolta e se ne fa un punto d'onore.

Per fortuna, in questo disegno non sta tutto il Partito Democratico, né tutto il centrodestra, per fortuna; esiste ancora, in questo Parlamento, una presenza liberale. Quando il collega Quagliariello fa riferimento a una democrazia governante, sostanzialmente parla di qualcosa di molto simile ad una democrazia di investitura, con tutto il potere al *Premier*; qualcosa dal sapore vagamente sudamericano. Stiamo prendendo una pessima strada.

Noi non voteremo a favore dell'emendamento 01.103 del collega Stefano Esposito e mi permetto di proporre per i giornalisti, per la nascitura legge, il nome di «Espositum»: ognuno assume i propri meriti e le proprie responsabilità di fronte alla storia. Quello odierno, colleghi, non è un passaggio di poco conto. *(Applausi delle senatrici Bignami e De Pin).*

BONFRISCO *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

BONFRISCO *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, mi tocca ancora una volta – e chiedo scusa per questo alla collega De Petris – contraddirla.

Collega De Petris, le chiedo scusa: mi rivolgo al Presidente e a tutta l'Assemblea, ovviamente, ma chiedo un attimo la sua attenzione, perché ho bisogno di precisare e di specificare che la sua affermazione non risponde al vero. Vede, collega De Petris, non tutta Forza Italia è votata

a questo suicidio collettivo e pilotato, come fossimo nella sala antistante a quella della morte, in una sorta di eutanasia politica.

Ma, per il bene di Forza Italia e complessivamente di quel ruolo che Forza Italia ha sempre esercitato da quando esiste nell'ambito del centrodestra, pensiamo che sia quanto mai utile richiamare l'attenzione, attraverso il voto contrario all'emendamento 01.103, sulla necessità di una garanzia per il centrodestra, che deve poter tornare a riunirsi in una proposta comune, impedita da questo emendamento. Mi spiace per il collega Stefano Esposito, perché forse non aveva questa intenzione; forse non aveva altra intenzione, se non quella di preconfezionare un testo. A questo proposito, vorrei rispondere al collega Cociancich: la realtà non la stanno descrivendo altri; la realtà la sta descrivendo la modalità attraverso la quale si è proposto questo emendamento, magari con qualche effetto positivo, cioè quello di ridurre un po' il dibattito e la discussione, ma certamente con tutto il *vulnus* di una forte irregolarità e di una profonda ferita al Regolamento parlamentare, oltre che alle prerogative costituzionali che sovrintendono a questo.

La pregherei, quindi, collega, di valutare nella stessa misura (così come nel suo equilibrato intervento ha apprezzato la proposta del collega Sposetti) che l'impossibilità a votare una legge non può essere colpa di chi presenta gli emendamenti. È una comune responsabilità riuscire ad arrivare a un testo definito, che possa, soprattutto in materia di legge elettorale, rappresentare la più ampia maggioranza possibile. Non tutte le cose devono essere fatte all'unanimità – ci mancherebbe – e io ne sono testimone, dentro il mio partito e all'interno di quest'Aula.

Vorrei concludere il mio intervento richiamandomi ai cuori e alle coscienze dei colleghi di Forza Italia soprattutto e del centrodestra in generale, perché non può esserci alcuna ragione al mondo per svendere il futuro di una storia politica che non può restare una storia che verrà archiviata rapidamente dall'eutanasia che si compie e il futuro di un'aggregazione di moderati di centrodestra che non si riconosceranno, pena il crescere e l'aumentare ancora dell'astensione, nelle posizioni espresse dall'odierno PD o da Matteo Renzi o da chiunque altro un domani prenda il posto di Matteo Renzi. Un dato storico, relativo al nostro Paese, dice che vi è una maggioranza, talvolta silenziosa di centrodestra, e ogni appuntamento elettorale lo dimostra. Questo provvedimento, attraverso questo emendamento che decapita il dibattito in quest'Aula, cosa comporti? Qual è il crimine politico che compie? Quello di determinare per legge che anche chi perde avrà garantito il risultato positivo e favorevole della rappresentanza pur non avendone i voti. Allora è contro questa svendita che io richiamo l'attenzione di tutti. Non si può vendere questo patrimonio per alcuna ragione.

BRUNI *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

BRUNI *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, a proposito dell'emendamento del senatore Stefano Esposito e delle implicazioni ad esso connesse, partirei dal tema delle preferenze rifacendomi a quando ha già detto il senatore Fornaro, all'effetto perverso dell'Italicum e in particolare, con questo emendamento, dell'Italicum rivisto alla luce degli emendamenti della maggioranza: 240 seggi rimessi nelle mani degli elettori a fronte di 630 sono veramente poca cosa, anche alla luce delle censure della sentenza della Corte costituzionale.

In particolare, però, voglio segnalare che i partiti minori con i capilista bloccati dal numero due in poi non vedrebbero alcun tipo di competizione e alcuna ipotesi di elezione. Dunque i partiti che otterranno meno del 20 per cento dei voti (quindi i «minori», per così dire) eleggerebbero, secondo le simulazioni che abbiamo letto in questi giorni, solamente i capilista bloccati. Mi si dice allora chi andrà a candidarsi al secondo o al terzo posto di queste liste? Io penso solo qualche temerario o qualcuno che ha bisogno di venti giorni di giostra in campagna elettorale solo per amor proprio o per un bisogno di visibilità molto fine a se stesso. Io penso che questa non sia democrazia, ma servirebbe solo a predeterminare in laboratorio, *in nuce* la configurazione del nuovo Parlamento.

Un altro aspetto importante è quello relativo al premio alla lista che porterà, come abbiamo detto stamattina, anche secondo dichiarazioni entusiastiche, ai listoni in cui necessariamente dovranno confluire le liste minori. Ebbene, questi listoni saranno, e li abbiamo già sperimentati, la fotocopia di quelli del 2008, quando avevamo due grandi partiti, PdL e PD, che il giorno dopo le elezioni hanno iniziato a sfaldarsi. Ha iniziato prima il PD con la fuoriuscita dell'Italia dei Valori e ha finito in gloria il PdL con la scissione dei finiani. Se questo è lo scenario che tratteggia l'Italicum e anche l'emendamento Stefano Esposito, ci sono molti motivi per votare contro.

Sui numeri delle votazioni precedenti, che si collegano comunque politicamente a quanto sta succedendo con la votazione di questo emendamento, prendiamo atto che i voti di Forza Italia sono decisivi e che, come qualcuno sostiene, si va verso un nuovo scenario di maggioranza e non sappiamo con quali obiettivi e su quali basi programmatiche. Se così è, però, a mio parere aveva ragione Alfano quando se n'è andato perché non si sosteneva più il Governo Letta. Oggi c'è un improvviso cambiamento di pensiero. Di questo prendiamo atto sgomenti, sapendo che non c'è una prospettiva certa, ma idee che girano liberamente e che ci portano non sappiamo dove. *(Applausi dei senatori Liuzzi e Formigoni).*

CRIMI *(M5S)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CRIMI *(M5S)*. Presidente, vista la presenza del ministro Alfano, potremmo chiedergli di rispondere alle domande che abbiamo posto in Commissione e che abbiamo riproposto anche ieri, alle quali non è stata data

ancora risposta. Quella odierna potrebbe essere l'occasione buona per interpellare il Ministro. In questo senso invito dunque la Presidenza a prevedere una piccola sessione, magari di una mezz'oretta, in cui il Ministro possa dirci esclusivamente se, in questo momento, siamo nella condizione di andare a votare domani o se non ci sono ancora le norme, che è quello di cui dovrebbe occuparsi il Ministero dell'interno.

CASTALDI *(M5S)*. Alfano, stiamo parlando con te!

PRESIDENTE. Invito i colleghi a liberare l'emiciclo; diversamente, sarò costretto a sospendere la seduta per 10-15 minuti, o comunque per il tempo necessario a far comprendere ai colleghi che non sono interessati che possono anche stare fuori dall'Aula.

FERRARA Mario *(GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI))*. Non si limiti a minacciarlo, Presidente: sospenda davvero la seduta.

PRESIDENTE. Senatore Ferrara, non si ribelli ai miei richiami. La richiamo per la prima volta.

Prego, senatore Crimi.

CRIMI *(M5S)*. I 26.000 emendamenti (non 44.000) sono stati tutti cassati, nella notte tra il 19 e il 20 dicembre, con il colpo di mano dell'incardinamento del provvedimento sulla legge elettorale nella mattina del 20 dicembre.

I lavori sul provvedimento sono stati ripresi a metà gennaio: c'era stato, quindi, tutto il tempo (25 giorni) per poterlo votare. Quello che è accaduto non è utilizzabile come una scusa e vi prego di non ricondurre a quella situazione la colpa di quella che è invece una vostra violazione delle regole. *(Applausi dal Gruppo M5S).*

Vorrei darvi lettura di un messaggio che mi è arrivato ieri da un cittadino: «La sensazione, guardando l'Aula e i lavori di Aula di ieri, è di un Senato in esaurimento, forma e sostanza nel nulla, contro la dignità di chi ancora compone l'Assemblea». Questa è l'immagine che viene percepita all'esterno. Sembra una casa che stiamo abbandonando: è come se, scaduto il tempo dell'affitto, stessimo ormai traslocando, per cui della casa non ci interessa più niente. Si dismette infatti questo Senato, per cui non si ha più la cura dell'istituzione (o della casa) che ci sarebbe stata se fossimo appena entrati. Questa è l'immagine che stiamo dando, di una casa, di un edificio in abbandono: l'istituzione del Senato in questo momento viene considerata come qualcosa che sta crollando, che si sta disfacendo.

Questa, lo ripeto, è l'immagine che diamo all'esterno, violando innanzitutto le regole che sono state calpestate sempre di più: è come se, arrivati ormai agli ultimi momenti, potessimo fare qualunque cosa, tanto non ci sarà più prassi, perché non ci sarà più il Senato di oggi: ci sarà il Senato dei nominati dalle Regioni, che avrà un ruolo marginale, pur co-

stando allo stesso modo, perché alla fine sarà così. Questa è l'impressione che abbiamo.

Vorrei ricordare poi ai colleghi che parlano del *premier* Renzi, che il *premier* Renzi è anche il loro segretario di partito. *(Applausi dal Gruppo M5S)*. Mi riferisco, in particolare, ai colleghi del Partito Democratico che stanno contestando molto l'azione volta a far approvare una legge elettorale come quella in esame, che è quasi la legge del sindaco d'Italia, come qualcuno l'ha definita, definizione che abbiamo tra l'altro sempre dato anche noi. Ricordate che Renzi è il vostro segretario di partito, oltre ad essere il *Premier*, per cui è all'interno del partito che dovreste rivalutare la sua posizione.

L'altro appello lo faccio ai colleghi dell'NPD, anzi, NCD – scusate, ma tra NPD e NCD è facile confondersi – richiamandoli ad un ultimo rigurgito di orgoglio, visto che in questi mesi, da quando l'NCD è nato, vi abbiamo visto piatti, silenziosi, completamente appiattiti su ogni decisione che arriva dal *premier* Renzi. Sembrate più voi il partito del segretario Renzi del Partito Democratico, che in questo senso è molto più vivo e vivace nel dibattito interno rispetto al vostro. Quindi, invito coloro che in NCD hanno un po' di orgoglio a valutare anche l'opportunità di respingere questo emendamento, che non si capisce come possa reggere e come sia stato dichiarato ammissibile.

Però, per rispondere sempre al senatore Cociancich, lo stesso discorso vale per il precedente emendamento Gotor e anche per tutti gli altri. Il problema riguarda tutto l'impianto degli emendamenti e il modo in cui sono stati strutturati. E non nascondiamoci il fatto che essi sono stati strutturati così, appositamente per poter arrivare all'emendamento Stefano Esposito. E mi riferisco anche all'emendamento Gotor e ad altri emendamenti, perché altrimenti l'emendamento 01.103 non poteva essere giustificato. Adesso lei, senatore Cociancich, si scusa dicendo che c'era l'emendamento Gotor. Ma questo è stato presentato appositamente per arrivare all'emendamento Esposito, che non si regge e non ha senso. È infatti un emendamento che premette quella che sarà una legge elettorale che però non abbiamo ancora approvato e i cui emendamenti non abbiamo ancora votato.

In teoria, se fosse approvato questo emendamento e non lo fossero i successivi, rimarrebbe un emendamento che premette dei criteri e dopo, magari, avverrà tutto il contrario? Ma questa è furbizia legislativa e non tecnica legislativa, come qualcuno ha voluto definirla. Questo è un inganno: è una truffa a tutti gli effetti. *(Applausi dal Gruppo M5S e della senatrice Bignami).*

Scendendo nel merito della proposta modificativa, questo è un emendamento premissivo che, come diceva il senatore Mineo, io vedrei piuttosto come un *post*, un *tweet* allargato: è la sintesi della legge elettorale. Se un giornalista volesse scrivere un articolo in 33 righe, potrebbe scrivere che la legge elettorale sarà questa. Tutta la legge elettorale è concentrata nell'emendamento 01.103 che, come qualcuno ha detto, è più vicino a un ordine del giorno che ad un emendamento.

L'emendamento in votazione prevede il premio di maggioranza, che non è assegnato solo se la lista prende il 40 per cento: vorrei fosse chiaro che il premio di maggioranza è assegnato comunque e sempre; non è stato abolito ed è sempre abnorme, perché che si vada o no al ballottaggio il premio di maggioranza c'è sempre. Anche al ballottaggio comunque c'è il premio di maggioranza, che può arrivare addirittura alla seconda lista e non alla prima.

Per non parlare dei capilista bloccati, che ormai rappresentano una questione. Il senatore Quagliariello prima mi ringraziava per avere avuto l'onestà intellettuale di dichiarare che la volontà di fare i capilista con le multi candidature era legata a ridurre l'effetto di amplificazione dei nominati. Ma egli ha omesso ciò che ho detto dopo, cioè che questo dimostra che i capilista bloccati vanno contro la richiesta dei cittadini di poter scegliere i propri eletti e la propria rappresentanza. Questo ha omesso di aggiungerlo, perché quella previsione è stata una «pezza» che avete dovuto mettere per cercare di limitare i danni.

È una legge elettorale che prevede le liste, anziché le coalizioni, e al riguardo devo dirvi la verità. Come Gruppo, forse l'unica misura che vediamo con piacere è l'abbandono di quell'abominio che erano le coalizioni. Ci viene però il dubbio che succeda ciò che avviene nei Comuni, perché l'effetto che si produrrà sarà il medesimo. Qui torniamo al discorso del sindaco d'Italia ed è sempre la stessa legge a venire applicata: ma i Comuni sono entità amministrative e non entità legislative. Avremo dunque un listone, nel quale magari non appariranno più i simboli di partito. Questa sarà la tecnica per «riverginarsi», per presentarsi alle prossime elezioni puliti e per poter dire «Non ero io». Ricordo che ogni volta che parlavo del Partito Democratico e delle scelte del passato, qualcuno mi rispondeva: «Ma noi siamo nati quattro-cinque anni fa, prima non c'eravamo! Era qualcun altro». Come se parlassi di NCD e mi si dicesse che prima c'era il PdL mentre il Nuovo Centrodestra è nato poco tempo fa.

Succederà così. Nasceranno dei listoni che chiamerete «Ulivo», «Querce» o «Asinelli»; li chiamerete in tutti i modi possibili ed immaginabili e il cittadino dimenticherà: dimenticherà che dietro quel simbolo c'era il Partito Democratico, che era stato autore di questa legge e di tutte le altre porcate che abbiamo visto approvare in questo Senato e in questo Parlamento in questa legislatura! *(Applausi dal Gruppo M5S).*

AIROLA *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AIROLA *(M5S)*. Signor Presidente, apprezzo moltissimo la sua conduzione in questo momento.

PRESIDENTE. Non mi rovini la reputazione, senatore Airola!

AIROLA *(M5S)*. Ritengo infatti che a questa Assemblea debba essere concesso un tempo aggiuntivo elastico per la discussione dell'emendamento 01.103. Esso già è scandaloso di per sé, contenendo l'intera legge elettorale, almeno che venga dibattuto con un po' di respiro e possibilità di intervenire!

ORELLANA *(Misto)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ORELLANA *(Misto)*. Signor Presidente, abbiamo compreso tutti l'importanza dell'emendamento 01.103, che servirà a dare un impianto complessivo alla legge. Tuttavia, non possiamo dimenticare le regole vigenti in questo Senato e quando un emendamento non porta novella alla legge in esame credo non vada considerato.

Ebbene, ci sono alcuni punti, sicuramente la lettera *h)* che riguarda i collegi, che non porta alcuna novità al testo dell'atto Senato n. 1385. Infatti, cosa dice la lettera *h)*? Come stavo cercando di dire ieri (quando poi, giustamente, la Presidenza di turno mi ha bloccato), in quanto esso recita: «i collegi elettorali sono determinati con decreto legislativo da emanare entro il termine e secondo i principi e i criteri direttivi stabiliti dalla presente legge». Questo nulla innova rispetto al fatto che c'è già un articolo 3 del disegno di legge che si intitola proprio «Delega al Governo per la determinazione dei collegi plurinominali».

Credo quindi che anche il presentatore (che forse ha agito, come ci è stato raccontato, con una certa fretta) abbia voluto mettere nell'emendamento qualcosa in più, se non vogliamo pensar male e cioè che questo sia stato fatto scientificamente per bloccare la votazione di altri emendamenti.

Un altro punto che mi interessa evidenziare è il punto g), che è stato già segnalato, in base al quale è previsto che siano eletti sia i capilista che coloro che avranno maggiori preferenze nella circoscrizione. Credo che l'idea giusta sia quella di conteggiare le maggiori preferenze nel collegio, mentre il testo si riferisce alla circoscrizione. Probabilmente, da parte del senatore Stefano Esposito si tratta di un errore e credo che questo porti almeno ad un «testo 2».

Mi sembra incredibile proporre emendamenti ad un emendamento, ma credo che la frase al punto g) andasse completata aggiungendo dopo le parole «numero di preferenze» le parole «del collegio», altrimenti si fa riferimento alla circoscrizione. Se l'italiano non è un'opinione, invito a rivedere tutti i vari punti dell'emendamento 01.103 e possibilmente a dividerli, dato che toccano tutti i temi e su alcuni il mio voto, ad esempio, sarebbe favorevole mentre su altri sarebbe assolutamente contrario.

Invece ci stanno vendendo il pacchetto completo, oltretutto con la particolarità che almeno in un paio di punti – come la già citata lettera *h)* – l'emendamento non porta alcuna novella al testo dell'Italicum. *(Applausi dalla senatrice De Pin e Mussini).*

TARQUINIO *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

TARQUINIO *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, innanzitutto vorrei segnalare una svista: nella votazione sul secondo emendamento del senatore Gotor, lo 01.102, risulta il mio voto contrario, mentre è favorevole. Sarebbe assurdo se avessimo sbagliato: il voto era quindi favorevole.

Per il resto, ci apprestiamo a votare la legge elettorale di Stefano Esposito. Non devo tornare a dire quel che penso. L'ho detto sulle preferenze e lo dico su tutto il resto: esprimo un giudizio totalmente negativo, perché il disegno di legge non assicura alcuna forma di democrazia.

Il dato politico che è emerso dalla votazione è che la maggioranza che reggeva questo Governo nei fatti non c'è più, su un argomento importante come questa legge elettorale. Mi si dica allora e si dica a tutti che c'è una nuova maggioranza, che non sappiamo come si estrinseca e se è una maggioranza di unità nazionale, che è stata bandita da tutti, anche dai *leader* del mio partito e che oggi pare esservi.

Una risposta politica va data. Può darsi che, se c'è una maggioranza di unità nazionale non sulla legge elettorale ma su altri temi, potrei anche assumere decisioni e atteggiamenti diversi. Ma dovremmo capire perché: si dichiari politicamente ciò.

Ritengo che questa legge sarà una iattura. Ritengo improprio il nostro appoggio a questo provvedimento. Ritengo che i valori e le idealità vadano rispettati. Per alcuni sono parole ridicole, ma vorrei solamente dire che questi valori e idealità, prima o poi, torneranno, dopo questi venti anni di disastri, qualunquismi e populismi. Mi auguro che le coscienze di ognuno di noi ogni tanto si ribellino e non si pensi di salvare la propria poltrona, che in ogni caso non verrà salvata. Se infatti si va avanti in questa strada, non credo ci sia speranza per tutti coloro i quali sono abituati a dire sempre sì, a chinare il capo e ad avere paura. Non faccio parte di quella categoria. Ho valori che provengono dalla mia storia politica di oltre quaranta anni, che tengo dentro e voglio portare con me, con il massimo rispetto per le idee altrui, ma affermando sempre e comunque le idealità e il mondo da cui provengo. Mi meraviglio che tanti colleghi stiano rinunciando a se stessi, alle proprie idealità, pur nel rispetto delle idee altrui. Questo è.

È questa una giornata infausta, come lo è stata quella dell'abolizione del Senato. È una giornata infausta quella in cui si è votato per le Province, così come è accaduto. Stiamo distruggendo tutte le assemblee elettive. Solamente alcuni decideranno. È un fatto mostruoso e aberrante. Sinceramente, colleghi, non vi capisco. Chiedo un sussulto di dignità. *(Applausi della senatrice Bignami).*

E non è tutto. Non si tratta solo di praticità nel «vedere», quando sono coinvolti gli interessi personali. Saranno parole a vuoto, ma restano

le mie, come mie restano le convinzioni e le idealità di cui ho parlato. Altro non ho da dire. Spero che il buon senso prevalga in tutti.

CIAMPOLILLO *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CIAMPOLILLO *(M5S)*. Signor Presidente, il senatore Tarquinio ha appena dichiarato di aver commesso un errore nella votazione. In realtà, non lo ha commesso: non ha potuto votare né favorevole né contrario, perché in quel momento era assente e il senatore Aracri, che gli siede accanto, coprendo con un giornale la sua postazione di voto, ha votato al posto suo. Questo è il motivo per cui si trova il voto contrario e non favorevole, e chiedo che sia messo agli atti.

PRESIDENTE. Senatore, lei è meglio di un Resoconto stenografico.

FERRARA Mario *(GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI))*. Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

FERRARA Mario *(GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI))*. Signor Presidente, chiedo scusa per aver comunicato tardi la mia richiesta di intervento, e ringrazio gli uffici per averla iscritta con velocità.

Invero ho ritardato ad iscrivermi perché aspettavo che intervenissero prima i maggiori e i maggiorenti di quest'Aula. Mi aspettavo intervenissero i senatori Zanda e Paolo Romani, perché questa – di fatto – è la dichiarazione di voto finale sul disegno di legge: stiamo votando l'emendamento del senatore Stefano Esposito e, quindi, stiamo votando «la legge elettorale».

Io, almeno, faccio questo ragionamento e, sebbene consigliato a tenermi un po' più in disparte, a non caricare di adrenalina il mio fisico, perché da questo ne deriva un eccesso di parola e una polemica a volte troppo spinta, è pur vero – come abbiamo detto tante volte – che la polemica fa sì veloce la favella, ma rende anche lucida la mente. E con questa presunzione della lucidità di pensiero, vorrei svolgere ora la mia dichiarazione di voto sul provvedimento in esame.

Sono contrario a questa legge elettorale, ma lo sono non perché sono contrario al giornalista Esposito, come è stato poc'anzi richiamato dal senatore Mineo. Devo, però, dire che, in questo caso, più che di Stefano Esposito bisognerebbe parlare del suo *ghostwriter*, perché troppo bello è l'articolo, e – non me ne voglia il senatore Stefano Esposito – ritengo che il *ghostwriter* sia davvero di valore.

È di valore perché in una paginetta e mezzo ha riscritto la legge elettorale, in modo un po' diverso da come è stato fatto in seconda linea con il comma 1 dell'articolo 1 della legge n. 18 del 1979, dove si fissava il

contenuto degli articoli 21 e 22. In questo caso è ancora meglio, perché si dice qual è il contenuto di tutta la legge.

Io a questa legge non credo di aderire perché sostanzialmente dispone due cose contro cui negli ultimi venti anni abbiamo combattuto. Io ho il merito di essere stato un referendario del 1992-1993 e ho il torto di aver votato il Porcellum nel 2006; voglio ricordare di più il merito che non il torto. Di quel torto mi vergogno perché, rispetto ad una legge che bilanciava tra il disastro delle preferenze e il merito della scelta dell'eletto e, quindi, il collegio, abbiamo introdotto un sistema che esiste soltanto in alcune sedicenti democrazie, che tali non sono. Si dice, per far passare l'assunto, che questo sistema esiste anche in Germania, ma in Germania, come sappiamo, quel 50 per cento di lista bloccato è sottoposto a una verifica all'interno dei partiti, da cui abbiamo ancora tanto da imparare e non già da insegnare, come pensa di fare Renzi con l'esito, se positivo, di questa legge elettorale.

Ovunque nei Paesi più avanzati al mondo ci sono i collegi. Non mi si dica che esistono le preferenze in Belgio e Svezia. Si tratta di Nazioni con poche milioni di votanti e, se davvero volessimo fare come fanno in Belgio, dovremmo portare nel nostro sistema le stesse regole che esistono nel proporzionale belga, laddove non può essere fatta una cena per un candidato se non con la presenza del candidato, laddove non può essere distribuito un facsimile se non alla presenza del candidato stesso, diminuendo così la stortura e il «disastro» del voto di preferenza e, cioè, che esiste il successo del voto di preferenza quanto più si ha la possibilità di comunicare, quanto più è ricco il candidato, quanto più è ricco il partito. Mi sembra chiaro in quest'Aula che l'unico partito davvero ricco, anche per merito di Sposetti, sia il PD. Quindi, chi vota questa legge commette un suicidio perché consente al partito più ricco di avere maggior successo. Questo, in verità, non è perché, come diceva poc'anzi il collega, in questa legge c'è il trucco perché i quattro quinti degli eletti che deriveranno da questa legge saranno indicati per lista bloccata e, quindi, è un inganno.

Ritorno al ragionamento fatto nella discussione generale e, cioè, che stiamo discutendo qualcosa che è sì importante, ma non urgente, se non per qualcuno. Io non sono d'accordo con l'urgenza di questo qualcuno e quando qualcosa si tratta immantinente e non è urgente, ma soltanto importante si fa un inganno. Io non convengo con questo inganno. Non convengo con il votare una legge che introduce un sistema contro il quale mi sono battuto, contro il quale continuo a battermi, perché non voglio che il mio voto venga assiemato a una responsabilità che chi ha votato il Porcellum dal 2006 si è visto addebitare e indicare. Non voglio che nelle riunioni politiche mi si dica: «Tu sei un nominato». Non voglio che questo possa continuare ad esistere in questa Nazione. Non voglio che l'Italia sia indicata come un Parlamento i cui eletti siano scelti attraverso una legge che insiste negli sbagli del passato. Non voglio sinceramente che attraverso un sistema ingannevole venga fatta la scelta del Presidente del Consiglio, facendo sì che il Parlamento diventi quasi un Consiglio comunale, un Consiglio regionale. Si dice che bisogna assicurare al Governo la sua

maggioranza, ma il Parlamento è tale se controlla il Governo. Assicurare al Governo la sua maggioranza non ha significato, laddove con questo sistema surrettiziamente si indica e si vota il Presidente del Consiglio. Questo significa stravolgere il sistema del *check and balance* e del controllo che il Parlamento deve esercitare sul Governo. Con questo sistema introduciamo un sistema suicida della democrazia. È una cosa di cui bisogna che ci si renda conto, perché le leggi non si votano in funzione del miglior tornaconto: non si votano in funzione della percentuale che si pensa di avere e del numero che coniuga la percentuale che si pensa di avere con il possibile numero degli eletti, per cui 100 collegi è quasi il 20 per cento di 630 deputati. Quindi si pensa che chi ha, o pensa di avere, il 20 per cento con quel sistema avrà tutti i suoi indicati nominati dal popolo. Questo è un sistema ingannevole: bisogna che ci si renda conto di ciò.

Laddove il mio sforzo non può essere fatto per convincere i colleghi, voglio soltanto rispondere alla mia coscienza per cui io, in coscienza, sono contro questo disegno di legge. Sono contro questo emendamento e non lo voterò. *(Applausi dei senatori D'Anna e Tosato).*

MUCCHETTI *(PD)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

MUCCHETTI *(PD)*. Signor Presidente, ci sono momenti come questo, nel quale si sente il dovere di coscienza di lasciare agli atti la propria posizione, non soltanto con l'esercizio del voto (che in questo caso, non in altri, sarà in dissenso dal mio Gruppo), ma anche con le relative motivazioni.

Ho apprezzato anche io, come il senatore Cociancich, l'invito fatto dal senatore Sposetti a ritirare i due emendamenti in conflitto. Noto che un invito fatto con lo stesso spirito era venuto dai banchi della Lega: proprio da lei, signor Presidente, quando ieri aveva chiesto la possibilità di fare un subemendamento in cambio del ritiro di quelle decine di migliaia di emendamenti che avevano il chiaro intento di frenare i lavori. Tuttavia, ciò non è avvenuto: non è avvenuto ieri e fatalmente non poteva avvenire oggi, visto che già ieri ne avevamo avuto la prima controprova.

Credo che sulle ragioni di merito già altri colleghi siano intervenuti a chiarire il perché di tale posizione: per le ragioni di coscienza. Insisto su questo punto, anche se alcuni miei colleghi di Gruppo ironizzano su questo fatto e magari danno del parassita a coloro i quali non la pensano come loro. Questo mi dispiace – mi dispiace molto – ma credo che forse valga la pena tirare anche una conclusione politica dal dibattito che si è sviluppato questa mattina e che ha come antefatto, per esempio, le riunioni dei Gruppi parlamentari. Tra queste, vi è quella del PD, che, come ricorderete, si è svolta in due tappe: la prima tappa ha visto una prolusione del segretario e Presidente del Consiglio, che poi ha interrotto per

consentire la ricerca di possibili convergenze. Non ho capito se questa ricerca (me ne mancano le informazioni) si sia svolta dentro il Gruppo del PD, ma ho visto (perché ho letto i giornali) che questa ricerca si è svolta nel rapporto con Silvio Berlusconi. Questo è un dato politico di cui tener conto. Se si fosse svolta nel Gruppo del PD, sarebbe stata una ricerca ulteriore, svolta in regime di assoluta trasparenza.

Quello che si sono detti Berlusconi ed il Presidente del Consiglio lo sanno loro, ma l'agenda della politica, che non è misteriosa ma è pubblica, prevede tra poco le votazioni per la Presidenza della Repubblica e, successivamente, la ripresa del decreto fiscale, che può consentire la cancellazione, ove si facesse quello che è stato preannunciato, delle pene accessorie, non soltanto dei servizi sociali, che sono state inflitte a Berlusconi e sulle quali il Gruppo al quale appartengo, non più tardi di qualche mese fa, usava essere estremamente duro, senza nessuna concessione all'avversario politico. Lo dico adesso, perché poi vedremo dopo che cosa accadrà. Mi domando cosa accadrà, appunto, nelle elezioni per la Presidenza della Repubblica. Mi domando cosa accadrà nel decreto di attuazione della delega fiscale, quali scambi ci possono essere nel chiuso di quattro mura.

PRESIDENTE. La invito a concludere, senatore Mucchetti.

MUCCHETTI *(PD)*. Mi avvio subito alla conclusione.

Io ed altri colleghi non abbiamo avuto successo nel presentare taluni emendamenti. Mi dispiace di non trovare nemmeno una riga – se invece di 33 le righe fossero state 35, il Pulitzer sarebbe stato assegnato lo stesso all'emendamento del senatore Esposito – sulla normazione dei conflitti d'interesse dei parlamentari che sono azionisti di società partecipate dallo Stato, ovvero che operano in regime di concessione da parte dello Stato. Eppure, era un cavallo di battaglia del PD, mi pare di ricordare, ma forse mi sbaglio. Come mai ce lo stiamo dimenticando? Forse perché, come ha detto giustamente il senatore Tremonti per primo ieri e come tanti hanno ribadito poi, c'è una nuova maggioranza e questa nuova maggioranza è oggi emersa plasticamente.

Dopo El Alamein, Winston Churchill disse che probabilmente non era ancora il principio della fine, ma era probabilmente la fine del principio. *(Applausi dai Gruppi LN-Aut, Misto-SEL e dei senatori Bencini, Bignami, Campanella e Mussini).*

PEGORER *(PD)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

PEGORER *(PD)*. Signor Presidente, ruberò soltanto un minuto all'Assemblea per dichiarare che voterò in dissenso dal mio Gruppo. A mio avviso, il cuore dell'emendamento 01.103 è da ricercarsi in modo particolare nel sistema dei 100 capilista bloccati.

Con altri colleghi, abbiamo tenacemente perseguito e proposto soluzioni e modelli che potevano unire tutto il Gruppo del Partito Democratico, rispettare meglio la stessa sentenza della Corte costituzionale e soprattutto dare ai cittadini la possibilità di eleggere davvero la maggioranza dei futuri deputati.

Per questi semplici, ma significativi motivi, signor Presidente, io esprimo voto contrario all'emendamento del senatore Esposito. *(Applausi dai Gruppi PD e LN-Aut).*

DE PIN *(Misto)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PIN *(Misto)*. Signor Presidente, raccolgo anch'io l'invito del senatore Tarquinio e del senatore Mucchetti, nonostante io sia intervenuta in discussione generale; sento anch'io il dovere di lasciare memoria di questo momento per noi e per tanti molto duro. Io lo definisco la fine della democrazia. Non pensavo di arrivare a questo punto, avrei preferito starmene fuori, devo dirvi la verità. Comunque per me si tratta della quadratura del cerchio di quello che abbiamo letto in questi giorni sui giornali, ossia dello 0,1 anzi dello 0,01 che domina su più del 99 per cento.

Qui stiamo chiudendo un percorso storico con un passaggio epocale, quindi voglio solo ribadire, poiché questa legge avrà nome e cognome dei votanti, che vorrei tornare a casa nei miei territori e poter dire che ho votato contro questa legge. *(Applausi dal Gruppo Misto-MovX).*

CANDIANI *(LN-Aut)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CANDIANI *(LN-Aut)*. Signor Presidente, credo che bisogna sempre fare tesoro delle opportunità e il senatore Sposetti prima ha fatto un appello, che è stato rilanciato successivamente e che ho rivisto anche nelle parole del senatore Mucchetti e di altri. Noi non siamo affezionati particolarmente agli emendamenti che seguono, ma su questo, se si vuole continuare in maniera serena, si possono ancora trovare alternative e una via che dia al Senato la dignità della scelta. Chiedo pertanto che l'emendamento 01.103 sia sottoposto a votazione per parti separate seguendo l'ordine delle lettere alfabetiche: dalla lettera *a)* alla lettera *i).*

PRESIDENTE. Vi è contrarietà a tale proposta?

TONINI *(PD)*. Siamo contrari. *(Commenti dal Gruppo M5S).*

PRESIDENTE. Deciderà l'Assemblea ai sensi dell'articolo 102, comma 5, del Regolamento.

Metto ai voti la proposta del senatore Candiani di votare per parti separate l'emendamento 01.103.

Non è approvata.

CANDIANI *(LN-Aut)*. Chiediamo la controprova.

PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

Non è approvata.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 01.103, presentato dal senatore Esposito Stefano.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

DE PIN *(Misto)*. Vergogna!

PRESIDENTE. Colleghi, arrivati a questo punto, devo farvi delle comunicazioni su cui credo che ci dovrebbe essere la massima attenzioni di tutti.

A seguito dell'approvazione dell'emendamento 01.103, a firma del senatore Stefano Esposito, risultano preclusi, ai sensi dell'articolo 97, comma 2, del Regolamento, gli emendamenti e i subemendamenti recanti disposizioni in contrasto con il contenuto dello stesso emendamento, riportati nell'elenco in distribuzione *(vedi Allegato B)*.

Avverto che, per le stesse ragioni, tutti i subemendamenti comunque riferiti agli emendamenti riportati in tale elenco si intenderanno parimenti preclusi.

Inoltre, la Presidenza, conformemente all'orientamento già seguito dalla 1ª Commissione permanente, ritiene improponibili, ai sensi dell'articolo 97, comma 1, del Regolamento, l'emendamento 01.16, nonché gli emendamenti 1.3, 1.7, 1.9, 1.10, 1.12 e gli emendamenti da 1.52 a 1.425 nella parte in cui prevedono modifiche alla legge elettorale per il Senato della Repubblica che non abbiano carattere transitorio e di diretta correlazione con il contenuto del disegno di legge in esame, che reca disposizioni in materia di elezione della Camera dei deputati.

Per le medesime ragioni dichiara altresì improponibili gli emendamenti 1.21, 1.22, 1.12019, 1.12020, 1.7000/19, 1.7000/20, 1.7000/21, 1.7000/22, 1.0.17, 3.3, 3.4, 3.0.2, 3.0.2-a, 3.0.3, 3.0.4 e 3.0.5.

Dichiara altresì improponibili, ai sensi della medesima disposizione regolamentare, gli emendamenti volti a rafforzare le dotazioni di sicurezza dei luoghi nei quali si svolgono le consultazioni elettorali, indicati nell'elenco in distribuzione *(vedi Allegato B)*.

Conformemente ai criteri già enunciati, la Presidenza dichiara inoltre improponibili gli emendamenti 1.9572, 1.9573, 1.9575, 1.9576, 1.7001/

176, 1.12157, 1.12158, 1.0.16, 2.0.16, 2.0.17, 2.0.18, 2.0.19, 2.0.27, 2.0.28, 2.0.29, 2.0.800, 3.0.7, 3.0.8 e 3.0.9 in materia di requisiti per l'eleggibilità all'ufficio di parlamentare; gli emendamenti da 1.9284 a 1.9296, da 1.0.1 a 1.0.15 e da 3.0.12 a 3.0.20, diretti a regolamentare le elezioni primarie; nonché gli emendamenti 2.0.30, 2.0.31 e 3.0.404 in materia di campagna elettorale e finanziamento ai partiti.

Dichiara infine inammissibili, ai sensi dell'articolo 100, comma 8, del Regolamento, gli emendamenti privi di ogni reale portata modificativa che saranno indicati nel corso dell'esame degli articoli.

Colleghi, sulla base dell'elenco in distribuzione e in maniera indicativa, per dare una dimensione per i colleghi, le preclusioni sarebbero in ragione di 35.000 e oltre emendamenti, a fronte di 47.000. *(Applausi ironici dal Gruppo M5S. Vivaci commenti. Richiami del Presidente).*

SERRA *(M5S)*. Vergogna!

TAVERNA *(M5S)*. Vergogna!

PRESIDENTE. Colleghi, applaudite dopo che ho dato tutti i numeri.

Gli emendamenti preclusi sono orientativamente 35.000 rispetto a 47.000 presentati. I residui, ovviamente, potrebbero essere oggetto, in seguito, di ulteriori operazioni che riguardano aspetti animaleschi. In ragione di quello, ma per la dimensione e la possibilità che non solo i colleghi... *(Brusio).*

Colleghi, lasciatemi parlare, altrimenti non riusciamo a capire cosa andiamo a fare. È evidente che non solo si devono esaminare gli oltre 35.000 emendamenti preclusi, ma si deve anche fare una elencazione di quelli residuali, in modo da poter dare un'indicazione per i lavori dell'Assemblea di cosa andremo a fare. Per cui, apprezzato l'orario, rinvierei la seduta alle ore 19,30, come già stabilito dalla Conferenza dei Capigruppo.

ENDRIZZI *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ENDRIZZI *(M5S)*. Signor Presidente, quello che ci ha appena illustrato, per entità del cataclisma che avviene, dimostra che abbiamo votato non solo un emendamento, ma, di fatto, abbiamo votato una sorta di *referendum* sul pizzino che arrivava dal Nazareno *(Applausi dal Gruppo M5S)*: «Volete voi o no obbedire? Volete voi o no abbassare la testa?» E l'Assemblea ha risposto: «sì».

Signor Presidente, ho bisogno della sua attenzione. C'è un altro aspetto grave nelle cose che lei ci ha appena riferito. Nel momento in cui si è avuta la votazione, i pacchi (che potremmo anche chiamare doppi pacchi o contropaccotti) degli emendamenti che andavano a decadere per vari motivi erano già pronti; avevamo chiesto di averne contezza prima, per poter dare un voto responsabile sapendo che cosa si andava a decidere,

anche per il futuro seguito del dibattito. Ebbene, questo dimostra che tutto era preordinato e in malafede. Lei l'ha detto a modo suo, noi lo diciamo a modo nostro. *(Applausi dal Gruppo M5S).*

PRESIDENTE. Per sua tranquillità, senatore Endrizzi, praticamente quasi tutti gli emendamenti preclusi sono miei e dei suoi forse ce n'è uno.

MARTINI *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARTINI *(PD)*. Signor Presidente, relativamente alla votazione dell'emendamento 01.101, dal tabulato risulto come non partecipante. Non so se è stato un mio errore o un malfunzionamento del meccanismo. Vorrei quindi che risultasse agli atti che intendevo votare a favore dell'emendamento.

PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto.

MARTON *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARTON *(M5S)*. Signor Presidente, vorrei sapere quando abbiamo avuto notizia che gli emendamenti cassati sarebbero stati 35.800? Ho partecipato ieri alla riunione dei Capigruppo e questa era una richiesta che lei aveva avanzato in quella sede proprio per saperlo con un congruo anticipo.

PRESIDENTE. La notizia è arrivata più o meno un'ora fa e ringrazio gli uffici a nome di tutti perché è la settima notte che non vanno a letto per poter fare questo lavoro.

SANTANGELO *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Colleghi, avverto che oggi gli interventi di fine seduta non verranno svolti perché ora ci sarà solo una sospensione per cui chi vorrà potrà intervenire stasera alle ore 22.

Ne ha facoltà, senatore Santangelo.

SANTANGELO *(M5S)*. Signor Presidente, colleghi senatori, richiamo la vostra attenzione sul mio intervento di qualche giorno fa in merito ai ricordi del 1992 che oggi sono ancora più forti. C'è un allarme bomba nei pressi del tribunale di Palermo, in via Papireto. Signor Presidente, non mi interrompa perché il momento è molto simile al 1992. Questo è il secondo allarme bomba. Infatti anche questa notte ne abbiamo avuto uno in viale Lazio, sempre a Palermo, vicino alla casa di due magistrati.

Ora, davanti alla a tutta la porcheria che si sta svolgendo in questi giorni, se qui nessuno interviene è come se non stesse avvenendo nulla. Il Ministro Alfano viene in quest'Aula e non ha da dire nessuna parola in merito a queste argomentazioni. Signor Presidente, io la prego in questo momento di farsi lei portavoce, perché quello che è avvenuto nel 1992 a Palermo, oggi si respira nuovamente, di fronte all'indifferenza di tutti quanti! *(Applausi dal Gruppo M5S).*

Quindi se da parte sua dovesse esserci la sensibilità per potere aprire un dibattito, anche alla ripresa dei lavori, alle 19,30, una discussione in merito a queste problematiche che oggi ci sono a Palermo e che riguardano tutta quanta l'Italia, ecco, signor Presidente, probabilmente sarebbe la cosa più opportuna. Riteniamo opportuno anche che il ministro Alfano venga a riferire immediatamente! Immediatamente! *(Applausi dal Gruppo M5S).*

TAVERNA *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. A quale proposito, senatrice Taverna? Non possiamo surrettiziamente introdurre adesso interventi di fine seduta.

TAVERNA *(M5S)*. Signor Presidente, io sapevo che l'Aula dovesse chiudere alle 15. Me lo conferma? Adesso è stata fatta una sospensione ma per quale motivo? Perché abbiamo votato l'unico emendamento che interessava?

PRESIDENTE. Per poter dare modo a tutti...

TAVERNA *(M5S)*. Cosa dobbiamo dare a tutti? Sono spariti anche 35.000 emendamenti. Dove devono andare? Cosa c'è da fare in quest'ora per sospendere l'Aula? Perché non si va avanti con la votazione?

PRESIDENTE. Perché è giusto che i colleghi sappiano che cosa stanno votando; non potremmo votare senza averne conoscenza.

Sospendo pertanto la seduta fino alle 19,30.

(*La seduta, sospesa alle ore 13,55, è ripresa alle ore 19,32).*

Presidenza della vice presidente LANZILLOTTA

La seduta è ripresa.

Per dare un ordine ai nostri lavori, ricordo che è stata dichiarata precluse una serie di emendamenti e subemendamenti.

Per consentire a tutti i colleghi presenti di seguire l'esame degli emendamenti, avverto che esamineremo ora alcuni emendamenti contenuti

nel tomo I, per passare poi al tomo X. Per evitare dunque a tutti di caricarsi di volumi, consiglierei di prendere solo i tomi I e X, così da rendere ordinata questa fase della discussione. Mano a mano che passeremo ad esaminare gli emendamenti contenuti in altri tomi, la Presidenza lo segnalerà.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 01.17.

Invito il senatore Segretario a dare lettura del parere espresso dalla 5ª Commissione permanente sull'emendamento in esame.

VOLPI, *segretario*. «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato l'emendamento 01.17, relativo al disegno di legge in titolo, trasmesso dall'Assemblea, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo».

CALDEROLI *(LN-Aut)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALDEROLI *(LN-Aut)*. Signora Presidente, non chiedo di intervenire in dichiarazione di voto, ma per fare alcune precisazioni che credo debbano essere fatte dopo che sono stati travolti 35.700 emendamenti.

Presidente – approfittando anche dell'esame dell'emendamento della collega De Petris – vorrei rileggere il Resoconto della seduta del 19 dicembre 2014 e, in particolare, l'intervento da me fatto alle ore 7,25. Dicevo in quell'occasione: «Io sono piuttosto smaliziato: se si porta in Aula un provvedimento senza il relatore e ci si comporta da bandito rispetto alla stesura degli emendamenti e alla gestione di quelle che sono le ammissibilità e tutto il resto, si rischia che nel giro di due o tre ore il provvedimento venga votato (articoli, emendamenti e voto finale). Non credo si voglia fare una cosa del genere». Questo chiedevo al Presidente.

Quindi, quando quest'oggi sento qualcuno vantarsi di avere trovato la soluzione ai problemi del mondo, mi sembra che si sia scoperta l'acqua calda, perché tale situazione si era già vista il 19 dicembre, nel momento in cui è stato incardinato in Aula il provvedimento. Qualcuno ha deciso di comportarsi da bandito, e noi lo ringraziamo. Non mi sto ovviamente riferendo al collega Esposito, ma a qualcuno che sta al di sopra.

Vorrei, però, anche far considerare alla Presidenza le posizioni che ha assunto, perché vorrei che vi fosse una coerenza tra le posizioni assunte in Commissione affari costituzionali rispetto a quelle dell'Aula. Io avevo già segnalato il problema, ma non ho ricevuto risposta. In Commissione, rispetto agli emendamenti premissivi, si diceva che in riferimento agli emendamenti da 01.1 a seguire, cioè tutti quelli che riguardano l'entrata in vigore della riforma elettorale e la disciplina transitoria, «se ne dispone l'accantonamento». *(Brusio).*

PRESIDENTE. Colleghi, stiamo discutendo un provvedimento in un procedimento complesso. Pertanto, vi chiederei di fare attenzione a quanto ci sta dicendo il senatore Calderoli in modo da poter seguire tutti i termini della discussione.

CALDEROLI *(LN-Aut)*. Signora Presidente, ricordavo quanto è stato detto in Commissione relativamente agli emendamenti concernenti l'entrata in vigore della riforma elettorale e alla disciplina transitoria.

La presidente Finocchiaro, ovviamente assistita dai funzionari, disponeva l'accantonamento di quegli emendamenti, ritenendone opportuna, ai fini delle economia dei lavori e della chiarezza dell'esame, una trattazione contestuale ad analoghi emendamenti più opportunamente formulati come aggiuntivi all'articolo 3. Questo è il Resoconto della Commissione, e non lo sto inventando, signora Presidente.

Quindi, vorrei ci fosse una coerenza rispetto all'atteggiamento della Presidenza. O si è sbagliato in Commissione e stiamo procedendo correttamente in Aula; oppure, viceversa, in Aula, come io ritengo, in questa occasione stiamo sbagliando per opportunità politica e si è avuto un comportamento corretto in Commissione.

Preso però atto del travolgimento di 35.700 emendamenti, come abbiamo avuto modo di suggerire al presidente Grasso, dovrebbe esserci un *modus in rebus*. Io ho infatti verificato una curiosità rispetto agli emendamenti presentati dalla cosiddetta maggioranza ortodossa.

Adesso, infatti, non si riesce più a capire quale sia la maggioranza vera e quale quella finta, anche se io ho preso atto che, di 30 votanti contrari del partito di maggioranza, 22 hanno votato contro l'emendamento e otto non hanno partecipato al voto. La maggioranza ortodossa non è più tale, in quanto è stata assistita e sostenuta da 41 voti provenienti dall'opposizione. Francamente, dunque, io non so più cosa pensare.

Io ho però verificato che nessuno degli emendamenti della maggioranza vera è stato travolto dal cosiddetto «cangurone». Io non vorrei essere troppo malizioso, ma mi verrebbe da pensare che, mentre io ho preso visione dell'emendamento Esposito lunedì sera, quando è stato trasmesso da parte degli uffici, qualcuno ha invece avuto modo di leggerlo prima e, quindi, di scrivere gli emendamenti in modo tale che non venissero travolti dal canguro. *(Applausi dai Gruppi LN-Aut e M5S).*

A questo punto, signora Presidente, siccome io non voglio chiederle di ogni singolo sovvertimento di quella che è stata la presentazione degli emendamenti, mi interrogo però sul *modus* con cui si è operata questa preclusione. Io vedo, infatti, moltissimi emendamenti, come alcuni dei miei, interamente sostitutivi del provvedimento, che avevano un centinaio di commi.

Ebbene, non mi si può dire che tra quei 100 commi ce n'è uno in discrasia rispetto all'approvato emendamento Esposito. Perché se mi si viene a dire che quel comma di quell'emendamento non è più in linea rispetto a un emendamento approvato, io sopprimo quel comma. Ma non mi si può dire che quell'emendamento non è identico al testo che dovremmo

andare ad approvare. Infatti, mi sia consentito ricordare che qui abbiamo approvato un emendamento ma non sono ancora stati approvati i due emendamenti definiti «di richiamo», che alcuni hanno voluto firmare come esponenti di Capigruppo e di maggioranza.

Se dovesse venire respinto l'emendamento presentato dalla senatrice Finocchiaro ed altri senatori, ci troveremmo ad avere, da una parte, l'emendamento 01.103 del senatore Esposito e, dall'altra, l'articolo 1 del cosiddetto Italicum, che dice esattamente il contrario. In questo senso, sbagliando, la Presidenza non ne ha dichiarato l'illegittimità.

Tuttavia, a questo punto, non mi accontento più che qualcuno mi dica che l'emendamento «è diverso dall'emendamento Esposito», perché sono pronto a rinunciare a qualunque parte sia in contrasto con l'emendamento 01.103, ma non si può buttar via insieme all'acqua sporca anche il bambino, mentre è questo che state facendo. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut).*

FALANGA *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

Poi riassumeremo le questioni poste dal senatore Calderoli.

FALANGA *(FI-PdL XVII)*. Signora Presidente, nell'ultima votazione sull'emendamento 01.103 del senatore Esposito, dai comunicati stampa risulta che io mi sia astenuto; per la verità, credo di essermi sbagliato e desidero dichiarare che il mio voto è convintamente contrario all'emendamento.

PRESIDENTE. Ne prendiamo atto, senatore Falanga.

Al senatore Calderoli, a parte la sua possibile malizia che naturalmente nessuno sospetta ci possa essere, vorrei dire come sa, che le linee seguite in Commissione e in Aula, possono coesistere, tanto più che la sede referente in Commissione segue una modalità di svolgimento diversa da quella dell'Aula.

Per quanto riguarda le preclusioni, come peraltro lei mi insegna, esse attengono all'intero testo degli emendamenti oggetto di discussione e che sono, nell'ordine di votazione, inseriti dopo l'emendamento principale che determina le preclusioni.

La Presidenza quindi conferma le valutazioni già comunicate.

ENDRIZZI *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ENDRIZZI *(M5S)*. Signora Presidente, forse per la ricostruzione del senatore Calderoli vi è un'altra ipotesi più credibile e cioè che quell'emendamento non sia stato visto prima, ma sia stato dettato in quel momento perché corrispondente a qualcosa che era già stato concordato.

Voglio ricordare che si è scelto di valutare in blocco quello che non era un emendamento ma un ordine del giorno complesso, essendo di fatto la trascrizione in emendamento di una parte del patto del Nazareno, sostanzialmente un «pizzino» trascritto. Come poc'anzi ha giustamente ricordato il senatore Calderoli, nel caso non vi fosse un voto favorevole sugli emendamenti presentati dalla senatrice Finocchiaro ed altri senatori, ci troveremmo a dover chiamare questa legge «legge Esposito», ma non sarebbe una legge, sarebbe un preambolo, una dichiarazione di intenti, veramente un riassuntino misero, peraltro contraddittorio.

La scelta di votare in blocco quell'emendamento oggi è stata della maggioranza, la quale non può dire che in blocco vengono anche respinte le proposte della minoranza, anche per quella parte che potrebbe essere considerata.

Ho visto preclusi i miei emendamenti, che proponevano una legge elettorale alternativa, dando corpo a quello che doveva essere il dovere del Parlamento e in particolare adesso del Senato, ovvero il recepimento della sentenza della Corte costituzionale, e, in terza istanza, presentavano le nostre proposte migliorative, pur sulla base di una legge diversa. Non è possibile stracciare così non il numero, perché abbiamo presentato meno di 30 emendamenti; non è possibile stracciare così le idee. *(Applausi del senatore Airola)*. Le chiedo, pertanto, Presidente, che quello che noi adesso abbiamo potuto anche valutare nel dettaglio venga riconsiderato, e che ad ogni Gruppo sia data la possibilità di presentare comunque un numero contenuto di emendamenti che possano dare diritto di tribuna non alle nostre persone, non ai nostri schieramenti politici, ma a quello che noi proponiamo per i bisogni del Paese. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

PRESIDENTE. Vorrei ricordare quanto è già stato richiamato ieri su questo tipo di emendamenti, che sono stati presentati da diversi Gruppi e da diversi senatori appartenenti a differenti schieramenti. Lo dico per precisione perché l'emendamento del senatore Esposito è stato approvato dall'Assemblea ma avrebbe potuto essere approvato l'emendamento presentato da senatori appartenenti ad altri Gruppi. Lo voglio dire per precisione. *(Il senatore Endrizzi fa ripetutamente cenno di voler intervenire)*. Mi scusi, senatore, non possiamo aprire un dibattito, ma comunque le ridarò la parola per chiudere l'argomento.

Quanto poi all'evoluzione della discussione valuteremo, ma la sequenza della votazione non dovrebbe, secondo i criteri dell'ammissibilità degli emendamenti, portare conseguenze come quelle da lei paventate. Voleva precisare qualche altra cosa?

ENDRIZZI *(M5S)*. Voglio solo dire che a noi è servito un tempo per capire le conseguenze, per capire se negli emendamenti residui fosse possibile rintracciare alcuni spunti validi che avremmo potuto condividere. Questo non è possibile; quindi chiediamo la possibilità di presentare proposte emendative, rispetto allo scenario che si è venuto a creare, almeno sul dettaglio. Dovrebbe essere interesse anche del Governo e della mag-

gioranza, perché è veramente l'ultima verifica di una volontà pervicace di imporre in maniera muscolare e indegna quel che si è deciso fuori da queste Aule. *(Applausi dal Gruppo M5S).*

DE PETRIS *(Misto-SEL)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PETRIS *(Misto-SEL)*. Signora Presidente, invidio la sua sicurezza nel dire in quest'Aula che potrebbe non accadere quanto è stato paventato, vista l'irregolarità premeditata con cui, a mio avviso, si è proceduto.

Come vede, Presidente, gli eventi politici cambiano di ora in ora; avendo avuto, tra l'altro, anche un cambio di maggioranza, si potrebbe anche verificare il caso che i famosi emendamenti a prima firma Finocchiaro, che sono quelli che dovrebbero finalmente dare l'articolato dei precetti di Esposito, possano non essere approvati. Vorrei sapere, allora, che cosa rimarrebbe di questo lavoro: un ordine del giorno.

La decisione di mettere in questo modo anche in votazione gli emendamenti stessi non è certamente dettata dall'ordine di presentazione, Presidente, perché il nostro Gruppo ha presentato gli emendamenti (e avevamo anche noi emendamenti premissivi) alle ore 18,30 circa; quindi vorremmo anche comprendere – questa è sempre una mia curiosità – come si fa la scelta dell'ordine di votazione.

Vorrei anche ricordare che noi abbiamo avuto una situazione molto incresciosa per quanto riguarda i subemendamenti, molti dei quali, nonostante tutto quello che è accaduto ovvero ritornare qui e tentare di presentare i subemendamenti, sono stati adesso dichiarati preclusi. Sono una persona educata e non uso parole sconvenienti.

Presidente, è evidente a tutti che quello che è accaduto è stato ordito a tavolino e, debbo pensare, anche premeditato. C'è stato dato un richiamo vivo. Voi vi siete opposti a sopprimere questo uso barbaro dei richiami vivi, ma avete confezionato una specie di richiamo vivo per le allodole e noi, come persone che ancora pensavano che ci fosse un rispetto delle regole, ci siamo precipitati qui per fare il nostro lavoro e, quindi, trasformare i nostri emendamenti in subemendamenti. Invece era stato tutto architettato. Tra l'altro, ho visto oggi un grande via vai del consulente Calderisi, che credo abbia molto a che fare con queste scritture al Senato come avvenne anche quella notte, come il senatore Quagliariello sa perfettamente. Abbiamo trovato anche le mani e le manine. Francamente ci potremmo trovare – e la Presidente non ha dato una risposta su questo – davanti a una situazione paradossale perché magari qualcuno recupera un po' di dignità in quest'Aula e si può arrivare addirittura a qualche inattesa bocciatura oppure qualcuno, cui è stata ventilata l'ipotesi di fare il Presidente della Repubblica, non vede soddisfatte le proprie ambizioni. Di conseguenza i famosi emendamenti, che danno sostanza all'articolato della legge elettorale, potrebbero non essere approvati. Davvero il tutto è stato confezionato per farci arrivare ad una situazione paradossale. Da questo

punto di vista mi offende molto che sia stato utilizzato questo stratagemma. Come avete visto, avevate anche i numeri. Sapevate perfettamente che avevate anche creato una maggioranza allargata. Proprio non volete provare neanche il fastidio di sentire altre motivazioni, altre idee e tesi sulla legge elettorale. È proprio tutto trattato con fastidio e bisogna accorciare i tempi.

Presidente, lei era presente nella Commissione bilancio quando molti esponenti dell'opposizione vi si recarono. La Commissione decise di dare comunque la possibilità di continuare l'esame della legge elettorale anche durante la sessione di bilancio. Ci fu una discussione molto approfondita e lunga. Ci fu la parola d'onore – ma capisco che qui dell'onore e dell'onorabilità avete una strana idea – e la presa di posizione del Presidente varie volte – troviamo anche i verbali – che tutti gli emendamenti che avevano una rilevanza di spesa sarebbero stati esaminati dalla 5ª Commissione e non dal solo presidente Azzollini, che viene qui e ci dà il parere scritto, come certamente può fare. Tutti gli emendamenti che avessero comportato una spesa avrebbero dovuto essere sottoposti all'esame della 5ª Commissione. Il mio emendamento comporta chiaramente una spesa e ho il parere del senatore Azzollini, ma i membri della 5ª Commissione non ne sanno nulla.

Visto che avete avuto giovedì, venerdì, sabato e domenica, potevate consegnare questi emendamenti che, come questo, comportavano espressamente una spesa, così come si era stabilito in quella seduta della Commissione bilancio, alla presenza di molti Capigruppo dell'opposizione, come il senatore Calderoli ricorderà perfettamente. Non mi citate l'articolo 100, comma 7, del Regolamento: sto parlando del fatto che vi era un impegno ad esaminare, in dettaglio tra l'altro non vedo qui il presidente Azzollini.

PRESIDENTE. Il senatore Azzollini è presente. Forse era pensoso e, quindi, non si vedeva bene il suo viso.

DE PETRIS *(Misto-SEL)*. Sì, Presidente, ma la procedura non è così per altri emendamenti. Per tutti i provvedimenti gli emendamenti vanno all'esame della Commissione bilancio; non si improvvisa quando fa comodo. Non dovevamo neanche iniziarne l'esame senza il parere.

Gli emendamenti che prevedevano espressamente l'aumento o la diminuzione di una spesa o comunque una variazione dovevano essere sottoposti alla Commissione bilancio e non solo al parere urgente dato dal Presidente in Aula e rilasciato in questo modo. Ci sono molti altri emendamenti e quindi, Presidente, le chiedo formalmente che tutti gli emendamenti residui (perché ce ne sono altri residui che non sono saltati grazie all'emendamento Esposito) siano sottoposti alla Commissione bilancio e che questa sia immediatamente convocata.

PRESIDENTE. Sottolineo che, al di là dell'onore della Commissione, che sarà adeguatamente difeso dal Presidente, che interverrà successiva-

mente, è comunque stato dato un parere non ostativo, senza che la Commissione bilancio poi chiedesse una verifica da parte della Commissione. Quindi, questa è una procedura interna alla Commissione bilancio, che è prevista dal Regolamento: il parere non ostacola la discussione dell'emendamento. Pertanto, non comprendo il punto.

GIARRUSSO *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIARRUSSO *(M5S)*. Signora Presidente, intervengo a nome del Movimento cinque Stelle sull'ordine dei lavori perché, come Movimento, abbiamo bisogno di un chiarimento.

Abbiamo visto arrivare in Senato, oggi pomeriggio, un noto pregiudicato che in questo momento sta scontando una pena tale per cui la Cassazione non gli ha nemmeno autorizzato l'uso del passaporto e lo ha interdetto dai pubblici uffici ed espulso da quest'Aula. Noi vorremmo capire che cosa sta succedendo in questo Parlamento. Che cosa è venuto a fare qua il signor Berlusconi nel pomeriggio? *(Applausi dal Gruppo M5S)*. Cosa è venuto a fare? A raccogliere il frutto del lavoro della mattinata? *(Applausi dal Gruppo M5S).*

Come opposizione vorremmo capire come è possibile che, in un Paese democratico, libero ed occidentale si possa infamare un'intera Nazione, accordandosi con soggetti che stanno scontando una pena in questo momento, perché tale è il signor Berlusconi in questo momento. Che cosa viene a fare qua, in Parlamento, in un momento così importante della nostra storia? Lo vorremmo sapere; lo vorremmo sapere dai signori che sono qua presenti in Aula; lo vorremmo sapere anche dagli amici di Nick l'americano (che sono qua), che è stato tirato in ballo ancora oggi dalla magistratura sull'ennesimo scandalo. Cortesemente, noi vorremmo sapere chi si accorda con chi alle spalle dei cittadini in questo Paese e vorremmo sapere dal Governo qual è la maggioranza che sostiene in questo momento il Governo e se questa è sostenuta da un noto pregiudicato. *(Applausi dal Gruppo M5S).*

AZZOLLINI *(AP (NCD-UDC))*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AZZOLLINI *(AP (NCD-UDC))*. Mi riferisco alla questione posta dalla senatrice De Petris, che, per quanto mi riguarda, è invece assolutamente lineare, come traspare anche dal parere che ho reso.

Già sul testo la Commissione bilancio espresse il suo parere. Quindi ritenemmo che, ove ci fossero pareri di carattere oneroso, questi fossero sottoposti al vaglio della stessa. In Commissione l'esame non si è concluso e quindi i pareri non sono stati dati alla Commissione bilancio per l'esame semplice.

Per quanto riguarda l'esame in Assemblea sono pervenuti alla Commissione bilancio dal Servizio dell'Assemblea alcuni emendamenti, sui quali, ai sensi del Regolamento, abbiamo reso il parere riguardante la loro onerosità. Perché l'ho potuto rendere ai sensi dell'articolo 100 del Regolamento? Conosco anche io, come la senatrice De Petris, l'articolo 100; è un articolo del Regolamento. Ma nella fattispecie è stato usato molto propriamente, perché l'emendamento non presentava alcun problema di copertura, avendo una copertura assolutamente puntuale, congrua e verificabile. Quindi è stato reso un parere che – come la senatrice De Petris ha letto – è certamente non ostativo, il che significa che ha consentito l'esame e la valutazione dello stesso da parte dell'Assemblea. Tutte le volte che – questa è la condizione di un'Assemblea, cara senatrice De Petris – non c'è un'immediata e verificabile situazione di contrarietà o di osservanza manifesta e lineare dell'articolo 81, non è usabile l'articolo 100 del Regolamento. Nella fattispecie, avendo già detto che c'è una copertura lineare, congrua e verificabile, è stato possibile rendere il parere ai sensi dell'articolo 100.

Nell'altro caso, quello in cui ci sono molti emendamenti, in molte occasioni ho ritenuto di riportarli, perché l'insieme degli emendamenti merita uno scrutinio. Nella fattispecie, questo emendamento è stato esaminato e regolarmente dato all'Assemblea. Ove ci fosse stata, da parte di alcuni senatori, una contestazione nel merito, naturalmente questa l'avrebbe risolta la seduta della Commissione. Nella fattispecie questo non c'è stato. Le ripeto che è del tutto evidente che si tratta di un emendamento regolarmente e congruamente coperto e visibilmente verificabile; pertanto mi pare che la procedura sia stata totalmente osservata. Non introdurrei altre categorie in questo, ma le assicuro che noi rispettiamo integralmente e con onore il Regolamento.

PRESIDENTE. Grazie, così anche l'onore della Commissione bilancio è stato tutelato.

Saluto ad una rappresentanza di contadine dell'Alto Adige/Südtirol

PRESIDENTE. Rivolgo un saluto ad una rappresentanza delle contadine dell'Alto Adige/Südtirol, che fanno un grande lavoro. Benvenute al Senato. *(Applausi).*

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 1385 e 1449 (ore 20,04)

PRESIDENTE. Vorrei precisare che gli ex parlamentari possono accedere alle sedi della Camera e del Senato, salvo che specifiche sanzioni non lo vietino.

BUEMI *(Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BUEMI *(Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)*. Signora Presidente, vorrei ricordare ai colleghi che questo Palazzo non è stato frequentato soltanto dal personaggio e dal cittadino italiano, seppure condannato in via definitiva e interdetto dai pubblici uffici, oggi nel pomeriggio. Per parità di trattamento, devo ricordare ai colleghi, in particolare al collega Giarrusso, che io ho visto entrare in questo Palazzo altri cittadini italiani condannati in via definitiva con l'interdizione dai pubblici uffici. *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII. Commenti dal Gruppo M5S).* Quindi, poiché c'è scritto che tutti i cittadini sono uguali davanti alla legge, quella legge non l'avete ancora scritta voi, ma è scritta nei nostri testi. *(Vivaci commenti dal Gruppo M5S).*

GIARRUSSO *(M5S)*. Vergognati, buffone!

BUEMI *(Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)*. E credo che anche i cittadini condanti in via definitiva abbiano il diritto di accedere a questo Palazzo, con le autorizzazioni previste dai nostri Regolamenti. *(Commenti dei senatori Crimi e Santangelo).* E, per carità di patria, non faccio il nome, ma indico la vostra *leadership*. *(Applausi dai Gruppi FI-PdL XVII e AP (NCD-UDC). Commenti dal Gruppo M5S).*

PRESIDENTE. Aveva già dato le necessarie precisazioni sulla assoluta conformità alle norme che regolano l'accesso ai palazzi. *(Il senatore Crimi fa cenno di voler intervenire).*

Vuole ancora intervenire, senatore Crimi? Credo che abbiamo fatto un'ampia discussione.

CALDEROLI *(LN-Aut)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

Poi torniamo al merito della nostra discussione.

CALDEROLI *(LN-Aut)*. Signora Presidente, io intendevo intervenire sul merito della riforma elettorale, non su questa vicenda, non so se c'è qualcuno che vuole intervenire ancora su quella.

PRESIDENTE. Penso che se non ci sono altri interventi cominciamo ad entrare nel merito della discussione.

CALDEROLI *(LN-Aut)*. Avevo visto che il senatore Crimi chiedeva di intervenire.

PRESIDENTE. Sì, ma le ho dato la parola, senatore Calderoli, casomai il senatore Crimi farà un altro intervento. Lei intervenga nel merito.

CALDEROLI *(LN-Aut)*. La ringrazio, signora Presidente.

Intervengo per dichiarare il mio voto rispetto all'emendamento 01.17, presentato dalla senatrice De Petris, sul quale non sarei mai intervenuto, se non fosse stata data una serie di chiarimenti. Il mio voto sarà contrario perché pensare che 5 milioni di euro siano sufficienti a compensare la presenza di doppio turno è una presa in giro. *(Applausi del senatore Candiani).* Così come è una presa in giro che qualcuno, per poter procedere nell'esame in Commissione (ovviamente per finta, perché poi non ce l'hanno fatto fare) abbia sostenuto che la nuova legge elettorale non avrebbe determinato spese aggiuntive: se infatti è vero che riguarda una spesa necessaria e obbligatoria, per cui c'è un capitolo di spesa di 330 milioni che varia a seconda che ci siano o meno le elezioni amministrative, è innegabile che se noi andiamo incontro ad una legge elettorale che prevede il secondo turno, quella cifra rischia di raddoppiarsi o quasi; e se qualcuno mi vuole dimostrare che le elezioni che si svolgono in un giorno costano quanto quelle che si svolgono con doppio turno, mi dispiace ma rasentiamo veramente la follia. Con dispiacere e dolore, quindi, voterò contro l'incongruo finanziamento proposto nell'emendamento 01.17 presentato dalla senatrice De Petris.

CRIMI *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. Intende intervenire sull'emendamento?

CRIMI *(M5S)*. Signora Presidente, sull'emendamento interverrà il senatore Endrizzi, io invece intervengo per ribadire che al signor Berlusconi, quando è entrato qui, è stato addirittura negato il passaporto, perché sta scontando una pena. *(Proteste dal Gruppo FI-PdL XVII e del senatore Barani).*

Stiamo parlando non di un condannato e basta, perché di condannati qua dentro ne sono entrati una marea e continuano ad entrarne, mentre stanno scontando una pena. Ricordatevi che qua dentro avete tenuto in Aula gente che doveva andare in galera in attesa del vostro voto, invece di mandarli dove dovevano andare, quando erano stati condannati in via definitiva. *(Commenti dal Gruppo FI-PdL XVII).* Non c'è bisogno che vi ricordi i nomi di tutti quelli che sono passati e che avete tenuto qui per mesi prima di autorizzare il loro arresto. *(Vivaci proteste dal Gruppo FI-PdL XVII).*

ENDRIZZI *(M5S)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ENDRIZZI *(M5S)*. Signora Presidente, parliamo di costi. Io ricordo ancora con corrosivo fastidio quando andammo in Commissione bilancio per capire come si potesse consentire il lavoro della 1ª Commissione durante la sessione di bilancio, stante il fatto che una legge che prevedesse il doppio turno non poteva non comportare aumento di costi e qualsiasi intervento poteva, in ogni emendamento, prevedere la necessità di una valutazione.

La Commissione bilancio disse che si sarebbe fatta carico di tutto questo, ma una coincidenza mi parve veramente umiliante e cioè che poco prima la Giunta avesse dato parere contrario all'uso delle intercettazioni a carico del Presidente della Commissione bilancio.

Ecco, io questo non vorrei vederlo. *(Applausi della senatrice Bulgarelli).* Non vorrei saperlo, vorrei poter dire ai cittadini che è solo un brutto sogno, ma accade sotto i miei occhi e sento invece il dovere di dirlo e di dirlo anche a chi sta a casa. Questo emendamento ci dimostra come si arriva a negare l'evidenza.

Ringrazio la collega De Petris perché qui siamo ormai ridotti a una missione per la verità. Non possiamo incidere sui fatti, ma sulla rappresentazione dei fatti possiamo svelare il clamoroso inganno. In questa sede abbiamo ascoltato un parere che dice: sì, sono 5 milioni e sono coperti. Non sono 5 milioni; sappiamo quanto costa un turno elettorale e sappiamo che il Presidente del Consiglio, primo fautore di questa porcheria, vuole fare l'*election day* proprio per risparmiare a maggio.

Allora delle due l'una: o noi difendiamo la verità sempre, oppure la difendiamo solo in casa nostra e fuori ci permettiamo il diritto di parlare con le dita incrociate. Ho visto troppe arrampicate sugli specchi e l'ultima del collega Buemi è stata veramente patetica. Pazienza, se è una miserabile polemicuccia, mentre non si può pazientare quando in ballo ci sono centinaia di milioni di euro di soldi pubblici; non si può pazientare quando tutto questo viene compiuto a scapito della democrazia.

Per tale ragione noi ci asterremo nella votazione di questo emendamento perché ne riconosciamo il valore ma non possiamo appoggiare il concetto. *(Applausi dal Gruppo M5S).*

DE PETRIS *(Misto-SEL)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PETRIS *(Misto-SEL)*. Signora Presidente, questo emendamento è stato presentato esattamente per confutare la tesi che lei stessa in quella sede aveva portato avanti, ossia che di per sé i costi delle elezioni sono sempre coperti e che il fatto che ci stessimo avviando verso un testo che prevedeva il ballottaggio – perché così prevede anche la «direttiva Esposito» – non avrebbe comportato alcun impatto sul bilancio dello Stato. Tutto questo per evitare che ci fosse una pausa durante la legge di stabilità perché, come si sa, nessun provvedimento può essere esami-

nato durante la sessione di bilancio. Vi siete arrampicati sugli specchi per dimostrare che anche la legge elettorale non aveva alcun impatto dal punto di vista della finanza pubblica, nonostante la questione del ballottaggio, che nei fatti quasi raddoppia il costo che in questo momento è stanziato in bilancio per le elezioni.

D'altronde, noi abbiamo visto quanto il turno di ballottaggio incida e i conti si possono fare osservando la lunga esperienza delle elezioni comunali e l'elezione diretta del sindaco.

Questo emendamento – lo dichiaro – è stato fatto in modo assolutamente strumentale, con una cifra irrisoria, per dimostrare che invece c'è ancora la necessità, a mio avviso, di uno stanziamento congruo. Quindi tutti questi emendamenti, presidente Azzollini, comprese le «direttive Esposito» dovevano ricevere il parere della Commissione bilancio. Noi ovviamente non solo voteremo a favore, ma le faccio anche un'altra domanda, senatore Azzollini. La Commissione, che non sapeva nulla del suo parere ovviamente, è edotta di tutti gli altri emendamenti? Perché io ho controllato: ce ne sono altri che hanno visibilmente un impatto sul bilancio e che quindi devono essere verificati per la correttezza o meno della previsione di copertura.

Le pongo una questione formale, perché c'è il trucco anche in questo caso: non è possibile che, man mano che gli emendamenti capitano, c'è Azzollini pronto a dare il parere non ostativo, cosa che non fa spesso, magari anche su emendamenti che sono palesemente e dichiaratamente senza alcun impatto (spesso interviene in Aula per far aggiungere dizioni su dizioni: ne abbiamo viste molte di storie come queste).

Signora Presidente, le chiedo formalmente – e lo chiedo agli uffici, che avendo fatto questo lungo elenco lo sapranno perfettamente – di redigere l'elenco di tutti gli emendamenti che sono palesemente e chiaramente di spesa. Penso, ad esempio, ad una serie di emendamenti che riguardano il comitato per la realizzazione dei collegi. Chiedo formalmente che non ci sia lo stillicidio, ma che il presidente Azzollini convochi la Commissione per esaminare gli emendamenti residui che hanno palesemente un impatto finanziario. *(Il senatore Falanga fa cenno di voler intervenire).*

PRESIDENTE. Vorrei rassicurare la senatrice De Petris che tutti gli emendamenti che hanno implicazioni di spesa sono stati trasmessi alla Commissione bilancio e che il Presidente si è espresso avvalendosi di un potere che gli è conferito dal Regolamento.

Senatore Falanga, vuole intervenire? *(Il senatore Falanga conversa con altri senatori del suo Gruppo)*. Non interviene.

AZZOLLINI *(AP (NCD-UDC))*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Presidente, è già intervenuto ampiamente.

Ne ha facoltà.

AZZOLLINI *(AP (NCD-UDC))*. Signora Presidente, mi serve un attimo per aggiungere alcune questioni per rassicurare sull'intenso lavoro svolto in merito a questa questione.

Ricordo alla senatrice De Petris che la questione della onerosità del ballottaggio eventuale e delle modifiche introdotte dal testo fu affrontata in maniera assolutamente approfondita in sede di esame del testo della norma. Già in quella sede era previsto il ballottaggio e i secondi turni.

Se si rileggessero i resoconti del dibattito sul testo della legge, sarebbe semplice ricavare quale fu l'orientamento della Commissione sulla base di un dibattito approfondito e di precedenti di legge elettorale sottoposti alla Commissione. La senatrice De Petris vedrà che, quanto alla metodologia, fu scelto l'approccio più rigoroso, cioè di passare alla Commissione bilancio l'esame del testo.

Quanto all'esame dello stesso, in quella sede furono espresse tutte le opinioni circa l'onerosità o meno della legge elettorale, in quanto mera legge procedimentale, rispetto agli stanziamenti di bilancio che trovano, invece, concreta attuazione nella legge di convocazione delle elezioni. Il dibattito fu ampio. Ci furono opinioni diverse, naturalmente, ma lì fu risolta la questione generale.

In sede di esame degli emendamenti, l'Assemblea decide di trasmettere alla Commissione gli emendamenti che, rispetto a quanto è stato discusso e approvato in Commissione, presentano ulteriori profili.

Le questioni cui ha fatto riferimento, quindi, sono state tutte affrontate in Commissione con un dibattito ampio e approfondito e con la consultazione di precedenti, che condussero allora – ripeto – a seguire l'indirizzo metodologico più rigoroso, cioè quello di esame da parte della Commissione bilancio. L'esito fu quello che resta agli atti da parte della Commissione.

Per quanto riguarda l'osservazione del senatore Calderoli, cui rispondo, non è che l'emendamento della senatrice De Petris stabilisca quanto costano i ballottaggi, ma ritiene di aggiungere 5 milioni allo stanziamento di bilancio normalmente esistente e lo copre con 5 milioni. Non c'è veramente bisogno di alcun esame approfondito. Non ha detto, senatore Calderoli, che, dovendo fare il ballottaggio, esso andava coperto, perché in quel caso avremmo discusso. Ha chiesto un aumento di 5 milioni allo stanziamento e lo ha regolarmente coperto; noi questo abbiamo fatto.

Sulle altre considerazioni, ivi comprese quelle del senatore Endrizzi, preferisco non soffermarmi; lo faremo in ben altre occasioni e se dovessimo farlo anche fuori del Senato sarei molto più contento, perché secondo me non è il caso di accostare eventi di natura totalmente diversa. Quando vorremo lo faremo e parleremo di tanti reati, ivi compreso l'omicidio, una cosa che sarebbe interessante da scoprire quando volessimo discuterlo. Sono in grado di parlare anche dell'omicidio, che notoriamente è il più grave dei reati previsti dal codice penale italiano, ma non ne vogliamo discutere e lo lasciamo per un altro dibattito per il quale sono pronto.

SANTANGELO *(M5S)*. Qui dentro.

AZZOLLINI *(AP-NCD-UDC)*. Prego?

SANTANGELO *(M5S)*. Basta così.

BULGARELLI *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BULGARELLI *(M5S)*. Signora Presidente, è sicuramente vero, come dice il presidente Azzollini, che quel pomeriggio in Commissione bilancio abbiamo avuto una lunga discussione sulla legge elettorale ed è sicuramente vero che lei ha tutte le facoltà di dare il parere secondo l'articolo 100, comma 7, del Regolamento. Abbiamo perfettamente capito che in quest'Aula i Regolamenti vengono usati o non usati a seconda di come fa comodo e questo è chiaro a tutti, dentro e fuori dall'Aula.

Credo che in un momento come questo, in cui si sta parlando di democrazia (democrazia che non ci sarà più dopo l'approvazione delle riforme costituzionali e di questo disegno di legge elettorale), potremo approfittare ed avere dei momenti di confronto, almeno nelle Commissioni. Almeno non toglieteci questo. Quindi, è vero che si può esprimere il parere sulla base dell'articolo 100 del Regolamento, ma è anche vero che avremmo fatto molto prima e avremmo fatto risparmiare tempo a tutta l'Assemblea se si fosse formulato il parere convocando la Commissione e avendo un minimo di discussione in cui anche le opposizioni potevano dire la loro. Non avremmo risolto niente; il parere sarebbe stato uguale, ma avremmo avuto un momento di confronto democratico.

Se posso aprire una piccola parentesi, visto che ormai il dibattito è andato in tutte le direzioni, vorrei dire che è vero che l'omicidio colposo è molto grave, ma non coinvolge nessuna delle persone che sono qua dentro.

PRESIDENTE. Senatrice, torniamo al tema della discussione.

BULGARELLI *(M5S)*. Siccome tutte le volte viene tirata fuori questa discussione, io lo eviterei perché nessuno qui dentro è Presidente del Movimento 5 Stelle né ha sulle spalle un omicidio che, tra l'altro, è colposo. *(Applausi dal Gruppo M5S).*

PRESIDENTE. Torniamo al merito della discussione.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 01.17, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Si è così esaurito l'esame degli emendamenti cosiddetti premissivi.

Passiamo all'esame dell'articolo 1, sul quale sono stati presentati emendamenti già illustrati e su cui invito il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

BOSCHI, *ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento*. Esprimo parere favorevole sugli emendamenti 1.7000/1, 1.7000, 1.7001/257, del senatore Collina, 1.7001/501, del senatore Zeller, 1.7001, della senatrice Finocchiaro ed altri, 1.12290 del senatore Zeller ed altri.

Sui restanti emendamenti e subemendamenti esprimo parere contrario.

PRESIDENTE. Colleghi, la Presidenza fornirà i pareri e l'indicazione delle pagine man mano che si procederà alla discussione dei singoli emendamenti.

Abbiamo l'indicazione dei pareri favorevoli, tutti gli altri sono contrari, quindi siamo in grado di passare alla votazione dell'emendamento 1.1, identico all'emendamento 1.2.

GAETTI *(M5S)*. Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.1, presentato dai senatori Calderoli e Bisinella, identico all'emendamento 1.2, presentato dal senatore Mauro Giovanni e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

CRIMI *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CRIMI *(M5S)*. Signora Presidente, vorrei avere un chiarimento sull'emendamento 1.104. Vorrei capire se è stato dichiarato precluso o altro.

PRESIDENTE. È stato dichiarato inammissibile.

Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 1.5 (testo corretto), a pagina 577 del tomo X, che, se respinta, preclude l'emendamento successivo 1.12001. *(Il senatore Calderoli fa cenno alla Presidenza di attendere).*

Senatore Calderoli, credo di aver dato tutti gli elementi per rintracciare l'emendamento, soprattutto a lei che ne è il presentatore.

CALDEROLI *(LN-Aut)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Calma, senatore Calderoli.
Ne ha facoltà.

CALDEROLI *(LN-Aut)*. Signora Presidente, in assoluto spirito di collaborazione vorrei ricordare che su questo emendamento, che riguarda i cittadini temporaneamente residenti all'estero, in Commissione, alla presidente Finocchiaro, sia su questo punto che con riferimento agli studenti che si recano a studiare all'estero con l'Erasmus nel periodo elettorale, era stato chiesto un accantonamento per poter presentare in Aula, da parte della maggioranza, delle soluzioni perché il problema era reale e sentito. Volevo sapere se rispetto ai cittadini temporaneamente residenti all'estero e agli studenti Erasmus, da parte della maggioranza, vi fosse stato un approfondimento in tal senso.

PRESIDENTE. Senatore Calderoli, rispetto a questa richiesta sia il Governo che la senatrice Finocchiaro, ancorché non svolga la funzione di relatrice, non hanno dato alcuna indicazione in questo senso e quindi procediamo al voto.

MARTON *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARTON *(M5S)*. Presidente, le chiedo cortesemente almeno di guardarci per vedere se c'è qualche richiesta di intervento per dichiarazione di voto. Se lei porta pazienza e guarda un po' in giro, ci dà anche la possibilità di intervenire.

PRESIDENTE. Vi invito a segnalare le richieste di intervento alla Presidenza nel momento in cui si passa all'esame dell'emendamento, in modo tale da avere l'elenco di chi chiede di intervenire e rendere così più agevole anche il controllo da parte dei senatori Segretari. Ne faccio una questione anche di rispetto dei senatori, perché all'ultimo momento diventa difficile. *(I senatori Bottici e Crimi fanno cenno di voler intervenire).*
Intende intervenire il senatore Crimi o la senatrice Bottici?

BOTTICI *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOTTICI *(M5S)*. Signora Presidente, mi può ripetere quali sono gli emendamenti preclusi dopo l'emendamento 1.5 (testo corretto)?

Inoltre, se i tomi degli emendamenti sono stati stampati per ordine di votazione, vorrei sapere per quale motivo si passa da un tomo all'altro: mi potete spiegare perché abbiamo stampato 15 faldoni che poi non serviranno più? *(Applausi della senatrice Paglini).*

PRESIDENTE. Mi scusi, senatrice, forse le è sfuggito qualche passaggio. I tomi dall'I al X contengono emendamenti preclusi; sono stati stampati, ma l'Aula praticamente non li utilizzerà. Siamo quindi arrivati, nell'ordine della votazione, al tomo X, a pagina 577.

PETRAGLIA *(Misto-SEL)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PETRAGLIA *(Misto-SEL)*. Signora Presidente, intervengo per esprimere la nostra posizione rispetto all'emendamento 1.5 (testo corretto), sul quale voteremo ovviamente a favore.

Esso affronta un tema particolarmente sentito e che ci sta molto a cuore. Nel corso di questi anni, tra l'altro, anche in occasione delle ultime elezioni, si è posto il problema di come far esercitare il diritto di voto agli studenti temporaneamente domiciliati all'estero, perché impegnati in progetti di studio quali l'Erasmus. Ne abbiamo discusso diverse volte e c'era stato anche un impegno da parte del Governo a trovare una soluzione nel merito.

Pensiamo che questo emendamento proponga una soluzione anche per chiudere tutte quelle annose polemiche che spesso ci siamo trovati ad affrontare per la difficoltà oggettiva che gli studenti, impegnati in progetti di studio all'estero, incontrano per esercitare il proprio diritto di voto.

D'altra parte, è del tutto assurdo chiedere il rientro in Italia per poter esercitare il diritto di voto, visto che in altri Paesi ci sono sperimentazioni in corso per l'espressione del voto e, soprattutto, perché esiste già la possibilità per gli italiani residenti all'estero di esprimere il proprio voto.

Ci auguriamo, dunque, che su questo emendamento sia fatta una discussione nel merito e non ci si ponga in maniera pregiudiziale solo perché si tratta di un emendamento presentato dall'opposizione.

CALDEROLI *(LN-Aut)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. *(Il senatore Crimi fa cenno di voler intervenire).*

Credevo che l'intervento della senatrice Bottici avesse assorbito il suo intervento.

CALDEROLI *(LN-Aut)*. Signora Presidente, il collega Cociancich mi dice che ha presentato un emendamento che recepisce un'esigenza rappre-

sentata da tutti in Commissione, anche se non ha la possibilità immediata di individuarlo.

Le chiedo quindi di accantonare l'emendamento, intanto che lo recuperiamo, affinché non scattino effetti preclusivi rispetto a quella proposta.

PRESIDENTE. Parliamo di un emendamento riferito all'articolo 1?

COCIANCICH *(PD)*. È quello riferito al voto degli studenti Erasmus.

CRIMI *(M5S)*. Ci dia dieci minuti per rintracciarlo, Presidente.

PRESIDENTE. La Presidenza lo può rintracciare e quindi discutere congiuntamente: l'emendamento è al tomo XIV, a pagina 107.

Senatore Calderoli, accantoniamo l'emendamento 1.5 (testo corretto) in modo da fare le verifiche, individuare l'emendamento analogo presentato dal senatore Ciociancich e, soprattutto, valutare il parere del Governo. Se, infatti, il parere è contrario ad entrambi gli emendamenti, o il parere viene rivisto oppure permane questa valutazione da parte del Governo.

CRIMI *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CRIMI *(M5S)*. Signora Presidente, vorremmo semplicemente capire cosa sta succedendo.

PRESIDENTE. Senatore Crimi, le segnalo che il presentatore, senatore Calderoli, ha chiesto di accantonare l'emendamento 1.5 (testo corretto) al fine di valutarlo congiuntamente ad un emendamento presentato dal senatore Cociancich, avente analogo contenuto.

CRIMI *(M5S)*. Signora Presidente, noi stiamo seguendo i lavori. Quello che le chiedo è di concederci alcuni minuti di tempo per verificare questo emendamento.

PRESIDENTE. Certo, senatore Crimi. Noi lo abbiamo identificato e, non appena lo avremo estrapolato, ve lo segnaleremo e potremo valutarlo.

CRIMI *(M5S)*. Nel frattempo, signora Presidente, potremmo procedere e votare l'emendamento successivo. Questo è quanto le sto chiedendo.

Evidentemente, io vorrei fare una dichiarazione di voto congiunta.

PRESIDENTE. Per accelerare il prosieguo dei nostri lavori, segnalo all'Aula che l'emendamento in questione, presentato dal senatore Cociancich ed altri, è l'1.7001/264, che si trova a pagina 107 del tomo XIV e su cui, peraltro, il Governo ha espresso parere contrario.

Concedo naturalmente il tempo ai senatori di verificarlo ed eventualmente intervenire su di esso.

MICHELONI *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MICHELONI *(PD)*. Signora Presidente, su questo tema è stato presentato un altro emendamento, a prima firma del senatore Tonini e firmato anche dai membri del Comitato per le questioni degli italiani all'estero, riguardante l'insieme dei problemi relativi alla legge sul voto all'estero.

Chiedo che tale emendamento sia accantonato e sia discusso congiuntamente all'emendamento 1.7001/264. Non vorrei, infatti, che queste votazioni vadano a precludere il lavoro che abbiamo concordato con il Ministero degli esteri e con il Comitato per le questioni degli italiani all'estero.

PRESIDENTE. Senatore Micheloni, le segnalo comunque che non sono stati valutati effetti preclusivi. L'unica preclusione concerne l'emendamento 1.12001.

La Presidenza sta consentendo ai senatori di valutare l'emendamento 1.7001/264, verificando altresì la questione da lei posta per poterle dare un risposta. *(Il senatore Calderoli fa cenno di voler intervenire).*

Comunico che non ci sono effetti preclusivi. Pertanto, è possibile intervenire sull'emendamento 1.5 (testo corretto).

CALDEROLI *(LN-Aut)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALDEROLI *(LN-Aut)*. Signora Presidente, le avevo già chiesto la parola. Nel caso io condivida l'emendamento Cociancich, che non ho avuto modo di leggere, io sono disposto a ritirare l'emendamento 1.5 (testo corretto).

PRESIDENTE. Senatore Calderoli, gli emendamenti si susseguono in ordine di votazione. Ribadisco che non ci sono effetti preclusivi. Quindi, valuti lei come comportarsi. Intanto, esaminiamo questo emendamento. Poi, procedendo nell'ordine di votazione, senza che ci siano stati effetti preclusivi, valuteremo il successivo.

CALDEROLI *(LN-Aut)*. Signora Presidente, visto che sono un estimatore del lavoro del senatore Cociancich, io ritiro l'emendamento 1.5 (testo corretto).

Invito, però, il Governo a riflettere sul parere espresso riguardo a un problema che deve trovare una soluzione in questa sede e non in un'altra. *(Applausi delle senatrice Bignami e Mussini).*

PRESIDENTE. Il Governo ha ascoltato il suo invito. Ci auguriamo che, da questo momento fino al momento dell'esame dell'emendamento 1.7001/264, abbia il tempo di compiere questa verifica.

L'emendamento 1.5 (testo corretto) è dunque ritirato.

Passiamo all'emendamento 1.12001 a prima firma del senatore Calderoli, a pagina 582 del tomo X.

Senatore Calderoli, mi rivolgo a lei. Questo emendamento è collegato all'emendamento 1.5 (testo corretto): essendo stato da lei ritirato, l'emendamento 1.12001 non è precluso, a meno che lei non intenda ritirare anche questo e convergere per tutta la materia sull'emendamento del senatore Cociancich.

CALDEROLI *(LN-Aut)*. Signora Presidente, mantengo una posizione coerente e ritiro anche l'emendamento 1.12001.

PRESIDENTE. L'emendamento 1.12001 è dunque ritirato.

Passiamo alla votazione all'emendamento 1.8.

SANTANGELO *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANTANGELO *(M5S)*. Signora Presidente, chiedo scusa se intervengo non in dichiarazione di voto ma sull'ordine dei lavori.

Sarà una difficoltà mia personale, ma mi rivolgo a tutti i colleghi per definire la situazione. Mi creda, presidente Boldrini... chiedo scusa, presidente Lanzillotta: è impossibile seguire i lavori, siamo al punto che stiamo persino confondendo le due Camere! La prego: bastano dieci minuti di pausa, in cui lei si riunisce in una cameretta a parte con tutti i senatori interessati (in questo caso il senatore Calderoli) e stabilisce un ordine preciso. Personalmente, devo avere anche la possibilità, se un senatore ritira un emendamento, di farlo mio. E allora, già non ho più voce e parlo in considerazione anche di quelli che saranno i lavori.

Signora Presidente, la invito a prendere il suggerimento che le sto dando, perché domani abbiamo l'orario di inizio e non di fine lavori e le assicuro che per ogni emendamento vorrò capire quello che debbo votare e voglio avere il tempo di svolgere la dichiarazione di voto o di far mio un emendamento valido di qualche altro senatore. La invito quindi a fare una pausa, quantomeno di dieci minuti, perché non si sta capendo nulla e forse, signora Presidente, un po' di confusione ce l'ha anche lei in questo momento!

PRESIDENTE. Senatore Santangelo, non le sfuggirà che se stiamo discutendo 47.000 emendamenti ripartiti in alcuni tomi, questo pone problemi a tutti noi. *(Commenti dal Gruppo M5S).*

Il grande lavoro svolto dagli uffici ci consente di andare avanti. Il senatore Calderoli ha ritirato i suoi emendamenti, siamo perfettamente in grado di procedere e siamo alla pagina 597 del tomo X.

CRIMI *(M5S)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CRIMI *(M5S)*. Signora Presidente, credo che l'emendamento 1.8 non vada sottovalutato. Si tratta di una questione che è stata posta in numerose occasioni, è stata riproposta ed è stata data garanzia che sarebbe stata affrontata, vale a dire la questione del voto degli studenti che si trovano all'estero.

Ma non si tratta solo di questo, ci sono diverse situazioni che riguardano persone che sono temporaneamente all'estero e non sono iscritte all'Anagrafe italiani residenti all'estero (AIRE) per cui godono di una serie di meccanismi già previsti o votano per la circoscrizione estero.

Stiamo qui parlando di persone che sono fuori per lavoro, penso per esempio ai militari o a coloro che sono imbarcati sulle navi mercantili, che sul territorio italiano hanno la possibilità di votare presso un altro seggio dello Stato, ma se si trovano fuori dall'Italia hanno difficoltà.

È stato garantito che sarebbe stato affrontato questo tema. In particolare, la parte che più preme è quella che riguarda gli studenti dei progetti Erasmus, visto che vengono caldeggiati e sostenuti dal Governo e sono sempre stati un fiore all'occhiello della cultura di questo Paese.

Per questo motivo, noi del Movimento 5 Stelle voteremo a favore di questo emendamento, anticipando già che mi riservo di intervenire su quello del senatore Cociancich, che da una prima occhiata – poi lo approfondiremo meglio – sembra abbastanza ben fatto e, malgrado non abbiamo mai avuto una grande assonanza nelle nostre posizioni, devo riconoscere in questo caso che l'emendamento ha un buon impianto e potrebbe essere una soluzione; è anche abbastanza snello rispetto a quello già presentato dal senatore Calderoli, sul quale, in ogni caso, voteremo favorevolmente.

URAS *(Misto-SEL)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

URAS *(Misto-SEL)*. Signora Presidente, l'emendamento 1.8, presentato dai senatori Calderoli e Bisinella, è molto complesso perché definisce in modo puntuale la procedura di accesso al voto, così come sono complessi tanti altri emendamenti che noi ritroviamo su questa materia e nel corpo delle proposte modificative presentate al disegno di legge elettorale. Dico questo, Presidente, perché noi vorremmo sempre riuscire ad esprimere un voto responsabile, sulla base di un esame del testo puntuale, e vorremmo anche sapere che cosa ci aspetta dopo.

Una legge non è un articolo, colleghi, nonostante il tentativo di sintesi che è stato fatto stamattina. Un disegno di legge elettorale come questo è un articolato complesso, nel quale un articolo non può mettersi in contraddizione con un altro.

Alla fine di questa discussione vedrete che la legge elettorale che verrà fuori avrà bisogno di una immediata manutenzione; tornerà alla Camera per essere rivisitata e vi garantisco che al primo esame degli uffici che dovranno applicarla richiederà modifiche.

CRIMI *(M5S)*. No, no.

URAS *(Misto-SEL)*. E l'incertezza con la quale noi andremo a votare finirà per compromettere anche l'esito del voto.

Presidenza del vice presidente GASPARRI (ore 20,48)

(*Segue* URAS). Questa è una stagione, Presidente, che si ricorderà per le approssimazioni e gli approssimativi, e non è un tema che riguarda solo ed esclusivamente questa Camera e il Parlamento, ma anche il Governo e tutte le autorità dello Stato.

Noi stiamo lavorando nella piena confusione: diamo al Paese l'immagine di non essere in grado di governarlo, di essere approssimativi nell'affrontare i problemi. Tutto questo perché? Perché ogni tanto non ci si può prendere dieci minuti e fare la lista degli emendamenti omogenei da trattare? Perché dobbiamo dimostrare di essere una massa confusionaria di soggetti che non hanno neppure la proprietà di linguaggio che devono utilizzare nel momento in cui discutono una norma? Ma perché dobbiamo necessariamente fare brutte figure? Possiamo anche tentare di fare belle figure di fronte al Paese. È per questo, Presidente, che noi voteremo a favore di questo emendamento, ma avremmo voluto trattare il diritto degli studenti, di quelli che studiano all'estero e che vi rimarranno, Presidente. Rimarranno all'estero perché sarà difficile tornare in questo Paese e trovare lavoro; sarà difficile organizzarsi una vita qua, e forse lì avranno più possibilità.

Parlo dei nostri studenti, di quelli che un tempo erano anche i figli degli operai, e che adesso non potranno più esserlo per la crisi economica che abbiamo di fronte: almeno conserviamo per loro il diritto di manifestare il proprio consenso o dissenso per una parte politica, per una coalizione di Governo, per un Presidente del Consiglio dei ministri. Questo facciamolo.

Invito tutti a leggere l'emendamento che stiamo votando perché, alla fine del giro, se non troviamo una soluzione, abbiamo trovato la soluzione

nella loro esclusione dal diritto di voto. Se non troviamo una soluzione li abbiamo esclusi da un diritto che invece la Costituzione riconosce loro.

Presidente, nel dire che voteremo a favore di questo emendamento, invitiamo nel prosieguo dei lavori a riflettere sul modo in cui stiamo legiferando. La funzione legislativa, per quanto si tenti di massacrarla da tutta le parti, vi assicuro la esercita meglio il Parlamento delle burocrazie ministeriali cui la state delegando. *(Applausi dal Gruppo Misto-SEL e della senatrice Mussini).*

CALDEROLI *(LN-Aut)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALDEROLI *(LN-Aut)*. Intervengo con la finalità che tutto il Parlamento contribuisca a dare la soluzione al problema, riconoscendone la difficoltà. Tutti riconoscono l'esigenza di rispondere e di dare una risposta al problema degli studenti che sono temporaneamente all'estero.

Comprendo la difficoltà che l'introduzione del secondo turno possa determinare per la stampa delle schede e comprendo anche il ballottaggio di responsabilità tra il Ministero degli affari esteri e Ministero dell'interno, però stiamo parlando di 400.000 ragazzi. Non è un numero inconsistente e – ovviamente, se l'emendamento è collocato al XIV tomo, il problema non lo abbiamo immediatamente di fronte e, pertanto, credo che ci si possa lavorare tra questa sera e domani mattina – trasformo l'emendamento 1.8 in ordine del giorno, affinché sia prodromico ad individuare una soluzione e chiedo al Governo il parere.

MONTEVECCHI *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MONTEVECCHI *(M5S)*. Svolgo questo intervento con un po' d'imbarazzo per ricordare che lunedì pomeriggio, due giorni fa, in questa Aula era stata fatta una precisa richiesta a seguito di un evento, per usare un eufemismo, «increscioso», che aveva visto il senatore che al momento ha iniziato a presiedere l'Aula protagonista di una delle vicende di cui l'abbiamo visto protagonista in questa legislatura: ha inviato uno dei sui *tweet* vergognosi; non stiamo a ricordarlo. In quest'Aula non solo il Movimento Cinque Stelle, ma anche altre forze politiche avevano fatto una richiesta precisa: avevano chiesto alla Presidenza di trovare le modalità – implicitamente invitando la Presidenza ad intervenire – per far sì che il senatore Gasparri non presiedesse questa Assemblea, restituendole così la dignità che le si confà in un Paese civile e democratico che si sveglia di fronte a certi atti. *(Applausi dai Gruppi M5S e Misto-SEL)*. In questa occasione prendiamo purtroppo atto che la Presidenza è sorda alle parole dei parlamentari ed anche insensibile a certi fatti vergognosi. Ricordiamo però che quando i fatti non coinvolgono semplici cittadini, ma Mi-

nistri, la Presidenza ritrova tutta la sua sensibilità e tutta la sua capacità auditiva. Ulteriore vergogna, perché vuol dire che la Presidenza reputa che esistano cittadini di serie A, che siedono sulla poltrona di un Ministero, e cittadini di serie B, che sono quelli che stanno fuori, nei confronti dei quali ci dovrebbe essere il medesimo rispetto.

Mi auguro che ci troviamo di fronte a una situazione emergenziale e che la Presidenza, dopo questa sera, prenda le misure necessarie richieste a gran voce in questa Aula. *(Applausi dai Gruppi M5S e Misto).*

URAS *(Misto-SEL)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

URAS *(Misto-SEL)*. Intervengo per condividere le osservazioni testé fatte.

È con qualche imbarazzo che intervengo, ma credo che ci avrebbe dovuto pensare la Presidenza. *(Applausi dal Gruppo M5S)*. Qualche giorno di sospensione dalla guida dell'Assemblea, in una situazione come questa, forse lei l'avrebbe dovuto opportunamente prendere. *(Applausi dai Gruppi M5S e Misto-MovX)*. Infatti, non è solo un fatto di clima politico teso; non è solo un fatto di maggioranze ribaltate e di voti traditi: è anche un fatto di civiltà nella conduzione del Parlamento che viene messa in discussione nel momento stesso in cui i cittadini che hanno anche subito l'affronto di una prigionia immeritata mentre esercitavano il diritto-dovere di un volontariato verso chi soffre vengono lapidati pubblicati con *tweet* che sono veramente indecorosi. *(Applausi dai Gruppi M5S e Misto).*

Mi chiedo se chi ha il dovere di esercitare responsabilità pubbliche si può permettere di giocare con i telefonini dalla mattina alla sera, oppure se fa doverosamente il proprio impegno istituzionale con rispetto di tutti quanti e soprattutto delle parti più deboli, delle donne e di coloro che si sono spesi e si spendono per dare all'estero un'immagine di questo Paese positiva e di attenzione e non un'immagine negativa. *(Applausi dai Gruppi M5S e Misto).*

MICHELONI *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MICHELONI *(PD)*. Signor Presidente, intervengo per chiarire il dibattito che ho sentito sul voto dei temporaneamente all'estero.

Richiedo veramente che si discutano insieme questi emendamenti, perché il contenuto dell'emendamento 1.0.12000 riguarda sia gli studenti Erasmus, sia chi sta fuori dall'Italia per motivi di lavoro o di salute, temporaneamente e così via. Si tratta di una proposta che abbiamo elaborato collaborando con il Ministero degli affari esteri ed è una proposta praticabile. Queste persone devono votare sul collegio estero: è assolutamente impensabile ed ingestibile il voto di ritorno sul collegio italiano. Il diritto

di voto ce l'hanno. Vivono all'estero e il senatore Uras ha detto che, probabilmente, continueranno a viverci. È parte di loro integrazione votare sul collegio estero, visto che per la Camera dei deputati avete lasciato il collegio estero.

Chiedo che l'emendamento 1.0.12000 sia discusso insieme alle altre proposte, perché è una proposta praticabile e risolve i problemi di tutti coloro che sono all'estero (anche chi sta fuori per soli tre mesi per motivi di lavoro, di salute o altro, tranne che per le ferie). Abbiamo ragionato fino in fondo su questo tema. C'è un collegio estero e le persone all'estero votano su quel collegio.

PRESIDENTE. La Presidenza ha già precisato che non ci sono effetti preclusivi, quindi la posso rassicurare.

FALANGA *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FALANGA *(FI-PdL XVII)*. Visto che il senatore Calderoli ha trasformato l'emendamento 1.8 in un ordine del giorno e che il Governo deve dichiarare la contrarietà o il consenso a questo ordine del giorno, intervengo per segnalare al Governo il decreto-legge 3 gennaio 2006, n. 1, in tema di disposizioni urgenti per l'esercizio domiciliare del voto per taluni elettori, per la rilevazione informatizzata dello scrutinio e per l'ammissione ai seggi di osservatori OSCE in occasione delle prossime elezioni politiche. *(Applausi del senatore Zin)*. Con questo precedente, nel 2006 il Governo emanò un provvedimento che regolamentava le modalità di ammissione al voto di determinate, specifiche persone e determinati soggetti.

Stante questo provvedimento, solleciterei il Governo ad esprimere parere favorevole sull'ordine del giorno G1.8 del senatore Calderoli.

Anche al fine di non disturbare ulteriormente dopo, colgo l'occasione per segnalare che la Presidenza ha ritenuto che l'emendamento 1.7001/507, a prima firma del sottoscritto, fosse stato precluso dall'approvazione dell'emendamento 01.103 del senatore Stefano Esposito. In proposito, invito la Presidenza a riconsiderare tale decisione, in quanto la disposizione dell'emendamento Esposito, alla lettera *i)* («la Camera dei deputati è eletta secondo le disposizioni della presente legge a decorrere dal 1° luglio 2016»), è cosa totalmente diversa dall'emendamento che è stato dichiarato precluso, perché quest'ultimo fissa la data di entrata in vigore di tutta la legge a far data dal 1° luglio 2016. C'è quindi una differenza; lo dico anche ai tecnici che collaborano con i politici nella gestione della Presidenza. C'è una differenza tra un emendamento che differisce totalmente la data di entrata in vigore di tutta la legge e una disposizione che invece differisce soltanto quell'articolo (che sarebbe il 3), in tema di elezione della Camera dei deputati. Mi sembra che tale differenza sia sostanziale.

Per la verità, signor Presidente, vorrei ricordare i precedenti decreti-legge che sono intervenuti nel tempo (il decreto-legge n. 300 del 21 maggio 1994, il decreto-legge, già da me citato, n. 1 del 2006, il decreto-legge n. 400 del 1988 e il decreto-legge n. 42 del 1994), con i quali il Governo è intervenuto a modificare ora la data delle elezioni (ce n'è uno che differisce anche la data del voto), ora le modalità di esercizio del voto da parte di talune categorie. Quindi, in buona sostanza, quando si dice in una legge, con una norma chiara transitoria, che essa entra in vigore a far data dal 1º luglio 2016, non ci possono essere interventi normativi di urgenza che modifichino tale disposizione. Invece con la lettera *i)* dell'emendamento Stefano Esposito, che differisce solo la data del voto, ma non già l'entrata in vigore di tutta la legge, il Governo potrà in ogni momento, con un «piccolo» decreto-legge, vanificare quella data.

Grazie a questo punto molti sono stati i consensi all'intera legge elettorale, perché questo differimento dell'entrata in vigore ha tranquillizzato gli animi di molti, i quali a seguito di ciò hanno espresso il loro parere favorevole ed il loro consenso alla legge stessa. Vorrei pertanto che il Governo fosse chiaro su questo punto, perché noi si possa decidere tranquillamente se approvare questo provvedimento *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*, consapevoli che ne possa o no essere modificata la data di entrata in vigore.

Quindi la Presidenza mi dovrà dare conto, se ritiene che il mio emendamento sia davvero stato precluso dall'approvazione dell'emendamento del senatore Esposito. *(Applausi dai Gruppi LN-Aut e AP (NCD-UDC)).*

PRESIDENTE Poiché l'emendamento 1.8 è stato trasformato in un ordine giorno dal senatore Calderoli, invito il rappresentante del Governo a pronunziarsi su tale ordine del giorno.

BOSCHI, *ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento*. Signor Presidente, il tema posto dal senatore Calderoli è sicuramente condiviso in modo ampio, in particolare per quanto riguarda la necessità di trovare una soluzione per consentire anche a chi è temporaneamente fuori sede di poter esercitare il diritto di voto. Cionondimeno, inserendo con questo provvedimento la previsione del turno di ballottaggio, ci sono anche delle difficoltà tecniche da risolvere, che richiedono un approfondimento ovviamente da parte del Ministero competente.

Credo quindi che si possa accogliere l'ordine del giorno come impegno per il Governo a risolvere tecnicamente questo problema, anche in ragione del tempo che passerà prima dell'entrata in vigore della legge elettorale, e a disciplinare in modo puntuale le modalità di voto.

CRIMI (M5S). Con gli stessi tempi dell'altro? Lo stiamo ancora aspettando da un anno!

CALDEROLI *(LN-Aut)*. Accolgo la formulazione del Governo e chiedo la votazione dell'ordine del giorno, nel testo proposto dal Governo.

PRESIDENTE. Se lo poniamo in votazione, ovviamente sarà con un parere favorevole del Governo, dato l'intervento svolto dal Ministro. Il testo è quello dell'articolo?

BOSCHI, *ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento*. No, il testo sostanzialmente richiede un impegno al Governo a individuare delle modalità che consentano l'esercizio del diritto di voto a chi si trova temporaneamente fuori sede.

CALDEROLI *(LN-Aut)*. Va benissimo nel testo formulato dal Ministro.

BOSCHI, *ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento*. Ovviamente, nell'emendamento del senatore Calderoli ci si riferiva a chi si trova in ambito italiano, quindi adesso affrontiamo questo tema; poi valuteremo gli altri profili che attengono i fuori sede all'estero.

PRESIDENTE. Il senatore Uras sottoscrive l'ordine del giorno; gli altri senatori che vorranno sottoscriverlo, che immagino siano numerosi, lo segnaleranno agli uffici.

ORELLANA *(Misto)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ORELLANA *(Misto)*. Signor Presidente, io voterò contro quest'ordine del giorno, perché stiamo considerando gli studenti fuori sede in maniera diversa da tutti i lavoratori che pure sono fuori sede.

Rispetto all'appuntamento elettorale, finora ci si era comportati diversamente: sia il lavoratore, sia lo studente, insomma chiunque si trovasse distante dal proprio luogo di residenza vi rientrava per andare a votare, con agevolazioni per l'acquisto di biglietti aerei o ferroviari che consentivano l'avvicinamento al momento delle votazioni.

Avrei votato in modo contrario all'emendamento, ma lo farò anche all'ordine del giorno che, prevedendo il voto per corrispondenza anche in ambito italiano (almeno così ho capito dal testo), mi pare crei una situazione in cui si lede la segretezza del voto: quando si vota a casa non è come quando lo si fa in una cabina elettorale, dove è garantita la segretezza, o magari si è in compagnia di altre persone che possono controllare cosa si sta votando.

Purtroppo, quando si è all'estero non si può fare altrimenti e a mio parere si poteva anche pensare a qualcosa di diverso, ma sicuramente in ambito italiano non credo si possa andare a cercare una soluzione specifica per gli studenti fuori sede italiani. Se invece stiamo parlando di studenti fuori sede che si trovano all'estero, ad esempio con il programma Erasmus, torniamo al discorso che ha fatto il senatore Micheloni, che parlava anche di una circoscrizione estero.

Vorrei quindi capire che impegno sta assumendo il Governo e stiamo prendendo tutti su questo problema. Se stiamo parlando degli studenti fuori sede, sinceramente non capisco la differenza tra questi e qualsiasi altra persona che si trova fuori, ad esempio per lavoro o per esigenze come quella di accompagnare un parente magari ricoverato in un ospedale lontano da casa e che invece perderà il diritto di voto.

Pertanto, voterò contro questo ordine del giorno.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'ordine del giorno...

SANTANGELO *(M5S)*. Voto elettronico!

PRESIDENTE. Il voto elettronico deve essere chiesto.

GAETTI *(M5S)*. Avevo già chiesto il voto elettronico su tutto l'articolo.

PRESIDENTE. Bene.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G1.8, presentato dal senatore Calderoli e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo quindi all'emendamento 1.12003, che troverete nel tomo XI.

CALDEROLI *(LN-Aut)*. Signor Presidente, il contenuto dell'emendamento 1.12003 è sovrapponibile all'emendamento precedentemente affrontato, quindi lo ritiro.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.11 (testo corretto), analogo al precedente.

CALDEROLI *(LN-Aut)*. Signor Presidente, le confermo di non aver cambiato idea nel frattempo, pertanto ritiro anche questo.

CIOFFI *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CIOFFI *(M5S)*. Signor Presidente, volevo conoscere l'esito dell'emendamento 1.9 (testo corretto).

PRESIDENTE. È stato dichiarato precluso in relazione all'approvazione del noto emendamento 01.103, votato alcune ore fa.

Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 1.23. *(Il senatore Crimi fa cenno di voler intervenire).*

CALDEROLI *(LN-Aut)*. Lo ritiro, signor Presidente.

PRESIDENTE. Ritira anche i suoi emendamenti successivi di analogo tenore?

CALDEROLI *(LN-Aut)*. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Sono dunque ritirati gli emendamenti dall'1.23 all'1.44.

CRIMI *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CRIMI *(M5S)*. Signor Presidente, è da un pezzo che le facevo cenno di voler intervenire.

PRESIDENTE. Stavo ascoltando il presentatore dell'emendamento a cui eravamo arrivati.

CRIMI *(M5S)*. Rinnoviamo l'invito a trovarvi col senatore Calderoli in un'altra stanza o la Presidenza a decidere quali emendamenti...

PRESIDENTE. Il ritiro di un emendamento può essere deciso dal presentatore anche sul momento.

CRIMI *(M5S)*. Questo dialogo esclusivamente tra due persone è avvenuto in precedenza e continua adesso.

PRESIDENTE. Il senatore Calderoli ha ritirato degli emendamenti come è nelle sue facoltà e non c'è nulla di strano.

CRIMI *(M5S)*. Signor Presidente, a proposito del comma 1 dell'emendamento 1.9 (testo corretto), chiedo agli uffici di spiegarmi perché è stato dichiarato precluso, perché non lo capisco.

PRESIDENTE. Prevede la preferenza singola quindi è stato precluso in seguito all'approvazione di un emendamento votato in precedenza.

CRIMI *(M5S)*. Signor Presidente, ma quale emendamento stiamo leggendo?

Io ho davanti il testo dell'emendamento 1.9 (testo corretto) e le leggo questa parte: «»Non sono eleggibili coloro che sono stati eletti per due volte all'ufficio di membro del Parlamento«». Mi dica perché è preclusa questa parte dell'emendamento. *(Applausi dal Gruppo M5S)*. Si tratta di un emendamento che non ha nulla a che fare con quello del senatore Stefano Esposito, quindi chiedo agli uffici di verificare.

Abbiamo chiesto se sia stata fatta una verifica puntuale delle preclusioni, ma questo caso dimostra che non è stata fatta; quindi, dopo il Governo, anche la Presidenza ha fatto un lavoro, come immaginavamo, grossolano. Sono stati valutati in questo modo 24.000 emendamenti.

Il comma 1 dell'emendamento 1.9 (testo corretto) non ha motivo di risultare precluso.

PRESIDENTE. Come è stato comunicato questa mattina dalla Presidenza dell'Aula, l'emendamento 1.9 (testo corretto) è precluso, ma è anche una questione di estraneità di materia. Per queste due motivazioni, tale emendamento non è stato posto in votazione. *(Commenti dal Gruppo M5S).*

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.46. *(Il senatore Cioffi fa cenno di voler intervenire).*

CALDEROLI *(LN-Aut)*. Lo ritiro.

PRESIDENTE. L'emendamento 1.46 è quindi ritirato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.51. *(Il senatore Cioffi fa cenno di voler intervenire).*

CALDEROLI *(LN-Aut)*. Ritiro l'emendamento 1.51. *(Il senatore Cioffi fa cenno di volere intervenire).*

PRESIDENTE. Ne prendo atto.

CIOFFI *(M5S)*. Domando di parlare!

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. *(Applausi ironici dal Gruppo M5S).*

CIOFFI *(M5S)*. Bisogna gridare per farsi sentire.

Signor Presidente, intervengo sull'ordine dei lavori. Il mio collega Crimi ha parlato dell'emendamento 1.9 (testo corretto), nel quale c'è scritto anche che non possono essere candidati coloro che sono stati condannati. Siccome facciamo il giochino per cui facciamo finta che non vogliamo i condannati, ma poi questi stanno sempre qua dentro; *niente niente* fosse questo il vero patto del Nazareno, per cui vi siete messi d'accordo proprio su questa cosa, dichiarando inammissibili tutti gli emendamenti che prevedono che qui dentro i condannati non ci devono stare? *(Applausi dal Gruppo M5S).*

Considerando che il Partito Democratico oggi, proprio poche ore fa, ha avuto un candidato alla Presidenza della Regione Campania condannato ad un anno e interdetto dai pubblici uffici per due anni, mi sembra che siate in bella compagnia. *(Applausi dal Gruppo M5S).* È meglio che vi facciate un serio esame di coscienza. *(Applausi dal Gruppo M5S).*

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.12024, a pagina 150 del tomo XI.

PEGORER *(PD)*. È stato ritirato.

ARRIGONI *(LN-Aut)*. Signor Presidente, faccio mio l'emendamento.

PRESIDENTE. Ne prendo atto.

PEGORER *(PD)*. Ma era già stato ritirato.

PRESIDENTE. Dal fascicolo che ho qui non risultava ritirato, per cui, alla fine devo prendere atto che l'emendamento è stato fatto proprio dal senatore Arrigoni.

Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.12024, presentato dal senatore Tocci e da altri senatori, successivamente ritirato e fatto proprio dal senatore Arrigoni.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.428, a pagina 153 del tomo XI.

CALDEROLI *(LN-Aut)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALDEROLI *(LN-Aut)*. Signor Presidente, resto stupito. Non le chiedo di porre l'emendamento ai voti, perché ragiono seguendo quello che dovrebbe essere il vostro ragionamento. Se mi avete precluso gli altri 34.000, mi spiega come diavolo fa a restare in vita questo? Lei ha le spiegazioni per le preclusioni; ora le giro la domanda: perché non è stato precluso questo?

PRESIDENTE. Perché evidentemente è stato valutato compatibile con la nostra discussione. *(Commenti dal Gruppo M5S).*

CALDEROLI *(LN-Aut)*. Ma basta leggerlo.

PRESIDENTE. Non è che queste valutazioni vengono fatte per sorteggio, come lei sa bene. Lei ha un'esperienza lunga negli uffici dell'Assemblea. L'emendamento è in votazione, se vuole ritirarlo, lo faccia.

CALDEROLI *(LN-Aut)*. Io mi autoemendo e, in quanto precluso, lo ritiro. Ma questo emendamento non doveva poter essere votato.

AIROLA *(M5S)*. Ma questo è il Senato! Il Senato non è la piazzetta!

BOTTICI *(M5S)*. Questo dovrebbe essere precluso!

AIROLA *(M5S)*. Lo faccio mio!

PRESIDENTE. Benissimo, è possibile.

CRIMI *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CRIMI *(M5S)*. Signor Presidente, leggo l'emendamento – sono tre righe – perché so che nessuno lo sta leggendo. Capisco che non avete il fascicolo degli emendamenti, quindi lo leggo, giusto per farvi sapere cosa state votando: «La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto ed uguale, libero e segreto, espresso nel primo turno elettorale, nonché, se necessario, nel secondo turno». Questo è l'emendamento che non avete precluso e che ora vi accingete a votare. Votate contro, adesso. *(Applausi dal Gruppo M5S).*

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.428, presentato dai senatori Calderoli e Bisinella, successivamente ritirato e fatto proprio dal senatore Airola.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.540, a pagina 177 del tomo XI.

MINZOLINI *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, ritiro l'emendamento 1.540.

PRESIDENTE. Senatore Minzolini, ritira anche i successivi?

MINZOLINI *(FI-PdL XVII)*. Sì.

ENDRIZZI *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ENDRIZZI *(M5S)*. Signor Presidente, chiedo un chiarimento.

Noi abbiamo respinto il fatto che «la Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto ed uguale, libero e segreto, espresso nel primo turno elettorale, nonché, se necessario, nel secondo turno»; se noi abbiamo bocciato questo, adesso cosa viene precluso? *(Applausi dal Gruppo M5S).*

PRESIDENTE. Le preclusioni sono state comunicate questa mattina in base alle votazioni avvenute, quindi le confermo quanto abbiamo detto. *(Commenti dal Gruppo M5S).*

Il senatore Minzolini ha ritirato anche gli altri emendamenti a sua firma; a questo punto passiamo a pagina... *(Proteste dal Gruppo M5S).*

MUSSINI *(Misto-MovX)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MUSSINI *(Misto-MovX)*. Signor Presidente, credo che ci siano dei momenti in cui bisogna cercare di recuperare la nozione di senso, perché effettivamente questo modo di procedere rende veramente ridicola tutta l'Assemblea. Ora, infatti, noi abbiamo i tabulati, quindi sappiamo chi sono le persone che hanno votato contro a un concetto che è il seguente: «La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale» (avete votato contro), «con voto diretto e uguale» (avete votato contro), «libero e segreto» (avete votato contro), «espresso nel primo turno elettorale, nonché, se necessario, nel secondo turno». Ciò non è assolutamente in contraddizione con la legge elettorale che state partorendo.

Credo che questa sia veramente un po' come la storia della nipote di Mubarak. Siamo veramente arrivati a questi livelli. È una vergogna! *(Applausi dai Gruppi M5S e Misto-MovX e della senatrice De Petris).*

URAS *(Misto-SEL)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

URAS *(Misto-SEL)*. Signor Presidente, io francamente l'ho detto prima: saremo ricordati per aver vissuto questo Parlamento con l'approssimazione e per essere stati approssimativi.

Badate che stiamo discutendo della legge elettorale. Non possiamo tornare tra qualche settimana in Aula a fare le correzioni dei pasticci che si stanno consumando in questa discussione. Ognuno di noi si deve assumere la responsabilità di fare le cose per bene. Qua non si può votare contro il suffragio universale, il voto libero ed uguale. Ma come si fa? *(Applausi dai Gruppi M5S e Misto-MovX).* Poi cosa approviamo nel prossimo emendamento, che il voto si fa in modo coercitivo, che si esercita attraverso una coercizione? Dobbiamo votare che non è più a suffragio universale, che le donne sono escluse, che sono esclusi quelli che hanno i capelli biondi, oppure quelli che non li hanno, come me? Che sono esclusi quelli che sono troppo anziani o troppo giovani? *(Applausi dai Gruppi M5S e Misto-ILC e della senatrice De Petris)*. Ma di cosa parliamo? Fermiamoci prima di fare pasticci. *(Commenti dal Gruppo M5S)*. Questo non è il modo di lavorare! *(Applausi dal Gruppo M5S. Proteste del senatore Giarrusso).*

PRESIDENTE. Siamo a pagina 236 del tomo XI. L'emendamento 1.802, che è stato ritirato dal senatore Minzolini, è identico all'emendamento 1.801. Senatore Calderoli, lo mantiene?

CALDEROLI *(LN-Aut)*. Signor Presidente, mantengo questo emendamento e chiedo che venga messo ai voti.

Signor Presidente, essendoci un parere contrario del Governo e non essendoci il relatore, vorrei che l'Assemblea possa sentirne il contenuto, sono due righe: «La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto e uguale, libero e segreto, attribuito a liste concorrenti di candidati». Se qualcuno pensa – e devo dare ragione al collega Uras – che si possa votare in maniera diversa, allora deve bocciare questo emendamento; altrimenti qualcuno mi spieghi come può essere espresso un parere contrario rispetto a un testo che fa un'affermazione del tipo che l'acqua calda è calda. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut).*

PRESIDENTE. Senatore Calderoli, onde chiarire di cosa stiamo parlando, preciso che si propongono delle modifiche al testo che è in Aula, il quale, all'articolo 1, comma 1, reca «L'articolo 1 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica» e continua «la Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto ed uguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti in collegi plurinominali». Pertanto, il principio fondamentale è già contenuto nel testo; dopo di che il Governo ha espresso il proprio parere. Non è che solo quell'emendamento garantisce il diritto di voto. Comunque, senatore Calderoli, il suo emendamento è ammesso e si può votare.

CALDEROLI *(LN-Aut)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALDEROLI *(LN-Aut)*. Signor Presidente, noi possiamo illustrare e fare dichiarazione di voto, lei non può. Lei deve garantire l'attività.

PRESIDENTE. Ho voluto dare una risposta sul merito. Comunque lei ha insistito per la votazione.

CALDEROLI *(LN-Aut)*. Io ho dato semplicemente lettura dell'emendamento. Le valutazioni di quel che c'è o non c'è le fa ciascun collega.

PRESIDENTE. Era una semplice spiegazione per ricordare qual era il testo, vista la mole degli emendamenti, altrimenti sembra che si vota contro il principio del suffragio universale e non è così.

CALDEROLI *(LN-Aut)*. Signor Presidente, non spetta a lei. Se poi vorrà darci la spiegazione su tutti i 44.000 emendamenti, ne sarò lieto.

CHITI *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CHITI *(PD)*. Signor Presidente, il nostro dibattito ha momenti di divergenza e manteniamolo sui punti dove c'è tale divergenza, ma non è il caso di far passare una parte di parlamentari per dei fessi o per persone che sono in contraddizione, lo dico in amicizia anche al collega Uras.

La legge ordinaria non modifica la Costituzione e come si elegge il Parlamento è scritto in Costituzione. *(Applausi dal Gruppo PD)*. Quindi, quando si presentano degli emendamenti che sono soltanto di disturbo, è legittimo farlo, ma non si può dire che tali proposte debbano vincolare coloro che li ritengono tali e che si vogliono concentrare sui punti rispetto ai quali effettivamente si sono assunti la responsabilità di dire che la pensano diversamente e non facendo finta che andavano bene.

Alla senatrice Mussini vorrei dire: lei mi saprebbe dire, invece, come la pensa rispetto a quando è necessario che si scriva in una legge che si fa il secondo turno? È necessario quando lei si sveglia la mattina, quando io ho il mal di testa o cosa? Cerchiamo quindi di mantenere le nostre divergenze e il nostro consenso su un piano di serietà. *(Applausi dal Gruppo PD).*

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.808, presentato dal senatore Mauro Giovanni.

MAURO Giovanni *(GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI))*. Ritiro i miei emendamenti.

PRESIDENTE. Anche il successivo... *(Proteste dal Gruppo M5S).* ... è vero, dobbiamo votare l'emendamento 1.801.

CRIMI *(M5S)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Deve intervenire su questo emendamento? Pensavo fossero già stati svolti gli interventi in dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.

CRIMI *(M5S)*. Signor Presidente, intervengo su questo emendamento per richiamare l'attenzione sulle condizioni e sulla modalità «anomala» con cui si vota il testo di certi emendamenti: tale è stata quella adottata per l'emendamento del senatore Esposito, su cui – ricordiamo – c'è stata anche una battaglia di principio dello stesso presentatore. L'emendamento del senatore Esposito conteneva al suo interno delle previsioni che erano da sole inaccettabili, perché non reggevano su nulla: anche in quella proposta si parlava di doppio turno al raggiungimento del 40 per cento. Ma qual è l'ambito di riferimento: nazionale o circoscrizionale? Come si cal-

cola, poi? Si tratta di tutta una serie di questioni affrontate nel testo della legge.

Quando nel primo comma dell'articolo 1 si scrive: «con l'indicazione del ballottaggio, ove necessario», ovviamente si tratta di una premessa, per cui ci troviamo di fronte anche in questo caso ad un emendamento premissivo.

Non mi riferisco tanto alla prima parte, che nel testo di legge è già indicata. Ho fatto riferimento alla seconda parte. Avete votato contro – e di questo ne dobbiamo dare atto – ad un emendamento che prevede il ballottaggio, un emendamento che comunque doveva essere precluso e non lo è stato. È stato precluso, invece, un altro emendamento, che prevedeva il limite dei due mandati, quando non aveva alcuna attinenza con la proposta del senatore Esposito.

Senatore Chiti, capisce che c'è qualcosa che non va, che non è solo legato al fatto che stiamo votando 44.000 emendamenti, e si vede che ce ne sono 20.000 identici, che vengono facilmente indicati come disturbo. Ci sono tante questioni affrontate in modo grossolano e l'emendamento del senatore Esposito ne è la prova. Questa è l'ennesima prova del modo un po' superficiale di affrontare una legge elettorale, che arriva in Aula senza il relatore, il quale poteva presentare in qualunque momento emendamenti che raccoglievano esigenze dell'Aula. *(Applausi dal Gruppo M5S).*

Magari ci saremmo espressi anche in quel caso in senso contrario, perché la tendenza della maggioranza era ormai quella di prendere una direzione che non è la nostra, ma ciò avrebbe fatto trovare almeno l'unitarietà di una maggioranza che invece non c'è più. C'è un'altra maggioranza ed è questo il dato di fatto: 30 senatori del Partito Democratico sono stati sostituiti da 30 senatori di Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura. Scambiatevi di posto, fate un partito nuovo, una nuova maggioranza! *(Applausi dal Gruppo M5S)*. Cambiate i Ministri, cambiate tutto. C'è una nuova maggioranza e si è votata la fiducia a questa nuova maggioranza con l'emendamento del senatore Esposito. Quella è stata di fatto una nuova fiducia ad una nuova maggioranza che oggi è in Parlamento, al Senato, con 30 senatori di Forza Italia ormai passati al Partito Democratico e 30 senatori invece liberi. Ditelo ai vostri elettori! *(Applausi dal Gruppo M5S).*

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.801, presentato dai senatori Calderoli e Bisinella, sostanzialmente identico all'emendamento 1.803, presentato dal senatore Minzolini e da altri senatori.

(Segue la votazione). (Proteste dal Gruppo Misto-SEL. Il senatore Uras fa cenno di voler intervenire).

Chiedo scusa, non avevo visto, distratto dall'altra parte dell'Aula. Annullo la votazione.

URAS *(Misto-SEL)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

URAS *(Misto-SEL)*. Signor Presidente, intervengo per dire che mi asterrò dal voto, nel senso che – sono le ore 21,25 – non voterò più questo tipo di emendamenti. Risulterò assente.

Il tema che abbiamo posto, infatti, non riguarda la capacità dei senatori di tutti gli schieramenti e di tutti i partiti presenti in quest'Aula a comprendere e a gestire la funzione legislativa.

È invece una raccomandazione, a chi ha la responsabilità del funzionamento del Senato, di mettere in condizione tutti noi di svolgere un lavoro perbene. E ci siamo lamentati perché ci sono emendamenti che non avrebbero dovuto esserci e che noi non avremmo dovuto votare.

Pertanto, io apprezzo sotto ogni profilo l'azione e la funzione esercitata dal presidente Chiti in quest'Aula (ed egli lo sa) e mai mi permetterei di fare osservazioni che possano offenderlo: né lui né altri. Penso, però, che qualche volta, se si potesse un pomeriggio svolgere bene un lavoro di preparazione, noi non avremmo nulla da dire, e non avremmo neanche da fare ostruzionismi inutili. Quando dobbiamo farli, infatti, li facciamo e si vede che è quello l'obiettivo.

In questo caso, noi vorremmo che la legge elettorale che uscirà dal Senato abbia bisogno del minor numero di manutenzioni successive, essendo un provvedimento serio. Attraverso la legge elettorale si esercita il diritto di sovranità del popolo e noi dobbiamo rispettarlo. Non possiamo più lavorare nella confusione, signor Presidente. Non si può più lavorare nella confusione.

CANDIANI *(LN-Aut)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CANDIANI *(LN-Aut)*. Signor presidente Gasparri, io ho molto rispetto per quanto il senatore Chiti ha fatto, sia nella sua storia politica sia nel contributo che ha portato a questo dibattito e a quello sulla riforma costituzionale, e anche per il prezzo che paga all'interno del suo stesso schieramento politico.

Ma, signor Presidente, qui non si può fare un'affermazione trascurando il fatto che, solo poche ore fa, questa stessa Aula, in un modo che abbiamo definito nelle maniere più colorite (da truffaldino a beffardo), ha votato un ordine del giorno trasformato in emendamento che, semplicemente, recita: « La presente legge, mediante le necessarie modificazioni al Testo unico per l'elezione della Camera dei deputati».

E io mi domando, presidente Chiti, quali siano le necessarie modificazioni. Non possono essere gli indirizzi scritti successivamente, perché il nostro dovere è fare le leggi e di dire agli uffici che, attraverso una norma

di coordinamento, poi faranno loro il lavoro. Su questi inganni dobbiamo essere chiari.

Togliamoci un altro dubbio, tanto in tribuna non ci sono più telecamere e ormai abbiamo capito che la polpa è già stata macinata. La questione, ormai, è quando chiudere. 30.000 emendamenti? 10.000? Due? Tre? Quattro? È una prova di forza inutile. Abbiamo capito che c'è una nuova maggioranza politica e su questo punto concordo con i pareri già espressi.

Piuttosto, signor Presidente, rappresenti questo fatto al Governo perché vada dal Presidente della Repubblica facente funzioni, si presenti in Aula e chieda la fiducia ad una nuova maggioranza. E stia tranquillo, senatore Crimi, è solo questione di qualche giorno. Poi ci sarà anche l'alternanza dei Ministri, ci sarà qualche sostituzione e anche una più omogenea compagine di maggioranza.

Ciò che, però, noi stiamo qui facendo è veramente una presa in giro del Senato. A fronte di emendamenti preclusi e di altri che invece vengono tenuti in vita, a questo punto diteci pure che li avete estratti a sorte, decidendo che uno può rimanere in vita mentre un altro deve essere escluso. Noi ce ne facciamo una ragione ma, almeno, nella sua illogicità il processo ha un percorso logico.

Altrimenti, qui oggi ci viene chiesto di votare su emendamenti che, nell'altro ramo, sono stati esclusi, andando a creare dei paradossi per i quali diciamo il contrario, votando contro un emendamento che si rifà ad un principio generale. Non possiamo prenderci molto in giro su tali questioni.

Sospendete i lavori dell'Aula e convocate una nuova Conferenza dei Capigruppo, ma non aspettate dopodomani per contingentare i lavori. Fatelo subito. Fate vedere che avete i numeri per essere maggioranza. Ministro Boschi, ponga la fiducia. Non volete porla? Fate quello che volete, ma siate seri almeno nel percorso.

Non continuate a prendere in giro l'Aula lasciando che, nella confusione del passaggio da un emendamento all'altro, possa esserci anche una derisione della serietà costituzionale a cui noi oggi dobbiamo ispirarci. *(Commenti del senatore Mirabelli).*

Ciò con buona pace anche del senatore Mirabelli, che raglia dall'alto degli scranni.

BOTTICI *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOTTICI *(M5S)*. Signor Presidente, anche io chiedo di sospendere i lavori dell'Aula e di riguardare tutti gli emendamenti, in quanto noi rischiamo, oggi, di mettere in difficoltà i dipendenti del Senato, che hanno svolto un'operazione veloce sotto la pressione politica di quest'Aula, dove è ormai vero che vi è una diversa maggioranza.

Vi ricordo che la legge di stabilità è passata da quest'Aula priva di alcuni commi ed è stata riscritta.

E siccome stiamo votando la nuova legge elettorale, invito tutti coloro che stanno votando a favore di questa legge indecente di guardare negli occhi i propri figli e vergognarsi, perché stanno togliendo loro il diritto di partecipare alle prossime votazioni! *(Applausi dal Gruppo M5S e della senatrice Simeoni. Commenti dal Gruppo PD).*

Facciamo un'analisi perbene degli emendamenti preclusi, improponibili e quant'altro, senza sparare «Questo è precluso!», quando invece si tratta di un emendamento improponibile. Stiamo facendo una confusione assurda! *(Applausi dal Gruppo M5S e della senatrice Simeoni).*

D'ANNA *(GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI))*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. *(Brusio).*

Fate svolgere l'intervento al senatore D'Anna, altrimenti gli offrite ulteriori spunti!

MARTON *(M5S)*. Non è una concessione! Ne ha diritto.

D'ANNA *(GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI))*. Ma non voglio disturbare...

PRESIDENTE. No, no, prego!

D'ANNA *(GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI))*. Vorrei capire, visto che siamo alla *embrassons nous* qua e ci vogliamo tutti bene, perché si esprime un parere contrario su di un emendamento che è pleonastico e recita come segue: «La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto e uguale, libero e segreto, attribuito a liste concorrenti di candidati».

PRESIDENTE. Lei si era recato fuori dall'Aula e non ha seguito il dibattito precedente.

D'ANNA *(GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI))*. Se mi consente, credo che qua ci sia qualcosa che non va, ma vorrei me lo dicesse il ministro Boschi.

Sono le liste concorrenti che non vanno, perché dobbiamo arrivare all'apoteosi: ad un unico listone con i primi venti capolista nominati. *(Applausi dal Gruppo M5S e della senatrice Simeoni).*

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.801, presentato dai senatori Calderoli e Bisinella,

sostanzialmente identico all'emendamento 1.803, presentato dal senatore Minzolini e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Il senatore Giovanni Mauro ha annunciato il ritiro dei suoi emendamenti.

Passiamo dunque alla votazione dell'emendamento 1.814, a pagina 238 del tomo XI.

CALDEROLI *(LN-Aut)*. Lo ritiro, signor Presidente, insieme all'emendamento 1.815.

PRESIDENTE. Ne prendiamo atto.

Anche gli emendamenti 1.816 e 1.819 sono stati ritirati.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.820.

CALDEROLI *(LN-Aut)*. Signor Presidente, ritiro l'emendamento 1.820.

PRESIDENTE. Ne prendiamo atto.

L'emendamento 1.821 è stato ritirato.

Passiamo dunque alla votazione dell'emendamento 1.823, a pagina 288 del tomo XI.

MARAN *(SCpI)*. Signor Presidente, ritiro l'emendamento 1.823.

CANDIANI *(LN-Aut)*. Signor Presidente, sottoscrivo l'emendamento 1.823 e ne chiedo la votazione.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.823, presentato dai senatori Maran e Susta, successivamente ritirato e fatto proprio dal senatore Candiani.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.843, a pagina 297 del tomo XI.

CRIMI *(M5S)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CRIMI *(M5S)*. Signor Presidente, intervengo sull'emendamento 1.843, me lo conferma?

PRESIDENTE. Siamo a pagina 297 del tomo XI.

CRIMI *(M5S)*. Siamo al tomo XI, commi 2, 3, 4, 5, 6. Qui ormai stiamo impazzendo con i numeri!

Intervengo perché con l'emendamento in esame, della senatrice De Petris, si inseriscono all'articolo 1, comma 1, le parole: «dove è garantita la parità di genere». Si inseriscono come un emendamento e – secondo me – nella forma forse migliore che potesse essere usata, rispetto alle forme con le quali oggi si dibatte di inserirle.

Infatti, si continua a prevedere una serie di paletti e di percentuali di presenza (sesso minoritario rispetto all'altro, e non più 40 e 60 per cento, ma 50 e 50; la preferenza doppia di genere, alternata, però solo se dopo i capolista e così via), dimenticando che forse il concetto di parità di genere e di parità di accesso alle candidature... Non so, sta succedendo qualcosa? C'è il senatore Verdini che... *(Brusio).*

PRESIDENTE. Senatore, per cortesia, capisco che la giornata è stata...

CRIMI *(M5S)*. Il senatore Verdini che....

PRESIDENTE. Senatore Crimi, ci pensa la Presidenza a richiamare l'attenzione. Lei prosegua pure.

CRIMI *(M5S)*. Spesso è disattento, Presidente.

PRESIDENTE. Stiamo attentissimi invece.

CRIMI *(M5S)*. Non sembra.

PRESIDENTE. Opinioni.

CRIMI *(M5S)*. Assolutamente.

Dicevo, la parità di genere dovrebbe essere garantita dalle stesse liste, dagli stessi partiti, a prescindere però da una legge. Questa è una cosa che ancora oggi non riesco a comprendere – è una delle difficoltà che ho – ovvero come un Parlamento debba legiferare per imporre a stesso delle norme (che quindi tutti approvano, magari all'unanimità, perché su certi temi votiamo all'unanimità) che potrebbero semplicemente essere applicate dalle stesse persone che ogni volta dicono che sono da regolare con legge.

Voglio dire che, se parliamo di equilibrio di genere nelle candidature, e siamo tutti d'accordo nel favorire la partecipazione, dobbiamo prestare attenzione: è diverso dire che devono esserci tante donne e tanti uomini dal dire che devono essere messi nelle stesse condizioni per poter parteci-

pare. Infatti, è vero che si possono obbligare i partiti a inserire nella lista tanti uomini e tante donne secondo numeri percentuali, ma sappiamo bene cosa ciò significhi, ovvero che si fanno una serie di riempilista di persone che non hanno la capacità di poter poi partecipare attivamente, perché lo Stato non le mette nelle condizioni di farlo. Mi riferisco, in particolare, alle donne che non sono messe nelle condizioni di partecipare alla vita politica. È lì che bisognerebbe intervenire, favorendo la partecipazione alla vita politica, sociale ed economica di quei cittadini, in particolare delle donne e delle mamme, e non obbligando a mettere in lista numeri solo per avere l'equilibrio di genere.

Ripeto: la mia difficoltà è comprendere perché un Parlamento – come è già successo in altre votazioni – debba imporre a se stesso cose talmente ovvie che dovrebbero essere già intrinseche, ovvie, neanche da ribadire, come valori assoluti che dovrebbero essere dei partiti, dei movimenti e di tutti i Gruppi che si presentano alle elezioni. *(Applausi dal Gruppo M5S).*

DIVINA *(LN-Aut)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DIVINA *(LN-Aut)*. Signor Presidente, lo ammetto serenamente: non so quanti colleghi abbiano cognizione di quello che si sta facendo in Aula. Io, e probabilmente tanti altri colleghi, facciamo fatica a seguire l'*iter* di questo disegno di legge.

Presidente, faccio un'osservazione che non è faziosa: io penso che un emendamento debba soltanto rispettare il Regolamento del Senato.

In quest'Aula sembra che vi siano emendamenti del tipo A ed emendamenti del tipo C. Gli emendamenti del tipo C probabilmente sono definiti «canguri» tuttavia, se voglio presentare un emendamento cosiddetto canguro, non so se lo devo segnalare preventivamente alla Presidenza. Infatti, se all'emendamento presentato dal senatore Esposito è stata data la valenza di emendamento introduttivo di principi, approvando il quale tutti gli emendamenti consequenziali, difformi dai principi introdotti da quell'emendamento, decadono, questa regola – se è una regola – dovrebbe valere per tutti gli emendamenti, compreso quello che abbiamo votato, bocciandolo, presentato dal senatore Calderoli. Cosicché, bocciando un emendamento che prevede il voto segreto a suffragio universale, libero e, in riferimento all'ultimo, la parità di genere, dovrebbero decadere tutti quelli che non dicano l'esatto opposto di quell'emendamento. Mi spiego.

È stata già sollevata la questione, ma quali sono gli emendamenti che si possono permettere il lusso di farne decadere altri qualora contrari a quella votazione e quali altri si possono normalmente approvare o bocciare che non provocano una cascata dalle conseguenze catastrofiche? Mettono nel nulla migliaia e migliaia di ipotesi di emendamento.

Presidente Gasparri, vorrei capire dalla Presidenza e dagli uffici come si possono o in che modo si devono marcare emendamenti che abbiano l'effetto di avere decadenza. Se quella logica è stata, infatti, applicata all'emendamento Esposito, tutte le norme, oltre che gli emendamenti, che prevedono suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste e nonché la parità di genere, dovrebbero essere cassate e non le dovremmo neanche votare. Se questa è la regola, deve valere per tutti. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut).*

PRESIDENTE. Le regola viene applicata.

PETRAGLIA *(Misto-SEL)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PETRAGLIA *(Misto-SEL)*. Siccome è un tema particolarmente importante e nessuno di noi sta cercando di intervenire in maniera meramente ostruzionistica, ma vuole affrontare nel merito la questione, anche io leggo di che cosa stiamo parlando.

L'articolo 1, al comma 1, del disegno di legge, nel testo presentato dal Governo, dice: «La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti in collegi plurinominali». L'emendamento 1.843, da noi presentato, aggiunge le parole: «dove è garantita la parità di genere».

Noi voteremo a favore dell'emendamento a firma della senatrice De Petris, ma non vorremmo che qui si sottovaluti l'importanza di un tema, che è quello di come, alla luce di questa legge elettorale proposta dalla maggioranza o, meglio, dal Governo, si possa garantire un principio fondamentale per tantissimi di noi e – ce lo auguriamo – per tutto il Parlamento, come la parità di genere, dinanzi ad una legge elettorale che prevede collegi e capilista bloccati e pluri candidature.

Ricordo a tutti noi che non si tratta di un tema da sottovalutare perché, tra l'altro, nel famoso giovedì «solitario» della presentazione degli emendamenti, la presidente Finocchiaro, dinanzi alla presentazione di emendamenti da parte della presidente De Petris, ci assicurò che ci sarebbero stati emendamenti o interventi perché il principio della parità di genere potesse essere rispettato. Al di là del fatto di non aver trovato traccia del tema nel famoso emendamento 1.103, che è il famoso emendamento che racchiude e tutela – la discussione l'abbiamo fatta oggi – tutta la legge elettorale, vorrei capire quando, come e se il Governo pensa di farsi carico di dare una risposta ad un tema che non è del tutto irrilevante.

Ricordo che tutti noi abbiamo firmato emendamenti presentati dalla presidente Fedeli. Quando ancora non era Presidente vicario, ha presentato degli emendamenti per il rispetto della parità di genere. Quegli emendamenti, oggi, non ci sono più. Tutti noi abbiamo partecipato alle importanti manifestazioni organizzate dal movimento «Se non ora, quando?», che ha posto un tema fondamentale. Quelle manifestazioni avvenivano in un momento storico e politico particolare in Italia, quando c'era il dileggio e l'uso strumentale del corpo delle donne da parte del centrodestra e del presidente Berlusconi. Io non vorrei che ci fosse una parte di questo Paese che si fa carico della parità di genere solo quando un'altra parte non solo l'attacca e dileggia, ma non se ne fa carico. Penso che sia un tema che debba trovare la piena trasversalità.

Ma soprattutto chiediamo al Governo, se dovesse essere respinto questo emendamento, in quale modo il tema della parità di genere è al centro di questa proposta elettorale. *(Applausi dal Gruppo Misto-SEL).*

AIROLA *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AIROLA *(M5S)*. È stata richiesta per domani la convocazione di una Conferenza dei Capigruppo. Guardiamoci negli occhi: dopo aver cangurato 35.000 emendamenti, non è che ci venite a fare il contingentamento dei tempi della discussione, vero?

PRESIDENTE. Alla Presidenza non risultano, allo stato, richieste di convocazione della Conferenza dei Capigruppo.

AIROLA *(M5S)*. Ma io lo dico qua! Mi faccia parlare, un attimo e concludo.

PRESIDENTE. Lei ha detto che c'è una richiesta, che non è stato avanzata.

TAVERNA *(M5S)*. Lascialo parlare!

AIROLA *(M5S)*. È importante. Guardiamoci negli occhi, Capigruppo. Parliamo con la stampa. Dicano fuori come state trattando la democrazia. Alla faccia delle dichiarazioni di Chiti! Perché qua non finisce bene, se si comincia così.

PRESIDENTE. Non dica queste cose con quel tono. Faccia le sue osservazioni senza toni minatori. *(Commenti dal Gruppo M5S).*

AIROLA *(M5S)*. Uso i toni che voglio e voi avete capito.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.843, presentato dalla senatrice De Petris.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 1.845, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori, fino alle parole «*comma 2*».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 1.845 e gli emendamenti 1.846 e 1.847.

CALDEROLI *(LN-Aut)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALDEROLI *(LN-Aut)*. Signor Presidente, le segnalo l'orario.

PRESIDENTE. Sì, ora terminiamo la seduta.

Nella seduta di domani cominceremo a votare dall'emendamento 1.900, a pagina 368 del tomo XI. L'emendamento è a prima firma del senatore Minzolini, che così ha tutta la notte per pensare se ritirarlo o meno e non potrà dire di essere stato sorpreso dalla Presidenza.

Rinvio il seguito della discussione dei disegni di legge in titolo ad altra seduta.

Interventi su argomenti non iscritti all'ordine del giorno

PUGLIA *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PUGLIA *(M5S)*. Signor Presidente, questa mattina a Napoli si è svolta una manifestazione.

A manifestare erano gli ultimi degli ultimi, ossia i disabili. Perché stavano manifestando queste persone, signor Presidente? Stavano manifestando perché nella Regione Campania, con un silenzio quinquennale del PD – che ovviamente sta sempre in silenzio quando è il PdL che deve fare qualcosa – il presidente Caldoro, del PdL, ha emesso un decreto, il numero 108, che va di fatto a togliere un diritto, ossia l'assistenza agli ultimi. Qui non stiamo parlando di togliere i soldi alla politica. No, stiamo parlando di togliere i soldi addirittura alle persone disabili.

Allora io dico che quest'Aula deve assolutamente intervenire presso la Presidenza della Regione Campania, affinché faccia in modo che questo decreto, che rappresenta veramente una stortura dei diritti dell'uomo, venga ritirato. Non è possibile che le persone debbano scendere in piazza per vedersi tutelato un proprio diritto, un diritto sacrosanto dell'essere umano. Devono essere l'intelligenza e il cuore umano a non far emettere questi provvedimenti, ma – purtroppo – PD e PdL stanno rovinando l'Italia, e in Campania già ci hanno ucciso con la Terra dei fuochi. *(Applausi dal Gruppo M5S).*

BOTTICI *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOTTICI *(M5S)*. Signor Presidente, il 26 novembre 2013 ho presentato un'interrogazione riguardante le operazioni di sversamento delle acque di raffreddamento del reattore nucleare sperimentale della Marina militare CISAM di San Piero a Grado, in Provincia di Pisa.

Il 16 dicembre 2014 mi arriva la risposta. Il 28 maggio 2014, però, si tiene un seminario alla scuola «Sant'Anna», durante il quale si fa riferimento al fatto che la fase 2, ossia la fase di smantellamento del cemento armato della piscina, è ancora ferma a causa della *spending review*. Il progetto per la bonifica dell'area è suddiviso in quattro fasi.

Ora, siccome i cittadini si sono riuniti in comitati e il ministro Pinotti ha dichiarato, rispondendo all'interrogazione, di essere favorevole a far vedere a che punto è la bonifica di questo sito, io rivolgo la seguente richiesta alla Marina militare e, quindi, al ministro Pinotti. Prendete contatto con quei comitati di cittadini per far vedere loro, con i propri occhi, a che punto è il progetto. Questo progetto di smantellamento riguarda un impianto nucleare, per cui ha suscitato molta attenzione e preoccupazione nei cittadini. Chiedo, quindi, che il ministro Pinotti intervenga. *(Applausi dal Gruppo M5S).*

LUMIA *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUMIA *(PD)*. Signor Presidente, attraverso la Presidenza sollecito il ministro Guidi a prestare un po' più di attenzione nei confronti della vertenza Micron.

Si tratta di una vertenza importante, che riguarda un polo industriale innovativo, quello di Catania, ma che ha anche una valenza nazionale *(Applausi del senatore Puglia)*, vista la sua presenza anche in altri siti industriali molto importanti di tutto il Paese. Il presidente Renzi ha dato una mano e questa vertenza, che presentava delle difficoltà – si registravano 429 esuberi – è riuscita sostanzialmente a concludersi. C'è però un «ma» che rimane aperto: risultano ancora ben trenta esuberi che non

sono stati reintegrati e coinvolti nel nuovo piano industriale, e sei sono di Catania.

La mia richiesta, signor Presidente, è di chiudere bene questa vertenza, perché non si tratta solo di trenta persone che vanno fuori (che pure sono tante), ma di un impegno solenne che è stato preso dal Presidente del Consiglio, e agli impegni si deve mantenere fede.

Quindi, chiedo che il ministro Guidi si adoperi perché quel tavolo di concertazione continui e i lavoratori coinvolti trovino una collocazione nel nuovo piano industriale.

CANDIANI *(LN-Aut)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CANDIANI *(LN-Aut)*. Signor Presidente, intendo portare all'attenzione sua e dell'Aula una situazione della quale mi sto occupando da qualche settimana e su cui comincia ad esserci una forte e notevole preoccupazione.

Tale situazione riguarda un'azienda, nel caso specifico la Gallazzi SpA di Tradate, che è in amministrazione straordinaria da qualche tempo e ha trovato un suo equilibrio economico con una gestione che l'ha rimessa in sesto. Il problema sorge dal fatto che le lungaggini burocratiche o, peggio, le incertezze cui sta andando incontro la gestione della procedura da parte del Ministero stanno mettendo a repentaglio la stessa capacità dell'azienda di rimanere sul mercato. Stiamo parlando di un'azienda che occupa 250 persone e che ha il 40 per cento del mercato mondiale nella produzione di nastri adesivi e di *blister* farmaceutici. Stiamo parlando di un'azienda che sta in piedi, di un'azienda che funziona, di un'azienda che l'anno scorso ha occupato persone ed è riuscita a crescere ancora del 25 per cento nel proprio fatturato. Questa azienda si trova oggi a non essere in grado di poter garantire gli impegni presi con i propri fornitori e clienti, perché dal Ministero non definiscono le procedure di assegnazione al nuovo aggiudicatario proprietario.

La preoccupazione che abbiamo è che la burocrazia uccide. L'abbiamo detto al Ministro: vediamo incertezza nella gestione e siamo molto preoccupati di questa faccenda. Pertanto, la portiamo alla sua attenzione e lo faremo con un'interrogazione formale che presenteremo nelle prossime ore.

Mozioni, interpellanze e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Le mozioni, interpellanze e interrogazioni pervenute alla Presidenza saranno pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ordine del giorno per la seduta di giovedì 22 gennaio 2015

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica domani, giovedì 22 gennaio, alle ore 9,30, con il seguente ordine del giorno:

Seguito della discussione dei disegni di legge:

Disposizioni in materia di elezione della Camera dei deputati (1385) *(Approvato dalla Camera dei deputati).*

– BRUNO ed altri. – Disposizioni in materia di elezione della Camera dei deputati (1449).

(Voto finale con la presenza del numero legale).

La seduta è tolta *(ore 22,06).*

Licenziato per la composizione e la stampa dall'Ufficio dei Resoconti parlamentari alle ore 4,00 del giorno 22-01-2014

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE DISCUSSO AI SENSI DELL'ARTICOLO 44, COMMA 3, DEL REGOLAMENTO

Disposizioni in materia di elezione della Camera dei deputati (1385)

N.B. I senatori del Gruppo LN-Aut, ad eccezione del senatore Calderoli, aggiungono la firma a tutti i subemendamenti presentati dal senatore Candiani.

EMENDAMENTI TENDENTI A PREMETTERE UN ARTICOLO ALL'ARTICOLO 1

01.1

CALDEROLI, BISINELLA

Respinto

All'articolo 1, premettere il seguente:

«Art. 01. - *(Efficacia).* - 1. Le disposizioni di cui all'articolo 1 si applicano a decorrere dalle prime elezioni della Camera dei deputati, successive alla data di entrata in vigore delle disposizioni di revisione delle norme del titolo I della parte seconda della Costituzione ove sia riservato alla Camera dei deputati il rapporto di fiducia di cui all'articolo 94, primo comma, della Costituzione. Fino alla data di applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1 continuano ad applicarsi le disposizioni per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, rispettivamente previste dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e dal decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, con le modificazioni di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo.

2. Al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, vigente alla data di entrata in vigore della presente legge, sono apportate le seguenti modificazioni, ai fini di quanto previsto dal comma 1 del presente articolo:

a) all'articolo 1, comma 2, le parole ", con l'eventuale attribuzione di un premio di maggioranza," sono soppresse;

b) all'articolo 4, comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Ha facoltà di attribuire fino a due preferenze, per determinare l'ordine dei

candidati compresi nella lista votata, nei limiti e con le modalità stabiliti dal presente testo unico";

c) all'articolo 18-*bis* il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Ogni lista, all'atto della presentazione, è composta da due elenchi di candidati, presentati secondo un determinato ordine. Le preferenze possono essere espresse per candidati compresi nel primo elenco. La lista è formata complessivamente da un numero di candidati non inferiore a un terzo e non superiore ai seggi assegnati alla circoscrizione. Il numero dei candidati compresi nel secondo elenco non può essere superiore a un quarto, con arrotondamento all'unità superiore, del numero complessivo dei candidati della lista. I nomi dei candidati del primo elenco devono essere elencati e contrassegnati con numeri arabi progressivi.

Gli elenchi recanti più di un nome sono formati da candidati e candidate, In ordine alternato.";

d) all'articolo 19, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nessun candidato può essere incluso nel secondo elenco di liste con lo stesso contrassegno in più di tre circoscrizioni, pena la nullità dell'elezione. Nessun candidato può essere incluso nel primo e nel secondo elenco della medesima lista della circoscrizione.";

e) all'articolo 24, n. 5), dopo le parole: "rispettivi contrassegni delle liste" sono inserite le seguenti: ", con l'indicazione dei nominativi dei candidati per ciascun elenco".

f) all'articolo 31, comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Sotto ogni singolo contrassegno sono tracciate due linee orizzontali per l'espressione dei voti di preferenza che l'elettore ha facoltà di'esprimere per i candidati del primo elenco della lista votata.";

g) all'articolo 58, il'secondo comma è sostituito dal seguente: "L'elettore, senza che sia avvicinato da alcuno, esprime il voto tracciando, con la matita, sulla scheda un solo segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il contrassegno della lista prescelta. Con la stessa matita indica il voto di preferenza con le modalità e nei limiti stabiliti dall'articolo 59. L'elettore deve poi piegare la scheda secondo le linee in essa tracciate e chiuderla inumidendone la parte gommata. Di queste operazioni il presidente gli dà preventive. istruzioni, astenendosi da ogni esemplificazione e indicando in ogni caso le modalità e il numero dei voti di preferenza che l'elettore ha facoltà di esprimere.";

h) l'articolo 59 è sostituito dal seguente:

"Articolo 59 - Una scheda valida per la scelta della lista rappresenta un voto di lista. L'elettore può. manifestare la preferenza esclusivamente per candidati del primo elenco della lista da lui votata. Il voto di preferenza deve essere espresso anche quando l'elettore intenda attribuirlo ai candidati che, per effetto dell'elenco indicato all'articolo 18-*bis*, comma 3, siano in testa al primo elenco della lista votata.

Sono nulle le preferenze nelle quali il candidato non sia designato con la chiarezza necessaria a distinguerlo da ogni altro candidato della stessa lista.

Ciascun elettore può esprimere uno o due voti di preferenza per candidate e candidati circoscrizionali compresi nel primo elenco della lista votata.

Il voto di preferenza si esprime scrivendo con la matita copiativa, nelle apposite righe tracciate sotto il contrassegno della lista votata, il nome e cognome o solo il cognome dei candidati preferiti, compresi nel primo elenco della lista medesima. In caso di identità di cognome tra candidati, deve scriversi sempre il nome e cognome e, ove occorra, data e luogo di nascita. Qualora il candidato abbia due cognomi, l'elettore, nel dare la preferenza, può scriverne uno dei due. La indicazione deve contenere, a tutti gli effetti, entrambi i cognomi quando vi sia possibilità di confusione fra più candidati. L'indicazione delle preferenze può essere fatta scrivendo, invece dei cognomi, i numeri con i quali sono contrassegnati nella lista i candidati preferiti; tali preferenze sono efficaci purché siano comprese nelle righe sotto il contrassegno votato.

Nel caso di espressione di due preferenze, esse devono riguardare candidati di genere diverso dello stesso elenco, pena l'annullamento della seconda preferenza. Per seconda preferenza si intende quella espressa in favore della candidata o candidato che, tra i due, è indicato nella riga più in basso.

Nel caso in cui l'elettore esprima tre voti di preferenza in favore di candidate e candidati circoscrizionali di una stessa lista circoscrizionale, si considerano validi i voti di preferenza espressi per le prime due candidate e candidati di genere diverso ovvero per la prima candidata o candidato qualora tutte le preferenze siano riferite a candidate o candidati dello stesso genere.

Nel caso in cui l'elettore esprima più di tre voti di preferenza in favore di candidati circoscrizionali di una stessa lista circoscrizionale, le preferenze espresse si considerano nulle, ferma restando la validità del voto per la suddetta lista.

Sono, comunque, efficaci le preferenze espresse nominativamente in uno spazio diverso da quello posto sotto il contrassegno votato, che si riferiscano a candidati della lista votata. Sono inefficaci le preferenze per candidati compresi in una lista diversa da quella votata.

Se l'elettore non abbia indicato alcun contrassegno di lista ma abbia scritto una o più preferenze per candidati compresi tutti nel primo elenco della medesima lista, s'intende che abbia votato la lista alla quale appartengono i preferiti.";

i) all'articolo 68, il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Compiute le operazioni di cui all'articolo 67, il presidente procede alle operazioni di spoglio delle schede. Uno scrutato re designato mediante sorteggio estrae successivamente ciascuna scheda dall'urna e la consegna al presidente. Questi enuncia ad alta voce il contrassegno

della lista a cui è stato attribuito il voto e il cognome dei candidati ai quali è attribuita la preferenza o il numero dei candidati stessi nella rispettiva lista secondo l'ordine di presentazione. Passa quindi la scheda ad altro scrutatore il quale, insieme con il segretario, prende nota dei voti di ciascuna lista e dei voti di preferenza.";

l) all'articolo 68, comma 3-*bis*, dopo le'parole: "voti di lista" sono inserite le seguenti: "e i voti di preferenza";

m) all'articolo 71, primo comma, n. 2), dopo le prole: "dà atto del numero dei voti di lista" sono inserite le seguenti: "e dei voti di preferenza";

n) all'articolo 77, comma 1, dopo il n. 2) sono aggiunti i seguenti:

"3) determina la cifra individuale di ogni candidato del primo elenco di ciascuna lista. La cifra individuale di ogni candidato del primo elenco di ciascuna lista è data dalla somma dei voti di preferenza validi e di quelli assegnati a ciascun candidato ai sensi del n. 2) dell'articolo 76;

4) determina la graduatoria dei candidati del primo elenco di ciascuna lista, a seconda delle rispettive cifre individuali. A parità di cifre individuali, prevale l'ordine di presentazione nella lista.";

o) all'articolo 83, comma 1:

1) al n. 7) le parole "qualora la verifica di cui al numero 5) abbia dato esito positivo," sono soppresse;

2) al n. 8), le parole "salvo quanto disposto dal comma 2," sono soppresse;

3) al n. 9), le parole "salvo quanto disposto dal comma 2," sono soppresse;

p) all'articolo 83, i commi 3, 4 e 5 sono abrogati;

q) all'articolo 84, i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

"1. Il presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale, ricevute da parte dell'Ufficio centrale nazionale le comunicazioni di cui all'articolo 83, comma 6, proclama eletti, nei limiti dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto, i candidati compresi nella lista medesima. A tal fine, fino a concorrenza del numero dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto:

a) proclama prima eletto il candidato del primo elenco della lista, che risulti primo nella graduatoria di cui all'articolo 77, comma 1, n. 4);

b) proclama poi eletto il primo candidato del secondo elenco della medesima lista, secondo l'ordine di presentazione;

c) proclama quindi eletti,'in alternanza, i candidati dei due elenchi, rispettivamente nell'ordine della graduatoria di cui all'articolo 77, comma 1, n. 4) e nell'ordine di presentazione, fino alla proclamazione di tutti i candidati spettanti alla lista.

2. Qualora uno dei due elenchi della medesima lista abbia esaurito il numero dei candidati presentati e non sia quindi possibile attribuire tutti i seggi ad esso spettanti, sono proclamati eletti, fino a concorrenza dei seggi spettanti alla lista, i candidati dell'altro elenco della medesima lista. Qua-

lora una lista abbia esaurito il numero dei candidati presentati in una circoscrizione e non sia quindi possibile attribuire tutti i seggi ad essa spettanti in quella medesima circoscrizione, l'Ufficio centrale nazionale assegna i seggi alla lista nelle altre circoscrizioni in cui la stessa lista abbia la maggiore parte decimale del quoziente non utilizzata, procedendo secondo un ordine decrescente. Qualora al termine di detta operazione residuino ancora seggi da assegnare alla lista, questi le sono attribuiti nelle altre circoscrizioni in cui la stessa lista abbia la maggiore parte decimale del quoziente già utilizzata, procedendo secondo un ordine decrescente.".

3. Al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, vigente alla data di entrata in vigore della presente legge, sono apportate le seguenti modificazioni, ai fini di quanto previsto dal comma 1 del presente articolo:

a) all'articolo 1, comma 2, le parole: ", con l'eventuale attribuzione del premio di coalizione regionale." sono soppresse;

b) all'articolo 9:

1) il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. Ogni lista, all'atto della presentazione, è composta da due elenchi di candidati, presentati secondo un determinato ordine. Le preferenze possono essere espresse per candidati compresi nel primo elenco. La lista è formata complessivamente da un numero di candidati non inferiore a un terzo e non superiore ai seggi assegnati alla circoscrizione. Il numero dei candidati compresi nel secondo elenco non può'essere superiore a un quarto, con arrotondamento all'unità superiore, del numero complessivo dei candidati della lista. I nomi dei candidati del primo elenco devono essere elencati e contrassegnati con numeri arabi progressivi. Gli elenchi recanti più di un nome sono formati da candidati e candidate, in ordine alternato.";

2) dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

"6. Nessun candidato può essere incluso nel secondo elenco di liste con lo stesso contrassegno in più di tre circoscrizioni, pena la nullità dell'elezione. Nessun candidato può essere incluso nel primo e nel secondo elenco della medesima lista della circoscrizione.";

c) all'articolo 11, comma 1, lettera *c)*, n. 2), dopo le parole: "con le liste dei candidati," sono inserite le seguenti: "con l'indicazione dei nominativi dei candidati per ciascun elenco";

d) all'articolo 11, comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Sotto ogni singolo contrassegno sono tracciate due linee orizzontali per l'espressione dei voti di preferenza che l'elettore ha facoltà di esprimere per i candidati del primo elenco della lista votata.";

e) all'articolo 14, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Con la stessa matita è indicato il voto di preferenza, con le modalità e nei limiti stabiliti dall'articolo 14-*bis*.";

f) dopo l'articolo 14 è inserito il seguente:

"Art. 14-*bis*. - 1. Una scheda valida per la scelta della lista rappresenta un voto di lista. L'elettore può manifestare la preferenza esclusivamente per candidati del primo elenco della lista da lui votata. Il voto di preferenza deve essere espresso anche quando l'elettore intenda attribuirlo ai candidati che siano in testa al primo elenco della lista votata.

2. Sono nulle le preferenze nelle quali il candidato non sia designato con la chiarezza necessaria a distinguerlo da ogni altro candidato della stessa lista.

3. Ciascun elettore può esprimere uno o due voti di preferenza per candidate e candidati circoscrizionali compresi nel primo elenco della lista votata.

4. Il voto di preferenza si esprime scrivendo con la matita copiativa, nelle apposite righe tracciate sotto il contrassegno della lista votata, il nome e cognome o solo il'cognome dei candidati preferiti, compresi nel primo elenco della lista medesima. In caso di identità di cognome tra candidati, deve scriversi sempre il nome e cognome e, ove occorra, data e luogo di nascita.

Qualora il candidato abbia due cognomi, l'elettore, nel dare la preferenza, può scriverne uno dei due. La indicazione deve contenere, a tutti gli effetti, entrambi i cognomi quando vi sia possibilità di confusione fra più candidati. L'indicazione delle preferenze può essere fatta scrivendo, invece dei cognomi, i numeri con i quali sono contrassegnati nella lista i candidati preferiti; tali preferenze sono efficaci purché siano comprese nelle righe sotto il contrassegno votato.

5. Nel caso di espressione di due preferenze, esse devono riguardare candidati di genere diverso dello stesso elenco, pena l'annullamento della seconda preferenza. Per seconda preferenza si intende quella espressa in favore della candidata o candidato che, tra i due, è indicato nella riga più in basso.

6. Nel caso in cui l'elettore esprima tre voti di preferenza in favore di candidate e candidati circoscrizionali di una stessa lista circoscrizionale, si considerano validi i voti di preferenza espressi per le prime due candidate e candidati di genere diverso ovvero per la prima candidata o candidato qualora tutte le preferenze siano riferite a candidate o candidati dello stesso genere.

7. Nel caso in cui l'elettore esprima più di tre voti di preferenza in favore di candidati circoscrizionali di una stessa lista circoscrizionale, le preferenze espresse si considerano nulle, fermo restando la validità del voto per la suddetta lista.

8. Sono, comunque, efficaci le preferenze espresse nominativamente in uno spazio diverso da quello posto sotto il contrassegno votato, che si riferiscano a candidati della lista votata. Sono inefficaci le preferenze per candidati compresi in una lista diversa da quella votata.

9. Se l'elettore non abbia indicato alcun contrassegno di lista ma abbia scritto una o più preferenze per candidati compresi tutti nel primo elenco della. medesima lista, s'intende che abbia votato la lista alla quale appartengono i preferiti.";

g) all'articolo 16, comma 1, dopo la lettera *b)* sono aggiunte le seguenti:

"*c)* determina la cifra individuale di ogni candidato del primo elenco di ciascuna lista. La cifra individuale di ogni candidato del primo elenco di ciascuna lista è data dalla somma dei voti di preferenza validi e di quelli assegnati a ciascun candidato;

d) determina la graduatoria dei candidati del primo elenco di ciascuna lista, a seconda delle rispettive cifre individuali. A parità di cifre individuali, prevale l'ordine di presentazione nella lista.";

h) all'articolo 17:

1) al comma 1, le parole "ad una prima attribuzione provvisoria" sono sostituite dalle seguenti: "all'attribuzione";

2) al comma 3, le parole "Nel caso in cui la verifica di cui al comma 2 abbia dato esito positivo," sono soppresse;

3) i commi 5 e 6 sono abrogati;

4) il comma 7 è sostituito dai seguenti:

"7. Il presidente dell'ufficio elettorale regionale proclama eletti, nei limiti dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto, i candidati compresi nella lista medesima, A tal fine, fino a concorrenza del numero dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto:

a) proclama prima eletto il candidato del primo elenco della lista, che risulti primo nella graduatoria di cui all'articolo 16, comma 1, lettera *e)*;

b) proclama poi eletto il primo candidato del secondo elenco della medesima lista, secondo l'ordine di presentazione;

c) proclama quindi eletti, in alternanza, i candidati dei due elenchi, rispettivamente nell'ordine della graduatoria di cui all'articolo 16, comma 1, lettera e) e nell'ordine di presentazione, fino alla proclamazione di tutti i candidati spettanti alla lista.

7-*bis*. Qualora uno dei due elenchi della medesima lista abbia esaurito il numero dei candidati presentati e non sia quindi possibile attribuire tutti i seggi ad esso spettanti, sono proclamati eletti, fino a concorrenza dei seggi spettanti alla lista, i candidati dell'altro elenco della medesima lista."».

01.2

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Respinto

Premettere il seguente:

«Art. 01. - 1. La presente legge entra in vigore dopo la promulgazione della legge di revisione delle norme del Titolo I della parte seconda della costituzione.

2. Fino all'entrata in vigore della presente legge si apportano al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e successive modificazioni le seguenti modifiche:

"*all'articolo 1 il comma 2 è sostituito dal seguente:*

2. Il territorio nazionale è diviso nelle circoscrizioni elettorali indicate nella tabella A allegata al presente testo unico. Salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero, l'assegnazione dei seggi alle liste nel territorio nazionale è effettuata dall'Ufficio centrale nazionale, a norma degli articoli 77 e 83,.

all'articolo 4 il comma 2 è sostituito dal seguente:

2. Ogni elettore dispone di un voto per la scelta della lista e di due voti di preferenza il secondo dei quali deve essere di genere diverso dal primo, ai fini dell'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale, da esprimere su un'unica scheda recante il contrassegno, di ciascuna lista con accanto le due righe per l'espressione delle preferenze.

All'articolo 18-bis il comma 3 è sostituito dal seguente:

3. 0gni lista, all'atto della presentazione, è composta da due elenchi di candidati, la prima presentata secondo un determinato ordine, con alternanza di genere e formata complessivamente da un numero di candidati non inferiore a un terzo e non superiore al 25 per cento dei seggi assegnati alla circoscrizione. La seconda in ordine alfabetico e formata complessivamente da un numero di candidati non inferiore a un terzo e non superiore al 75 per cento dei seggi assegnati alla circoscrizione, sulla quale gli elettori esprimeranno voto di preferenza.

All'articolo 58 dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente:

Se lo ritiene può esprimere fino a due preferenze scrivendo il cognome del candidato prescelto, ovvero il nome e il cognome nel caso vi fossero omonimie, se dovesse esprimere una seconda preferenza dovrà scegliere un candidato di genere diverso da quello scelto per la prima preferenza. In caso siano espresse preferenze per due candidati dello stesso genere entrambe le preferenze non saranno valide".

L'articolo 77 è sostituito dal seguente:

1. L'Ufficio centrale circoscrizionale, compiute le operazioni di cui all'articolo 76, facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o più esperti scelti dal presidente:

1) determina la cifra elettorale circoscrizionale di ogni lista. Tale cifra è data dalla somma dei voti conseguiti dalla lista stessa nelle singole sezioni elettorali della circoscrizione;

2) determina la cifra individuale di ogni candidato tale cifra è data dalla somma dei voti di preferenza conseguiti dal candidato nelle singole sezioni elettorali della circoscrizione

3) determina la graduatoria dei candidati di ciascuna lista, a seconda delle rispettive cifre individuali. A parità di cifre individuali, prevale il candidato più giovane.

4) determina l'incidenza dei voti di preferenza sui voti di lista, dividendo la somma delle cifre elettorali di tutti i candidati della lista per la cifra elettorale della lista stessa

5) comunica all'Ufficio centrale nazionale, a mezzo di estratto del verbale, la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista nonché l'incidenza dei voti di preferenza sui voti di lista.

L'articolo 83 è sostituito dal seguente:

1. L'Ufficio centrale nazionale, ricevuti gli estratti dei verbali da tutti gli Uffici centrali circoscrizionali, facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o più esperti scelti dal presidente:

1) determina la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali conseguite nelle singole circoscrizioni dalle liste aventi il medesimo contrassegno;

2) procede al riparto dei seggi tra le liste di cui al numero 1 in base alla cifra elettorale nazionale di ciascuna lista. A tal fine divide il totale delle cifre elettorali nazionali delle liste ammesse alla ripartizione dei seggi per il numero dei seggi da attribuire, ottenendo così il quoziente elettorale nazionale. Nell'effettuare la divisione trascura l'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide, poi, la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista per tale quoziente. Attribuisce quindi ad ogni lista tanti seggi quante volte il quoziente elettorale nazionale risulti contenuto nella cifra elettorale nazionale di ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali le ultime divisioni hanno dato maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle liste che abbiano avuto la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di cifra elettorale nazionale si procede per sorteggio.

3) procede alla distribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi così assegnati alle varie liste. A tal fine divide la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista per il numero dei seggi attribuiti alla lista stessa con le modalità di cui al precedente n. 2), ottenendo così il quoziente elettorale di lista. Nell'effettuare la divisione trascura l'eventuale parte frazionaria del quoziente. Attribuisce, poi, alla lista, nelle varie circoscrizioni, tanti

seggi quante volte il rispettivo quoziente elettorale di lista risulti contenuto nella cifra elettorale circoscrizionale della lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono assegnati, rispettivamente, nelle circoscrizioni per le quali le ultime divisioni hanno dato maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle circoscrizioni nelle quali si è ottenuta la maggiore cifra elettorale circoscrizionale; a parità di cifra elettorale circoscrizionale, si procede a sorteggio. Si considerano resti anche le cifre elettorali che non hanno raggiunto il quoziente elettorale di lista. Se alla lista in una circoscrizione spettano più seggi di quanti sono i suoi componenti, restano eletti tutti i candidati della lista e si procede ad un nuovo riparto dei seggi nei riguardi di tutte le altre circoscrizioni sulla base di un secondo quoziente ottenuto dividendo il totale dei voti validi attribuiti alla lista nelle circoscrizioni stesse, per il numero dei seggi che sono rimasti da assegnare. Si effettua, poi, l'attribuzione dei seggi tra le varie liste, con le modalità sopra previste.

4) stabiliti i seggi da attribuire a ciascuna lista in ogni circoscrizione provvederà ad assegnare i seggi alle liste con preferenza (75 per cento degli eligenti) e alle liste bloccate (25 per cento degli eligendi) Per assegnare i seggi nella lista bloccata dividerà il numero di seggi assegnati a ciascuna lista nella circoscrizione per 100 e moltiplicherà per 25 approssimando per difetto all'unità inferiore. I seggi restanti, assegnati alla lista nella circoscrizione, verranno attribuiti alla lista sulla quale sono state espresse le preferenze.

5) Per assegnare i seggi alle liste che, secondo i calcoli di cui al numero 2, non hanno raggiunto il quoziente elettorale di lista in modo da garantire una proporzione tra gli eletti con preferenza e quelli su liste bloccate, si dividerà il totale dei seggi assegnati in tutte le circoscrizioni alla lista per 100 e si moltiplicherà per 25, quindi si stabilirà una graduatoria delle circoscrizioni elettorali sulla base dell'incidenza delle preferenze sul voto di lista, quindi si assegneranno i seggi alle ,liste bloccate in quelle circoscrizione dove il rapporto di incidenza è più alto fino alla concorrenza con il risultato della divisione. I restanti seggi verranno assegnati nelle circoscrizioni dove il risultato del calcolo di cui al numero 2) ha dato i più alti resti e, in caso di parità di resti, a quelle circoscrizioni nelle quali si è ottenuta la maggiore cifra elettorale circoscrizionale; a parità di cifra elettorale circoscrizionale, si procede a sorteggio.

6). L'Ufficio centrale nazionale provvede a comunicare ai singoli Uffici centrali circoscrizionali il numero dei seggi assegnati a ciascuna lista indicando quanti seggi per la lista con preferenza e quanti seggi per la lista bloccata.

7. Di tutte le operazioni dell'Ufficio centrale nazionale viene redatto, in duplice esemplare, apposito verbale: un esemplare è rimesso alla Segreteria generale della Camera dei deputati la quale ne rilascia ricevuta, un altro esemplare è depositato presso la cancelleria della Corte di cassazione.

L'articolo 84 è sostituito dal seguente:

1. Il presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale, ricevute da parte dell'Ufficio centrale nazionale le comunicazioni di cui all'articolo 83, comma 6, proclama eletti, nei limiti dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto, i candidati compresi nella lista bloccata (25 per cento degli eligendi), secondo l'ordine di presentazione e proclama eletti i candidati compresi nella lista con preferenze (75 per cento degli eligendi), secondo la graduatoria di cui al numero 3) dell'articolo 77, in caso di parità proclama eletto il più giovane di età.

2. Qualora una lista abbia esaurito il numero dei candidati presentati in una circoscrizione e non sia quindi possibile attribuire tutti i seggi ad essa spettanti in quella medesima circoscrizione, l'Ufficio centrale nazionale assegna i seggi alla lista nelle altre circoscrizioni in cui la stessa lista abbia la maggiore parte decimale del quoziente non utilizzata, procedendo secondo un ordine decrescente. Qualora al termine di detta operazione residuino ancora seggi da assegnare alla lista, questi le sono attribuiti nelle altre circoscrizioni in cui la stessa lista abbia la maggiore parte decimale del quoziente già utilizzata, procedendo secondo un ordine decrescente.

3. L'ufficio centrale nazionale comunica gli esiti delle operazioni effettuate ai sensi del comma 2 agli Uffici elettorali circoscrizionali ai fini delle relative proclamazioni.

4. Dell'avvenuta proclamazione il presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale invia attestato ai deputati proclamati e ne da immediata notizia alla Segreteria generale della Camera dei deputati nonché alle singole prefetture - uffici territoriali del Governo, che la portano a conoscenza del pubblico».

01.5

CALDEROLI, BISINELLA

Le parole da: «*All'articolo 1*» a: «superiore";» respinte; seconda parte preclusa

All'articolo 1, premettere il seguente:

«Art. 01.

(Recepimento della sentenza della Corte Costituzionale n. 1 del 2014)

1. Al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 4, il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Ogni elettore dispone di un voto per la scelta della lista, da esprimere su un'unica scheda recante il contrassegno di ciascuna lista. Ogni elettore può esprimere fino a due voti di preferenza per i candidati inseriti

nell'elenco di cui all'articolo 18-*bis*, comma 3, scrivendo il cognome o, in caso di omonimi a, il nome e il cognome del candidato o dei candidati prescelti. Nel caso in cui l'elettore esprima più di una preferenza, la scelta deve comprendere candidati di entrambi i generi, pena la nullità del secondo voto di preferenza";

b) all'articolo l8-*bis*, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

"3-*bis*. A pena di inammissibilità, nel complesso dei candidati capilista presentati da ciascuna lista in ambito circoscrizionale, nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura inferiore al 40 per cento, arrotondato all'unità superiore; nel complesso delle altre candidature circoscrizionali presentate da ciascuna lista, nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore al 50 per cento, arrotondato all'unità superiore".

2. Al decreto legislativo n. 533 del 1993 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 11, comma 3, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: "Sulle schede i contrassegni delle liste sono riprodotti di seguito, in linea verticale. Accanto ad ogni contrassegno di lista sono tracciate, all'interno del relativo rettangolo, due righe utilizzabili per l'espressione dei voti di preferenza";

b) all'articolo 14 il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Ogni elettore dispone di un voto per la scelta della lista, da esprimere su un'unica scheda recante il contrassegno di ciascuna lista. Ogni elettore può esprimere fino a due voti di preferenza scrivendo, sulle apposite righe tracciate a fianco del contrassegno della lista votata, il cognome o, in caso di omonimia, il nome e il cognome del candidato o dei candidati prescelti. Nel caso in cui l'elettore esprima più di una preferenza, la scelta deve comprendere candidati di entrambi i generi, pena la nullità del secondo voto di preferenza".

3. Le disposizioni di cui all'articolo 1 si applicano a decorrere dalla prima elezione della Camera dei deputati successiva alla data di entrata in vigore della legge costituzionale di modifica della parte II della Costituzione recante il superamento del bicameralismo paritario e l'attribuzione alla sola Camera dei deputati della facoltà di accordare o revocare la fiducia al Governo.

Fino alla data di applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1 continuano ad applicarsi le disposizioni per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, rispettivamente previste dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e dal decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, vigenti alla data di entrata in vigore della presente, legge, con le modificazioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo».

01.7
CALDEROLI, BISINELLA
Precluso

All'articolo 1, premettere il seguente:

«Art. 01.

(Recepimento della sentenza della Corte Costituzionale n. 1 del 2014)

1. Al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 4, il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Ogni elettore dispone di un voto per la scelta della lista, da esprimere su un'unica scheda recante il contrassegno di ciascuna lista. Ogni elettore può esprimere fino a due voti di preferenza per i candidati inseriti nell'elenco di cui all'articolo 18-*bis*, comma 3, scrivendo il cognome o, in caso di omonimia, il nome e il cognome del candidato o dei candidati prescelti. Nel caso in cui l'elettore esprima più di una preferenza, la scelta deve comprendere candidati di entrambi i generi, pena la nullità del secondo voto di preferenza".;

b) all'articolo 18-*bis*, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

"3-*bis*. A pena di inammissibilità, nel complesso dei candidati capilista presentati da ciascuna lista in ambito circoscrizionale, nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura inferiore al 40 per cento, arrotondato all'unità superiore; nel complesso delle altre candidature circoscrizionali presentate da ciascuna lista, nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore al 50 per cento, arrotondato all'unità superiore".

2. Al decreto legislativo n. 533 del 1993 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 11, comma 3, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: "Sulle schede i contrassegni delle liste sono riprodotti di seguito, in linea verticale. Accanto ad ogni contrassegno di lista sono tracciate, all'interno del relativo rettangolo, due righe utilizzabili per l'espressione dei voti di preferenza";

b) all'articolo 14 il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Ogni elettore dispone di un voto per la scelta della lista, da esprimere su un'unica scheda recante il contrassegno di ciascuna lista. Ogni elettore può esprimere fino a due voti di preferenza scrivendo, sulle apposite righe tracciate a fianco del contrassegno della lista votata, il cognome o, in caso di omonimia, il nome e il cognome del candidato o dei candidati prescelti. Nel caso in cui l'elettore esprima più di una preferenza, la

scelta deve comprendere candidati di entrambi i generi, pena la nullità del secondo voto di preferenza".

3. Le disposizioni di cui all'articolo 1 si applicano a decorrere dalle prime elezioni della Camera dei deputati, successive alla data di entrata in vigore delle disposizioni di revisione delle norme del titolo I della parte seconda della Costituzione ove sia riservato alla Camera dei deputati il rapporto di fiducia di cui all'articolo 94, primo comma, della Costituzione. Fino alla data di applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1 continuano ad applicarsi le'disposizioni per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, rispettivamente previste dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e dal decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, con le modificazioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo".

01.100

CALDEROLI, BISINELLA

Precluso

All'articolo 1, premettere il seguente:

«Art. 01.

(Recepimento della sentenza della Corte Costituzionale n. 1 del 2014)

1. Al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 4, il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Ogni elettore dispone di un voto per la scelta della lista, da esprimere su un'unica scheda recante il contrassegno di ciascuna lista. Ogni elettore può esprimere fino a due voti di preferenza per i candidati inseriti nell'elenco di cui all'articolo 18-*bis*, comma 3, scrivendo il cognome o, in caso di omonimia, il nome e il cognome del candidato o dei candidati prescelti. Nel caso in cui l'elettore esprima più di una preferenza, la scelta deve comprendere candidati di entrambi i generi, pena la nullità del secondo voto di preferenza.";

b) all'articolo 18-*bis*, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

"3-*bis*. A pena di inammissibilità, nel complesso dei candidati capilista presentati da ciascuna lista in ambito circoscrizionale, nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura inferiore al 40 per cento, arrotondato all'unità superiore; nel complesso delle altre candidature circoscrizionali presentate da ciascuna lista, nessuno dei due sessi può essere rappre-

sentato in misura superiore al 50 per cento, arrotondato all'unità superiore.".

2. Al decreto legislativo n. 533 del 1993 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 11, comma 3, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: "Sulle schede i contrassegni delle liste sono riprodotti di seguito, in linea verticale. Accanto ad ogni contrassegno di lista sono tracciate, all'interno del relativo rettangolo, due righe utilizzabili per l'espressione dei voti di preferenza.";

b) all'articolo 14 il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Ogni elettore dispone di un voto per la scelta della lista, da esprimere su un'unica scheda recante il contrassegno di ciascuna lista. Ogni elettore può esprimere fino a due voti di preferenza scrivendo, sulle apposite righe tracciate a fianco del contrassegno della lista votata, il cognome o, in caso di omonimia, il nome e il cognome del candidato o dei candidati prescelti. Nel caso in cui l'elettore esprima più di una preferenza, la scelta deve comprendere candidati di entrambi i generi, pena la nullità del secondo voto di preferenza".

3. Le disposizioni di cui all'articolo 1 si applicano a decorrere dalla prima elezione della Camera dei deputati successiva alla data di entrata in vigore della legge costituzionale di modifica della parte II della Costituzione recante il superamento del bicameralismo paritario e l'attribuzione alla sola Camera dei deputati della facoltà di accordare o revocare la fiducia al Governo».

01.3

CALDEROLI, BISINELLA

Precluso

All'articolo 1, premettere il seguente:

«Art. 01. - *(Recepimento della sentenza della Corte Costituzionale n. 1 del 2014).* - 1. Al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 4, il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Ogni elettore dispone di un voto per la scelta della lista, da esprimere su un'unica scheda recante il contrassegno di ciascuna lista. Ogni elettore può esprimere fino a due voti di preferenza per i candidati inseriti nell'elenco di cui all'articolo 18-*bis*, comma 3, scrivendo il cognome o, in caso di omonimia, il nome e il cognome del candidato o dei candidati prescelti. Nel caso in cui l'elettore esprima più di una preferenza, la scelta deve comprendere candidati di entrambi i generi, pena la nullità del secondo voto di preferenza.";

b) all'articolo 18-*bis*, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

"3-*bis*. A pena di inammissibilità, nel complesso dei candidati capilista presentati da ciascuna lista in ambito circoscrizionale, nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura inferiore al 40 per cento, arrotondato all'unità superiore; nel complesso delle altre candidature circoscrizionali presentate da ciascuna lista, nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore al 50 per cento, arrotondato all'unità superiore.".

2. Al decreto legislativo n. 533 del 1993 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 11, comma 3, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: "Sulle schede i contrassegni delle liste sono riprodotti di seguito, in linea verticale. Accanto ad ogni contrassegno di lista sono tracciate, all'interno del relativo rettangolo, due righe utilizzabili per l'espressione dei voti di preferenza.";

b) all'articolo 14 il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Ogni elettore dispone di un voto per la scelta della lista, da esprimere su un'unica scheda recante il contrassegno di ciascuna lista. Ogni elettore può esprimere fino a due voti di preferenza scrivendo, sulle apposite righe tracciate a fianco del contrassegno della lista votata, il cognome o, in caso di omonimia, il nome e il cognome del candidato o dei candidati prescelti. Nel caso in cui l'elettore esprima più di una preferenza, la scelta deve comprendere candidati di entrambi i generi, pena la nullità del secondo voto di preferenza.".

3. Art. 01. - *(Efficacia) 1.* Le disposizioni di cui all'articolo 1 si applicano a decorrere dalla prima elezione della Camera dei deputati successiva alla data di entrata in vigore della legge costituzionale di modifica della parte II della Costituzione recante il superamento del bicameralismo paritario e l'attribuzione alla sola Camera dei deputati della facoltà di accordare o revocare la fiducia al Governo, e comunque a decorrere dalla prima elezione delle Camere successiva alla data del 31 dicembre 2016.

Fino alla data di applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1 continuano ad applicarsi le disposizioni per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, rispettivamente previste dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e dal decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, con le modificazioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo».

01.4
CALDEROLI, BISINELLA
Precluso

All'articolo 1, premettere il seguente:

«Art. 01.

(Recepimento della sentenza della Corte Costituzionale n. 1 del 2014)

1. Al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 4, il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Ogni elettore dispone di un voto per la scelta della lista, da esprimere su un'unica scheda recante il contrassegno di ciascuna lista. Ogni elettore può esprimere fino a due voti di preferenza per i candidati inseriti nell'elenco di cui all'articolo 18-*bis*, comma 3, scrivendo il cognome o, in caso di omonimia, il nome e il cognome del candidato o dei candidati prescelti. Nel caso in cui l'elettore esprima più di una preferenza, la scelta deve comprendere candidati di entrambi i generi, pena la nullità del secondo voto di preferenza.";

b) all'articolo 18-*bis*, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

"3-*bis*. A pena di inammissibilità, nel complesso dei candidati capilista presentati da ciascuna lista in ambito circoscrizionale, nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura inferiore al 40 per cento, arrotondato all'unità superiore; nel complesso delle altre candidature circoscrizionali presentate da ciascuna lista, nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore al 50 per cento, arrotondato all'unità superiore.".

2. Al decreto legislativo n. 533 del 1993 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 11, comma 3, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: "Sulle schede i contrassegni delle liste sono riprodotti di seguito, in linea verticale. Accanto ad ogni contrassegno di lista sono tracciate, all'interno del relativo rettangolo, due righe utilizzabili per l'espressione dei voti di preferenza.";

b) all'articolo 14 il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Ogni elettore dispone di un voto per la scelta della lista, da esprimere su un'unica scheda recante il contrassegno di ciascuna lista. Ogni elettore può esprimere fino a due voti di preferenza scrivendo, sulle apposite righe tracciate a fianco del contrassegno della lista votata, il cognome o, in caso di omonimia, il nome e il cognome del candidato o dei candidati prescelti. Nel caso in cui l'elettore esprima più di una preferenza, la scelta deve comprendere candidati di entrambi i generi, pena la nullità del secondo voto di preferenza.".

3. Le disposizioni di cui all'articolo 1 si applicano a decorrere dalla prima elezione della Camera dei deputati successiva alla data di entrata in vigore della legge costituzionale di modifica della parte II della Costituzione recante il superamento del bicameralismo paritario e l'attribuzione alla sola Camera dei deputati della facoltà di accordare o revocare la fiducia al Governo, e comunque a decorrere dalla prima elezione delle Camere successiva alla data del 30 giugno 2016.

Fino alla data di applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1 continuano ad applicarsi le disposizioni per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, rispettivamente previste dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e dal decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, con le modificazioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo».

01.8

BISINELLA

Precluso

All'articolo 1, premettere il seguente:

«Art. 01.

(Recepimento della sentenza della Corte Costituzionale n. 1 del 2014)

1. Al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 4, il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Ogni elettore dispone di un voto per la scelta della lista, da esprimere su un'unica scheda recante il contrassegno di ciascuna lista. Ogni elettore può esprimere fino a due voti di preferenza per i candidati inseriti nell'elenco di cui all'articolo 18-*bis*, comma 3, scrivendo il cognome o, in caso di omonimia, il nome e il cognome del candidato o dei candidati prescelti. Nel caso in cui l'elettore esprima più di una preferenza, la scelta deve comprendere candidati di entrambi i generi, pena la nullità del secondo voto di preferenza";

b) all'articolo 18-*bis*, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

"3-*bis*. A pena di inammissibilità, nel complesso dei candidati capilista presentati da ciascuna lista in ambito circoscrizionale, nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura inferiore al 40 per cento, arrotondato all'unità superiore nel complesso delle altre candidature Circoscrizionali presentate da ciascuna lista, nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore al 50 per cento, arrotondato all'unità superiore".

2. Al decreto legislativo n. 533 del 1993 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 11, comma 3, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: "Sulle schede i contrassegni delle liste sono riprodotti di seguito, in linea verticale. Accanto ad ogni contrassegno di lista sono tracciate, all'interno del relativo rettangolo, due righe utilizzabili per l'espressione dei voti di preferenza";

b) all'articolo 14 il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Ogni elettore dispone di un voto per la scelta della lista, da esprimere su un'unica scheda recante il contrassegno di ciascuna lista. Ogni elettore può esprimere fino a due voti di preferenza scrivendo, sulle apposite righe tracciate a fianco del contrassegno della lista votata, il cognome o, in caso di omonimia, il nome e il cognome del candidato ,o dei candidati prescelti. Nel caso in cui l'elettore esprima più di una preferenza, la scelta deve comprendere candidati di entrambi i generi, pena la nullità del secondo voto di preferenza"».

01.13

DE PETRIS

Le parole da: «*All'articolo* 1» a: «"il» respinte; seconda parte preclusa

All'articolo 1 premettere il seguente:

Art. 01. - *1.* Fino all'entrata in vigore della Riforma costituzionale di modifica della II parte, Titolo I, e dell'articolo 94 della Costituzione, si applicano per l'elezione del Senato della Repubblica le norme recate dal testo unico delle leggi recanti norme per la elezione del Senato della Repubblica, di cui, al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, con le seguenti modificazioni:

a) All'articolo 14, comma 1 aggiungere in fine le seguenti parole «e le preferenze si esprimono indicando il nome del candidato, distinto per, genere, negli appositi spazi predisposti accanto al contrassegno».

b) All'articolo 16, comma 1, lettera *a)*, sostituire le parole «3 per cento» con le seguenti «2 per cento» e lettera *b)*, n. 2 sostituire le parole «l'8 per cento» con le seguenti «il 2 per cento»;

c) All'articolo 17, sopprimere il comma 2;

Conseguentemente al titolo del disegno di legge aggiungere in fine le parole: «e del Senato della Repubblica».

01.14

DE PETRIS

Precluso

All'articolo 1 premettere il seguente:

Art. 01. - *1.* Fino all'entrata in vigore della Riforma costituzionale di modifica della II parte, Titolo I, e dell'articolo 94 della Costituzione, si applicano per l'elezione del Senato della Repubblica le norme recate dal testo unico delle leggi recanti norme per la elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, con le seguenti modificazioni:

a) All'articolo 14, comma 1 aggiungere in fine le seguenti parole «e le preferenze si esprimono indicando il nome del candidato, distinto per genere, negli appositi spazi predisposti accanto al contrassegno».

b) All'articolo 16, comma 1, lettera *b)*, n. 2 sostituire le parole «l'8 per cento» con le seguenti «il 2 per cento»;

c) All'articolo 17, sopprimere il comma 2;

Conseguentemente al titolo del disegno di legge aggiungere in fine le parole: «e del Senato della Repubblica».

01.15

DE PETRIS

Precluso

All'articolo 1 premettere il seguente:

Art. 01. - *(Norme transitorie per il recepimento della sentenza della Corte costituzionale n. 1 del 2014) - 1.* Fino all'entrata in vigore della Riforma costituzionale di modifica della II parte, Titolo I, e dell'articolo 94 della Costituzione, si applicano per l'elezione del Senato della Repubblica le norme recate dal testo unico delle leggi recanti norme per la elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, con le seguenti modificazioni:

a) All'articolo 14, comma 1 aggiungere in fine le seguenti parole «e le preferenze si esprimono indicando il nome del candidato, distinto per genere, negli appositi spazi predisposti accanto al contrassegno».

b) All'articolo 16, comma 1, lettera *b)*, n. 2 sostituire le parole «l'8 per cento» con le seguenti «il 3 per cento»;

c) All'articolo 17, sopprimere il comma 2;

Conseguentemente al titolo del disegno di legge aggiungere in fine le parole: «e del Senato della Repubblica».

01.11

DE PETRIS

Le parole da: «*All'articolo 1*» a: «seguenti: "il» respinte; seconda parte preclusa

All'articolo 1, premettere il seguente:

«Art. 01.

1. Fino all'entrata in vigore della Riforma costituzionale di modifica della II parte, Titolo I, e dell'articolo 94 della Costituzione, si applicano per l'elezione della Camera dei Deputati le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, al quale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) All'articolo 1, comma 2, sopprimere le parole da: "con l'eventuale", fino alla fine del comma;

b) all'articolo 4, comma 2, aggiungere in fine: "e la possibilità di esprimere due preferenze per candidati di genere diverso";

c) sopprimere l'articolo 14-*bis*;

d) all'articolo 18-*bis*, al comma 3, sopprimere le parole: "presentati secondo un ordine numerico";

e) all'articolo 59, aggiungere in fine: "e un voto individuale per ciascuno dei candidati di genere diverso prescelti";

f) all'articolo 83, comma 1, sopprimere il numero 2-*bis* e la lettera *a)* del numero 3, alla lettera *b)* del numero 3 ove ricorrano sopprimere le parole: "non collegate" e ove ricorrano sostituire le parole "l'8 per cento" con le seguenti: "il 2 per cento"; sopprimere il numero 5, il numero 6, il numero 7, il numero 8, il numero 9, il numero 10»;

Conseguentemente sopprimere i commi 2 e 3 e l'allegato Tabella A.

01.12

DE PETRIS

Precluso

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. Fino all'entrata in vigore della Riforma costituzionale di modifica della II parte, Titolo I, e dell'articolo 94 della Costituzione, si applicano per l'elezione della Camera dei Deputati le norme di cui al decreto del

Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, al quale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) All'articolo 1, comma 2, sopprimere le parole da: "con l'eventuale" fino alla fine del comma;

b) all'articolo 4, comma 2, aggiungere in fine: "e la possibilità di esprimere due preferenze per candidati di genere diverso";

c) sopprimere l'articolo 14-*bis*;

d) all'articolo 18-*bis*, al comma 3, sopprimere le parole: "presentati secondo un ordine numerico";

e) all'articolo 59, aggiungere in fine: "e un voto individuale per ciascuno dei candidati di genere diverso prescelti";

f) all'articolo 83, comma 1, sopprimere il numero 2-*bis* e la lettera *a)* del numero 3, alla lettera *b)* del numero 3 ove ricorrano sopprimere le parole: "non collegate" e ove ricorrano sostituire le parole: "l'8 per cento" con le seguenti: "il 3 per cento"; sopprimere il numero 5, il numero 6, il numero 7, il numero 8, il numero 9, il numero 10»;

Conseguentemente sopprimere i commi 2 e 3 e l'allegato Tabella A.

01.101

GOTOR, BROGLIA, CAPACCHIONE, CASSON, CHITI, CUOMO, CORSINI, CUCCA, D'ADDA, DIRINDIN, FILIPPI, FILIPPIN, GATTI, GUERRA, GUERRIERI PALEOTTI, LAI, LO GIUDICE, MANASSERO, MANCONI, MARTINI, MIGLIAVACCA, MINEO, MUCCHETTI, PEGORER, RICCHIUTI, RUTA, SONEGO, TOCCI, LO MORO (*)

V. testo 2

All'articolo 1, premettere il seguente:

«Art. 01 - 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di revisione costituzionale del Titolo I della parte II della Costituzione, ove questa abbia riservato alla Camera dei deputati, il rapporto di fiducia di cui all'articolo 94, comma 1, della Costituzione, al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 1 è sostituito dal seguente:

"Art. 1. - *1*. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito, con possibilità di espressione del voto di preferenza, a liste di candidati concorrenti in collegi plurinominali, collegate ad elenchi circoscrizionali di candidati. In ciascuna circoscrizione, il 30 per cento dei seggi assegnati ad ogni lista è attribuito, con arrotondamento all'unità superiore, a candidati presenti nell'elenco circoscrizionale collegato alla stessa lista, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 83-*bis*, comma 01, in caso di esaurimento dei candi-

dati dell'elenco. I seggi restanti sono attribuiti ai candidati concorrenti nei collegi plurinominali.

2. Salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero, per la presentazione delle candidature e per l'assegnazione dei seggi ai candidati, il territorio nazionale è ripartito in 100 collegi plurinominali, distribuiti nelle 33 circoscrizioni elettorali indicate nella tabella A allegata al presente testo unico. Per la presentazione delle candidature e per l'assegnazione dei seggi ai candidati, ciascuna circoscrizione è ripartita in collegi plurinominali. Salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero e fermo quanto disposto dall'articolo 2, rassegnazione dei seggi alle liste e coalizioni di liste nel territorio nazionale è effettuata dall'Ufficio centrale nazionale, a norma degli articoli 77 e 83, con l'eventuale attribuzione di un premio di maggioranza, a seguito del primo turno di votazione qualora una lista o una coalizione di liste abbia conseguito un numero di voti validi pari almeno al 37 per cento del totale nazionale, ovvero a seguito di un turno di ballottaggio ai sensi dell'articolo 83";

b) l'articolo 3 è sostituito dal seguente:

"Art. 3. - *1*. L'assegnazione del numero dei seggi alle singole circoscrizioni, di cui alla tabella A allegata al presente testo unico, è effettuata, sulla base dei risultati dell'ultimo censimento generale della popolazione, riportati dalla più recente pubblicazione ufficiale dell'Istituto nazionale di statistica, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno, da emanare contestualmente al decreto di convocazione dei comizi.

2. Con il medesimo decreto del Presidente della Repubblica di cui al comma 1 è determinato, per ciascuna circoscrizione, il numero dei collegi plurinominali, sulla base dei risultati dell'ultimo censimento generale della popolazione, riportati dalla più recente pubblicazione ufficiale dell'Istituto nazionale di statistica.

3. Con il decreto di cui al comma 1, è altresì determinato il numero massimo di seggi spettanti a ciascuna circoscrizione tra quelli assegnabili nell'ambito degli elenchi circoscrizionali di cui all'articolo 1, comma 1, nella misura del 30 per cento dei seggi assegnati alla circoscrizione medesima, con arrotondamento all'unità superiore";

c) all'articolo 4, il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Ogni elettore dispone di un voto per la scelta della lista, da esprimere su un'unica scheda recante nel medesimo rettangolo il contrassegno di ciascuna lista e i nominativi dei candidati presenti nell'elenco circoscrizionale collegato alla lista medesima, nonché, in un riquadro affiancato, due righe utilizzabili per l'espressione del voto di preferenza in favore dei candidati concorrenti nel collegio plurinominale. In caso di espressione della seconda preferenza, a pena di nullità della medesima, l'elettore deve scegliere un candidato di sesso diverso rispetto al primo"».

Conseguentemente, all'articolo 1:

a) sopprimere i commi 1, 2, 3 e 4;

b) apportare le seguenti modificazioni:

1) al comma 13, lettera *a),* premettere la seguente lettera:

«*0a)* al numero 2), primo periodo, sostituire le parole da: "alle coalizioni e alle liste non collegate" sino a fine periodo con le seguenti: "alle liste e ai relativi contrassegni";

2) Sostituire la lettera *c)*, del comma 14 con la seguente: c)dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

"2-*bis*. In caso di svolgimento del ballottaggio, nella scheda unica nazionale sono riprodotti in due distinti rettangoli i contrassegni delle liste ammesse al ballottaggio. L'ordine delle liste ammesse al ballottaggio è stabilito con sorteggio da effettuare presso l'Ufficio centrale nazionale".

3) al comma 17, sostituire il capoverso "Art. 83" con il seguente:

"Art. 83. - 1. L'Ufficio centrale nazionale, ricevuti gli estratti dei verbali da tutti gli Uffici centrali circoscrizionali, facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o più esperti scelti dal presidente:

1) determina la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali conseguite nelle singole circoscrizioni dalle liste aventi il medesimo contrassegno;

2) individua la lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale;

3) individua quindi le liste che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno l'8 per cento dei voti validi espressi, le liste rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in una regione ad autonomia speciale il cui statuto preveda una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella regione medesima;

4) procede al riparto dei seggi tra le liste di cui al numero 3), in base alla cifra elettorale nazionale di ciascuna di esse. A tale fine divide il totale delle cifre elettorali nazionali di ciascuna lista di cui al numero 3) per il numero dei seggi da attribuire, ottenendo così il quoziente elettorale nazionale. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle che hanno conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio;

5) verifica se la cifra elettorale nazionale della lista con la maggiore cifra elettorale nazionale, individuata ai sensi del numero 2-*bis)*, corrisponda ad almeno il 37 per cento del totale dei voti validi espressi;

6) verifica quindi se la coalizione di liste o la singola lista che ha ottenuto una cifra elettorale nazionale corrispondente ad almeno il 37 per cento del voti validi espressi abbia conseguito almeno 340 seggi ovvero

abbia già conseguito una percentuale di seggi, sul totale di 618, pari almeno alla percentuale della relativa cifra elettorale nazionale dei voti validamente espressi, aumentata di 15 punti percentuali;

7) qualora la verifica di cui al numero 7) abbia dato esito positivo, procede, per ciascuna coalizione di liste, al riparto dei seggi in base alla cifra elettorale nazionale di ciascuna lista di cui al numero 5). Per ciascuna coalizione di liste, divide la somma delle cifre elettorali nazionali delle liste ammesse al riparto, di cui al numero 5), per il numero di seggi già individuato ai sensi del numero 4). Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente così ottenuto. Divide poi la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista ammessa al riparto per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, alle liste che hanno conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio. A ciascuna lista di cui al numero 3), lettera *b)*, sono attribuiti i seggi già determinati ai sensi del numero 4);

8) procede poi alla distribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi assegnati alle liste di cui al numero 3). A tale fine, per ciascuna lista di cui al numero 3), divide la cifra elettorale circoscrizionale per il quoziente elettorale nazionale, ottenendo così l'Indice relativo ai seggi da attribuire nella circoscrizione alla lista medesima. Moltiplica quindi ciascuno degli indici suddetti per il numero del seggi assegnati alla circoscrizione e divide il prodotto per la somma di tutti gli indici. La parte intera dei quozienti di attribuzione così ottenuti rappresenta il numero dei seggi da attribuire nella circoscrizione a ciascuna lista di cui al numero 3). I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali le parti decimali dei quozienti di attribuzione siano maggiori e, in caso di parità, alle liste che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale circoscrizionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio. Successivamente l'Ufficio accerta se il numero dei seggi assegnati in tutte le circoscrizioni a ciascuna lista corrisponda al numero del seggi determinato ai sensi del numero 4). In caso negativo, procede alle seguenti operazioni, iniziando dalla lista che abbia il maggior numero di seggi eccedenti e, in caso di parità di seggi eccedenti da parte di più liste, da quella che abbia ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale, proseguendo poi con le altre liste, in ordine decrescente di seggi eccedenti, sottrae i seggi eccedenti alla lista nelle circoscrizioni nelle quali essa li ha ottenuti con le parti decimali dei quozienti di attribuzione, secondo il loro ordine crescente, e nelle quali inoltre le liste, che non hanno ottenuto il numero di seggi spettanti, abbiano parti decimali dei quozienti non utilizzate. Conseguentemente, assegna i seggi a tali liste. Qualora nella medesima circoscrizione due o più coalizioni di liste o singole liste abbiano le parti decimali del quozienti non utilizzate, il seggio è attribuito alla lista con la più alta parte decimale del quoziente non utilizzata o, in caso di

parità, a quella con la maggiore cifra elettorale nazionale. Nel caso in cui non sia possibile attribuire il seggio eccedentario nella medesima circoscrizione, in quanto non vi siano liste deficitarie con parti decimali di quozienti non utilizzate, l'Ufficio prosegue nella graduatoria decrescente dei seggi eccedenti, fino a quando non sia possibile sottrarre il seggio eccedentario e attribuirlo ad una lista deficitaria, nella medesima circoscrizione. Nel caso in cui non sia possibile fare riferimento alla medesima circoscrizione ai fini del completamento delle operazioni precedenti, fino a concorrenza dei seggi ancora da cedere, alla lista eccedentaria vengono sottratti i seggi nelle circoscrizioni nelle quali essa li ha ottenuti con le minori parti decimali del quoziente di attribuzione, e alla lista deficitaria sono conseguentemente attribuiti seggi nelle altre circoscrizioni nelle quali abbia le maggiori parti decimali del quoziente di attribuzione non utilizzate;

2. Qualora la verifica di cui al comma 1, numero 7), abbia dato esito negativo e la lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale non abbia già conseguito una percentuale di seggi, sul totale di 618, pari almeno alla percentuale, arrotondata alla prima cifra decimale, della relativa cifra elettorale nazionale sul totale dei voti validamente espressi aumentata di 15 punti percentuali, ad essa viene ulteriormente attribuito il numero aggiuntivo di seggi necessario per raggiungere tale consistenza, ma in ogni caso non più di quanti siano sufficienti per arrivare al totale di 340 seggi. Il numero dei seggi aggiuntivi è calcolato con arrotondamento delle parti decimali all'unità intera più prossima. In tale caso l'Ufficio assegna il numero di seggi così determinato alla suddetta lista. L'Ufficio divide quindi la cifra elettorale nazionale della lista per il numero di seggi assegnato, ottenendo così il quoziente elettorale nazionale di maggioranza.

3. L'Ufficio procede poi a ripartire proporzionalmente i restanti seggi, in numero pari alla differenza tra 618 e il totale dei seggi assegnati alla lista con la maggiore cifra elettorale nazionale ai sensi del comma 2, tra (le altre liste di cui al comma 1, numero 3). A questo fine divide il totale delle loro cifre elettorali nazionali per tale numero, ottenendo il quoziente elettorale nazionale di minoranza; nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale di ciascuna lista per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta Il numero di seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali queste ultime divisioni abbiano dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio.

4. Ai fini della distribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi assegnati alle liste ammesse al riparto ai sensi dei commi 2 e 3, l'Ufficio procede ai sensi del comma 1, numero 9). A tale fine, in luogo del quoziente elettorale nazionale, utilizza il quoziente elettorale nazionale di maggioranza di cui al comma 2 per la lista che ha ottenuto il maggior nu-

mero di voti validi e il quoziente elettorale nazionale di minoranza di cui al comma 3 per le altre liste.

5. Qualora la verifica di cui al comma 1, numero 6), abbia dato esito negativo, .sl procede ad un turno di ballottaggio fra le liste che abbiano ottenuto al primo turno le due maggiori cifre elettorali nazionali e che abbiano i requisiti di cui al comma 1, numero 3). Alla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti validi al turno di ballottaggio l'Ufficio assegna 321 seggi. L'Ufficio procede poi a ripartire proporzionalmente i restanti seggi tra le altre liste di cui al comma l, numero 3), ai sensi del comma 3. L'Ufficio procede quindi all'assegnazione dei seggi ai sensi del comma 4.

6. I voti espressi nelle circoscrizioni Trentino-Alto Adige e Valle d'Aosta sono calcolati: per la determinazione delle cifre elettorali nazionali delle liste ai fini del raggiungimento delle soglie di cui al comma l, numero 3); per l'individuazione della lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale ovvero delle liste ammesse all'eventuale ballottaggio; ai fini del conseguimento delle percentuali di cui al comma l, numero 6), e al comma 2. Essi non concorrono alla ripartizione dei seggi assegnati nella restante parte del territorio nazionale.

7. L'Ufficio centrale nazionale comunica ai singoli Uffici centrali circoscrizionali il numero dei seggi assegnati a ciascuna lista.

8. Di tutte le operazioni dell'Ufficio centrale nazionale viene redatto, in duplice esemplare, apposito verbale: un esemplare è rimesso alla Segreteria generale della Camera dei deputati, la quale ne rilascia ricevuta; un altro esemplare è depositato presso la cancelleria della Corte di cassazione.

4) al comma 17, sostituire il capoverso «Art. 83-*bis*» con il seguente:

«Art. 83-*bis*. - *1*. L'Ufficio centrale circoscrizionale, ricevute da parte dell'Ufficio centrale nazionale le comunicazioni di cui all'articolo 83, comma 8, procede all'attribuzione nei Singoli collegi plurinominali dei seggi spettanti alle liste:

1) qualora i seggi siano stati assegnati alle liste con attribuzione del premio di maggioranza, determina ai fini della ripartizione il quoziente elettorale circoscrizionale della lista di maggioranza e il quoziente elettorale circoscrizionale delle liste di minoranza. Per determinare ciascuno dei quozienti, divide Il totale delle cifre elettorali circoscrizionali della lista di maggioranza e del gruppo di liste di minoranza per il totale dei seggi rispettivamente loro assegnati nella circoscrizione e trascura la parte frazionaria del risultato. Qualora l'Ufficio centrale nazionale non abbia proceduto all'attribuzione del premio di maggioranza, il quoziente elettorale circoscrizionale è cumulativamente determinato dividendo il totale delle cifre elettorali circoscrizionali delle liste cui sono assegnati seggi nella circoscrizione per il totale dei seggi loro assegnati e trascurando la parte frazionaria del risultato;

2) nel caso in cui sia stato assegnato il premio di maggioranza, divide, per ciascun collegio plurinominale, la cifra elettorale della lista mag-

gioritaria per il quoziente elettorale di maggioranza determinato ai sensi del numero 1), ottenendo così l'indice relativo ai seggi da attribuire nel collegio plurinominale alla lista maggioritaria. Analogamente, per le altre liste cui spettano seggi nella circoscrizione, divide il totale delle cifre elettorali di collegio per il quoziente elettorale di minoranza determinato ai sensi del numero 1), ottenendo così l'indice relativo ai seggi da attribuire nel collegio al gruppo di liste di minoranza. Quindi, moltiplica ciascuno degli Indici suddetti per il numero dei seggi assegnati al collegio e divide il prodotto per la somma di tutti gli indici. La parte intera dei quozienti di attribuzione così ottenuti rappresenta il numero dei seggi da attribuire nel collegio alla lista di maggioranza e al gruppo di liste di minoranza. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alla lista di maggioranza o al gruppo di liste di minoranza per i quali le parti decimali dei quozienti di attribuzione siano maggiori e, in caso di parità, alle liste che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale circoscrizionale; a parità di quest'ultima, si procede a sorteggio;

3) successivamente l'Ufficio accerta se il numero dei seggi assegnati in tutti i collegi alla lista di maggioranza e al gruppo di liste di minoranza corrisponda al numero dei seggi complessivamente determinato dall'Ufficio centrale nazionale. In caso negativo, alla lista di maggioranza o al gruppo di liste di minoranza che abbia seggi eccedenti sottrae i seggi nei collegi nei quali i seggi stessi sono stati ottenuti con le parti decimali dei quozienti di attribuzione, secondo il loro ordine crescente, e li assegna, nei medesimi collegi, al gruppo di liste deficitario. Nel caso in cui non sia possibile fare riferimento al medesimo collegio ai fini del completamento delle operazioni precedenti, fino a concorrenza dei seggi ancora da cedere, alla lista o al gruppo di liste di minoranza eccedentario vengono sottratti i seggi nei collegi nei quali i seggi stessi sono stati ottenuti con le minori parti decimali del quoziente di attribuzione e alla lista o al gruppo di liste di minoranza deficitario sono conseguentemente attribuiti seggi nei collegi nei quali abbia le maggiori parti decimali del quoziente di attribuzione non utilizzate;

4) l'Ufficio procede quindi all'attribuzione nei singoli collegi dei seggi spettanti alle Iiste del gruppo di liste di minoranza. A tale fine, determina il quoziente di collegio del gruppo di liste di minoranza dividendo il totale delle cifre elettorali di collegio delle liste che compongono il gruppo per il numero dei seggi assegnati al gruppo stesso nel collegio. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide quindi la cifra elettorale di collegio di ciascuna lista del gruppo per tale quoziente di collegio. La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono assegnati alle liste seguendo la graduatoria decrescente delle parti decimali dei quozienti così ottenuti; in caso di parità, sono attribuiti alle liste con la maggiore cifra elettorale circoscrizionale; a parità di quest'ultima, si procede a sorteggio. Successivamente l'Ufficio accerta se il numero dei seggi assegnati in tutti i collegi a ciascuna lista corrisponda al numero di seggi ad

essa attribuito nella circoscrizione dall'Ufficio centrale nazionale. In caso negativo, procede come descritto al numero 3), secondo periodo e seguenti;

5) qualora l'Ufficio centrale nazionale abbia assegnato i seggi alle liste senza attribuire il premio di maggioranza, l'Ufficio centrale circoscrizionale procede all'attribuzione dei seggi nei collegi plurinominali considerando singolarmente ciascuna lista, utilizzando il quoziente circoscrizionale determinato ai sensi del numero 1), terzo periodo. Successivamente procede all'attribuzione dei seggi a ciascuna lista nei collegi plurinominali secondo la procedura descritta al numero 4) per la lista di maggioranza e il gruppo di liste di minoranza.

2. Di tutte le operazioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale viene redatto, in duplice esemplare, apposito verbale: un esemplare è rimesso alla Segreteria generale della Camera dei deputati, la quale ne rilascia ricevuta; un altro esemplare è depositato presso la cancelleria della Corte di cassazione».

6) Al comma 18, capoverso «Art. 84», comma 5, sostituire le parole: «commi 2, 3 e 4» con le seguenti: «commi 2 e 3».

(*) Firma aggiunta in corso di seduta.

01.101 (testo 2)

GOTOR, BROGLIA, CAPACCHIONE, CASSON, CHITI, CUOMO, CORSINI, CUCCA, D'ADDA, DIRINDIN, FILIPPI, FILIPPIN, GATTI, GUERRA, GUERRIERI PALEOTTI, LAI, LO GIUDICE, MANASSERO, MANCONI, MARTINI, MIGLIAVACCA, MINEO, MUCCHETTI, PEGORER, RICCHIUTI, RUTA, SONEGO, TOCCI, LO MORO

Respinto

All'articolo 1, premettere il seguente:

«Art. 01 - 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di revisione costituzionale del Titolo I della parte II della Costituzione, ove questa abbia riservato alla Camera dei deputati, il rapporto di fiducia di cui all'articolo 94, comma 1, della Costituzione, al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 1 è sostituito dal seguente:

"Art. 1. - *1*. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito, con possibilità di espressione del voto di preferenza, a liste di candidati concorrenti in collegi plurinominali, collegate ad elenchi circoscrizionali di candidati. In ciascuna circoscrizione, il 30 per cento dei seggi assegnati ad ogni lista è attribuito, con arrotondamento all'unità superiore, a candidati presenti nell'elenco circoscrizionale collegato alla stessa lista, fatto salvo quanto

previsto dall'articolo 83-*bis*, comma 01, in caso di esaurimento dei candidati dell'elenco. I seggi restanti sono attribuiti ai candidati concorrenti nei collegi plurinominali.

2. Salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero, per la presentazione delle candidature e per l'assegnazione dei seggi ai candidati, il territorio nazionale è ripartito in 100 collegi plurinominali, distribuiti nelle 33 circoscrizioni elettorali indicate nella tabella A allegata al presente testo unico. Per la presentazione delle candidature e per l'assegnazione dei seggi ai candidati, ciascuna circoscrizione è ripartita in collegi plurinominali. Salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero e fermo quanto disposto dall'articolo 2, rassegnazione dei seggi alle liste e coalizioni di liste nel territorio nazionale è effettuata dall'Ufficio centrale nazionale, a norma degli articoli 77 e 83, con l'eventuale attribuzione di un premio di maggioranza, a seguito del primo turno di votazione qualora una lista o una coalizione di liste abbia conseguito un numero di voti validi pari almeno al 37 per cento del totale nazionale, ovvero a seguito di un turno di ballottaggio ai sensi dell'articolo 83";

b) l'articolo 3 è sostituito dal seguente:

"Art. 3. - *1*. L'assegnazione del numero dei seggi alle singole circoscrizioni, di cui alla tabella A allegata al presente testo unico, è effettuata, sulla base dei risultati dell'ultimo censimento generale della popolazione, riportati dalla più recente pubblicazione ufficiale dell'Istituto nazionale di statistica, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno, da emanare contestualmente al decreto di convocazione dei comizi.

2. Con il medesimo decreto del Presidente della Repubblica di cui al comma 1 è determinato, per ciascuna circoscrizione, il numero dei collegi plurinominali, sulla base dei risultati dell'ultimo censimento generale della popolazione, riportati dalla più recente pubblicazione ufficiale dell'Istituto nazionale di statistica.

3. Con il decreto di cui al comma 1, è altresì determinato il numero massimo di seggi spettanti a ciascuna circoscrizione tra quelli assegnabili nell'ambito degli elenchi circoscrizionali di cui all'articolo 1, comma 1, nella misura del 30 per cento dei seggi assegnati alla circoscrizione medesima, con arrotondamento all'unità superiore";

c) all'articolo 4, il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Ogni elettore dispone di un voto per la scelta della lista, da esprimere su un'unica scheda recante nel medesimo rettangolo il contrassegno di ciascuna lista e i nominativi dei candidati presenti nell'elenco circoscrizionale collegato alla lista medesima, nonché, in un riquadro affiancato, due righe utilizzabili per l'espressione del voto di preferenza in favore dei candidati concorrenti nel collegio plurinominale. In caso di espressione della seconda preferenza, a pena di nullità della medesima, l'elettore deve scegliere un candidato di sesso diverso rispetto al primo"».

Conseguentemente, all'articolo 1:

a) sopprimere i commi 1, 2, 3 e 4;

b) apportare le seguenti modificazioni:

1) al comma 13, lettera *a),* premettere la seguente lettera:

«*0a)* al numero 2), primo periodo, sostituire le parole da: "alle coalizioni e alle liste non collegate" sino a fine periodo con le seguenti: "alle liste e ai relativi contrassegni";

2) Sostituire la lettera *c)*, del comma 14 con la seguente: c)dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

"2-*bis*. In caso di svolgimento del ballottaggio, nella scheda unica nazionale sono riprodotti in due distinti rettangoli i contrassegni delle liste ammesse al ballottaggio. L'ordine delle liste ammesse al ballottaggio è stabilito con sorteggio da effettuare presso l'Ufficio centrale nazionale".

3) al comma 17, sostituire il capoverso "Art. 83" con il seguente:

"Art. 83. - 1. L'Ufficio centrale nazionale, ricevuti gli estratti dei verbali da tutti gli Uffici centrali circoscrizionali, facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o più esperti scelti dal presidente:

1) determina la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali conseguite nelle singole circoscrizioni dalle liste aventi il medesimo contrassegno;

2) individua la lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale;

3) individua quindi le liste che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 3 per cento dei voti validi espressi, le liste rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in una regione ad autonomia speciale il cui statuto preveda una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella regione medesima;

4) procede al riparto dei seggi tra le liste di cui al numero 3), in base alla cifra elettorale nazionale di ciascuna di esse. A tale fine divide il totale delle cifre elettorali nazionali di ciascuna lista di cui al numero 3) per il numero dei seggi da attribuire, ottenendo così il quoziente elettorale nazionale. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle che hanno conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio;

5) verifica se la cifra elettorale nazionale della lista con la maggiore cifra elettorale nazionale, individuata ai sensi del numero 2-*bis)*, corrisponda ad almeno il 40 per cento del totale dei voti validi espressi;

6) verifica quindi se la coalizione di liste o la singola lista che ha ottenuto una cifra elettorale nazionale corrispondente ad almeno il 40 per

cento del voti validi espressi abbia conseguito almeno 340 seggi ovvero abbia già conseguito una percentuale di seggi, sul totale di 618, pari almeno alla percentuale della relativa cifra elettorale nazionale dei voti validamente espressi, aumentata di 15 punti percentuali;

7) qualora la verifica di cui al numero 7) abbia dato esito positivo, procede, per ciascuna coalizione di liste, al riparto dei seggi in base alla cifra elettorale nazionale di ciascuna lista di cui al numero 5). Per ciascuna coalizione di liste, divide la somma delle cifre elettorali nazionali delle liste ammesse al riparto, di cui al numero 5), per il numero di seggi già individuato ai sensi del numero 4). Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente così ottenuto. Divide poi la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista ammessa al riparto per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, alle liste che hanno conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio. A ciascuna lista di cui al numero 3), lettera *b)*, sono attribuiti i seggi già determinati ai sensi del numero 4);

8) procede poi alla distribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi assegnati alle liste di cui al numero 3). A tale fine, per ciascuna lista di cui al numero 3), divide la cifra elettorale circoscrizionale per il quoziente elettorale nazionale, ottenendo così l'Indice relativo ai seggi da attribuire nella circoscrizione alla lista medesima. Moltiplica quindi ciascuno degli indici suddetti per il numero del seggi assegnati alla circoscrizione e divide il prodotto per la somma di tutti gli indici. La parte intera dei quozienti di attribuzione così ottenuti rappresenta il numero dei seggi da attribuire nella circoscrizione a ciascuna lista di cui al numero 3). I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali le parti decimali dei quozienti di attribuzione siano maggiori e, in caso di parità, alle liste che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale circoscrizionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio. Successivamente l'Ufficio accerta se il numero dei seggi assegnati in tutte le circoscrizioni a ciascuna lista corrisponda al numero del seggi determinato ai sensi del numero 4). In caso negativo, procede alle seguenti operazioni, iniziando dalla lista che abbia il maggior numero di seggi eccedenti e, in caso di parità di seggi eccedenti da parte di più liste, da quella che abbia ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale, proseguendo poi con le altre liste, in ordine decrescente di seggi eccedenti, sottrae i seggi eccedenti alla lista nelle circoscrizioni nelle quali essa li ha ottenuti con le parti decimali dei quozienti di attribuzione, secondo il loro ordine crescente, e nelle quali inoltre le liste, che non hanno ottenuto il numero di seggi spettanti, abbiano parti decimali dei quozienti non utilizzate. Conseguentemente, assegna i seggi a tali liste. Qualora nella medesima circoscrizione due o più coalizioni di liste o singole liste abbiano le parti decimali del quozienti non utilizzate, il seggio è attribuito alla lista

con la più alta parte decimale del quoziente non utilizzata o, in caso di parità, a quella con la maggiore cifra elettorale nazionale. Nel caso in cui non sia possibile attribuire il seggio eccedentario nella medesima circoscrizione, in quanto non vi siano liste deficitarie con parti decimali di quozienti non utilizzate, l'Ufficio prosegue nella graduatoria decrescente dei seggi eccedenti, fino a quando non sia possibile sottrarre il seggio eccedentario e attribuirlo ad una lista deficitaria, nella medesima circoscrizione. Nel caso in cui non sia possibile fare riferimento alla medesima circoscrizione ai fini del completamento delle operazioni precedenti, fino a concorrenza dei seggi ancora da cedere, alla lista eccedentaria vengono sottratti i seggi nelle circoscrizioni nelle quali essa li ha ottenuti con le minori parti decimali del quoziente di attribuzione, e alla lista deficitaria sono conseguentemente attribuiti seggi nelle altre circoscrizioni nelle quali abbia le maggiori parti decimali del quoziente di attribuzione non utilizzate;

2. Qualora la verifica di cui al comma 1, numero 7), abbia dato esito negativo e la lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale non abbia già conseguito una percentuale di seggi, sul totale di 618, pari almeno alla percentuale, arrotondata alla prima cifra decimale, della relativa cifra elettorale nazionale sul totale dei voti validamente espressi aumentata di 15 punti percentuali, ad essa viene ulteriormente attribuito il numero aggiuntivo di seggi necessario per raggiungere tale consistenza, ma in ogni caso non più di quanti siano sufficienti per arrivare al totale di 340 seggi. Il numero dei seggi aggiuntivi è calcolato con arrotondamento delle parti decimali all'unità intera più prossima. In tale caso l'Ufficio assegna il numero di seggi così determinato alla suddetta lista. L'Ufficio divide quindi la cifra elettorale nazionale della lista per il numero di seggi assegnato, ottenendo così il quoziente elettorale nazionale di maggioranza.

3. L'Ufficio procede poi a ripartire proporzionalmente i restanti seggi, in numero pari alla differenza tra 618 e il totale dei seggi assegnati alla lista con la maggiore cifra elettorale nazionale ai sensi del comma 2, tra (le altre liste di cui al comma 1, numero 3). A questo fine divide il totale delle loro cifre elettorali nazionali per tale numero, ottenendo il quoziente elettorale nazionale di minoranza; nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale di ciascuna lista per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta Il numero di seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali queste ultime divisioni abbiano dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio.

4. Ai fini della distribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi assegnati alle liste ammesse al riparto ai sensi dei commi 2 e 3, l'Ufficio procede ai sensi del comma 1, numero 9). A tale fine, in luogo del quoziente elettorale nazionale, utilizza il quoziente elettorale nazionale di maggioranza di cui al comma 2 per la lista che ha ottenuto il maggior nu-

mero di voti validi e il quoziente elettorale nazionale di minoranza di cui al comma 3 per le altre liste.

5. Qualora la verifica di cui al comma 1, numero 6), abbia dato esito negativo, .sl procede ad un turno di ballottaggio fra le liste che abbiano ottenuto al primo turno le due maggiori cifre elettorali nazionali e che abbiano i requisiti di cui al comma 1, numero 3). Alla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti validi al turno di ballottaggio l'Ufficio assegna 321 seggi. L'Ufficio procede poi a ripartire proporzionalmente i restanti seggi tra le altre liste di cui al comma l, numero 3), ai sensi del comma 3. L'Ufficio procede quindi all'assegnazione dei seggi ai sensi del comma 4.

6. I voti espressi nelle circoscrizioni Trentino-Alto Adige e Valle d'Aosta sono calcolati: per la determinazione delle cifre elettorali nazionali delle liste ai fini del raggiungimento delle soglie di cui al comma l, numero 3); per l'individuazione della lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale ovvero delle liste ammesse all'eventuale ballottaggio; ai fini del conseguimento delle percentuali di cui al comma l, numero 6), e al comma 2. Essi non concorrono alla ripartizione dei seggi assegnati nella restante parte del territorio nazionale.

7. L'Ufficio centrale nazionale comunica al singoli Uffici centrali circoscrizionali il numero dei seggi assegnati a ciascuna lista.

8. Di tutte le operazioni dell'Ufficio centrale nazionale viene redatto, in duplice esemplare, apposito verbale: un esemplare è rimesso alla Segreteria generale della Camera dei deputati, la quale ne rilascia ricevuta; un altro esemplare è depositato presso la cancelleria della Corte di cassazione.

4) al comma 17, sostituire il capoverso «Art. 83-*bis*» con il seguente:

«Art. 83-*bis*. - *1*. L'Ufficio centrale circoscrizionale, ricevute da parte dell'Ufficio centrale nazionale le comunicazioni di cui all'articolo 83, comma 8, procede all'attribuzione nei Singoli collegi plurinominali dei seggi spettanti alle liste:

1) qualora i seggi siano stati assegnati alle liste con attribuzione del premio di maggioranza, determina ai fini della ripartizione il quoziente elettorale circoscrizionale della lista di maggioranza e il quoziente elettorale circoscrizionale delle liste di minoranza. Per determinare ciascuno dei quozienti, divide Il totale delle cifre elettorali circoscrizionali della lista di maggioranza e del gruppo di liste di minoranza per il totale dei seggi rispettivamente loro assegnati nella circoscrizione e trascura la parte frazionaria del risultato. Qualora l'Ufficio centrale nazionale non abbia proceduto all'attribuzione del premio di maggioranza, il quoziente elettorale circoscrizionale è cumulativamente determinato dividendo il totale delle cifre elettorali circoscrizionali delle liste cui sono assegnati seggi nella circoscrizione per il totale dei seggi loro assegnati e trascurando la parte frazionaria del risultato;

2) nel caso in cui sia stato assegnato il premio di maggioranza, divide, per ciascun collegio plurinominale, la cifra elettorale della lista mag-

gioritaria per il quoziente elettorale di maggioranza determinato ai sensi del numero 1), ottenendo così l'indice relativo ai seggi da attribuire nel collegio plurinominale alla lista maggioritaria. Analogamente, per le altre liste cui spettano seggi nella circoscrizione, divide il totale delle cifre elettorali di collegio per il quoziente elettorale di minoranza determinato ai sensi del numero 1), ottenendo così l'indice relativo ai seggi da attribuire nel collegio al gruppo di liste di minoranza. Quindi, moltiplica ciascuno degli Indici suddetti per il numero dei seggi assegnati al collegio e divide il prodotto per la somma di tutti gli indici. La parte intera dei quozienti di attribuzione così ottenuti rappresenta il numero dei seggi da attribuire nel collegio alla lista di maggioranza e al gruppo di liste di minoranza. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alla lista di maggioranza o al gruppo di liste di minoranza per i quali le parti decimali dei quozienti di attribuzione siano maggiori e, in caso di parità, alle liste che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale circoscrizionale; a parità di quest'ultima, si procede a sorteggio;

3) successivamente l'Ufficio accerta se il numero dei seggi assegnati in tutti i collegi alla lista di maggioranza e al gruppo di liste di minoranza corrisponda al numero dei seggi complessivamente determinato dall'Ufficio centrale nazionale. In caso negativo, alla lista di maggioranza o al gruppo di liste di minoranza che abbia seggi eccedenti sottrae i seggi nei collegi nei quali i seggi stessi sono stati ottenuti con le parti decimali dei quozienti di attribuzione, secondo il loro ordine crescente, e li assegna, nei medesimi collegi, al gruppo di liste deficitario. Nel caso in cui non sia possibile fare riferimento al medesimo collegio ai fini del completamento delle operazioni precedenti, fino a concorrenza dei seggi ancora da cedere, alla lista o al gruppo di liste di minoranza eccedentario vengono sottratti i seggi nei collegi nei quali i seggi stessi sono stati ottenuti con le minori parti decimali del quoziente di attribuzione e alla lista o al gruppo di liste di minoranza deficitario sono conseguentemente attribuiti seggi nei collegi nei quali abbia le maggiori parti decimali del quoziente di attribuzione non utilizzate;

4) l'Ufficio procede quindi all'attribuzione nei singoli collegi dei seggi spettanti alle Iiste del gruppo di liste di minoranza. A tale fine, determina il quoziente di collegio del gruppo di liste di minoranza dividendo il totale delle cifre elettorali di collegio delle liste che compongono il gruppo per il numero dei seggi assegnati al gruppo stesso nel collegio. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide quindi la cifra elettorale di collegio di ciascuna lista del gruppo per tale quoziente di collegio. La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono assegnati alle liste seguendo la graduatoria decrescente delle parti decimali dei quozienti così ottenuti; in caso di parità, sono attribuiti alle liste con la maggiore cifra elettorale circoscrizionale; a parità di quest'ultima, si procede a sorteggio. Successivamente l'Ufficio accerta se il numero dei seggi assegnati in tutti i collegi a ciascuna lista corrisponda al numero di seggi ad

essa attribuito nella circoscrizione dall'Ufficio centrale nazionale. In caso negativo, procede come descritto al numero 3), secondo periodo e seguenti;

5) qualora l'Ufficio centrale nazionale abbia assegnato i seggi alle liste senza attribuire il premio di maggioranza, l'Ufficio centrale circoscrizionale procede all'attribuzione dei seggi nei collegi plurinominali considerando singolarmente ciascuna lista, utilizzando il quoziente circoscrizionale determinato ai sensi del numero 1), terzo periodo. Successivamente procede all'attribuzione dei seggi a ciascuna lista nei collegi plurinominali secondo la procedura descritta al numero 4) per la lista di maggioranza e il gruppo di liste di minoranza.

2. Di tutte le operazioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale viene redatto, in duplice esemplare, apposito verbale: un esemplare è rimesso alla Segreteria generale della Camera dei deputati, la quale ne rilascia ricevuta; un altro esemplare è depositato presso la cancelleria della Corte di cassazione».

6) Al comma 18, capoverso «Art. 84», comma 5, sostituire le parole: «commi 2, 3 e 4» con le seguenti: «commi 2 e 3».

01.102

GOTOR, GUERRA, MUCCHETTI, ALBANO, PUPPATO, LO MORO (*)

V. testo 2

All'articolo 1 premettere il seguente:

«Art. 01 - *1*. A decorrere dal 1º luglio 2016, al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 1 è sostituito dal seguente:

"Art. 1. - *1*. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito, con possibilità di espressione del voto di preferenza, a liste di candidati concorrenti in collegi plurinominali, collegate ad elenchi circoscrizionali di candidati. In ciascuna circoscrizione, il 30 per cento dei seggi assegnati ad ogni lista è attribuito, con arrotondamento all'unità superiore, a candidati presenti nell'elenco circoscrizionale collegato alla stessa lista, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 83-*bis*, comma 01, in caso di esaurimento dei candidati dell'elenco. I seggi restanti sono attribuiti ai candidati concorrenti nei collegi plurinominali.

2. Salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero, per la presentazione delle candidature e per l'assegnazione dei seggi ai candidati, il territorio nazionale è ripartito in 100 collegi plurinominali, distribuiti nelle 33 circoscrizioni elettorali indicate nella tabella A allegata al presente testo unico. Per la presentazione delle candidature e per l'assegnazione dei

seggi ai candidati, ciascuna circoscrizione è ripartita in collegi plurinominali. Salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero e fermo quanto disposto dall'articolo 2, l'assegnazione dei seggi alle liste e coalizioni di liste nel territorio nazionale è effettuata dall'Ufficio centrale nazionale, a norma degli articoli 77 e 83, con l'eventuale attribuzione di un premio di maggioranza, a seguito del primo turno di votazione qualora una lista o una coalizione di liste abbia conseguito un numero di voti validi pari almeno al 37 per cento del totale nazionale, ovvero a seguito di un turno di ballottaggio ai sensi dell'articolo 83";

b) l'articolo 3 è sostituito dal seguente:

"Art. 3. - *1*. L'assegnazione del numero dei seggi alle singole circoscrizioni, di cui alla tabella A allegata al presente testo unico, è effettuata, sulla base dei risultati dell'ultimo censimento generale della popolazione, riportati dalla più recente pubblicazione ufficiale dell'Istituto nazionale di statistica, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno, da emanare contestualmente al decreto di convocazione dei comizi.

2. Con il medesimo decreto del presidente della Repubblica di cui al comma 1 è determinato, per ciascuna circoscrizione, il numero dei collegi plurinominali, sulla base dei risultati dell'ultimo censimento generale della popolazione, riportati dalla più recente pubblicazione ufficiale dell'Istituto nazionale di statistica.

3. Con il decreto di cui al comma 1, è altresì determinato il numero massimo di seggi spettanti a ciascuna circoscrizione tra quelli assegnabili nell'ambito degli elenchi circoscrizionali di cui all'articolo 1, comma 1, nella misura del 30 per cento dei seggi assegnati alla circoscrizione medesima, con arrotondamento all'unità superiore";

c) all'articolo 4, il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Ogni elettore dispone di un voto per la scelta della lista, da esprimere su un'unica scheda recante nel medesimo rettangolo il contrassegno di ciascuna lista e i nominativi dei candidati presenti nell'elenco circoscrizionale collegato alla lista medesima, nonché, in un riquadro affiancato, due righe utilizzabili per l'espressione del voto di preferenza in favore dei candidati concorrenti nel collegio plurinominale. In caso di espressione della seconda preferenza, a pena di nullità della medesima, l'elettore deve scegliere un candidato di sesso diverso rispetto al primo"».

Conseguentemente, all'articolo 1:

a) sopprimere i commi 1, 2, 3 e 4;

a-bis) sostituire il comma 8 con il seguente:

«8. Dopo l'articolo 14-*bis* del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

"Art. 14-*ter*. - *1*. In caso di ballottaggio, fra il primo turno di votazione e il ballottaggio sono consentiti ulteriori apparentamenti delle liste o coalizioni di liste presentate al primo turno con le due liste o coalizioni di liste che hanno accesso al ballottaggio medesimo"».

b) apportare le seguenti modificazioni:

1) al comma 13, lettera *a)*, premettere la seguente lettera:

«0*a)* al numero 2), primo periodo, sostituire le parole da: "alle coalizioni e alle liste non collegate" sino a fine periodo con le seguenti: "alle liste e ai relativi contrassegni";

2) al comma 14, lettera *c)*, capoverso, sopprimere le parole: "delle liste collegate o", sopprimere, ovunque ricorra, la parola: "singole", sopprimere le parole: "delle coalizioni di liste e", sostituire le parole: "nonché l'ordine dei contrassegni delle liste collegate in coalizione sono stabiliti" con le seguenti: "è stabilito";

3) al comma 17, capoverso l'Art. 83 apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 1, sopprimere il numero 2);

b) al comma 1, numero 2-*bis)*, sopprimere le parole: "la coalizione di liste o" e le parole: "non collegata";

c) al comma 1, numero 3), sopprimere la lettera *a)*;

d) al comma 1, numero 3), lettera *b)*, sopprimere le parole: "singole" e "non collegate", ovunque ricorrano, e sopprimere le parole da: "nonché" sino alla fine della lettera;

e) al comma 1, numero 4), sopprimere le parole: "le coalizioni di liste di cui al numero 3), lettera *a)*, e", sopprimere le parole: "lettera *b)*", sopprimere le parole: "coalizione di liste o singola" ovunque ricorrano e sopprimere le parole: "coalizioni di liste o singole";

f) al comma 1, sopprimere il numero 5);

g) al comma 1, numero 6), sopprimere le parole: "coalizione di liste o singola";

h) al comma 1, numero 9), sopprimere la parola: "varie", le parole da: "per ciascuna coalizione di liste, divide" sino a: "alle liste della coalizione medesima. Analogamente", sopprimere le parole: "lettera b" sopprimere le parole: "coalizioni di liste o singole", ovunque ricorrano, sopprimere le parole: "coalizione di liste o singola", ovunque ricorrano, sopprimere le parole: "coalizioni o singole", sopprimere le parole: "coalizione di liste o alla singola";

i) al comma 1, sopprimere il numero 10);

l) al comma 2, sopprimere le parole: "coalizione di liste o singola" e le parole: "coalizione o della singola";

m) al comma 3, sopprimere le parole: "coalizione di liste o singola", ovunque ricorrano, nonché le parole: "coalizioni di liste o singole", ovunque ricorrano;

n) sopprimere il comma 4;

o) al comma 5, sostituire le parole: "commi 2, 3 e 4" con le seguenti: "commi 2 e 3", sostituire le parole: "numeri 9) e 10)" con le se-

guenti: "numero 9)" e sopprimere le parole: "coalizione di liste o singola" e le parole: "coalizioni di liste o singole";

p) al comma 6, sopprimere le parole: "o le coalizioni di liste", le parole: "coalizione di liste o singola", le parole: "coalizioni di liste e singole" e sostituire le parole: "dei commi 4 e 5" con le seguenti: "del comma 5";

q) al comma 7, sostituire le parole: "della coalizione di liste o della lista singola" con le seguenti: "della lista" e sostituire le parole: "delle coalizioni di liste o delle liste singole" con le seguenti: "delle liste";

3-*bis*) al comma 17, capoverso "Art. 83", al comma 1, numero 3), lettera *b)*, sostituire le parole: "l'8 per cento" con le seguenti: "il 3 per cento";

4) al comma 17, capoverso "Art. 83-*bis*" al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) al numero 1), sopprimere le parole: "o delle liste" e le parole: ", di seguito denominate "gruppo di liste" e sostituire le parole: "di ciascun gruppo di liste" con le seguenti: "della lista di maggioranza e del gruppo di liste di minoranza";

b) al numero 2), sopprimere le parole: "o, in caso di coalizioni di liste, il totale delle cifre elettorali delle liste della coalizione maggioritaria" sostituire le parole: "alle liste della coalizione maggioritaria" con le seguenti: "alla lista maggioritaria", sostituire le parole: "a ciascun gruppo di liste" con le seguenti: "alla lista di maggioranza e al gruppo di liste di minoranza", sostituire le parole: "ai gruppi di liste" con le seguenti: "alla lista di maggioranza o al gruppo di liste di minoranza" e sopprimere le parole: "coalizioni di liste o singole";

c) al numero 3), sostituire le parole: "a ciascun gruppo di liste" con le seguenti: "alla lista di maggioranza e al gruppo di liste di minoranza", sostituire le parole: "al gruppo di liste" con le seguenti: "alla lista di maggioranza o al gruppo di liste di minoranza" e sostituire le parole: "gruppo di liste" con le seguenti: "lista o gruppo di liste di minoranza", ovunque ricorrano;

d) al numero 4), sostituire le parole: "alle liste di ciascun gruppo di liste" con le seguenti: "alle liste del gruppo di liste di minoranza" e sostituire le parole: "quoziente di collegio di ciascun gruppo di liste" con le seguenti: "quoziente di collegio del gruppo di liste di minoranza";

e) al numero 5), sostituire le parole: "ciascun gruppo di liste" con le seguenti: "la lista di maggioranza e il gruppo di liste di minoranza";

5) al comma 18, capoverso "Art. 84", comma 5, sostituire le parole: "commi 2, 3 e 4" con le seguenti: "commi 2 e 3"».

(*) Firma aggiunta in corso di seduta.

01.102 (testo 2)
GOTOR, GUERRA, MUCCHETTI, ALBANO, PUPPATO, LO MORO
Respinto

All'articolo 1 premettere il seguente:

«Art. 01 - *1*. A decorrere dal 1º luglio 2016, al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 1 è sostituito dal seguente:

"Art. 1. - *1*. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito, con possibilità di espressione del voto di preferenza, a liste di candidati concorrenti in collegi plurinominali, collegate ad elenchi circoscrizionali di candidati. In ciascuna circoscrizione, il 30 per cento dei seggi assegnati ad ogni lista è attribuito, con arrotondamento all'unità superiore, a candidati presenti nell'elenco circoscrizionale collegato alla stessa lista, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 83-*bis*, comma 01, in caso di esaurimento dei candidati dell'elenco. I seggi restanti sono attribuiti ai candidati concorrenti nei collegi plurinominali.

2. Salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero, per la presentazione delle candidature e per l'assegnazione dei seggi ai candidati, il territorio nazionale è ripartito in 100 collegi plurinominali, distribuiti nelle 33 circoscrizioni elettorali indicate nella tabella A allegata al presente testo unico. Per la presentazione delle candidature e per l'assegnazione dei seggi ai candidati, ciascuna circoscrizione è ripartita in collegi plurinominali. Salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero e fermo quanto disposto dall'articolo 2, l'assegnazione dei seggi alle liste e coalizioni di liste nel territorio nazionale è effettuata dall'Ufficio centrale nazionale, a norma degli articoli 77 e 83, con l'eventuale attribuzione di un premio di maggioranza, a seguito del primo turno di votazione qualora una lista o una coalizione di liste abbia conseguito un numero di voti validi pari almeno al 40 per cento del totale nazionale, ovvero a seguito di un turno di ballottaggio ai sensi dell'articolo 83";

b) l'articolo 3 è sostituito dal seguente:

"Art. 3. - *1*. L'assegnazione del numero dei seggi alle singole circoscrizioni, di cui alla tabella A allegata al presente testo unico, è effettuata, sulla base dei risultati dell'ultimo censimento generale della popolazione, riportati dalla più recente pubblicazione ufficiale dell'Istituto nazionale di statistica, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno, da emanare contestualmente al decreto di convocazione dei comizi.

2. Con il medesimo decreto del presidente della Repubblica di cui al comma 1 è determinato, per ciascuna circoscrizione, il numero dei collegi plurinominali, sulla base dei risultati dell'ultimo censimento generale della

popolazione, riportati dalla più recente pubblicazione ufficiale dell'Istituto nazionale di statistica.

3. Con il decreto di cui al comma 1, è altresì determinato il numero massimo di seggi spettanti a ciascuna circoscrizione tra quelli assegnabili nell'ambito degli elenchi circoscrizionali di cui all'articolo 1, comma 1, nella misura del 30 per cento dei seggi assegnati alla circoscrizione medesima, con arrotondamento all'unità superiore";

c) all'articolo 4, il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Ogni elettore dispone di un voto per la scelta della lista, da esprimere su un'unica scheda recante nel medesimo rettangolo il contrassegno di ciascuna lista e i nominativi dei candidati presenti nell'elenco circoscrizionale collegato alla lista medesima, nonché, in un riquadro affiancato, due righe utilizzabili per l'espressione del voto di preferenza in favore dei candidati concorrenti nel collegio plurinominale. In caso di espressione della seconda preferenza, a pena di nullità della medesima, l'elettore deve scegliere un candidato di sesso diverso rispetto al primo"».

Conseguentemente, all'articolo 1:

a) sopprimere i commi 1, 2, 3 e 4;

a-bis) sostituire il comma 8 con il seguente:

«8. Dopo l'articolo 14-*bis* del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

"Art. 14-*ter*. - *1*. In caso di ballottaggio, fra il primo turno di votazione e il ballottaggio sono consentiti ulteriori apparentamenti delle liste o coalizioni di liste presentate al primo turno con le due liste o coalizioni di liste che hanno accesso al ballottaggio medesimo"».

b) apportare le seguenti modificazioni:

1) al comma 13, lettera *a)*, premettere la seguente lettera:

«0*a)* al numero 2), primo periodo, sostituire le parole da: "alle coalizioni e alle liste non collegate" sino a fine periodo con le seguenti: "alle liste e ai relativi contrassegni";

2) al comma 14, lettera *c)*, capoverso, sopprimere le parole: "delle liste collegate o", sopprimere, ovunque ricorra, la parola: "singole", sopprimere le parole: "delle coalizioni di liste e", sostituire le parole: "nonché l'ordine dei contrassegni delle liste collegate in coalizione sono stabiliti" con le seguenti: "è stabilito";

3) al comma 17, capoverso l'Art. 83 apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 1, sopprimere il numero 2);

b) al comma 1, numero 2-*bis)*, sopprimere le parole: "la coalizione di liste o" e le parole: "non collegata";

c) al comma 1, numero 3), sopprimere la lettera *a)*;

d) al comma 1, numero 3), lettera *b)*, sopprimere le parole: "singole" e "non collegate", ovunque ricorrano, e sopprimere le parole da: "nonché" sino alla fine della lettera;

e) al comma 1, numero 4), sopprimere le parole: "le coalizioni di liste di cui al numero 3), lettera *a)*, e", sopprimere le parole: "lettera *b)*", sopprimere le parole: "coalizione di liste o singola" ovunque ricorrano e sopprimere le parole: "coalizioni di liste o singole";

f) al comma 1, sopprimere il numero 5);

g) al comma 1, numero 6), sopprimere le parole: "coalizione di liste o singola";

h) al comma 1, numero 9), sopprimere la parola: "varie", le parole da: "per ciascuna coalizione di liste, divide" sino a: "alle liste della coalizione medesima. Analogamente", sopprimere le parole: "lettera b" sopprimere le parole: "coalizioni di liste o singole", ovunque ricorrano, sopprimere le parole: "coalizione di liste o singola", ovunque ricorrano, sopprimere le parole: "coalizioni o singole", sopprimere le parole: "coalizione di liste o alla singola";

i) al comma 1, sopprimere il numero 10);

l) al comma 2, sopprimere le parole: "coalizione di liste o singola" e le parole: "coalizione o della singola";

m) al comma 3, sopprimere le parole: "coalizione di liste o singola", ovunque ricorrano, nonché le parole: "coalizioni di liste o singole", ovunque ricorrano;

n) sopprimere il comma 4;

o) al comma 5, sostituire le parole: "commi 2, 3 e 4" con le seguenti: "commi 2 e 3", sostituire le parole: "numeri 9) e 10)" con le seguenti: "numero 9)" e sopprimere le parole: "coalizione di liste o singola" e le parole: "coalizioni di liste o singole";

p) al comma 6, sopprimere le parole: "o le coalizioni di liste", le parole: "coalizione di liste o singola", le parole: "coalizioni di liste e singole" e sostituire le parole: "dei commi 4 e 5" con le seguenti: "del comma 5";

q) al comma 7, sostituire le parole: "della coalizione di liste o della lista singola" con le seguenti: "della lista" e sostituire le parole: "delle coalizioni di liste o delle liste singole" con le seguenti: "delle liste";

3-*bis*) al comma 17, capoverso "Art. 83", al comma 1, numero 3), lettera *b)*, sostituire le parole: "l'8 per cento" con le seguenti: "il 3 per cento";

4) al comma 17, capoverso "Art. 83-*bis*" al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) al numero 1), sopprimere le parole: "o delle liste" e le parole: ", di seguito denominate "gruppo di liste" e sostituire le parole: "di ciascun gruppo di liste" con le seguenti: "della lista di maggioranza e del gruppo di liste di minoranza";

b) al numero 2), sopprimere le parole: "o, in caso di coalizioni di liste, il totale delle cifre elettorali delle liste della coalizione maggiorita-

ria" sostituire le parole: "alle liste della coalizione maggioritaria" con le seguenti: "alla lista maggioritaria", sostituire le parole: "a ciascun gruppo di liste" con le seguenti: "alla lista di maggioranza e al gruppo di liste di minoranza", sostituire le parole: "ai gruppi di liste" con le seguenti: "alla lista di maggioranza o al gruppo di liste di minoranza" e sopprimere le parole: "coalizioni di liste o singole";

c) al numero 3), sostituire le parole: "a ciascun gruppo di liste" con le seguenti: "alla lista di maggioranza e al gruppo di liste di minoranza", sostituire le parole: "al gruppo di liste" con le seguenti: "alla lista di maggioranza o al gruppo di liste di minoranza" e sostituire le parole: "gruppo di liste" con le seguenti: "lista o gruppo di liste di minoranza", ovunque ricorrano;

d) al numero 4), sostituire le parole: "alle liste di ciascun gruppo di liste" con le seguenti: "alle liste del gruppo di liste di minoranza" e sostituire le parole: "quoziente di collegio di ciascun gruppo di liste" con le seguenti: "quoziente di collegio del gruppo di liste di minoranza";

e) al numero 5), sostituire le parole: "ciascun gruppo di liste" con le seguenti: "la lista di maggioranza e il gruppo di liste di minoranza";

5) al comma 18, capoverso "Art. 84", comma 5, sostituire le parole: "commi 2, 3 e 4" con le seguenti: "commi 2 e 3"».

01.103
Stefano ESPOSITO
Approvato (*)

All'articolo 1, premettere il seguente:

«Art. 01.

(Elezione della Camera dei deputati)

1. La presente legge, mediante le necessarie modificazioni al testo unico delle norme per l'elezione della Camera dei deputati e le altre disposizioni in diretta correlazione con le medesime modificazioni, stabilisce::

a) le liste dei candidati sono presentate in 20 circoscrizioni elettorali suddivise nell'insieme in 100 collegi plurinominali, fatti salvi i collegi uninominali nelle circoscrizioni Valle d'Aosta e Trentino-Alto Adige, per le quali sono previste disposizioni particolari;

b) in ciascuna lista i candidati sono presentati in ordine alternato per sesso, i capolista dello stesso sesso non eccedono il sessanta per cento del totale in ogni circoscrizione, nessuno può essere candidato, in più collegi, neppure di altra circoscrizione, salvo i capolista nel limite di dieci collegi;

c) l'elettore può esprimere fino a due preferenze, per candidati di sesso diverso tra quelli che non sono capolista;

d) i seggi sono attribuiti su base nazionale con il metodo dei quozienti interi e dei più alti resti;

e) accedono alla ripartizione dei seggi le liste che ottengono, su base nazionale, almeno il tre per cento dei voti validi, salvo quanto stabilito ai sensi della lettera *a)*;

f) sono attribuiti comunque 340 seggi alla lista che ottiene, su base nazionale, almeno il 40 per cento dei voti validi o, in mancanza, a quella che prevale in un turno di ballottaggio tra le due con il maggior numero di voti, esclusa ogni forma di collegamento tra liste o di apparentamento tra i due turni di votazione;

g) sono proclamati eletti, fino a concorrenza dei seggi che spettano a ciascuna lista in ogni circoscrizione, dapprima, i capolista nei collegi, quindi i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di preferenze;

h) i collegi elettorali sono determinati con decreto legislativo da emanare entro il termine e secondo i principi e i criteri direttivi stabiliti dalla presente legge;

i) la Camera dei deputati è eletta secondo le disposizioni della presente legge a decorrere dal 1° luglio 2016».

(*) A seguito dell'approvazione dell'emendamento 01.103, gli emendamenti elencati all'Allegato B risultano preclusi. I subemendamenti riferiti agli emendamenti riportati in tale elenco sono parimenti preclusi. Per i testi si rinvia al Fascicolo N. 1 degli emendamenti del 19 gennaio 2015.

01.16

DE PETRIS

Improponibile

All'articolo 1 premettere il seguente:

Art. 01. - *1.* Al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) All'articolo 14, comma 1 aggiungere in fine le seguenti parole «e le preferenze si esprimono indicando il nome del candidato, distinto per genere, negli appositi spazi predisposti accanto al contrassegno».

b) All'articolo 16, comma 1, lettera *b)*, n. 2 sostituire le parole «l'8 per cento» con le seguenti «il 2 per cento»;

c) All'articolo 17, sopprimere il comma 2;

Conseguentemente al titolo del disegno di legge aggiungere in fine le parole: «e del Senato della Repubblica».

01.17

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Respinto

All'articolo 1 premettere il seguente:

Art. 01. - *1.* Gli stanziamenti del bilancio dello Stato destinati allo svolgimento delle elezioni politiche della Camera dei deputati sono incrementati a decorrere dal 2015 di 5 milioni di euro al fine dell'applicazione delle norme modificative contenute nel presente disegno di legge.

Conseguentemente dopo l'articolo 3 aggiungere il seguente:

Art. 3-*bis*. - 1. Agli oneri derivanti dall'articolo 01 pari a 5 milioni di euro a decorrere dal 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 2015, 2016 e 2017 dello stanziamento del fondo speciale di conto corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

01.104

CORSINI, GOTOR, LO MORO (*)

Precluso dall'approvazione dell'em. 01.103

All'articolo 1 premettere il seguente:

«Art. 01. - *1.* Dopo l'articolo 14-*bis* del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 e successive modificazioni, è inserito il seguente:

"Art. 14-*ter*. - 1. In caso di ballottaggio, fra il primo turno di votazione e il ballottaggio sono consentiti ulteriori apparentamenti delle liste o coalizioni di liste presentate al primo turno con le due liste o coalizioni di liste che hanno accesso al ballottaggio medesimo"».

Conseguentemente all'articolo 1, sopprimere il comma 8.

(*) Firma aggiunta in corso di seduta.

ARTICOLO 1 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI E TABELLA A

Art. 1.

(Modifiche al sistema di elezione della Camera dei deputati)

1. L'articolo 1 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, di seguito denominato «decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957», è sostituito dal seguente:

«Art. 1. – *1.* La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti in collegi plurinominali.

2. Il territorio nazionale è diviso nelle circoscrizioni elettorali indicate nella tabella A allegata al presente testo unico. Per la presentazione delle candidature e per l'assegnazione dei seggi ai candidati, ciascuna circoscrizione è ripartita in collegi plurinominali. Salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero e fermo quanto disposto dall'articolo 2, l'assegnazione dei seggi alle liste e coalizioni di liste nel territorio nazionale è effettuata dall'Ufficio centrale nazionale, a norma degli articoli 77 e 83, con l'eventuale attribuzione di un premio di maggioranza, a seguito del primo turno di votazione qualora una lista o una coalizione di liste abbia conseguito un numero di voti validi pari almeno al 37 per cento del totale nazionale, ovvero a seguito di un turno di ballottaggio ai sensi dell'articolo 83».

2. All'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«*1-bis.* La circoscrizione Trentino-Alto Adige è costituita in otto collegi uninominali determinati ai sensi dell'articolo 7 della legge 4 agosto 1993, n. 277. La restante quota di seggi spettante alla circoscrizione è attribuita con il metodo del recupero proporzionale, secondo le norme contenute nel titolo VI del presente testo unico».

3. L'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, è sostituito dal seguente:

«Art. 3. – *1.* L'assegnazione del numero dei seggi alle singole circoscrizioni, di cui alla tabella A allegata al presente testo unico, è effettuata, sulla base dei risultati dell'ultimo censimento generale della popolazione, riportati dalla più recente pubblicazione ufficiale dell'Istituto nazionale di statistica, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno, da emanare contestualmente al decreto di convocazione dei comizi.

2. Con il medesimo decreto di cui al comma 1 è determinato, per ciascuna circoscrizione, il numero di seggi da attribuire nei collegi plurinominali sulla base dei risultati dell'ultimo censimento generale della popolazione, riportati dalla più recente pubblicazione ufficiale dell'Istituto nazionale di statistica.

3. Salvo quanto disposto dall'articolo 2, i seggi spettanti alla circoscrizione ai sensi del comma 1 del presente articolo sono assegnati in collegi plurinominali, nei quali è assegnato un numero di seggi non inferiore a tre e non superiore a sei, fatti salvi gli eventuali aggiustamenti in base ad esigenze derivanti dal rispetto di criteri demografici e di continuità territoriale».

4. All'articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e successive modificazioni, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e il cognome e il nome dei relativi candidati».

5. All'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Il decreto stabilisce che l'eventuale ballottaggio dovrà tenersi nella seconda domenica successiva a quella di convocazione dei comizi».

6. L'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:

«Art. 13. – *1.* Presso la Corte d'appello o il Tribunale nella cui giurisdizione è il comune capoluogo della regione è costituito, entro tre giorni dalla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi, l'Ufficio centrale circoscrizionale, composto da tre magistrati, dei quali uno con funzioni di presidente, scelti dal Presidente della Corte d'appello o del Tribunale».

7. All'articolo 14, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: «liste di candidati» sono inserite le seguenti: «nei collegi plurinominali»;

b) le parole: «le liste medesime nelle singole circoscrizioni» sono sostituite dalle seguenti: «le liste medesime nei singoli collegi plurinominali».

8. Dopo l'articolo 14-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è inserito il seguente:

«Art. 14-*ter*. – *1.* In caso di ballottaggio, fra il primo turno di votazione e il ballottaggio non sono consentiti ulteriori apparentamenti delle liste o coalizioni di liste presentate al primo turno con le due liste o coalizioni di liste che hanno accesso al ballottaggio medesimo».

9. All'articolo 18-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo periodo del comma 1 è sostituito dal seguente: «La presentazione delle liste di candidati per l'attribuzione dei seggi nei collegi plurinominali deve essere sottoscritta da almeno 1.500 e da non più di 2.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nei medesimi collegi o, in caso di collegi compresi in un unico comune, iscritti nelle sezioni elettorali di tali collegi»;

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«*3.* Ogni lista, all'atto della presentazione, è composta da un elenco di candidati, presentati secondo un ordine numerico. La lista è formata da un numero di candidati pari almeno alla metà del numero dei seggi assegnati al collegio plurinominale e non superiore al numero dei seggi assegnati al collegio plurinominale. A pena di inammissibilità, nel complesso delle candidature circoscrizionali di ciascuna lista nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore al 50 per cento, con arrotondamento all'unità superiore; nella successione interna delle liste nei collegi plurinominali non possono esservi più di due candidati consecutivi del medesimo sesso»;

c) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

«*3-bis.* Salvo quanto previsto dal comma 3, alla lista è allegato un elenco di due candidati supplenti, uno di sesso maschile e uno di sesso femminile».

10. All'articolo 19, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e successive modificazioni, il primo periodo è sostituito dai seguenti: «Nessun candidato può essere incluso in liste con diversi contrassegni nello stesso o in altro collegio plurinominale. Un candidato può essere incluso in liste con il medesimo contrassegno fino ad un massimo di otto collegi plurinominali».

11. Al primo comma dell'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e successive modificazioni, le parole: «Le liste dei candidati» sono sostituite dalle seguenti: «Le liste dei candidati nei collegi plurinominali» e le parole: «indicati nella Tabella A, allegata al presente testo unico,» sono sostituite dalle seguenti: «del capoluogo della regione».

12. All'articolo 22, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al numero 3), le parole da: «riduce al limite prescritto» fino alla fine del numero sono sostituite dalle seguenti: «riduce al limite prescritto le liste contenenti un numero di candidati superiore a quello stabilito al comma 3 dell'articolo 18-*bis*, cancellando gli ultimi nomi, e dichiara non valide le liste contenenti un numero di candidati inferiore a quello sta-

bilito al comma 3 dell'articolo 18-*bis* e quelle che non presentano i requisiti di cui al terzo periodo del medesimo comma»;

b) dopo il numero 6) sono aggiunti i seguenti:

«6-*bis)* comunica i nomi dei candidati di ciascuna lista all'Ufficio centrale nazionale, il quale verifica la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 19 e comunica eventuali irregolarità agli Uffici centrali circoscrizionali, che procedono per le eventuali modifiche nel modo seguente:

a) nel caso in cui risultino comunque rispettate le disposizioni di cui all'articolo 18-*bis*, comma 3, inserendo in coda alle liste dei candidati i candidati dello stesso sesso presenti nell'elenco dei candidati supplenti di cui all'articolo 18-*bis*, comma 3-*bis*;

b) nel caso in cui, procedendo ai sensi della lettera *a)*, non risultino rispettate le disposizioni di cui all'articolo 18-*bis*, comma 3, inserendo nei posti rimasti vacanti nelle liste i candidati dello stesso sesso presenti nell'elenco dei candidati supplenti di cui all'articolo 18-*bis*, comma 3-*bis*;

6-*ter)* a seguito di eventuale rinuncia alla candidatura, delle verifiche di cui al presente articolo ai fini del rispetto dei criteri di cui all'articolo 18-*bis* e di ulteriori verifiche prescritte dalla legge, procede all'eventuale modifica della composizione delle liste dei candidati nei collegi plurinominali nel modo seguente:

a) nel caso in cui risultino comunque rispettate le disposizioni di cui all'articolo 18-*bis*, comma 3, inserendo in coda alle liste dei candidati i candidati dello stesso sesso presenti nell'elenco dei candidati supplenti di cui all'articolo 18-*bis*, comma 3-*bis*;

b) nel caso in cui, procedendo ai sensi della lettera *a)*, non risultino rispettate le disposizioni di cui all'articolo 18-*bis*, comma 3, inserendo nei posti rimasti vacanti nelle liste i candidati dello stesso sesso presenti nell'elenco dei candidati supplenti di cui all'articolo 18-*bis*, comma 3-*bis*».

13. All'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al numero 2), secondo periodo, dopo le parole: «I contrassegni di ciascuna lista» sono inserite le seguenti: «, con i nominativi dei relativi candidati nell'ordine numerico di cui all'articolo 18-*bis*, comma 3,»;

b) al numero 4), le parole: «alla prefettura capoluogo della circoscrizione» sono sostituite dalle seguenti: «alla prefettura del comune capoluogo di regione»;

c) al numero 5), primo periodo, le parole: «della prefettura capoluogo della circoscrizione» sono sostituite dalle seguenti: «della prefettura del comune capoluogo di regione» e le parole: «dei comuni della circoscrizione» sono sostituite dalle seguenti: «dei comuni inclusi nei collegi plurinominali».

14. All'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole da: «, sono fornite» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «e sono predisposte e fornite a cura del Ministero dell'interno secondo quanto stabilito dall'articolo 24 e dal presente articolo»;

b) al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Sulle schede sono altresì riportati, per ciascun contrassegno di lista, il cognome e il nome dei relativi candidati nel collegio plurinominale»;

c) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«*2-bis*. In caso di svolgimento del ballottaggio, nella scheda unica nazionale sono riprodotti in due distinti rettangoli i contrassegni delle liste collegate o delle singole liste ammesse al ballottaggio. L'ordine delle coalizioni di liste e delle singole liste ammesse al ballottaggio nonché l'ordine dei contrassegni delle liste collegate in coalizione sono stabiliti con sorteggio da effettuare presso l'Ufficio centrale nazionale».

15. Il primo comma dell'articolo 48 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:

«Il presidente, gli scrutatori e il segretario del seggio votano, previa esibizione della tessera elettorale, nella sezione presso la quale esercitano il loro ufficio, anche se siano iscritti come elettori in altra sezione o in altro comune. I rappresentanti delle liste votano, previa presentazione della tessera elettorale, nella sezione presso la quale esercitano le loro funzioni purché siano elettori del collegio plurinominale. I candidati possono votare in una qualsiasi delle sezioni del collegio plurinominale, dove sono proposti, presentando la tessera elettorale. Votano, inoltre, nella sezione presso la quale esercitano il loro ufficio, anche se risultino iscritti come elettori in altra sezione o in qualsiasi altro comune del territorio nazionale, gli ufficiali e gli agenti della forza pubblica in servizio di ordine pubblico, previa presentazione della tessera elettorale».

16. Dopo l'articolo 59 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, è inserito il seguente:

«Art. 59-*bis*. – *1*. Se l'elettore traccia un segno, oltre che sul contrassegno della lista prescelta, anche sul nominativo di un candidato della medesima lista, il voto è comunque attribuito alla lista.

2. Se l'elettore traccia un segno sul nominativo di un candidato di una lista, senza tracciare un segno sulla lista medesima, si intende che abbia votato per la lista che ha presentato il candidato prescelto.

3. Se l'elettore traccia un segno sul contrassegno di una lista e su uno o più candidati appartenenti ad un'altra lista, il voto è nullo.

4. Se l'elettore traccia un segno sul contrassegno di una lista, sul nominativo di uno o più candidati della medesima lista e sul nominativo di uno o più candidati di un'altra lista, il voto è nullo».

17. L'articolo 83 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dai seguenti:

«Art. 83. – *1.* L'Ufficio centrale nazionale, ricevuti gli estratti dei verbali da tutti gli Uffici centrali circoscrizionali, facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o più esperti scelti dal presidente:

1) determina la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali conseguite nelle singole circoscrizioni dalle liste aventi il medesimo contrassegno;

2) determina la cifra elettorale nazionale di ciascuna coalizione di liste collegate, data dalla somma delle cifre elettorali nazionali delle liste collegate computando quelle che si siano presentate in meno di un quarto dei collegi plurinominali, con arrotondamento all'unità inferiore, solo nel caso in cui siano ammesse al riparto ai sensi del numero 5);

2-*bis)* individua la coalizione di liste o la lista non collegata che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale;

3) individua quindi:

a) le coalizioni di liste la cui cifra elettorale nazionale sia pari ad almeno il 12 per cento dei voti validi espressi e che contengano almeno una lista collegata che abbia conseguito sul piano nazionale almeno il 4,5 per cento dei voti validi espressi ovvero una lista collegata rappresentativa di minoranze linguistiche riconosciute, presentata esclusivamente in una regione ad autonomia speciale il cui statuto preveda una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbia conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella regione medesima;

b) le singole liste non collegate che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno 1'8 per cento dei voti validi espressi, le singole liste non collegate rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in una regione ad autonomia speciale il cui statuto preveda una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella regione medesima, nonché le liste delle coalizioni che non hanno superato la percentuale di cui alla lettera *a)* ma che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno l'8 per cento dei voti validi espressi ovvero che siano rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in una regione ad autonomia speciale il cui statuto preveda una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella regione medesima;

4) procede al riparto dei seggi tra le coalizioni di liste di cui al numero 3), lettera *a)*, e le liste di cui al numero 3), lettera *b)*, in base alla cifra elettorale nazionale di ciascuna di esse. A tale fine divide il totale delle cifre elettorali nazionali di ciascuna coalizione di liste o singola lista di cui al numero 3) per il numero dei seggi da attribuire, ottenendo così il quoziente elettorale nazionale. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra

elettorale nazionale di ciascuna coalizione di liste o singola lista per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna coalizione di liste o singola lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle coalizioni di liste o singole liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle che hanno conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio;

5) individua quindi nell'ambito di ciascuna coalizione di liste collegate di cui al numero 3), lettera *a)*, le liste che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 4,5 per cento dei voti validi espressi e le liste collegate rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in una regione ad autonomia speciale il cui statuto preveda una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella regione medesima;

6) verifica se la cifra elettorale nazionale della coalizione di liste o singola lista con la maggiore cifra elettorale nazionale, individuata ai sensi del numero 2-*bis)*, corrisponda ad almeno il 37 per cento del totale dei voti validi espressi;

7) verifica quindi se la coalizione di liste o la singola lista che ha ottenuto una cifra elettorale nazionale corrispondente ad almeno il 37 per cento dei voti validi espressi abbia conseguito almeno 340 seggi ovvero abbia già conseguito una percentuale di seggi, sul totale di 618, pari almeno alla percentuale della relativa cifra elettorale nazionale dei voti validamente espressi, aumentata di 15 punti percentuali;

8) qualora la verifica di cui al numero 7) abbia dato esito positivo, procede, per ciascuna coalizione di liste, al riparto dei seggi in base alla cifra elettorale nazionale di ciascuna lista di cui al numero 5). Per ciascuna coalizione di liste, divide la somma delle cifre elettorali nazionali delle liste ammesse al riparto, di cui al numero 5), per il numero di seggi già individuato ai sensi del numero 4). Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente così ottenuto. Divide poi la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista ammessa al riparto per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, alle liste che hanno conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio. A ciascuna lista di cui al numero 3), lettera *b)*, sono attribuiti i seggi già determinati ai sensi del numero 4);

9) procede poi alla distribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi assegnati alle varie coalizioni di liste o singole liste di cui al numero 3). A tale fine, per ciascuna coalizione di liste, divide il totale delle cifre elettorali circoscrizionali delle liste che la compongono e che abbiano i requisiti di cui al numero 2) per il quoziente elettorale nazionale di cui al nu-

mero 4), ottenendo così l'indice relativo ai seggi da attribuire nella circoscrizione alle liste della coalizione medesima. Analogamente, per ciascuna lista di cui al numero 3), lettera *b)*, divide la cifra elettorale circoscrizionale per il quoziente elettorale nazionale, ottenendo così l'indice relativo ai seggi da attribuire nella circoscrizione alla lista medesima. Moltiplica quindi ciascuno degli indici suddetti per il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione e divide il prodotto per la somma di tutti gli indici. La parte intera dei quozienti di attribuzione così ottenuti rappresenta il numero dei seggi da attribuire nella circoscrizione a ciascuna coalizione di liste o singola lista di cui al numero 3). I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle coalizioni di liste o singole liste per le quali le parti decimali dei quozienti di attribuzione siano maggiori e, in caso di parità, alle coalizioni di liste o singole liste che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale circoscrizionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio. Successivamente l'Ufficio accerta se il numero dei seggi assegnati in tutte le circoscrizioni a ciascuna coalizione di liste o singola lista corrisponda al numero dei seggi determinato ai sensi del numero 4). In caso negativo, procede alle seguenti operazioni, iniziando dalla coalizione di liste o singola lista che abbia il maggior numero di seggi eccedenti e, in caso di parità di seggi eccedenti da parte di più coalizioni o singole liste, da quella che abbia ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale, proseguendo poi con le altre coalizioni di liste o singole liste, in ordine decrescente di seggi eccedenti: sottrae i seggi eccedenti alla coalizione di liste o singola lista nelle circoscrizioni nelle quali essa li ha ottenuti con le parti decimali dei quozienti di attribuzione, secondo il loro ordine crescente, e nelle quali inoltre le coalizioni di liste o singole liste, che non hanno ottenuto il numero di seggi spettanti, abbiano parti decimali dei quozienti non utilizzate. Conseguentemente, assegna i seggi a tali coalizioni di liste o singole liste. Qualora nella medesima circoscrizione due o più coalizioni di liste o singole liste abbiano le parti decimali dei quozienti non utilizzate, il seggio è attribuito alla coalizione di liste o alla singola lista con la più alta parte decimale del quoziente non utilizzata o, in caso di parità, a quella con la maggiore cifra elettorale nazionale. Nel caso in cui non sia possibile attribuire il seggio eccedentario nella medesima circoscrizione, in quanto non vi siano coalizioni di liste o singole liste deficitarie con parti decimali di quozienti non utilizzate, l'Ufficio prosegue nella graduatoria decrescente dei seggi eccedenti, fino a quando non sia possibile sottrarre il seggio eccedentario e attribuirlo ad una coalizione di liste o singola lista deficitaria, nella medesima circoscrizione. Nel caso in cui non sia possibile fare riferimento alla medesima circoscrizione ai fini del completamento delle operazioni precedenti, fino a concorrenza dei seggi ancora da cedere, alla coalizione di liste o singola lista eccedentaria vengono sottratti i seggi nelle circoscrizioni nelle quali essa li ha ottenuti con le minori parti decimali del quoziente di attribuzione, e alla coalizione di liste o singola lista deficitaria sono conseguentemente attribuiti seggi nelle altre circoscrizioni nelle quali abbia le maggiori parti decimali del quoziente di attribuzione non utilizzate;

10) procede quindi all'attribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi spettanti alle liste di ciascuna coalizione. A tale fine, determina il quoziente circoscrizionale di ciascuna coalizione di liste dividendo il totale delle cifre elettorali circoscrizionali delle liste di cui al numero 5) per il numero dei seggi assegnati alla coalizione nella circoscrizione ai sensi del numero 9). Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide quindi la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista della coalizione per tale quoziente circoscrizionale. La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono assegnati alle liste seguendo la graduatoria decrescente delle parti decimali dei quozienti così ottenuti; in caso di parità, sono attribuiti alle liste con la maggiore cifra elettorale circoscrizionale; a parità di quest'ultima, si procede a sorteggio. Successivamente l'Ufficio accerta se il numero dei seggi assegnati in tutte le circoscrizioni a ciascuna lista corrisponda al numero dei seggi ad essa attribuito ai sensi del numero 8). In caso negativo, procede ai sensi del numero 9), ottavo periodo e seguenti.

2. Qualora la verifica di cui al comma 1, numero 7), abbia dato esito negativo e la coalizione di liste o la singola lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale non abbia già conseguito una percentuale di seggi, sul totale di 618, pari almeno alla percentuale, arrotondata alla prima cifra decimale, della relativa cifra elettorale nazionale sul totale dei voti validamente espressi aumentata di 15 punti percentuali, ad essa viene ulteriormente attribuito il numero aggiuntivo di seggi necessario per raggiungere tale consistenza, ma in ogni caso non più di quanti siano sufficienti per arrivare al totale di 340 seggi. Il numero dei seggi aggiuntivi è calcolato con arrotondamento delle parti decimali all'unità intera più prossima. In tale caso l'Ufficio assegna il numero di seggi così determinato alla suddetta coalizione di liste o singola lista. L'Ufficio divide quindi la cifra elettorale nazionale della coalizione o della singola lista per il numero di seggi assegnato, ottenendo così il quoziente elettorale nazionale di maggioranza.

3. L'Ufficio procede poi a ripartire proporzionalmente i restanti seggi, in numero pari alla differenza tra 618 e il totale dei seggi assegnati alla coalizione di liste o singola lista con la maggiore cifra elettorale nazionale ai sensi del comma 2, tra le altre coalizioni di liste e singole liste di cui al comma 1, numero 3). A questo fine divide il totale delle loro cifre elettorali nazionali per tale numero, ottenendo il quoziente elettorale nazionale di minoranza; nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale di ciascuna coalizione di liste o singola lista per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero di seggi da assegnare a ciascuna coalizione di liste o singola lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle coalizioni di liste o singole liste per le quali queste ultime divisioni abbiano dato i maggiori

resti e, in caso di parità di resti, a quelle che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio.

4. L'Ufficio procede poi, per ciascuna coalizione di liste, al riparto dei seggi ad essa spettanti tra le relative liste ammesse al riparto. A tale fine procede ai sensi del comma 1, numero 8), periodi secondo, terzo, quarto, quinto e sesto.

5. Ai fini della distribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi assegnati alle liste ammesse al riparto ai sensi dei commi 2, 3 e 4, l'Ufficio procede ai sensi del comma 1, numeri 9) e 10). A tale fine, in luogo del quoziente elettorale nazionale, utilizza il quoziente elettorale nazionale di maggioranza di cui al comma 2 per la coalizione di liste o singola lista che ha ottenuto il maggior numero di voti validi e il quoziente elettorale nazionale di minoranza di cui al comma 3 per le altre coalizioni di liste o singole liste.

6. Qualora la verifica di cui al comma 1, numero 6), abbia dato esito negativo, si procede ad un turno di ballottaggio fra le liste o le coalizioni di liste che abbiano ottenuto al primo turno le due maggiori cifre elettorali nazionali e che abbiano i requisiti di cui al comma 1, numero 3). Alla coalizione di liste o singola lista che ha ottenuto il maggior numero di voti validi al turno di ballottaggio l'Ufficio assegna 321 seggi. L'Ufficio procede poi a ripartire proporzionalmente i restanti seggi tra le altre coalizioni di liste e singole liste di cui al comma 1, numero 3), ai sensi del comma 3. L'Ufficio procede quindi all'assegnazione dei seggi ai sensi dei commi 4 e 5.

7. I voti espressi nelle circoscrizioni Trentino-Alto Adige e Valle d'Aosta sono calcolati: per la determinazione delle cifre elettorali nazionali delle liste ai fini del raggiungimento delle soglie di cui al comma 1, numero 3); per l'individuazione della coalizione di liste o della lista singola che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale ovvero delle coalizioni di liste o delle liste singole ammesse all'eventuale ballottaggio; ai fini del conseguimento delle percentuali di cui al comma 1, numero 6), e al comma 2. Essi non concorrono alla ripartizione dei seggi assegnati nella restante parte del territorio nazionale.

8. L'Ufficio centrale nazionale comunica ai singoli Uffici centrali circoscrizionali il numero dei seggi assegnati a ciascuna lista.

9. Di tutte le operazioni dell'Ufficio centrale nazionale viene redatto, in duplice esemplare, apposito verbale: un esemplare è rimesso alla Segreteria generale della Camera dei deputati, la quale ne rilascia ricevuta; un altro esemplare è depositato presso la cancelleria della Corte di cassazione.

Art. 83-*bis*. – *1*. L'Ufficio centrale circoscrizionale, ricevute da parte dell'Ufficio centrale nazionale le comunicazioni di cui all'articolo 83,

comma 8, procede all'attribuzione nei singoli collegi plurinominali dei seggi spettanti alle liste:

1) qualora i seggi siano stati assegnati alle liste con attribuzione del premio di maggioranza, determina ai fini della ripartizione il quoziente elettorale circoscrizionale della lista o delle liste di maggioranza e il quoziente elettorale circoscrizionale delle liste di minoranza, di seguito denominate "gruppo di liste". Per determinare ciascuno dei quozienti, divide il totale delle cifre elettorali circoscrizionali di ciascun gruppo di liste per il totale dei seggi rispettivamente loro assegnati nella circoscrizione e trascura la parte frazionaria del risultato. Qualora l'Ufficio centrale nazionale non abbia proceduto all'attribuzione del premio di maggioranza, il quoziente elettorale circoscrizionale è cumulativamente determinato dividendo il totale delle cifre elettorali circoscrizionali delle liste cui sono assegnati seggi nella circoscrizione per il totale dei seggi loro assegnati e trascurando la parte frazionaria del risultato;

2) nel caso in cui sia stato assegnato il premio di maggioranza, divide, per ciascun collegio plurinominale, la cifra elettorale della lista maggioritaria o, in caso di coalizione di liste, il totale delle cifre elettorali delle liste della coalizione maggioritaria per il quoziente elettorale di maggioranza determinato ai sensi del numero 1), ottenendo così l'indice relativo ai seggi da attribuire nel collegio plurinominale alle liste della coalizione maggioritaria. Analogamente, per le altre liste cui spettano seggi nella circoscrizione, divide il totale delle cifre elettorali di collegio per il quoziente elettorale di minoranza determinato ai sensi del numero 1), ottenendo così l'indice relativo ai seggi da attribuire nel collegio al gruppo di liste di minoranza. Quindi, moltiplica ciascuno degli indici suddetti per il numero dei seggi assegnati al collegio e divide il prodotto per la somma di tutti gli indici. La parte intera dei quozienti di attribuzione così ottenuti rappresenta il numero dei seggi da attribuire nel collegio a ciascun gruppo di liste. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati ai gruppi di liste per i quali le parti decimali dei quozienti di attribuzione siano maggiori e, in caso di parità, alle coalizioni di liste o singole liste che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale circoscrizionale; a parità di quest'ultima, si procede a sorteggio;

3) successivamente l'Ufficio accerta se il numero dei seggi assegnati in tutti i collegi a ciascun gruppo di liste corrisponda al numero dei seggi complessivamente determinato dall'Ufficio centrale nazionale. In caso negativo, al gruppo di liste che abbia seggi eccedenti sottrae i seggi nei collegi nei quali i seggi stessi sono stati ottenuti con le parti decimali dei quozienti di attribuzione, secondo il loro ordine crescente, e li assegna, nei medesimi collegi, al gruppo di liste deficitario. Nel caso in cui non sia possibile fare riferimento al medesimo collegio ai fini del completamento delle operazioni precedenti, fino a concorrenza dei seggi ancora da cedere, al gruppo di liste eccedentario vengono sottratti i seggi nei collegi nei quali i seggi stessi sono stati ottenuti con le minori parti decimali del quoziente di attribuzione e al gruppo di liste deficitario sono conse-

guentemente attribuiti seggi nei collegi nei quali abbia le maggiori parti decimali del quoziente di attribuzione non utilizzate;

4) l'Ufficio procede quindi all'attribuzione nei singoli collegi dei seggi spettanti alle liste di ciascun gruppo di liste. A tale fine, determina il quoziente di collegio di ciascun gruppo di liste dividendo il totale delle cifre elettorali di collegio delle liste che compongono il gruppo per il numero dei seggi assegnati al gruppo stesso nel collegio. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide quindi la cifra elettorale di collegio di ciascuna lista del gruppo per tale quoziente di collegio. La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono assegnati alle liste seguendo la graduatoria decrescente delle parti decimali dei quozienti così ottenuti; in caso di parità, sono attribuiti alle liste con la maggiore cifra elettorale circoscrizionale; a parità di quest'ultima, si procede a sorteggio. Successivamente l'Ufficio accerta se il numero dei seggi assegnati in tutti i collegi a ciascuna lista corrisponda al numero di seggi ad essa attribuito nella circoscrizione dall'Ufficio centrale nazionale. In caso negativo, procede come descritto al numero 3), secondo periodo e seguenti;

5) qualora l'Ufficio centrale nazionale abbia assegnato i seggi alle liste senza attribuire il premio di maggioranza, l'Ufficio centrale circoscrizionale procede all'attribuzione dei seggi nei collegi plurinominali considerando singolarmente ciascuna lista, utilizzando il quoziente circoscrizionale determinato ai sensi del numero 1), terzo periodo. Successivamente procede all'attribuzione dei seggi a ciascuna lista nei collegi plurinominali secondo la procedura descritta al numero 4) per ciascun gruppo di liste.

2. Di tutte le operazioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale viene redatto, in duplice esemplare, apposito verbale: un esemplare è rimesso alla Segreteria generale della Camera dei deputati, la quale ne rilascia ricevuta; un altro esemplare è depositato presso la cancelleria della Corte di cassazione».

18. L'articolo 84 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:

«Art. 84. – *1*. Al termine delle operazioni di cui all'articolo 83-*bis*, l'Ufficio centrale circoscrizionale proclama eletti in ciascun collegio, nei limiti dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto, i candidati compresi nella lista medesima, secondo l'ordine numerico di presentazione.

2. Qualora una lista abbia esaurito il numero dei candidati presentati in un collegio plurinominale e non sia quindi possibile attribuire tutti i seggi ad essa spettanti in quel collegio, l'Ufficio centrale circoscrizionale assegna i seggi alla lista negli altri collegi plurinominali della stessa circoscrizione in cui la stessa lista abbia la maggiore parte decimale del quoziente non utilizzata, procedendo secondo l'ordine decrescente. Qualora al termine di detta operazione residuino ancora seggi da assegnare alla lista, questi le sono attribuiti negli altri collegi plurinominali della stessa circo-

scrizione in cui la stessa lista abbia la maggiore parte decimale del quoziente già utilizzata, procedendo secondo l'ordine decrescente.

3. Qualora, al termine delle operazioni di cui al comma 2, residuino ancora seggi da assegnare alla lista, l'Ufficio centrale nazionale, previa apposita comunicazione dell'Ufficio centrale circoscrizionale, individua la circoscrizione in cui la lista abbia la maggiore parte decimale del quoziente non utilizzata e procede a sua volta ad apposita comunicazione all'Ufficio centrale circoscrizionale competente. L'Ufficio centrale circoscrizionale provvede all'assegnazione dei seggi ai sensi del comma 2.

4. Qualora, al termine delle operazioni di cui ai commi 2 e 3, residuino ancora seggi da assegnare alla lista, questi sono attribuiti, nell'ambito del collegio plurinominale originario, alla lista facente parte della medesima coalizione della lista deficitaria che abbia la maggiore parte decimale del quoziente non utilizzata, procedendo secondo l'ordine decrescente. Qualora al termine di detta operazione residuino ancora seggi da assegnare, questi sono attribuiti, in altri collegi plurinominali della stessa circoscrizione, alla lista facente parte della medesima coalizione della lista deficitaria che abbia la maggiore parte decimale del quoziente non utilizzata, procedendo secondo l'ordine decrescente.

5. Nell'effettuare le operazioni di cui ai commi 2, 3 e 4, in caso di parità della parte decimale del quoziente, si procede mediante sorteggio.

6. Dell'avvenuta proclamazione il presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale invia attestato ai deputati proclamati e ne dà immediata notizia alla Segreteria generale della Camera dei deputati nonché alle singole prefetture-uffici territoriali del Governo, che la portano a conoscenza del pubblico».

19. All'articolo 85 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e successive modificazioni, la parola: «circoscrizioni» è sostituita dalle seguenti: «collegi plurinominali» e la parola: «circoscrizione» è sostituita dalle seguenti: «collegio plurinominale».

20. La rubrica del titolo VI del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituita dalla seguente: «Disposizioni speciali per le circoscrizioni Valle d'Aosta e Trentino-Alto Adige».

21. All'articolo 92 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, dopo il numero 1) è inserito il seguente:

«1-*bis)* i voti espressi nel collegio della Valle d'Aosta sono computati dall'Ufficio centrale nazionale nella determinazione della cifra elettorale nazionale di ciascuna lista e della cifra elettorale nazionale di ciascuna coalizione di liste collegate quando queste concorrono alla determinazione del numero di voti considerato come soglia di accesso alla ripartizione dei seggi e alla determinazione della lista o coalizione di liste che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale, nonché nella determinazione della percentuale della cifra elettorale nazionale che consente l'attribuzione del numero aggiuntivo di seggi. Dei voti espressi nel collegio della Valle d'Aosta non si tiene conto ai fini dell'attribuzione dei seggi nelle altre cir-

coscrizioni. Il seggio attribuito nel collegio della Valle d'Aosta è computato nel numero dei seggi ottenuti dalla lista o dalla coalizione di liste che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale quando il candidato nel collegio uninominale è contraddistinto dal medesimo contrassegno di quella lista, ovvero da uno o più contrassegni presentati da liste appartenenti alla coalizione di liste che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale»;

b) al primo comma, dopo il numero 2) è inserito il seguente:

«2-*bis)* le liste di cui all'articolo 14, singole o coalizzate, presentano candidati, ad esse collegati, nel collegio uninominale. La dichiarazione di collegamento deve essere accompagnata dall'accettazione scritta del rappresentante, di cui all'articolo 17, incaricato di effettuare il deposito della lista a cui il candidato nel collegio uninominale si collega. Nella dichiarazione di collegamento il candidato indica il contrassegno che accompagna il suo nome e il suo cognome sulla scheda elettorale»;

c) il secondo e il terzo comma sono sostituiti dal seguente:

«L'elettore esprime un unico voto tracciando un segno sul contrassegno della singola lista collegata al candidato nel collegio uninominale. Tale voto si intende espresso anche per il candidato. Se l'elettore traccia un unico segno sul nominativo del candidato, il voto si intende espresso anche per la lista collegata. Se l'elettore traccia un segno sul nominativo del candidato collegato ad una coalizione di liste, il voto è valido in favore del candidato, ma non è attribuito ad alcuna delle liste cui è collegato».

22. All'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«L'Ufficio centrale elettorale procede, con l'assistenza del cancelliere, alle seguenti operazioni:

a) effettua lo spoglio delle schede inviate dalle sezioni;

b) somma i voti ottenuti da ciascuna lista singola o da ciascuna coalizione di liste e, correlativamente, i voti di ciascun candidato nelle singole sezioni, come risultano dai verbali;

c) determina la cifra elettorale di ciascun candidato nel collegio uninominale. Tale cifra è data dalla somma dei voti validi ottenuti dalla lista, singola o coalizzata, cui il candidato è collegato ovvero dai voti validi ad esso attribuiti. Determina la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista o coalizione di liste. L'Ufficio centrale elettorale comunica all'Ufficio centrale nazionale, a mezzo di estratto del verbale, il nominativo del candidato eletto, con indicazione delle liste alle quali è collegato, il totale dei voti validi conseguiti da ciascuna lista di cui all'articolo 14 e il totale dei voti validi nel collegio. La scheda per il ballottaggio è la medesima con la quale la votazione si svolge sull'intero territorio nazionale. Si applicano le disposizioni degli articoli 93-*ter* e 93-*quater* in quanto compatibili».

23. Nel titolo VI del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, dopo l'articolo 93 sono aggiunti i seguenti:

«Art. 93-*bis*. – *1*. L'elezione nei collegi uninominali e nelle liste proporzionali della circoscrizione Trentino-Alto Adige è disciplinata dalle disposizioni dei precedenti articoli, in quanto applicabili, con le modificazioni e integrazioni di cui agli articoli del presente titolo. I candidati concorrenti nei collegi uninominali sono eletti con metodo maggioritario; i seggi da assegnare con metodo proporzionale sono attribuiti per due terzi a candidati presenti nella lista che ottiene la maggiore cifra elettorale nazionale o, altrimenti, presenti nella lista della coalizione circoscrizionale di liste collegate, ai sensi degli articoli 14 e 14-*bis,* alla coalizione di liste o alla lista che ottiene la maggiore cifra elettorale nazionale, o ancora, alla coalizione di liste o singola lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti al ballottaggio. I seggi restanti sono ripartiti con metodo proporzionale fra le altre coalizioni di liste o singole liste della circoscrizione. I voti espressi nella circoscrizione Trentino-Alto Adige sono computati dall'Ufficio centrale nazionale nella determinazione della cifra elettorale nazionale di ciascuna lista e della cifra elettorale nazionale di ciascuna coalizione di liste collegate quando queste concorrono alla determinazione del numero di voti considerato come soglia di accesso alla ripartizione dei seggi e alla determinazione della coalizione di liste o singola lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale. L'Ufficio centrale nazionale non tiene conto della quota parte dei voti espressi nella circoscrizione Trentino-Alto Adige nelle operazioni di calcolo effettuate per l'attribuzione dei seggi nelle altre circoscrizioni. I seggi attribuiti nella circoscrizione Trentino-Alto Adige sono computati nel numero dei seggi ottenuti dalla lista ovvero coalizione di liste che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale, quando il candidato nel collegio uninominale è contraddistinto dal medesimo contrassegno di quella lista ovvero da uno o più contrassegni presentati da liste appartenenti alla coalizione di liste che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale.

2. Con il decreto di cui all'articolo 3 è determinato il numero dei seggi spettanti alla regione Trentino-Alto Adige non assegnati nei collegi uninominali.

3. La presentazione delle candidature nei collegi uninominali è fatta per singoli candidati i quali si collegano a liste di cui all'articolo 1, comma 2, presentate ai sensi del comma 7 del presente articolo, cui gli stessi aderiscono con l'accettazione della candidatura. La dichiarazione di collegamento deve essere accompagnata dall'accettazione scritta del rappresentante, di cui all'articolo 17, incaricato di effettuare il deposito della lista a cui il candidato nel collegio uninominale si collega, attestante la conoscenza degli eventuali collegamenti con altre liste. Nell'ipotesi di collegamento con più liste, il candidato, nella stessa dichiarazione di collegamento, indica il contrassegno o i contrassegni che accompagnano il suo nome e il suo cognome sulla scheda elettorale. Qualora più liste dichiarino di presentare la medesima candidatura in uno o più collegi uni-

nominali, le stesse dichiarano congiuntamente quali sono il contrassegno ovvero i contrassegni, tra quelli presentati ai sensi dell'articolo 14, che contraddistinguono il candidato nel collegio uninominale e la lista ovvero le liste circoscrizionali a quello collegate. Nessun candidato può accettare la candidatura in più di un collegio uninominale o in più di una lista circoscrizionale. La candidatura della stessa persona in più di un collegio uninominale o in più di una lista circoscrizionale è nulla. È nulla la candidatura in una lista circoscrizionale di un candidato presente in un collegio uninominale.

4. Per ogni candidato nei collegi uninominali devono essere indicati il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita, il collegio uninominale per il quale viene presentato e il contrassegno o i contrassegni, tra quelli depositati presso il Ministero dell'interno, con cui si intende contraddistinguerlo, nonché la lista o le liste alle quali il candidato si collega per i fini di cui all'articolo 93-*ter,* comma 2. Ciascun candidato nel collegio uninominale è contraddistinto dal contrassegno di una lista o di più liste presentate per l'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale. È nulla la candidatura di un candidato contraddistinto da contrassegni di liste collegate a coalizioni differenti ai sensi dell'articolo 14-*bis*. Per le donne candidate può essere indicato il solo cognome o può essere aggiunto il cognome del marito. La dichiarazione di presentazione dei candidati nei collegi uninominali deve contenere l'indicazione dei nominativi di due delegati effettivi e di due supplenti.

5. La dichiarazione di presentazione dei singoli candidati nei collegi uninominali deve essere sottoscritta da non meno di 500 e da non più di 1.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nel collegio o, in caso di collegi compresi in un unico comune, iscritti nelle sezioni elettorali di tali collegi. In caso di scioglimento della Camera dei deputati che ne anticipi la scadenza di oltre centoventi giorni, il numero delle sottoscrizioni è ridotto alla metà. Le sottoscrizioni devono essere autenticate da uno dei soggetti di cui all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, e successive modificazioni.

6. La candidatura deve essere accettata con dichiarazione firmata e autenticata da un sindaco, da un notaio o da uno dei soggetti di cui all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, e successive modificazioni. Per i cittadini residenti all'estero l'autenticazione della firma deve essere richiesta ad un ufficio diplomatico o consolare. L'accettazione della candidatura deve essere accompagnata da apposita dichiarazione dalla quale risulti che il candidato non ha accettato candidature in altri collegi né in altra circoscrizione.

7. I partiti o i gruppi politici organizzati, che intendono presentare liste circoscrizionali che concorrono all'assegnazione dei seggi in ragione proporzionale, devono collegarsi ad una candidatura in uno o più collegi uninominali. All'atto della presentazione della lista i presentatori indicano il contrassegno della lista, la denominazione del partito o del gruppo politico organizzato che la presenta, nonché il contrassegno ovvero i contrassegni delle candidature uninominali cui la lista è collegata. Nessuna lista

può essere collegata a più di una candidatura nel medesimo collegio uninominale. Qualora i presentatori delle liste circoscrizionali intendano effettuare il collegamento delle rispettive liste in coalizione ai fini di cui all'articolo 83, comma 1, numeri 3) e 5), nonché ai fini di cui al comma 2 del medesimo articolo 83, le dichiarazioni di collegamento sono effettuate nei termini e con le modalità di cui agli articoli 14 e 14-*bis*. La dichiarazione di presentazione delle liste circoscrizionali che concorrono all'assegnazione dei seggi in ragione proporzionale deve essere sottoscritta da almeno 2.500 e da non più di 3.000 elettori iscritti nelle liste elettorali dei comuni compresi nella circoscrizione. Ciascuna lista deve comprendere un numero di candidati non inferiore a due terzi e non superiore al numero dei seggi di cui al comma 2. In caso di scioglimento della Camera dei deputati che ne anticipi la scadenza di oltre centoventi giorni, il numero delle sottoscrizioni della lista è ridotto della metà.

8. La presentazione delle liste circoscrizionali e delle candidature nei collegi uninominali è effettuata ai sensi dell'articolo 20 presso la cancelleria della Corte d'appello di Trento.

Art. 93-*ter*. – *1.* Per ciascun collegio uninominale, la scheda per la votazione reca in un riquadro il contrassegno della lista circoscrizionale con accanto, sulla destra, il nome e il cognome del rispettivo candidato nel collegio uninominale. I contrassegni delle liste circoscrizionali e i relativi riquadri sono posti in successione dall'alto in basso e da sinistra a destra secondo l'ordine stabilito con il sorteggio di cui all'articolo 24. Qualora più liste circoscrizionali abbiano dichiarato di collegarsi al medesimo candidato nel collegio uninominale, i rispettivi contrassegni sono posti nella parte sinistra di un medesimo riquadro, in successione dall'alto in basso secondo l'ordine del citato sorteggio, e nella parte destra del medesimo riquadro, in posizione intermedia dall'alto in basso, sono posti il cognome e il nome del candidato a queste collegato.

2. L'elettore esprime un voto unico, tracciando un unico segno sul contrassegno della lista circoscrizionale prescelta. Il voto espresso in favore della lista ovvero di una delle liste cui è collegato il candidato nel collegio uninominale è espresso anche in favore del candidato nel collegio uninominale. Il voto espresso contrassegnando il nominativo del candidato nel collegio uninominale è un voto espresso anche in favore della lista cui questo è collegato, quando il candidato è collegato ad una sola lista circoscrizionale. Il voto espresso contrassegnando il nominativo del candidato nel collegio uninominale collegato a più liste circoscrizionali è voto valido in favore del candidato medesimo ma non è attribuito ad alcuna delle liste cui questi è collegato.

3. La scheda per il ballottaggio è la medesima con la quale la votazione si svolge sull'intero territorio nazionale.

Art. 93-*quater*.– *1.* L'Ufficio centrale elettorale procede, con l'assistenza del cancelliere, alle seguenti operazioni:

a) effettua lo spoglio delle schede eventualmente inviate dalle sezioni;

b) somma i voti ottenuti da ciascun candidato nelle singole sezioni, come risultano dai verbali;

c) determina la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma dei voti validi ottenuti, nelle modalità di cui all'articolo 93-*ter,* comma 2, nei collegi uninominali dai candidati collegati con la lista ai sensi dell'articolo 93-*bis;*

d) determina la cifra individuale ottenuta da ciascun candidato nel collegio uninominale. Tale cifra è data dalla somma dei voti validi ottenuti dalla lista ovvero dalle liste cui il candidato è collegato e dei voti validi a lui attribuiti ai sensi dell'articolo 93-*ter*, comma 2, quando il medesimo voto non sia stato attribuito ad alcuna delle liste a lui collegate;

e) determina la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna coalizione di liste. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali delle liste tra loro collegate ai sensi dell'articolo 14-*bis.*

2. Il presidente dell'Ufficio centrale elettorale, in conformità ai risultati accertati, proclama eletto per ciascun collegio il candidato che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale individuale. In caso di parità di voti, è proclamato eletto il candidato più anziano di età.

3. Ai fini delle determinazioni di cui all'articolo 83, comma 1, numero 3), l'Ufficio centrale elettorale comunica all'Ufficio centrale nazionale, a mezzo di estratto del verbale, la cifra elettorale di ciascuna lista circoscrizionale, il totale dei voti validi nella circoscrizione e, per ciascuna coalizione di liste o singola lista cui sono collegati, il numero dei candidati nel collegio uninominale proclamati eletti ai sensi del comma 2.

4. L'attribuzione dei seggi da assegnare con metodo proporzionale è fatta dall'Ufficio centrale elettorale in conformità con le determinazioni assunte dall'Ufficio centrale nazionale ai sensi dell'articolo 83, comma 1, numero 8), ovvero comma 2, o ancora a seguito dello svolgimento del ballottaggio.

5. Per l'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale, l'Ufficio centrale elettorale determina per ciascuna delle liste ammesse la cifra elettorale con la quale essa concorre all'assegnazione di quei seggi. Tale cifra è data dal totale dei voti validi ad essa attribuiti ai sensi del comma 1, lettera *c),* detratto, per ciascun collegio uninominale in cui è stato eletto ai sensi del comma 2 un candidato collegato alla medesima lista, un numero di voti pari a quello conseguito dal candidato immediatamente successivo per numero di voti, aumentati dell'unità, e, comunque, non inferiore al 25 per cento dei voti validamente espressi nel medesimo collegio, sempreché tale cifra non risulti superiore alla percentuale ottenuta dal candidato eletto. Qualora il candidato eletto sia collegato a più liste di candidati, la detrazione avviene *pro quota* in misura proporzionale alla somma dei

voti ottenuti da ciascuna delle liste suddette nell'ambito territoriale del collegio.

6. Qualora l'Ufficio centrale nazionale determini l'attribuzione dei seggi ai sensi dell'articolo 83, comma 2, l'Ufficio centrale elettorale, ricevutane comunicazione, procede alla ripartizione dei seggi da attribuire alle coalizioni di liste e alle singole liste. A tal fine, per ciascuna coalizione di liste e singola lista, divide le rispettive cifre elettorali, come determinate ai sensi del comma 5, successivamente per uno, due, tre... sino alla concorrenza del numero dei deputati da eleggere e sceglie, fra i quozienti così ottenuti, i più alti in numero eguale ai deputati da eleggere, disponendoli in una graduatoria decrescente. I seggi sono assegnati alle liste in corrispondenza ai quozienti compresi in questa graduatoria. A parità di quoziente, il seggio è attribuito alla coalizione di liste ovvero alla singola lista che ha ottenuto la minore cifra elettorale. Se ad una coalizione di liste o singola lista spettano più seggi di quanti sono i suoi candidati, i seggi eccedenti sono distribuiti secondo l'ordine della graduatoria di quoziente. Con le medesime modalità ripartisce fra le liste ammesse di ciascuna coalizione i seggi eventualmente attribuiti ad una coalizione di liste. L'Ufficio centrale elettorale proclama quindi eletti, in corrispondenza ai seggi attribuiti ad ogni lista, i candidati della lista medesima secondo l'ordine in cui essi si succedono.

7. Qualora l'Ufficio centrale nazionale determini l'attribuzione dei seggi ai sensi dell'articolo 83, comma 1, numero 8), ovvero a seguito dell'esito del ballottaggio, l'Ufficio centrale elettorale, ricevutane comunicazione, assegna due terzi dei seggi di cui all'articolo 93-*bis,* comma 2, alla coalizione di liste o singola lista che ha conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale, ovvero ha ottenuto il maggior numero di voti nel turno di ballottaggio, e i seggi restanti alle altre coalizioni di liste e liste ammesse. Procede quindi a ripartire i seggi assegnati con le modalità di cui al comma 6».

24. Per le prime elezioni successive alla data di entrata in vigore della presente legge, le disposizioni di cui al comma 2, primo periodo, dell'articolo 18-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e successive modificazioni, si applicano anche ai partiti o ai gruppi politici costituiti in gruppo parlamentare in almeno una delle due Camere al 1º gennaio 2014.

TABELLA A

CIRCOSCRIZIONI ELETTORALI

Circoscrizione	*Sede dell'Ufficio centrale circoscrizionale*
1) Piemonte	Torino
2) Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste	Aosta

Circoscrizione	*Sede dell'Ufficio centrale circoscrizionale*
3) Lombardia	Milano
4) Trentino-Alto Adige/Südtirol	Trento
5) Veneto	Venezia
6) Friuli Venezia Giulia	Trieste
7) Liguria	Genova
8) Emilia-Romagna	Bologna
9) Toscana	Firenze
10) Umbria	Perugia
11) Marche	Ancona
12) Lazio	Roma
13) Abruzzo	L'Aquila
14) Molise	Campobasso
15) Campania	Napoli
16) Puglia	Bari
17) Basilicata	Potenza
18) Calabria	Catanzaro
19) Sicilia	Palermo
20) Sardegna	Cagliari

EMENDAMENTI E ORDINE DEL GIORNO

1.1
CALDEROLI, BISINELLA
Respinto

Sopprimere l'articolo.

1.2

Giovanni MAURO, MARIO MAURO, Mario FERRARA, SCAVONE, COMPAGNONE, MINZOLINI, ZIZZA, BONFRISCO, TARQUINIO, D'AMBROSIO LETTIERI, MILO, LIUZZI, IURLARO, PERRONE, PAGNONCELLI, ARACRI, Eva LONGO, RUVOLO, FALANGA, D'ANNA, DI MAGGIO, BARANI, NACCARATO

Id. em. 1.1

Sopprimere l'articolo.

1.3 (testo corretto)

ENDRIZZI, CRIMI, MORRA, AIROLA, BUCCARELLA, CAPPELLETTI, GIARRUSSO, BERTOROTTA, BLUNDO, BOTTICI, BULGARELLI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DONNO, FATTORI, FUCKSIA, GAETTI, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, MANGILI, MARTELLI, MARTON, MOLINARI, MONTEVECCHI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SCIBONA, SERRA, TAVERNA

Improponibile

Sostituire gli articoli 1, 2 e 3 con il seguente:

Art. 1.

(Caratteri del voto)

1. L'articolo 1 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, di seguito denominato «decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957», è sostituito dal seguente:

«Art. 1. - *1.* La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto ed uguale, libero e segreto».

2. L'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«Art. 2. - *1.* Il territorio nazionale è diviso in circoscrizioni elettorali di cui alla tabella A allegata al presente testo unico.

2. Ai fini del presente testo unico le province di Milano e Monza-Brianza, di Roma e di Napoli costituiscono circoscrizioni metropolitane suddivise al loro interno nelle ripartizioni di cui alla tabella A-bis allegata al presente testo unico».

3. L'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«Art. 3. - *1.* L'assegnazione del numero dei seggi alle singole circoscrizioni elettorali e alle ripartizioni di cui alle tabelle A e A-*bis* allegate al presente testo unico è effettuata sulla base dei risultati dell'ultimo cen-

simento generale della popolazione, riportati dalla più recente pubblicazione ufficiale dell'Istituto nazionale di statistica, con decreto del Presidente della Repubblica, promosso dal Ministro dell'interno, da emanare contemporaneamente al decreto di convocazione dei comizi.

2. Al fine di cui al comma 1, il numero dei residenti nell'intero territorio nazionale è diviso per 618, trascurando la parte frazionaria. Tale risultato rappresenta il quoziente nazionale per l'assegnazione di un seggio. Quindi, per ciascuna circoscrizione, il numero dei residenti nella circoscrizione è diviso per il quoziente nazionale per l'assegnazione di un seggio. Il divisore intero ottenuto da tale divisione rappresenta il numero di seggi attribuiti a ciascuna circoscrizione. I seggi eventualmente residui sono attribuiti sulla base della graduatoria dei più alti resti.

3. Se, terminate le operazioni di cui al comma 2, vi siano circoscrizioni cui non è assegnato alcun seggio, ad esse ne è attribuito uno d'ufficio. Qualora vengano attribuiti uno o più seggi d'ufficio, l'assegnazione dei seggi alle altre circoscrizioni avviene sulla base del comma 2, ma il quoziente elettorale per l'assegnazione di un seggio è ottenuto dividendo il numero dei residenti in tali circoscrizioni per il risultato della sottrazione a 618 dei seggi assegnati d'ufficio.

4. Con il decreto di cui al comma 1 si provvede, altresì, alla distribuzione dei seggi tra le ripartizioni di cui alla tabella A-*bis* allegata al presente testo unico in cui sono suddivise le circoscrizioni metropolitane.

5. Ai fini del comma 4, il numero dei residenti in ciascuna delle circoscrizioni metropolitane ivi previste è diviso per il numero dei seggi assegnati all'intera circoscrizione ai sensi del presente articolo. Trascurata la parte frazionaria, il risultato di tale divisione rappresenta il quoziente ripartizionale per l'assegnazione di un seggio. Quindi, per ciascuna ripartizione, il numero della popolazione ivi residente è diviso per tale quoziente. Il risultato intero ottenuto rappresenta il numero di seggi attribuiti a ciascuna ripartizione. I seggi eventualmente residui sono attribuiti sulla base della graduatoria dei più alti resti».

4. Il comma 2 dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 36'1 del 1957, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«2. Ogni elettore dispone di un voto per la scelta di una lista ai fini dell'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale, da esprimere su una scheda recante il contrassegno e l'elenco dei candidati di ciascuna lista. L'elettore dispone altresì di un voto per la penalizzazione di uno dei candidati inseriti nella lista votata, da esprimere cancellandone il nome dall'elenco. Nelle circoscrizioni non metropolitane che assegnano almeno quindici seggi, o, per le circoscrizioni metropolitane, nelle ripartizioni che assegnano almeno quindici seggi, l'elettore può penalizzare due candidati. Ogni elettore dispone altresì di un voto di preferenza, da esprimere su una diversa scheda scrivendo il nome del candidato che intende preferire. Nelle circoscrizioni non metropolitane che assegnano almeno quindici

seggi o, per le circoscrizioni metropolitane, nelle ripartizioni che assegnano almeno quindici seggi, l'elettore può esprimere due preferenze».

5. All'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Ai fini del primo comma, s'intende capoluogo della circoscrizione il comune più popoloso della circoscrizione che è sede di corte d'appello o, in mancanza, di tribunale. Qualora anche questo manchi, capoluogo della circoscrizione è il comune, capoluogo della regione nella quale la circoscrizione è inserita».

6. L'articolo 14-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è abrogato.

7. L'articolo 18-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«Art. 18-*bis*. - *1*. La presentazione delle liste avviene a livello circoscrizionale, ad eccezione delle circoscrizioni metropolitane, dove avviene esclusivamente a livello ripartizionale.

2. Ogni lista deve essere composta da un elenco di candidati. La lista deve essere formata complessivamente da un numero di candidati compreso tra i due terzi e la totalità dei seggi assegnati alla circoscrizione o alla ripartizione in cui la lista è presentata. In tutti i casi, comunque, il numero dei candidati non può essere inferiore a tre.

3. La presentazione delle liste di candidati deve essere accompagnata da almeno 200 sottoscrizioni per ogni seggio attribuito alla circoscrizione o alla ripartizione in cui la lista viene presentata. In tutti i casi, comunque, il numero delle sottoscrizioni non può essere inferiore a 600.

4. Le sottoscrizioni non possono essere superiori di 500 rispetto al numero minimo previsto dal comma 3.

5. In caso di scioglimento della Camera dei deputati che ne anticipi la scadenza di oltre centoventi giorni, il numero delle sottoscrizioni di cui al comma 3 è ridotto alla metà.

6. Le sottoscrizioni devono essere autenticate da uno dei soggetti di cui all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, e successive modificazioni.

7. La candidatura deve essere accettata con dichiarazione firmata e autenticata da un sindaco, da un notaio o da uno dei soggetti di cui all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, e successive modificazioni.

8. Per i cittadini residenti all'estero l'autenticazione della firma deve essere richiesta a un ufficio diplomatico o consolare».

8. L'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«Art. 19. - *1*. Nessun candidato può essere compreso in più di una lista circoscrizionale o ripartizionale, pena la nullità dell'elezione. A

pena di nullità dell'elezione, nessun candidato può accettare la candidatura contestuale alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica».

9. Il primo comma dell'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«Le liste dei candidati devono essere presentate, per ciascuna circoscrizione o, per le circoscrizioni metropolitane, per ciascu»na ripartizione, alla cancelleria della corte d'appello o del tribunale capoluogo della circoscrizione, dalle ore 8 del trentacinquesimo giorno alle ore 20 del trentaquattresimo giorno antecedenti quello della votazione; a tale scopo, per il periodo citato, la cancelleria della corte d'appello o del tribunale rimane aperta quotidianamente, compresi i giorni festivi, dalle ore 8 alle ore 20».

10. Il terzo comma dell'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«La dichiarazione di cui al secondo comma deve essere corredata dei certificati, anche collettivi, dei sindaci dei singoli comuni, ai quali appartengono i sottoscrittori, che ne attestano l'iscrizione nelle liste elettorali della circoscrizione o, per le circosCrizioni metropolitane, della ripartizione».

11. Il numero 2) dell'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«2) stabilisce, mediante sorteggio da effettuare alla presenza dei delegati di lista, il numero d'ordine da assegnare alle liste e ai relativi contrassegni, nonché, per ciascuna lista, sempre mediante sorteggio da effettuare alla presenza dei suddetti delegati, il numero d'ordine da assegnare ai rispettivi candidati. I contrassegni e l'elenco dei cognomi e nomi dei candidati di ciascuna lista sono riportati sulle schede di votazione e sui manifesti secondo l'ordine progressivo risultato dai suddetti sorteggi;».

12. Il primo comma dell'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«Con dichiarazione scritta su carta libera e autenticata da un notaio o da un sindaco della circoscrizione o, per le circoscrizioni metropolitane, della ripartizione, i delegati di cui all'articolo 20, o persone da essi autorizzate in forma autentica, hanno diritto di designare, all'Ufficio elettorale di ciascuna sezione e all'Ufficio centrale circoscrizionale, due rappresentanti della lista, uno effettivo e l'altro supplente, scegliendoli fra gli elettori della circoscrizione o, per le circoscrizioni metropolitane, della ripartizione, che sanno leggere e scrivere. L'atto di designazione dei rappresentanti presso gli Uffici elettorali di sezione è presentato entro il venerdì precedente l'elezione al segretario del comune, che ne deve curare la trasmissione ai presidenti delle sezioni elettorali, o è presentato direttamente

ai singoli presidenti delle sezioni il sabato pomeriggio ovvero la mattina stessa»delle elezioni, purché prima dell'inizio délla votazione».

13. I numeri 8) e 9) dell'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e successive modificazioni, sono sostituite dai seguenti:

«8) due urne del tipo descritto nell'articolo 32;

9) due cassette o scatole per la conservazione delle schede autenticate da consegnare agli elettori;».

14. L'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«Art. 31. - *1.* Le schede sono di carta consistente e sono fornite a cura del Ministero dell'interno.

2. Le schede per l'espressione del voto di lista e di penalizzazione sono stampate con le caratteristiche essenziali dei modelli riportati nelle tabelle A-*ter* e A-*quater* allegate al presente testo unico e riproducono in *fac-simile* i contrassegni di tutte le liste regolarmente presentate nella circoscrizione o nella ripartizione secondo le disposizioni di cui all'articolo 20. L'ordine delle liste, dei contrassegni e dei candidati è stabilito con sorteggi secòndo le disposizioni di cui all'articolo 24. Nella parte superiore della scheda sono riportate le istruzioni di cui alla tabella A-*septies* allegata al presente testo unico relative all'espressione del voto di lista. Nella parte sottostante tali istruzioni sono riprodotti i contrassegni delle liste. I contrassegni devono essere riprodotti sulle schede in linea orizzontale con il diametro di centimetri tre. Nello spazio sottostante i contrassegni sono riportate le istruzioni di cui alla tabella A-*septies* allegata al presente testo unico relative all'espressione del voto di penalizzazione. Lo spazio sottostante tali istruzioni è suddiviso in tante colonne quante sono le liste ammesse nella circoscrizione o nella ripartizione in corrispondenza dei rispettivi contrassegni. In tali colonne sono inserite tante righe quanti sono i seggi da assegnare nella circoscrizione o, per le circoscrizioni metropolitane, nella ripartizione. Nel caso di liste che contengano meno candidati del massimo consentito a norma del comma 2 dell'articolo 18-*bis*, le righe ulteriori rispetto alle candidature effettivamente presentate non vengono stampate. In ogni colonna vengono indicati i cognomi e i nomi dei candidati nella circoscrizione o nèlla ripartizione della corrispondente lista, riportando per ogni riga della colonna, partendo dall'alto verso il basso e seguendo l'ordine del sorteggio eseguito a norma del numero 2) dell'articolo 24, il cognome e il nome di un candidato della lista.

3. Le schede per l'espressione del voto di preferenza sono stampate con le caratteristiche essenziali dei modelli riportati nelle tabelle A-*quinquies* e A-*sexies* allegate al presente testo unico. Nella parte superiore della scheda sono riportate le istruzioni di cui alla tabella A-septies allegata al presente testo unico relative all'espressione del voto di preferenza. Nello spazio sottostante tali istruzioni, al centro della scheda, è riportata

una riga in corrispondenza della quale l'elettore può indicare il cognome e il nome del candidato cui vuole attribuire il proprio voto di preferenza. All'inizio di tale riga, sulla sinistra, è riprodotta in stampatello la scritta "COGNOME E NOME". Nelle circoscrizioni non metropolitane nelle quali vengono attribuiti almeno quindici seggi, o, per le circoscrizioni metropolitane, nelle ripartizioni, nelle quali vengono attribuiti almeno quindici seggi, sono riportate due righe.

4. La scheda elettorale nella circoscrizione della Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste deve recare doppie diciture, in lingua italiana e in lingua francese.

5. La scheda elettorale nella circoscrizione del Trentina Alto Adige/Süd Tirol deve recare doppie diciture, in lingua italiana e in lingua tedesca».

15. Il secondo comma dell'articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e successive modificazioni, è sostituito dai seguenti:

«L'elettore esprime il proprio voto senza che sia avvicinato da alcuno.

L'elettore esprime il voto di lista tracciando, con la matita, sull'apposita scheda un segno, comunque apposto, sopra il contrassegno della lista scelta.

Espresso il voto di lista, l'elettore può altresì esprimere un voto di penalizzazione nei confronti di uno dei candidati inseriti nella sola lista prescelta. Nelle circoscrizioni non metropolitane nelle quali vengono assegnati almeno quindici seggi o, per le circoscrizioni metropolitane, nelle ripartizioni nelle quali vengono assegnati almeno quindici seggi, l'elettore può esprimere due voti di penalizzazione. Per esprimere il voto di penalizzazione, l'elettore traccia con la matita un segno sopra il nome del candidato che intende penalizzare.

Nella scheda per l'espressione del voto di preferenza, ogni elettore può esprimere un voto di preferenza a favore di uno dei candidati inclusi nelle liste presentate nella circoscrizione o, per le circoscrizioni metropolitane, nella ripartizione. Nelle circoscrizioni non metropolitane nelle quali vengono assegnati almeno quindi seggi o, per le circoscrizioni metropolitane, nelle ripartizioni nelle quali vengono assegnati almeno quindici seggi, l'elettore può esprimere due voti di preferenza. Per esprimere la preferenza, l'elettore scrive con la matita il nome del candidato che intende preferire.

Sono vietati altri segni o indicazioni.

Delle modalità di espressione del voto di cui al presente articolo il presidente dà all'elettore preventive istruzioni, astenendosi da ogni esemplificazione e indicando il numero massimo di penalizzazioni e di preferenze che l'elettore può effettuare in quella circoscrizione o ripartizione.

Dopo che l'elettore ha espresso il voto, deve piegare la scheda secondo le linee in essa tracciate e chiuderla».

16. L'articolo 59 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«Art. 59. - *1.* Quando l'elettore ha validamente scelto una lista, alla lista scelta è assegnato un voto. La somma dei voti attribuiti a ciascuna lista assume il nome di cifra elettorale lorda di lista.

2. Quando l'elettore ha validamente espresso un voto di penalizzazione nei.confronti di un candidato della lista votata, la cifra elettorale lorda della lista votata subisce un decremento ai sensi dell'articolo 77, che stabilisce le modalità per il calcolo della cifra elettorale di lista.

3. Quando l'elettore ha validamente espresso un voto di preferenza a favore di un candidato, a quel candidato è assegnato un voto di preferenza. La somma dei voti di preferenza attribuiti a ciascun candidato assume il nome di cifra elettorale individuale lorda.

4. Quando l'elettore ha validamente espresso un voto di penalizzazione nei confronti di un candidato della lista votata, a quel candidato è sottratto un voto di preferenza. La somma dei voti di penalizzazione relativi a ciascun candidato assume il nome di cifra elettorale individuale negativa.

5. La differenza tra la cifra elettorale individuale lorda e la cifra elettorale individuale negativa assume il nome di cifra elettorale individuale.

6. Nel caso non risulti dalla scheda una chiara e univoca espressione di voto a favore di una sola tra le liste, l'intera scheda è nulla.

7. Tutti i voti di penalizzazione espressi al di fuori della lista scelta sono nulli. La nullità dei voti di penàlizzazione non pregiudica la validità del voto per la lista.

8. Se l'elettore ha espresso un numero di preferenze superiori a quello consentito, tutte le preferenze sono nulle».

17. L'articolo 68 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«Art. 68. - *1.* Compiute le operazioni di cui all'articolo 67, il presidente procede alle operazioni di spoglio delle schede, cominciando da quelle relative all'espressione del voto di lista e di penalizzazione. Uno scrutato re dèsignato mediante sorteggio estrae successivamente ciascuna scheda dall'urna contenente le schede e la consegna al presidente. Questi, secondo quanto stabilito dall'articolo 59, enuncia ad alta voce il contrassegno della lista scelta, nonché le penalizzazioni di candidature validamente espresse. Passa quindi la scheda ad un altro scrutato re il quale, insieme al segretario, aggiorna, secondo quanto stabilito dal citato articolo 59, le cifre elettorali lorde di lista e le cifre elettorali individuali negative dei candidati.

2. Per ogni scheda il segretario proclama ad alta voce le cifre elettorali lorde di lista e le cifre elettorali individuali negative che hanno subìto variazioni. Un terzo scrutatore pone le schede i cui voti sono stati spogliati nella cassetta o scatola dalla quale sono state tolte le schede relative all'espressione del voto di lista e di perializzazione non utilizzate. Quando la

scheda non contiene alcuna espressione di voto, sul retro della scheda stessa viene subito impresso il timbro della sezione.

3. Compiute le operazioni di cui ai commi 1 e 2, il presidente procede alle operazioni di spoglio delle schede relative all'espressione del voto di preferenza. Lo scrutato re designato ai sensi del comma 1 estrae successivamente ciascuna scheda dall'urna contenente le schede e la consegna al presidente. Questi, secondo quanto prescritto dall'articolo 59, enuncia ad alta voce il cognome e il nome del candidato per il quale sia stato validamente espresso un voto di preferenza. Passa quindi la scheda a un altro scrutatore il quale, insieme al segretario, aggiorna, secondo quanto prescritto dal citato articolo 59, le cifre elettorali individuali lorde dei candidati.

4. Per ogni scheda il segretario proclama ad alta voce le cifre elettorali individuali lorde che hanno subìto variazioni. Un terzo scrutato re pone le schede i cui voti sono stati spogliati nella cassetta o scatola dalla quale sono state tolte le schede relative all'espressione del voto di preferenza non utilizzate. Quando la scheda non contiene alcuna espressione di voto, sul retro della scheda stessa viene subito impresso il timbro della sezione.

5. È vietato estrarre dall'urna una scheda se quella precedentemente estratta non è stata posta nella cassetta o scatola, dopo spogliato il voto.

6. Le schede possono essere toccate soltanto dai componenti del seggio.

7. Il numero totale delle schede scrutinate relative rispettivamente all'espressione del voto di lista e di penalizzazione e all'espressione del voto di preferenza deve corrispondere al numero degli elettori che hanno votato. Il presidente accerta personalmente la corrispondenza numerica delle cifre segnate nelle varie colonne del verbale con il numero degli iscritti, dei votanti, dei voti validi assegnati alle liste e ai candidati, delle schede nulle, delle schede bianche, delle schede contenenti voti nulli e delle schede contenenti voti contestati, verificando la congruità dei dati e dandone pubblica lettura ed espressa attestazione nei verbali.

8. Tutte le operazioni di cui al presente articolo devono essere compiute nell'ordine indicato; del compimento e del risultato di ciascuna di esse deve farsi menzione nel verbale».

18. Il numero 2) del primo comma dell'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«2) decide, in via provvisoria, sull'assegnazione o no dei voti contestati per qualsiasi causa e, nel dichiarare il risultato dello scrutinio, dà atto del numero dei voti di lista, di penalizzazione e di preferenza contestati e assegnati provvisoriamente e di quello dei voti di lista, di penalizzazione e di preferenza contestati e provvisoriamente non assegnati ai fini dell'ulteriore esame da compiere da parte dell'Ufficio centrale circoscrizionale ai sensi del numero 2) del primo comma dell'articolo 76».

19. L'articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«Art. 77. - *1.* L'Ufficio centrale circoscrizionale delle circoscrizioni metropolitane, per ciascuna ripartizione:

a) determina le Cifre elettorali ripartizionali negative di lista; tali cifre sono date, per ciascuna lista, dalla somma delle cifre elettorali individuali negative conseguite da ogni candidato incluso nella lista nelle singole sezioni elettorali della ripartizione, divisa per il numero dei seggi assegnati nella ripartizione, trascurando la parte decimale del risultato della divisione;

b) determina le cifre elettorali ripartizionali di lista; tali cifre sono date, per ciascuna lista, dalla differenza tra la somma delle cifre elettorali lorde di lista conseguite nelle singole sezioni elettorali della ripartizione e le cifre elettorali ripartizionali negative di lista calcolate ai sensi della lettera *a);*

c) determina le cifre elettorali circoscrizionali di lista; a tal fine, per ciascuna lista, somma le cifre elettorali ripartizionali di lista conseguite in tutte le ripartizioni della circoscrizione;

d) determina le cifre elettorali individuali ripartizionali di ciascun candidato; a tal fine, dalla somma delle cifre elettorali individuali lorde conseguite da ogni singolo candidato nelle singole sezioni elettorali della ripartizione sottrae la somma delle cifre elettorali individuali negative conseguite dal medesimo candidato.

2. L'Ufficio centrale circoscrizionale delle altre circoscrizioni:

a) determina le cifre elettorali circoscrizionali negative di lista; tali cifre sono date, per ciascuna lista, dalla somma delle cifre elettorali individuali negative conseguite da ogni candidato incluso nella lista nelle singole sezioni elettorali della circoscrizione, divisa per il numero dei seggi assegnati nella circosc«rizione, trascurando la parte decimale del risultato della divisione;

b) determina le cifre elettorali circoscrizionali di lista; tali cifre sono date, per ciascuna lista, dalla differenza tra la somma delle cifre elettorali lorde di lista conseguite nelle singole sezioni elettorali della circoscrizione e le cifre elettorali circoscrizionali negative di lista calcolate ai sensi della lettera *a);*

c) determina le cifre elettorali individuali circoscrizionali di ciascun candidato; a tal fine, dalla somma delle cifre elettorali individuali lorde conseguite da ogni singolo candidato nelle singole sezioni elettorali della circoscrizione sottrae la somma delle cifre elettorali individuali negative conseguite dal medesimo candidato».

20. All'articolo 79 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è premesso il seguente:

«Art. 78-*bis*. - *1.* L'Ufficio elettorale circoscrizionale divide la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista successivamente per 1 - 1,8 - 2,6 - 3,4 - 4,2... per un numero di divisoripari al numero dei seggi da at-

tribuire. Quindi, tra i quozienti così ottenuti, individua i più alti in numero eguale a quello dei seggi da assegnare nella circoscrizione, disponendoli in una graduatoria decrescente. A ciascuna lista sono assegnati tanti seggi quanti sono i quozienti ad essa appartenenti inseriti nella graduatoria. A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il seggio è attribuito alla lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale e, a parità di quest'ultima, per sorteggio.

2. L'Ufficio elettorale circoscrizionale delle circoscrizioni metropolitane, effettuate le operazioni di cui al comma 1, per ciascuna ripartizione».

21. All'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è premesso il seguente:

«Art. 80-*bis*. - *1.* Dell'avvenuta proclamazione il presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale invia attestato ai deputati proclamati e ne dà immediata notizia alla Segreteria generale della Camera dei deputati nonché alle singole prefetture - uffici territoriali del Governo, che la portano a conoscenza del pubblico».

22. L'articolo 83 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e successive modificazioni, è abrogato.

23. L'articolo 84 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«Art. 84. - *1.* Qualora una lista abbia esaurito i candidati presentati in una ripartizione, al fine dell'attribuzione dei seggi vacanti l'Ufficio elettorale circoscrizionale procede come segue:

a) se alla lista che ha esaurito i candidati sono stati sottratti seggi in altre ripartizioni di quella circoscrizione ai sensi del comma 4 dell'articolo 78-*bis*, li riassegna ad essa, nel limite dei seggi vacanti, procedendo dall'ultimo seggio che le era stato sottratto;

b) se alla lista che ha esaurito i candidati non sono stati sottratti seggi in altre ripartizioni di quella circoscrizione ai sensi del comma 4 dell'articolo 78-*bis*, assegna ad essa i seggi vacanti secondo l'ordine decrescente degli indici elettorali di attribuzione di cui alla lettera *f)* del comma 2 dell'articolo 78-*bis*, dando la precedenza alle ripartizioni ove non abbia ottenuto seggi ai sensi della lettera *e)* del comma 2 dell'articolo 78-*bis.*

2. Qualora una lista abbia esaurito i candidati presentati in una circoscrizione, l'Ufficio elettorale circoscrizionale assegna i seggi vacanti sulla base dei maggiori quozienti non ancora utilizzati nella graduatoria di cui al comma 1 dell'articolo 78-*bis.*

3. Nel caso di cui al comma 2, qualora si tratti di una circoscrizione metropolitana, per l'attribuzione dei seggi vacanti alla lista beneficiaria si applicano i meccanismi di assegnazione dei seggi previsti dal comma 1 per la lista che abbia esaurito i candidati presentati in una ripartizione.

4. Al termine delle operazioni di cui al presente articolo, gli Uffici elettorali circoscrizionali provvedono alle relative proclamazioni».

24. L'articolo 85 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e successive modificazioni, è abrogato.

25. Il comma 1 dell'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e successive modificazioni, è sostituito dai seguenti:

«1. Qualora la lista cui era stato attribuito l'unico seggio di una circoscrizione esaurisca i candidati, si procede a elezioni suppletive.

2. I commi 2 e 3 dell'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957; e successive modificazioni, sono abrogati.

3. Al comma 4 dell'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e successive modificazioni, le parole: "ai sensi dei commi da 1 a 6 dell'articolo 21-*bis*" sono sostituite dalle seguenti: "ai sensi dell'articolo 19-*bis*"».

26. Gli articoli 92 e 93 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e successive modificazioni, sono abrogati.

a) individua le liste che hanno ottenuto seggi nella circoscrizione ai sensi del. comma 1;

b) calcola la somma di tutte le cifre elettorali ripartizionali di lista delle liste di cui alla lettera *a);*

c) divide il risultato della somma di cui alla lettera *b)* per il numero dei seggi assegnati alla ripartizione, ai sensi dell'articolo 3;

d) per ciascuna lista di cui alla lettera *a)* divide la cifra elettorale ripartizionale di lista per il quoziente di cui alla lettera *c)* trascurandone la parte decimale e calcola altresì i resti di tali divisioni. Il risultato intero ricavato da tali operazioni rappresenta il numero di seggi attribuiti a ciascuna lista;

e) qualora la somma dei seggi assegnati a tutte le liste ai sensi della lettera *d)* sia inferiore al numero dei seggi attribuiti a quella ripartizione ai sensi dell'articolo 3, assegna i seggi residui alle liste di cui alla lettera *a)* sulla base della graduatoria dei più alti resti;

f) per ciascuna lista di cui alla lettera *a)* calcola l'indice elettorale di attribuzione; a tal fine divide ciascun resto di cui alla lettera *d)* per il quoziente di cui alla lettera *c).*

27. Effettuate le operazioni di cui al comma 2, l'Ufficio elettorale circoscrizionale accerta se la somma del numero dei seggi assegnati a ciascuna lista in tutte le ripartizioni della circoscrizione corrisponda al numero dei seggi determinato ai sensi del comma 1.

28. Qualora la verifica di cui al comma 3 abbia dato esito negativo, l'Ufficio elettorale circoscrizionale individua le liste eccedentarie e le liste deficitarie; quindi, iniziando dalla lista maggiormente eccedentaria e, in caso di parità, da quella che abbia ottenuto la maggiore cifra elettorale circoscrizionale, proseguendo poi con le altre liste in ordine decrescente di seggi eccedenti, procede alle seguenti operazioni:

a) sottrae i seggi eccedenti alla lista eccedentaria in quelle ripartizioni dove essa, avendo ottenuto seggi ai sensi della lettera *e)* del comma

2, ha ottenuto questi ultimi con il minor indice, elettorale di attribuzione e nelle quali inoltre le liste deficitarieabbiano resti non utilizzati. Conseguentemente, assegna i seggi a tali liste. Qualora nella medesima ripartizione due o più liste deficitarie abbiano resti non utilizzati, attribuisce il seggio alla lista con il più alto resto;

b) qualora una lista eccedentaria abbia un numero di seggi eccedenti superiore a quello dei seggi ad essa assegnati ai sensi della lettera *e)* del comma 2, compiute le operazioni di cui alla lettera *a)* del presente comma, sottrae a questa i seggi in quelle ripartizioni nelle quali essa riporti il più basso quoziente ottenuto dividendo la cifra elettorale ripartizionale di quella lista per il numero di seggi da questa ottenuto in quella ripartizione e nelle quali inoltre le liste deficitarie abbiano resti non utilizzati. Conseguentemente, assegna i seggi a tali liste. Qualora nella medesima ripartizione due o più liste deficitarie abbiano resti non utilizzati, attribuisce il seggio alla lista con il più alto resto;

c) nel caso in cui non sia possibile fare riferimento alla medesima ripartizione ai fini del completamento delle operazioni di cui alle lettere *a)* e *b)*, fino a concorrenza dei sèggi ancora da cedere, procede a sottrarre alla lista eccedentaria i seggi in quelle ripartizioni dove essa, avendo ottenuto seggi ai sensi della lettera *e)* del comma 2, ha ottenuto questi ultimi con il minor indice elettorale di attribuzione. Qualora una lista eccedentaria abbia un numero di seggi eccedenti superiore a quello dei seggi ad essa assegnati ai sensi della lettera *e)* del comma 2, compiute le operazioni di cui al periodo precedente, sottrae a questa i seggi in quelle ripartizioni nelle quali essa riporti il più basso quoziente ottenuto dividendo la cifra elettorale ripartizionale di quella lista per il numero di seggi da questa ottenuto in quella ripartizione. Conseguentemente attribuisce alla lista deficitaria i seggi in quelle altre ripartizioni nelle quali questa abbia i maggiori indici elettorali di attribuzione dando la precedenza alle ripartizioni ove non abbia ottenuto seggi ai sensi della lettera *e)* del comma 2;

d) per ciascuna ripartizione, proclama eletti, nei limiti dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto nella ripartizione, i candidati compresi nella lista medesima, secondo l'ordine decrescente delle cifre elettorali individuali e, in caso di parità, secondo l'ordine di lista.

29. Qualqra la verifica di cui al comma .3 abbia dato esito positivo, l'Ufficio elettorale circoscrizionale, per ciascuna ripartizione, proclama eletti, nei limiti dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto, i candidati èompresi nella lista medesima, secondo l'ordine decrescente delle rispettive cifre elettorali individuali ripartizionali e, in caso di parità, secondo l'ordine di lista.

30. Nelle circoscrizioni non metropolitane, terminate le operazioni di cui al comma 1, l'Ufficio elettorale circoscrizionale procede direttamente a proclamare eletti, nei limiti dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto, i candidati compresi nella lista medesima, secondo l'ordine decrescente delle rispettive cifre elettorali individuali circoscrizionali e,in caso di parità, secondo l'ordine di lista.

31. Le tabelle A, A-*bis* e A-*ter* allegate al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e successive modificazioni, sono sostituite dalle tabelle A, A-*bis*, A-*ter*, A-*quater*, A-*quinquies*, A-*sexies* e A-*septies* di cui all'allegato 1 annesso alla presente legge.

32. I commi 2, 3 e 4 dell'articolo 1 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, e successive modificazioni, di seguito denominato «decreto legislativo n. 533 del 1993», sono sostituiti dai seguenti:

«2. Quando a una regione, ai sensi del comma 1, sono attribuiti almeno quindici seggi, la circoscrizione regionale è suddivisa in ripartizioni individuate nelle circoscrizioni elettorali previste dalla legge elettorale per la Camera dei deputati, senza tenere conto, per le circoscrizioni metropolitane, delle ulteriori divisioni in ripartizioni ivi previste.

3. Con il decreto di cui al comma 1 si provvede,altresì, alla distribuzione dei seggi tra le ripartizioni.

4. Ai fini del comma 3, il numero dei residenti in ciascuna regione è diviso per il numero dei seggi ad essa assegnati ai sensi del comma 1. Trascurata la parte frazionaria, il risultato di tale divisione rappresenta il quoziente ripartizionale per l'assegnazione di un seggio. Quindi, per ciascuna ripartizione, il numero corrispondente alla popolazione ivi residente è diviso per tale quoziente. Il risultato intero ottenuto rappresenta il numero di seggi attribuiti a ciascuna ripartizione. I seggi eventualmente residui sono attribuiti sulla base della graduatoria dei più alti resti.

4-*bis.* Se, terminate le operazioni di cui al comma 4, vi sono ripartizioni cui non è assegnato alcun seggio, ad esse ne è attribuito uno d'ufficio. Qualora siano attribuiti uno o più seggi d'ufficio, l'assegnazione dei seggi alle altre ripartizioni avviene sulla base del citato comma 4, ma il quoziente ripartizionale per l'assegnazione di un seggio è ottenuto dividendo il numero dei,residenti in tali ripartizioni per il risultato della sottrazione del numero dei seggi assegnati d'ufficio al numero totale dei seggi assegnati alla regione ai sensi del comma 1».

33. I commi 2 e 3 dell'articolo 9 del decreto legislativo n. 533 del 1993, e successive modificazioni, sono sostituiti dai seguenti:

«2. La presentazione delle liste avviene a livello regionale, ad eccezione delle regioni suddivise in ripartizioni, dove avviene esclusivamente a livello ripartizionale.

2-*bis.* Ogni lista deve essere composta da un elenco di candidati. La lista deve essere formata complessivamente da un numero di candidati compreso tra i due terzi e la totalità dei seggi assegnati alla ripartizione o, quanto alle regioni non suddivise in ripartizioni, alla regione in cui la lista è presentata. In tutti i casi, però, il numero dei candidati non può essere inferiore a tre.

2-*ter.* A pena di nullità dell'elezione, nessun candidato può accettare la candidatura in più di una lista.

3. La presentazione delle liste di candidati deve essere accompagnata da almeno 300 sottoscrizioni per ogni seggio attribuito alla regione o alla ripartizione in cui la lista viene presentata. In ogni caso, le sottoscrizioni non possono essere inferiori a 600. Le sottoscrizioni non possono essere superiori di 500 al numero minimo previsto dal primo periodo. In caso di scioglimento del Senato della Repubblica che ne anticipi la scadenza di oltre centoventi giorni, il numero delle sottoscrizioni è ridotto alla metà. Le sottoscrizioni devono essere autenticate da uno dei soggetti di cui all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, e successive modificazioni. La candidatura deve essere accettata con dichiarazione firmata e autenticata da un sindaco, da un notaio o da uno dei soggetti di cui al citato articolo 14 della legge n. 53 del 1990, e successive modificazioni. Per i cittadini residenti all'estero l'autenticazione della firma deve essere richiesta a un ufficio diplomatico o consolare».

34. Il comma 4 dell'articolo 9 del decreto legislativo n. 533 del 1993, e successive modificazioni, è abrogato.

35. L'articolo 11 del decreto legislativo n. 533 del 1993, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«Art. 11. - *1.* L'Ufficio elettorale regionale, appena scaduto il termine stabilito per la presentazione dei ricorsi o, nel caso in cui sia stato presentato ricorso, appena ricevuta la comunicazione della decisione dell'Ufficio centrale nazionale, compie le seguenti operazioni:

a) stabilisce, mediante sorteggio da effettuare alla presenza dei delegati di lista, il numero d'ordine da assegnare alle liste e ai relativi contrassegni, nonché, per ciascuna lista, sempre mediante sorteggio da effettuare alla presenza dei suddetti delegati, il numero d'ordine da assegnare ai rispettivi candidati. I contrassegni e l'elenco dei cognomi e nomi dei candidati di ciascuna lista sono ripòrtati sulle schede di votazione e sui manifesti secondo l'ordine progressivo risultato dai suddetti sorteggi;

b) omunica ai delegati le definitive decisioni adottate;

c) procede, per mezzo delle prefetture - uffici territoriali del Governo:

1) alla stampa delle schede per l'espressione del voto di lista e di penalizzazione, recanti i contrassegni delle liste e i rispettivi elenchi di candidati. I contrassegni delle liste devono essere riprodotti sulle schede medesime con i colori depositati presso il Ministero dell'interno ai sensi dell'articolo 8;

2) alla stampa delle schede per l'espressione del voto di preferenza;

3) alla stampa del manifesto con le liste dei candidati, con i relativi contrassegni e numero d'ordine, e all'invio del manifesto ai sindaci dei comuni della ripartizione o, quanto alle regioni non suddivise in ripartizioni, della regione; i sindaci ne curano l'affissione nell'albo pretorio e in altri luoghi pubblici entro il quindicesimo giorno antecedente quello della votazione.

2. Le schede sono di carta consistente e sono fornite a cura del Ministero dell'interno.

3. Le schede per l'espressione del voto di lista e di penalizzazione sono stampate con le caratteristiche essenziali dei modelli riportati nelle tabelle A e B allegate al presente testo unico e riproducono in fac-simile i contrassegni di tutte le liste regolarmente presentate nella circoscrizione o nella ripartizione secòndo le disposizioni di cui agli articoli 8 e 9. L'ordine delle liste, dei contrassegni e dei candidati è stabilito con sorteggi secondo le disposizioni di cui al comma 1, lettera a). Nella parte superiore della scheda sono riportate le istruzioni di cui alla tabella B-*quater* allegata al presente testo unico relative all'espressione del voto di lista. Nella parte sottostante tali istruzioni sono riprodotti i contrassegni delle liste. I contrassegni devon,o essere riprodotti sulle schede in linea orizzontale con il diametro di centimetri tre. Nello spazio sottostante i contrassegni sono riportate le istruzioni di cui alla tabella B-*quater* allegata al presente testo unico relative all'espressione del voto di penalizzazione. Lo spazio sottostante tali istruzioni è suddiviso in tante colonne quante sono le liste ammesse nella regione o, per le regioni suddivise in ripartizioni, nella ripartizione, in corrispondenza dei rispettivi contrassegni. In tali colonne sono inserite tante righe quanti sono i seggi da assegnare nella regione o, per le regioni suddivise in ripartizioni, nella ripartizione. Nel caso di liste che contengano meno candidati del massimo consentito a norma del comma 2-*bis* dell'articolo 9, le righe ulteriori rispetto alle candidature effettivamente presentate non vengono stampate. In ogni colonna vengono indicati i cognomi e i nomi dei candidati nella regione o nella ripartizione della corrispondente lista, riportando per ogni riga della colonna, partendo dall'alto verso il basso e seguendo l'ordine di sorteggio eseguito a norma della lettera a) del comma 1, il cognome e il nome di un candidato della lista.

4. Le schede per l'espressione del voto di preferenza sono stampate con le caratteristiche essenziali dei modelli riportati nelle tabelle B-*bis* e B-*ter* allegate al presente testo unico. Nella parte superiore della scheda sono riportate le istruzioni di cui alla tabella B-*quater* allegata al presente testo unico relative all'espressione del voto di preferenza. Nello spazio sottostante tali istruzioni, al centro della scheda, è riportata una riga in corrispondenza della quale l'elettore può indicare il cognome e il nome del candidato cui vuole attribuire il proprio voto di preferenza. All'inizio di tale riga, sulla sinistra, è riprodotta in stampatello maiuscolo la scritta «COGNOME E NOME». Nelle regioni o, per le regioni suddivise in ripartizioni, nelle ripartizioni nelle quali sono attribuiti almeno quindici seggi, sono riportate due righe.

5. Le schede devono pervenire agli uffici elettorali debita mente piegate.

6. La scheda elettorale nella regione della Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste deve recare doppie diciture, in lingua italiana e in lingua francese.

7. La scheda elettorale nella regione Trentino-Alto Adige/Südtirol deve recare doppie diciture, in lingua itliana e in lingua tedesca».

36. I commi 3 e 4 dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 533 del 1993, e successive modificazioni, sono sostituiti dai seguenti:

«3. I rappresentanti delle liste dei candidati nelle elezioni del Senato della Repubblica votano nella sezione presso la quale esercitano il loro ufficio, purché siano elettori della ripartizione o, per le regioni non suddivise in ripartizioni, della regione.

4. I rappresentanti delle liste dei candidati alle elezioni della Camera dei deputati votano per l'elezione del Senato della Repubblica nella sezione presso la quale esercitano le loro funzioni, purché siano elettori della ripartizione o, per le regioni non suddivise in ripartizioni, della regione».

37. L'articolo 14 del decreto legislativo n. 533 del 1993, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«Art. 14 - *1.* L'elettore esprime il proprio voto senza che sia avvicinato da alcuno.

2. L'elettore esprime il voto di lista tracciando, con la matita, sull'apposita scheda un segno, comunque apposto, sopra il contrassegno della lista scelta.

3. Espresso il voto di lista, l'elettore può altresì esprimere il voto di penalizzazione nei confronti di uno dei candidati inseriti nella sola lista scelta. Nelle regioni o, per le regioni suddivise in ripartizioni, nelle ripartizioni che assegnano almeno quindici seggi, l'elettore può esprimere due voti di penalizzazione. Per esprimere la penalizzazione, l'elettore traccia con la matita un segno sopra il nome del candidato che intende penalizzare.

4. Nella scheda per l'espressione del voto di preferenza, ogni elettore può esprimere un voto di preferenza a favore di uno dei candidati inclusi nelle liste presentate nella regione o, per le regioni suddivise in ripartizioni, nella ripartizione. Nelle regioni o, per le regioni suddivise in ripartizioni, nelle ripartizioni che assegnano almeno quindici seggi, l'elettore può esprimere due voti di preferenza. Per esprimere la preferenza, l'elettore scrive con la matita il cognome e il nome del candidato che intende preferire.

5. Sono vietati altri segni o indicazioni.

6. Delle modalità di espressione del voto di cui al presente articolo il presidente dà all'elettore preventive istruzioni astenendosi da ogni esemplificazione e indicando il numero massimo di penalizzazioni e preferenze che l'elettore può effettuare in quella ripartizione o regione.

7. Dopo aver espresso il voto, l'elettore deve piegare la scheda secondo le linee in essa tracciate e chiuderla».

38. Nel titolo IV del decreto legislativo n. 533 del 1993, dopo l'articolo 14 è aggiunto il seguente:

«Art. 14-*bis*. - *1.* Quando l'elettore ha validamente scelto una lista, alla lista scelta è assegnato un voto. La somma dei voti attribuiti a ciascuna lista assume il nome di cifra elettorale lorda di lista.

2. Quando l'elettore ha validamente espresso un voto di penalizzazione nei confronti di un candidato della lista votata, la cifra elettorale lorda della lista votata subisce un decremento ai sensi dell'articolo 16, che stabilisce le modalità per il calcolo della cifra elettorale di lista.

3. Quando l'elettore ha validamente espresso un voto di preferenza a favore di un candidato, a quel candidato è assegnato un voto di preferenza. La somma dei voti di preferenza attribuiti a ciascun candidato assume il nome di cifra elettorale individuale lorda.

4. Quando l'elettore ha validamente espresso un voto di penalizzazione nei confronti di un candidato della lista votata, a quel candidato è sottratto un voto di preferenza. La somma dei voti di penalizzazione relativi a ciascun candidato assume il nome di cifra elettorale individuale negativa. La differenza tra la cifra elettorale individuale lorda e la cifra elettorale individuale negativa assume il nome di cifra elettorale individuale.

5. Nel caso non risulti dalla scheda una chiara ed univoca espressione di voto a favore di una sola tra le liste, l'intera scheda è nulla.

6. Tutti i voti di penalizzazione espressi al di fuori della lista scelta sono nulli. La nullità dei voti di penalizzazione non pregiudica la validità del voto per la lista.

7. Se l'elettore ha espresso un numero di preferenze superiori a quello consentito, tutte le preferenze sono nulle».

39. L'articolo 16 del decreto legislativo n. 533 del 1993, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«Art. 16. - *1.* L'Ufficio elettorale regionale delle regioni suddivise in ripartizioni, facendosi assistere, ovelo ritenga opportuno, da uno o più esperti scelti dal presidente, per ciascuna ripartizione:

a) determina le cifre elettorali ripartizionali negative di lista; tali cifre sono date, per ciascuna lista, dalla somma delle cifre elettorali individuali negative conseguite da ogni candidato incluso nella lista nelle singole sezioni elettorali della ripartizione, divisa per il numero dei seggi assegnati nella ripartizione, trascurando la parte decimale del risultato della divisione;

b) determina le cifre elettorali ripartizionali di lista; tali cifre sono date, per ciascuna lista, dalla differenza tra la somma delle cifre elettorali lorde conseguite nelle singole sezioni elettorali della ripartizione e le cifre elettorali ripartizionali negative di lista calcolate ai sensi della lettera *a);*

c) determina le cifre elettorali regionali di lista; a tal fine, per ciascuna lista, somma le cifre elettorali ripartizionali di lista conseguite in tutte le ripartizioni della regione;

d) determina le cifre elettorali individuali ripartizionali di ciascun candidato; a tal fine, dalla somma delle cifre elettorali individuali lorde conseguite da ogni singolo candidato nelle singole sezioni elettorali della ripartizione sottrae la somma delle cifre elettorali individuali negative conseguite dal medesimo candidato.

2. L'Ufficio elettorale regionale delle altre regioni:

a) determina le cifre elettorali regionali negative di lista; tali cifre sono date, per ciascuna lista, dalla somma delle cifre elettorali individuali negative conseguite da ogni candidato incluso nella lista nelle singole sezioni elettorali della regione, divisa per il numero dei seggi assegnati nella regione, trascurando la parte decimale del risultato della divisione;

b) determina le cifre elettorali regionali di lista; tali cifre sono date, per ciascuna lista, dalla differenza tra la somma delle cifre elettorali lorde di lista conseguite nelle singole sezioni elettorali della regione e le cifre elettorali regionali negative di lista calcolate ai sensi della lettera *a);*

c) determina le cifre elettorali individuali regionali di ciascun candidato; a tal fine, dalla somma delle cifre elettorali individuali lorde conseguite da ogni singolo candidato nelle singole sezioni elettorali della regione sottrae la somma delle cifre elettorali individuali negative conseguite dal medesimo candidato».

40. L'articolo 17 del decreto legislativo n. 533 del 1993, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«Art. 17. - *1.* Effettuate le operazioni di cui all'articolo 16, l'Ufficio elettorale regionale procede alla distribuzione regionale dei seggi. A tal fine divide la cifra elettorale regionale di ciascuna lista successivamente per 1 - 1,8 - 2,6 - 3,4 - 4,2... per un numero di divisori pari al numero dei seggi da attribuire. Quindi, tra i quozienti così ottenuti, individua i più alti in numero eguale a quello dei seggi da assegnare nella regione, disponendoli in una graduatoria decrescente. A ciascuna lista sono assegnati tanti seggi quanti sono i quozienti ad essa appartenenti inseriti nella graduatoria. I seggi sono assegnati alle liste a cui corrispondono i più alti quozienti ottenuti da tali divisioni nel limite dei seggi da assegnare in quella regione. A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il seggio è attribuito alla lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale e, a parità di quest'ultima, per sorteggio.

2. Nelle regioni suddivise in ripartizioni, l'Ufficio elettorale regionale, per ciascuna ripartizione:

a) individua le liste che hanno ottenuto seggi a livello regionale ai sensi del comma 1;

b) calcola la somma di tutte le cifre elettorali ripartizionali di lista delle liste di cui alla lettera *a);*

c) divide il risultato della somma di cui alla lettera *b)* per il numero dei seggi assegnati alla ripartizione ai sensi dell'articolo 1;

d) per ciascuna lista di cui alla lettera *a)* divide la cifra elettorale ripartizionale di lista per il quoziente di cui alla lettera *c)* trascurandone la parte decimale e calcola i resti di tali divisioni. Il risultato intero ricavato da tali operazioni rappresenta il numero di seggi attribuiti a ciascuna lista;

e) qualora la somma dei seggi assegnati a tutte le liste ai sensi della lettera *d)* sia inferiore al numero dei seggi attribuiti a quella riparti-

zione ai sensi dell'articolo 1, assegna i seggi residui alle liste di cui alla lettera *a)* sulla base della graduatoria dei più alti resti;

f) per ciascuna lista di cui alla lettera *a)* calcola l'indice elettorale di attribuzione; a tal fine divide ciascun resto di cui alla lettera d) per il quoziente di cui alla lettera *c)*.

3. Effettuate le operazioni di cui al comma 2, l'Ufficio elettorale regionale accerta se la somma del numero dei seggi assegnati a ciascuna lista in tutte le ripartizioni della regione corrisponda al numero dei seggi determinato ai sensi del comma 1.

4. Qualora la verifica di cui al comma 3 abbia dato esitò negativo, l'Ufficio elettorale regionale individua le liste eccedentarie e le liste deficitarfe; quindi,iniziando dalla lista maggiormente eccedentaria e, in caso di parità, da quella che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale regionale, proseguendo poi con le altre liste in ordine decrescente di seggi eccedenti, procede alle seguenti operazioni:

a) sottrae i seggi eccedenti alla lista eccedentaria in quelle ripartizioni dove essa, avendo ottenuto seggi ai sensi della lettera *e)* del comma 2, ha ottenuto questi ultimi con il minor indice elettorale di attribuzione e nelle quali inoltre le liste deficitarie hanno resti non utilizzati. Conseguentemente, assegna i seggi a tali liste. Qualora nella medesima ripartizione due o più liste deficitarie abbiano resti non utilizzati, attribuisce il seggio alla lista con il più alto resto;

b) qualora una lista eccedentaria abbia un numero di seggi eccedenti superiore a quello dei seggi ad essa àssegnati ai sensi della lettera *e)* del comma 2, compiute le operazioni di cui alla lettera *a)* del presente comma, sottrae a questa i seggi in quelle ripartizioni nelle quali essa ha riportato il più basso quoziente ottenuto dividendo la cifra elettorale ripartizionale di quella lista per il numero di seggi da questa ottenuto in quella ripartizione e nelle quali inoltre le liste deficitarie hanno resti non utilizzati. Conseguentemente, assegna i seggi a tali liste. Qualora nella medesima ripartizione due o più liste deficitarie abbiano resti non utilizzati, attribuisce il seggio alla lista con il più alto resto;

c) nel caso in cui non sia possibile fare riferimento alla medesima ripartizione ai fini del completamento delle operazioni di cui alle lettere *a)* e *b)* del presente comma, fino a concorrenza dei seggi ancora da cedere, procede a sottrarre alla lista eccedentaria i seggi in quelle ripartizioni dove essa, avendo ottenuto seggi ai sensi della lettera *e)* del comma 2, ha ottenuto questi ultimi con il minor indice elettorale di attribuzione. Qualora una lista eccedentaria abbia un numero di seggi eccedenti superiore a quello dei seggi ad essa assegnati ai sensi della lettera *e)* del comma 2, compiute le operazioni di cui al periodo precedente, sottrae a questa i seggi in quelle ripartizioni nelle quali essa ha riportato il più basso quoziente ottenuto dividendo la cifra elettorale ripartizionale di quella lista per il numero di seggi da questa ottenuto in quella ripartizione. Conseguentemente attribuisce alla lista deficitaria i seggi nelle altre ripartizioni nelle quali questa ha i maggiori indici elettorali di attribuzione dando la

precedenza alle ripartizioni dove non ha ottenuto seggi ai sensi della lettera *e)* del comma 2;

d) per ciascuna ripartizione proclama eletti, nei limiti dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto nella ripartizione, i candidati compresi nella lista medesima, secondo l'ordine decrescente delle cifre elettorali individuali e, in caso di parità, secondo l'ordine, di lista.

5. Qualora la verifica di cui al comma 3 abbia dato esito positivo, l'Ufficio elettorale regionale, per ciascuna ripartizione, proclama eletti, nei limiti dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto, i candidati compresi nella lista medesima, secondo l'ordine decrescente delle rispettive cifre elettorali individuali ripartizionali e, in caso di parità, secondo l'ordine di lista.

6. Nelle regioni non suddivise in ripartizioni, l'Ufficio elettorale regionale proclama eletti, nei limiti dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto, i candidati compresi nella lista medesima, secondo l'ordine decrescente delle rispettive cifre elettorali individuali regionali e, in caso di parità, secondo l'ordine di lista».

41. L'articolo 17-bis del decreto legislativo n. 533 del 1993 è abrogato.

42. L'articolo 19 del decreto legislativo n. 533 del 1993, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«Art. 19. - *1.* Qualora una lista abbia esaurito i candidati presentati in una ripartizione, al fine dell'attribuzione dei seggi vacanti l'Ufficio elettorale regionale procede come segue:

a) se alla lista che ha esaurito i candidati sono stati sottratti seggi in altre ripartizioni di quella regione ai sensi del comma 4 dell'articolo 17, li riassegna ad essa, nel limite dei seggi vacanti, procedendo dall'ultimo seggio che le era stato sottratto;

b) se alla lista che ha esaurito i candidati non sono stati sottratti seggi in altre ripartizioni di quella regione ai sensi del comma 4 dell'articolo 17, assegna ad essa i seggi vacanti secondo l'ordine decrescente degli indici elettorali di attribuzione di cui alla lettera *f)* del comma 2 dell'articolo 17, dando la precedenza alle ripartizioni dove non ha ottenuto seggi ai sensi della lettera *e)* del comma 2 dell'articolo 17.

2. Qualora una lista abbia esaurito i candidati presentati in una regione, l'Ufficio elettorale regionale assegna i seggi vacanti sulla base dei maggiori quozienti non ancora utilizzati nella graduatoria di cui all'articolo 17, comma 1.

3. Nel caso di cui al comma 2, qualora si tratti di una regione suddivisa in ripartizioni, per l'attribuzione dei seggi vacanti alla lista beneficiaria si applicano i meccanismi di assegnazione dei seggi previsti dal commà 1 per la lista che ha esaurito i candidati presentati in una ripartizione.

4. Al termine delle operazioni di cui al presente articolo, gli Uffici elettorali regionali provvedono alle relative proclamazioni».

43. Al titolo VI del decreto legislativo n. 533 del 1993 è aggiunto, in fine, il seguente articolo:

«Art. 19-*bis*. - *1*. Qualora la lista cui era stato attribuito l'unico seggio di una regione o di una ripartizione uninominale esaurisca i candidati, si procede a elezioni suppletive.

2. I comizi sono convocati con decreto del Presidente della Repubblica, su deliberazione del Consiglio dei ministri, purché intercorra almeno un anno fra la data della vacanza e la scadenza normale della legislatura.

3. Le elezioni suppletive sono indette entro novanta giorni dalla data della vacanza dichiarata dalla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari.

4. Qualora il termine di novanta giorni di cui al comma 3 cada in un periodo compreso tra il 10 agosto e il 15 settembre, il Governo è autorizzato a prorogare tale termine di non oltre quarantacinque giorni; qualora il termine suddetto cada in un periodo compreso tra il 15 dicembre e il 15 gennaio, il Governo può disporre la proroga per non oltre trenta giorni.

5. Il senatore eletto con elezione suppletiva cessa dal mandato con la scadenza costituzionale o l'anticipato scioglimento del Senato della Repubblica.

6. Nel caso in cui si proceda ad elezioni suppletive, le cause di ineleggibilità previste dall'articolo 7 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, non hanno effetto se le funzioni esercitate sono cessate entro i sette giorni successivi alla data di pubblicazione del decreto di indizione delle elezioni».

44. Il titolo VII del decreto legislativo n. 533 del 1993, e successive modificazioni, è abrogato.

45. Le tabelle A e B allegate al decreto legislativo n. 533 del 1993, e successive modificazioni, sono sostituite dalle tabelle A, B, B-*bis*, B-*ter* e B-*quater* di cui all'allegato 2 annesso alla presente legge.

46. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ALLEGATO 1
(articolo 26)

TABELLA A

CIRCOSCRIZIONI ELETTORALI

1) Val d'Aosta/Vallée d'Aoste	(regione autonoma delia Valle d'AostafVallEe d'Aoste)
2) Torino	(provincia di Torino)
3) Piemonte settentrionale	(province di Biella, Novara, Verbano-Cusio-Ossola e Vercelli)
4) Piemonte meridionale	(province di Cuneo, Asti e Alessandria)
5) Liguria	(regione Liguria)

6) Milano e Monza-Brianza	(province di Milano e Monza-Brianza)
7) Lombardia settentrionale	(province di Varese, Como, Lecco e Sondrio)
8) Lombardia orientale	(province di Bergamo e Brescia)
9) Lombardia meridionale	(province di Pavia, Lodi, Cremona e Mantova)
10) Trentino-Alto Adige/Südtirol	(regione autonoma del Trentino–Alto Adige/Südtirol
11) Veneto occidentale	(province di Verona e Vicenza)
12) Veneto orientale	(province di Verona e Vicenza)
13) Veneto meridionale	(province di Padova e Rovigo)
14) Friuli Venezia Giulia	(regione Friuli Venezia Giulia)
15) Emilia occidentale	(province di Piacenza, Parma e Reggio Emilia)
16) Emilia orientale	(province di Modena, Bologna e Ferrara)
17) Romagna	(province di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini)
18) Toscana orientale	(province di Pistoia, Prato, Firenze, Arezzo e Siena)
19) Toscana occidentale	(province di Massa-Carrara, Lucca, Pisa, Livorno e Grosseto)
20) Marche	(regione Marche)
21) Umbria	(regione Umbria)
22) Lazio settentrionale	(province di Viterbo e Rieti)
23) Roma	(provincia di Roma)
24) Lazio meridionale	(province di Frosinone e Latina)
25) Abruzzo	(regione Abruzzo)
26) Molise	(regione Molise)
27) Caserta	(provincia di Caserta)
28) Campania appenninica	(province di Avellino e Benevento)
29) Napoli	(provincia di Napoli)
30) Salerno	(provincia di Salerno)
31) Foggia	(provincia di Foggia)
32) Puqlia centrale	(province di Barletta-Andria-Trani e Bari)
33) Puglia meridionale	(province di Taranto, Brindisi e Leece)
34) Basilicata	(regione Basilicata)
35) Calabria settentrionale	(province di Cosenza, Crotone e Catanzaro)
36) Calabria meridionale	(province di Vibo Valentia e Reggio Calabria)

37) Sicilia occidentale	(province di Trapani e Palermo)
38) Messina	(provincia di Messina)
39) Sicilia centrale	(province di Agrigento, Caltanissetta e Enna)
40) Sicilia orientale	(province di Catania, Siracusa, Ragusa)
41) Sardegna settentrionale	(province di Sassari, Olbia-Tempio, Oristano e Nuoro)
42) Sardegna meridionale	(province di Medio Campidano, Carbonia-Iglesias, Cagliari e Ogliastra)

RIPARTIZIONI ELETTORALl

Milano e manza-Brianza A	(circoscrizioni del Comune dl Milano nn. 8, 9, 2, 3; comuni di Rho, Pero, Arese, Bollate, Baranzate, Novate Milanese, Paderno Dugnano, Cormano, Cusano Milanino, Bresso, Cinisello Balsamo, Sesto San Giovanni, Cologno Monzese, Vimodrone, Segrate, Cernusco sui Naviglio, Pioltello)
Milano e manza-Brianza B	(circoscrizioni del Comune di Milano nn. 1, 4, 5, 6, 7; comuni di Cornaredo, Settimo Milanese, Cusago, Trezzano sui Naviglio, Cesano Boscone, Corsico, Buccinasco, Assago, Rozzano, Basiglio, Pieve Emanuele, Opera, Locate di Triulzi, San Giuliano Milanese, San Donato Milanese, Peschiera Borromeo)
Milano e manza-Brianza C	(comuni di Carpiano, Cerro al Lambro, San Zenone al Lambro, Melegnano, Vizzolo Predabissi, Dresano, Colturano, Mediglia, Tribiano, Paullo, Pantigliate, Settala, Rodano, Liscate, Vignate, Melzo, Truccazzano, Cassina de Pecchi, Bussero, Carugate, Pessano con Bornago, Gorgonzola, Pozzuolo Martesana, Bellinzago Lombardo, Cambiago, Gessate, Inzago, Masate, Cassano d'Adda, Basiano, Pozzo d'Adda, Vaprio d'Adda, Trezzano Rosa, Grezzago, Trezzo sull'Adda, San Colombano ai Lambro)
Milano e manza-Brianza D	(comuni di Legnano, Abbiategrasso, Parabiago, Garbagnate Milanese, Lainate, Magenta Senago, Corbetta, Bareggio, Nerviano, Cerro Maggiore, Solaro, Rescaldina, Cesate, Busto Garolfo, Canegrate, Arluno, Sedriano, Castano Primo, Magnago, Gaggiano, Vittuone, Vanzago, Lacchiarella, Inveruno, San Vittore Olona, Cuggiono Pogliano Milanese, Motta Visconti, Turbigo, Binasco, Pregnana Milanese, Robecco sui Naviglio, San Giorgio su Legnano, Arconate, Zibido San Giacomo, Villa Cortese, Marcallo con Casone, Dairago, Rosate, Vanzaghello, Casorezzo, Santo Stefano Ticino, Robecchetto con Induno, Buscate, Albairate, Cisliano, Noviglio, Ossona, Boffalora Sopra Ticino, Mesero, Casarile, Vermezzo, Vernate, Bernate Ticino, Bubbiano, Besate, Cassinetta di Lugagnano, Gudo Visconti, Zelo Surrigone, Ozzero, Calvignasco, Morimondo, Nosate)
Milano e manza-Brianza E	(provincia di Monza)
Roma A	(municipi del comune di Roma nn. I, II, III, IV, V)
Roma B	(municipi del comune di Roma nn. VI, VII, VIII, IX)
Roma C	(municipi del comune di Roma nn. XI, XII, XIII, XIV, XV)
Roma D	(municipio del comune di Roma n. X, comuni di Civitavecchia, Anguillara, Bracciano, Cerveteri, Fiumicino, Ladispoli, Manziana, Santa Marinella, Trevignano Romano, Allumiere, Canale, Monteranno, Tolfa, Pomezia, Ardea, Anzio, Nettuno)

Roma E	(comuni di Monterotondo, Fiano, Capena, Castelnuovo di Porto, Fonte Nuova, Mazzano, Mentana, Monteflavio, Moricone, Morlupo, Neroli, Riano, Sacrofano, Sant'Oreste, Torrita Tiberina, Campagnano, Civitella San Paolo, Filacciano, Formello, Magliano, Montelibretti, Montorio, Nazzano, Palombara, Ponzano, Rignano, Sant'Angelo, Tivoli, Agosta, Articoli Corrado, Arsoli, Castel Madama, Cerreto, Cervara, Ciciliano, Cineto, Gerano, Guidonia, Jenne, Marcellina, Pisoniano, Poli, Riofreddo, Rocca Canterano, Roiate, Roviano, San Gregorio, Sambuci, Vicovaro, Affile, Arcinazzo, Camerata Nuova, Canterano, Capranica, Casape, Licenza, Mandela, Marano Equo, Percile, Rocca Santo Stefano, Roccagiovine, San Polo, Saracinesca, Subiaco, Vallepietra, Vallinfreda, Vivaro, Velletri, Albano, Ariccia, Artena, Castel Gandolfo, Ciampino, Marino, San Vito, Val montone, Bellegra, Carpineto, Castel San Pietro, Cave, Colleferro, Colonna, Frascati, Gallicano, Gavignano, Genazzano, Genzano, Gorga, Grottaferrata, Labico, Lanuvio, Lariano, Monte Porzio Catone, Montecompatri, Montelanico, Nemi, Olevano, Palestrina, Rocca di Cave, Rocca di Papa, Rocca Priora, San Cesareo, Segni, Zagarolo)
Napoli A	(comune di Napoli)
Napoli B	(comuni di Giugliano in Campania, Pozzuoli, Casoria, Afragola, Marano di Napoli, Acerra, Casalnuovo di Napoli, Pomigliano d'Arco, Quarto, Calvano, Melito dl Napoli, Arzano, Mugnano di Napoli, Sant'Antimo, Villaricca, Frattamaggiore, Qualiano, Cardito, Ischia, Casavatore, Grumo Nevano, Forio d'Ischia, Brusciano, Frattaminore, Casandrino, Monte di Procida, Calvizzano, Crispano, Procida, Barano d'Ischia, Casamicciola Terme, Castello di Cisterna, Lacco Ameno, Serrara Fontana, Bacoli)
Napoli C	(comuni di Torre del Greco, Castellammare dl Stabia, Portici, Ercolano, San Giorgio a Cremano, Torre Annunziata, Somma Vesuviana, Nola, Marigliano, Gragnano, Boscoreale, Sant'Anastasia, San Giuseppe Vesuviano, Pompei, Ottaviano, Voila, Poggiomarino, Vico Equense, Sant'Antonio Abate, Cercola, Terzigno, Sorrento, Saviano, Palma Campania, Massa Lubrense, Pollena Trocchia, Piano di Sorrento, Cicciano, Santa Maria la Carita, San Gennaro Vesuviano, Boscotrecase, San Sebastiano al Vesuvio, Trecase, Sant'Agnello, Striano, Meta, Mariglianella, Agerola, Cimitile, Roccarainola, Capri, Anacapri, San Vitaliano, Lettere, Pimonte, Scisciano, Massa di Somma, Camposano, Visciano, Casola di Napoli, Tufino, San Paolo Bel Sito, Casamarciano, Carbonara dl Nola, Comiziano, Liveri)

N.B. Le circoscrizioni del comune di Milano sono individuate ai sensi del regolamento del decentramento territoriale approvato dal consiglio comunale di Milano nella seduta del 13 marzo deliberazione n. 26/97, entrato in vigore il 24 aprile 1997, aggiornato con i contenuti della delibera del consiglio comunale dl Milano n. 54/2011 PG n. 477168/2011, recante istituzione ogni Consiglio di zona delia Commissione Decentramento e conseguente introduzione 1019-*bis* del Regolamento del decentramento territoriale.

I municipi del comune di Roma sono Individuati ai sensi della deliberazione di cui al verbale delle azioni dell'assemblea capitolina Protocollo RC n. 20071/12 seduta pubblica 11 marzo 2013.

Tabella *A-ter*

MODELLO DELLA PARTE INTERNA DELLA SCHEDA PER L'ESPRESSIONE DEL VOTO DI LISTA E DI PENALIZZAZIONE
PER L'ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI NELLE CIRCOSCRIZIONI E NELLE RIPARTIZIONI NELLE QUALI SI ASSEGNANO MENO DI 15 SEGGI

MODELLO DELLA PARTE INTERNA DELLA SCHEDA PER L'ESPRESSIONE DEL VOTO DI LISTA E DI PENALIZZAZIONE
PER L'ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI NELLE CIRCOSCRIZIONI E NELLE RIPARTIZIONI NELLE QUALI SI ASSEGNANO ALMENO 15 SEGGI

Tabella *A-quater*

MODELLO DELLA PARTE ESTERNA DELLA SCHEDA PER L'ESPRESSIONE DEL VOTO DI LISTA E DI PENALIZZAZIONE PER L'ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI NELLE CIRCOSCRIZIONI

MODELLO DELLA PARTE ESTERNA DELLA SCHEDA PER L'ESPRESSIONE DEL VOTO DI LISTA E DI PENALIZZAZIONE PER L'ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI NELLE RIPARTIZIONI

ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

del .....

(data dell'elezione)

CIRCOSCRIZIONE ELETTORALE

.....

RIPARTIZIONE

.....

SCHEDA PER L'ESPRESSIONE DEL VOTO DI LISTA E DI PENALIZZAZIONE

FIRMA DELLO SCRUTATORE

.....

BOLLO DELLA SEZIONE

Tabella *A-quinquies*

MODELLO DELLA PARTE INTERNA DELLA SCHEDA DI VOTAZIONE PER L'ESPRESSIONE DEL VOTO DI PREFERENZA
PER L'ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI NELLE CIRCOSCRIZIONI E NELLE RIPARTIZIONI NELLE QUALI SI ASSEGNANO MENO DI 15 SEGGI

Tabella *A-sexies*

MODELLO DELLA PARTE ESTERNA DELLA SCHEDA PER L'ESPRESSIONE DEL VOTO DI PREFERENZA PER L'ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI NELLE CIRCOSCRIZIONI

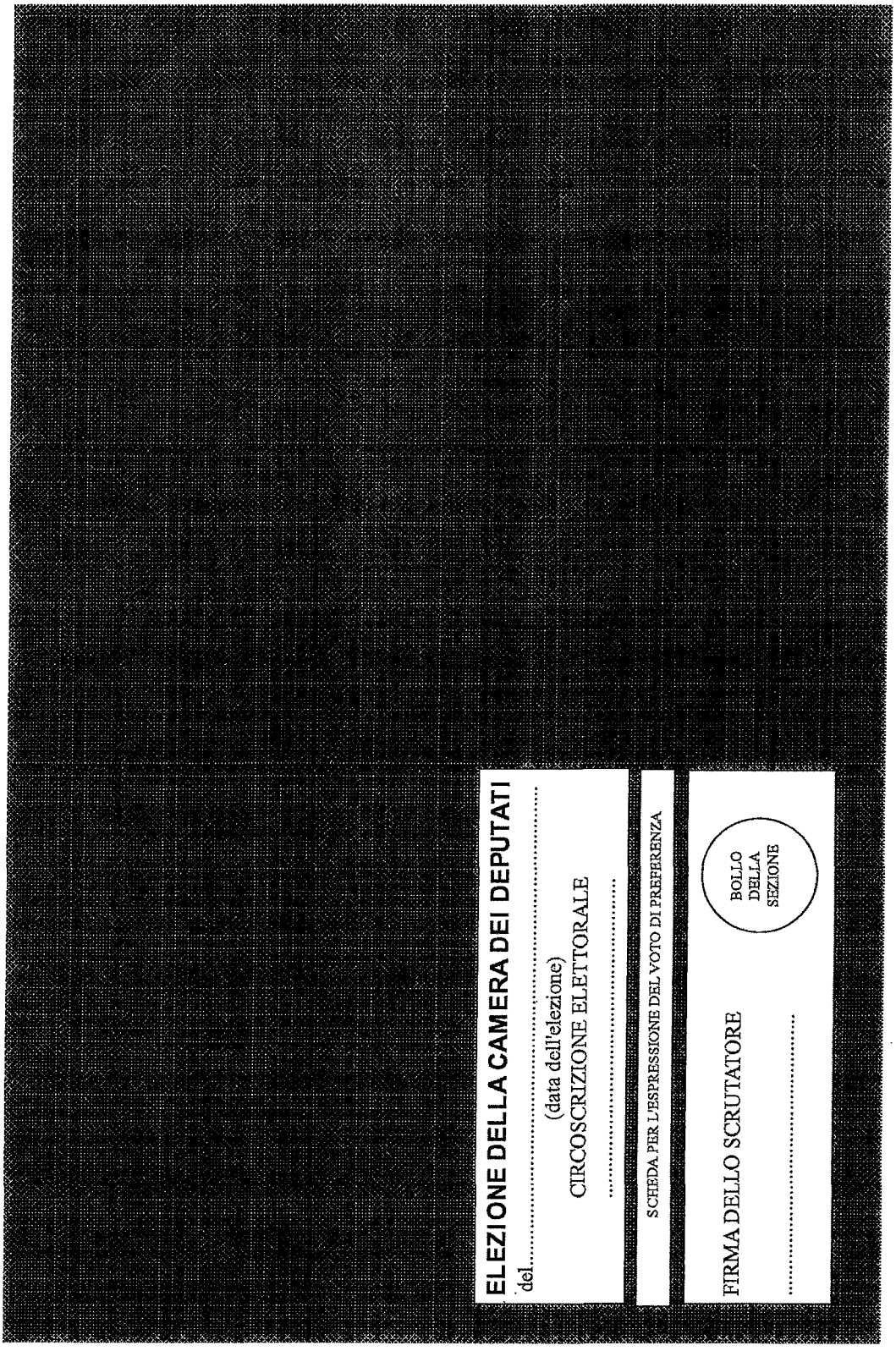

MODELLO DELLA PARTE ESTERNA DELLA SCHEDA PER L'ESPRESSIONE DEL VOTO DI PREFERENZA
PER L'ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI NELLE RIPARTIZIONI

TABELLA A-*septies*

ISTRUZIONI

Istruzioni per l'espressione del voto di listà nelle circoscrizioni o ripartizioni (da riportare nella parte superiore della scheda elettorale):

VOTO DI LISTA

Scegli la lista che preferisci apponendo una croce sul simbolo corrispondente

Istruzioni per l'espressione del voto di penalizzazione nelle circoscrizioni o ripartizioni nelle quali si assegnano meno di 15 seggi (da riportare nello spazio della scheda elettorale sottostante i contrassegni):

VOTO DI PENALIZZAZIONE

Puoi cancellare un candidato,dalla lista che hai votato tracciando una riga sul suo nome

(La cancellazione del nome penalizza di una preferenza quel candidato e di l/X di voto la lista che hai scelto)

N.B. La variabile «X» è pari al numero dei seggi assegnati nella circoscrizione o nella ripartizione e comunque non è inferiore a 3

Istruzioni per l'espressione del voto di penalizzazione nelle circoscrizioni o ripartizioni nelle quali si assegnano almeno 15 seggi (da riportare nello spazio della scheda elettorale sottostante i contrassegni):

VOTO DI PENALIZZAZIONE

Puoi cancellare fino a due candidati dalla lista che hai votato tracciando una riga sul loro nome (La cancellazione del nome penalizza di una preferenza quel candidato e di l/X di voto la lista che hai scelto)

N.B. La variabile «X» è pari al numero dei seggi assegnati nella circoscrizione o nella ripartizione e comunque non è inferiore a 3

Istruzioni per l'espressione del voto di preferenza nelle circoscrizioni o ripartizioni nelle quali si assegnano meno di 15 seggi (da riportare nella parte superiore della scheda elettorale):

VOTO DI PREFERENZA

Puoi esprimere un voto di preferenza per uno dei candidati di una qualsiasi delle liste elettorali indicandone il cognome e il nome

Istruzioni per l'espressione del voto di preferenza nelle circoscrizioni o ripartizioni nelle quali si assegnano almeno 15 seggi (da riportare nella parte superiore della scheda elettorale):

VOTO DI PREFERENZA

Puoi esprimere un voto di preferenza per uno o due dei candidati delle liste elettorali indicandone il cognome e il nome.

Allegato 2
(Articolo 39)
«Tabella *A*

MODELLO DELLA PARTE INTERNA DELLA SCHEDA PER L'ESPRESSIONE DEL VOTO DI LISTA E DI PENALIZZAZIONE
PER L'ELEZIONE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA NELLE REGIONI E NELLE RIPARTIZIONI NELLE QUALI SI ASSEGNANO MENO DI 15 SEGGI

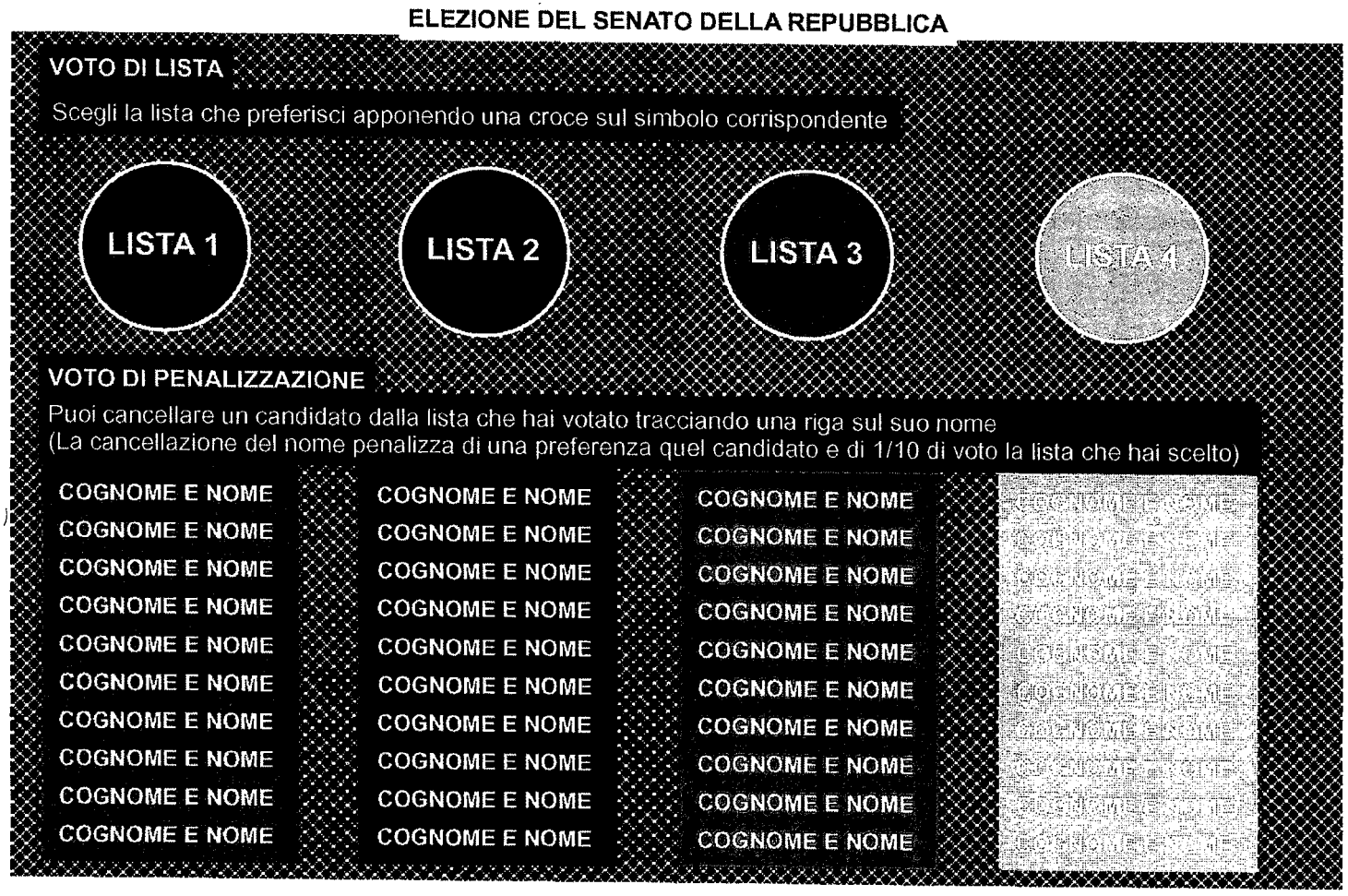

MODELLO DELLA PARTE INTERNA DELLA SCHEDA PER L'ESPRESSIONE DEL VOTO DI LISTA E DI PENALIZZAZIONE
PER L'ELEZIONE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA NELLE REGIONI E NELLE RIPARTIZIONI NELLE QUALI SI ASSEGNANO ALMENO 15 SEGGI

ELEZIONE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

VOTO DI LISTA

Scegli la lista che preferisci apponendo una croce sul simbolo corrispondente

LISTA 1 LISTA 2 LISTA 3 LISTA 4

VOTO DI PENALIZZAZIONE

Puoi cancellare fino a due candidati dalla lista che hai votato tracciando una riga sul loro nome
(La cancellazione del nome penalizza di una preferenza quel candidato e di 1/16 di voto la lista che hai scelto)

COGNOME E NOME	COGNOME E NOME	COGNOME E NOME	
COGNOME E NOME	COGNOME E NOME	COGNOME E NOME	
COGNOME E NOME	COGNOME E NOME	COGNOME E NOME	
COGNOME E NOME	COGNOME E NOME	COGNOME E NOME	
COGNOME E NOME	COGNOME E NOME	COGNOME E NOME	
COGNOME E NOME	COGNOME E NOME	COGNOME E NOME	
COGNOME E NOME	COGNOME E NOME	COGNOME E NOME	
COGNOME E NOME	COGNOME E NOME	COGNOME E NOME	
COGNOME E NOME	COGNOME E NOME	COGNOME E NOME	
COGNOME E NOME	COGNOME E NOME	COGNOME E NOME	
COGNOME E NOME	COGNOME E NOME	COGNOME E NOME	
COGNOME E NOME	COGNOME E NOME	COGNOME E NOME	
COGNOME E NOME	COGNOME E NOME	COGNOME E NOME	
COGNOME E NOME	COGNOME E NOME	COGNOME E NOME	
COGNOME E NOME	COGNOME E NOME	COGNOME E NOME	
COGNOME E NOME	COGNOME E NOME	COGNOME E NOME	

Tabella *B*

MODELLO DELLA PARTE ESTERNA DELLA SCHEDA PER L'ESPRESSIONE DEL VOTO DI LISTA E DI PENALIZZAZIONE PER L'ELEZIONE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA NELLE REGIONI

Tabella *B*

MODELLO DELLA PARTE ESTERNA DELLA SCHEDA PER L'ESPRESSIONE DEL VOTO DI LISTA E DI PENALIZZAZIONE PER L'ELEZIONE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA NELLE REGIONI

Tabella *B-bis*

MODELLO DELLA PARTE INTERNA DELLA SCHEDA DI VOTAZIONE PER L'ESPRESSIONE DEL VOTO DI PREFERENZA
PER L'ELEZIONE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA NELLE REGIONI E NELLE RIPARTIZIONI NELLE QUALI SI ASSEGNANO MENO DI 15 SEGGI

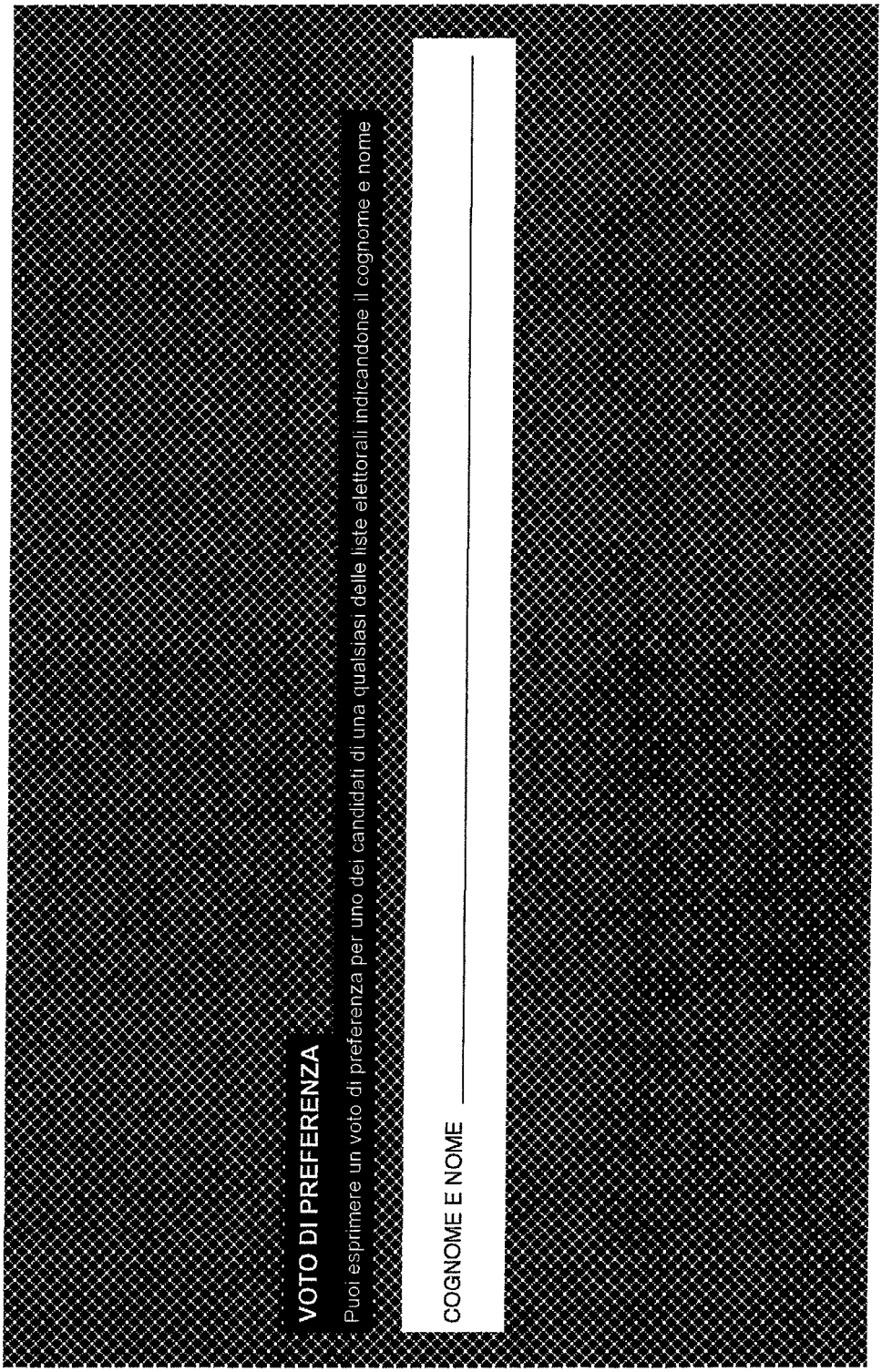

MODELLO DELLA PARTE INTERNA DELLA SCHEDA DI VOTAZIONE PER L'ESPRESSIONE DEL VOTO DI PREFERENZA
PER L'ELEZIONE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA NELLE REGIONI E NELLE RIPARTIZIONI NELLE QUALI SI ASSEGNANO ALMENO 15 SEGGI

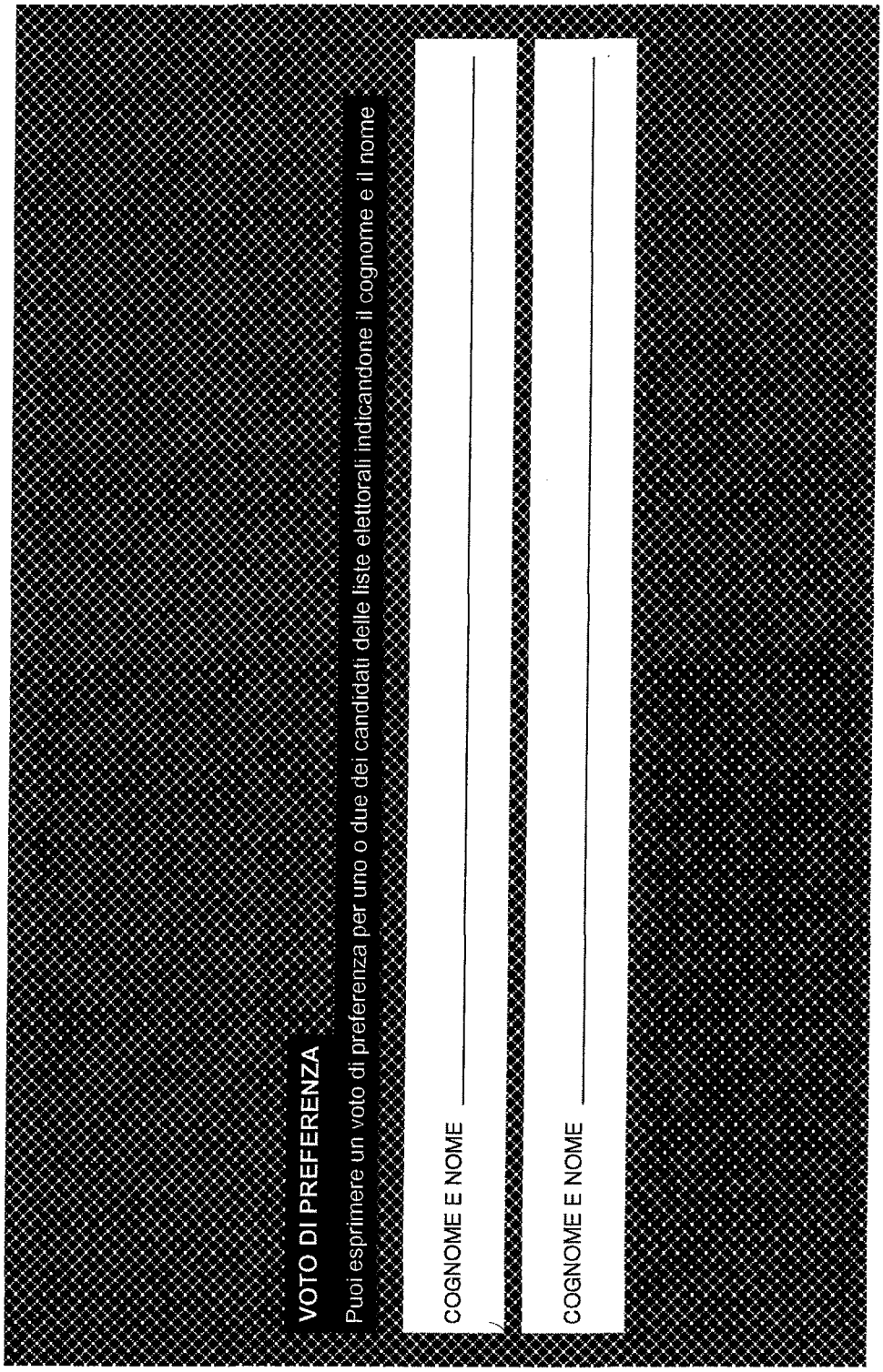

Tabella *B-ter*

MODELLO DELLA PARTE ESTERNA DELLA SCHEDA PER L'ESPRESSIONE DEL VOTO DI PREFERENZA
PER L'ELEZIONE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA NELLE REGIONI

MODELLO DELLA PARTE ESTERNA DELLA SCHEDA PER L'ESPRESSIONE DEL VOTO DI PREFERENZA
PER L'ELEZIONE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA NELLE RIPARTIZIONI

TABELLA B-*quater*

ISTRUZIONI

Istruzioni per l'espressione del voto di lista nelle circoscrizioni o ripartizìoni (da riportare nella parte superiore della scheda elettorale):

VOTO DI LISTA

Scegli la lista che preferisci apponendo una croce sul simbolo corrispondente

Istruzioni per l'espressione del voto di penalizzazione nelle circoscrizioni o ripartizioni nelle quali si assegnano meno di 15 seggi (da riportare nello spazio della scheda elettorale sottostante i contrassegni):

VOTO DI PENALIZZAZIONE

Puoi cancellare un candidato dalla lista che hai votato tracciando una riga sul suo nome

(La cancellazione del nome penalizza di una preferenza quel candidato e di 1/X di voto la lista che hai scelto)

N.B. La variabile «X» è pari al numero dei seggi assegnati nella circoscrizione o nella ripartizione e comunque non è inferiore a 3

Istruzioni per l'espressione del voto di penalizzazione nelle circoscrizioni o ripartizioni nelle quali si assegnano almeno 15 seggi (da riportare nello spazio della scheda elettorale sottostante i contrassegni):

VOTO DI PENALIZZAZIONE

Puoi cancellare fino a due candidati dalla lista che hai votato tracciando una riga sul loro nome (La cancellazione del nome penalizza di una preferenza quel candidato e di 1/X di voto la lista che hai scelto)

N.B. La variabile «X» è pari al numero dei seggi assegnati nella circoscrizione o nella ripartizione e comunque non è inferiore a 3

Istruzioni per l'èspressione del voto di preferenza nelle circoscrizioni o ripartizioni nelle quali si assegnano meno di 15 seggi (da riportare nella parte superiore della scheda elettorale):

VOTO DI PREFERENZA

Puoi esprimere un voto di preferenza per uno dei candidati di una qualsiasi delle liste elettorali indicandone il cognome e il nome

Istruzioni per l'espressione del voto di preferenza nelle circoscrizioni o ripartizioni nelle quali si assegnano almeno 15 seggi (da riportare nella parte superiore della scheda elettorale):

VOTO DI PREFERENZA

Puoi esprimere un voto di preferenza per uno o due dei candidati delle liste elettorali indicandone il cognome e il nome.

NB. Per l'Allegato 1 (articolo 26) comprendente le Tabelle A-*ter*, A-*quater*, A-*quinquies* e A-*sexies* si rinvia al Fascicolo N.1 degli emendamenti del 19 gennaio 2015, Tomo I, pagg. 60-66.

Per l'Allegato 2 (articolo 39) comprendente le Tabelle A, B, B-*bis* e B-*ter* si rinvia al Fascicolo N.1 degli emendamenti del 19 gennaio 2015, Tomo I, pagg. 68-75.

1.20004/10616

CANDIANI

Improponibile

All'emendamento 1.20004, all'articolo 1, dopo il comma 14, aggiungere il seguente: 14-bis. all'articolo 42, comma 1, dopo le parole: «aperta al pubblico», aggiungere le seguenti:

Ai fini delle prevenzione degli incendi ed allo scopo di raggiungere i primari obiettivi di sicurezza relativi alla salvaguardia delle persone e alla tutela dei beni, la sala di votazione deve essere realizzata e gestita in modo da:

a) minimizzare le cause di incendio;

b) limitare la produzione e la propagazione di un incendio all'interno del locale;

c) limitare la propagazione di un incendio ad edifici e/o locali contigui;

d) assicurare la possibilità che gli occupati lascino il locale indenni o che gli stessi siano soccorsi in altro modo.

1.20004/10617

CANDIANI

Improponibile

All'emendamento 1.20004, all'articolo 1, dopo il comma 14, aggiungere il seguente: 14-bis. all'articolo 42, comma 1, dopo le parole: «aperta al pubblico», aggiungere le seguenti:

Ai fini delle prevenzione degli incendi ed allo scopo di raggiungere i primari obiettivi di sicurezza relativi alla salvaguardia delle persone e alla tutela dei beni, la sala di votazione deve essere realizzata e gestita in modo da:

a) minimizzare le cause di incendio;

b) limitare la produzione e la propagazione di un incendio all'interno del locale;

c) limitare la propagazione di un incendio ad edifici e/o locali contigui;

d) assicurare la possibilità che gli occupati lascino il locale indenni o che gli stessi siano soccorsi in altro modo.

1.20004/10618

CANDIANI

Improponibile

All'emendamento 1.20004, all'articolo 1, dopo il comma 14, aggiungere il seguente: 14-bis. all'articolo 42, comma 1, dopo le parole: «aperta al pubblico», aggiungere le seguenti:

Ai fini delle prevenzione degli incendi ed allo scopo di raggiungere i primari obiettivi di sicurezza relativi alla salvaguardia delle persone e alla tutela dei beni, la sala di votazione deve essere realizzata e gestita in modo da:

a) minimizzare le cause di incendio;

b) limitare la produzione e la propagazione di un incendio all'interno del locale.

1.20004/10619

CANDIANI

Improponibile

All'emendamento 1.20004, all'articolo 1, dopo il comma 14, aggiungere il seguente: 14-bis. all'articolo 42, comma 1, dopo le parole: «aperta al pubblico», aggiungere le seguenti:

Ai fini delle prevenzione degli incendi ed allo scopo di raggiungere i primari obiettivi di sicurezza relativi alla salvaguardia delle persone e alla tutela dei beni, la sala di votazione deve essere realizzata e gestita in modo da minimizzare le cause di incendio.

1.20004/10620

CANDIANI

Improponibile

All'emendamento 1.20004, all'articolo 1, dopo il comma 14, aggiungere il seguente: 14-bis. all'articolo 42, comma 1, dopo le parole: «aperta al pubblico», aggiungere le seguenti:

Ai fini delle prevenzione degli incendi ed allo scopo di raggiungere i primari obiettivi di sicurezza relativi alla salvaguardia delle persone e alla

tutela dei beni, la sala di votazione deve essere realizzata e gestita in modo da:

a) minimizzare le cause di incendio;

b) limitare la produzione e la propagazione di un incendio all'interno del locale;

c) limitare la propagazione di un incendio ad edifici e/o locali contigui;

d) assicurare la possibilità che gli occupati lascino il locale indenni o che gli stessi siano soccorsi in altro modo;

e) garantire la possibilità per le squadre di soccorso di operare in condizioni di sicurezza.

1.20004/10627

CANDIANI

Improponibile

All'emendamento 1.20004, all'articolo 1, dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

«14-*bis*. all'articolo 42, comma 2, aggiungere le seguenti parole: "Detto passaggio deve essere ad assicurare l'agevole accesso dei disabili, nel rispetto dell'articolo 32 della Costituzione"».

1.20004/10637

CANDIANI

Improponibile

All'emendamento 1.20004, all'articolo 1, dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

«14-*bis*. all'articolo 42, comma 4, aggiungere le seguenti parole: "L'urna deve riportare la specifica dicitura anche in caratteiri Braille"».

1.20004/10646

CANDIANI

Improponibile

All'emendamento 1.20004, all'articolo 1, dopo il comma 14, aggiungere il seguente: 14-bis. all'articolo 42, dopo il comma 6, aggiungere:

«6-*bis*. In ogni edificio ove si svolgano le operazioni di voto deve essere presente almeno un medico di pronto soccorso e un defibrillatore».

1.20004/10647

CANDIANI

Improponibile

All'emendamento 1.20004, all'articolo 1, dopo il comma 14, aggiungere il seguente: 14-bis. all'articolo 42, dopo il comma 6, aggiungere:

«6-*bis*. In ogni edificio ove si svolgano le operazioni di voto deve essere una ludoteca per l'intrattenimento dei minori al seguito degli elettori».

1.20004/10648

CANDIANI

Improponibile

All'emendamento 1.20004, all'articolo 1, dopo il comma 14, aggiungere il seguente: 14-bis. all'articolo 42, dopo il comma 6, aggiungere:

«6-*bis*. In ogni edificio ove si svolgano le operazioni di voto deve essere una ludoteca per l'intrattenimento dei minori al seguito degli elettori, dotata di personale specializzato».

1.20004/10649

CANDIANI

Improponibile

All'emendamento 1.20004, all'articolo 1, dopo il comma 14, aggiungere il seguente: 14-bis. all'articolo 42, dopo il comma 6, aggiungere:

«6-*bis*. In ogni edificio ove si svolgano le operazioni di voto deve essere una ludoteca per l'intrattenimento dei minori al seguito degli elettori, dotata di personale specializzato in peuericultura».

1.20004/10650

CANDIANI

Improponibile

All'emendamento 1.20004, all'articolo 1, dopo il comma 14, aggiungere il seguente: 14-bis. all'articolo 42, dopo il comma 6, aggiungere:

«6-*bis*. In ogni edificio ove si svolgano le operazioni di voto deve essere presente almeno un medico di pronto soccorso».

1.20004/10651

CANDIANI

Improponibile

All'emendamento 1.20004, all'articolo 1, dopo il comma 14, aggiungere il seguente: 14-bis. all'articolo 42, dopo il comma 6, aggiungere:

«6-*bis*. In ogni edificio ove si svolgano le operazioni di voto deve essere presente almeno un defibrillatore».

1.20004/10659

CANDIANI

Improponibile

All'emendamento 1.20004, all'articolo 1, dopo il comma 14, aggiungere il seguente: 14-bis. all'articolo 42, commi 7, aggiungere in fine le seguenti parole: «Gli stessi devono essere posti ad un'altezza da terra tale da consentirne la lettura anche ai disabili muniti di ausili per la deambulazione».

1.20004/10660

CANDIANI

Improponibile

All'emendamento 1.20004, all'articolo 1, dopo il comma 14, aggiungere il seguente: 14-bis. all'articolo 42, comma 7, aggiungere in fine le seguenti parole: «Gli stessi devono consentire anche la lettura Braille».

1.20004/10661

CANDIANI

Improponibile

All'emendamento 1.20004, all'articolo 1, dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

«14-*bis)* all'articolo 42, comma 7, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "Gli stessi devono consentire anche la lettura *Braille*, e devono essere posti ad un'altezza da terra tale da consentirne la lettura anche ai disabili muniti di ausili per la deambulazione"».

1.20004/10662

CANDIANI

Improponibile

All'emendamento 1.20004, all'articolo 1, dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

«14-*bis)* all'articolo 42, comma 7, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "Gli stessi devono consentire anche la lettura *Braille*, e devono essere posti ad un'altezza da terra tale da consentirne la lettura anche ai disabili muniti di ausili per la deambulazione"».

1.20004/10670

CANDIANI

Improponibile

All'emendamento 1.20004, all'articolo 1, dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

«14-*bis)* all'articolo 43, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-*bis.* Durante lo svolgimento delle operazioni di voto la precedenza deve essere data alle donne in stato di gravidanza"».

1.20004/10671

CANDIANI

Improponibile

All'emendamento 1.20004, all'articolo 1, dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

«14-*bis)* all'articolo 43, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-*bis.* Durante lo svolgimento delle operazioni di voto la precedenza deve essere data alle donne in stato di gravidanza, accertata da certificato medico"».

1.20004/10672
CANDIANI
Improponibile

All'emendamento 1.20004, all'articolo 1, dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

«14-*bis)* all'articolo 43, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-*bis.* Durante lo svolgimento delle operazioni di voto la precedenza deve essere data alle donne in stato di gravidanza a rischio"».

1.20004/10673
CANDIANI
Improponibile

All'emendamento 1.20004, all'articolo 1, dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

«14-*bis)* all'articolo 43, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-*bis.* Durante lo svolgimento delle operazioni di voto la precedenza deve essere data alle donne in stato di gravidanza a rischio accertata da certificato medico"».

1.20004/10674
CANDIANI
Improponibile

All'emendamento 1.20004, all'articolo 1, dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

«14-*bis)* all'articolo 43, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-*bis.* Durante lo svolgimento delle operazioni di voto la precedenza deve essere data alle persone di età superiore agli anni 70"».

1.20004/10675
CANDIANI
Improponibile

All'emendamento 1.20004, all'articolo 1, dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

«14-*bis)* all'articolo 43, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-*bis.* Durante lo svolgimento delle operazioni di voto la precedenza deve essere data alle persone di età superiore agli anni 80"».

1.20004/10676

CANDIANI

Improponibile

All'emendamento 1.20004, all'articolo 1, dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

«14-*bis)* all'articolo 43, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-*bis.* Durante lo svolgimento delle operazioni di voto la precedenza deve essere data alle persone di età superiore agli anni 90"».

1.20004/10677

CANDIANI

Improponibile

All'emendamento 1.20004, all'articolo 1, dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

«14-*bis)* all'articolo 43, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-*bis.* Durante lo svolgimento delle operazioni di voto la precedenza deve essere data alle persone disabili"».

1.20004/10678

CANDIANI

Improponibile

All'emendamento 1.20004, all'articolo 1, dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

«14-*bis)* all'articolo 43, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-*bis.* Durante lo svolgimento delle operazioni di voto la precedenza deve essere data alle persone con invalidità del cento per cento attestata da certificato ASL"».

1.20004/10679

CANDIANI

Improponibile

All'emendamento 1.20004, all'articolo 1, dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

«14-*bis)* all'articolo 43, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-*bis.* Durante lo svolgimento delle operazioni di voto la precedenza deve essere data alle persone con invalidità del sessanta per cento attestata da certificato ASL"».

1.20004/10680

CANDIANI

Improponibile

All'emendamento 1.20004, all'articolo 1, dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

«14-*bis)* all'articolo 43, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-*bis.* Durante lo svolgimento delle operazioni di voto la precedenza deve essere data alle persone con invalidità del ottanta per cento attestata da certificato ASL"».

1.20004/10681

CANDIANI

Improponibile

All'emendamento 1.20004, all'articolo 1, dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

«14-*bis)* all'articolo 43, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-*bis.* Durante lo svolgimento delle operazioni di voto la precedenza deve essere data alle persone con invalidità del cento per cento attestata da certificato ASL"».

1.20004/10682

CANDIANI

Improponibile

All'emendamento 1.20004, all'articolo 1, dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

«14-*bis)* all'articolo 43, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-*bis.* Durante lo svolgimento delle operazioni di voto la precedenza deve essere data alle persone con invalidità del sessanta per cento attestata da certificato della ASL di appartenenza"».

1.20004/10683

CANDIANI

Improponibile

All'emendamento 1.20004, all'articolo 1, dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

«14-*bis)* all'articolo 43, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-*bis.* Durante lo svolgimento delle operazioni di voto la precedenza deve essere data alle persone con invalidità dell'ottanta per cento attestata da certificato della ASL di appartenenza"».

1.20004/10684

CANDIANI

Improponibile

All'emendamento 1.20004, all'articolo 1, dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

«14-*bis)* all'articolo 43, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-*bis.* Durante lo svolgimento delle operazioni di voto la precedenza deve essere data alle persone con invalidità del cento per cento attestata da certificato della ASL di appartenenza"».

1.20004/10685

CANDIANI

Improponibile

All'emendamento 1.20004, all'articolo 1, dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

«14-*bis)* all'articolo 43, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-*bis.* Durante lo svolgimento delle operazioni di voto la precedenza deve essere data alle persone con invalidità e riconoscimento della legge 104/92"».

1.20004/10686

CANDIANI

Improponibile

All'emendamento 1.20004, all'articolo 1, dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

«14-*bis)* all'articolo 43, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-*bis.* Durante lo svolgimento delle operazioni di voto la precedenza deve essere data alle persone con invalidità e riconoscimento della legge 104/92, risultante da verbale della ASL"».

1.20004/10687

CANDIANI

Improponibile

All'emendamento 1.20004, all'articolo 1, dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

«14-*bis)* all'articolo 43, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-*bis.* Durante lo svolgimento delle operazioni di voto la precedenza deve essere data alle persone con invalidità e riconoscimento della legge 104/92, risultante da verbale della ASL di appartenenza"».

1.20004/10688
CANDIANI
Improponibile

All'emendamento 1.20004, all'articolo 1, dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

«14-*bis)* all'articolo 43, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-*bis.* Durante lo svolgimento delle operazioni di voto la precedenza deve essere data alle persone con invalidità del cento per cento attestata da certificato idoneo"».

1.20004/10690
CANDIANI
Improponibile

All'emendamento 1.20004, all'articolo 1, dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

«14-*bis)* all'articolo 43, al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "nel caso di armi giocattolo, detenute da eventuali minori al seguito dell'elettore, queste devono essere facilmente individuabili"».

1.20002/10617
CANDIANI
Improponibile

All'emendamento 1.20002, all'articolo 1, dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

«14-*bis.* All'articolo 42, primo comma, dopo le parole: «aperta al pubblico», aggiungere le seguenti: «Ai fini della prevenzione degli incendi ed allo scopo di raggiungere i primari obiettivi di sicurezza relativi alla salvaguardia delle persone e alla tutela dei beni, la sala di votazione deve essere realizzata e gestita in modo da:

a) minimizzare le cause di incendio;

b) limitare la produzione e la propagazione di un incendio all'interno del locale;

c) limitare la propagazione di un incendio ad edifici e/o locali contigui;

d) assicurare la possibilità che gli occupanti lascino il locale indenni o che gli stessi siano soccorsi in altro modo;

e) garantire la possibilità per le squadre di soccorso di operare in condizioni di sicurezza».

1.20002/10618

CANDIANI

Improponibile

All'emendamento 1.20002, all'articolo 1, dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

«14-*bis*. All'articolo 42, primo comma, dopo le parole: «aperta al pubblico», aggiungere le seguenti: «Ai fini della prevenzione degli incendi ed allo scopo di raggiungere i primari obiettivi di sicurezza relativi alla salvaguardia delle persone e alla tutela dei beni, la sala di votazione deve essere realizzata e gestita in modo da:

a) minimizzare le cause di incendio;

b) limitare la produzione e la propagazione di un incendio all'interno del locale;

c) limitare la propagazione di un incendio ad edifici e/o locali contigui;

d) assicurarla possibilità che gli occupanti lascino il locale indenni o che gli stessi siano soccorsi in altro modo».

1.20002/10619

CANDIANI

Improponibile

All'emendamento 1.20002, all'articolo 1, dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

«14-*bis*. All'articolo 42, primo comma, dopo le parole: «aperta ai pubblico», aggiungere le seguenti: «Ai fini della prevenzione degli incendi ed allo scopo di raggiungere i primari obiettivi di sicurezza relativi alla salvaguardia delle persone e alla tutela dei beni, la sala di votazione deve essere realizzata e gestita in modo da:

a) minimizzare le cause di incendio;

b) limitare la produzione e la propagazione di un incendio all'interno del locale;

c) limitare la propagazione di un incendio ad edifici e/o locali contigui;

1.20002/10620

CANDIANI

Improponibile

All'emendamento 1.20002, all'articolo 1, dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

«14-*bis*. All'articolo 42, primo comma, dopo le parole: «aperta al pubblico», aggiungere le seguenti: «Ai fini della prevenzione degli incendi ed allo scopo di raggiungere i primari obiettivi di sicurezza relativi alla salvaguardia delle persone e alla tutela dei beni, la sala di votazione deve essere realizzata e gestita in modo da:

a) minimizzare le cause di incendio;

b) limitare, la produzione e la propagazione di un incendio all'interno del locale;

1.20002/10621

CANDIANI

Improponibile

All'emendamento 1.20002, all'articolo 1, dopo il comma 14, aggiungere II seguente:

«14-*bis*. All'articolo 42, primo comma, dopo le parole: «aperta al pubblico», aggiungere le seguenti: «Ai fini della prevenzione degli incendi ed allo scopo di raggiungere i primari obiettivi di sicurezza relativi alla salvaguardia delle persone e alla tutela dei beni, la sala di votazione deve essere realizzata, gestita in modo da minimizzare le cause di incendio».

1.20002/10628

CANDIANI

Improponibile

All'emendamento 1.20002, all'articolo 1, dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

«14-*bis*. All'articolo 42, comma 2, aggiungere le seguenti parole: «Detto passaggio deve essere idoneo ad assicurare l'agevole accesso dei disabili, nel rispetto dell'articolo 32 della Costituzione».

1.20002/10638
CANDIANI
Improponibile

All'emendamento 1.20002, all'articolo 1, dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

«14-*bis*. All'articolo 42, comma 4, aggiungere le seguenti parole: «l'urna deve riportare la specifica dicitura anche in caratteri Braille».

1.20002/10647
CANDIANI
Improponibile

All'emendamento 1.20002, all'articolo 1, dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

«14-*bis*. All'articolo 42, dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

"6-*bis*. «In ogni edificio ove si svolgano le operazioni di voto deve essere presente almeno un medico di pronto soccorso e un defibrillatore"».

1.20002/10648
CANDIANI
Improponibile

All'emendamento 1.20002, all'articolo 1, dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

«14-*bis*. All'articolo 42, dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

"6-*bis*. In ogni edificio ove si svolgano le operazioni di voto deve essere presente almeno un medico di pronto soccorso"».

1.20002/10649
CANDIANI
Improponibile

All'emendamento 1.20002, all'articolo 1, dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

«14-*bis*. All'articolo 42, comma 6, aggiungere il seguente:

"6-*bis*. In ogni edificio ove si svolgano le operazioni di voto deve essere presente almeno un defibrillatore"».

1.20002/10650
CANDIANI
Improponibile

All'emendamento 1.20002, all'articolo 1, dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

«14-*bis*. All'articolo 42, dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

"6-*bis*. In ogni edificio ove si svolgano le operazioni di voto ci deve essere una ludoteca per l'intrattenimento dei minori al seguito degli elettori, dotata di personale specializzato"».

1.20002/10651
CANDIANI
Improponibile

All'emendamento 1.20002, all'articolo 1, dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

«14-*bis*. All'articolo 42, dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

"6-*bis*. In ogni edificio ove si svolgano le operazioni di voto ci deve essere una ludoteca per l'intrattenimento dei minori al seguito degli elettori, dotata di personale specializzato in puericultura"».

1.20002/10652
CANDIANI
Improponibile

All'emendamento 1.20002, all'articolo 1, dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

«14-*bis*. All'articolo 42, dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

"6-*bis*. In ogni edificio ove si svolgano le operazioni di voto ci deve essere una ludoteca per l'intrattenimento dei minori al seguito degli elettori, dotata di personale specializzato"».

1.20002/10654
CANDIANI
Improponibile

All'emendamento 1.20002, all'articolo 1, dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

«14-*bis*. All'articolo 42, comma 7, aggiungere in fine le seguenti parole: «Gli stessi devono consentire anche la lettura Braille, e devono es-

sere posti ad un'altezza da terra tale da consentirne la lettura anche ai disabili muniti di ausili per la deambulazione».

1.20002/10655

CANDIANI

Improponibile

All'emendamento 1.20002, all'articolo 1, dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

«14-*bis*. All'articolo 42, comma 7, aggiungere in fine le seguenti parole: «Gli stessi devono consentire anche la lettura Brail».

1.20002/10656

CANDIANI

Improponibile

All'emendamento 1.20002, all'articolo 1, dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

«14-*bis*. All'articolo 42, comma 7, aggiungere in fine le seguenti parole: «Gli stessi devono essere posti ad un'altezza da terra tale da consentirne la lettura anche ai disabili muniti di ausili per la deambulazione».

1.20002/10660

CANDIANI

Improponibile

All'emendamento 1.20002, all'articolo 1, dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

«14-*bis*. All'articolo 43, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-*bis*. Durante lo svolgimento delle operazioni di voto la precedenza deve essere data alle donne in stato di gravidanza, accertata da certificato medico"».

1.20002/10661
CANDIANI
Improponibile

All'emendamento 1.20002, all'articolo 1, dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

«14-*bis*. All'articolo 43, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-*bis*. Durante lo svolgimento delle operazioni di voto la precedenza deve essere data alle donne in stato di gravidanza"».

1.20002/10662
CANDIANI
Improponibile

All'emendamento 1.20002, all'articolo 1, dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

«14-*bis*. All'articolo 43, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-*bis*. Durante lo svolgimento delle operazioni di voto la precedenza deve essere data alle donne in stato di gravidanza a rischio accertata da certificato medico"».

1.20002/10663
CANDIANI
Improponibile

All'emendamento 1.20002, all'articolo 1, dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

«14-*bis*. All'articolo 43, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-*bis*. Durante lo svolgimento delle operazioni di voto la precedenza deve essere data alle donne in stato di gravidanza a rischio"».

1.20002/10664
CANDIANI
Improponibile

All'emendamento 1.20002, all'articolo 1, dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

«14-*bis*. All'articolo 43, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-*bis*. Durante lo svolgimento delle operazioni di voto la precedenza deve essere data alle persone di età superiore agli anni 90"».

1.20002/10665
CANDIANI
Improponibile

All'emendamento 1.20002, all'articolo 1, dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

«14-*bis*. AIl'articolo 43, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-*bis*. Durante lo svolgimento delle operazioni di voto Ia precedenza deve essere data alle persone di età superiore agli anni 80"».

1.20002/10666
CANDIANI
Improponibile

All'emendamento 1.20002, all'articolo 1, dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

«14-*bis*. All'articolo 43, dopo comma 1, aggiungere il seguente:

"1-*bis*. Durante lo svolgimento delle operazioni di voto Ia precedenza deve essere data alle persone di età superiore agli anni 70"».

1.20002/10667
CANDIANI
Improponibile

All'emendamento 1.20002, all'articolo 1, dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

«14-*bis*. All'articolo 43, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-*bis*. Durante svolgimento delle operazioni di voto la precedenza deve essere data alle persone disabili"».

1.20002/10668
CANDIANI
Improponibile

All'emendamento 1.20002, all'articolo 1, dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

«14-*bis*. All'articolo 43, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-*bis*. Durante lo svolgimento delle operazioni di voto la precedenza deve essere data alle persone con invalidità del 100 per 100 attestata da certificato ASL"».

1.20002/10669

CANDIANI

Improponibile

All'emendamento 1.20002, all'articolo 1, dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

«14-*bis*. All'articolo 43, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-*bis*. Durante lo svolgimento delle operazioni di voto la precedenza deve essere data alle persone con invalidità del 100 per 100 attestata da certificato della AsI di appartenenza"».

1.20002/10670

CANDIANI

Improponibile

All'emendamento 1.20002, all'articolo 1, dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

«14-*bis*. All'articolo 43, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-*bis*. Durante lo svolgimento delle operazioni di voto la precedenza deve essere data alle persone con invalidità del 100 per 100 attestata da certificato Asl"».

1.20002/10671

CANDIANI

Improponibile

All'emendamento 1.20002, all'articolo 1, dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

«14-*bis*. All'articolo 43, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-*bis*. Durante lo svolgimento delle operazioni di voto la precedenza deve essere data alle persone con invalidità del 100 per 100 attestata da certificato idoneo"».

1.20002/10672

CANDIANI

Improponibile

All'emendamento 1.20002, all'articolo 1, dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

«14-*bis*. All'articolo 43, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-*bis*. Durante lo svolgimento delle operazioni di voto la precedenza deve essere data alle persone con invalidità del 100 per 100"».

1.20002/10673

CANDIANI

Improponibile

All'emendamento 1.20002, all'articolo 1, dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

«14-*bis*. All'articolo 43, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-*bis*. Durante lo svolgimento delle operazioni di voto la precedenza deve essere data alle persone con invalidità del 80 per 100 attestata da certificato della AsI di appartenenza"».

1.20002/10674

CANDIANI

Improponibile

All'emendamento 1.20002, all'articolo 1, dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

«14-*bis*. All'articolo 43, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-*bis*. Durante lo svolgimento delle operazioni di voto la precedenza deve essere data alle persone con invalidità del 80 per 100 attestata da certificato AsI"».

1.20002/10675

CANDIANI

Improponibile

All'emendamento 1.20002, all'articolo 1, dopo il comma 14, aggiungere seguente:

«14-*bis*. All'articolo 43, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-*bis*. Durante lo svolgimento delle operazioni di voto la precedenza deve essere data alle persone con invalídità del 80 per 100 attestata da certificato idoneo"».

1.20002/10676

CANDIANI

Improponibile

All'emendamento 1.20002, all'articolo 1, dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

«14-*bis*. All'articolo 43, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-*bis*. Durante lo svolgimento delle operazioni di voto Ia precedenza deve essere data alle persone con invalidità del 80 per 100"».

1.20002/10677

CANDIANI

Improponibile

All'emendamento 1.20002, all'articolo 1, dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

«14-*bis*. All'articolo 43, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-*bis*. Durante lo svolgimento delle operazioni di voto la precedenza deve essere data alle persone con invalidità del 60 per 100, attestata da certificato della AsI di appartenenza"».

1.20002/10678

CANDIANI

Improponibile

All'emendamento 1.20002, all'articolo 1, dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

«14-*bis*. All'articolo 43, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-*bis*. Durante lo svolgimento delle operazioni di voto la precedenza deve essere data alle persone con invalidità del 60 per 100, attestata da certificato ASL"».

1.20002/10679

CANDIANI

Improponibile

All'emendamento 1.20002, all'articolo 1, dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

«14-*bis*. All'articolo 43, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-*bis*. Durante lo svolgimento delle operazioni di voto la precedenza deve essere data alle persone con invalidità del 60 per 100, attestata da certificato idoneo"».

1.20002/10680

CANDIANI

Improponibile

All'emendamento 1.20002, all'articolo 1, dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

«14-*bis*. All'articolo 43, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-*bis*. Durante io svolgimento delle operazioni di voto la preeedenza deve essere data alle persone con invalidità del 60 per 100"».

1.20002/10681

CANDIANI

Improponibile

All'emendamento 1.20002, all'articolo 1, dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

«14-*bis*. All'articolo 43, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-*bis*. Durante lo svolgimento delle operazioni di voto la precedenza deve essere data alle persone con invalidità e riconoscimento della legge 104/92, risultante da verbale della Asl di appartenenza"».

1.20002/10682

CANDIANI

Improponibile

All'emendamento 1.20002, all'articolo 1, dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

«14-*bis*. All'articolo 43, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-*bis*. Durante lo svolgimento delle operazioni di voto la precedenza deve essere data alle persone con invalidità e riconoscimento della legge 104/92, risultante da verbale della Asl"».

1.20002/10683

CANDIANI

Improponibile

All'emendamento 1.20002, all'articolo 1, dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

«14-*bis*. All'articolo 43, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-*bis*. Durante lo svolgimento delle operazioni di voto la precedenza deve essere data alle persone con invalidità e riconoscimento della legge 104/92"».

1.20002/10687
CANDIANI
Improponibile

All'emendamento 1.20002, all'articolo 1, dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

«14-*bis*. All'articolo 43, al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nel caso di armi giocattolo, detenute da eventuali minori al seguito dell'elettore, queste devono essere facilmente individuabili».

1.20000/10621
CANDIANI
Improponibile

All'emendamento 1.20000, all'articolo 1, dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

«14-*bis*. All'articolo 42, primo comma, dopo le parole: «aperta al pubblico», aggiungere le seguenti: «Ai fini della prevenzione degli incendi ed allo scopo di raggiungere i primari obiettivi di sicurezza relativi alla salvaguardia delle persone e alla tutela dei beni, la sala di votazione deve essere realizzata e gestita in modo da:

a) minimizzare le cause d'incendio;

b) limitare la produzione e la propagazione di un incendio all'interno del locale;

c) limitare la propagazione di un incendio ad edifici e/o locali contigui;

d) assicurare la possibilità che gli occupanti lascino il locale indenni o che gli stessi siano soccorsi in altro modo;

e) garantire la possibilità per le squadre di soccorso di operare in condizioni di sicurezza».

1.20000/10622
CANDIANI
Improponibile

All'emendamento 1.20000, all'articolo 1, dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

«14-*bis*. All'articolo 42, primo comma, dopo le parole: «aperta al pubblico», aggiungere le seguenti: «Ai fini della prevenzione degli incendi ed allo scopo di raggiungere i primari obiettivi di sicurezza relativi alla salvaguardia delle persone e alla tutela dei beni, la sala di votazione deve essere realizzata e gestita in modo da:

a) minimizzare le cause d'incendio;

b) limitare la produzione e la propagazione di un incendio all'interno del locale;

c) limitare la propagazione di un incendio ad edifici e/o locali contigui;

d) assicurare la possibilità che gli occupanti lascino il locale indenni o che gli stessi siano soccorsi in altro modo».

1.20000/10623

CANDIANI

Improponibile

All'emendamento 1.20000, all'articolo 1, dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

«14-*bis*. All'articolo 42, primo comma, dopo le parole: «aperta al pubblico», aggiungere le seguenti: «Ai fini della prevenzione degli incendi ed allo scopo di raggiungere i primari obiettivi di sicurezza relativi alla salvaguardia delle persone e alla tutela dei beni, la sala di votazione deve essere realizzata e gestita in modo da:

a) minimizzare le cause d'incendio;

b) limitare la produzione e la propagazione di un incendio all'interno del locale;

c) limitare la propagazione di un incendio ad edifici e/o locali contigui».

1.20000/10624

CANDIANI

Improponibile

All'emendamento 1.20000, all'articolo 1, dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

«14-*bis*. All'articolo 42, primo comma, dopo le parole: «aperta al pubblico», aggiungere le seguenti: «Ai fini della prevenzione degli incendi ed allo scopo di raggiungere i primari obiettivi di sicurezza relativi alla salvaguardia delle persone e alla tutela dei beni, la sala di votazione deve essere realizzata e gestita in modo da:

a) minimizzare le cause d'incendio;

b) limitare la produzione e la propagazione di un incendio all'interno del locale;

1.20000/10625
CANDIANI
Improponibile

All'emendamento 1.20000, all'articolo 1, dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

«14-*bis*. All'articolo 42, primo comma, dopo le parole: «aperta al pubblico», aggiungere le seguenti: «Ai fini della prevenzione degli incendi ed allo scopo di raggiungere i primari obiettivi di sicurezza relativi alla salvaguardia delle persone e alla tutela dei beni, la sala di votazione deve essere realizzata e gestita in modo da minimizzare le cause d'incendio».

1.20000/10632
CANDIANI
Improponibile

All'emendamento 1.20000, all'articolo 1, dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

«14-*bis*. All'articolo 42, comma 2, aggiungere le seguenti parole: «Detto passaggio deve essere idoneo ad assicurare l'agevole accesso ai disabili, nel rispetto dell'articolo 32 della Costituzione».

1.20000/10634
CANDIANI
Improponibile

All'emendamento 1.20000, all'articolo 1, dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

«14-*bis.* All'articolo 42, comma 4, aggiungere le seguenti parole: "L'urna deve riportare la specifica dicitura anche in caratteri Braille"».

1.20000/10650
CANDIANI
Improponibile

All'emendamento 1.20000, all'articolo 1, dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

«14-*bis.* All'articolo 42, dopo il comma 6, aggiungere:

"6-*bis* "In ogni edificio ove si svolgono le operazioni di voto deve essere presente almeno un medico di pronto soccorso e un defibrillatore».

1.20000/10651

CANDIANI

Improponibile

All'emendamento 1.20000, all'articolo 1, dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

«14-*bis.* All'articolo 42, dopo il comma 6, aggiungere:

"6-*bis* "In ogni edificio ove si svolgono le operazioni di voto deve essere presente almeno un medico di pronto soccorso».

1.20000/10652

CANDIANI

Improponibile

All'emendamento 1.20000, all'articolo 1, dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

«14-*bis.* All'articolo 42, dopo il comma 6, aggiungere:

"6-*bis* "In ogni edificio ove si svolgono le operazioni di voto deve essere presente almeno un defibrillatore».

1.20000/10653

CANDIANI

Improponibile

All'emendamento 1.20000, all'articolo 1, dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

«14-*bis.* All'articolo 42, dopo il comma 6, aggiungere:

"6-*bis* "In ogni edificio ove si svolgono le operazioni di voto ci deve essere una ludoteca per l'intrattenimento dei minori al seguito degli elettori, dotata di personale specializzato in puericultura».

1.20000/10654

CANDIANI

Improponibile

All'emendamento 1.20000, all'articolo 1, dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

«14-*bis.* All'articolo 42, dopo il comma 6, aggiungere:

"6-*bis* "In ogni edificio ove si svolgono le operazioni di voto ci deve essere una ludoteca per l'intrattenimento dei minori al seguito degli elettori, dotata di personale specializzato».

1.20000/10655

CANDIANI

Improponibile

All'emendamento 1.20000, all'articolo 1, dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

«14-*bis.* All'articolo 42, dopo il comma 6, aggiungere:

"6-*bis* "In ogni edificio ove si svolgono le operazioni di voto ci deve essere una ludoteca per l'intrattenimento dei minori al seguito degli elettori».

1.20000/10657

CANDIANI

Improponibile

All'emendamento 1.20000, all'articolo 1, dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

«14-*bis.* All'articolo 42, dopo il comma 7, aggiungere in fine le seguenti parole: "Gli stessi devono consentire anche la lettura Braille e devono essere posti ad un'altezza da terra tale da consentirne la lettura anche ai disabili muniti di ausili per la deambulazione».

1.20000/10658
CANDIANI
Improponibile

All'emendamento 1.20000, all'articolo 1, dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

«14-*bis.* All'articolo 42, dopo il comma 7, aggiungere in fine le seguenti parole: "Gli stessi devono consentire anche la lettura Braille».

1.20000/10659
CANDIANI
Improponibile

All'emendamento 1.20000, all'articolo 1, dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

«14-*bis.* All'articolo 42, dopo il comma 7, aggiungere in fine le seguenti parole: "Gli stessi devono essere posti ad un'altezza da terra tale da consentirne la lettura anche ai disabili muniti di ausili per la deambulazione».

1.20000/10662
CANDIANI
Improponibile

All'emendamento 1.20000, all'articolo 1, dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

«14-*bis.* All'articolo 43, dopo il comma 1, aggiungere:

"1-*bis*. Durante lo svolgimento delle operazioni di voto la precedenza deve essere data alle persone con invalità del 60 percento"».

1.20000/10663
CANDIANI
Improponibile

All'emendamento 1.20000, all'articolo 1, dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

«14-*bis.* All'articolo 43, dopo il comma 1, aggiungere:

"1-*bis*. Durante lo svolgimento delle operazioni di voto la precedenza deve essere data alle persone con invalità del 60 percento, attestata da certificato idoneo"».

1.20000/10664

CANDIANI

Improponibile

All'emendamento 1.20000, all'articolo 1, dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

«14-*bis.* All'articolo 43, dopo il comma 1, aggiungere:

"1-*bis*. Durante lo svolgimento delle operazioni di voto la precedenza deve essere data alle persone disabili"».

1.20000/10665

CANDIANI

Improponibile

All'emendamento 1.20000, all'articolo 1, dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

«14-*bis.* All'articolo 43, dopo il comma 1, aggiungere:

"1-*bis*. Durante lo svolgimento delle operazioni di voto la precedenza deve essere data alle persone con invalità dell'80 percento"».

1.20000/10666

CANDIANI

Improponibile

All'emendamento 1.20000, all'articolo 1, dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

«14-*bis.* All'articolo 43, dopo il comma 1, aggiungere:

"1-*bis*. Durante lo svolgimento delle operazioni di voto la precedenza deve essere data alle persone con invalità dell'80 percento, attestata da certificato idoneo"».

1.20000/10667

CANDIANI

Improponibile

All'emendamento 1.20000, all'articolo 1, dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

«14-*bis.* All'articolo 43, dopo il comma 1, aggiungere:

"1-*bis*. Durante lo svolgimento delle operazioni di voto la precedenza deve essere data alle persone con invalità del 100 percento"».

1.20000/10668

CANDIANI

Improponibile

All'emendamento 1.20000, all'articolo 1, dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

«14-*bis.* All'articolo 43, dopo il comma 1, aggiungere:

"1-*bis*. Durante lo svolgimento delle operazioni di voto la precedenza deve essere data alle persone di età superiore agli anni 70"».

1.20000/10669

CANDIANI

Improponibile

All'emendamento 1.20000, all'articolo 1, dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

«14-*bis.* All'articolo 43, dopo il comma 1, aggiungere:

"1-*bis*. Durante lo svolgimento delle operazioni di voto la precedenza deve essere data alle persone di età superiore agli anni 80"».

1.20000/10670

CANDIANI

Improponibile

All'emendamento 1.20000, all'articolo 1, dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

«14-*bis.* All'articolo 43, dopo il comma 1, aggiungere:

"1-*bis*. Durante lo svolgimento delle operazioni di voto la precedenza deve essere data alle persone di età superiore agli anni 90"».

1.20000/10671

CANDIANI

Improponibile

All'emendamento 1.20000, all'articolo 1, dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

«14-*bis.* All'articolo 43, dopo il comma 1, aggiungere:

"1-*bis*. Durante lo svolgimento delle operazioni di voto la precedenza deve essere data alle donne in stato di gravidanza a rischio accertata da certificato medico"».

1.20000/10672

CANDIANI

Improponibile

All'emendamento 1.20000, all'articolo 1, dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

«14-*bis.* All'articolo 43, dopo il comma 1, aggiungere:

"1-*bis*. Durante lo svolgimento delle operazioni di voto la precedenza deve essere data alle donne in stato di gravidanza a rischio"».

1.20000/10673

CANDIANI

Improponibile

All'emendamento 1.20000, all'articolo 1, dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

«14-*bis.* All'articolo 43, dopo il comma 1, aggiungere:

"1-*bis*. Durante lo svolgimento delle operazioni di voto la precedenza deve essere data alle donne in stato di gravidanza, accertata da certificato medico"».

1.20000/10674

CANDIANI

Improponibile

All'emendamento 1.20000, all'articolo 1, dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

«14-*bis.* All'articolo 43, dopo il comma 1, aggiungere:

"1-*bis*. Durante lo svolgimento delle operazioni di voto la precedenza deve essere data alle donne in stato di gravidanza"».

1.20000/10675

CANDIANI

Improponibile

All'emendamento 1.20000, all'articolo 1, dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

«14-*bis.* All'articolo 43, dopo il comma 1, aggiungere:

"1-*bis*. Durante lo svolgimento delle operazioni di voto la precedenza deve essere data alle persone con invalità e riconoscimento della legge 104/92, risultante da verbale della Asl di appartenenza"».

1.20000/10676

CANDIANI

Improponibile

All'emendamento 1.20000, all'articolo 1, dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

«14-*bis.* All'articolo 43, dopo il comma 1, aggiungere:

"1-*bis*. Durante lo svolgimento delle operazioni di voto la precedenza deve essere data alle persone con invalità e riconoscimento della legge 104/92, risultante da verbale della Asl"».

1.20000/10677

CANDIANI

Improponibile

All'emendamento 1.20000, all'articolo 1, dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

«14-*bis.* All'articolo 43, dopo il comma 1, aggiungere:

"1-*bis*. Durante lo svolgimento delle operazioni di voto la precedenza deve essere data alle persone con invalità e riconoscimento della legge 104/92"».

1.20000/10678

CANDIANI

Improponibile

All'emendamento 1.20000, all'articolo 1, dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

«14-*bis.* All'articolo 43, dopo il comma 1, aggiungere:

"1-*bis*. Durante lo svolgimento delle operazioni di voto la precedenza deve essere data alle persone con invalità del 60 per cento, attestata da certificato della Asl di appartenenza"».

1.20000/10679

CANDIANI

Improponibile

All'emendamento 1.20000, all'articolo 1, dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

«14-*bis.* All'articolo 43, dopo il comma 1, aggiungere:

"1-*bis*. Durante lo svolgimento delle operazioni di voto la precedenza deve essere data alle persone con invalità del 60 per cento, attestata da certificato Asl"».

1.20000/10680

CANDIANI

Improponibile

All'emendamento 1.20000, all'articolo 1, dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

«14-*bis.* All'articolo 43, dopo il comma 1, aggiungere:

"1-*bis*. Durante lo svolgimento delle operazioni di voto la precedenza deve essere data alle persone con invalità dell'80 per cento, attestata da certificato Asl di appartenenza"».

1.20000/10681

CANDIANI

Improponibile

All'emendamento 1.20000, all'articolo 1, dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

«14-*bis.* All'articolo 43, dopo il comma 1, aggiungere:

"1-*bis*. Durante lo svolgimento delle operazioni di voto la precedenza deve essere data alle persone con invalità dell'80 per cento, attestata da certificato Asl"».

1.20000/10682

CANDIANI

Improponibile

All'emendamento 1.20000, all'articolo 1, dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

«14-*bis.* All'articolo 43, dopo il comma 1, aggiungere:

"1-*bis*. Durante lo svolgimento delle operazioni di voto la precedenza deve essere data alle persone con invalità del 100 per cento, attestata da certificato Asl di appartenenza"».

1.20000/10683

CANDIANI

Improponibile

All'emendamento 1.20000, all'articolo 1, dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

«14-*bis.* All'articolo 43, dopo il comma 1, aggiungere:

"1-*bis*. Durante lo svolgimento delle operazioni di voto la precedenza deve essere data alle persone con invalità del 100 per cento, attestata da certificato Asl"».

1.20000/10684

CANDIANI

Improponibile

All'emendamento 1.20000, all'articolo 1, dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

«14-*bis.* All'articolo 43, dopo il comma 1, aggiungere:

"1-*bis*. Durante lo svolgimento delle operazioni di voto la precedenza deve essere data alle persone con invalità del 100 per cento, attestata da certificato idoneo"».

1.20000/10686
CANDIANI
Improponibile

All'emendamento 1.20000, all'articolo 1, dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

«14-*bis.* All'articolo 43, al comma 2, aggiungere infine le seguenti parole: "nel caso di armi giocattolo, detenute da eventuali minori al seguito dell'elettore, queste devono essere facilmenti individuabili».

1.5 (testo corretto)
CALDEROLI, BISINELLA
Ritirato

Sostituire l'articolo 1 con i seguenti:

«Art. 1.

1. All'articolo 1. comma 1. della legge 27 dicembre 2001. n. 459,sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "iscritti nelle liste elettorali di cui all'articolo 5, comma 1" sono sostituite dalle seguenti: "iscritti all'anagrafe di cui alla legge 27 ottobre 1988. n. 470";

b) dopo le parole: "dalla presente legge" sono inserite le seguenti: ", previa opzione da esercitare, per ogni votazione e valida limitatamente ad essa, con le modalità di cui all'articolo 4,".

2. L'articolo 1, commi 2 e 3, della legge 27 dicembre 2001. n. 459, sono abrogati.

3. Dopo l'articolo 1 della legge 27 dicembre 2001. n. 459,come modificato dal presente articolo, sono inseriti i seguenti:

"Art. 1-*bis.* - *1* I cittadini italiani domiciliati temporaneamente all'estero votano nella circoscrizione di appartenenza nel territorio nazionale, per l'elezione delle Camere e per i referendum previsti dagli articoli 75 e 138 della Costituzione, nonché per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia al di fuori delle ipotesi di applicazione del decreto-legge 24 giugno 1994. n. 408,convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1994. n. 483, previa opzione da esercitare, per ogni votazione e valida limitatamente ad essa, con le modalità di cui all'articolo 4.

2. Ai fini della presente legge sono cittadini italiani domiciliati temporaneamente all'estero gli elettori che si trovano all'estero per un periodo compreso tra uno e dodici mesi nonché i loro familiari conviventi.

Art. 1-*ter.* - *1.* Gli elettori di cui all'articolo 1 e all'articolo 1-*bis* votano per corrispondenza con le modalità indicate dall'articolo 12.

2. Gli elettori di cui all'articolo 1 e all'articolo 1-*bis* che non hanno esercitato l'opzione, esercitano il diritto di voto in Italia, votando rispettivamente nella circoscrizione del territorio nazionale relativa alla sezione elettorale del comune di ultima residenza in Italia e nella circoscrizione del territorio nazionale relativa alla sezione elettorale in cui sono iscritti".

4. L'articolo 2 della legge 27 dicembre 2001. n. 459, è abrogato.

5. L'articolo 4 della legge 27 dicembre 2001. n. 459, è sostituito dal seguente:

"Art. 4. - *1.* L'opzione di cui all'articolo 1, comma 1, e all'articolo 1-*bis*, comma 1, viene esercitata mediante l'invio di apposita domanda, a mezzo posta elettronica rispettivamente al comune di ultima residenza in Italia e al comune della sezione elettorale in cui sono iscritti, a partire dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto del Presidente della Repubblica di cui all'articolo 11 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361,e all'articolo 4 del testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, del decreto del Presidente della Repubblica di cui all'articolo 15 della legge 25 maggio 1970, n. 352, nonché del decreto del Presidente della Repubblica di cui all'articolo 7 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, e fino ai trenta giorni precedenti la data stabilita per le votazioni in Italia.

2. Gli elettori di cui all'articolo 1, comma 1, che risiedano a una distanza superiore a 50 chilometri dalle sedi diplomatiche o consolari, oppure che siano impossibilitati a recarsi presso le rappresentanze diplomatiche o consolari per comprovati motivi di salute, unitamente all'opzione di cui all'articolo 1, comma 1, e all'articolo 1-*bis*, comma 1, possono chiedere l'invio del plico di cui all'articolo 12 a domicilio.

3. Alle domande sono allegati, oltre a un valido documento d'identità, la documentazione attestante la temporaneità del domicilio all'estero nonché la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà in ordine allo stato di familiare convivente, nelle ipotesi di cui al comma 1, e la documentazione comprovante l'impossibilità a recarsi presso le rappresentanze diplomatiche o consolari per motivi di salute, nelle ipotesi di cui al comma 2.

4. Il comune che ha ricevuto le domande di cui al comma 1, verificato che nulla osta al godimento dell'elettorato attivo, trasmette per via telematica, al Ministero dell'interno, non appena possibile e comunque entro i due giorni successivi alla scadenza del termine stabilito dal comma 1, i nominativi degli elettori che hanno esercitato l'opzione per il voto all'estero di cui all'articolo 1, comma 1, e all'articolo 1-*bis*, comma 1. Agli aventi diritto al voto il comune trasmette, per via telematica, attestazione che nulla osta al godimento dell'elettorato attivo ovvero, comunicazione della presenza di cause ostative al godimento dell'elettorato attivo.

5. La direzione centrale per i servizi elettorali del Ministero dell'interno provvede alla formazione, conservazione e revisione, relativamente a ogni votazione, dell'elenco elettorale degli aventi diritto di voto all'estero, costituito dal registro elettorale degli elettori residenti all'estero e dal re-

gistro elettorale degli elettori domiciliati temporaneamente all'estero e lo trasmette, per via telematica, al Ministero degli affari esteri entro il ventiseiesimo giorno precedente la data delle elezioni in Italia".

6. L'articolo 5 della legge 27 dicembre 2001, n. 459, è abrogato.

7. All'articolo 6, comma 1, della legge 27 dicembre 2001, n. 459, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera *a)*, le parole: ", compresi i territori asiatici della Federazione russa e della Turchia" sono soppresse;

b) alla lettera *d)*, le parole: "Asia, Oceania e Antartide" sono soppresse;

c) dopo la lettera *d)* sono aggiunte le seguenti:

"d-*bis)* Asia, compresa la Federazione russa e la Turchia;

d-*ter)* Oceania e Antartide".

8. All'articolo 6, comma 2, della legge 27 dicembre 2001, n. 459,le parole: "l'elenco di cui all'articolo 5, comma 1" sono sostituite dalle seguenti: "il numero degli iscritti all'anagrafe di cui alla legge 27 ottobre 1988, n. 470".

9. All'articolo 8 della legge 27 dicembre 2001, n. 459,sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, la lettera *b) è abrogata;*

b) il comma 4 è abrogato.

10. Al comma 1 dell'articolo 7 del testo unico delle leggi recanti nome per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361,e successive modificazioni, dopo la lettera *h)* è inserita la seguente:

"h-*bis*) i membri dei Comitati degli italiani all'estero (COMITES) di cui alla legge 23 ottobre 2003, n. 286,e i membri del Consiglio generale degli italiani all'estero (CGIE) di cui alla legge 6 novembre 1989. n. 368".

11. All'articolo 12 della legge 27 dicembre 2001. n. 459,sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, la parola: "consegna" è sostituita dalle seguenti: "trasmette per via telematica";

b) al comma 2, le parole: "da inserire nel plico di cui al comma 3 e per i casi di cui al comma 5" sono sostituite dalle seguenti: "consistente in un plico che contiene il certificato elettorale, la scheda elettorale e la relativa busta, nonché un foglio con le indicazioni delle modalità per l'espressione del voto e le liste dei candidati," e dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "Ai cittadini residenti all'estero è consegnata una busta indirizzata all'ufficio centrale per la circoscrizione estero; ai cittadini domiciliati temporaneamente all'estero è consegnata una busta affrancata indirizzata al seggio della circoscrizione elettorale del comune di appartenenza";

c) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-*bis*. Gli uffici consolari predispongono, nella sede diplomatica o consolare, uno spazio apposito dove l'elettore possa esprimere il voto e comporre il plico di cui al comma 2. In ogni rappresentanza diplomatica o consolare il responsabile del corretto svolgimento delle operazioni di cui alla presente legge è il funzionario della carriera diplomatica in servizio presso la rappresentanza, di grado più elevato dopo il capo della rappresentanza stessa";

d) al comma 3:

1) al primo periodo, la parola: "diciotto" è sostituita dalla seguente: "venti", le parole: "che non hanno esercitato l'opzione di cui all'articolo 1, comma 3" sono sostituite dalle seguenti: "di cui all'articolo 4, comma 2", le parole: "contenente il certificato elettorale, la scheda elettorale e la relativa busta" sono sostituite dalle seguenti: "di cui al comma 2" e le parole: "il plico contiene, altresì, un foglio con le indicazioni delle modalità per l'espressione del voto e le liste dei candidati nella ripartizione di appartenenza di cui all'articolo 6" sono soppresse;

2) dopo il primo periodo sono aggiunti i seguenti: "Una volta espresso il proprio voto sulla scheda elettorale, l'elettore introduce nell'apposita busta la scheda o le schede elettorali, sigilla la busta, la introduce nella busta affrancata unitamente al tagliando staccato dal certificato elettorale comprovante l'esercizio del diritto di voto e la spedisce non oltre il dodicesimo giorno precedente la data stabilita per le votazioni in Italia. Le schede e le buste che le contengono non devono recare alcun segno di riconoscimento";

e) il comma 6 è sostituito dal seguente:

"6. Ad eccezione delle ipotesi di cui al comma 3, gli elettori si presentano alla sede diplomatica o consolare, muniti di documento di riconoscimento, tra il quattordicesimo ed il dodicesimo giorno precedente la data stabilita per le votazioni in Italia. I responsabili degli uffici consolari, prima di consegnare il plico all'elettore, ne accertano l'identità confrontando il documento di riconoscimento con il certificato elettorale contenuto nel plico e verificano quindi se il nominativo dell'elettore sia incluso nell'elenco previsto dal comma 5 dell'articolo 4; in caso affermativo, appongono il visto sul tagliando del certificato elettorale. Una volta espresso il proprio voto sulla scheda elettorale, l'elettore introduce nell'apposita busta la scheda o le schede elettorali, sigilla la busta, la introduce nella busta esterna, unitamente al tagliando staccato dal certificato elettorale, comprovante l'esercizio del diritto di voto, e la consegna all'ufficio consolare che l'inserisce nell'apposita urna sigillata, avendo cura di tenere separati i voti espressi dai cittadini residenti all'estero di cui all'articolo 1, da quelli dei cittadini temporaneamente residenti all'estero di cui all'articolo 1-*bis*. Le schede e le buste che le contengono non devono recare alcun segno di riconoscimento";

g) al comma 7:

1) al primo periodo, le parole: "senza ritardo" sono sostituite dalle seguenti: "non oltre il sesto giorno precedente la data stabilita per le votazioni in Italia", le parole: "comunque pervenute" sono sostituite dalle seguenti: "consegnate ai sensi dei commi 5 e 6 nonché quelle pervenute ai sensi del comma 3", le parole: "del giovedì" sono sostituite dalle segùenti: "dell'ottavo giorno" e le parole: "unitamente alla comunicazione del numero degli elettori della circoscrizione consolare che non hanno esercitato l'opzione di cui all'articolo 1, comma 3" sono soppresse;

2) al secondo periodo, dopo le parole: "e con valigia diplomatica" sono inserite le seguenti: ", avendo cura di tenere separati i voti espressi dai cittadini residenti all'estero di cui all'articolo 1, da quelli dei cittadini temporaneamente residenti all'estero di cui all'articolo 1-*bis*".

12. All'articolo 13 della legge 27 dicembre 2001. n. 459, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) al primo periodo le parole: "Presso l'ufficio centrale per la circoscrizione Estero è costituito un seggio elettorale per un minimo di duemila ed un massimo di tremila elettori residenti all'estero che non abbiano esercitato l'opzione di cui all'articolo 1, comma 3" sono sostituite dalle seguenti: "L'ufficio centrale per la circoscrizione Estero è costituito da sei sedi, una per ciascuna ripartizione prevista dall'articolo 6, in ciascuna delle quali è costituito un seggio elettorale per ogni cinquemila elettori residenti all'estero che abbiano esercitato l'opzione di cui all'articolo 1, comma 1";

2) dopo il secondo periodo è inserito il seguente: "L'ufficio centrale per la circoscrizione Estero il giorno della ricezione delle buste spedite ai sensi del comma 7 dell'articolo 12, invia le buste degli elettori che hanno esercitato l'opzione di cui all'articolo 1-*bis*, comma 1, ai rispettivi seggi della circoscrizione elettorale del comune di appartenenza dell'elettore sul territorio nazionale, che avranno il compito di provvedere alle operazioni di spoglio e di scrutinio dei voti";

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-*bis*. Il Ministero dell'interno individua in Roma le strutture idonee a ospitare le sei sedi di cui al comma 1 presso le quali sono allestiti i seggi elettorali per la circoscrizione Estero".

13. All'articolo 14 della legge 27 dicembre 2001. n. 459, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, le parole: "al comma 1 dell'articolo 5" sono sostituite dalle seguenti: "al comma 5 dell'articolo 4";

b) al comma 3, lettera *c)*, numero 1), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e verifica che il certificato elettorale sia munito del visto di cui all'articolo 12, comma 6. In tale ultima ipotesi i componenti del seg-

gio elettorale sono esentati dal procedere all'operazione di cui al numero 2)".

14. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera *b)*, della legge 23 agosto 1988. n. 400, sono disciplinate le modalità di attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge.

3. Lo schema di regolamento di cui al comma 1 è trasmesso alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di esso sia espresso, entro sessanta giorni dalla data di trasmissione, il parere obbligatorio e non vincolante delle Commissioni parlamentari competenti per materia».

1.12001

CALDEROLI, BISINELLA

Ritirato

Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

«Art. 1.

1. All'articolo 1, comma 1, della legge 27 dicembre 2001, n. 459, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "iscritti nelle liste elettorali di cui all'articolo 5, comma 1" sono sostituite dalle seguenti: "iscritti all'anagrafe di cui alla legge 27 ottobre 1988. n. 470";

b) dopo le parole: "dalla presente legge" sono inserite le seguenti: ", previa opzione da esercitare, per ogni votazione e valida limitatamente ad essa, con le modalità di cui all'articolo 4,".

2. L'articolo 1, commi 2 e 3, della legge 27 dicembre 2001. n. 459, sono abrogati.

3. Dopo l'articolo 1 della legge 27 dicembre 2001. n. 459, come modificato dal presente articolo, sono inseriti i seguenti:

"Art. 1-*bis*. - *1*. I cittadini italiani domiciliati temporaneamente all'estero votano nella circoscrizione di appartenenza nel territorio nazionale, per l'elezione delle Camere e per i referendum previsti dagli articoli 75 e 138 della Costituzione, nonché per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia al di fuori delle ipotesi di applicazione del decreto-legge 24 giugno 1994, n. 408, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1994, n. 483, previa opzione da esercitare, per ogni votazione e valida limitatamente ad essa, con le modalità di cui all'articolo 4.

2. Ai fini della presente legge sono cittadini italiani domiciliati temporaneamente all'estero gli elettori che si trovano all'estero per un periodo compreso tra uno e dodici mesi nonché i loro familiari conviventi.

Art. 1-*ter*. - *1*. Gli elettori di cui all'articolo 1 e all'articolo 1-*bis* votano per corrispondenza con le modalità indicate dall'articolo 12.

2. Gli elettori di cui all'articolo 1 e all'articolo 1-*bis* che non hanno esercitato l'opzione, esercitano il diritto di voto in Italia, votando rispettivamente nella circoscrizione del territorio nazionale relativa alla sezione elettorale del comune di ultima residenza in Italia e nella circoscrizione del territorio nazionale relativa alla sezione elettorale in cui sono iscritti".

4. L'articolo 2 della legge 27 dicembre 2001. n. 459, è abrogato.

5. L'articolo 4 della legge 27 dicembre 2001, n. 459, è sostituito dal seguente:

"Art. 4. - *1*. L'opzione di cui all'articolo 1, comma 1, e all'articolo 1-*bis*, comma 1, viene esrcitata mediante l'invio di apposita domanda, a mezzo posta elettronica rispettivamente al comune di ultima residenza in Italia e al comune della sezione elettorale in cui sono iscritti, a partire dal giorno della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto del Presidente della Repubblica di cui all'articolo Il del testo unico di cuiital'decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e all'articolo 4 del testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, del decreto del Presidente della Repubblica di cui all'articolo 15 della legge 25 maggio 1970, n. 352, nonché del decreto del Presidente della Repubblica di cui all'articolo 7 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, e fino ai trenta giorni precedenti la data stabilita per le votazioni in Italia.

2. Gli elettori di cui all'articolo 1, comma 1, che risiedano a una distanza superiore a 50 chilometri dalle sedi diplomatiche o consolari, oppure che siano impossibilitati a recarsi presso le rappresentanze diplomatiche o consolari per comprovati motivi di salute, unitamente all'opzione di cui all'articolo 1, comma 1, e all'articolo 1-*bis*, comma 1, possono chiedere l'invio del plico di cui all'articolo 12 a domicilio.

3. Alle domande sono allegati, oltre a un valido documento d'identità, la docunlentazione attestante la temporaneità del domicilio all'estero nonché la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà in ordine allo stato di familiare convivente, nelle ipotesi di cui al comma 1, e la documentazione comprovante l'impossibilità a recarsi presso le rappresentanze diplomatiche o consolari per motivi di salute, nelle ipotesi di cui al comma 2.

4. Il comune che ha ricevuto le domande di cui al comma 1, verificato che nulla osta al godimento dell'elettorato attivo, trasmette per via telematica, al Ministero dell'interno, non appena possibile e comunque entro i due giorni successivi alla scadenza del termine stabilito dal comma 1, inominativi degli elettori che hanno esercitato l'opzione per il voto all'estero di cui all'articolo 1, comma 1, e all'articolo 1-*bis*, comma 1. Agli aventi diritto al voto il comune trasmette, per via telematica, attestazione che nulla osta al godimento dell'elettorato attivo ovvero, comunicazione della presenza di cause ostative al godimento dell'elettorato attivo.

5. La direzione centrale per i servizi elettorali del Ministero dell'interno provvede alla formazione, conservazione e revisione, relativamente a

ogni votazione, dell'elenco elettorale degli aventi diritto di voto all'estero, costituito dal registro elettorale degli elettori residenti all'estero e dal registro elettorale degli elettori domiciliati temporaneamente all'estero e lo trasmette, per via telematica, al Ministero degli affari esteri entro il ventiseiesimo giorno precedente la data delle elezioni in Italia".

6. L'articolo 5 della legge 27 dicembre 2001, n. 459, è abrogato.

7. All'articolo 6, comma 1, della legge 27 dicembre 2001, n. 459, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera *a)*, le parole: ", compresi i territori asiatici della Federazione russa e della Turchia" sono soppresse;

b) alla lettera d), le parole: "Asia, Oceania e Antartide" sono soppresse;

c) dopo la lettera *d)* sono aggiunte le seguenti:

"*d-bis)* Asia, compresa la Federazione russa e la Turchia;

d-ter) Oceania e Antartide.

8. All'articolo 6, comma 2, della legge 27 dicembre 2001, n. 459, le parole: "l'elenco di cui all'articolo 5, comma 1" sono sostituite dalle seguenti: "il numero degli iscritti all'anagfufe di cui alla legge 27 ottobre 1988, n. 470".

9. All'articolo 8 della legge 27 dicembre 2001, n. 459, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, la lettera *b)* è abrogata;

b) il comma 4 è abrogato.

10. Al comma 1 dell'articolo 7 del testo unico delle leggi recanti nome per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, dopo la lettera *h)* è inserita la seguente:

"*h-bis)* i membri dei Comitati degli italiani all'estero (COMITES) di cui alla legge 23 ottobre 2003, n. 286, e i membri del Consiglio generàle degli italiani all'estero (CGIE) di cui alla legge 6 novembre 1989. n. 368".

11. All'articolo 12 della legge 27 dicembre 2001, n. 459, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, la parola: "consegna" è sostituita dalle seguenti: "trasmette per via telematica";

b) al comma 2, le parole: "da inserire nel plico di cui al comma 3 e per i casi di cui al comma 5" sono sostituite dalle seguenti: "consistente in un plico che contiene il certificato elettorale, la scheda elettorale e la relativa busta, nonché un foglio con le indicazioni delle modalità per l'espressione del voto e le liste dei candidati," e dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "Ai cittadini residenti all'estero è consegnata una busta indirizzata all'ufficio centrale per la circoscrizione estero; ai cittadini domiciliati temporaneamente all'estero è consegnata una busta affrancata in-

dirizzata al seggio della circoscrizione elettorale del comune di appartenenza";

c) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-*bis.* Gli uffici consolari predispongono, nella sede diplomatica o consolare, uno spazio apposito dove l'elettore possa esprimere il voto e comporre il plico di cui al comma 2. In ogni rappresentanza diplomatica o consolare il responsabile del corretto svolgimento delle operazioni di cui alla presente legge è il funzionario della carriera diplomatica in servizio presso la rappresentanza, di grado più elevato dopo il capo della rappresentanza stessa";

d) al comma 3:

1) al primo periodo, la parola: "diciotto" è sostituita dalla seguente: "venti", le parole: "che non hanno esercitato l'opzione di cui all'articolo 1, comma 3" sono sostituite dalle seguenti: "di cui all'articolo 4, comma 2", le parole: "contenente il certificato elettorale, la scheda elettorale e la relativa busta" sono sostituite dalle seguenti: "di cui al comma 2" e le parole: "il plico contiene, altresì, un foglio con le indicazioni delle modalità per l'espressione del voto e le liste dei candidati nella ripartizione di appartenenza di cui all'articolo 6" sono soppresse;

2) dopo il primo periodo sono aggiunti i seguenti: "Una volta espresso il proprio voto sulla scheda elettorale, l'elettore introduce nell'apposita busta la scheda o le schede elettorali, sigilla la busta, la introduce nella busta affrancata unitamente al tagliando staccato dal certificato elettorale comprovante l'esercizio del diritto di voto e la spedisce non oltre il dodicesimo giorno precedente la data stabilita per le votazioni in Italia. Le schede e le buste che le contengono non devono recare alcun segno di riconoscimento";

e) il comma 6 è sostituito dal seguente:

"6. Ad eccezione delle ipotesi di cui al comma 3, gli elettori si presentano alla sede diplomatica o consolare, muniti di documento di riconoscimento, tra il quattordicesimo ed il dodicesimo giorno precedente la data stabilita per le votazioni in Italia. I responsabili degli uffici consolari, prima di consegnare il plico all'elettore, ne accertano l'identità confrontando il documento di riconoscimento con il certificato elettorale contenuto nel plico e verificano quindi se il nominativo dell'elettore sia incluso nell'elenco previsto dal comma 5 dell'articolo 4; in caso affermativo, appongono il visto sul tagliando del certificato elettorale. Una volta espresso il proprio voto sulla scheda elettorale, l'elettore introduce neli'apposita busta la scheda o le schede elettorali, sigilla la busta, la introduce nella busta esterna, unitamente al tagliando staccato dal certficato elettorale, comprovante l'esercizio del diritto di voto, e la consegna all'ufficio consolare che l'inserisce nell'apposita urna sigillata, avendo cura di tenere separati i voti espressi dai cittadini residenti all'estero di cui all'articolo 1, da quelli dei cittadini temporaneamente residenti all'estero di cui all'articolo 1-*bis*. Le

schede e le buste che le contengono non devono recare alcun segno di riconoscimento";

g) al comma 7:

1) al primo periodo, le parole: "senza ritardo" sono sostituite dalle seguenti: "non oltre il sesto giorno precedente la data stabilita per le votazioni in Italia", le parole: "comunque pervenute" sono sostitùite dalle seguenti: "consegnate ai sensi dei commi 5 e 6 nonché quelle pervenute ai sensi del comma 3", le parole: "del giovedì" sono sostituite dalle seguenti: "dell'ottavo giorno" e le parole: "'unitamente alla comunicazione del numero degli elettori della circoscrizione consolare che non hanno esercitato l'opzione di cui all'articolo 1, comma 3" sono soppresse;

2) al secondo periodo, dopo le parole: "e con valigia diplomatica" sono inserite le seguenti: ", avendo cura di tenere separati i voti espressi dai cittadini residenti all'estero di cui all'articolo 1, da quelli dei cittadini temporaneàmente residenti all'estero di cui all'articolo 1-*bis*".

12. All'articolo 13 della legge 27 dicembre 2001, n. 459, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) al primo periodo le parole: "Presso l'ufficio centrale per la circoscrizione Estero è costituito un seggio elettorale per un minimo di duemila ed un massimo di tremila elettori residenti all'estero che non abbiano esercitato l'opzione di cui all'articolo 1, comma 3" sono sostituite dalle seguenti: "L'ufficio centrale per la circoscrizione Estero è costituito da sei sedi, una per ciascuna ripartizione prevista dall'articolo 6, in ciascuna delle quali è costituito un seggio elettorale per ogni cinquemila elettori residenti all'estero che abbiano esercitato l'opzione di cui all'articolo 1, comma 1";

2) dopo il secondo periodo è inserito il seguente: "L'ufficio centrale per la circoscrizione Estero il giorno della ricezione delle buste spedite ai sensi del comma 7 dell'articolo 12, invia le buste degli elettori che hanno esercitato l'opzione di cui all'articolo 1-*bis*, comma 1, ai rispettivi seggi della circoscrizione elettorale del comune di appartenenza dell'elettore sul territorio nazionale, che avranno il compito di provvedere alle operazioni di spoglio e di scrutinio dei voti";

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-*bis.* Il Ministero dell'interno individua in Roma le strutture idonee a ospitare le sei sedi di cui al comma 1 presso le quali sono allestiti i seggi elettorali per la circoscrizione Estero".

13. All'articolo 14 della legge 27 dicembre 2001, n. 459, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, le parole: "al comma 1 dell'articolo 5" sono sostituite dalle seguenti: "al comma 5 dell'articolo 4";

b) al comma 3, lettera *c)*, numero 1), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e verifica che il certificato elettorale sia munito del visto di cui all'articolo 12, comma 6. In tale ultima ipotesi i componenti del seggio elettorale sono esentati dal procedere all'operazione di cui al numero 2)".

14. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera *b)*, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono disciplinate le modalità di attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge.

15. Lo schema di regolamento di cui al comma 1 è trasmesso alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di esso sia espresso, entro sessanta giorni dalla data di trasmissione, il parere obbligatorio e non vincolante delle Commissioni parlamentari competenti per materia».

1.7 (testo corretto)
CALDEROLI, BISINELLA
Improponibile

Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

«Art. 1.

(Abrogazione della legge 21 dicembre 2005. n. 270, recante modifiche alle norme per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, e ripristino dell'efficacia delle disposizioni preesistenti)

1. La legge 21 dicembre 2005, n. 270, e gli articoli 1 e 2 del decreto-legge 8 marzo 2006, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2006, n. 121, sono abrogati.

2. Fatte salve le disposizioni relative alle elezioni dei deputati e dei senatori nella circoscrizione Estero, di cui alla legge 27 dicembre 2001. n. 459, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge riacquistano efficacia le disposizioni del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, nonché del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge 21 dicembre 2005, n. 270.

3. Dopo l'articolo 14 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, sono inseriti i seguenti:

"Art. 14-*bis*. - *1*. I partiti o i gruppi politici organizzati possono effettuare il collegamento in una coalizione delle liste da essi rispettivamente presentate. Le dichiarazioni di collegamento devono essere reciproche.

2. La dichiarazione di collegamento è effettuata contestualmente al deposito del contrassegno di cui all'articolo 14. Le dichiarazioni di collegamento hanno effetto per tutte le liste aventi lo stesso contrassegno.

3. Contestualmente al deposito del contrassegno di cui all'articolo 14, i partiti o i gruppi politici organizzati che si candidano a governare depositano il programma elettorale e il nome e il cognome della persona da loro indicata attraverso elezioni primarie come capo della forza politica.

4. I partiti o i gruppi politici organizzati tra loro collegati in coalizione che si candidano a governare depositano un unico programma elettorale nel quale dichiarano il nome e il cognome della persona indicata a seguito di elezioni primarie come unico capo della coalizione. Restano ferme le prerogative spettanti al Presidente della Repubblica previste dall'articolo 92, secondo comma, della Costituzione.

5. Gli adempimenti di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 del presente articolo sono effettuati dai soggetti di cui all'articolo 15, comma 1.

6. Entro il trentesimo giorno antecedente quello della votazione, gli Uffici centrali circoscrizionali comunicano l'elenco delle liste ammesse, con un esemplare del relativo contrassegno, all'Ufficio centrale nazionale che, accertata la regolarità delle dichiarazioni, provvede, entro il ventesimo giorno precedente quello della votazione, alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* dell'elenco dei collegamenti ammessi.

Art. 14-*ter*. - *1*. Per la designazione del capo della forza politica da indicare contestualmente al deposito del programma elettorale, ai sensi dell'articolo 14-*bis*, i partiti politici e le coalizioni di partiti devono svolgere elezioni primarie dirette in tutto il territorio nazionale, secondo le disposizioni di legge.

2. Ogni partito politico o coalizione di partiti ha l'obbligo di indicare come capo della forza politica o della coalizione solo il candidato più votato nelle rispettive graduatorie formatesi a conclusione delle elezioni primarie svolte in tutto il territorio nazionale.

Art. 14-*quater*. - *1*. Per la designazione dei candidati nella quota uninominale, i partiti politici e le coalizioni di partiti devono svolgere nei singoli collegi elezioni primarie dirette.

2. La lista di ogni partito politico o coalizione di partiti all'interno di ciascun collegio deve prevedere solo il candidato più votato nelle rispettive graduatorie formate a conclusione delle elezioni primarie in ogni singolo collegio.

3. I candidati risultati non vincitori a conclusione delle elezioni primarie in ogni singolo collegio non possono candidarsi, nella tornata elettorale immediatamente successiva alle elezioni primarie, in nessuna lista nella quota uninominale.

4. Le elezioni primarie dirette per la designazione dei candidati nella quota uninominale sono regolate da disposizioni di legge".

4. L'articolo 15 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957. n. 361, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

"Art. 15. - *1*. Entro le ore 16 del quindicesimo giorno dall'indizione delle elezioni primarie e, comunque, non oltre le ore 16 del settantacinquesimo giorno antecedente al voto, le liste o le forze politiche che intendono presentare la propria lista nel collegio uninominale devono depositare il proprio contrassegno presso il Ministero dell'interno.

2. In caso di scioglimento anticipato delle Camere, il termine per la presentazione del contrassegno è ridotto a dieci giorni dall'indizione delle elezioni primarie e comunque, non oltre il cinquantacinquesimo giorno antecedente al voto.

3. Il contrassegno deve essere depositato da una persona munita di mandato, autenticato da notaio, da parte del presidente o del segretario del partito o del gruppo politico organizzato.

4. Agli effetti del deposito, l'apposito Ufficio del Ministero dell'interno rimane aperto, anche nei giorni festivi, dalle ore 8 alle ore 20.

5. Il contrassegno deve essere depositato in triplice esemplare".

5. L'articolo 17 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

"Art. 17. - *1*. All'atto del deposito del contrassegno presso il Ministero dell'interno i partiti o i gruppi politici organizzati devono presentare la designazione, per ciascuna circoscrizione, dei candidati alle elezioni primarie nei singoli collegi e relativi documenti.

2. La designazione è fatta con un unico atto, autenticato da notaio.

3. Il Ministero dell'interno dà immediata comunicazione della designazione all'Ufficio centrale circoscrizionale cui la stessa designazione si riferisce".

6. L'articolo 18 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

"Art. 18. - *1*. A conclusione delle elezioni primarie e, comunque, non oltre il trentesimo giorno antecedente al voto, gli uffici elettorali circoscrizionali proclamano vincitore il candidato più votato all'interno delle rispettive liste nei singoli collegi e procedono alla comunicazione delle liste definitive dei candidati al Ministero dell'interno.

2. Nessuna sottoscrizione è richiesta alle forze politiche".

5. Gli articoli 20, 21, 22 e 23 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361,e successive modificazioni, sono abrogati.

8. L'articolo 8 del testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, è sostituito dal seguente:

"Art. 8. - *1*. I partiti o gruppi politici organizzati che intendono presentare candidature per l'elezione del Senato della Repubblica devono depositare presso il Ministero dell'interno il contrassegno con il quale dichiarano di volere distinguere le candidature medesime, con l'osservanza delle norme di cui agli articoli 14, 14-*bis*, 15, 16, 17 e 18 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957. n. 361, e successive modificazioni".

9. Gli articoli 9, 10, 11 e 12 del testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, e successive modificazioni, sono abrogati.

10. Entro cento cinquanta giorni dalla scadenza della legislatura in corso, i partiti politici devono chiedere all'Ufficio elettorale centrale nazionale di indire elezioni primarie per la selezione dei designati a capo della forza politica o della coalizione. In caso di scioglimento anticipato delle Camere precedente al cento cinquantesimo giorno dalla scadenza della legislatura in corso, l'obbligo decade. In caso di scioglimento anticipato delle Camere successivo al centocinquantesimo giorno dalla scadenza della legislatura in corso, le consultazioni primarie per la selezione dei designati a capo della forza politica o della coalizione non sono obbligatorie.

11. Entro sette giorni dall'indizione delle elezioni primarie, l'ufficio elettorale centrale nazionale stabilisce la data in cui si svolgono le elezioni primarie, sentiti il prefetto e i sindaci dei comuni in cui si svolgono le elezioni stesse.

12. L'ufficio elettorale competente, in collaborazione con i comuni, comunica ai cittadini la data e le modalità di svolgimento delle elezioni primarie mediante affissioni pubbliche. Le medesime comunicazioni sono pubblicate anche nel sito *internet* del Ministero dell'interno, nei siti istituzionali dei comuni e nei siti ufficiali del partito politici o delle coalizioni dei partiti.

13. Le elezioni primarie dei partiti politici e delle coalizioni di partiti si svolgono contestualmente in un solo giorno, anche non festivo, compreso tra il novantesimo e il sessantesimo giorno antecedente il termine per la presentazione del contrassegno.

14. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per disciplinare lo svolgimento delle elezioni primarie per la designazione dei capi della forza politica o della coalizione.

15. Nell'esercizio della delega di cui al comma 14 il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) prevedere il diritto di elettorato attivo solo per i cittadini che si iscrivono entro un termine prestabilito al registro delle elezioni primarie presso gli uffici elettorali del comune di residenza e che versano allo stesso comune un contributo a titolo di partecipazione alle spese per lo svolgimento delle elezioni primarie;

b) prevedere che i cittadini iscritti al registro delle elezioni primarie possono votare per eleggere il candidato di una sola lista;

c) definire le modalità e i termini secondo i quali i partecipanti alle elezioni primarie devono presentare la propria candidatura, prevedendo, in particolare, come condizione primaria, un numero di sottoscrizioni a sostegno della singola candidatura al momento della presentazione delle liste definitive;

d) prevedere l'eventualità di un secondo turno tra i due candidati più votati nelle elezioni primarie di ogni singola lista o coalizione qualora il candidato più votato non superi il 50 per cento più 1 dei voti;

e) prevedere che i seggi siano costituiti secondo le stesse modalità previste per le elezioni politiche e che in ogni seggio siano adottate modalità di voto che ne assicurino la segretezza;

f) prevedere che il numero e la distribuzione dei seggi per lo svolgimento delle elezioni primarie siano definiti successivamente al compito dei soggetti aventi diritto all'elettorato attivo in modo da garantire una distribuzione omogenea nel territorio senza eccessivi oneri a carico del bilancio dello Stato.

16. Entro cento venti giorni dalle elezioni l'ufficio elettorale competente indice elezioni primarie per i candidati in ciascun collegio della quota uninominale. In caso di scioglimento anticipato delle Camere, l'indizione viene effettuata contestualmente al decreto di scioglimento delle Camere.

17. Entro sette giorni dall'indizione delle elezioni primarie, l'ufficio elettorale competente stabilisce la data in cui si svolgono le elezioni primarie, sentiti il prefetto e i sindaci dei comuni in cui si svolgono le elezioni stesse. In caso di scioglimento anticipato delle Camere, il termine è ridotto a tre giorni.

18. L'ufficio elettorale competente, in collaborazione con i comuni, comunica ai cittadini la data e le modalità di svolgimento delle elezioni primarie mediante affissioni pubbliche. Le medesime comunicazioni sono pubblicate anche nel sito *internet* del Ministero dell'interno, nei siti istituzionali dei comuni e nei siti ufficiali dei partiti politici o delle coalizioni dei partiti.

19. Le elezioni primarie dei partiti politici e delle coalizioni di partiti si svolgono in tutti i collegi uninominali in un solo giorno, anche non festivo, compreso tra il sessantesimo e il quarantacinquesimo giorno antecedente il voto. In caso di scioglimento anticipato delle Camere, le elezioni primarie si tengono in un solo giorno, anche non festivo, compreso tra il quarantesimo e il trentacinquesimo giorno antecedente il voto.

20. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per disciplinare lo svolgimento delle elezioni primarie per la designazione dei capi del partito politico o della coalizione di partiti.

21. Nell'esercizio della delega di cui al comma 5 il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) prevedere il diritto di elettorato attivo esclusivamente all'interno del collegio di residenza solo per i cittadini che si iscrivono entro un termine prestabilito al registro delle elezioni primarie presso gli uffici elettorali del comune di residenza e che versano allo stesso comune un contributo a titolo di partecipazione alle spese per lo svolgimento delle elezioni primarie;

b) prevedere che i cittadini iscritti al registro delle elezioni primarie possono votare per eleggere il candidato di una sola lista;

c) definire le modalità e i termini secondo i quali i partecipanti alle elezioni primarie devono presentare la propria candidatura, prevedendo, in particolare, come condizione primaria un numero di sottoscrizioni a sostegno della singola candidatura, al momento della presentazione delle liste definitive;

d) stabilire che il candidato che raccoglie il maggior numero di voti è nominato candidato nel collegio del partito politico o della coalizione di partiti;

e) prevedere che i seggi siano costituiti secondo le stesse modalità previste per le elezioni politiche e che in ogni seggio siano adottate modalità di voto che ne assicurino la segretezza;

f) prevedere che il numero e la distribuzione dei seggi per lo svolgimento delle elezioni primarie sia definito successivamente al computo dei soggetti aventi diritti all'elettorato attivo in modo da garantire una distribuzione omogenea nel territorio senza eccessivi oneri a carico del bilancio dello Stato.

22. I candidati alle elezioni primarie sono tenuti a sottoscrivere una dichiarazione in cui si impegnano, nel caso in cui diventino membri delle Commissioni parlamentari competenti in materia di bilancio, finanze, giustizia, industria, trasporti, telecomunicazioni o attività produttive ovvero di altre commissioni parlamentari che possono determinare un conflitto d'interessi:

a) ad alienare o a sottoporre a *blind trust* ovvero a dare in gestione senza vincoli di conservazione o di informazione preventiva le partecipazioni, detenute direttamente o indirettamente nonché tramite società fiduciarie, in società concessionarie di pubblico servizio ovvero di licenze televisive o radiotelevisive ovvero di testate editoriali;

b) a non prendere parte alle deliberazioni aventi ad oggetto materie in relazione alle quali possa insorgere un conflitto di interessi ovvero, in alternativa, a di smettere o a costituire in *blind trust* le attività che comportano un conflitto di interessi;

c) a rispettare le disposizioni della legge 20 luglio 2004. n. 215, e, in particolare, quelle riguardanti impieghi o lavori pubblici o privati dei membri del Governo.

23. Per la designazione dei candidati alla carica di presidente di regione, i partiti politici e le coalizioni di partiti devono svolgere elezioni primarie dirette. Il coordinamento dell'organizzazione di tali elezioni è affidato all'ufficio elettorale regionale per le primarie costituito presso la corte d'appello del comune capoluogo di regione.

24. Le regioni, nell'ambito della loro autonomia e in base alle singole specificità territoriali, definiscono le modalità, di svolgimento delle elezioni primarie e l'esercizio dell'elettorato attivo e passivo.

25. Ai fini di cui al comma 2, le regioni sono tenute all'osservanza dei seguenti criteri:

a) prevedere il diritto di elettorato attivo solo per i cittadini residenti interessato alla consultazione che si iscrivono entro un termine prestabilito al registro delle elezioni primarie presso gli uffici elettorali del comune di residenza e che versano allo stesso comune un contributo a titolo di partecipazione alle spese per lo svolgimento delle elezioni primarie;

b) prevedere che i cittadini iscritti al registro delle elezioni primarie possono votare per eleggere il candidato di una sola lista;

c) definire le modalità e i termini secondo i quali i partecipanti alle elezioni primarie devono presentare la propria candidatura, anticipando gli obblighi relativi alla raccolta delle sottoscrizioni;

d) stabilire che il candidato che raccoglie il maggior numero di voti è nominato candidato alla presidenza della regione;

e) prevedere che i seggi siano costituiti secondo le stesse modalità previste per le elezioni politiche e che in ogni seggio siano adottate modalità di voto che ne assicurino la segretezza;

f) prevedere che il numero e la distribuzione dei seggi per lo svolgimento delle elezioni primarie siano definiti successivamente al computo dei soggetti aventi diritto all'elettorato attivo in modo da garantire una distribuzione omogenea nel territorio senza eccessivi oneri a carico del bilancio dello Stato.

26. I partiti politici o le coalizioni di partiti possono organizzare elezioni primarie dirette per la selezione dei candidati consiglieri di regione. A tale scopo, le coalizioni che optano per lo svolgimento di tale selezione godono di una maggiorazione degli spazi destinati alla propaganda elettorale pari al 20 per cento, esclusivamente destinati ai candidati consiglieri eletti medianti le elezioni primarie.

27. Per la designazione dei candidati alla carica di sindaco di un comune con popolazione superiore a 15.000 abitanti, i partiti politici e le coalizioni di partiti devono svolgere elezioni primarie dirette.

28. Entro centoventi giorni dalla scadenza del termine per la presentazione del contrassegno, i legali rappresentanti del partito politico o della coalizione di partiti richiedono all'ufficio elettorale competente di indire le elezioni primarie per la selezione dei propri candidati alla carica di sindaco. 3.

29 L'ufficio elettorale comunale istituisce un apposito collegio dei garanti che sovrintende alla regolarità delle elezioni primarie, nomina gli scrutatori e i componenti delle commissioni elettorali, delibera in modo insindacabile su ogni forma di ricorso e proclama il vincitore, la cui indicazione a candidato alla carica di sindaco è obbligatoria.

30. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per disciplinare lo svolgimento delle elezioni primarie per la designazione dei candidati alla carica di sindaco, in conformità a principi e criteri direttivi conformi ai criteri di cui articolo 6, comma 3, opportunamente adeguati.

31. Per la designazione dei candidati alla carica di sindaco di un comune con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, i partiti politici e le coalizioni di partiti possono svolgere elezioni primarie dirette organizzate secondo le stesse disposizioni dei commi 2 e 3 e del decreto legislativo adottato ai sensi del comma 4.

32. In tutti i comuni i partiti politici o le coalizioni di partiti possono organizzare elezioni primarie dirette per la selezione dei candidati alla carica di consigliere comunale.

33. I partiti politici o le coalizioni di partiti che optano per elezioni primarie dirette nei casi di cui ai commi 5 e 6 godono di una maggiorazione degli spazi destinati alla propaganda elettorale pari al 20 per cento.

34. Alle elezioni primarie si applicano le disposizioni vigenti in materia di propaganda e di spese elettorali. Le spese dei candidati alle elezioni primarie non possono, comunque, superare un quinto delle spese previste per la partecipazione alle elezioni stesse.

35. Tutti i candidati alle elezioni primarie per qualsiasi carica pubblica elettiva sono tenuti a:

a) possedere i requisiti per la candidabilità fissati dal testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, di cui al decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235;

b) comunicare entro due mesi dalle elezioni primarie i dati identificativi dei soggetti che hanno finanziato o sostenuto anche indirettamente la campagna elettorale, pena la decadenza dalla carica e l'incandidabilità ad altre cariche pubbliche elettive».

1.8

CALDEROLI, BISINELLA

Ritirato e trasformato nell'odg G1.8

Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

«Art. 1.

1. La presente legge è volta a favorire l'esercizio del diritto di voto degli studenti fuori sede, conformemente ai princìpi di eguaglianza, libertà e segretezza.

2. Al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 4, comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", ovvero sulla scheda di cui all'articolo 31, comma 1-*bis*, per la procedura di voto anticipato";

b) all'articolo 30, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente numero:

«10-*bis)* sei schede di cui all'articolo 31, comma 1-*bis*, e sei buste di cui all'articolo 30-*bis*, comma 1, lettera *c)*";

c) dopo l'articolo 30 è inserito il seguente:

"Art. 30-*bis*. - *1.* Ogni prefettura - ufficio territoriale del Governo che abbia ricevuto richieste di voto anticipato, ai sensi degli articoli 41-*bis* e seguenti, provvede, entro il ventiduesimo giorno che precede le votazioni, a:

a) predisporre le cabine elettorali in un locale della prefettura idoneo;

b) stampare in numero adeguato, in base alla richieste ricevute, le schede di cui all'articolo 31, comma 1-*bis;*

c) predisporre buste non trasparenti, di colore diverso in base alla votazione di Camera dei deputati, Senato della Repubblica, referendum popolare e Parlamento europeo, in numero pari alle schede di cui alla lettera *b)*, in cui inserire ciascuna di tali schede;

d) predisporre un numero di moduli, pari a quello delle schede di cui alla lettera *b)*, per l'attestazione del fatto che il votante ha espresso il voto presso l'ufficio della prefettura, personalmente, in segretezza e liberamente; tali moduli recano appositi spazi per l'apposizione delle firme del votante e del funzionario incaricato di ricevere la scheda votata;

e) predisporre un numero di buste pari a quello delle schede di cui alla lettera *b)*, recanti appositi spazi per l'indicazione del nome e cognome, del comune di residenza del votante, della sezione elettorale di cui è assegnato il votante stesso ai sensi dell'articolo 36, primo comma, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo

1967, n. 223, nonché della prefettura competente per la relativa circoscrizione elettorale; tali buste sono munite di appositi sigilli antimanomissione;

f) stampare un prospetto delle liste elettorali di tutte le circosrizioni d'Italia, da mettere a disposizione del votante che abbia necessità di consultarlo:".

d) all'articolo 31:

1) al comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "salvo quanto previsto in ordine alle schede per l'espressione del voto anticipato dal còmma l-bis del presente articolo";

2) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-*bis*. Le schede per l'espressione del voto anticipato ai sensi degli articoli 41-*bis* e seguenti sono bianche a riempiriieìito e presentano:

a) la dicitura "scheda per il voto anticipato";

b) due spazi bianchi per l'apposizione del nome della lista ovvero del suo numero progressivo e, ove consentito, del nome del candidato;

c) tre linee orizzontali per l'espressione del voto di preferenza, ove consentito".

3. Alla rubrica del titolo IV sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "ordinaria e della votazione anticipata".

4. Nel titolo IV del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Cainera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, prima dell'articolo 42 sono inseriti i seguenti:

"Art. 41-*bis*. - *1*. Gli elettori possono esercitare il diritto elettorale attivo in data anteriore a quella stabilita perle elezioni nei modi e nei termini stabiliti agli articoli seguenti.

2. Possono fare richiesta di accesso alla procedura di voto anticipato i soli elettori iscritti nelle liste elettorali che risultino studenti presso un'università la cui sede centrale si trova in una regione italiana non confinante con quella in cui eserciterebbero il loro diritto di voto secondo la procedura odierna.

3. La procedura di voto anticipato si applica alle elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, alle consultazioni referendarie e alle elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia.

Art. 41-*ter*. - *1*. L'elettore che intenda esercitare il voto anticipato di cui all'articolo 41-*bis*, dopo l'indizione del decreto di convocazione dei comizi elettorali ai sensi dell'articolo 1 ed entro il trentesimo giorno prima dell data delle votazioni, invia una richiesta alla prefettura - ufficio territoriale del Governo della provincia in cui intende votare con raccomandata con ricevuta di ritorno, compilando l'apposito modulo, disponibile sul sito del Ministero dell'interno e presso gli uffici di Poste italiane Spa, alle-

gando il certificato elettorale e il certi.ficato di iscrizione all'università, ovvero con equivalenti modalità di comunicazione elettronica certificata.

Art. 41-*quater*. - *1*. Tra il ventunesimo e il quattordicesimo giorno prima della data delle votazioni, l'elettore che ne abbia fatto richiesta si. reca alla prefettura - ufficio territoriale del Governo presso cui ha richiesto di poter votare e:

a) riceve la scheda e la busta di cui alle lettere *b)* e *c)* del comma 1 dell'articolo 30-*bis;*

b) entra nella cabina elettorale predisposta ed esprime il suo voto, scrivendo in stampatello il nome della lista prescelta, o il numero progressivo della stessa, e, ove consentito, quello del candidato prescelto, nonché, ove consentito, esprimendo una o più preferenze; quindi inserisce la scheda votata dentro la busta;

c) consegna la busta contenente il voto al funzionario preposto a tale ufficio, dal quale riceve il modulo di cui alla lettera *d)* del comma 1 dell'articolo 30-*bis*, lo compila e lo sottoscrive;

d) il funzionario provvede alla controfirma e all'apposizione del timbro sulla busta e sul modulo;

e) il funzionario inserisce la busta e il modulo di accompagnamento nell'ulteriore busta di cui alla lettera *e)* del comma 1 dell'articolo 30-*bis* e compila quest'ultima con nome, cognome, comune e sezione di appartenenza del votante e con l'indicazione della prefettura - ufficio territoriale del Governo competente per quella sezione, riferendosi per tale dato all'apposito elenco distribuito dal Ministero dell'interno, affisso nella stanza di voto e liberamente consultabile dal votante; quindi provvede all'apposizione del sigillo antimanomissione sulla busta di cui alla citàta lettera *e)*, la sottopone al votante per la sottoscrizione, provvede all'apposizione del timbro e la controfirma a sua volta.

Art. 41-*quinquies*. - *1*. Scaduti i termini per l'espressione del voto anticipato, ogni prefettura ufficio territoriale del Governo presso cui si siano svolte operazioni di voto anticipato, entro il dodicesimo giorno che precede la data delle votazioni ordinarie, provvede a raggruppare per prefettura - ufficio territoriale del Governo di destinazione le buste di cui alla lettera *e)* del comma 1 dell'articolo 41-*quater,* a inserirle in appositi plichi e inviarle alla prefetture di destinazione con spedizione raccomandata, allegando a ciascun plico un verbale di rendiconto sul numero delle buste per l'espressione del voto anticipato in esso contenute.

Art. 41-*sexies*. - *1*. Ogni prefettura - ufficio territoriale del Governo, ricevuti i plichi di cui all'articolo 41-*quinquies,* apre e assegna per Ufficio di sezione di destinazione le buste di cui alla lettera *e)* del comma 1 dell'articolo 41-*quater*. Provvede quindi a inserirle in una busta recante la dicitura 'Voto anticipato' e ad accorparle al materiale di ogni sezione, che invia ai sindaci entro il terzo giorno che precede la votazione ordinaria.

2. Qualora uno o più plichi contenenti- schede votate anticipatamente pervengano alla prefettura ufficio territoriale del Governo dopo il termine

di cui al comma 1 dell'articolo 41-*quinquies*, si procede alla loro distruzione senza aprire le buste, mentre il verbale allegato al plico è inviato all'Ufficio circoscrizionale ai fini di rilevamento di dati statistici sui voti anticipati non andati a buon fine, nell'ottica di un miglioramento delle procedure di voto anticipato".

5. All'articolo 45 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957. n. 361, dopo il settimo comma sono inseriti i seguenti: "Soltanto nel caso in cui nella sezione sia stato recapitato un plico di cui all'articolo 41-*quinquies* contenente una sola scheda di voto anticipato, schede in numero pari a quello degli scrutatori, del presidente e del segretario del seggio non verranno siglate né timbrate. Prima del rinvio di ogni ulteriore operazione elettorale, il presidente:

a) apre, se presente, il plico della prefettura - ufficio territoriale del Governo contenente le schede votate anticipatamente;

b) verifica se il votante le cui generalità sono riportate sulla busta esterna e presente nei registri elettorali;

c) apre ogni busta esterna e verifica la consistenza e correttezza del modulo di accompagnamento;

d) segna nel registro elettorale, nell'apposita casella, menzione dei votanti che hanno espresso il loro voto in via anticipata;

e) ripone le buste contgflenti le'schede votate nell'urna in modo che siano scrutinate con le altre, a operazioni di votazione concluse.

6. Se qualcuna delle verifiche di cui al nono comma non dà esito positivo o se sono presenti più schede di voto anticipato attribuibili a uno stesso votante, il presidente annulla le schede e non ne dà menzione sul registro; qualora il votante si presenti al seggio, egli può esprimere il proprio voto con le modalità ordinarie.

7. Al testo uni delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957. n. 361, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 48, dopo il primo comma è inserito il seguente:

"Nel caso in cui al seggio sia stata recapitata una sola scheda di voto anticipato, il presidente, gli scruta tori e il segretario del seggio devono esprimere il proprio voto presso il seggio stesso tramite la scheda e la busta di cui all'articolo 30, comma 1, numero 10-*bis)*";

b) all'articolo 55, primo comma, le parole: "né, qualora votino in Italia, inviare il voto per iscritto" sono soppresse;

c) all'articolo 67, primo comma, numero 3), dopo le parole: "o la firma dello scrutatore" sono inserite le seguenti: ", ad eccezione delle schede di cui all'articolo 31 comma 1-*bis*";

d) all'articolo 68, dopo il comma 3-*bis* è insèrito il seguente:

"3-*ter*. Il presidente provvede a timbrare e firmare ogni scheda di cui all'articolo 31, comma 1-*bis*, scrutinata";

e) all'articolo 70:

1) al primo comma, le parole: "Salve le disposizioni di cui agli articoli 58, 59, 61 e 62" sono sostituite dalle seguenti: "Salve le disposizioni di cui agli articoli 30-*bis*, 41-*quater*, 58, 59 e 62";

2) al secondo comma, le parole: "che non siano quelle prescritte dall'articolo 31" sono sostituite dalle seguenti: "che non siano quelle prescritte dagli articoli 30-*bis* e 31"».

G1.8 (*già* em. 1.8)
CALDEROLI (*)
Approvato

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1385,

impegna il Governo ad individuare delle modalità che consentano di esercitare il diritto di voto a chi si trova fuori del territorio di residenza nell'ambito del territorio nazionale.

(*) Aggiungono la firma in corso di seduta i senatori Uras, Stefano, Marcucci, Buemi, Longo Fausto Guilherme, Pagliari, Zin e Padua.

1.12003
CALDEROLI, BISINELLA
Ritirato

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 1.

1. La presente legge è volta a favorire l'esercizio del diritto di voto degli studenti fuori sede, conformemente ai princìpi di eguaglianza, libertà e segretezza.

2. Al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 4, comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", ovvero sulla scheda di cui all'articolo 31, comma 1-*bis*, per la procedura di voto anticipato";

b) all'articolo 30, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente numero:

"10-*bis*) sei schede di cui all'articolo 31, comma 1-*bis*, e sei buste di cui all'articolo 3D-*bis*, comma 1, lettera *c)*";

c) dopo l'articolo 30 è inserito il seguente:

"Art. 30-*bis*. - *1.* Ogni prefettura-ufficio territoriale del Governo che abbia ricevuto richieste di voto anticipato, ai sensi degli articoli 41-*bis* e seguenti, provvede, entro il ventiduesimo giorno che precede le votazioni, a:

a) predisporre le cabine elettorali in un locale della prefettura idoneo;

b) stampare in numero adeguato, in base alla richieste ricevute, le schede di cui all'articolo 31 ,comma 1-*bis*;

c) predisporre buste non trasparenti, di colore diverso in base alla votazione di Camera dei deputati, Senato della Repubblica, *referendum* popolare e Parlamento europeo, in numero pari alle schede di cui alla lettera *b)*, in cui inserire ciascuna di tali schede;

d) predisporre un numero di moduli, pari a quello delle schede di cui alla lettera *b)*, per l'attestazione del fatto che il votante ha espresso il voto presso l'ufficio della prefettura, personalmente, in segretezza e liberamente; tali moduli recano appositi spazi per l'apposizione delle firme del votante e del funzionario incaricato di ricevere la scheda votata;

e) predisporre un numero di buste pari a quello delle schede di cui alla lettera *b)*, recanti appositi spazi per l'indicazione del nome e cognome, del comune di residenza del votante, della sezione elettorale di cui è assegnato il votante stesso ai sensi dell'articolo 36, primo comma, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, nonché della prefettura competente per la relativa circoscrizione elettorale; tali buste sono munite di appositi sigilli antimanomissione;

f) stampare un prospetto delle liste elettorali di tutte le circoscrizioni d'Italia, da mettere a disposizione del votante che abbia necessità di consultarlo";

d) all'articolo 31:

1) al comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", salvo quanto previsto in ordine alle schede per l'espressione del voto anticipato dal comma 1-*bis* del presente articolo";

2) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

"1-*bis*. Le schede per l'espressione del voto anticipato ai sensi degli articoli 41-*bis* e seguenti, sono bianche a riempimento e presentano:

a) la dicitura: scheda per il voto anticipato;

b) due spazi bianchi per l'apposizione del nome della lista ovvero del suo numero progressivo e, ove consentito, del nome del candidato;

c) tre linee orizzontali per l'espressione del voto di preferenza, ove consentito"».

1.9 (testo corretto)
CALDEROLI, BISINELLA
Improponibile

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1.

1. All'articolo 7 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"Non sono eleggibili coloro che sono stati eletti per due volte all'ufficio di membro del Parlamento".

2. Dopo l'articolo 10 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, è inserito il seguente:

"Art. 10-*bis*. - *1*. Non possono essere candidati alle elezioni coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva per reato non colposo ovvero a pena detentiva superiore a mesi 10 e giorni 20 di reclusione per reato colposo.

2. La sentenza che applica la pena su richiesta delle parti, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, è equiparata alla sentenza di condanna.

3. L'ineleggibilità prevista dal presente articolo è perpetua".

3. All'articolo 5 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, le parole: "9 e 10" sono sostituite dalle seguenti: "9, 10 e 10-*bis*".

4. Sono sospesi dall'ufficio, con delibera della Camera di appartenenza, i membri che hanno riportato, anche precedentemente alla proclamazione dell'elezione, una condanna non definitiva per reato non colposo ovvero a pena detentiva superiore a mesi 10 e giorni 20 di reclusione per reato colposo. La sospensione cessa automaticamente in caso di successiva assoluzione dell'imputato.

5. Le cause di ineleggibilità di cui agli articoli 7, 8, 9, 10 e 10-*bis* del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, sopravvenute o rilevate successivamente alla proclamazione dell'eletto, comportano, rispettivamente, la decadenza o l'annullamento della convalida dell'elezione con delibera della Camera di appartenenza.

6. La sentenza di condanna che produce gli effetti indicati nei commi 1 e 2, pronunciata nei confronti di un membro del Parlamento, è comunicata dal pubblico ministero al Presidente della Repubblica.

7. Il Presidente della Repubblica, con messaggio motivato, invita la Camera di appartenenza del parlamentare a deliberare ai sensi dei commi 1 e 2.

8. Il Presidente della Repubblica può, ai sensi dell'articolo 88 della Costituzione, sciogliere la Camera che omette di deliberare entro trenta giorni dalla data del ricevimento del messaggio di cui al comma 4.

9. Le sentenze di condanna pubblicate prima della data di entrata in vigore della presente legge, che producono gli effetti indicati nei commi 1 e 2, sono comunicate dal pubblico ministero presso il giudice che le ha pronunciate al Presidente della Repubblica entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

10. Il comma 2 dell'articolo 4 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, è sostituito dai seguenti:

"2. Ogni elettore dispone di un voto di lista e di un voto di preferenza per determinare l'ordine dei candidati compresi nella lista votata.

2-*bis*. Il voto di lista si esprime tracciando, con la matita, un segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il contrassegno della lista prescelta.

2-*ter*. Il voto di preferenza si esprime indicando, a fianco del contrassegno di lista, il candidato prescelto".

11. L'articolo 14 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, è sostituito dal seguente:

"Art. 14. - *1*. Ogni elettore dispone di un voto di lista e di un voto di preferenza per determinare l'ordine dei candidati compresi nella lista votata.

2. Il voto di lista si esprime tracciando, con la matita, un segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il contrassegno della lista prescelta.

3. Il voto di preferenza si esprime indicando, a fianco del contrassegno di lista, il candidato prescelto".

12. Sulle schede, i contrassegni delle liste sono riprodotti di seguito, in linea verticale, ciascuno in un unico quadrante. I contrassegni delle liste collegate appartenenti alla stessa coalizione sono riprodotti di seguito, in linea verticale, in un unico quadrante. Accanto ad ogni contrassegno è tracciata una linea orizzontale per l'espressione del voto di preferenza.

13. Il voto di preferenza si esprime scrivendo con la matita, nell'apposita riga tracciata a fianco del contrassegno della lista votata, il nome e cognome o solo il cognome del candidato preferito compreso nella lista medesima. L'indicazione deve contenere il nome e cognome quando vi sia la possibilità di confusione fra candidati della stessa lista votata. L'elettore può manifestare la preferenza esclusivamente per candidati della li-

sta da lui votata. Sono nulle le preferenze che non designano il candidato con la chiarezza necessaria a distinguerlo da ogni altro candidato della medesima lista. Se l'elettore non ha segnato alcun contrassegno di lista ma ha scritto una preferenza, s'intende che abbia votato la lista alla quale appartiene il candidato prescelto se la preferenza è indicata a fianco del contrassegno di lista al quale il candidato prescelto appartiene. Diversamente, il voto è nullo. Se l'elettore ha segnato più contrassegni di lista del medesimo quadrante e ha indicato una preferenza, il voto è attribuito alla lista cui appartiene il candidato prescelto se appartenente ad una delle liste votate. Diversamente, il voto è nullo.

14. Durante le operazioni di scrutinio si tiene conto dei voti di preferenza ai fini della determinazione della cifra individuale di ogni candidato. La cifra individuale di ogni candidato è data dalla somma dei voti di preferenza validamente espressi.

15. La proclamazione degli eletti, nei limiti dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto, avviene secondo la maggiore cifra individuale di ciascun candidato appartenente alla lista medesima. A parità di cifra individuale, è proclamato eletto il candidato di più giovane età».

1.10 (testo corretto)
CALDEROLI, BISINELLA
Improponibile

Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

«Art. 1.

(Modifiche al sistema per l'elezione della Camera dei deputati)

1. Al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, il comma 2 è sostituito dai seguenti:

"*2.* Il territorio nazionale è diviso in circoscrizioni elettorali corrispondenti al territorio delle province. Fatta salva l'attribuzione dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero, la ripartizione dei seggi è effettuata con sistema proporzionale con attribuzione di un premio di maggioranza ai sensi degli articoli 77, 83 e 84 e si effettua in sede di Ufficio centrale nazionale.

2-bis. Il premio di maggioranza di cui al comma 2 è attribuito alla lista o alla coalizione di liste che ha conseguito il maggior numero di voti validi, pari o superiore ad almeno il 40 per cento. Qualora tale percentuale non sia raggiunta da nessuna lista o coalizione di liste, il premio di maggioranza è attribuito tramite un secondo turno di ballottaggio su

scala nazionale alla lista o alla coalizione di liste che è risultata più votata tra le prime due liste o coalizioni di liste al primo turno di votazione";

b) all'articolo 4, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

"2-*bis*. Ciascun elettore può esprimere uno o due voti di preferenza scrivendo il cognome dei candidati presenti sulle liste per la circoscrizione di riferimento sulle righe stampate accanto al contrassegno della lista scelta al fine del voto. Il numero dei candidati di ciascuna lista non può essere inferiore a un terzo dei seggi attribuiti in ragione proporzionale alla circoscrizione, con arrotondamento all'unità superiore. In ciascuna lista i candidati successivi al primo sono riportati in ordine alternato di sesso. Nel caso di espressione della doppia preferenza sono validi i voti solo se riguardanti candidati di sesso diverso, pena l'annullamento della seconda preferenza.

2-ter. In caso di ricorso al secondo turno di ballottaggio di cui all'articolo 1, comma 2-*bis*,ogni elettore dispone di un voto per la scelta della lista o della coalizione di liste da esprimere su un'unica scheda recante i contrassegni delle liste o delle coalizioni di liste concorrenti";

c) all'articolo 11, primo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il decreto fissa, altresì, la data di eventuale svolgimento del secondo turno di ballottaggio di cui all'articolo 1, comma 2-*bis*, nella seconda domenica successiva a quella dello svolgimento del primo turno di votazione";

d) all'articolo 31 il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Sulle schede i contrassegni delle liste collegate appartenenti alla stessa coalizione sono riprodotti di seguito, in linea orizzontale, uno accanto all'altro, su un'unica riga. L'ordine delle coalizioni e delle singole liste non collegate, nonché l'ordine dei contrassegni delle liste di ciascuna coalizione sono stabiliti con sorteggio secondo le disposizioni di cui all'articolo 24. I contrassegni devono essere riprodotti sulle schede con il diametro di centimetri tre. In caso di svolgimento del secondo turno di ballottaggio di cui all'articolo 1, comma 2-*bis*, sulle schede i contrassegni delle liste collegate sono riprodotti di seguito, in linea verticale";

e) dopo l'articolo 63 è inserito il seguente:

"Art. 63-*bis*. *-1*. Il voto si esprime barrando con la matita copiativa il simbolo di una lista e contestualmente si può esprimere il voto di preferenza scrivendo nelle apposite righe tracciate al fianco del simbolo della lista votata il nome e il cognome o solo il cognome del candidato o dei candidati preferiti compresi nella medesima lista. In caso di identità di cognome tra candidati, devono scriversi sempre il nome e il cognome e, ove occorra, la data e il luogo di nascita.

2. Qualora il candidato abbia due cognomi, l'elettore, nel dare la preferenza, può scrivere uno solo dei due. L'indicazione deve contenere, a

tutti gli effetti, entrambi i cognomi quando vi sia possibilità di confusione tra più candidati.

3. Le preferenze per candidati compresi in liste di altri circoscrizioni sono nulle.

4. Sono, altresì nulle le preferenze per candidati compresi in una lista diversa da quella votata.

5. Se l'elettore non ha indicato alcun contrassegno di lista ma ha scritto una preferenza per candidati compresi tutti nella medesima lista, si intende che ha votato la lista alla quale appartengono i candidati preferiti.

6. Se l'elettore ha segnato più di un contrassegno di lista, ma ha scritto una preferenza per candidati appartenenti a una sola di tali liste, il voto è attribuito alla lista a cui appartiene il candidato indicato.

7. Se l'elettore non ha indicato alcun contrassegno di lista, ma ha espresso la preferenza a fianco di un contrassegno, si intende che ha votato la lista alla quale appartiene il contrassegno medesimo.

8. È possibile esprimere una o due preferenze. Nel caso di espressione di due preferenze, esse devono riguardare candidati di sesso diverso della stessa lista, pena l'annullamento della seconda preferenza. Le preferenze espresse in eccedenza sono nulle";

f) all'articolo 84, il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Il presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale, ricevute da parte, dell'Ufficio centrale nazionale le comunicazioni di cui all'articolo 83, comma 6, proclama eletti, nei limiti dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto, i candidati compresi nella lista medesima, secondo le preferenze ottenute da ciascuno di essi nella circoscrizione".

2. Al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993. n. 533, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

"*i).* Il Senato della Repubblica è eletto su base regionale, mediante liste concorrenti nelle circoscrizioni provinciali. Salvo i seggi assegnati alla circoscrizione Estero, i seggi sono ripartiti tra le regioni ai sensi dell'articolo 57 della Costituzione sulla base dei risultati dell'ultimo censimento generale della popolazione, riportati dalla più recente pubblicazione ufficiale dell'Istituto nazionale di statistica, con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare, su proposta del Ministro dell'interno, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, contemporaneamente al decreto di convocazione dei comizi. Il medesimo decreto individua, con gli stessi criteri, la ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni provinciali.

2. L'assegnazione dei seggi tra le liste concorrenti è effettuata in ragione proporzionale, con l'attribuzione di un premio alla lista o alla coalizione di liste che ha conseguito il maggior numero di voti validi espressi sul piano nazionale, se pari ad almeno il 40 per cento di questi, mediante

riparto nelle singole circoscrizioni regionali e sulla base dei voti ottenuti in ciascuna di esse, ai sensi degli articoli 16 e 17.

2-*bis*. Qualora la soglia di cui al comma 2 non sia raggiunta da alcuna lista o coalizione di liste, il premio è attribuito alla lista o alla coalizione di liste più votata al secondo turno di ballottaggio tra le prime due liste o coalizioni di liste più votate al primo turno di votazione e il riparto avviene sulla base dei risultati nelle singole regioni";

b) all'articolo 2 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

"1-*bis*. Ciascun elettore può esprimere uno due voti di preferenza scrivendo il cognome dei candidati presenti sulle liste per la circoscrizione di riferimento sulle righe stampate accanto al contrassegno della lista scelta al fine del voto. Il numero dei candidati di ciascuna lista non può essere inferiore a un terzo dei seggi attribuiti in ragione proporzionale alla circoscrizione, con arrotondamento alla unità superiore. In ciascuna lista, i candidati successivi al primo sono riportati in ordine alternato di sesso. Nel caso di espressione della doppia preferenza sono validi i voti solo se riguardanti candidati di sesso diverso, pena annullamento della seconda preferenza.

1-*ter*. In caso di ricorso al secondo turno di ballottaggio di cui all'articolo 1, comma 2-*bis*, ogni elettore dispone di un voto per la scelta della lista o della coalizione di liste da esprimere su un'unica scheda recante i contrassegni delle liste o delle coalizioni di liste concorrenti";

c) al titolo II è premesso il seguente articolo:

"Art. 6-*bis*. - *1*. Presso la Corte di cassazione è costituito, entro tre giorni dalla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi elettorali, l'ufficio centrale nazionale per le elezioni del Senato della Repubblica, composto da un presidente di sezione e da quattro consiglieri, scelti dal Primo presidente della stessa Corte";

d) all'articolo 9, il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. Ogni lista circoscrizionale, all'atto della presentazione, è composta da un elenco di candidati. A pena di inammissibilità della lista, i candidati successivi al primo devono essere presentati in ordine alternato di sesso. La lista è formata complessivamente da un numero di candidati non inferiore a un terzo e non superiore ai seggi assegnati alla circoscrizione provinciale";

e) all'articolo 11, comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In caso di svolgimento del secondo turno di ballottaggio di cui all'articolo 1, comma 2-*bis*, sulle schede i contrassegni delle liste collegate sono riprodotti di seguito, in linea verticale";

f) l'articolo 14 è sostituito dal seguente:

"Art. 14. - 1. Il voto si esprime barrando con la matita copiativa il simbolo di una lista e contestualmente si può esprimere il voto di preferenza scrivendo nelle apposite righe tracciate al fianco del simbolo della

lista votata il nome e il cognome o solo il cognome del candidato o dei candidati preferiti compresi nella medesima lista. In caso di identità di cognome tra candidati, devono scriversi sempre il nome e il cognome e, ove occorra, la data e il luogo di nascita.

2. Qualora il candidato abbia due cognomi, l'elettore, nel dare la preferenza, può scrivere uno solo dei due. L'indicazione deve contenere, a tutti gli effetti, entrambi i cognomi quando vi sia possibilità di confusione tra più candidati.

3. Le preferenze per candidati compresi in liste di altri circoscrizioni sono nulle.

4. Sono, altresì, nulle le preferenze per candidati compresi in una lista diversa da quella votata.

5. Se l'elettore non ha indicato alcun contrassegno di lista, ma ha scritto una preferenza per candidati compresi tutti nella medesima lista, si intende che ha votato la lista alla quale appartengono i candidati preferiti.

6. Se l'elettore ha segnato più di un contrassegno di lista, ma ha scritto una preferenza per candidati appartenenti a una sola di tali liste, il voto è attribuito alla lista a cui appartiene il candidato indicato.

7. Se l'elettore non ha indicato alcun contrassegno di lista, ,ma ha espresso la preferenza a fianco di un contrassegno, si intende che ha votato la lista alla quale appartiene il contrassegno medesimo.

8. È possibile esprimere una o due preferenze. Nel caso di espressione di due preferenze, esse devono riguardare candidati di sesso diverso della stessa lista, pena l'annullamento della seconda preferenza. Le preferenze espresse in eccedenza sono nulle";

g) all'articolo 17, il comma 7 è sostituito dal seguente:

"7. Il presidente dell'ufficio elettorale regionale proclama eletti, nei limiti dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto, i candidati compresi nella lista medesima, secondo le preferenze ottenute da ciascuno di essi nella circoscrizione provinciale".

3. Il Governo è delegato ad adottare, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988. n. 400 un decreto legislativo per la determinazione delle circoscrizioni elettorali e dei relativi seggi da assegnare per l'elezione della Camera dei deputati, nonché del Senato della Repubblica, sulla base della ripartizione territoriale delle province e rispettando i seguenti principi e criteri direttivi:

a) le circoscrizioni sono definite, nel rispetto della coerenza del relativo bacino territoriale nonché della sua omogeneità economico-sociale e delle sue caratteristiche storico-culturali;

b) le circoscrizioni hanno un territorio continuo, salvo il caso in cui il territorio comprenda porzioni insulari e, di norma, non comprendono alloro interno comuni appartenenti a regioni diverse;

c) le circoscrizioni non possono dividere il territorio comunale, tranne che tale esigenza sia determinata dal rispetto del criterio demografico di cui alla lettera *b)*;

d) nelle zone in cui siano presenti minoranze linguistiche riconosciute, la delimitazione delle circoscrizioni, anche in deroga ai principi e criteri direttivi indicati dal presente comma, deve tenere conto dell'esigenza di agevolare la loro inclusione nella medesima circoscrizione.

4. Il Governo predispone lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1 sulla base delle indicazioni formulate, entro trenta giorni dal suo insediamento, da una commissione, nominata dai Presidenti delle Camere d'intesa tra loro, composta dal Presidente dell'Istituto nazionale di statistica, e da un numero massimo di otto tra tecnici ed esperti in materie attinenti ai compiti che la commissione è chiamata a svolgere, nonché da deputati e da senatori, che sono nominati sentite le Conferenze dei Presidenti di gruppo della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

5. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1, corredato dei pareri espressi, entro quindici giorni dall'invio, dai consigli regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano sulle indicazioni della commissione di cui al comma 2, prima della sua approvazione da parte del Consiglio dei ministri, è trasmesso alle Camere, ai fini dell'espressione del parere delle Commissioni permanenti competenti per materia; qualora lo schema si discosti dalle proposte della commissione di cui al comma 2, il Governo deve indicarne i motivi alle Camere; il parere è espresso entro venti giorni dalla ricezione dello schema. Qualora il decreto non sia conforme al parere parlamentare, il Governo, contemporaneamente alla pubblicazione del decreto, trasmette alle Camere una relazione contenente adeguata motivazione.

6. Si prescinde dai pareri di cui al comma 3 qualora gli stessi non siano espressi entro i termini ivi stabiliti.

7. All'inizio di ogni legislatura i Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica provvedono alla nomina della Commissione per la verifica e la revisione delle circoscrizioni elettorali per l'elezione dei deputati e dei senatori, composta ai sensi del comma 2. Dopo ogni censimento generale, e ogni volta che lo ritenga necessario, la Commissione formula le indicazioni per la revisione delle circoscrizioni elettorali per l'elezione dei deputati e dei senatori secondo i princìpi e criteri direttivi indicati dal comma 1, e ne riferisce ai Presidenti delle Camere.

8. Alla revisione delle circoscrizioni e dei collegi elettorali in Italia e all'estero si procede altresì, con norme di legge, nel caso di modifica costituzionale avente ad oggetto il numero dei parlamentari o in conseguenza di nuova disciplina sull'esercizio del voto da parte degli italiani all'estero.

9. Le circoscrizioni elettorali per l'elezione dei deputati e dei senatori, determinate con il decreto legislativo di cui al presente articolo, sono riportate in un'apposita tabella allegata al medesimo decreto legislativo, la quale sostituisce la tabella A allegata al testo unico di cui al de-

creto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957. n. 361,e successive modificazioni.

10. Il Governo è autorizzato ad apportare, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, al regolamento di attuazione della legge 4 agosto 1993. n. 277, per l'elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1994. n. 14, le modificazioni strettamente necessarie al fine di coordinarne le disposizioni con quelle introdotte dalla presente legge. A tale fine, il Governo procede anche in deroga alle disposizioni previste dall'articolo 17, comma 1. della legge 23 agosto 1988. n. 400, e successive modificazioni, e dall'articolo 3, comma 2, della legge 14 gennaio 1994. n. 20, e successive modificazioni.

11. Qualora alla data di indizione dei comizi elettorali il Governo non abbia ancora provveduto ai sensi del comma 1, si applicano le disposizioni del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1994. n. 14, in quanto compatibili».

1.11 (testo corretto)

CALDEROLI, BISINELLA

Ritirato

Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

«Art. 1.

1. La presente legge è volta a favorire l'esercizio del diritto di voto degli studenti fuori sede, conformemente ai princìpi di eguaglianza, libertà e segretezza.

2. Al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957. n. 361, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 4, comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", ovvero sulla scheda di cui all'articolo 31, comma 1-*bis*, per la procedura di voto anticipato";

b) all'articolo 30, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente numero;

"10-*bis*) sei schede di cui all'articolo 31, comma 1-*bis*, e sei buste di cui all'articolo 3D-*bis*, comma 1, lettera c)";

c) dopo l'articolo 30 è inserito il seguente:

"Art. 30-*bis*. -1. Ogni prefettura - ufficio territoriale del Governo che abbia ricevuto richieste di voto anticipato, ai sensi degli articoli 41-*bis* e

seguenti, provvede, entro il ventiduesimo giorno che precede le votazioni, a:

a) predisporre le cabine elettorali in un locale della prefettura idoneo;

b) stampare in numero adeguato, in base alla richieste ricevute, le schede di cui all'articolo 31, comma 1-*bis*;

c) predisporre buste non trasparenti, di colore diverso in base alla votazione di Camera dei deputati, Senato della Repubblica, referendum popolare e Parlamento europeo, in numero pari alle schede di cui alla lettera *b)*, in cui inserire ciascuna di tali schede; .

d) predisporre un numero di moduli, pari a quello delle schede di cui alla lettera *b)*, per l'attestazione del fatto che il votante ha espresso il voto presso l'ufficio della prefettura, personalmente, in segretezza e liberamente; tali moduli recano appositi spazi per l'apposizione delle firme del votante e del funzionario incaricato di ricevere la scheda votata;

e) predisporre un numero di buste pari a quello delle schede di cui alla lettera *b)*, recanti appositi spazi per l'indicazione del nome e cognome, del comune di residenza del votante, della sezione elettorale di cui è assegnato il votante stesso ai sensi dell'articolo 36, primo comma, del testo unico di cui al decretò del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223,nonché della prefettura competente per la relativa circoscrizione elettorale; tali buste sono munite di appositi sigilli antimanomissione;

f) stampare un prospetto delle liste elettorali di tutte le circoscrizioni d'Italia, da mettere a disposizione del votante che abbia necessità di consultarlo";

d) all'articolo 31:

1) al comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", salvo quanto previsto in ordine alle schede per l'espressione del voto anticipato dal comma 1-*bis* del presente articolo";

2) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-*bis*. Le schede per l'espressione del voto anticipato ai sensi degli articoli 41-*bis* e seguenti sono bianche a riempimento e presentano:

a) la dicitura "scheda per il voto anticipato";

b) due spazi bianchi per l'apposizione del nome della lista ovvero del suo numero progressivo e, ove consentito, del nome del candidato;

c) tre linee orizzontali per l'espressione del voto di preferenza, ove consentito"».

1.12

CALDEROLI, BISINELLA

Improponibile

Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

«Art. 1.

1. La legge 21 dicembre 2005, n. 270, è abrogata.

2. Fatte salve le disposizioni relative alle elezioni dei deputati e dei senatori nella circoscrizione Estero di cui alla legge 27 dicembre 2001, n. 459, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge riacquistano efficacia le disposizioni del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957 ,n. 361,nonché del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533,nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge 21 dicembre 2005, n. 270.

3. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per la disciplina, in ciascun collegio uninominale, dello svolgimento di elezioni primarie per la designazione dei candidati da parte degli elettori del collegio.

4. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) definire le modalità con le quali ciascun partito o movimento politico, abilitato a presentare candidature e liste di candidati ai sensi dei testi unici di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e al decreto legislativo 20 dicembre 1993 n. 533, può comunicare al Ministero dell'interno la decisione di svolgere elezioni primarie per la designazione dei propri candidati, indicando anche per quali collegi uninominali intende avvalersi di tale metodo;

b) definire le modalità e i termini entro i quali i partecipanti alle elezioni primarie devono presentare la propria candidatura;

c) stabilire che ciascun elettore può partecipare alle elezioni primarie esclusivamente nel collegio uninominale nel quale esercita il suo diritto di voto per le elezioni politiche;

d) prevedere che le elezioni primarie si svolgono nel medesimo giorno e che ciascun elettore può votare per non più di una candidatura;

e) stabilire che, per ciascuna elezione primaria, il candidato che raccoglie il maggior numero di voti è nominato candidato nel collegio del partito o del movimento politico che ha richiesto lo svolgimento delle elezioni primarie nel medesimo collegio;

f) prevedere che i seggi siano costituiti secondo le stesse modalità previste per le elezioni politiche e che in ogni seggio siano adottate modalità di voto che ne assicurino la segretezza;

g) prevedere che in ciascun collegio uninominale sia istituita una commissione elettorale competente a dichiarare i risultati delle elezioni primarie svolte nel medesimo collegio;

h) stabilire che il numero dei seggi per lo svolgimento delle elezioni primarie sia pari a un quarto del numero di quelli previsti per le elezioni politiche, garantendo una distribuzione omogenea nel territorio. Il numero dei seggi può essere ridotto a un quinto nei collegi uninominali in cui un solo partito o movimento politico ha richiesto lo svolgimento di elezioni primarie;

i) provvedere all'istituzione di un fondo per il rimborso ai comuni delle spese sostenute per lo svolgimento delle elezioni primarie, finanziato riducendo di un pari importo la quota dei contributi pubblici per le spese sostenute dai partiti e dai movimenti politici da corrispondere come rimborso delle spese per le consultazioni elettorali e quale contributo per l'attività politica».

1.21

CALDEROLI, BISINELLA

Improponibile

Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

«Art. l. - *1.* La legge 21 dicembre 2005. n. 270, e gli articoli 1 e 2 del decreto-legge 8 marzo 2006, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2006. n. 121, sono abrogati.

2. Fatte salve le disposizioni relative alle elezioni dei deputati e dei senatori nella circoscrizione Estero, di cui alla legge 27 dicembre 2001. n. 459, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge riacquistano efficacia le disposizioni del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957. n. 361,nonché del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993. n. 533,nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge 21 dicembre 2005. n. 270».

1.22

CALDEROLI, BISINELLA

Improponibile

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - *1*. La legge 21 dicembre 2005, n. 270, e gli articoli 1 e 2 del decreto-legge 8 marzo 2006, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2006, n. 121, sono abrogati.

2. A decorrere dalla entrata in vigore della presente legge riacquistano efficacia le disposizioni del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, nonché del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge 21 dicembre 2005, n. 270».

1.23

CALDEROLI, BISINELLA

Ritirato

Sopprimere i commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13; 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23.

1.24

CALDEROLI, BISINELLA

Ritirato

Sopprimere i commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13; 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22.

1.25

CALDEROLI, BISINELLA

Ritirato

Sopprimere i commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13; 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21.

1.26

CALDEROLI, BISINELLA

Ritirato

Sopprimere i commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13; 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20.

1.27
CALDEROLI, BISINELLA
Ritirato

Sopprimere i commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19.

1.28
CALDEROLI, BISINELLA
Ritirato

Sopprimere i commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18.

1.29
CALDEROLI, BISINELLA
Ritirato

Sopprimere i commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17.

1.30
CALDEROLI, BISINELLA
Ritirato

Sopprimere i commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16.

1.31
CALDEROLI, BISINELLA
Ritirato

Sopprimere i commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15.

1.32
CALDEROLI, BISINELLA
Ritirato

Sopprimere i commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14.

1.33
CALDEROLI, BISINELLA
Ritirato

Sopprimere i commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13.

1.34
CALDEROLI, BISINELLA
Ritirato

Sopprimere i commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.

1.35
CALDEROLI, BISINELLA
Ritirato

Sopprimere i commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11.

1.36
CALDEROLI, BISINELLA
Ritirato

Sopprimere i commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.

1.37
CALDEROLI, BISINELLA
Ritirato

Sopprimere i commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.

1.38
CALDEROLI, BISINELLA
Ritirato

Sopprimere i commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.

1.39
CALDEROLI, BISINELLA
Ritirato

Sopprimere i commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.

1.40
CALDEROLI, BISINELLA
Ritirato

Sopprimere i commi 1, 2, 3, 4, 5, 6.

1.41
CALDEROLI, BISINELLA
Ritirato

Sopprimere i commi 1, 2, 3, 4, 5.

1.42
CALDEROLI, BISINELLA
Ritirato

Sopprimere i commi 1, 2, 3, 4.

1.43
CALDEROLI, BISINELLA
Ritirato

Sopprimere i commi 1, 2, 3.

1.44
CALDEROLI, BISINELLA
Ritirato

Sopprimere i commi 1, 2.

1.12019

CHITI, BROGLIA, CASSON, CORSINI, CUCCA, D'ADDA, DIRINDIN, FILIPPI, FORNARO, GATTI, GOTOR, GUERRA, GUERRIERI PALEOTTI, LAI, LO GIUDICE, MANASSERO, MANCONI, MARTINI, MIGLIAVACCA, MUCCHETTI, PEGORER, RICCHIUTI, SONEGO, TOCCI

Improponibile

Sostituire il comma 1 con i seguenti:

«1. La legge 21 dicembre 2005, n. 270, e gli articoli ,1 e 2 del decreto-legge 8 marzo 2006, n. 75, convertito con modificazioni dalla legge 20 marzo 2006, n. 121, sono abrogati.

"1-*bis* Fatte salve le disposizioni relative alle elezioni dei deputati e dei senatori nella circoscrizione Estero di cui alla legge 27 dicembre 2001, n. 459, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge riacquistano efficacia le disposizioni del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, nonché del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n.533, nel testo vigente prima dell'entrata in vigore della legge 21 dicembre 2005, n. 270"».

Conseguentemente, sopprimere tutti i commi successivi.

1.12020

LAI, BROGLIA, CASSON, CHITI, CORSINI, CUCCA, D'ADDA, DIRINDIN, FILIPPI, FORNARO, GATTI, GOTOR, GUERRA, GUERRIERI PALEOTTI, LO GIUDICE, MANASSERO, MANCONI, MARTINI, MIGLIAVACCA, MUCCHETTI, PEGORER, RICCHIUTI, SONEGO, TOCCI

Improponibile

Sostituire il comma 1 con i seguenti:

«1. La legge 21 dicembre 2005, n. 270, e gli articoli 1 e 2 del decreto-legge 8 marzo 2006, n. 75, convertito con modificazioni dalla legge 20 marzo 2006, n. 121, sono abrogati.

"1-*bis*. Fatte salve le disposizioni relative alle elezioni dei deputati nella circoscrizione Estero di cui alla legge 27 dicembre 2001, n. 459, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge riacquistano efficacia le disposizioni del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, nel testo vigente prima dell'entrata in vigore della legge 21 dicembre 2005, n. 270"».

Conseguentemente, sopprimere tutti i commi successivi.

1.46
CALDEROLI, BISINELLA
Ritirato

Al comma 1, sopprimere il capoverso «art. 1».

1.51
CALDEROLI, BISINELLA
Ritirato

Al comma 1, capoverso: «art. 1», *sopprimere il comma 1.*

(*) Gli emendamenti da 1.52 a 1.425 sono improponibili. Per i testi si rinvia al Fascicolo N. 1 degli emendamenti del 19 gennaio 2015, Tomo XI, pagg. 63-150.

1.12024
TOCCI, BROGLIA, CASSON, CHITI, CORSINI, CUCCA, D'ADDA, DIRINDIN, FILIPPI, FORNARO, GATTI, GOTOR, GUERRA, GUERRIERI PALEOTTI, LAI, LO GIUDICE, MANASSERO, MANCONI, MARTINI, MIGLIAVACCA, MUCCHETTI, PEGORER, RICCHIUTI, SONEGO
Respinto (*)

Apportare le seguenti modificazioni:

1) al comma 1 capoverso: «Art. 1.»*sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti in collegi plurinominali, con riparto dei seggi in ambito circoscrizionale.»;

2) al comma 3, apportare le seguenti modificazioni:

a) al capoverso «Art. 3», *nel comma 2, dopo le parole:* «medesimo decreto», *inserire le seguenti*: «del Presidente della Repubblica»;

b) al capoverso «Art. 3» *sostituire il comma 3 con il seguente:*

«3. Salvo quanto disposto dall'articolo 2, i seggi spettanti a ciascuna circoscrizione ai sensi del comma 1 del presente articolo sono assegnati in collegi plurinominali nei quali è assegnato un numero di seggi pari a due»;

3) dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-*bis.* L'articolo 14-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:

"Art. 14-*bis*. -1. Contestualmente al deposito del contrassegno di cui all'articolo 14, i partiti o i gruppi politici organizzati che si candidano a

governare depositano il programma elettorale nel quale dichiarano il nome e cognome della persona da loro indicata come capo della forza politica. Restano ferme le prerogative spettanti al Presidente della Repubblica previste dall'articolo 92, secondo comma, della Costituzione.

2. Gli adempimenti di cui al comma 1 sono effettuati dai soggetti di cui all'articolo 15, primo comma."»;

4) *sopprimere il comma 8;*

5) *sostituire il comma 9 con il seguente:*

«9. L'articolo 18-*bis,* comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

"3. Ogni lista, all'atto della presentazione, è composta da un elenco di due candidati, di sesso diverso, presentati secondo un ordine numerico. A pena di inammissibilità della lista, nel numero complessivo dei candidati capolista nei collegi di ciascuna circoscrizione non possono esservi più del cinquanta per cento di candidati dello stesso sesso, con arrotondamento all'unità superiore."»;

6) al comma 17, capoverso «Art. 83», apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, numero 3), lettera b), sostituire le parole: «l'8 per cento» con le seguenti: «il 3 per cento»;

b) al comma 1, sopprimere il n. 4;

c) al comma 1, numero 6), sostituire le parole:«37 per cento» con le seguenti: «40 per cento»;

d) al comma 1, sostituire il numero 7) con il seguente: «7) verifica quindi se tale lista abbia conseguito almeno 340 seggi»;

e) al comma 1, sostituire il numero 8) con il seguente: «8) qualora la verifica di cui al numero 7) abbia dato esito positivo, resta ferma l'attribuzione dei seggi ai sensi del numero 4)»;

f) al comma 1, numero 9), sostituire le parole: «l'Ufficio prosegue nella graduatoria decrescente dei seggi eccedenti» *con le seguenti:* «l'Ufficio prosegue, per la stessa lista eccedentaria, nell'ordine dei decimali crescenti, ad individuare un'altra circoscrizione»;

g) al comma 2, sostituire le parole da: «e la coalizione di liste o la singola lista» *fino a:*«aumentata di 15 punti percentuali, ad essa» *con le seguenti:* «alla lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale», *sostituire le parole:* «tale consistenza, ma in ogni caso non più di quanti siano sufficienti per arrivare al» con la seguente: «il» *e dopo le parole:* «340 seggi» *aggiungere le seguenti:* «fermo restando quanto stabilito al comma 7»;

h) al comma 6, sostituire le parole: «321 seggi» con le seguenti: «340 seggi».

(*) Ritirato dal proponente, fatto proprio dal senatore Arrigoni.

1.428
CALDEROLI, BISINELLA
Respinto (*)

Al comma 1, capoverso «Art 1», *sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto ed uguale, libero e segreto, espresso nel primo turno elettorale, nonché, se necessario, nel secondo turno.».

(*) Ritirato dal proponente, fatto proprio dal senatore Airola.

1.540
MINZOLINI, D'AMBROSIO LETTIERI, TARQUINIO, PERRONE, IURLARO, PAGNONCELLI
Ritirato

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti in collegi plurinominali che garantiscano il 25 per cento dei seggi di candidature femminili».

1.545
MINZOLINI, D'AMBROSIO LETTIERI, PAGNONCELLI, PERRONE, TARQUINIO, IURLARO
Ritirato

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti in collegi uninominali che garantiscano il 26 per cento dei seggi di candidature femminili».

1.550
MINZOLINI, PERRONE
Ritirato

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti

in collegi plurinominali che garantiscano il 27 per cento dei seggi di candidature femminili».

1.551

MINZOLINI, TARQUINIO

Ritirato

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti in collegi plurinominali che garantiscano il 27 per cento dei seggi di candidature femminili».

1.552

MINZOLINI, PAGNONCELLI

Ritirato

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti in collegi plurinominali che garantiscano il 27 per cento dei seggi di candidature femminili».

1.553

MINZOLINI, IURLARO

Ritirato

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti in collegi plurinominali che garantiscano il 27 per cento dei seggi di candidature femminili».

1.554
MINZOLINI, D'AMBROSIO LETTIERI
Ritirato

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti in collegi plurinominali che garantiscano il 27 per cento dei seggi di candidature femminili».

1.555
MINZOLINI, TARQUINIO
Ritirato

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti in collegi plurinominali che garantiscano il 28 per cento dei seggi di candidature femminili».

1.556
MINZOLINI, IURLARO
Ritirato

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti in collegi plurinominali che garantiscano il 28 per cento dei seggi di candidature femminili».

1.557
MINZOLINI, ZIZZA
Ritirato

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti in collegi plurinominali che garantiscano il 28 per cento dei seggi di candidature femminili».

1.558
MINZOLINI, D'AMBROSIO LETTIERI
Ritirato

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti in collegi plurinominali che garantiscano il 28 per cento dei seggi di candidature femminili».

1.559
MINZOLINI, PAGNONCELLI
Ritirato

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti in collegi plurinominali che garantiscano il 28 per cento dei seggi di candidature femminili».

1.560
MINZOLINI, D'AMBROSIO LETTIERI
Ritirato

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti in collegi plurinominali che garantiscano il 29 per cento dei seggi di candidature femminili».

1.561
MINZOLINI, TARQUINIO
Ritirato

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti in collegi plurinominali che garantiscano il 29 per cento dei seggi di candidature femminili».

1.562
MINZOLINI, IURLARO
Ritirato

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti in collegi plurinominali che garantiscano il 29 per cento dei seggi di candidature femminili».

1.563
MINZOLINI, PAGNONCELLI
Ritirato

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti in collegi plurinominali che garantiscano il 29 per cento dei seggi di candidature femminili».

1.564
MINZOLINI, ZIZZA
Ritirato

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti in collegi plurinominali che garantiscano il 29 per cento dei seggi di candidature femminili».

1.565
MINZOLINI, D'AMBROSIO LETTIERI
Ritirato

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti in collegi plurinominali che garantiscano il 30 per cento dei seggi di candidature femminili».

1.566
MINZOLINI, TARQUINIO
Ritirato

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti in collegi plurinominali che garantiscano il 30 per cento dei seggi di candidature femminili».

1.567
MINZOLINI, IURLARO
Ritirato

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti in collegi plurinominali che garantiscano il 30 per cento dei seggi di candidature femminili».

1.568
MINZOLINI, ZIZZA
Ritirato

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti in collegi plurinominali che garantiscano il 30 per cento dei seggi di candidature femminili».

1.569
MINZOLINI, PAGNONCELLI
Ritirato

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti in collegi plurinominali che garantiscano il 30 per cento dei seggi di candidature femminili».

1.570
MINZOLINI, TARQUINIO
Ritirato

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti in collegi plurinominali che garantiscano il 31 per cento dei seggi di candidature femminili».

1.571
MINZOLINI, IURLARO
Ritirato

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti in collegi plurinominali che garantiscano il 31 per cento dei seggi di candidature femminili».

1.572
MINZOLINI, ZIZZA
Ritirato

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti in collegi plurinominali che garantiscano il 31 per cento dei seggi di candidature femminili».

1.573
MINZOLINI, PAGNONCELLI
Ritirato

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti in collegi plurinominali che garantiscano il 31 per cento dei seggi di candidature femminili».

1.574
MINZOLINI, D'AMBROSIO LETTIERI
Ritirato

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti in collegi plurinominali che garantiscano il 31 per cento dei seggi di candidature femminili».

1.575
MINZOLINI, ZIZZA
Ritirato

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti in collegi plurinominali che garantiscano il 32 per cento dei seggi di candidature femminili».

1.576
MINZOLINI, TARQUINIO
Ritirato

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti in collegi plurinominali che garantiscano il 32 per cento dei seggi di candidature femminili».

1.577
MINZOLINI, D'AMBROSIO LETTIERI
Ritirato

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti in collegi plurinominali che garantiscano il 32 per cento dei seggi di candidature femminili».

1.578
MINZOLINI, IURLARO
Ritirato

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti in collegi plurinominali che garantiscano il 32 per cento dei seggi di candidature femminili».

1.579
MINZOLINI, PAGNONCELLI
Ritirato

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti in collegi plurinominali che garantiscano il 32 per cento dei seggi di candidature femminili».

1.580
MINZOLINI, IURLARO
Ritirato

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti in collegi plurinominali che garantiscano il 33 per cento dei seggi di candidature femminili».

1.581
MINZOLINI, ZIZZA
Ritirato

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti in collegi plurinominali che garantiscano il 33 per cento dei seggi di candidature femminili».

1.582
MINZOLINI, D'AMBROSIO LETTIERI
Ritirato

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti in collegi plurinominali che garantiscano il 33 per cento dei seggi di candidature femminili».

1.583
MINZOLINI, PAGNONCELLI
Ritirato

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti in collegi plurinominali che garantiscano il 33 per cento dei seggi di candidature femminili».

1.584
MINZOLINI, TARQUINIO
Ritirato

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti in collegi plurinominali che garantiscano il 33 per cento dei seggi di candidature femminili».

1.585
MINZOLINI, TARQUINIO
Ritirato

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti in collegi plurinominali che garantiscano il 34 per cento dei seggi di candidature femminili».

1.586
MINZOLINI, IURLARO
Ritirato

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti in collegi plurinominali che garantiscano il 34 per cento dei seggi di candidature femminili».

1.587
MINZOLINI, PAGNONCELLI
Ritirato

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti in collegi plurinominali che garantiscano il 34 per cento dei seggi di candidature femminili».

1.588
MINZOLINI, ZIZZA
Ritirato

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti in collegi plurinominali che garantiscano il 34 per cento dei seggi di candidature femminili».

1.589
MINZOLINI, D'AMBROSIO LETTIERI
Ritirato

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti in collegi plurinominali che garantiscano il 34 per cento dei seggi di candidature femminili».

1.590
MINZOLINI, D'AMBROSIO LETTIERI
Ritirato

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti in collegi plurinominali che garantiscano il 35 per cento dei seggi di candidature femminili».

1.591
ZIZZA, IURLARO
Ritirato

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti in collegi plurinominali che garantiscano il 35 per cento dei seggi di candidature femminili».

1.592
MINZOLINI, TARQUINIO
Ritirato

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti in collegi plurinominali che garantiscano il 35 per cento dei seggi di candidature femminili».

1.593
MINZOLINI, PAGNONCELLI
Ritirato

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti in collegi plurinominali che garantiscano il 35 per cento dei seggi di candidature femminili».

1.594
MINZOLINI, IURLARO
Ritirato

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti in collegi plurinominali che garantiscano il 35 per cento dei seggi di candidature femminili».

1.595
MINZOLINI, D'AMBROSIO LETTIERI
Ritirato

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti in collegi plurinominali che garantiscano il 36 per cento dei seggi di candidature femminili».

1.596
MINZOLINI, IURLARO
Ritirato

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti in collegi plurinominali che garantiscano il 36 per cento dei seggi di candidature femminili».

1.597
ZIZZA, IURLARO
Ritirato

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti in collegi plurinominali che garantiscano il 36 per cento dei seggi di candidature femminili».

1.598
MINZOLINI, TARQUINIO
Ritirato

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti in collegi plurinominali che garantiscano il 36 per cento dei seggi di candidature femminili».

1.599
MINZOLINI, PAGNONCELLI
Ritirato

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti in collegi plurinominali che garantiscano il 36 per cento dei seggi di candidature femminili».

1.600
MINZOLINI, IURLARO
Ritirato

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti in collegi plurinominali che garantiscano il 37 per cento dei seggi di candidature femminili».

1.601
MINZOLINI, ZIZZA
Ritirato

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti in collegi plurinominali che garantiscano il 37 per cento dei seggi di candidature femminili».

1.602
MINZOLINI, D'AMBROSIO LETTIERI
Ritirato

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti in collegi plurinominali che garantiscano il 37 per cento dei seggi di candidature femminili».

1.603
MINZOLINI, PAGNONCELLI
Ritirato

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti in collegi plurinominali che garantiscano il 37 per cento dei seggi di candidature femminili».

1.604
MINZOLINI, TARQUINIO
Ritirato

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti in collegi plurinominali che garantiscano il 37 per cento dei seggi di candidature femminili».

1.605
MINZOLINI, IURLARO
Ritirato

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti in collegi plurinominali che garantiscano il 38 per cento dei seggi di candidature femminili».

1.606
MINZOLINI, ZIZZA
Ritirato

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti in collegi plurinominali che garantiscano il 38 per cento dei seggi di candidature femminili».

1.607
MINZOLINI, D'AMBROSIO LETTIERI
Ritirato

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti in collegi plurinominali che garantiscano il 38 per cento dei seggi di candidature femminili».

1.608
MINZOLINI, TARQUINIO
Ritirato

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti in collegi plurinominali che garantiscano il 38 per cento dei seggi di candidature femminili».

1.609
MINZOLINI, PAGNONCELLI
Ritirato

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti in collegi plurinominali che garantiscano il 38 per cento dei seggi di candidature femminili».

1.610
MINZOLINI, PAGNONCELLI
Ritirato

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti in collegi plurinominali che garantiscano il 39 per cento dei seggi di candidature femminili».

1.611
MINZOLINI, TARQUINIO
Ritirato

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti in collegi plurinominali che garantiscano il 39 per cento dei seggi di candidature femminili».

1.612
MINZOLINI, ZIZZA
Ritirato

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti in collegi plurinominali che garantiscano il 39 per cento dei seggi di candidature femminili».

1.613
MINZOLINI, D'AMBROSIO LETTIERI
Ritirato

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti in collegi plurinominali che garantiscano il 39 per cento dei seggi di candidature femminili».

1.614
MINZOLINI, IURLARO
Ritirato

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti in collegi plurinominali che garantiscano il 39 per cento dei seggi di candidature femminili».

1.615
MINZOLINI, TARQUINIO
Ritirato

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti in collegi plurinominali che garantiscano il 40 per cento dei seggi di candidature femminili».

1.616
MINZOLINI, D'AMBROSIO LETTIERI
Ritirato

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti in collegi plurinominali che garantiscano il 40 per cento dei seggi di candidature femminili».

1.617
MINZOLINI, PAGNONCELLI
Ritirato

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti in collegi plurinominali che garantiscano il 40 per cento dei seggi di candidature femminili».

1.618
MINZOLINI, ZIZZA
Ritirato

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti in collegi plurinominali che garantiscano il 40 per cento dei seggi di candidature femminili».

1.619
MINZOLINI, IURLARO
Ritirato

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti in collegi plurinominali che garantiscano il 40 per cento dei seggi di candidature femminili».

1.620
MINZOLINI, D'AMBROSIO LETTIERI
Ritirato

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti in collegi plurinominali che garantiscano il 41 per cento dei seggi di candidature femminili».

1.621
MINZOLINI, PAGNONCELLI
Ritirato

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti in collegi plurinominali che garantiscano il 41 per cento dei seggi di candidature femminili».

1.622
MINZOLINI, IURLARO
Ritirato

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti in collegi plurinominali che garantiscano il 41 per cento dei seggi di candidature femminili».

1.623
MINZOLINI, ZIZZA
Ritirato

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti in collegi plurinominali che garantiscano il 41 per cento dei seggi di candidature femminili».

1.623a
MINZOLINI, TARQUINIO
Ritirato

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti in collegi plurinominali che garantiscano il 41 per cento dei seggi di candidature femminili».

1.624
MINZOLINI, PAGNONCELLI
Ritirato

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti in collegi plurinominali che garantiscano il 42 per cento dei seggi di candidature femminili».

1.625
MINZOLINI, ZIZZA
Ritirato

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti in collegi plurinominali che garantiscano il 42 per cento dei seggi di candidature femminili».

1.626
MINZOLINI, IURLARO
Ritirato

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti in collegi plurinominali che garantiscano il 42 per cento dei seggi di candidature femminili».

1.627
MINZOLINI, TARQUINIO
Ritirato

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti in collegi plurinominali che garantiscano il 42 per cento dei seggi di candidature femminili».

1.628
MINZOLINI, D'AMBROSIO LETTIERI
Ritirato

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti in collegi plurinominali che garantiscano il 42 per cento dei seggi di candidature femminili».

1.629
MINZOLINI, D'AMBROSIO LETTIERI
Ritirato

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti in collegi plurinominali che garantiscano il 43 per cento dei seggi di candidature femminili».

1.630
MINZOLINI, PAGNONCELLI
Ritirato

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti in collegi plurinominali che garantiscano il 43 per cento dei seggi di candidature femminili».

1.631
MINZOLINI, IURLARO
Ritirato

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti in collegi plurinominali che garantiscano il 43 per cento dei seggi di candidature femminili».

1.632
MINZOLINI, TARQUINIO
Ritirato

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti in collegi plurinominali che garantiscano il 43 per cento dei seggi di candidature femminili».

1.633
MINZOLINI, ZIZZA
Ritirato

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti in collegi plurinominali che garantiscano il 43 per cento dei seggi di candidature femminili».

1.634
MINZOLINI, TARQUINIO
Ritirato

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti in collegi plurinominali che garantiscano il 44 per cento dei seggi di candidature femminili».

1.635
MINZOLINI, IURLARO
Ritirato

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti in collegi plurinominali che garantiscano il 44 per cento dei seggi di candidature femminili».

1.636
MINZOLINI, ZIZZA
Ritirato

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti in collegi plurinominali che garantiscano il 44 per cento dei seggi di candidature femminili».

1.637
MINZOLINI, D'AMBROSIO LETTIERI
Ritirato

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti in collegi plurinominali che garantiscano il 44 per cento dei seggi di candidature femminili».

1.638
MINZOLINI, PAGNONCELLI
Ritirato

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti in collegi plurinominali che garantiscano il 44 per cento dei seggi di candidature femminili».

1.639
MINZOLINI, PAGNONCELLI
Ritirato

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito E. liste di candidati concorrenti in collegi plurinominali che garantiscano il 45 per cento dei seggi di candidature femminili».

1.640
MINZOLINI, TARQUINIO
Ritirato

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti in collegi plurinominali che garantiscano il 45 per cento dei seggi di candidature femminili».

1.641
MINZOLINI, ZIZZA
Ritirato

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti in collegi plurinominali che garantiscano il 45 per cento dei seggi di candidature femminili».

1.642
MINZOLINI, IURLARO
Ritirato

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti in collegi plurinominali che garantiscano il 45 per cento dei seggi di candidature femminili».

1.643
MINZOLINI, D'AMBROSIO LETTIERI
Ritirato

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti in collegi plurinominali che garantiscano il 45 per cento dei seggi di candidature femminili».

1.644
MINZOLINI, TARQUINIO
Ritirato

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti in collegi plurinominali che garantiscano il 46 per cento dei seggi di candidature femminili».

1.645
MINZOLINI, PAGNONCELLI
Ritirato

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti in collegi plurinominali che garantiscano il 46 per cento dei seggi di candidature femminili».

1.646
MINZOLINI, D'AMBROSIO LETTIERI
Ritirato

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti in collegi plurinominali che garantiscano il 46 per cento dei seggi di candidature femminili».

1.647
MINZOLINI, ZIZZA
Ritirato

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti in collegi plurinominali che garantiscano il 46 per cento dei seggi di candidature femminili».

1.648
MINZOLINI, IURLARO
Ritirato

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti in collegi plurinominali che garantiscano il 46 per cento dei seggi di candidature femminili».

1.649
MINZOLINI, D'AMBROSIO LETTIERI
Ritirato

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti in collegi plurinominali che garantiscano il 47 per cento dei seggi di candidature femminili».

1.650
MINZOLINI, IURLARO
Ritirato

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti in collegi plurinominali che garantiscano il 47 per cento dei seggi di candidature femminili».

1.651
MINZOLINI, TARQUINIO
Ritirato

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti in collegi plurinominali che garantiscano il 47 per cento dei seggi di candidature femminili».

1.652
MINZOLINI, PAGNONCELLI
Ritirato

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti in collegi plurinominali che garantiscano il 47 per cento dei seggi di candidature femminili».

1.653
MINZOLINI, ZIZZA
Ritirato

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti in collegi plurinominali che garantiscano il 47 per cento dei seggi di candidature femminili».

1.654
MINZOLINI, TARQUINIO
Ritirato

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti in collegi plurinominali che garantiscano il 48 per cento dei seggi di candidature femminili».

1.655
MINZOLINI, PAGNONCELLI
Ritirato

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti in collegi plurinominali che garantiscano il 48 per cento dei seggi di candidature femminili».

1.656
MINZOLINI, IURLARO
Ritirato

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti in collegi plurinominali che garantiscano il 48 per cento dei seggi di candidature femminili».

1.657
MINZOLINI, ZIZZA
Ritirato

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti in collegi plurinominali che garantiscano il 48 per cento dei seggi di candidature femminili».

1.658
MINZOLINI, D'AMBROSIO LETTIERI
Ritirato

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti in collegi plurinominali che garantiscano il 48 per cento dei seggi di candidature femminili».

1.659
MINZOLINI, IURLARO
Ritirato

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti in collegi plurinominali che garantiscano il 49 per cento dei seggi di candidature femminili».

1.660
MINZOLINI, ZIZZA
Ritirato

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti in collegi plurinominali che garantiscano il 49 per cento dei seggi di candidature femminili».

1.661
MINZOLINI, D'AMBROSIO LETTIERI
Ritirato

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti in collegi plurinominali che garantiscano il 49 per cento dei seggi di candidature femminili».

1.662
MINZOLINI, TARQUINIO
Ritirato

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti in collegi plurinominali che garantiscano il 49 per cento dei seggi di candidature femminili».

1.663
MINZOLINI, PAGNONCELLI
Ritirato

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti in collegi plurinominali che garantiscano il 49 per cento dei seggi di candidature femminili».

1.664
MINZOLINI, D'AMBROSIO LETTIERI, ZIZZA, IURLARO, PAGNONCELLI, TARQUINIO
Ritirato

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti in collegi plurinominali che garantiscano la parità di genere».

1.673

MINZOLINI, PAGNONCELLI

Ritirato

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti che garantiscano il 26 per cento dei seggi di andidature femminile».

1.674

MINZOLINI, D'AMBROSIO LETTIERI

Ritirato

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto 'ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti che garantiscano il 26 per cento dei seggi di andidature femminile».

1.675

MINZOLINI, IURLARO

Ritirato

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti che garantiscano il 26 per cento dei seggi di andidature femminile».

1.676

MINZOLINI, TARQUINIO

Ritirato

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti che garantiscano il 26 per cento dei seggi di andidature femminile».

1.677

MINZOLINI, PAGNONCELLI

Ritirato

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti che garantiscano il 27 per cento dei seggi di candidature femminili».

1.678

MINZOLINI, D'AMBROSIO LETTIERI

Ritirato

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti che garantiscano il 27 per cento dei seggi di candidature femminili».

1.679

MINZOLINI, TARQUINIO

Ritirato

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti che garantiscano il 27 per cento dei seggi di candidature femminili».

1.680

MINZOLINI, IURLARO

Ritirato

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti che garantiscano il 27 per cento dei seggi di candidature femminili».

1.681

MINZOLINI, PAGNONCELLI

Ritirato

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti che garantiscano il 28 per cento dei seggi di candidature femminili».

1.682

MINZOLINI, D'AMBROSIO LETTIERI

Ritirato

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti che garantiscano il 28 per cento dei seggi di candidature femminili».

1.683

MINZOLINI, TARQUINIO

Ritirato

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti che garantiscano il 28 per cento dei seggi di candidature femminili».

1.684

MINZOLINI, IURLARO

Ritirato

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti che garantiscano il 28 per cento dei seggi di candidature femminili».

1.685

MINZOLINI, PAGNONCELLI

Ritirato

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti che garantiscano il 29 per cento dei seggi di candidature femminili».

1.686

MINZOLINI, D'AMBROSIO LETTIERI

Ritirato

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti che garantiscano il 29 per cento dei seggi di candidature femminili».

1.687

MINZOLINI, TARQUINIO

Ritirato

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti che garantiscano il 29 per cento dei seggi di candidature femminili».

1.688

MINZOLINI, IURLARO

Ritirato

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti che garantiscano il 29 per cento dei seggi di candidature femminili».

1.689

MINZOLINI, PAGNONCELLI

Ritirato

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti che garantiscano il 30 per cento dei seggi di candidature femminili».

1.690

MINZOLINI, D'AMBROSIO LETTIERI

Ritirato

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti che garantiscano il 30 per cento dei seggi di candidature femminili».

1.691

MINZOLINI, TARQUINIO

Ritirato

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti che garantiscano il 30 per cento dei seggi di candidature femminili».

1.692

MINZOLINI, IURLARO

Ritirato

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti che garantiscano il 30 per cento dei seggi di candidature femminili».

1.693

MINZOLINI, PAGNONCELLI

Ritirato

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti che garantiscano il 31 per cento dei seggi di candidature femminili».

1.694

MINZOLINI, D'AMBROSIO LETTIERI

Ritirato

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti che garantiscano il 31 per cento dei seggi di candidature femminili».

1.695

MINZOLINI, TARQUINIO

Ritirato

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti che garantiscano il 31 per cento dei seggi di candidature femminili».

1.696

MINZOLINI, IURLARO

Ritirato

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti che garantiscano il 31 per cento dei seggi di candidature femminili».

1.697

MINZOLINI, PAGNONCELLI

Ritirato

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti che garantiscano il 32 per cento dei seggi di candidature femminili».

1.698

MINZOLINI, D'AMBROSIO LETTIERI

Ritirato

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti che garantiscano il 32 per cento dei seggi di candidature femminili».

1.699

MINZOLINI, TARQUINIO

Ritirato

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti che garantiscano il 32 per cento dei seggi di candidature femminili».

1.700

MINZOLINI, IURLARO

Ritirato

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti che garantiscano il 32 per cento dei seggi di candidature femminili».

1.701
MINZOLINI, PAGNONCELLI
Ritirato

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti che garantiscano il 33 per cento dei seggi di presenza candidature femminili».

1.702
MINZOLINI, D'AMBROSIO LETTIERI
Ritirato

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti che garantiscano il 33 per cento dei seggi di presenza candidature femminili».

1.703
MINZOLINI, TARQUINIO
Ritirato

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti che garantiscano il 33 per cento dei seggi di presenza candidature femminili».

1.704
MINZOLINI, BONFRISCO
Ritirato

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti che garantiscano il 33 per cento dei seggi di presenza candidature femminili».

1.705

MINZOLINI, IURLARO

Ritirato

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti che garantiscano il 33 per cento dei seggi di presenza candidature femminili».

1.706

MINZOLINI, D'AMBROSIO LETTIERI

Ritirato

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti che garantiscano il 34 per cento dei seggi di candidature femminili».

1.707

MINZOLINI, TARQUINIO

Ritirato

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti che garantiscano il 34 per cento dei seggi di candidature femminili».

1.708

MINZOLINI, PAGNONCELLI

Ritirato

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti che garantiscano il 34 per cento dei seggi di candidature femminili».

1.709

MINZOLINI, BONFRISCO

Ritirato

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti che garantiscano il 34 per cento dei seggi di candidature femminili».

1.710

MINZOLINI, IURLARO

Ritirato

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti che garantiscano il 34 per cento dei seggi di candidature femminili».

1.711

MINZOLINI, D'AMBROSIO LETTIERI

Ritirato

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti che garantiscano il 35 per cento dei seggi di pesenza femminile».

1.712

MINZOLINI, TARQUINIO

Ritirato

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti che garantiscano il 35 per cento dei seggi di presenza femminile».

1.713

MINZOLINI, PAGNONCELLI

Ritirato

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti che garantiscano il 35 per cento dei seggi di presenza femminile».

1.714

MINZOLINI, BONFRISCO

Ritirato

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti che garantiscano il 35 per cento dei seggi di presenza femminile».

1.715

MINZOLINI, IURLARO

Ritirato

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti che garantiscano il 35 per cento dei seggi di presenza femminile».

1.716

MINZOLINI, D'AMBROSIO LETTIERI

Ritirato

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti che garantiscano il 36 per cento dei seggi di candidature femminili».

1.717

MINZOLINI, TARQUINIO

Ritirato

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti che garantiscano il 36 per cento dei seggi di candidature femminili».

1.718

MINZOLINI, PAGNONCELLI

Ritirato

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti che garantiscano il 36 per cento dei seggi di candidature femminili».

1.719

MINZOLINI, BONFRISCO

Ritirato

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti che garantiscano il 36 per cento dei seggi di candidature femminili».

1.720

MINZOLINI, IURLARO

Ritirato

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti che garantiscano il 36 per cento dei seggi di candidature femminili».

1.721

MINZOLINI, D'AMBROSIO LETTIERI

Ritirato

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti che garantiscano il 37 per cento dei seggi di candidature femminili».

1.722

MINZOLINI, TARQUINIO

Ritirato

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti che garantiscano il 37 per cento dei seggi di candidature femminili».

1.723

MINZOLINI, PAGNONCELLI

Ritirato

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti che garantiscano il 37 per cento dei seggi di candidature femminili».

1.724

MINZOLINI, BONFRISCO

Ritirato

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti che garantiscano il 37 per cento dei seggi di candidature femminili».

1.725

MINZOLINI, IURLARO

Ritirato

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti che garantiscano il 37 per cento dei seggi di candidature femminili».

1.726

MINZOLINI, D'AMBROSIO LETTIERI

Ritirato

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti che garantiscano il 38 per cento dei seggi di presenza femminile».

1.727

MINZOLINI, TARQUINIO

Ritirato

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti che garantiscano il 38 per cento dei seggi di presenza femminile».

1.728

MINZOLINI, PAGNONCELLI

Ritirato

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti che garantiscano il 38 per cento dei seggi di candidature femminili».

1.729

MINZOLINI, BONFRISCO

Ritirato

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti che garantiscano il 38 per cento dei seggi di candidature femminili».

1.730

MINZOLINI, IURLARO

Ritirato

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti che garantiscano il 38 per cento dei seggi di candidature femminili».

1.731

MINZOLINI, D'AMBROSIO LETTIERI

Ritirato

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti che garantiscano il 39 per cento dei seggi di candidature femminili».

1.732

MINZOLINI, IURLARO

Ritirato

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti che garantiscano il 39 per cento dei seggi di candidature femminili».

1.733

MINZOLINI, TARQUINIO

Ritirato

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. La Camera dei deputati è eletta ti suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti che garantiscano il 39 per cento dei seggi di candidature femminili».

1.734

MINZOLINI, PAGNONCELLI

Ritirato

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti che garantiscano il 39 per cento dei seggi di candidature femminili».

1.735

MINZOLINI, BONFRISCO

Ritirato

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti che garantiscano il 39 per cento dei seggi di candidature femminili».

1.736

MINZOLINI, D'AMBROSIO LETTIERI

Ritirato

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti che garantiscano il 40 per cento dei seggi di candidature femminili».

1.737

MINZOLINI, IURLARO

Ritirato

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti che garantiscano il 40 per cento dei seggi di candidature femminili».

1.738

MINZOLINI, PAGNONCELLI

Ritirato

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti che garantiscano il 40 per cento dei seggi di candidature femminili».

1.739

MINZOLINI, BONFRISCO

Ritirato

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti che garantiscano il 40 per cento dei seggi di candidature femminili».

1.740

MINZOLINI, TARQUINIO

Ritirato

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti che garantiscano il 40 per cento dei seggi di candidature femminili».

1.741

MINZOLINI, IURLARO

Ritirato

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti che garantiscano il 41 per cento dei seggi di candidature femminili».

1.742

MINZOLINI, TARQUINIO

Ritirato

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti che garantiscano il 41 per cento dei seggi di candidature femminili».

1.743

MINZOLINI, PAGNONCELLI

Ritirato

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti che garantiscano il 41 per cento dei seggi di candidature femminili».

1.744

MINZOLINI, BONFRISCO

Ritirato

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti che garantiscano il 41 per cento dei seggi di candidature femminili».

1.745

MINZOLINI, D'AMBROSIO LETTIERI

Ritirato

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti che garantiscano il 41 per cento dei seggi di candidature femminili».

1.746

MINZOLINI, BONFRISCO

Ritirato

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti che garantiscano il 42 per cento dei seggi di candidature femminili».

1.747

MINZOLINI, TARQUINIO

Ritirato

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti che garantiscano il 42 per cento dei seggi di candidature femminili».

1.748

MINZOLINI, IURLARO

Ritirato

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti che garantiscano il 42 per cento dei seggi di candidature femminili».

1.749

MINZOLINI, D'AMBROSIO LETTIERI

Ritirato

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti che garantiscano il 42 per cento dei seggi di candidature femminili».

1.750

MINZOLINI, PAGNONCELLI

Ritirato

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti che garantiscano il 42 per cento dei seggi di candidature femminili».

1.751

MINZOLINI, PERRONE

Ritirato

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti che garantiscano il 43 per cento dei seggi di candidature femminili».

1.752

MINZOLINI, IURLARO

Ritirato

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti che garantiscano il 43 per cento dei seggi di candidature femminili».

1.753

MINZOLINI, TARQUINIO

Ritirato

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti che garantiscano il 43 per cento dei seggi di candidature femminili».

1.754

MINZOLINI, D'AMBROSIO LETTIERI

Ritirato

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti che garantiscano il 43 per cento dei seggi di candidature femminili».

1.755

MINZOLINI, PAGNONCELLI

Ritirato

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti che garantiscano il 43 per cento dei seggi di candidature femminili».

1.756

MINZOLINI, TARQUINIO

Ritirato

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti che garantiscano il 44 per cento dei seggi di candidature femminili».

1.757

MINZOLINI, IURLARO

Ritirato

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti che garantiscano il 44 per cento dei seggi di candidature femminili».

1.758

MINZOLINI, PERRONE

Ritirato

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti che garantiscano il 44 per cento dei seggi di candidature femminili».

1.759

MINZOLINI, D'AMBROSIO LETTIERI

Ritirato

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti che garantiscano il 44 per cento dei seggi di candidature femminili».

1.760

MINZOLINI, PAGNONCELLI

Ritirato

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti che garantiscano il 44 per cento dei seggi di candidature femminili».

1.761

MINZOLINI, PERRONE

Ritirato

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti che garantiscano il 45 per cento dei seggi di candidature femminili».

1.762

MINZOLINI, IURLARO

Ritirato

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti che garantiscano il 45 per cento dei seggi di candidature femminili».

1.763

MINZOLINI, TARQUINIO

Ritirato

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti che garantiscano il 45 per cento dei seggi di candidature femminili».

1.764

MINZOLINI, D'AMBROSIO LETTIERI

Ritirato

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti che garantiscano il 45 per cento dei seggi di candidature femminili».

1.765

MINZOLINI, PAGNONCELLI

Ritirato

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti che garantiscano il 45 per cento dei seggi di candidature femminili».

1.766

MINZOLINI, IURLARO

Ritirato

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti che garantiscano il 46 per cento dei seggi di candidature femminili».

1.767

MINZOLINI, TARQUINIO

Ritirato

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti che garantiscano il 46 per cento dei seggi di candidature femminili».

1.768

MINZOLINI, D'AMBROSIO LETTIERI

Ritirato

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti che garantiscano il 46 per cento dei seggi di candidature femminili».

1.769

MINZOLINI, D'AMBROSIO LETTIERI

Ritirato

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti che garantiscano il 46 per cento dei seggi di candidature femminili».

1.770

MINZOLINI, PAGNONCELLI

Ritirato

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti che garantiscano il 46 per cento dei seggi di candidature femminili».

1.771

MINZOLINI, PERRONE

Ritirato

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti che garantiscano il 46 per cento dei seggi di candidature femminili».

1.772

MINZOLINI, PERRONE

Ritirato

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti che garantiscano il 47 per cento dei seggi di candidature femminili».

1.773

MINZOLINI, IURLARO

Ritirato

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti che garantiscano il 47 per cento dei seggi di candidature femminili».

1.774

MINZOLINI, D'AMBROSIO LETTIERI

Ritirato

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti che garantiscano il 47 per cento dei seggi di candidature femminili».

1.775

MINZOLINI, PAGNONCELLI

Ritirato

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti che garantiscano il 47 per cento dei seggi di candidature femminili».

1.776

MINZOLINI, TARQUINIO

Ritirato

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti che garantiscano il 47 per cento dei seggi di candidature femminili».

1.777

MINZOLINI, PERRONE

Ritirato

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti che garantiscano il 48 per cento dei seggi di candidature femminili».

1.778

MINZOLINI, IURLARO

Ritirato

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti che garantiscano il 48 per cento dei seggi di candidature femminili».

1.779

MINZOLINI, TARQUINIO

Ritirato

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti che garantiscano il 48 per cento dei seggi di candidature femminili».

1.780

MINZOLINI, D'AMBROSIO LETTIERI

Ritirato

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti che garantiscano il 48 per cento dei seggi di candidature femminili».

1.781

MINZOLINI, PAGNONCELLI

Ritirato

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti che garantiscano il 48 per cento dei seggi di candidature femminili».

1.782

MINZOLINI, PERRONE

Ritirato

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti che garantiscano il 49 per cento dei seggi di candidature femminili».

1.783

MINZOLINI, TARQUINIO

Ritirato

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti che garantiscano il 49 per cento dei seggi di candidature femminili».

1.784

MINZOLINI, IURLARO

Ritirato

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti che garantiscano il 49 per cento dei seggi di candidature femminili».

1.785

MINZOLINI, D'AMBROSIO LETTIERI

Ritirato

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti che garantiscano il 49 per cento dei seggi di candidature femminili».

1.786

MINZOLINI, PAGNONCELLI

Ritirato

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti che garantiscano il 49 per cento dei seggi di candidature femminili».

1.787

MINZOLINI, PERRONE, D'AMBROSIO LETTIERI, IURLARO, PAGNONCELLI, TARQUINIO

Ritirato

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. La Camera del deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti che garantiscano la parità di genere.».

1.802

MINZOLINI, ZIZZA

Ritirato

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto e uguale, libero e segreto, attribuito a liste concorrenti di candidati.

1.801

CALDEROLI, BISINELLA

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 1»*, sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto e uguale, libero e segreto, attribuito a liste concorrenti di candidati.

1.803

MINZOLINI, D'AMBROSIO LETTIERI, IURLARO, TARQUINIO, PAGNONCELLI

Sost. id. em. 1.801

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti».

1.807

Giovanni MAURO, MARIO MAURO, Mario FERRARA, SCAVONE, COMPAGNONE, MINZOLINI, ZIZZA, BONFRISCO, TARQUINIO, D'AMBROSIO LETTIERI, MILO, LIUZZI, IURLARO, PERRONE, PAGNONCELLI, ARACRI, Eva LONGO, RUVOLO, FALANGA, D'ANNA, DI MAGGIO, BARANI, NACCARATO

Ritirato

Al comma 1 sostituire le parole: «è eletta» *con le seguenti:* «viene eletta».

1.808

Giovanni MAURO, MARIO MAURO, Mario FERRARA, SCAVONE, COMPAGNONE, MINZOLINI, ZIZZA, BONFRISCO, TARQUINIO, D'AMBROSIO LETTIERI, MILO, LIUZZI, IURLARO, PERRONE, PAGNONCELLI, ARACRI, Eva LONGO, RUVOLO, FALANGA, D'ANNA, DI MAGGIO, BARANI, NACCARATO

Ritirato

Al comma 1, dopo le parole: «è eletta »*, aggiungere le seguenti:* «dal popolo sovrano che si esprime».

1.809

Giovanni MAURO, MARIO MAURO, Mario FERRARA, SCAVONE, COMPAGNONE, MINZOLINI, ZIZZA, BONFRISCO, TARQUINIO, D'AMBROSIO LETTIERI, MILO, LIUZZI, IURLARO, PERRONE, PAGNONCELLI, ARACRI, Eva LONGO, RUVOLO, FALANGA, D'ANNA, DI MAGGIO, BARANI, NACCARATO

Ritirato

Al comma 1, dopo le parole: «è eletta»*, aggiungere le seguenti:* «dal popolo che si esprime».

1.810

Giovanni MAURO, MARIO MAURO, Mario FERRARA, SCAVONE, COMPAGNONE, MINZOLINI, ZIZZA, BONFRISCO, TARQUINIO, D'AMBROSIO LETTIERI, MILO, LIUZZI, IURLARO, PERRONE, PAGNONCELLI, ARACRI, Eva LONGO, RUVOLO, FALANGA, D'ANNA, DI MAGGIO, BARANI, NACCARATO

Ritirato

Al comma 1, dopo la parola: «eletta»*, aggiungere la seguente:* «democraticamente».

1.811

Giovanni MAURO, MARIO MAURO, Mario FERRARA, SCAVONE, COMPAGNONE, MINZOLINI, ZIZZA, BONFRISCO, TARQUINIO, D'AMBROSIO LETTIERI, MILO, LIUZZI, IURLARO, PERRONE, PAGNONCELLI, ARACRI, Eva LONGO, RUVOLO, FALANGA, D'ANNA, DI MAGGIO, BARANI, NACCARATO

Ritirato

Al comma 1, dopo la parola: «universale»*, aggiungere le seguenti:* «dai cittadini della Repubblica».

1.812

Giovanni MAURO, MARIO MAURO, Mario FERRARA, SCAVONE, COMPAGNONE, MINZOLINI, ZIZZA, BONFRISCO, TARQUINIO, D'AMBROSIO LETTIERI, MILO, LIUZZI, IURLARO, PERRONE, PAGNONCELLI, ARACRI, Eva LONGO, RUVOLO, FALANGA, D'ANNA, DI MAGGIO, BARANI, NACCARATO

Ritirato

Al comma 1, dopo la parola: «universale,»*, aggiungere le parole:* «dai cittadini».

1.813

Giovanni MAURO, MARIO MAURO, Mario FERRARA, SCAVONE, COMPAGNONE, MINZOLINI, ZIZZA, BONFRISCO, TARQUINIO, D'AMBROSIO LETTIERI, MILO, LIUZZI, IURLARO, PERRONE, PAGNONCELLI, ARACRI, Eva LONGO, RUVOLO, FALANGA, D'ANNA, DI MAGGIO, BARANI, NACCARATO

Ritirato

Al comma 1, sostituire le parole: «con voto» *con le seguenti:* «con espressione di voto».

1.814

CALDEROLI, BISINELLA

Ritirato

Al capoverso articolo 1, comma 1, sopprimere la seguente parola: «diretto».

1.815

CALDEROLI, BISINELLA

Ritirato

Al capoverso articolo 1 , comma 1, sopprimere la seguente parola: «eguale».

1.816

Giovanni MAURO, MARIO MAURO, Mario FERRARA, SCAVONE, COMPAGNONE, MINZOLINI, ZIZZA, BONFRISCO, TARQUINIO, D'AMBROSIO LETTIERI, MILO, LIUZZI, IURLARO, PERRONE, PAGNONCELLI, ARACRI, Eva LONGO, RUVOLO, FALANGA, D'ANNA, DI MAGGIO, BARANI, NACCARATO

Ritirato

Al comma 1, dopo la parola: «segreto»*, aggiungere le seguenti:* «democratico e paritario».

1.819

Giovanni MAURO, MARIO MAURO, Mario FERRARA, SCAVONE, COMPAGNONE, MINZOLINI, ZIZZA, BONFRISCO, TARQUINIO, D'AMBROSIO LETTIERI, MILO, LIUZZI, IURLARO, PERRONE, PAGNONCELLI, ARACRI, Eva LONGO, RUVOLO, FALANGA, D'ANNA, DI MAGGIO, BARANI, NACCARATO

Ritirato

Al comma 1, sopprimere le parole: «liste di».

1.820

CALDEROLI, BISINELLA

Ritirato

Al comma 1, capoverso Art. 1*, sostituire la parola:* «liste» *con la seguente:* «un elenco».

1.821

Giovanni MAURO, MARIO MAURO, Mario FERRARA, SCAVONE, COMPAGNONE, MINZOLINI, ZIZZA, BONFRISCO, TARQUINIO, D'AMBROSIO LETTIERI, MILO, LIUZZI, IURLARO, PERRONE, PAGNONCELLI, ARACRI, Eva LONGO, RUVOLO, FALANGA, D'ANNA, DI MAGGIO, BARANI, NACCARATO

Ritirato

Al comma 1, sostituire la parola: «liste» *con la seguente:* «elenchi».

1.823

MARAN, SUSTA

Respinto (*)

Al comma 1, capoverso «Art. 1», *comma primo, sostituire la parola:* «concorrenti» *con «presentati».*

Al comma 1, capoverso «Art. 1», *comma 2, sopprimere, ovunque ricorrano, le parole:* «e coalizioni di liste» *e le parole:* «o una coalizione di liste» e sostituire le parole: «37 per cento» *con le seguenti:* «40 per cento».

Al comma 3, capoverso «Art. 3, *»comma 3, sopprimere le parole:* «fatti salvi gli eventuali aggiustamenti in base ad esigenze derivanti dal rispetto di criteri demografici e di continuità territoriale».

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. All'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e successive modificazioni, il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Ogni elettore dispone di un voto per la scelta della lista, da esprimere su un'unica scheda recante il contrassegno di ciascuna lista contenente l'elenco numerato dei relativi candidati"».

Dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:

«*7-bis*. L'articolo 14-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è abrogato».

Al comma 10, premettere le seguenti parole: «A pena di nullità dell'elezione» *e sostituire le parole:* «otto collegi» *con* «dieci collegi».

Sostituire il comma 17 con il seguente:

«17. L'articolo 83 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dai seguenti:

"Art. 83. - *1.* L'Ufficio centrale nazionale, ricevuti gli estratti dei verbali da tutti gli Uffici centrali circoscrizionali, facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o più esperti scelti dal presidente:

1) determina la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali conseguite nelle singole circoscrizioni dalle liste aventi il medesimo contrassegno;

2) individua la lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale;

3) individua quindi:

a) le liste che hanno conseguito sul piano nazionale almeno il 3 per cento per cento dei voti validi espressi;

b) le singole liste rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in una regione ad autonomia speciale il cui statuto preveda una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che hanno conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella regione medesima;

4) procede al riparto dei seggi tra le liste di cui al numero 3), in base alla cifra elettorale nazionale di ciascuna di esse. A tale fine divide il totale delle cifre elettorali nazionali di ciascuna lista per il numero dei seggi da attribuire, ottenendo così il quoziente elettorale nazionale. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti,

a quelle che hanno conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio;

5) verifica se la cifra elettorale nazionale della lista con la maggiore cifra elettorale nazionale, individuata ai sensi dei numeri 1 e 2, corrisponda ad almeno il 40 per cento del totale dei voti validi espressi;

6) verifica quindi se la lista che ha ottenuto una cifra elettorale nazionale corrispondente ad almeno il 40 per cento dei voti validi espressi abbia conseguito almeno 340 seggi ovvero abbia già conseguito una percentuale di seggi, sul totale di 618, pari almeno alla percentuale della relativa cifra elettorale nazionale dei voti validamente espressi, aumentata di 15 punti percentuali;

7) procede poi alla distribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi assegnati alle varie liste di cui al numero 3). A tale fine, per ciascuna lista divide la cifra elettorale circoscrizionale per il quoziente elettorale nazionale, ottenendo così l'indice relativo ai seggi da attribuire nella circoscrizione alla lista medesima. Moltiplica quindi ciascuno degli indici suddetti per il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione e divide il prodotto per la somma di tutti gli indici. La parte intera dei quozienti di attribuzione così ottenuti rappresenta il numero dei seggi da attribuire nella circoscrizione a ciascuna lista di cui al numero 3). I seggi ché rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali le parti decimali dei quozienti di attribuzione siano maggiori e, in caso di parità, alle liste che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale circoscrizionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio. Successivamente l'Ufficio accerta se il numero dei seggi assegnati in tutte le circoscrizioni a ciascuna lista corrisponda al numero dei seggi determinato ai sensi del numero 4). In caso negativo, procede alle seguenti operazioni, iniziando dalla lista che abbia il maggior numero di seggi eccedenti e, in caso di parità di seggi eccedenti da parte di più liste, da quella che abbia ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale, proseguendo poi con le altre liste, in ordine decrescente di seggi eccedenti: sottrae i seggi eccedenti alla lista nelle circoscrizioni nelle quali essa li ha ottenuti con le parti decimali dei quozienti di attribuzione, secondo il loro ordine crescente, e nelle quali inoltre le liste, che non hanno ottenuto il numero di seggi spettanti, abbiano parti decimali dei quozienti non utilizzate. Conseguentemente, assegna i seggi a tali liste. Qualora nella medesima circoscrizione due o più liste abbiano le parti decimali dei quozienti non utilizzate, il seggio è attribuito alla lista con la più alta parte decimale del quoziente non utilizzata o, in caso di parità, a quella con la maggiore cifra elettorale nazionale. Nel caso in cui non sia possibile attribuire il seggio eccedentario nella medesima circoscrizione, in quanto non vi siano liste deficitarie con parti decimali di quozienti non utilizzate, l'Ufficio prosegue nella graduatoria decrescente dei seggi eccedenti, fino a quando non sia possibile sottrarre il seggio eccedentario e attribuirlo a una lista deficitaria, nella medesima circoscrizione. Nel caso in cui non sia possibile fare riferimento alla medesima circoscrizione ai fini del completamento delle operazioni precedenti, fino a concorrenza dei seggi ancora da cedere,

alla lista eccedentaria vengono sottratti i seggi nelle circoscrizioni nelle quali essa li ha ottenuti con le minori parti decimali del quoziente di attribuzione, e alla lista deficitaria sono conseguentemente attribuiti seggi nelle altre circoscrizioni nelle quali abbia le maggiori parti decimali del quoziente di attribuzione non utilizzate.

2. Qualora la verifica di cui al comma 1, numero 6), abbia dato esito negativo e la lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale non abbia già conseguito una percentuale di seggi, sul totale di 618, pari almeno alla percentuale, arrotondata alla prima cifra decimale, della relativa cifra elettorale nazionale sul totale dei voti validamente espressi aumentata di 15 punti percentuali, ad essa viene ulteriormente attribuito il numero aggiuntivo di seggi necessario per raggiungere tale consistenza, ma in ogni caso non più di quanti siano sufficienti per arrivare al totale di 340 seggi. Il numero dei seggi aggiuntivi è calcolato con arrotondamento delle parti decimali all'unità intera più prossima. In tale caso l'Ufficio assegna il numero di seggi così determinato alla suddetta lista.

3. L'Ufficio procede poi a ripartire proporzionalmente i restanti seggi, in numero pari alla differenza tra 618 e il totale dei seggi assegnati alla lista con la maggiore cifra elettorale nazionale ai sensi del comma 2, tra le altre liste di cui al comma 1, numero 3). A questo fine divide il totale delle loro cifre elettorali nazionali per tale numero, ottenendo il quoziente elettorale nazionale di minoranza; nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale di ciascuna lista per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero di seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali queste ultime divisioni abbiano dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio.

4. Ai fini della distribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi assegnati alle liste ammesse al riparto ai sensi deicommi2 e 3, l'Ufficio procede ai sensi del comma 1, numero 7). A tale fine, in luogo del quoziente elettorale nazionale, utilizza per la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti validi il quoziente elettorale nazionale di maggioranza, pari al rapporto tra la cifra elettorale nazionale della lista medesima e i seggi ad essa assegnati ai sensi del comma 2, e il quoziente elettorale nazionale di minoranza di cui al comma 3 per le altre liste.

5. Qualora la verifica di cui al comma 1, numero 5), abbia dato esito negativo, si procede ad un turno di ballottaggio fra le liste che abbiano ottenuto al primo turno le due maggiori cifre elettorali nazionali e che abbiano i requisiti di cui al comma 1, numero 3). Alla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti validi al turno di ballottaggio l'Ufficio assegna 321 seggi. L'Ufficio procede poi a ripartire proporzionalmente i restanti seggi tra le altre liste di cui al comma 1, numero 3), ai sensi del comma

3. L'Ufficio procede quindi all'assegnazione dei seggi ai sensi del comma 4.

6. I voti espressi nelle circoscrizioni Trentino-Alto Adige e Valle d'Aosta sono calcolati: per la determinazione delle cifre elettorali nazionali delle liste ai fini del raggiungimento delle soglie di cui al comma 1, numero 3), lettera *b*); per l'individuazione della lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale, ovvero delle liste ammesse all'eventuale ballottaggio. Essi non concorrono alla ripartizione dei seggi assegnati nella restante parte del territorio nazionale.

7. L'Ufficio centrale nazionale comunica ai singoli Uffici centrali circoscrizionali il numero dei seggi assegnati a ciascuna lista.

8. Di tutte le operazioni dell'Ufficio centrale nazionale viene redatto, in duplice esemplare, apposito verbale: un esemplare è rimesso alla Segreteria generale della Camera dei deputati, la quale ne rilascia ricevuta; un altro esemplare è depositato presso la cancelleria della Corte di cassazione.

Art. 83-*bis*. - *1.* L'Ufficio centrale circoscrizionale, ricevute da parte dell'Ufficio centrale nazionale le comunicazioni di cui all'articolo 83, comma 7, procede all'attribuzione nei singoli collegi plurinominali dei seggi spettanti alle liste:

1) qualora i seggi siano stati assegnati alle liste con attribuzione del premio di maggioranza, determina ai fini della ripartizione il quoziente elettorale circoscrizionale della lista di maggioranza e il quoziente elettorale circoscrizionale del gruppo di liste di minoranza. Per determinare ciascuno dei quozienti, divide il totale delle cifre elettorali circoscrizionali della lista di maggioranza e del gruppo di liste di minoranza per il totale dei seggi rispettivamente loro assegnati nella circoscrizione e trascura la parte frazionaria del risultato. Qualora l'Ufficio centrale nazionale non abbia proceduto all'attribuzione del premio di maggioranza, il quoziente elettorale circoscrizionale è cumulativamente determinato dividendo il totale delle cifre elettorali circoscrizionali delle liste cui sono assegnati seggi nella circoscrizione per il totale dei seggi loro assegnati e trascurando la parte frazionaria del risultato;

2) nel caso in cui sia stato assegnato il premio di maggioranza, divide, per ciascun collegio plurinominale, la cifra elettorale della lista di maggioranza per il quoziente elettorale di maggioranza determinato ai sensi del numero 1), ottenendo così l'indice relativo ai seggi da attribuire nel collegio plurinominale alla lista di maggioranza. Analogamente, per le altre liste cui spettano seggi nella circoscrizione, divide il totale delle cifre elettorali di collegio per il quoziente elettorale di minoranza determinato ai sensi del numero 1), ottenendo così l'indice relativo ai seggi da attribuire nel collegio al gruppo di liste di minoranza. Quindi, moltiplica ciascuno degli indici suddetti per il numero dei seggi assegnati al collegio e divide il prodotto per la somma di tutti gli indici. La parte intera dei quozienti di attribuzione così ottenuti rappresenta il numero dei seggi da attribuire nel collegio alla lista di maggioranza o al gruppo di liste di mino-

ranza. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati ai gruppi di liste per i quali le parti decimali dei quozienti di attribuzione siano maggiori e, in caso di parità, alle liste che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale circoscrizionale; a parità di quest'ultima, si procede a sorteggio;

3) successivamente l'Ufficio accerta se il numero dei seggi assegnati in tutti i collegi alla lista di maggioranza o al gruppo di liste di minoranza corrisponda al numero dei seggi complessivamente determinato dall'Ufficio centrale nazionale. In caso negativo, al alla lista di maggioranza o al gruppo di liste di minoranza che abbia seggi eccedenti sottrae i seggi nei collegi nei quali i seggi stessi sono stati ottenuti con le parti decimali dei quozienti di attribuzione, secondo il loro ordine crescente, e li assegna, nei medesimi collegi, al alla lista di maggioranza o al gruppo di liste di minoranza deficitario. Nel caso in cui non sia possibile fare riferimento al medesimo collegio ai fini del completamento delle operazioni precedenti, fino a concorrenza dei seggi ancora da cedere, alla lista di maggioranza o al gruppo di liste di minoranza eccedentario vengono sottratti i seggi nei collegi nei quali i seggi stessi sono stati ottenuti con le minori parti decimali del quoziente di attribuzione e alla lista di maggioranza o al gruppo di liste di minoranza deficitario sono conseguentemente attribuiti seggi nei collegi nei quali abbia le maggiori parti decimali del quoziente di attribuzione non utilizzate;

4) l'Ufficio procede quindi all'attribuzione nei singoli collegi dei seggi spettanti alle liste del gruppo di liste di minoranza. A tale fine, determina il quoziente di collegio del gruppo di liste di minoranza dividendo il totale delle cifre elettorali di collegio delle liste che compongono il gruppo per il numero dei seggi assegnati al gruppo stesso nel collegio. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide quindi la cifra elettorale di collegio di ciascuna lista del gruppo pèr tale quoziente di collegio. La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono assegnati alle liste seguendo la graduatoria decrescente delle parti decimali dei quozienti così ottenuti; in caso di parità, sono attribuiti alle liste con la maggiore cifra elettorale circoscrizionale; a parità di quest'ultima, si procede a sorteggio. Successivamente l'Ufficio accerta se il numero dei seggi assegnati in tutti i collegi a ciascuna lista corrisponda al numero di seggi ad essa attribuito nella circoscrizione dall'Ufficio centrale nazionale. In caso negativo, procede come descritto al numero 3), secondo periodo e seguenti;

5) qualora l'Ufficio centrale nazionale abbia assegnato i seggi alle liste senza attribuire il premio di maggioranza, l'Ufficio centrale circoscrizionale procede all'attribuzione dei seggi nei collegi plurinominali considerando singolarmente ciascuna lista, utilizzando il quoziente circoscrizionale detérminato ai sensi del numero 1), terzo periodo. Successivamente procede all'attribuzione dei seggi a ciascuna lista nei collegi plurinominali

secondo la procedura descritta al numero 4) per la lista di maggioranza e il gruppo di liste di minoranza.

2. Di tutte le operazioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale viene redatto, in duplice esemplare, apposito verbale: un esemplare è rimesso alla Segreteria generale della Camera dei deputati, la quale ne rilascia ricevuta; un altro esemplare è depositato presso la cancelleria della Corte di cassazione».

Conseguentemente:

1) *al comma 13, lettera* a)*, premettere la seguente lettera:*

«*0a)* al numero 2), primo periodo, sostituire le parole da: "alle coalizioni e alle liste non collegate" sino a fine periodo con le seguenti: "alle liste e ai relativi contrassegni."»;

2) al comma 14, lettera c), capo verso, sopprimere le parole: «delle liste collegate o» sopprimere, ovunque ricorra, la parola: «singole»sopprimere le parole: «delle coalizioni di liste e» sostituire le parole: «nonché l'ordine dei contrassegni delle liste collegate in coalizione sono stabiliti» con le seguenti: «è stabilito»;

3) *al comma 18, capoverso* «Art. 84» *comma 5, sostituire le parole:* «commi 2, 3 e 4» *con le seguenti:* «commi 2 e 3».

(*) Ritirato dal proponente, fatto proprio dal senatore Candiani.

1.843

DE PETRIS

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 1»*, comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «dove è garantita la parità di genere».

1.845

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Le parole da: «*Al comma 1*» a: «*comma 2.*» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 1, capoverso «Art. 1», *sopprimere il comma 2.*

Conseguentemente, sopprimere i commi 3, 5, 6, 7, 8, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 e 24.

1.846
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS
Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 1», *sopprimere il comma 2.*

1.847
CALDEROLI, BISINELLA
Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 1», *sopprimere il comma 2.*

Allegato B

Emendamenti preclusi dall'approvazione dell'emendamento 01.103 al disegno di legge n. 1385

ARTICOLO 1

Numero	Primo firmatario	Pag.
01.16	DE PETRIS	34 (I)
01.104	CORSINI	35 (I)
1.3 (testo corretto)	ENDRIZZI	36 (I)
1.4 (testo 2)	ENDRIZZI	77 (I)
1.20004	CALDEROLI	650 (III)
1.20002	CALDEROLI	567 (VI)
1.20000	CALDEROLI	567 (VI)
1.20005	CALDEROLI	165 (X)
1.20003	CALDEROLI	353 (X)
1.20001	CALDEROLI	517(X)
1.150001	CORSINI	535 (X)
1.150002	GOTOR	553 (X)
1.12000	RICCHIUTI	567 (X)
1.6 (testo corretto)	CALDEROLI	587 (X)
1.7 (testo corretto)	CALDEROLI	590 (X)
1.9 (testo corretto)	CALDEROLI	3 (XI)
1.10 (testo corretto)	CALDEROLI	5 (XI)
1.12	CALDEROLI	12(XI)
1.13 (testo corretto)	DE PETRIS	14(XI)
1.15 (testo corretto)	CALDEROLI	21(XI)
1.16	CAMPANELLA	26(XI)
1.17	CALDEROLI	31(XI)
1.18	CALDEROLI	33(XI)
1.19	CALDEROLI	35(XI)
1.20	CALDEROLI	36(XI)
1.21	CALDEROLI	37(XI)
1.22	CALDEROLI	37(XI)
1.12004 (1.1204) ,1.12005 (1.1205), 1.12006, 1.12007,1.12008, 1.12009, 1.12010, 1.12011, 1.12012, 1.12013, 1.12014, 1.12015, 1.12016, 1.12017, 1.12018,	MINZOLINI	41-49 (XI)

1.12019	CHITI	49(XI)
1.12020	LAI	50(XI)
1.12021	CUOMO	50(XI)
1.48	CALDEROLI	51(XI)
1.12022	RUSSO	51(XI)
1.12023	CALDEROLI	57(XI)
1.49	CALDEROLI	62(XI)
1.50	CALDEROLI	62(XI)
1.52, 1.55, 1.58, 1.61, 1.64, 1.67, 1.70, 1.73, 1.76, 1.79, 1.82, 1.85, 1.88, 1.91, 1.92, 1.93, 1.94, 1.95, 1.96, 1.97, 1.98, 1.99, 1.100, 1.101, 1.102, 1.103, 1.104 , 1.105, 1.106, 1.107, 1.108, 1.109, 1.110, 1.111, 1.112, 1.113, 1.114, 1.115, 1.116, 1.117, 1.118, 1.119, 1.120, 1.121, 1.122, 1.123, 1.124, 1.125, 1.126, 1.127, 1.128, 1.129, 1.130, 1.131, 1.132, 1.133, 1.134, 1.135, 1.136, 1.137, 1.138, 1.139, 1.140, 1.141, 1.142, 1.43, 1.144, 1.145,	MINZOLINI	63-80 (XI)
1.146,1.147, 1.148, 1.149, 1.150, 1.151, 1.152, 1.153, 1.154, 1.155, 1.156, 1.157, 1.158, 1.159, 1.160, 1.161, 1.162, 1.163, 1.164, 1.165, 1.166, 1.167, 1.168, 1.169, 1.170, 1.171, 1.172, 1.173, 1.174, 1.175, 1.176, 1.177, 1.178, 1.179, 1.180, 1.181, 1.182, 1.183, 1.184, 1.185, 1.186, 1.187, 1.188, 1.189, 1.190, 1.191, 1.192, 1.193, 1.194, 1.195, 1.196, 1.197, 1.198, 1.199, 1.200, 1.201, 1.201a , 1.202, 1.203, 1.204, 1.206, 1.207, 1.208, 1.209, 1.210, 1.211, 1.212, 1.213, 1.214, 1.215, 1.216, 1.217, 1.218, 1.219, 1.220, 1.221, 1.222, 1.223, 1.224, 1.225, 1.226, 1.227, 1.228, 1.229, 1.230, 1.231, 1.232, 1.233, 1.234, 1.235, 1.236, 1.237, 1.238, 1.239, 1.240, 1.241, 1.242, 1.243, 1.244, 1.245, 1.246, 1.247, 1.248, 1.249, 1.250, 1.251, 1.252, 1.253, 1.254, 1.255, 1.256, 1.257, 1.258, 1.259, 1.260, 1.261, 1.262, 1.263, 1.264, 1.265, 1.266, 1.267, 1.268, 1.269, 1.270, 1.271, 1.272, 1.273, 1.274, 1.275, 1.276, 1.277, 1.278, 1.279, 1.280, 1.281, 1.282, 1.283, 1.284, 1.285, 1.286, 1.287, 1.288, 1.289, 1.290, 1.291, 1.292, 1.293, 1.294, 1.295, 1.296, 1.297, 1.298, 1.299, 1.300, 1.301, 1.302, 1.303, 1.304, 1.305, 1.306, 1.307, 1.308, 1.309, 1.310, 1.311, 1.312, 1.313, 1.314, 1.315, 1.316, 1.317, 1.318, 1.319, 1.320, 1.321, 1.322, 1.323, 1.324, 1.325, 1.326, 1.327, 1.328, 1.329, 1.330, 1.331, 1.332, 1.333, 1.334, 1.335, 1.336, 1.337, 1.338, 1.339, 1.340, 1.341, 1.342, 1.343, 1.344, 1.345, 1.346, 1.347, 1.348, 1.349, 1.350, 1.351, 1.352, 1.353, 1.354, 1.355, 1.356, 1.357, 1.358, 1.359, 1.360, 1.361, 1.362, 1.363, 1.364, 1.365, 1.366, 1.367, 1.368, 1.369, 1.370, 1.371, 1.372, 1.373, 1.374, 1.375, 1.376, 1.377, 1.378, 1.379, 1.380, 1.381, 1.382, 1.383, 1.384, 1.385, 1.386, 1.387, 1.388, 1.389, 1.390, 1.391, 1.392, 1.393, 1.394, 1.395, 1.396, 1.397, 1.398, 1.399, 1.400, 1.401, 1.402, 1.403, 1.404, 1.405, 1.406, 1.407, 1.408, 1.409, 1.410, 1.411, 1.412, 1.413, 1.414, 1.415, 1.416, 1.417, 1.418, 1.419, 1.420, 1.421, 1.422, 1.423, 1.424, 1.425,	MINZOLINI	80-150 (XI)
1.426	GIOVANNI MAURO	152 (XI)
1.427	GIOVANNI MAURO	152 (XI)
1.429, 1.433, 1.436, 1.439, 1.442, 1.445, 1.448, 1.449, 1.450, 1.451, 1.451a, 1.452, 1.453, 1.454, 1.455, 1.456, 1.457, 1.458, 1.459, 1.160, 1.461, 1.462, 1.463, 1.464, 1.465, 1.466, 1.467, 1.468, 1.469, 1.470, 1.471, 1.472, 1.473, 1.474, 1.475, 1.476, 1.477, 1.478, 1.479, 1.480, 1.481, 1.482, 1.483, 1.484, 1.485, 1.486, 1.487, 1.488, 1.489, 1.490, 1.491, 1.492, 1.493,	MINZOLINI	153-177 (XI)

1.494, 1.495, 1.496, 1.497, 1.498, 1.499, 1.500, 1.501, 1.502, 1.503, 1.504, 1.505, 1.506, 1.507, 1.508, 1.509, 1.538, 1.510, 1.511, .1512, 1.513, 1.514, 1.515, 1.515, 1.516, 1.517, 1.517, 1.518, 1.519, 1.520, 1.521, 1.522, 1.523, 1.524, 1.525, 1.526, 1.527, 1.528, 1.529, 1.530, 1.531, 1.532, 1.533, 1.534, 1.535,		
1.795	MINZOLINI	236 (XI)
1.12025	CUOMO	239(XI)
1.12026	GOTOR	243(XI)
1.12027	CHITI	250(XI)
1.12028	CALDEROLI	253(XI)
1.12029	RICCHIUTI	257(XI)
1.12030, 1.12031, 1.12032, 1.12033, 1.12034	MINZOLINI	261-280 (XI)
1.822	MARAN	280(XI)
1.825	GIOVANNI MAURO	294(XI)
1.826	IURLARO	294(XI)
1.827, 1.828, 1.829, 1.830, 1.831, 1.832, 1.833, 1.834,	MINZOLINI	294(XI)
1.835	MARIO MAURO	296 (XI)
1.836	CALDEROLI	296 (XI)
1.838	MINZOLINI	296 (XI)
1.842	GIOVANNI MAURO	296 (XI)
1.841	MINZOLINI	296 (XI)
1.844	GIOVANNI MAURO	297 (XI)
1.848, 1.849, 1.850, 1.851, 1.852, 1.853, 1.854, 1.855, 1.856,	MINZOLINI	298-331 (XI)
1.857, 1.858, 1.859, 1.860, 1.861, 1.862, 1.863, 1.864, 1.865, 1.866, 1.867, 1.868	MINZOLINI	331-335 (XI)
1.869,1.870, 1.871, 1.872, 1.872, 1.873, 1.874	MINZOLINI	336-358 (XI)
1.875, 1.876, 1.877, 1.878, 1.879, 1.880, 1.881, 1.882, 1.883, 1.884, 1.885, 1.886, 1.887, 1.888, 1.889, 1.890, 1.891, 1.892 , 1.893, 1.894, 1.895, 1.986, 1.897, 1.898, 1.899, 1.900, 1.991, 1.992, 1.993, 1.994, .1995, 1.996, 1.997, 1.998, 1.999	MINZOLINI	358-410 (XI)
1.1000	MINZOLINI	410 (XI)
1.1001, 1.1002, 1.003, 1.004, 1.005	MINZOLINI	414-416

		(XI)
1.1015	MALAN	419 (XI)
1.1017	CALDEROLI	420 (XI)
1.12035	FORNARO	423 (XI)
1.12036	DE PETRIS	427 (XI)
1.1029, 1.1030, 1.1031, 1.1032	MINZOLINI	427-441 (XI)
1.12037	DE PETRIS	442 (XI)
1.8989	DE PETRIS	491 (XIII)
1.8993	MINZOLINI	492 (XIII)
1.8994	IURLARO	492 (XIII)
1.8995, 1.8996, 1.8997, 1.8998, 1.8999, 1.9000, 1.9001, 1.9002, 1.9003, 1.9004, 1.9005, 1.9006, 1.9007, 1.9008, 1.9009	MINZOLINI	492-498 (XIII)
1.9010	IURLARO	498 (XIII)
1.9011, 1.9012, 1.9013, 1.9014, 1.9015, 1.9016, 1.9017, 1.9018	MINZOLINI	499-502 (XIII)
1.9019, 1.9020, 1.9021, 1.9022, 1.9023, 1.9024, 1.9025, 1.9026, 1.9027, 1.9028, 1.9029, 1.9030, 1.9031, 1.9032, 1.9033, 1.9034, 1.9035, 1.9036	MINZOLINI	502-509 (XIII)
1.9039	MARIO MAURO	510 (XIII)
1.12042	CALDEROLI	521(XIII)
1.12043	ORELLANA	525 (XIII)
1.7000/3, 1.7000/4, 1.7000/5, 1.7000/6, 1.7000/8	CALDEROLI	529-541 (XIII)
1.7000/14	BRUNO	542 (XIII)
1.7000/15	CUOMO	543 (XIII)
1.7000/16, 1.7000/17	BRUNI	546-554 (XIII)
1.7000/18	BRUNI	554 (XIII)
1.7000/19	CHITI	561 (XIII)
1.7000/20	LAI	561 (XIII)
1.7000/21, 1.7000/22	BRUNI	562 (XIII)
1.7000/23	GOTOR	563 (XIII)
1.7000/24	FORNARO	569 (XIII)
1.7000/25	RICCHIUTI	573 (XIII)
1.7000/26	CHITI	577 (XIII)

1.7000/27	CALDEROLI	581(XIII)
1.7000/56	BRUNO	590 (XIII)
1.7000/57	CORSINI	591 (XIII)
1.7000/58	BRUNI	591 (XIII)
1.7000/59	DE PETRIS	591 (XIII)
1.7000/60, 1.7000/61	BRUNI	591-592 (XIII)
1.7000/62	DE PETRIS	592(XIII)
1.7000/69	DE PETRIS	594(XIII)
1.7000/70	BRUNI	594(XIII)
1.7000/71	BRUNI	594(XIII)
1.7000/72	DE PETRIS	594(XIII)
1.7000/73	BRUNI	594(XIII)
1.7000/74	DE PETRIS	595 (XIII)
1.7000/75	CALDEROLI	595 (XIII)
1.7000/76	BRUNI	595 (XIII)
1.7000/77	DE PETRIS	595 (XIII)
1.7000/78	BRUNI	595 (XIII)
1.7000/79	DE PETRIS	596 (XIII)
1.7000/80	CALDEROLI	596 (XIII)
1.7000/81	DE PETRIS	596 (XIII)
1.7000/82	BRUNI	596 (XIII)
1.7000/83	CALDEROLI	596 (XIII)
1.7000/84, 1.7000/85, 1.7000/86	BRUNO	597(XIII)
1.7000/87	BRUNI	597(XIII)
1.7000/88	DE PETRIS	597(XIII)
1.7000/89	DE PETRIS	597(XIII)
1.7000/90	BRUNI	598(XIII)
1.7000/94, 1.7000/95	CALDEROLI	598-599 (XIII)
1.7000/684	BRUNI	18 (XIV)
1.7000/685	DE PETRIS	18 (XIV)
1.7000/734, 1.7000/735	CALDEROLI	28-29 (XIV)
1.9045, 1.9046, 1.9047, 1.9048, 1.9049, 1.9050, 1.9051, 1.9052, 1.9053, 1.9054, 1.9055, 1.9056, 1.9057, 1.9058, 1.9059, 1.9060. 1.9061, 1.9062, 1.9063, 1.9064, 1.9065, 1.9066, 1.9067, 1.9068, 1.9069, 1.9070, 1.9071,	Mario MAURO	35-53 (XIV)

1.9072, 1.9073, 1.9074, 1.9075, 1.9076, 1.9077, 1.9078, 1.9079, 1.9080, 1.9081, 1.9082, 1.9083, 1.9084, 1.9085, 1.9086, 1.9087, 1.9088, 1.9089, 1.9090, 1.9091, 1.9092, 1.9093, 1.9094, 1.9095, 1.9096, 1.9097, 1.9098, 1.9099, 1.9100, 1.9101, 1.9102, 1.9103		
1.9104	Mario MAURO	53 (XIV)
1.9105	Mario MAURO	53 (XIV)
1.7001/74	GOTOR	65 (XIV)
1.7001/75	BRUNI	65 (XIV)
1.7001/76	BENCINI	65 (XIV)
1.7001/77, 1.7001/78	CALDEROLI	65-66 (XIV)
1.7001/150	ENDRIZZI	81 (XIV)
1.7001/174	CORSINI	86 (XIV)
1.7001/175	BRUNI	87 (XIV)
1.7001/190	DE PETRIS	90 (XIV)
1.7001/191	BRUNI	90 (XIV)
1.7001/192	DE PETRIS	90 (XIV)
1.7001/193	BRUNI	91 (XIV)
1.7001/194	DE PETRIS	91 (XIV)
1.7001/195	BRUNI	91 (XIV)
1.7001/215	CRIMI	95 (XIV)
1.7001/217	FORMIGONI	95 (XIV)
1.7001/221	DE PETRIS	96 (XIV)
1.7001/222	BRUNI	96 (XIV)
1.7001/223	GUERRA	97 (XIV)
1.7001/224	BRUNI	97 (XIV)
1.7001/225, 1.7001/226	DE PETRIS	97 (XIV)
1.7001/227, 1.7001/228	BRUNI	97-98 (XIV)
1.7001/229, 1.7001/230	DE PETRIS	98 (XIV)
1.7001/231, 1.7001/232	BRUNI	98 (XIV)
1.7001/233, 1.7001/234	DE PETRIS	99 (XIV)
1.7001/235, 1.7001/236	BRUNI	99 (XIV)
1.7001/237	DE PETRIS	99 (XIV)
1.7001/238, 1.7001/239	SACCONI	100 (XIV)
1.7001/262, 1.7001/263	ENDRIZZI	106 (XIV)
1.7001/308	BRUNI	116 (XIV)

1.7001/309, 1.7001/310	DE PETRIS	116 (XIV)
1.7001/311, 1.7001/312	BRUNI	116-117 (XIV)
1.7001/313, 1.7001/314	DE PETRIS	117 (XIV)
1.7001/315, 1.7001/316	BRUNI	117-118 (XIV)
1.7001/317, 1.7001/318	DE PETRIS	118 (XIV)
1.7001/319, 1.7001/320	BRUNI	118-119 (XIV)
1.7001/321, 1.7001/322	DE PETRIS	119 (XIV)
1.7001/323, 1.7001/324	BRUNI	119 (XIV)
1.7001/325, 1.7001/326	DE PETRIS	120 (XIV)
1.7001/327, 1.7001/328	BRUNI	120 (XIV)
1.7001/329, 1.7001/330	DE PETRIS	120-121 (XIV)
1.7001/331, 1.7001/332	BRUNI	121 (XIV)
1.7001/333, 1.7001/334	DE PETRIS	121-122 (XIV)
1.7001/335, 1.7001/336	BRUNI	122 (XIV)
1.7001/337, 1.7001/338	DE PETRIS	122-123 (XIV)
1.7001/339, 1.7001/340	BRUNI	123 (XIV)
1.7001/341, 1.7001/342	DE PETRIS	123 (XIV)
1.7001/343, 1.7001/344	BRUNI	124 (XIV)
1.7001/345, 1.7001/346	DE PETRIS	124 (XIV)
1.7001/347, 1.7001/348	BRUNI	124-125 (XIV)
1.7001/349, 1.7001/350	DE PETRIS	125 (XIV)
1.7001/351, 1.7001/352	BRUNI	125-126 (XIV)
1.7001/353, 1.7001/354	DE PETRIS	126 (XIV)
1.7001/355, 1.7001/356	BRUNI	126-127 (XIV)
1.7001/357, 1.7001/358	DE PETRIS	127 (XIV)
1.7001/359, 1.7001/360	BRUNI	127 (XIV)

1.7001/361, 1.7001/362	DE PETRIS	128 (XIV)
1.7001/363, 1.7001/364	BRUNI	128 (XIV)
1.7001/365, 1.7001/366	DE PETRIS	128-129 (XIV)
1.7001/367, 1.7001/368	BRUNI	129 (XIV)
1.7001/369, 1.7001/370	DE PETRIS	129-130 (XIV)
1.7001/371, 1.7001/372	BRUNI	130 (XIV)
1.7001/373, 1.7001/374	DE PETRIS	130-131 (XIV)
1.7001/375, 1.7001/376	BRUNI	131 (XIV)
1.7001/377, 1.7001/378	DE PETRIS	131 (XIV)
1.7001/379, 1.7001/380	BRUNI	132 (XIV)
1.7001/381, 1.7001/382	DE PETRIS	132 (XIV)
1.7001/383, 1.7001/384	BRUNI	132-133 (XIV)
1.7001/385, 1.7001/386	DE PETRIS	133 (XIV)
1.7001/387, 1.7001/388	BRUNI	133-134 (XIV)
1.7001/389, 1.7001/390	DE PETRIS	134 (XIV)
1.7001/391, 1.7001/392	BRUNI	134-135 (XIV)
1.7001/393, 1.7001/394	DE PETRIS	135 (XIV)
1.7001/395, 1.7001/396	BRUNI	135 (XIV)
1.7001/397, 1.7001/398	DE PETRIS	136 (XIV)
1.7001/399, 1.7001/400	BRUNI	136 (XIV)
1.7001/401, 1.7001/402	DE PETRIS	136-137 (XIV)
1.7001/403, 1.7001/404	BRUNI	137 (XIV)
1.7001/405, 1.7001/406	DE PETRIS	137-138 (XIV)
1.7001/407, 1.7001/408	BRUNI	138 (XIV)
1.7001/409, 1.7001/410	DE PETRIS	138-139 (XIV)
1.7001/411, 1.7001/412	BRUNI	139 (XIV)
1.7001/413, 1.7001/414	DE PETRIS	139 (XIV)

1.7001/415, 1.7001/416	BRUNI	140 (XIV)
1.7001/417, 1.7001/418	DE PETRIS	140 (XIV)
1.7001/419, 1.7001/420	BRUNI	140-141 (XIV)
1.7001/421, 1.7001/422	DE PETRIS	141 (XIV)
1.7001/423, 1.7001/424	BRUNI	141-142 (XIV)
1.7001/425, 1.7001/426	DE PETRIS	142 (XIV)
1.7001/427, 1.7001/428	BRUNI	142-143 (XIV)
1.7001/429, 1.7001/430	DE PETRIS	143 (XIV)
1.7001/431, 1.7001/432	BRUNI	143 (XIV)
1.7001/433, 1.7001/434	DE PETRIS	144 (XIV)
1.7001/435, 1.7001/436	BRUNI	144 (XIV)
1.7001/437, 1.7001/438	DE PETRIS	144-145 (XIV)
1.7001/439, 1.7001/440	BRUNI	145 (XIV)
1.7001/441, 1.7001/442	DE PETRIS	145-146 (XIV)
1.7001/443, 1.7001/444	BRUNI	146 (XIV)
1.7001/445, 1.7001/446	DE PETRIS	146-147 (XIV)
1.7001/447	BRUNI	147 (XIV)
1.7001/448	DE PETRIS	147 (XIV)
1.7001/449	BRUNI	147 (XIV)
1.7001/450, 1.7001/451	DE PETRIS	147, 148 (XIV)
1.7001/452, 1.7001/453	BRUNI	148 (XIV)
1.7001/454, 1.7001/455	DE PETRIS	148-149 (XIV)
1.7001/456, 1.7001/457	BRUNI	149 (XIV)
1.7001/458, 1.7001/459	DE PETRIS	149 (XIV)
1.7001/460, 1.7001/461	BRUNI	150 (XIV)
1.7001/462, 1.7001/463	DE PETRIS	150 (XIV)
1.7001/464, 1.7001/465	BRUNI	150-151 (XIV)

1.7001/466, 1.7001/467	DE PETRIS	151 (XIV)
1.7001/468	BRUNI	151 (XIV)
1.7001/479	DE PETRIS	153 (XIV)
1.7001/480	BRUNI	154 (XIV)
1.7001/507	FALANGA	164 (XIV)
1.7001/508	BRUNI	164 (XIV)
1.7001/510	GUALDANI	165 (XIV)
1.7001/511	BRUNO	165 (XIV)
1.9110, 1.12044	DE PETRIS	169, 170 (XIV)
1.9113, 1.9114, 1.9115, 1.9116	Mario MAURO	170-171 (XIV)
1.12045	DE PETRIS	171 (XIV)
1.9117, 1.9118	Mauro MAURO	172 (XIV)
1.12046	DE PETRIS	172 (XIV)
1.9119, 1.9120	Mario MAURO	172-173 (XIV)
1.12047	DE PETRIS	173 (XIV)
1.9121, 1.9122	Mario MAURO	173 (XIV)
1.12048	DE PETRIS	174(XIV)
1.9123, 1.9124	Mario MAURO	174 (XIV)
1.12049, 1.9111	DE PETRIS	174-175 (XIV)
1.9125, 1.9126	Mario MAURO	175-176 (XIV)
1.12050	DE PETRIS	176 (XIV)
1.9127, 1.9128	Mario MAURO	176 (XIV)
1.12051	DE PETRIS	177 (XIV)
1.9129, 1.9130	Mario MAURO	177 (XIV)
1.12052	DE PETRIS	177 (XIV)
1.9131, 1.9132	Mario MAURO	178 (XIV)
1.12053, 1.9112	DE PETRIS	178, 179 (XIV)
1.9133	Mario MAURO	179 (XIV)
1.9134	Giovanni MAURO	179 (XIV)

1.12054	DE PETRIS	180(XIV)
1.9135, 1.9136	Mario MAURO	180(XIV)
1.12055	DE PETRIS	180(XIV)
1.9137, 1.9138	Mario MAURO	181(XIV)
1.12056	DE PETRIS	181(XIV)
1.9139, 1.9140	Mario MAURO	181-182 (XIV)
1.12057	DE PETRIS	182(XIV)
1.9141, 1.9142	Mario MAURO	182 (XIV)
1.12058	DE PETRIS	182(XIV)
1.9143, 1.9144	Mario MAURO	183 (XIV)
1.12059	SPOSETTI	183(XIV)
1.9145, 1.9146	Mario MAURO	184 (XIV)
1.9147, 1.12060	BENCINI	184-185 (XIV)
1.9148, 1.9149, 1.9150, 1.9151	Mario MAURO	185-186 (XIV)
1.9109, 1.9108, 1.9107, 1.9106,	Mario MAURO	195 (XIV)
1.9156	CALDEROLI	196-197 (XIV)
1.9158, 1.9159, 1.9160, 1.9161, 1.9162, 1.9163, 1.9164, 1.9165, 1.9166, 1.9167, 1.9168, 1.9169, 1.9170, 1.9171, 1.9172, 1.9173, 1.9174	Mario MAURO	197-202 (XIV)
1.12073	BRUNO	222(XIV)
1.12074	BRUNO	225(XIV)
1.9223, 1.9224	Mario MAURO	231 (XIV)
1.9245	CALDEROLI	251 (XIV)
1.9249	CALDEROLI	254 (XIV)
1.1953	CALDEROLI	256 (XIV)
1.9256, 1.9257, 1.9258, 1.9259, 1.9260, 1.9261	MINZOLINI	261-283 (XIV)
1.12160	BRUNO	289(XIV)
1.12161	BRUNO	290(XIV)
1.9284, 1.9285, 1.9286, 1.9287, 1.9288, 1.9289, 1.9290, 1.9291, 1.9292, 1.9293, 1.9294, 1.9295, 1.9296	MINZOLINI	291-307 (XIV)
1.9308	BONFRISCO	312 (XIV)
1.9314, 1.9315	CALDEROLI	315-316

		(XIV)
1.12169	DE PETRIS	318 (XIV)
1.12170	CALDEROLI	318 (XIV)
1.9339	Paolo ROMANI	318 (XIV)
1.12171	BRUNO	319 (XIV)
1.12172	CORSINI	319 (XIV)
1.9341	DE PETRIS	319 (XIV)
1.9342	MINZOLINI	319 (XIV)
1.9334, 1.9335, 1.9336, 1.9337, 1.9338	CALDEROLI	320-321 (XIV)
1.12173	ORELLANA	321 (XIV)
1.9359	CALDEROLI	324 (XIV)
1.9360	DE PETRIS	325 (XIV)
1.9458, 1.9454	CALDEROLI	349-350 (XIV)
1.9476	Giovanni MAURO	355 (XIV)
1.9488	CALDEROLI	358 (XIV)
1.9493	Giovanni MAURO	359 (XIV)
1.9495, 1.9496, 1.9497	Giovanni MAURO	360 (XIV)
1.9515, 1.9516, 1.9517, 1.9518, 1.9519, 1.9520, 1.9521, 1.9522, 1.9523, 1.9524, 1.9525, 1.9526, 1.9527, 1.9528, 1.9529, 1.9530, 1.9531, 1.9532, 1.9533, 1.9534, 1.9535, 1.9536	MINZOLINI	365-373 (XIV)
1.9537, 1.9538, 1.9539, 1.9540, 1.9541, 1.9542, 1.9543, 1.9544, 1.9545, 1.9546, 1.9547, 1.9548, 1.9549, 1.9550, 1.9551, 1.9552, 1.9553, 1.9554, 1.9555, 1.9556, 1.9557, 1.9558, 1.9559, 1.9560, 1.9561, 1.9562, 1.9563, 1.9564, 1.9565, 1.9566, 1.9567, 1.9568, 1.9569, 1.9570, 1.9571	MINZOLINI	373-383 (XIV)
1.9572, 1.9573, 1.9574,	CALDEROLI	383-384 (XIV)
1.9575	CALDEROLI	384 (XIV)
1.12187	CALDEROLI	386 (XIV)
1.12188	ORELLANA	386 (XIV)
1.9580, 1.9581	CALDEROLI	386-387 (XIV)
1.9597	Giovanni MAURO	387 (XIV)

1.9582	CALDEROLI	387 (XIV)
1.9600, 1.9611, 1.9612, 1.9601	Giovanni MAURO	387-388 (XIV)
1.9602, 1.9603, 1.9604, 1.9605, 1.9606, 1.9607, 1.9608, 1.9609	MINZOLINI	388-389 (XIV)
1.12196	DE PETRIS	389 (XIV)
1.9610	Giovanni MAURO	390 (XIV)
1.9598	MINZOLINI	390 (XIV)
1.9599	Giovanni MAURO	390 (XIV)
1.12195, 1.12194	DE PETRIS	390 (XIV)
1.9595	MINZOLINI	391 (XIV)
1.9596	Giovanni MAURO	391 (XIV)
1.12193	DE PETRIS	391 (XIV)
1.9594	Giovanni MAURO	391 (XIV)
1.9593	MINZOLINI	391 (XIV)
1.12190	GUERRA	392 (XIV)
1.12191	CALDEROLI	392 (XIV)
1.12192	DE PETRIS	392 (XIV)
1.9592	MINZOLINI	392 (XIV)
1.12189	DE PETRIS	392 (XIV)
1.9584, 1.9585, 1.9586, 1.9587, 1.9588, 1.9589, 1.9590, 1.9591	MINZOLINI	393-394 (XIV)
1.9613	DE PETRIS	394 (XIV)
1.9673	CALDEROLI	413 (XIV)
1.12203	DE PETRIS	416 (XIV)
1.9686	CALDEROLI	416 (XIV)
1.9730, 1.9735	CALDEROLI	436, 437 (XIV)
1.9803, 1.9804	CALDEROLI	459-461 (XIV)
1.9814	CALDEROLI	464 (XIV)
1.9815	CALDEROLI	469 (XIV)

1.9816	DE PETRIS	471 (XIV)
1.9850	CALDEROLI	480 (XIV)
1.9853	BENCINI	481 (XIV)
1.9854	CALDEROLI	482 (XIV)
1.9855	Giovanni MAURO	482 (XIV)
1.9856	CALDEROLI	483 (XIV)
1.12212, 1.9859	DE PETRIS	483 (XIV)
1.9857	CALDEROLI	483 (XIV)
1.9858	Giovanni MAURO	484 (XIV)
1.12213, 1.12214, 1.12216, 1.12217, 1.12218, 1.12219	DE PETRIS	484-485 (XIV)
1.9860, 1.9861	CALDEROLI	485-486 (XIV)
1.9865	DE PETRIS	486 (XIV)
1.9872	Giovanni MAURO	486 (XIV)
1.9868	CALDEROLI	486 (XIV)
1.9870	Giovanni MAURO	487 (XIV)
1.12220	DE PETRIS	487 (XIV)
1.9862, 1.9863	CALDEROLI	487 (XIV)
1.9867, 1.9873, 1.9866	Giovanni MAURO	488 (XIV)
1.9864	CALDEROLI	488 (XIV)
1.9869, 1.9871	Giovanni MAURO	489 (XIV)
1.9878	DE PETRIS	491 (XIV)
1.12224	DE PETRIS	492 (XIV)
1.12225	SPOSETTI	492 (XIV)
1.12226, 1.12227	DE PETRIS	492 (XIV)
1.12228	SPOSETTI	492 (XIV)
1.12229, 1.12230	DE PETRIS	493(XIV)
1.12233	DE PETRIS	493(XIV)
1.9880	MINZOLINI	494 (XIV)

1.9881	CALDEROLI	494 (XIV)
1.9882, 1.9883, 1.9884, 1.9885, 1.9886, 1.9887, 1.9888, 1.9889, 1.9890, 1.9891, 1.9892, 1.9893, 1.9894, 1.9895, 1.9896, 1.9897, 1.9898, 1.9899, 1.9900, 1.9901, 1.9902, 1.9903,	MINZOLINI	494-499 (XIV)
1.9904	CALDEROLI	499 (XIV)
1.9905,1.9906, 1.9907, 1.9908, 1.9909, 1.9910, 1.9911,1.9912, 1.9913, 1.9914, 1.9915, 1.9916, 1,9917, 1.9918, 1.9919, 1.9920, 1.9921, 1.9922, 1.9923, 1.9924, 1.9925, 1.9926, 1.9927, 1.9928, 1.9929, 1.9930, 1.9931, 1.9932,	MINZOLINI	499-505 (XIV)
1.9933	Giovanni MAURO	505 (XIV)
1.9934	DE PETRIS	506 (XIV)
1.9937	CALDEROLI	506 (XIV)
1.9943	Giovanni MAURO	508 (XIV)
1.9944	CALDEROLI	508 (XIV)
1.12234, 1.12235, 1.12236, 1.12237, 1.12238, 1.12239, 1.12240, 1.12241, 1.12241, 1.12242, 1.12243, 1.12244, 1.12245, 1.12246, 1.12247, 1.12248, 1.12249, 1.12250, 1.12251, 1.12252, 1.12253, 1.12254, 1.12255, 1.12256, 1.12257, 1.12258, 1.12259, 1.12260, 1.12261, 1.12262, 1.12263, 1.12264, 1.12265, 1.12266, 1.12267, 1.12268, 1.12269, 1.12270, 1.12271, 1.12272, 1.12273, 1.12274, 1.12275, 1.12276, 1.12277, 1.12278, 1.12279, 1.12280, 1.12281,	DE PETRIS	509-521 (XIV)
1.9947	Giovanni MAURO	521 (XIV)
1.9948, 1.9949, 1.9952	CALDEROLI	521-522 (XIV)
1.9953, 1.9955	CALDEROLI	523-524 (XIV)
1.9957, 1.9959, 1.9963	CALDEROLI	525-527 (XIV)
1.9966, 1.9967	DE PETRIS	528-529 (XIV)
1.9968, 1.9969, 1.9970, 1.9971, 1.9972, 1.9973, 1.9974, 1.9975, 1.9976, 1.9977, 1.9978, 1.9979, 1.9980, 1.9981, 1.9982, 1.9983, 1.9984, 1.9985, 1.9986, 1.9987, 1.9988, 1.9989, 1.9990, 1.9991, 1.9992, 1.9993, 1.9994, 1.9995, 1.9996, 1.9997, 1.9998, 1.9999, 1.10000, 1.10001, 1.10002, 1.10003, 1.10004, 1.10005, 1.10006, 1.10007, 1.10008, 1.10009, 1.10010, 1.10011, 1.10012, 1.10013, 1.10014, 1.10015, 1.10016, 1.10017, 1.10018, 1.10019, 1.10020, 1.10021, 1.10022, 1.10023, 1.10024, 1.10025, 1.10026, 1.10027, 1.10028, 1.10029, 1.10030, 1.10031, 1.10032, 1.10033, 1.10034, 1.10035, 1.10036, 1.10037, 1.10038, 1.10039, 1.10040, 1.10041, 1.10042,	BENCINI	529-555

1.10043, 1.10044, 1.10045		
1.10048	CALDEROLI	556 (XIV)
1.10060	CALDEROLI	558 (XIV)
1.10063	DE PETRIS	562 (XIV)
1.10064	CALDEROLI	563 (XIV)
1.10071	CALDEROLI	565 (XIV)
1.12291	BUEMI	593 (XIV)
1.12292, 1.12293, 1.12294, 1.12295, 1.12296, 1.12297, 1.12298, 1.12299, 1.12300, 1.12301	MINZOLINI	613-619 (XIV)
1.0.17	CALDEROLI	643 (XIV)
1.0.60, 1.0.61, 1.0.62, 1.0.63	MINZOLINI	680-681 (XIV)
1.0.64, 1.0.65	CALDEROLI	682 (XIV)

ARTICOLO 2

Nessun emendamento

ARTICOLO 3

Numero	**Primo firmatario**	**Pag.**
3.3	CALDEROLI	260 (XV)
3.4	MINZOLINI	262 (XV)
3.17	Giovanni MAURO	266 (XV)
3.201	DE PETRIS	267 (XV)
da 3.7000/13 a 3.7000/164 (3.700/164) **(153 emendamenti)**	BRUNI, DE PETRIS, CALDEROLI	270-300 (XV)
3.7000/194 (3.700/194) e 3.7000/195 (3.700/195)	BRUNI, DE PETRIS	306 (XV)
3.7000/196	BRUNO	306 (XV)
3.7000/197	BRUNO	308 (XV)
3.7000/198	CRIMI	309 (XV)

da 3.202 a 3.275 **(74 emendamenti)**	DE PETRIS	315-339 (XV)
da 3.279 a 3.85 **(7 emendamenti)**	DE PETRIS, CALDEROLI, MARAN	350-352 (XV)
3.0.2	CRIMI	368 (XV)
3.0.3 3.0.4 3.0.5	DE PETRIS	391-393 (XV)
3.0.18	CALDEROLI	401 (XV)
3.0.213	D'ADDA	417 (XV)
3.0.26 3.0.31	MINZOLINI	417-424 (XV)
da 3.0.27 a 3.0.30 **(155 emendamenti)**	MINZOLINI, DE PETRIS, CALDEROLI, FALANGA, BRUNO, CORSINI, FORNARO, COLLINA	424-487 (XV)

Emendamenti al disegno di legge n. 1385, in materia di dotazioni di sicurezza, dichiarati improponibili

Tomo I
1.20004/10616 p.196
1.20004/10617 p.197
1.20004/10618
1.20004/10619
1.20004/10620 p.198
1.20004/10627 p.199
1.20004/10637 p.201
1.20004/10646 p.203
1.20004/10647 p.203
1.20004/10648 p.204
1.20004/10649
1.20004/10650
1.20004/10651
1.20004/10659-1.20004/10662
1.20004/10670-1.20004/10688
1.20004/10690

Tomo IV
1.20002/10617 p.116
1.20002/10618 p.117
1.20002/10619
1.20002/10620 p.118
1.20002/10621
1.20002/10628 p.119
1.20002/10638 p.121
1.20002/10647
1.20002/10648
1.20002/10649
1.20002/10650 p.124
1.20002/10651
1.20002/10652
1.20002/10654 p.125
1.20002/10655
1.20002/10656 p.126
1.20002/10660-1.20002/10683
1.20002/10687

Tomo VII
1.20000/10621 p.117
1.20000/10622 p.118
1.20000/10623
1.20000/10624 p.119
1.20000/10625
1.20000/10632 p.121
1.20000/10634 p.121
1.20000/10650
1.20000/10651
1.20000/10652
1.20000/10653 p.125
1.20000/10654
1.20000/10655
1.20000/10657 p.126
1.20000/10658 p.127
1.20000/10659 p.127
1.20000/10662-1.20000/10684
1.20000/10686

Tomo XIII
1.7000/119 p.604
1.7000/120 p.605
1.7000/121
1.7000/122
1.7000/123 p.606
1.7000/130 p.607
1.7000/140 p.609
1.7000/147
1.7000/148
1.7000/149
1.7000/150
1.7000/151 p.612
1.7000/152
1.7000/153
1.7000/155 p.613
1.7000/156
1.7000/157
1.7000/158
1.7000/161-1.7000/183
1.7000/188

Tomo XV
2.10-2.14 p.3
2.21 p.6
2.22
2.32 p.8
2.40-2.47 p.10
2.49 p.12
2.50
2.51 p.13
2.54-2.75
2.80

Votazioni qualificate effettuate nel corso della seduta

VOTAZIONE		OGGETTO	RISULTATO						ESITO
Num.	Tipo		Pre	Vot	Ast	Fav	Cont	Magg	
001	Nom.	Disegno di legge n. 1385. Em. 01.1, Calderoli e Bisinella	267	262	002	072	188	132	RESP.
002	Nom.	DDL n. 1385. Em. 01.2, De Petris e altri	280	277	000	069	208	139	RESP.
003	Nom.	DDL n. 1385. Em. 01.5 (prima parte), Calderoli e Bisinella	281	279	001	067	211	140	RESP.
004	Nom.	DDL n. 1385. Em. 01.13 (prima parte), De Petris	281	277	001	068	208	139	RESP.
005	Nom.	DDL n. 1385. Em. 01.11 (prima parte), De Petris	279	275	001	067	207	138	RESP.
006	Nom.	DDL n. 1385. Em. 01.101 (testo 2), Gotor e altri	293	291	005	116	170	146	RESP.
007	Nom.	DDL n. 1385. Em. 01.102 (testo 2), Gotor e altri	283	279	003	108	168	140	RESP.
008	Nom.	DDL n. 1385. Em. 01.103, Stefano Esposito	289	287	002	175	110	144	APPR.
009	Nom.	DDL n. 1385. Em. 01.17, De Petris e altri	278	273	038	017	218	137	RESP.
010	Nom.	DDL n. 1385. Emm. 1.1 e 1.2, Calderoli e Bisinella; Giovanni Mauro e altri	280	279	001	074	204	140	RESP.
011	Nom.	DDL n. 1385. ODG G1.8, Calderoli e altri	280	277	003	270	004	139	APPR.
012	Nom.	DDL n. 1385. Em. 1.12024, Arrigoni	261	253	001	067	185	127	RESP.

– Le Votazioni annullate e quelle in cui e' mancato il numero legale non sono riportate

Pag. 2 Seduta N. 0381 del 21/01/2015 8.48.31

Votazioni qualificate effettuate nel corso della seduta

VOTAZIONE		OGGETTO	RISULTATO						ESITO
Num.	Tipo		Pre	Vot	Ast	Fav	Cont	Magg	
013	Nom.	DDL n. 1385. Em. 1.428, Airola	266	261	000	068	193	131	RESP.
014	Nom.	DDL n. 1385. Emm. 1.801 e 1.803, Calderoli e Bisinella; Minzolini e altri	271	267	001	067	199	134	RESP.
015	Nom.	DDL n. 1385. Em. 1.823, Candiani	269	264	006	062	196	133	RESP.
016	Nom.	DDL n. 1385. Em. 1.843, De Petris	255	247	001	066	180	124	RESP.
017	Nom.	DDL n. 1385. Em. 1.845 (prima parte), De Petris e altri	250	236	000	059	177	119	RESP.

- Le Votazioni annullate e quelle in cui e' mancato il numero legale non sono riportate

Seduta N. 0381 del 21/01/2015 Pagina 1

Totale votazioni 17

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante
(M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente la votazione e non votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000001 alla n° 000017																
	001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012	013	014	015	016	017
AIELLO PIERO	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	C		
AIROLA ALBERTO	F	F	F	F	F	F	F	C	A	F	F	F	F	F	F	F	F
ALBANO DONATELLA	C	C	C	C	C	F	F		C	C	F	C	C	C		C	C
ALBERTINI GABRIELE	A	C	C	C	C	C	C	F	C	C				C	C	C	C
ALICATA BRUNO	C	C	C	C	C	C	C	F			F	C	C	C	C	C	C
AMATI SILVANA	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	C	C	C
AMIDEI BARTOLOMEO	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	C	C	C
AMORUSO FRANCESCO MARIA	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	C	C	C
ANGIONI IGNAZIO	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	C	C	C
ANITORI FABIOLA	M	M	M	M	M	C	C	F	C	C	F	C	C	C	C	C	
ARACRI FRANCESCO	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	C	C	C
ARRIGONI PAOLO	F	F	F	F	F	F	F	C	C	F	F	F	F	F	F	F	F
ASTORRE BRUNO	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C				
AUGELLO ANDREA	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	C	C	C
AURICCHIO DOMENICO	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	R	R	R	R	R	R	R
AZZOLLINI ANTONIO						C	F		C	C	F	C		C	C		
BARANI LUCIO	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	C	C	C
BAROZZINO GIOVANNI	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	A	F	F
BATTISTA LORENZO	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	C	C	C
BELLOT RAFFAELA	F	F	F	F	F	F	F	C	C	F	F	F	F	F	F	F	F
BENCINI ALESSANDRA	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	C	F	F	F	F	F	F
BERGER HANS	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	C	C	C
BERNINI ANNA MARIA	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	C	C	C
BERTACCO STEFANO	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	C	C	C
BERTOROTTA ORNELLA	F	F	F	F	F	F	F	C	A	F	F	F	F	F	F	F	F
BERTUZZI MARIA TERESA		C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	C	C	C
BIANCO AMEDEO	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	C	C	C
BIANCONI LAURA	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	C	C	C
BIGNAMI LAURA	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F
BILARDI GIOVANNI EMANUELE	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	C		
BISINELLA PATRIZIA	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
BLUNDO ROSETTA ENZA		F	F	F	F	F	F	C	A	F	F	F	F	F	F	F	F
BOCCA BERNABO'	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	R	R	R
BOCCHINO FABRIZIO	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F
BONAIUTI PAOLO	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	C	C	C
BONDI SANDRO	C	C	C	C	C	C	C	F									
BONFRISCO ANNA CINZIA	F					F	F	C									
BORIOLI DANIELE GAETANO	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	C	C	C
BOTTICI LAURA	F	F	F	F	F	F	F	C	A	F	F	F	F	F	F	F	F
BROGLIA CLAUDIO	C	C	C	C	C	F	F		C	C	F	C	C	C	C	C	C
BRUNI FRANCESCO	F	C	C	C	C	F	F	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C
BRUNO DONATO	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	C	C	C
BUBBICO FILIPPO	C	C	C		C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C
BUCCARELLA MAURIZIO		F	F	F	F	F	F	C	A	F	F	F	F	F	F	F	F
BUEMI ENRICO	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	C	C	C

Seduta N. 0381 del 21/01/2015 Pagina 2

Totale votazioni 17

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante
(M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente la votazione e non votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000001 alla n° 000017																
	001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012	013	014	015	016	017
BULGARELLI ELISA	F	F	F	F	F	F	F	C	A	F	F	F	F	F	F	F	F
CALDEROLI ROBERTO	P	P	P	P	P	P	P	P	C	F	F	F	F	F	F	F	F
CALEO MASSIMO																	
CALIENDO GIACOMO	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C		C	C	C	
CAMPANELLA FRANCESCO	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F
CANDIANI STEFANO	F	F	F	F	F	F	F	C	C	F	F	F	F	F	F	F	F
CANTINI LAURA	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	C	C	C
CAPACCHIONE ROSARIA	C	C	C	C	C				C	C	F	C	C	C	C	C	C
CAPPELLETTI ENRICO	F	F	F	F	F	F	F	C	A	F	F	F	F	F	F	F	F
CARDIELLO FRANCO	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	C	C	C
CARDINALI VALERIA	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	C	C	C
CARIDI ANTONIO STEFANO		C	C	C	C				C	C	F	R	C	R	R	R	C
CARRARO FRANCO	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	C	C	C
CASALETTO MONICA	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F
CASINI PIER FERDINANDO						C	C	F	C	C	F	C	C	C	C		
CASSANO MASSIMO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
CASSON FELICE	M	M	M	M	M	M	M	M	C	C	F	C	C	C	C	C	C
CASTALDI GIANLUCA	F	F	F	F	F	F	F	C	A	F	F	F	F	F	F	F	F
CATALFO NUNZIA	F	F	F	F	F	F	F	C	A	F	F	F	F	F	F	F	F
CATTANEO ELENA																	
CENTINAIO GIAN MARCO						F	F	C	C	F	F	F	F	F	F	C	R
CERONI REMIGIO	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	C	C	C
CERVELLINI MASSIMO	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	C	F	F
CHIAVAROLI FEDERICA	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	C	C	C
CHITI VANNINO	C	C	C	C	C	F	F	C	C		F	C	C	C	C		
CIAMPI CARLO AZEGLIO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
CIAMPOLILLO ALFONSO	F	F	F	F	F	F	F	C	A	F	F	F	F	F	F	F	F
CIOFFI ANDREA	F	F	F	F	F	F	F	C	A	F	F	F	F	F	F	F	F
CIRINNA' MONICA	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	C	C	C
COCIANCICH ROBERTO G. G.		C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	C	C	C
COLLINA STEFANO	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	C	C	C
COLUCCI FRANCESCO	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	C		
COMAROLI SILVANA ANDREINA	F	F	F	F	F	F	F	C	C	F	F	F	F	F	F	F	R
COMPAGNA LUIGI	C	C	C	C	C			A	C	C	C	C	C			A	C
COMPAGNONE GIUSEPPE	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
CONSIGLIO NUNZIANTE	F	F	F	F	F	R	F	C	C	F	F	F	F	F	F	F	R
CONTE FRANCO	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	A	C	C	C	C	C
CONTI RICCARDO	C	C	C	C	C	C	R	F	C		F		C	C	C	C	C
CORSINI PAOLO	C	C	C	C		F	F	C	C	C	F	C	C	C	C		
COTTI ROBERTO		F	F	F	F	F	F	C	A	F	F	F	F	F	F	F	F
CRIMI VITO CLAUDIO	F	F	F	F	F	F	F	C	A	F	F	F	F	F	F	F	F
CROSIO JONNY	F	F	F	F	F	F	F	C	C	F	F	F	F	F	F	F	F
CUCCA GIUSEPPE LUIGI S.	C	C	C	C	C	F		F	C	C	F	C	C	C	C	C	C
CUOMO VINCENZO	C	C	C	C	C			F									

Seduta N. 0381 del 21/01/2015 Pagina 3

Totale votazioni 17

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante
(M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente la votazione e non votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000001 alla n° 000017																
	001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012	013	014	015	016	017
D'ADDA ERICA	C	C	C	C	C	F		C	C	C	F	C	C	C	C	C	C
D'ALI' ANTONIO	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	C	C	
DALLA TOR MARIO	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	C	C	C
DALLA ZUANNA GIANPIERO	C	C	C	C	C	C		F	C	C	F	C	C	C	C	C	C
D'AMBROSIO LETTIERI LUIGI	F	C	C	C		F	F	C	C	F	F	C		C	C	C	C
D'ANNA VINCENZO	F	F	C	F	F	F	F	C	R		F	F	C	F	F	F	F
D'ASCOLA VINCENZO MARIO D.	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	C	C	C
DAVICO MICHELINO	R	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F		C	C	C	C	C
DE BIASI EMILIA GRAZIA	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	C	C	C
DE CRISTOFARO PEPPE	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	A	F	F
DE PETRIS LOREDANA	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	A	F	F
DE PIETRO CRISTINA	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
DE PIN PAOLA	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F
DE POLI ANTONIO	M	M	M	M	M	C	C	F	C	C	F	C		C	C	C	C
DE SIANO DOMENICO	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	C	C	C
DEL BARBA MAURO	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	C	C	C
DELLA VEDOVA BENEDETTO	M	C	C	C	C	C	C	F									
DI BIAGIO ALDO	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	C	C	C
DI GIACOMO ULISSE	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C				
DI GIORGI ROSA MARIA	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
DI MAGGIO SALVATORE TITO						F	F	C	C	A	F	F	F				
DIRINDIN NERINA	C	C	C	C	C	F	F	C	C	C				C	C	F	C
DIVINA SERGIO	F	F	F	F	F	F	F	C	C	F	F	F	F	F	F	F	R
D'ONGHIA ANGELA	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	C	C	C
DONNO DANIELA	F	R	R	R	R	F	F	C	A	F	F	F	F	F	F	F	R
ENDRIZZI GIOVANNI	F	F	F	F	F	F		C	A	F	F	F	F	F	F	F	R
ESPOSITO GIUSEPPE	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
ESPOSITO STEFANO	C	C	C	C	C	C	C	F			F	C	C	C		C	C
FABBRI CAMILLA	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C		C	C
FALANGA CIRO		C	C	C	C	F	F	A	C	C	F	R	C	C	C	C	C
FASANO ENZO	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	C	C	C
FASIOLO LAURA	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	C	C	C
FATTORI ELENA	F	F	F	F	F	F	F	C	A	F	F	F	F	F	F	F	F
FATTORINI EMMA	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	R	C	C	C	C	C
FAVERO NICOLETTA	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	C	C	C
FAZZONE CLAUDIO	M	M	M	M	M	M	M	M	C	C	F	C	C	C	C	C	C
FEDELI VALERIA																	
FERRARA ELENA	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	C	C	C
FERRARA MARIO	F	F	F	F	F	F	F	C									
FILIPPI MARCO	C	C	C	C	C	F	F	C	C	C	F		C	C	C	C	C
FILIPPIN ROSANNA	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	C	C	C
FINOCCHIARO ANNA	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C		C		
FISSORE ELENA	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F		C	C	C	C	C
FLORIS EMILIO						C		F	C	C	F	C	C	C	C	C	C

Seduta N. 0381 del 21/01/2015 Pagina 4

Totale votazioni 17

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante
(M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente la votazione e non votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000001 alla n° 000017																
	001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012	013	014	015	016	017
FORMIGONI ROBERTO	C	C	C	C	C	C	F	F	C	C				C	C	C	C
FORNARO FEDERICO	C	C	C	C	C	F	F	C	C	C	F		C	C	C	C	C
FRAVEZZI VITTORIO	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	C	C	C
FUCKSIA SERENELLA	F	F	F	F	F	F	F	C	A	F	F	F	F	F	F	F	F
GAETTI LUIGI	F	F	F	F	F	F	F	C	A	F	F	F	F	F	F	F	F
GALIMBERTI PAOLO						C	C	F	C	C	F	C	C	C	C	C	
GAMBARO ADELE	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F
GASPARRI MAURIZIO	C	C	C	C	C	C	C	F		C	P	P	P	P	P	P	P
GATTI MARIA GRAZIA	C	C	C	C	C	F	F	C	C	C	A			C	C	F	C
GENTILE ANTONIO	C	C	C	C	C	C	C	F	R	C	F	C	C	C	C	C	C
GHEDINI NICCOLO'									C	C							
GIACOBBE FRANCESCO	C	C	C	C	C	A	C	F	C	C	F	C	C	C	C	C	C
GIANNINI STEFANIA	M	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C	M	C	C	C	C
GIARRUSSO MARIO MICHELE	F	F	F	F	F	F	F	C	A	F	F	F	F	F	F	F	F
GIBIINO VINCENZO	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	C	C	C
GINETTI NADIA	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	C	C	C
GIOVANARDI CARLO	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C		
GIRO FRANCESCO MARIA	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	C		
GIROTTO GIANNI PIETRO	F	F	F	F	F	F	F	C	A	F	F	F	F	F	F	F	F
GOTOR MIGUEL	C	C	C	C	C	F	F	C		C	F	C	C				
GRANAIOLA MANUELA	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	C	C	C
GRASSO PIETRO																	
GUALDANI MARCELLO	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	C	C	C
GUERRA MARIA CECILIA	C	C	C	C	C	F	F	C	C	C	F		C	C	C	C	C
GUERRIERI PALEOTTI PAOLO	C	C	C	C	C	F	F	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C
ICHINO PIETRO	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	C	C	C
IDEM JOSEFA	C	C	C	C	C	A	A	F		C	F	C	C	C	C	C	C
IURLARO PIETRO																	
LAI BACHISIO SILVIO	C	C	C	C	C	F	F	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C
LANGELLA PIETRO	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C				
LANIECE ALBERT	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	C	C	C
LANZILLOTTA LINDA	C					C	C	F	P	P	F	C	C	C	C	C	C
LATORRE NICOLA	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C				
LEPRI STEFANO	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	C		
LEZZI BARBARA	F	F	F	F	F	F	F	C	R								
LIUZZI PIETRO		C	C	C	C	F	F	C	C	F	F	C	C	C	C	C	C
LO GIUDICE SERGIO	C	C	C	C	C	F		C	C	C	F		C	C	C	C	C
LO MORO DORIS	C	C	C	C	C	F	F	C	C	C	F		C	C	A	C	C
LONGO EVA	C	C	C	C	C	F	R	C	C	F	F	C	C	C	C	C	C
LONGO FAUSTO GUILHERME	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	C	C	C
LUCHERINI CARLO	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	A	C	C	C	C	C	C
LUCIDI STEFANO	F	F	F	F	F	F	F	C	A	F	F	F	F	F	F	F	F
LUMIA GIUSEPPE	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	C	C	C
MALAN LUCIO	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	C	C	C

Seduta N. 0381 del 21/01/2015 Pagina 5

Totale votazioni 17

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante
(M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente la votazione e non votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000001 alla n° 000017																
	001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012	013	014	015	016	017
MANASSERO PATRIZIA	C	C	C	C	C	F			C	C	F	C	C	C	C	C	C
MANCONI LUIGI	C	C	C	C	C	F	F		C	C	F		C	C	C	C	C
MANCUSO BRUNO	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	C	C	C
MANDELLI ANDREA		C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	C	C	C
MANGILI GIOVANNA	F	F	F	F	F	F	F	C	A	F	F			F	F	F	F
MARAN ALESSANDRO	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	C	C	C
MARCUCCI ANDREA	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	C	C	C
MARGIOTTA SALVATORE	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F		C	C	C	C	C
MARIN MARCO	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C		C	C	C	C
MARINELLO GIUSEPPE F.M.	C					C	C	F	C	C	F	C	C	C	C	C	C
MARINO LUIGI	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	C	C	
MARINO MAURO MARIA	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	C	C	C
MARTELLI CARLO	F	F	F	F	F	F	F	C	A	F	F	F	F	F	F	F	F
MARTINI CLAUDIO	C	C	C	C	C		C		C	C	F	C	C	C	C		
MARTON BRUNO	F	F	F	F	F	F	F	C	A	F	F	R	R	F	F	F	F
MASTRANGELI MARINO GERMANO						F	F	C									
MATTEOLI ALTERO	C	C	C	C	C	C	C	F		C							
MATTESINI DONELLA	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	C	C	C
MATURANI GIUSEPPINA	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	C	C	C
MAURO GIOVANNI	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	C	C	C
MAURO MARIO						F	F	C									
MAZZONI RICCARDO	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	C	C	C
MERLONI MARIA PAOLA	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	C		
MESSINA ALFREDO	C					C	C	F	C	C	F	C	C	C	C	C	C
MICHELONI CLAUDIO	C	C	C	C	C	A	A	F	C		F	C	C	C	C	C	C
MIGLIAVACCA MAURIZIO	C	C	C	C	C	F	F	C	C	C	F		C	C	C		
MILO ANTONIO	R	R	C	R	R	F	F	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C
MINEO CORRADINO	C	C	C	C	C	F	F	C	C	C	F						
MINNITI MARCO	C	C	C	C	C		C	F	C	C	F	C	C	C	C		C
MINZOLINI AUGUSTO		C	C	C	C	F	F	C	C	C	F	C	F				
MIRABELLI FRANCO	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	C	C	C
MOLINARI FRANCESCO	F	F	F	F	F	F	F	C	A	F	F	F	F	F	F	F	F
MONTEVECCHI MICHELA	F	F	F	F	F	F	F	C	A	F	A	R	F	F	F	F	F
MONTI MARIO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
MORGONI MARIO	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	C	C	C
MORONESE VILMA	F	F	F	F	F	F	F	C	A	F	F	R	R	F	F	F	F
MORRA NICOLA	F	F	F	F	F	F	F	C	A	F	F	F	F	F	F	F	F
MOSCARDELLI CLAUDIO	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	C	C	C
MUCCHETTI MASSIMO	C	C	C	C	C	F	F	C						C	C	C	C
MUNERATO EMANUELA	F	F	F	F	F	F	F	C	C	F	F	F	F	F	F	F	F
MUSSINI MARIA	R	F	F	F	F	F	R	C	F	F	F	F	F	R	R	R	R
NACCARATO PAOLO	C	C	C	C	C												
NAPOLITANO GIORGIO																	
NENCINI RICCARDO	C	C	C	C	C	C	C		C	C	F			C	C	C	C

Seduta N. 0381 del 21/01/2015 Pagina 6

Totale votazioni 17

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante
(M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente la votazione e non votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000001 alla n° 000017																
	001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012	013	014	015	016	017
NUGNES PAOLA	F	F	F	F	R	F	F	C	A	F	F	F	F	F	F	F	F
OLIVERO ANDREA	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	C	C	C
ORELLANA LUIS ALBERTO	A	F	F	F	F	F		C	F	F	C	F	F	F	F	F	F
ORRU' PAMELA GIACOMA G.	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	C	C	C
PADUA VENERA	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	C	C	C
PAGANO GIUSEPPE	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	C	C	C
PAGLIARI GIORGIO	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	C	C	C
PAGLINI SARA	F	F	F	F	F	F	F	C	A	F	F	F	F	F	F	F	F
PAGNONCELLI LIONELLO MARCO	F	C	C	C	C			C	C	C	F	C	C	C	C	C	C
PALERMO FRANCESCO	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C				C	C	C	C
PALMA NITTO FRANCESCO	C	C	C	C	C	C	C	F									
PANIZZA FRANCO	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	C	C	C
PARENTE ANNAMARIA	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	C	C	C
PEGORER CARLO	C	C	C	C	C	F	F	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C
PELINO PAOLA	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	C	C	C
PEPE BARTOLOMEO						F											
PERRONE LUIGI	F	C	C	C	C	F	F	C	C	F	F	C	R	C	C	C	C
PETRAGLIA ALESSIA	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	C	F	F
PETROCELLI VITO ROSARIO	F	F	F	F	F	F	F	C	A	F	F	F	F	F	F	F	F
PEZZOPANE STEFANIA	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	C	C	C
PIANO RENZO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
PICCINELLI ENRICO	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	R	C	C	C	C	C	C
PICCOLI GIOVANNI	C	C	C	C	C	C		F	C	C	F	C	C	C	C	C	C
PIGNEDOLI LEANA	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	C	C	C
PINOTTI ROBERTA	M	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	C	M	M
PIZZETTI LUCIANO	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	C	C	C
PUGLIA SERGIO	F	F	F	F	F	F	F	C	A	F	F	F	F	F	F	R	F
PUGLISI FRANCESCA	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	C	C	C
PUPPATO LAURA	C	C	C	C		F		F	C	C	F	C	C	C	C	C	C
QUAGLIARIELLO GAETANO		C	C	C	C	C	C	F		C	F	C	C	C	C	C	C
RANUCCI RAFFAELE	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	C		
RAZZI ANTONIO	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	C	C	C
REPETTI MANUELA	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	C		
RICCHIUTI LUCREZIA	C		C	C	C	F	F	C	C	C	F		C	C	C	C	C
RIZZOTTI MARIA	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	C	C	C
ROMANI MAURIZIO	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F
ROMANI PAOLO	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C					
ROMANO LUCIO		C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	C	C	C
ROSSI GIANLUCA	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	C	C	C
ROSSI LUCIANO	C	C	C	C	C	C	C	F									
ROSSI MARIAROSARIA	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F		C	C	C	C	C
ROSSI MAURIZIO	F	C	C	C	C	F	F	C	R								
RUBBIA CARLO	M	M	M	M	M	F	C										
RUSSO FRANCESCO	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	C	C	C

Seduta N. 0381 del 21/01/2015 Pagina 7

Totale votazioni 17

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante
(M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente la votazione e non votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000001 alla n° 000017																
	001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012	013	014	015	016	017
RUTA ROBERTO	C	C	C	C	C	F	F	F	C	C	F	C	C	C	C	C	C
RUVOLO GIUSEPPE	F	C	A	A	A	F	F	C	C		F	C	C				
SACCONI MAURIZIO	C	C	C	C	C	C	C	F		C	F	C	C	C	C	C	C
SAGGESE ANGELICA		C	C	C	C	C	C	F		C	F	C	C	C	C	C	C
SANGALLI GIAN CARLO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
SANTANGELO VINCENZO	F	F	F	F	F	F	F	C	A	F	F	F	F	F	F	F	F
SANTINI GIORGIO	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	C	C	C
SCALIA FRANCESCO	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	C	C	C
SCAVONE ANTONIO FABIO MARIA	R	C	C	C	C	F	F	C	C	C	F	C		C	C	C	
SCHIFANI RENATO	C					C	C	F	C	C							
SCIASCIA SALVATORE	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	C	C	C
SCIBONA MARCO	F	F	F	F	F	F	F	C	A	F	F	F	F	F	F	F	F
SCILIPOTI ISGRO' DOMENICO	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	C	R	R
SCOMA FRANCESCO			C	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	C	C	C
SERAFINI GIANCARLO	C	C	C	R	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	C	C	C
SERRA MANUELA	F	F	F	F	F	F	F	C	A	F	F	F	F	F	F	F	F
SIBILIA COSIMO	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	C	C	C
SILVESTRO ANNALISA	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	C	C	C
SIMEONI IVANA	F	F	F	F	F	F	F	C	A	F	F	F	F	F	F	R	R
SOLLO PASQUALE	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	C	C	C
SONEGO LODOVICO	C	C	C	C	C	F	F	C	C	C	F			C	C	C	C
SPILABOTTE MARIA	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	C	C	C
SPOSETTI UGO	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	C	C	C
STEFANI ERIKA	F	F	F	F	F	F	F	C	C	F	F	F	F	F	F	F	F
STEFANO DARIO	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	A	A	F	F
STUCCHI GIACOMO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
SUSTA GIANLUCA	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C		C	C
TARQUINIO LUCIO ROSARIO F.		F	C	C	C	F	C	C	C	F	F	C	F	F	F	C	C
TAVERNA PAOLA	F	F	F	F	F	F	F	C	A	F	F	F	F	F	F	F	F
TOCCI WALTER		C	C	C	C	F	F	C	C	C	F	F	C	C	C	C	C
TOMASELLI SALVATORE	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	C	C	C
TONINI GIORGIO	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	C	C	C
TORRISI SALVATORE	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	C	C	C
TOSATO PAOLO	F	F	F	F	F	F	F	C	C	F	F	F	F	F	F	F	R
TREMONTI GIULIO						F	F	C									
TRONTI MARIO		C	C	C	C	C		C									
TURANO RENATO GUERINO	C	C	C	C	C	A	C	F	C	C	F	C	C	C	C	C	C
URAS LUCIANO	F	F	F	F	F	F	F	R	F	F	F	F	F		A	F	F
VACCARI STEFANO	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	C	C	C
VACCIANO GIUSEPPE	F	F	F	F	F	F	F	C	A	F	F	F	F	F	F		
VALDINOSI MARA	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	C	C	C
VALENTINI DANIELA	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	C	C	C
VATTUONE VITO	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	C	C	C
VERDINI DENIS	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	C	C	C

Seduta N. 0381 del 21/01/2015 Pagina 8

Totale votazioni 17

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante
(M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente la votazione e non votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000001 alla n° 000017																
	001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012	013	014	015	016	017
VERDUCCI FRANCESCO	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	C	C	C
VICARI SIMONA	C					C	C	F		C	F	C	C	C	C	C	C
VICECONTE GUIDO	C	C	C	C	C	C	C	F		C	F	C	C	C	C	C	C
VILLARI RICCARDO	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	C	C	R
VOLPI RAFFAELE	F	F	F	F	F	F	F	C	C	F	F	F	F	F	F	F	F
ZANDA LUIGI	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	C	C	C
ZANONI MAGDA ANGELA	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	C	C	C
ZAVOLI SERGIO	M	C		C	C	C	C	F	C	C	F						
ZELLER KARL	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	C	C	C
ZIN CLAUDIO	C	C	C	C	C	A	A	F	C	C	F	C	C	C	C	C	C
ZIZZA VITTORIO	F	C	C	C	C	F	F	C	C	F	F	C	C	C	C	C	C
ZUFFADA SANTE	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	C	C	C

Segnalazioni relative alle votazioni effettuate nel corso della seduta

Nel corso della seduta sono pervenute al banco della Presidenza le seguenti comunicazioni:

DISEGNO DI LEGGE N. 1385:

sull'emendamento 01.102 (testo 2), la senatrice D'Adda avrebbe voluto esprimere un voto favorevole.

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Anitori, Bisinella, Bubbico, Cassano, Ciampi, Della Vedova, De Pietro, De Poli, Di Giorgi, D'Onghia, Fazzone, Minniti, Monti, Nencini, Olivero, Piano, Pizzetti, Rubbia, Sangalli, Stucchi, Vicari e Zavoli.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Casson, Crimi, Esposito Giuseppe e Marton, per attività del Comitato Parlamentare per la sicurezza della Repubblica; Compagnone, per attività della Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati.

Commissioni permanenti, approvazione di documenti

La 7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport), nella seduta del 14 gennaio 2015, ha approvato una risoluzione, ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento, a conclusione dell'esame dell'affare assegnato sulla valutazione del riordino della scuola secondaria di secondo grado, impatto del precariato sulla qualità dell'insegnamento e recenti iniziative del Governo concernenti il potenziamento di alcune materie e la situazione del personale (*Doc*. XXIV, n. 44).

Il predetto documento è stato inviato al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

Commissione parlamentare d'inchiesta sul rapimento e sulla morte di Aldo Moro, variazioni nella composizione

La Presidente della Camera dei deputati, in data 20 gennaio 2015, ha chiamato a far parte della Commissione parlamentare d'inchiesta sul rapimento e sulla morte di Aldo Moro il deputato Fabio Lavagno, in sostituzione del deputato Nazzareno Pilozzi, dimissionario.

Affari assegnati

È stato deferito alla 9ª Commissione permanente, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, primo periodo, e per gli effetti di cui all'articolo 50, comma 2, del Regolamento, un affare concernente la questione degli effetti pregiudizievoli sul comparto agricolo della diffusione del parassita «punteruolo rosso» degli alberi di palma (Atto n. 454).

Governo, trasmissione di atti e documenti

Il Ministro dell'economia e delle finanze, con lettera in data 15 gennaio 2015, ha inviato, ai sensi dell'articolo 4, comma 4, del regolamento di cui al decreto ministeriale 24 dicembre 2013, n. 166, il primo rapporto sullo stato di attuazione del medesimo regolamento, concernente i compensi per gli amministratori con deleghe delle società non quotate controllate dal medesimo Ministero, riferito all'anno 2013.

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 5ª e alla 6ª Commissione permanente (Atto n. 451).

Il Ministro dell'economia e delle finanze, con lettera in data 30 dicembre 2014, ha inviato, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 aprile 2012, n. 48, la relazione concernente l'applicazione della clausola di salvaguardia prevista per la copertura degli oneri derivanti dall'attuazione della medesima legge n. 48 del 2012, recante ratifica ed esecuzione dello Statuto dell'Agenzia internazionale per le energie rinnovabili (IRENA), fatto a Bonn il 26 gennaio 2009.

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 3ª, alla 5ª e alla 10ª Commissione permanente (Atto n. 452).

Il Ministro dello sviluppo economico, con lettera in data 19 gennaio 2015, ha inviato, ai sensi dell'articolo 8, comma 11, del decreto-legge 1º aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181, la relazione sullo stato di attuazione del programma di promozione industriale, aggiornato al 31 dicembre 2013.

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 10ª Commissione permanente (*Doc.* XLIX, n. 1).

Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri per le politiche e gli affari europei, con lettera in data 19 gennaio 2015, ha inviato, ai sensi dell'articolo 14, della legge 24 dicembre 2012,

n. 234, l'elenco delle procedure giurisdizionali e di precontenzioso con l'Unione europea, riferiti al quarto trimestre 2014.

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, a tutte le Commissioni permanenti (*Doc*. LXXIII-*bis*, n. 8).

Garante del contribuente, trasmissione di atti

Il Garante del contribuente per la Sicilia, con lettera in data 14 gennaio 2015, ha inviato, ai sensi dell'articolo 13, comma 13-*bis*, della legge 27 luglio 2000, n. 212, la relazione sull'attività svolta dal medesimo Garante nell'anno 2014.

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 6ª Commissione permanente (Atto n. 453).

Commissione europea, trasmissione di progetti di atti normativi per il parere motivato ai fini del controllo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità

La Commissione europea, in data 20 gennaio 2015, ha inviato, per l'acquisizione del parere motivato previsto dal protocollo n. 2 del Trattato sull'Unione europea e del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea relativo all'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo per gli investimenti strategici e che modifica i regolamenti (UE) nn. 1291/2013 e 1316/2013 (COM (2015) 10 definitivo).

Ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, l'atto è deferito alla 5ª Commissione permanente che, ai fini del controllo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità, esprimerà il parere motivato entro il termine del 26 febbraio 2015.

Le Commissioni 3ª e 14ª potranno formulare osservazioni e proposte alla 5ª Commissione entro il 19 febbraio 2015.

Mozioni, apposizione di nuove firme

I senatori Castaldi, Morra, Puglia, Catalfo, Cappelletti e Fucksia hanno aggiunto la propria firma alla mozione 1-00373 della senatrice Donno ed altri.

Interrogazioni, apposizione di nuove firme

I senatori Compagnone e Sollo hanno aggiunto la propria firma all'interrogazione 3-01267 della senatrice Puppato.

La senatrice Orrù ha aggiunto la propria firma all'interrogazione 4-03206 del senatore Filippi.

La senatrice Simeoni ha aggiunto la propria firma all'interrogazione 4-03279 del senatore Molinari ed altri.

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

(Pervenute dal 15 al 21 gennaio 2015)

SOMMARIO DEL FASCICOLO N. 70

AIROLA ed altri: sul concorso bandito dall'Agcom nel 2011, con particolare riguardo alla qualificazione delle figure di «primo tecnologo» e di «dirigente tecnologo» (4-02339) (risp. MADIA, *ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione*)

COMPAGNA: sul rispetto dei diritti umani in Kazakhstan (4-03116) (risp. PISTELLI, *vice ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale*)

FATTORI ed altri: su iniziative contro l'epidemia del virus Ebola (4-03108) (risp. PISTELLI, *vice ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale*)

SCILIPOTI: sulla procedura di realizzazione di un mercato ortofrutticolo a Reggio Calabria (4-01976) (risp. LANZETTA, *ministro per gli affari regionali e le autonomie*)

STUCCHI: sulla prevista chiusura dell'ambasciata italiana a Santo Domingo (4-03165) (risp. PISTELLI, *vice ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale*)

VOLPI: sui costi di funzionamento del Gestore dei servizi energetici (GSE) per lo svolgimento di attività di gestione, verifica e controllo dei meccanismi di incentivazione alle fonti energetiche rinnovabili (4-02506) (risp. DE VINCENTI, *vice ministro dello sviluppo economico*)

Interpellanze

DI BIAGIO. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale*. – Premesso che:

l'adozione internazionale è un ambito nel quale l'Italia ha sempre ricoperto un ruolo di primo piano, collocandosi ai primi posti tra i Paesi

adottanti e conseguendo una credibilità e un riconoscimento internazionale che l'ha resa prima ambasciatrice di questo meritevole istituto;

tale riconoscimento è il frutto di un intenso, proficuo e sinergico lavoro portato avanti con grande competenza, negli anni, dai diversi attori che partecipano al sistema di adozione internazionale (enti accreditati e Commissione per le adozioni internazionali italiana) in un confronto aperto e rispettoso con le autorità dei Paesi coinvolti;

fonti di stampa nazionale e internazionale riferiscono, in queste ore, preoccupanti avvenimenti, in questo ambito, in riferimento ad un trasferimento di 22 bambini congolesi, interessati da procedimenti di adozione da parte di coppie italiane, nella città congolese di Kinshasa;

i bambini, residenti nell'orfanotrofio «Maison familiale Ange Gabrielle» di Kinshasa, sarebbero stati prelevati la sera del 29 dicembre 2014 da 3 uomini inviati dalle autorità italiane della Commissione delle adozioni internazionali (CAI). Secondo le fonti locali di tratterebbe di bambini adottati da coppie italiane;

tutta la vicenda, i cui contorni stanno interessando in queste ore le istituzioni della Repubblica democratica del Congo anche per la mancanza di informazioni circa l'attuale collocazione dei bambini e il loro stato, presenta profili di grave criticità nel merito e nel metodo. Secondo la stampa locale il prelievo dei bambini, ancora in pigiama, sarebbe avvenuto alle ore 22 e i bambini sarebbero stati impauriti e visibilmente traumatizzati;

oltre alle evidenti preoccupazioni relative alle conseguenze psicologiche di una tale modalità operativa sui minori, tanto più in considerazione della situazione di disagio e fragilità che caratterizza i minori in stato di abbandono, tutta la dinamica desta forti perplessità in relazione al mancato rispetto degli adempimenti richiesti, in una simile situazione, sotto il profilo formale;

tali fatti sarebbero avvenuti senza il coinvolgimento delle autorità della Repubblica democratica del Congo e, in particolare, senza il coordinamento con le autorità locali che dal 2013 hanno sospeso tutte le procedure di adozione;

il quotidiano congolese «Le Potentiel» del 19 gennaio 2015 riferisce che il caso è all'attenzione del locale Ministero del genere della famiglia e del bambino, che avrebbe ricevuto una denuncia da parte di un giudice per l'infanzia concernente «l'illegalità di questa operazione»;

la Repubblica democratica del Congo, dove l'Italia è il secondo Paese per numero di adozioni effettuate, si trova ancora oggi in una situazione di forte *empasse* a seguito della decisione nel 2013 delle autorità congolesi di bloccare gli *iter* adottivi, ciò che tiene attualmente in sospeso moltissime famiglie italiane con procedimenti adottivi in corso;

la Commissione per le adozioni internazionali sul proprio sito *internet* in data 20 gennaio 2014 ha pubblicato un comunicato di smentita ed è dunque necessario acquisire informazioni dettagliate sulla vicenda, che rischia di scadere in un caso diplomatico senza precedenti,

si chiede di sapere:

se il Governo sia a conoscenza di quanto evidenziato;

se corrisponda al vero che la CAI ha ordinato di prelevare di notte i 22 bambini congolesi per trasferirli altrove;

quali siano le evidenze dettagliate inerenti al trasferimento e dove siano attualmente i bambini coinvolti;

quali iniziative si intenda predisporre per rettificare, sotto il profilo diplomatico e istituzionale, le criticità evidenziate;

quale sia, allo stato attuale, la situazione delle adozioni in Congo e quali iniziative si intenda intraprendere per superare l'*empasse*.

(2-00239)

Interrogazioni

FRAVEZZI, ZELLER, BERGER, PALERMO, PANIZZA, LANIECE, VACCARI, PEZZOPANE, CONTE, Luigi MARINO. – *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti*. – Premesso che il trasporto su ferro è un servizio pubblico di utilità sociale ed economico sia perché rappresenta per molti cittadini uno dei principali mezzi di locomozione, sia perché presenta diversi importanti vantaggi di natura ambientale: un minor inquinamento, una valida alternativa al trasporto su gomma, vera causa del congestionamento delle strade, motivi per cui viene percepita e considerata come una mobilità sostenibile;

premesso altresì che gli investimenti realizzati sulla linea e sui treni ad alta velocità hanno collocato e collocheranno, alla luce di investimenti futuri, il trasporto su ferro anche in diretta concorrenza con il trasporto aereo, tanto da far registrare, per alcuni collegamenti, una netta preferenza dei viaggiatori per il treno;

considerato che:

condizione essenziale di tale preferenza da parte dei viaggiatori è il rispetto degli orari comunicati e i ritardi spesso consistenti verificatisi in questi ultimi tempi, causati da «problemi tecnici» e i disservizi a bordo delle carrozze passeggeri rischiano di compromettere i risultati ottenuti;

si fa presente a tale riguardo ed in particolare che da tempo sui treni Freccia Argento tra Roma Termini e Bolzano si registrano, con sempre maggiore frequenza, ritardi alle stazioni di arrivo; gli ultimi 2 episodi di ritardo sono: quello del treno 9485 Freccia Argento del 19 gennaio 2015, partito da Trento alle ore 17.43 e arrivato a Roma Termini con circa 50 minuti di ritardo rispetto all'orario previsto e quello del treno 9478 Freccia Argento del 15 gennaio 2015, partito da Roma Termini alle ore 16.15 e giunto alla stazione di Trento con circa 40 minuti di ritardo rispetto all'orario previsto; ritardi generalmente accumulati sulla tratta Firenze-Roma;

si fa presente altresì che:

i viaggiatori scelgono di utilizzare i treni ad alta velocità per raggiungere più celermente i luoghi di vacanza, di lavoro o di residenza;

ritardi e disservizi registrati sulla tratta Bolzano-Roma hanno causato innumerevoli problemi ai viaggiatori, tra i quali molti professionisti costretti ad annullare o rimandare incontri di lavoro importanti;

i passeggeri di Freccia Argento hanno lamentato anche il difettoso funzionamento del collegamento *wireless*, che non permette il normale uso del *personal computer* o o di altri dispositivi di lavoro;

considerato che:

la pubblicità, anche sul sito *internet* di Trenitalia, garantisce agli utenti una serie di servizi a bordo delle carrozze viaggiatori che in realtà spesso risultano carenti;

il perdurare dei disservizi lamentati potrebbe indurre i viaggiatori a scegliere altri mezzi per gli spostamenti con conseguenti perdite economiche per Trenitalia,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo intenda attivarsi presso Trenitalia affinché siano al più presto risolti i «problemi tecnici» causa dei ritardi registrati e perché sia garantito il normale funzionamento dei servizi offerti a bordo delle carrozze viaggiatori.

(3-01584)

LUMIA. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'interno e della giustizia*. – Premesso che:

lo Stato italiano ha a disposizione un'enorme patrimonio di beni confiscati ai *boss* mafiosi. Numeri alla mano, secondo i dati contenuti nella relazione del dottor Roberto Garofoli, presidente della «Commissione per l'elaborazione di proposte per la lotta, anche patrimoniale, alla criminalità organizzata», del 23 gennaio 2014, il totale dei beni confiscati è di 11.238 beni immobili e 1.708 aziende. Una cifra in costante aumento: è sufficiente leggere i giornali per sapere che la magistratura e le forze dell'ordine eseguono quasi giornalmente sequestri e confische per decine di milioni di euro;

un'inchiesta realizzata da «Dataninja» in collaborazione con i quotidiani locali sugli *open data* forniti dall'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata (ANBSC) ha presentato un quadro chiaro ed esauriente della situazione dei beni confiscati, che però fa forzatamente riferimento a dati ormai risalenti nel tempo, poiché l'Agenzia non ha ancora completato un proprio sistema di rilevamento;

sul piano territoriale la maggior parte di questi beni, per l'esattezza l'89,3 per cento, si trova dislocato nelle principali regioni a maggiore incidenza criminale, ovvero Sicilia, Campania, Calabria, Lombardia e Puglia. La presenza della Lombardia dice, se ancora ce ne fosse bisogno, che le mafie da tempo hanno spostato i loro interessi nelle altre regioni d'Italia, ed in particolare in quelle più ricche;

volendo fare una stima economica, il valore dei beni confiscati si aggira attorno ai 10 miliardi di euro. Anche questa cifra è destinata a lievitare sensibilmente;

purtroppo soltanto una piccola percentuale di questi beni immobili ed aziende viene riutilizzato a fini sociali e produttivi, secondo lo spirito della legge n. 109 del 1996, una norma elaborata in sede parlamentare e sostenuta dalla straordinaria mobilitazione della società civile italiana guidata dall'associazione «Libera» e che affonda le sue radici nella legge sul sequestro e la confisca dei patrimoni dei *boss* mafiosi voluta da Pio La Torre;

sono davvero pochi, nell'ordine di qualche centinaio, i beni che vengono restituiti alla collettività. Mentre sono poche decine le aziende che dopo il sequestro e la confisca riescono a sopravvivere mettendo in seria crisi la credibilità di una lotta alla mafia basata sulla promozione dei diritti e del lavoro e sul moderno rapporto legalità e sviluppo. Come si legge nella relazione del dottor Garofoli, il 90 per cento delle aziende «perviene in stato di decozione al momento della confisca definitiva, con grave dispersione di occasioni di rilancio economico e di possibili introiti erariali». Una situazione che sta leggermente migliorando grazie ad una gestione sempre più attenta e mirata della fase del sequestro, ma che ancora ha bisogno di una qualità sempre più alta nella gestione manageriale delle aziende;

le cause di tutto ciò sono molteplici. Tra le tante, una le riassume tutte: la farraginosità e la lentezza delle procedure burocratiche nelle diverse fasi che vanno dal sequestro alla confisca fino all'assegnazione. Durante questo percorso, infatti, il bene si trasforma da opportunità di crescita per il territorio ad un vero e proprio peso per lo Stato;

va sottolineato, inoltre, che nel patrimonio confiscato ai *boss* rientrano anche ingenti somme di denaro che confluiscono nel Fondo unico giustizia del Ministero della giustizia. Risorse anch'esse in parte non utilizzate e che potrebbero essere spese per la riqualificazione degli immobili ed il risanamento delle aziende;

si tratta a giudizio dell'interrogante di uno spreco da qualsiasi punto di vista lo si osservi: economico, perché un Paese in crisi come l'Italia non può permettersi il lusso di buttare al vento questo enorme patrimonio; etico, per l'enorme sacrificio in termini di vite umane nella lotta alle mafie e per gli sforzi della magistratura e degli uomini delle forze dell'ordine nell'attività di sequestro e confisca dei beni ai *boss*; culturale, perché ogni bene abbandonato e ogni azienda fallita segna un duro colpo per la cultura della legalità, mentre la cultura mafiosa ne esce rafforzata;

i beni confiscati alle mafie sono, quindi, una grande opportunità da sfruttare al meglio, soprattutto in un periodo difficile come quello attuale. Mentre un'impresa in sofferenza non riesce a pagare l'affitto dei locali, ci sono capannoni confiscati completamente abbandonati. Mentre una famiglia viene sfrattata perché non riesce a pagare l'affitto, ci sono decine di abitazioni confiscate inutilizzate;

appare del tutto opportuno, in questo momento di grave crisi economica, coniugare un rilancio della gestione dei beni confiscati alle mafie

anche con i bisogni di quelle persone che si trovano in condizioni di vera indigenza. Tra gli edifici disponibili ce ne sono tanti che potrebbero essere immediatamente assegnati a fini abitativi. Si riutilizzerebbero così in poco tempo molti immobili confiscati, dando una risposta concreta ai cittadini più poveri;

lo stesso prefetto per l'Agenzia nazionale dei beni confiscati, Umberto Postiglione, ha più volte manifestato l'intenzione di destinare gli oltre 1.000 immobili confiscati in Sicilia all'emergenza abitativa che colpisce le grandi città, in particolare Palermo, riutilizzandoli dunque come appartamenti da assegnare alle famiglie che non possono permettersi una casa, rafforzando così buone prassi già avviate in alcune città. Iniziativa condivisa da molti settori della società civile, come il Centro siciliano di documentazione «Giuseppe Impastato», e rilanciata dal «Giornale di Sicilia», che ha avviato una campagna di promozione, significativa ed efficace, intorno all'assegnazione di immobili dei *boss* mafiosi ai «senzatetto» e poveri privi di reddito e di propria dimora;

in sede di Commissione d'inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere è stato fatto un grande lavoro con lo svolgimento di diverse audizioni, con l'elaborazione di tutti i dati in possesso dell'ANBSC e con l'approvazione di una relazione, il 9 aprile 2014 (Doc. XXIII, n. 1), dedicata alle prospettive di riforma del sistema. Tale relazione è un atto di indirizzo per tutte le istituzioni dello Stato e una buona base di partenza per avviare un confronto con gli operatori del settore, al fine di trovare in Parlamento le soluzioni più appropriare per invertire il *trend* nella gestione dei beni confiscati,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo abbiano piena cognizione della situazione in cui versano i beni confiscati nel nostro Paese e delle ricadute che una loro gestione moderna ed efficace potrebbe avere per lo sviluppo e la crescita dei territori;

se il Governo intenda istituire un tavolo di concertazione interistituzionale tra Ministeri competenti, Commissione parlamentare d'inchiesta, ANBSC e operatori antimafia per discutere, sulla base della relazione approvata dalla stessa Commissione, un piano di provvedimenti legislativi e amministrativi in grado di consentire un salto di qualità nella gestione dei beni confiscati;

se intenda destinare in via prioritaria gli immobili idonei ad uso abitativo sequestrati e confiscati alle mafie per affidarli ai soggetti svantaggiati e senza dimora, mettendoli così nelle condizioni di avere un tetto dignitoso e aver riconosciuto un diritto che rimane fondamentale e decisivo per qualificare positivamente una democrazia e una società e dare così alla lotta alla mafia un alto valore nella promozione dei diritti di cittadinanza, soprattutto per chi versa in condizioni di estrema marginalità.

(3-01585)

LUCIDI, SERRA, BLUNDO, MORONESE, NUGNES, MONTEVECCHI, MARTELLI. – *Al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo*. – Premesso che:

a Otricoli (Terni), si trovano i resti monumentali dell'antica città romana di *Otriculum*, oggi parco archeologico di importanza eccezionale sotto il profilo storico e artistico;

il sito sorge ai lati di una deviazione della via Flaminia e in collegamento con un importante porto fluviale, il «porto dell'olio», localizzato in corrispondenza di una profonda ansa del Tevere, ora scomparsa. In luce per circa 36 ettari, l'abitato mostra i principali monumenti pubblici e funerari, concentrati in corrispondenza dell'ingresso in città della via Flaminia. L'area urbana comprende tra l'altro un complesso termale, un teatro e all'estremità meridionale un anfiteatro;

la rarità e la bellezza del sito sono state evidenziate negli anni da numerosi scavi effettuati già a partire dal Settecento, poi proseguiti nell'Ottocento, sino ai più recenti, che hanno portato alla luce reperti di eccezionale importanza, oggi conservati nei musei più prestigiosi, come i musei Vaticani di Roma, il museo del Louvre a Parigi e l'Ermitage a San Pietroburgo;

considerato che:

con decreto ministeriale 7 dicembre 1983, l'antica città di *Otriculum* è posta sotto vincolo per interesse archeologico. In particolare si enuncia che, vista la legge 1º giugno 1939, n. 1089, sulla tutela delle cose di interesse artistico o storico, è fatto necessario sottoporre a vincolo i resti monumentali del municipio romano di *Otriculum* e stabilire, ove necessario, particolari prescrizioni per le aree prossime ai resti medesimi, che costituiscono l'indispensabile zona di rispetto intorno alla città antica;

nel rispetto del vincolo, vengono altresì dettate nei confronti degli immobili adiacenti alla zona archeologica le seguenti prescrizioni: a) è fatto assoluto divieto di eseguire costruzioni di qualsiasi genere, anche se a carattere provvisorio; è fatto inoltre divieto di effettuare sterri o movimenti di terra che modifichino l'ambiente attuale, a meno che non siano scavi archeologici; b) è fatto altresì divieto di procedere a interventi di qualsiasi tipo, anche a carattere provvisorio, che modifichino l'attuale situazione, a meno che non si tratti di opere richieste per la protezione di strutture antiche o per consolidamenti e restauri di monumenti antichi e di edifici esistenti i cui progetti dovranno essere preventivamente approvati dalla Soprintendenza per i beni archeologici dell'Umbria;

inoltre nell'area prossima al percorso dell'antica Flaminia e adiacente a quello dell'attuale strada statale 3 Flaminia, è stabilita una fascia di rispetto, nella quale sono ammesse costruzioni con densità non superiore a 650 metri cubi per ettaro e di altezza massima non superiore a 7 metri per le costruzioni già esistenti, e i progetti di eventuali ampliamenti devono essere approvati dalla Soprintendenza archeologica;

è infine demandata alla Soprintendenza archeologica per l'Umbria la vigilanza sull'osservanza del decreto;

in data 15 maggio 1998, in seguito a 2 proposte del soprintendente per i beni archeologici di Perugia, viene emanato un decreto di rettifica da parte del Ministero per i beni culturali, firmato dal direttore generale dottor Mario Serio, il quale enuncia particolari prescrizioni nei confronti dell'area circostante la zona archeologica;

in particolare, è consentita la realizzazione di opere che, senza compromettere la salvaguardia dell'area archeologica, siano riconosciute di pubblico interesse o necessarie per garantire primarie ed essenziali esigenze igienico-sanitarie oppure che valorizzino la fruizione dell'area archeologica, previo imprescindibile esame ed approvazione da parte della Soprintendenza archeologica per l'Umbria;

considerato inoltre che, per quanto risulta agli interroganti:

in data 6 luglio 2006, con delibera n. 15, avente ad oggetto «Approvazione piano attuativo in zona archeologica. Approvazione variante al programma di fabbricazione», il Consiglio comunale di Terni ha approvato il progetto relativo alla costruzione di una piscina-laguna, un ristorante, un'area parcheggio per *camper* e circa 11 *bungalow* nell'aera archeologica di Otricoli;

la Soprintendenza, con atto n. 7316, ha espresso parere favorevole, «trattandosi di interventi che rispondono alle finalità di valorizzazione e fruizione dell'area archeologica, senza compromettere le fondamentali esigenze di salvaguardia, nel rispetto delle norme di tutela ed in particolare delle prescrizioni del decreto ministeriale 7 dicembre 1983 di vincolo, come modificato dal decreto ministeriale 15 maggio 1998». In seguito si specifica che tutti i lavori di movimento terra dovranno essere svolti in presenza e sotto il controllo del personale della Soprintendenza;

il 7 luglio 2009 la Soprintendenza, con atto n. 7043, ha consentito ulteriori costruzioni,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo ritenga congrue le autorizzazioni rilasciate dalla Soprintendenza per i beni archeologici dell'Umbria, in particolar modo alla luce del decreto ministeriale 7 dicembre 1983;

se ritenga altresì coerente che il decreto ministeriale 7 dicembre 1983 vieti espressamente ciò che viene ammesso con un ampio margine di deduzione soggettiva dal citato decreto del 15 maggio 1998;

se intenda adottare tutte le opportune iniziative al fine di verificare l'intero *iter* autorizzativo e concessorio relativo al citato progetto nell'area dell'antica Otricoli.

(3-01587)

Interrogazioni orali con carattere d'urgenza ai sensi dell'articolo 151 del Regolamento

FASANO. – *Al Ministro dell'interno*. – Premesso che, a quanto risulta all'interrogante:

con determina dirigenziale a contrarre n. 115 del 22 marzo 2011 il Comune di Formello (Roma) stabiliva di procedere all'affidamento dei servizi relativi al sistema integrato di raccolta con metodo di porta, trasporto dei rifiuti, gestione del centro raccolta comunale, spazzamento e servizi complementari mediante gara ad evidenza pubblica con il sistema dell'appalto integrato, aggiudicato con il criterio dell'offerta economicamente vantaggiosa (art. 83 del decreto legislativo n. 163 del 2006);

il contratto prevedeva l'affidamento del servizio per 5 anni con opzione esercitabile una sola volta alle medesime condizioni;

dal verbale di gara relativo alle sedute dei giorni 24 e 25 maggio 2011 e 10, 14, 17 e 21 giugno 2011 risultava aggiudicataria provvisoria la cooperativa sociale «29 giugno» *onlus* con il punteggio 86,37 su 100;

con determina dirigenziale n. 383 dell'8 settembre 2001 veniva confermata l'aggiudicazione dell'appalto alla cooperativa sociale 29 giugno;

da quanto risulta all'interrogante in data 13 settembre 2011 (soltanto 5 giorni dopo l'aggiudicazione dell'appalto) la cooperativa avrebbe versato quale «erogazione liberale» 10.000 euro a favore della lista civica «Formello per Formello»;

successivamente, in data 8 febbraio 2012, veniva firmato il contratto tra il Comune di Formello e la cooperativa «29 giugno» per l'espletamento del servizio di igiene urbana;

anche in questo caso la cooperativa avrebbe provveduto ad un nuovo versamento di 10.000 euro sempre a favore della lista civica «Formello per Formello»;

a seguito delle elezioni del 6 e 7 maggio 2012, veniva eletto sindaco di Formello, con 2.431 voti, l'architetto Sergio Celestino, candidato con la lista civica «Formello per Formello»,

si chiede di conoscere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti riportati;

se risulti che tipo di normativa fosse vigente nel 2011 rispetto agli atti di liberalità a favore di associazioni private, con specifico riferimento a liste civiche rappresentate nei Consigli comunali, i cui associati ricoprivano incarichi pubblici presso Giunte comunali;

se non ritenga che non violino alcuna normativa gli atti di liberalità posti in essere dall'operatore economico cui viene aggiudicato l'appalto a favore di una lista civica i cui associati fanno parte del Governo dell'amministrazione committente;

se, nello specifico caso riguardante il Comune di Formello, alla luce delle inchieste giudiziarie in atto, non ritenga, nell'ambito delle proprie competenze, di attivarsi per l'annullamento dell'appalto di cui sopra

ed espletata una nuova gara, poiché a giudizio dell'interrogante appare anomalo e fortemente sospetto il rapporto temporale tra i versamenti effettuati dalla cooperativa sociale «29 giugno» a favore della lista «Formello per Formello» e gli atti relativi all'aggiudicazione dell'appalto.

(3-01581)

DIRINDIN, MATURANI, BIANCO, DALLA ZUANNA, GRANAIOLA, MATTESINI, SILVESTRO, VALDINOSI. – *Ai Ministri della salute e dell'economia e delle finanze*. – Premesso che:

il comma 2 dell'articolo 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, istituisce: «con effetto dal 1º gennaio 2004, l'Agenzia italiana del farmaco, di seguito denominata Agenzia, sottoposta alle funzioni di indirizzo del Ministero della salute e alla vigilanza del Ministero della salute e del Ministero dell'economia e delle finanze»;

la lettera *g)* del comma 5 affida all'Agenzia italiana del farmaco il compito di «proporre nuove modalità, iniziative e interventi, anche di cofinanziamento pubblico-privato, per promuovere la ricerca scientifica di carattere pubblico sui settori strategici del farmaco e per favorire gli investimenti da parte delle aziende in ricerca e sviluppo»;

il medesimo articolo istituisce, altresì, un fondo a supporto della ricerca indipendente, finanziato da un contributo pari al 5 per cento delle spese promozionali (escluse le spese per il personale) annualmente versato dalle aziende farmaceutiche all'Agenzia;

a seguito delle disposizioni, l'Aifa ha promosso bandi e finanziato ricerche cliniche per 5 anni. Il sistema di reclutamento e di selezione dei progetti ha sempre rispettato criteri di trasparenza ed efficienza. Infatti, dalla promulgazione del bando alla presentazione delle proposte da parte dei ricercatori clinici, alla loro selezione da parte di un *panel* internazionale, nonché all'attribuzione dell'incarico con la firma del contratto, solitamente trascorreva meno di un anno;

a quanto risulta agli interroganti, nei primi 5 anni di attività l'Aifa ha finanziato 207 progetti per un costo complessivo di poco inferiore ai 100 milioni di euro, divenendo, pertanto, un modello di originalità ed eccellenza tale da attrarre negli anni l'interesse della comunità scientifica internazionale e da essere replicato in altri Paesi;

considerato che:

l'esperienza dei bandi Aifa, interrotta dopo poco tempo dal suo avvio, è ripresa nel 2012 con l'ultimo bando, che ad oggi risulta ancora inevaso. Da allora un centinaio di ricercatori clinici ammessi alla valutazione finale attendono di sapere se il loro progetto risponda agli interessi di Aifa e se conseguentemente sia idoneo a ricevere il relativo finanziamento. A ciò si aggiunga il fatto che, essendo la medicina in rapida evoluzione, le ipotesi alla base degli studi allora presentati e le metodologie adottate per verificare tali ipotesi potrebbero non essere più attuali;

il persistente stato di stallo priva l'Aifa stessa, il Servizio sanitario nazionale, i medici e i pazienti di risposte utili all'utilizzo ottimale delle risorse tecnologiche ed economiche disponibili; priva, altresì, i ricercatori di risorse utili in un periodo di particolari ristrettezze di fondi per la ricerca, tanto più se indipendente e, infine, lascia inutilizzate le relative risorse,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo non ritengano di adoperarsi con la massima sollecitudine presso l'Aifa perché la medesima attivi prontamente le procedure per il rapido espletamento del bando del 2012;

se non ritengano altresì di intraprendere le opportune iniziative al fine di ripristinare la cadenza annuale della promulgazione del bando, evitando che risorse pubbliche rimangano inutilizzate per anni, a maggior ragione quando riguardano la ricerca e in particolare quella indipendente;

se risulti a quanto ammontano le risorse annualmente versate all'Aifa dalle aziende farmaceutiche e quante risorse, e in base a quali criteri, siano destinate ogni anno alla ricerca indipendente;

quale sia l'ammontare delle risorse non utilizzate nel corso degli ultimi anni.

(3-01582)

GIARRUSSO, AIROLA, BERTOROTTA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, CRIMI, DONNO, ENDRIZZI, FATTORI, FUCKSIA, GAETTI, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, MANGILI, MARTELLI, MARTON, MOLINARI, MONTEVECCHI, MORONESE, MORRA, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SCIBONA, SERRA, TAVERNA. – *Al Ministro della giustizia*. – Premesso che:

a parere degli interroganti la corruzione, peggiore piaga del Paese assieme all'evasione fiscale, il riciclaggio e le leggi *ad personam*, non riesce più ad indignare un'opinione pubblica purtroppo assuefatta al malaffare. L'Italia è il Paese più corrotto d'Europa, secondo il Corruption perception index 2014 di «Transparency international». In classifica il nostro Paese è al 69esimo posto, stabile rispetto al 2014, ma è necessario specificare che le rilevazioni sono state effettuate prima della *maxi* operazione sulla «Mafia capitale» a Roma, altrimenti sarebbe stato ancora più in basso. Il dato, in ogni caso, è allarmante: l'Italia, infatti, è il fanalino di coda dei Paesi del G7 e ultima in Europa, insieme a Grecia e Bulgaria (che però rispetto al 2013 migliorano la loro posizione in classifica);

se con «Mani Pulite» l'Italia avesse ridotto la corruzione al livello della Francia (con un calo di 1 punto percentuale), il Pil sarebbe stato nel 2014 di quasi 300 miliardi in più (circa 5.000 euro a persona), in questo arco di oltre 20 anni. A spiegarlo è il centro studi di Confindustria, che nel rapporto «Il rebus della ripresa» evidenzia quanto la corruzione sia «un vero freno per il progresso economico e civile». Un fenomeno che, come dimostrano i dati di Transparency international, vede l'Italia conqui-

stare il triste primato in Europa, superando Bulgaria e Grecia. Pesanti anche le ripercussioni sull'economia, perché «riduce gli investimenti privati, rende la spesa pubblica inefficiente, scoraggia l'accumulazione di capitale umano e peggiora la qualità delle istituzioni»;

domenica 26 ottobre 2014, alle ore 21,40, la puntata di «Report» ha fatto il punto sui 2 maggiori scandali del 2014, l'Expo di Milano 2015 e la *maxi* diga del Mose (Modulo sperimentale elettromeccanico) di Venezia. Il programma ha ripercorso le indagini che hanno fatto emergere 2 «sistemi», diversi ma al tempo stesso simili, tra politica, imprenditoria, faccendieri, controllori che non sono distinguibili dai controllati, la diffusa corruzione che coinvolge chi indossa la divisa o la toga;

tali «Sistemi (...) fanno parte di un unico grande sistema, quello italiano, descritto dall'imprenditore Enrico Maltauro, il primo pentito dell'inchiesta su Expo 2015; una "torta" dal valore di 11 miliardi di euro che attira gli appetiti dei potentati e della criminalità organizzata. Loro mangiano, sponsorizzati dalla politica, i contribuenti pagano. Nulla è davvero cambiato da Tangentopoli», come si legge su «IBTimes» il 26 ottobre 2014;

sullo stesso articolo si legge che: «A parlare di come funziona il "sistema Italia" ai magistrati è Enrico Maltauro, imprenditore arrestato lo scorso mese di maggio nell'ambito dell'inchiesta Expo che ha visto finire in manette altre vecchie conoscenze come Greganti e Frigerio. Per Maltauro, che ha iniziato a collaborare con gli inquirenti subito dopo l'arresto, il sistema Expo è lo specchio fedele di un sistema Italia descritto nel paragrafo precedente. Sono i pezzi grossi, politici di livello nazionale o di primo piano a livello locale, a sponsorizzare i faccendieri presso gli imprenditori, sostiene Maltauro. Senza questa "raccomandazione" i faccendieri non troverebbero forse le porte così spalancate. Quando poi scatta l'inchiesta penale, non c'è traccia di coinvolgimento penale del "pezzo grosso" di turno: non intasca mazzette, non compare nelle decisioni politiche prese. E Maltauro, secondo quanto riporta l'Espresso, fa nomi molto pesanti: da Berlusconi (...) passando per il ministro Lupi al governatore della Liguria Burlando. Ma di "pistole fumanti", dice Maltauro, non se ne possono trovare. "Non sono indagati. Anzi, proprio in base alle regole segrete di questo nuovo sistema, non sarebbero mai stati indagabili da nessuna Procura – scrive il settimanale – Anche se, sempre stando alle rivelazioni-confessioni del primo imprenditore pentito della nuova Tangentopoli milanese, ognuno di questi politici nazionali avrebbe avuto, almeno fino a pochi mesi fa, i propri faccendieri di riferimento, con relativo codazzo di aziende amiche. Faccendieri tra i quali spiccano, appunto, i primi arrestati dell'inchiesta sull'Expo: Gianstefano Frigerio a destra, Primo Greganti a sinistra"."Tutti questi personaggi ed in particolare Frigerio e Greganti – mette a verbale Maltauro – mi sono sempre apparsi in grado di interagire con numerosi soggetti, orbitanti sia nell'alta amministrazione dello Stato, sia nelle più significative società a partecipazione pubblica: in

sostanza, essi erano in grado di intervenire in favore degli imprenditori di riferimento, nell'ambito soprattutto delle procedure di gara, intervenendo su pubblici funzionari competenti grazie a mediazioni, frequentazioni ed aderenze politiche. Questo intervento (sui pubblici funzionari) veniva quasi sempre svolto in maniera organica e congiunta, nel senso che essi erano in grado di fare perno sulle più svariate componenti politiche di riferimento, sempre tenendo conto delle circostanze e del personaggio da favorire"»;

considerato che:

come si apprende dalla lettura di un articolo de «Il Sole-24 ore» del 20 gennaio 2015, nella vicenda dello scontro alla Procura di Milano tra Edmondo Bruti Liberati, procuratore capo, ed il suo aggiunto Alfredo Robledo, esautorato da inchieste rilevanti e delicate sulla corruzione, è intervenuto il procuratore generale della Cassazione Gianfranco Ciani, «con un atto di incolpazione accompagnato dalla richiesta del trasferimento d'ufficio come misura cautelare da adottare in via d'urgenza», depositato al Consiglio superiore della magistratura. «E il vice presidente di Palazzo dei marescialli, Giovanni Legnini, ha già fissato l'udienza della Sezione disciplinare in cui si dovrà decidere e che si dovrebbe tenere ai primi di febbraio». Ad accusare «Robledo alcune intercettazioni che risalgono al 2012 eseguite dalla Dda di Reggio Calabria tra il magistrato e Aiello», trasmesse alla procura di Brescia per rivelazione del segreto d'ufficio e già archiviate per la loro irrilevanza. Ma per il Pg della Cassazione Ciani, Robledo con il suo comportamento avrebbe violato i doveri di imparzialità e riserbo. «In sostanza Ciani accuserebbe Robledo di aver passato all'avvocato della Lega Nord informazioni sull'inchiesta relativa ai rimborsi ai gruppi del Consiglio regionale della Lombardia»;

con l'interferenza di Ciani, che chiede la procedura di trasferimento d'ufficio per Robledo, sembra uscire sconfitto un protagonista dello scontro alla Procura di Milano, il Procuratore aggiunto che con il suo esposto al Consiglio superiore della magistratura aveva sollevato nel marzo 2014 il caso delle presunte irregolarità nella gestione da parte del procuratore capo Edmondo Bruti Liberati, praticamente di tutte le inchieste più delicate;

come si legge invece in un articolo de «il Giornale» dello stesso giorno, «le notizie provenienti da Reggio Calabria, hanno finito col fare parte a pieno titolo dello scontro senza precedenti in corso alla Procura di Milano, dove Robledo accusava Bruti di avere forzato la mano per affidare tutte le inchieste con risvolti politici (dal San Raffaele a Ruby alla Serravalle a Expo) solo a pm di sua fiducia, aggirando le norme interne all'ufficio e le competenze dei diversi dipartimenti. Lo stesso consiglio giudiziario di Milano, l'organismo locale di autogoverno della magistratura, ha stigmatizzato questo comportamento di Bruti Liberati, dando pienamente ragione a Robledo. Ma sia il procuratore capo che Robledo (ac-

cusato da Bruti di interferenze e comportamenti irregolari) erano usciti incolumi dalle azioni disciplinari avviate dal Csm. E la settimana scorsa aveva preso quota la ipotesi di una soluzione ponte, con Robledo parcheggiato in un'altra procura in attesa del pensionamento di Bruti. Invece stamane a sorpresa dal Csm arriva la notizia della richiesta di rimozione immediata di Robledo avanzata dal pg della Cassazione, Ciani»;

considerato inoltre che, a parere degli interroganti:

la richiesta avanzata dal procuratore generale della Cassazione Gianfranco Ciani di promuovere l'azione disciplinare nei confronti del magistrato Alfredo Robledo, protagonista, nell'ultimo anno, di un braccio di ferro con il capo della procura Edmondo Bruti Liberati che gli aveva sottratto d'imperio indagini delicate contro «cricche», faccendieri e corrotti che hanno operato nell'area lombarda contro la legalità, potrebbe rappresentare un intervento a gamba tesa contro lo stesso Consiglio superiore della magistratura esautorato in tal modo delle sue legittime decisioni;

le misure cautelari avanzate esclusivamente nei confronti del procuratore aggiunto di Milano Alfredo Robledo potrebbero costituire un artifizio o una punizione «postuma» per liberare la Procura di Milano di un protagonista scomodo, le cui indagini (ad esempio sui prodotti finanziari derivati «tossici» fatti sottoscrivere da grandi banche al Comune di Milano) hanno consentito il recupero di centinaia di milioni di euro a favore delle casse pubbliche;

tale disposizione, abnorme e destituita di qualsivoglia fondamento logico e perfino giuridico, potrebbe rappresentare un atto di sfiducia verso la stessa Procura di Brescia che, dopo aver attentamente esaminato le conversazioni intercettate dalla Direzione investigativa antimafia di Reggio Calabria in altra indagine per rivelazione del segreto d'ufficio, aveva chiesto l'archiviazione del fascicolo a carico di Robledo per rivelazione del segreto di ufficio;

il procuratore generale della Cassazione, con la sua decisione di trasferire Robledo da Milano in un altro ufficio dove non potrà svolgere funzioni giudicanti, avrebbe travalicato i doveri di terzietà ed equidistanza tra due contendenti, schierandosi apertamente con uno solo di essi,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno attivare le procedure ispettive e conoscitive di propria competenza previste dalla legge al fine di verificare la regolarità di quanto avanzato nei confronti del magistrato Alfredo Robledo, anche allo scopo di accertare se le misure predisposte non siano espressione di un atto diretto a distruggere definitivamente una magistratura autonoma e indipendente;

quali misure urgenti di competenza intenda adottare per combattere con efficacia la piaga della corruzione e restituire alla giustizia quella funzione di terzietà equilibrio ed equidistanza, a giudizio degli interroganti platealmente vulnerate, come nel caso descritto, da una decisione parziale, assurda ed immotivata.

(3-01583)

MARGIOTTA. – *Ai Ministri dei beni e delle attività culturali e del turismo e dello sviluppo economico*. – Premesso che:

«Italia Turismo» è una società immobiliare a capitale interamente pubblico specializzata nello sviluppo e nella riqualificazione di strutture ricettive, con particolare attenzione alle regioni del Sud;

controllata dal gruppo Invitalia, l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa SpA, e partecipata da Fintecna immobiliare Srl, è impegnata ad attuare il programma dei poli turistici integrati, un progetto turistico di grande respiro architettonico e *standing* internazionale, che prevede un investimento complessivo di 200 milioni di euro;

Italia Turismo è proprietaria di 8 villaggi per circa 2.690 camere;

tra le proprietà, il polo turistico di Alimini sud ad Otranto (Lecce) comprende un villaggio, un *residence* (Serra Alimini 1) nonché un altro importante complesso turistico, il «Country Club», quest'ultimo da tempo in disuso;

il Country Club è ubicato su un'area di circa 5 ettari e comprende un centro congressi, 9 campi da tennis, 2 piscine, un ristorante e diversi altri padiglioni turistico-sportivi, compresa una scuderia per ippoturismo;

tale importante struttura, dopo un lungo periodo di proficuo ed ottimo funzionamento al servizio di tutta l'area costiera di Otranto e dei numerosi villaggi turistici ubicati tra i laghi Alimini ed il mare, versa ormai in un stato di totale abbandono che ha comportato un forte depauperamento della struttura e quindi una perdita significativa di valore dell'intero complesso immobiliare;

considerato che la costa di Otranto e, in particolare, l'area di Alimini è un territorio a grande vocazione turistica dove negli ultimi anni si è registrato un notevole aumento dei flussi turistici con forti benefici per l'economia e lo sviluppo di un'area a cui è venuto a mancare un complesso di servizi di grande utilità per lo sviluppo stesso,

si chiede di sapere:

quale sia la situazione proprietaria relativa al complesso al Country Club di Alimini e i motivi che fino ad oggi hanno impedito la prevista riqualificazione dell'importante complesso immobiliare;

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dello stato in cui versa tale importante struttura ricettiva di Alimini e se ritengano accettabile che un complesso di siffatto valore economico possa essere lasciato nel totale abbandono;

quali siano i possibili usi delle strutture del complesso, quali azioni Italia Turismo intenda porre in essere per preservarne il valore e, infine, quali siano le intenzioni e i programmi della proprietà in merito al futuro del Country Club;

se non ritengano necessario intervenire con atti di competenza presso la stessa proprietà affinché avvii con la massima sollecitudine quel processo di riqualificazione e valorizzazione del complesso turistico sostenendo, in tal modo, l'innovazione e la crescita del sistema produttivo

del territorio, valorizzandone le potenzialità, nel rispetto di quella che è la vera *mission* di Italia Turismo e del gruppo a cui fa capo.

(3-01586)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

PETRAGLIA, DE PETRIS. – *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca*. – Premesso che sia il personale docente che il personale ATA (amministrativo, tecnico e ausiliario) ha subito a giudizio delle interroganti un'illegittima contrattualizzazione a tempo determinato, disposta in violazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo n. 368 del 2001 ed in particolare in assenza di temporaneità ed eccezionalità delle esigenze prospettate;

considerato che a parere delle interroganti:

la recente sentenza del 26 novembre 2014 emessa dalla Corte di giustizia europea ha affermato la violazione dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso il 18 marzo 1999 (che figura nell'allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio del 28 giugno 1999) da parte della normativa nazionale che disciplina il settore scolastico e sottolinea l'uso spregiudicato di lavoro precario nella pubblica amministrazione;

alcuni tribunali italiani stanno condannando le amministrazioni statali al risarcimento economico nei confronti di quelle lavoratrici e quei lavoratori che in questi anni hanno portato avanti l'attività di insegnamento, rilasciando a tutti gli effetti legali titoli di studio che hanno permesso a centinaia di studenti di intraprendere la carriera artistica, professionale ed anche accademica,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo intenda procedere alla stabilizzazione del personale docente delle accademie di belle arti e dei conservatori, alla luce del fatto che dall'anno accademico 2014/2015 esistono le graduatorie nazionali, secondo il decreto ministeriale n. 526 del 2014, utili per la stipula dei contratti a tempo determinato sui posti vacanti, in analogia con il personale tecnico e amministrativo che, seppur in minima parte, è stato stabilizzato.

(4-03288)

PEPE. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'economia e delle finanze*. – Premesso che:

a partire dal 2003, la fondazione Cariplo, oggi proprietaria del 48 per cento del gruppo Polaris, costituisce la fondazione Housing Sociale (oggi principale *advisor* di CDP investimenti SGR) come promotore culturale e *advisor* degli enti locali (tra i primi la Regione Lombardia e il Comune di Milano) per nuove modalità di realizzazione di abitazioni sociali;

in quel periodo inizia ad essere evidente un elevato livello di disagio abitativo nelle grandi città, e gli investimenti in edilizia residenziale

pubblica risultano in costante calo da almeno un quindicennio a causa dell'eliminazione dei contributi ex Gescal sulle buste paga dei lavoratori dipendenti che finanziavano il fondo deputato del Ministero dei lavori pubblici;

l'innovazione della fondazione Housing Sociale, mutuata dalle esperienze anglosassoni, prevedeva la messa sul mercato di abitazioni a canone moderato finanziate da investimenti pubblico-privati e prevedeva altresì nuove modalità di gestione di tipo socio-immobilare dato il fallimento, almeno in larga parte d'Italia, dell'esperienza di gestione degli ex istituti autonomi per le case popolari;

in quegli anni, mentre partiva l'operazione Housing Sociale dai «salotti buoni della finanza», gli enti locali ragionavano sull'idea del *no profit housing* (elaborata dal CRESME Centro ricerche economiche, sociali di mercato per l'edilizia e il territorio), inserita nella piattaforma strategica sul disagio abitativo dall'ANCI nel 2004-2005;

tale idea vedeva come promotori i Comuni e prevedeva, attraverso la limitazione di tutti gli aspetti speculativi, l'avvio di politiche abitative. Il progetto «No Profit Housing», con una leva finanziaria di circa il 50 per cento degli investimenti, era (ed è) in grado di garantire ai Comuni la valorizzazione e l'apporto di aree edificabili a valori non speculativi (e quindi assenza di investimenti a fondo perduto), alle famiglie in disagio abitativo il pagamento di canoni di locazione «rispettosi» pari a 5-6 euro al metro quadrato al mese e alle famiglie del territorio remunerazioni nell'ordine del 4-5 per cento dei loro risparmi (garantiti dal soggetto pubblico);

tuttavia le cose non sono andate nella direzione auspicata dal CRESME. Con il Governo Berlusconi nacque l'idea del coinvolgimento della Cassa depositi e prestiti con un intervento limitato al 40 per cento dell'*equity* (ora in via di incremento) remunerato ad un tasso del 3 per cento, esclusa l'inflazione. Di fatto si seguiva l'indicazione della limitazione dei profitti in un settore nel quale gli immobiliaristi si attendevano una remunerazione di almeno il 25 per cento dell'*internal rate of return* (IRR) di progetto (che diventava il 70 per cento del capitale proprio apportato utilizzando la leva finanziaria);

la Cassa e le normative emanate dal Governo non hanno tuttavia messo limiti ai valori di costruzione per realizzare gli edifici, ma soprattutto non hanno regolamentato i valori di apporto delle aree edificabili e la remunerazione dei soggetti privati che apportavano le aree o che partecipavano agli investimenti. Infatti, nei progetti di *housing* sociale spesso sono presenti quote del fondo immobiliare remunerate in modo diverso da quello di CDP e degli enti locali e senza alcun limite di remunerazione;

quindi, per far «quadrare i conti» e far tornare i rendimenti finanziari attesi dai soggetti privati, incluse le fondazioni bancarie, è necessario che sia presente una quota sempre maggiore di abitazioni da destinare alla vendita anziché alla locazione e oggi, quando anche le case da vendere a prezzo di mercato non garantiscono più il ritorno degli investimenti privati, per la riduzione del prezzo ma anche per la minore propensione al-

l'acquisto delle famiglie e il minor accesso ai mutui, la CDP incrementa la sua quota di partecipazione e di rischio finale;

considerato inoltre che:

la presenza delle società di gestione del risparmio (SGR) con tutto il loro apparato di consulenze e valutazioni *(advisoring* tecniche, legali, di mercato, finanziarie, eccetera) pesano in modo rilevante sui costi del progetto di edilizia sociale. Pertanto, in questi tempi, tutti gli immobiliaristi in assenza di mercato e i Comuni a corto di finanza locale si rivolgono alla Cassa depositi e prestiti per la realizzazione delle nuove abitazioni a canoni non più tanto moderati, ma ancora a profitti illimitati;

è altresì recente la fusione per incorporazione del gruppo Polaris SpA, nel frattempo divenuto *leader* nell'*housing* sociale in Italia, nella principale società di gestione del risparmio italiana Investire immobiliare SpA,

si chiede di conoscere:

se il Ministro in indirizzo abbia intenzione di valutare, anche attraverso l'ausilio delle strutture ispettive competenti, quali siano ad oggi le risultanze obiettive in merito ai benefici derivanti dall'intervento di Cassa depositi e prestiti in relazione all'*housing* sociale e alle politiche abitative;

se siano stati svolti e quali siano stati gli esiti rispetto all'esistenza di eventuali criticità a seguito dei controlli delle autorità di vigilanza in relazione alla fusione per incorporazione del gruppo Polaris in Investire immobiliare SpA detenuta al 51 per cento da un soggetto bancario privato.
(4-03289)

STEFANO. – *Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali*. – Premesso che:

il 19 gennaio 2015 l'agenzia di stampa specializzata nel settore agricolo «Agra press» ha pubblicato una lunga intervista a Ettore Ianì, presidente della «Lega Pesca», associazione nazionale delle cooperative di pesca di Legacoop, sui temi dell'economia ittica italiana, filiera in forte difficoltà che rappresenta una delle principali vocazioni produttive nelle regioni meridionali del Paese;

nell'intervista sono riportati dati e denunce allarmanti in relazione ad uno stato di crisi gravissima, una «crisi a 3 punte», ambientale, economica e sociale, che perdura da tempo e che espone sempre più al tracollo migliaia di imprese e alla perdita di occupazione un numero consistente di membri degli equipaggi da pesca, non ultimo per effetto di una consistente riduzione dei fondi statali destinati al settore (con un calo dell'80 per cento a partire dal 2000);

in particolare nell'intervista, il presidente di Lega Pesca denuncia quanto segue;

nella legge di stabilità per il 2015 (legge n. 190 del 2014) non sono state soddisfatte le richieste avanzate in forma unitaria dalle associazioni del coordinamento pesca dell'Alleanza delle cooperative («Agci Agrital», «Federcoopesca/Confcooperative», Lega Pesca) finalizzate ad un congruo aumento della dotazione del programma nazionale triennale

della pesca e dell'acquacoltura 2013-2015, unico strumento di programmazione del settore, rimasto inattuato per assenza di copertura, ma che di fatto ha visto ridursi la dotazione per la pesca di circa il 50 per cento;

nelle tabelle e negli allegati della legge di stabilità la programmazione nazionale dell'intero sistema pesca e acquacoltura nazionale può usufruire, per il 2015, tenendo conto delle spese di funzionamento della Direzione generale pesca e acquacoltura del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, di 1,6 milioni di euro per le spese correnti, e di 0 euro di spese per investimenti, con il risultato che ogni singolo imprenditore della filiera ittica potrà contare su 16 euro per investire e recuperare gli effetti della drammatica crisi di redditività che investe le imprese;

sul fronte degli investimenti nel settore, è da ritenersi, d'altra parte, gravemente fallimentare il bilancio della capacità di spesa dei fondi europei del FEP (fondo europeo per la pesca), circostanza oltremodo allarmante in presenza di così consistenti riduzioni dei fondi statali, se è vero che, considerata anche la quota nazionale, il totale dei mancati investimenti e delle risorse andate in fumo ammonta alla cifra impressionante di 75,2 milioni di euro, di cui 55,2 milioni nell'anno 2014;

sul fronte della macchina amministrativa, la Direzione generale pesca e acquacoltura è in forte difficoltà e necessita di un'urgente e tempestiva azione di rafforzamento e valorizzazione per mettere operatori ed imprese in grado di adempiere agli inediti obblighi della nuova politica comune della pesca (PCP) e consentire alle imprese italiane di giocare sul mercato europeo senza svantaggi competitivi con le flotte di altri Paesi;

lo stato di malessere della filiera ittica italiana ha giustificato nel recente passato diverse iniziative parlamentari, tra cui non ultima la sottoscrizione all'unanimità da parte della XIII Commissione permanente (Agricoltura) della Camera dei deputati della risoluzione 7-00472 presentata il 26 settembre 2014 nella seduta n. 299, con primo firmatario l'on. - Laura Venittelli, che impegna il Governo tra l'altro a prevedere nella legge di stabilità sufficienti dotazioni per procedere all'attivazione degli strumenti del programma nazionale e a rafforzare la struttura ministeriale,

si chiede di sapere:

quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda intraprendere per rispondere all'emergenza che rischia di ipotecare il futuro di un intero settore, vitale per le economie costiere del nostro Paese, avviando una concreta strategia di sostegno al settore della filiera ittica;

se e quali iniziative intenda intraprendere per rispondere all'esigenza di un urgente rafforzamento della Direzione generale pesca e acquacoltura;

se ed in quali modi intenda rilanciare il confronto con gli *stakeholder* su esigenze e bisogni di categoria ed imprese;

se e quali iniziative intenda assumere per dare seguito agli impegni sollecitati dalla citata risoluzione parlamentare.

(4-03290)

CIRINNÀ, AMATI, GRANAIOLA, DE PETRIS. – *Ai Ministri della salute e dell'istruzione, dell'università e della ricerca*. – Premesso che:

il periodico «Più sani più belli» ha pubblicato *on line* un articolo dal titolo «Farine: il grano antico ha proprietà antinfiammatorie e antiossidanti» in riferimento ad una ricerca promossa da «Kamut enterprises of Europe», dal nome «Il ruolo della farina di grano khorasan Kamut come neutralizzatore della sensibilità al grano in soggetti non celiaci e dei danni ossidativi»;

nell'articolo si riferisce di una ricerca condotta dalla dottoressa Alessandra Bordoni, del Dipartimento di scienze e tecnologie agro-alimentari dell'università di Bologna, con l'obiettivo di esplicitare le differenze in termini infiammatori e di *stress* ossidativo nel sangue delle 2 differenti tipologie di grano;

sempre secondo l'articolo, la ricerca ha visto coinvolti nei laboratori dell'ateneo 2 gruppi di ratti da sperimentazione a cui per circa 7 settimane sono state somministrate 2 differenti tipologie di dieta: una a base di pasta di grano di Kamut e una a base di grano duro;

questi animali hanno un regime alimentare differente da quello umano e necessitano di una diversa ripartizione dei micro e macro nutrienti. La loro flora batterica intestinale si è adattata a *habitat* non sovrapponibili a quello umano, e dunque difficilmente si potrebbe giustificare il ricorso a questa specie di animali,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti riportati e quali siano le valutazioni e le iniziative di competenza che intendano adottare;

se risulti quale sia la ragione che ha indotto, pur essendo il «khorasan» un frumento noto e diffuso almeno dal 300 a.C., anziché ad investigare gli effetti su ampi campioni di popolazione umana in cui è diffuso il ricorso a questo tipo di cereale, a prendere come modello di riferimento i ratti da sperimentazione;

per quali ragioni, vista la non necessità di tale ricerca per la salute umana, il competente ufficio e la relativa Direzione generale del Ministero della salute non si siano opposti, dopo aver ricevuto la comunicazione che lo stabilimento utilizzatore di animali deve inviare ai sensi dell'attuale normativa vigente;

come sia possibile ritenere che i risultati dell'esperimento siano trasferibili alla specie umana che sviluppa un'intolleranza al glutine nell'arco di anni;

se risulti, infine, quali fondi siano stati stanziati e da parte di chi per effettuare tale esperimento.

(4-03291)

BIANCONI. – *Al Ministro della giustizia*. – Premesso che:

la mediazione è l'attività svolta da un soggetto con requisiti di terzietà, finalizzata alla ricerca di un accordo amichevole per la composi-

zione di una controversia, anche attraverso una proposta per la risoluzione della lite;

la mediazione in materia civile e commerciale è disciplinata oggi, tra le varie fonti, dal decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, che regola il procedimento di composizione stragiudiziale delle controversie vertenti su diritti disponibili ad opera delle parti, attuando altresì la direttiva 2008/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;

la mediazione non si pone come alternativa ai procedimenti giudiziari, cui si può ricorrere in un momento successivo, ma è una via differente di soluzione dei conflitti;

l'attività può essere esercitata unicamente se il professionista è accreditato da un organismo di mediazione a sua volta iscritto al registro degli organismi istituito presso il Ministero di Giustizia;

i requisiti per l'esercizio delle funzioni di mediatore sono tassativamente elencati dapprima nel decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 223 e poi nel decreto ministeriale 18 ottobre 2010, n. 180, all'art. 4;

in particolare, l'art. 4 del decreto ministeriale n. 180 del 2010 prevede che il responsabile verifichi la professionalità e l'efficienza dei richiedenti e i criteri per l'iscrizione nel registro: la capacità finanziaria e organizzativa del richiedente, nonché la compatibilità dell'attività di mediazione con l'oggetto sociale o lo scopo associativo; ai fini della dimostrazione della capacità finanziaria, il richiedente deve possedere un capitale non inferiore a 10.000 euro; ai fini della dimostrazione della capacità organizzativa, il richiedente deve attestare di poter svolgere l'attività di mediazione in almeno 2 regioni italiane o in almeno 2 province della medesima regione, anche attraverso gli accordi di cui all'articolo 7, comma 2, lettera *c)*; il possesso da parte del richiedente di una polizza assicurativa di importo non inferiore a 500.000 euro per la responsabilità a qualunque titolo derivante dallo svolgimento dell'attività di mediazione; i requisiti di onorabilità dei soci, associati, amministratori o rappresentanti dei predetti enti, conformi a quelli fissati dall'articolo 13 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; la trasparenza amministrativa e contabile dell'organismo, ivi compreso il rapporto giuridico ed economico tra l'organismo e l'ente di cui eventualmente costituisca articolazione interna al fine della dimostrazione della necessaria autonomia finanziaria e funzionale; le garanzie di indipendenza, imparzialità e riservatezza nello svolgimento del servizio di mediazione, nonché la conformità del regolamento alla legge e al presente decreto, anche per quanto attiene al rapporto giuridico con i mediatori; il numero dei mediatori, non inferiore a 5, che hanno dichiarato la disponibilità a svolgere le funzioni di mediazione per il richiedente; la sede dell'organismo;

il responsabile verifica altresì: i requisiti di qualificazione dei mediatori, i quali devono possedere un titolo di studio non inferiore al diploma di laurea universitaria triennale ovvero, in alternativa, devono essere iscritti a un ordine o collegio professionale; il possesso, da parte dei mediatori, di una specifica formazione e di uno specifico aggiornamento almeno biennale, acquisiti presso gli enti di formazione in base al-

l'articolo 18, nonché la partecipazione, da parte dei mediatori, nel biennio di aggiornamento e in forma di tirocinio assistito, ad almeno venti casi di mediazione svolti presso organismi iscritti; il possesso, da parte dei mediatori, dei seguenti requisiti di onorabilità: non avere riportato condanne definitive per delitti non colposi o a pena detentiva non sospesa; non essere incorso nell'interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici; non essere stato sottoposto a misure di prevenzione o di sicurezza; non avere riportato sanzioni disciplinari diverse dall'avvertimento; la documentazione idonea a comprovare le conoscenze linguistiche necessarie, per i mediatori che intendono iscriversi negli elenchi di cui all'articolo 3, comma 3, parte i), sezione B e parte ii), sezione B;

considerato che a quanto risulta all'interrogante:

la Camera di Commercio di Forlì-Cesena, in qualità di organismo accreditato per la mediazione civile e commerciale, ha chiuso da marzo 2014 la possibilità di iscriversi agli elenchi dei mediatori, pur in presenza di tutti i requisiti previsti dalla legislazione vigente, adducendo come causa il grande numero di mediatori iscritti, pur non essendoci nella stessa legislazione vigente alcun riferimento a limiti numerici per l'iscrizione dei mediatori in tali elenchi;

la stessa Camera di Commercio, visto l'alto numero di richieste di iscrizione, ha annunciato che sarebbe stata effettuata una prova selettiva o concorso, che non è prevista in alcun caso dalla legislazione vigente per l'iscrizione dei mediatori negli elenchi, essendo sufficienti, in base ai decreti ministeriali ricordati, il possesso di alcuni requisiti che devono semplicemente essere verificati,

si chiede di sapere:

quale sia l'interpretazione autentica dell'art. 4, del decreto ministeriale n. 180 del 2010 sui criteri di iscrizione degli organismi di mediazione e dei requisiti che debbono possedere i mediatori per poter essere iscritti all'organismo (in questo caso una Camera di Commercio);

se risulti al Ministro in indirizzo che sia possibile che un ente possa rifiutare l'iscrizione di un soggetto in possesso dei requisiti previsti dalla legge richiedendo criteri aggiuntivi, come, ad esempio, il superamento di prove concorsuali, anche laddove queste non siano previste dalla legislazione vigente in materia;

se ritenga possibile che una Camera di Commercio nell'ambito di una stessa Regione possa agire diversamente rispetto ad altra Camera di Commercio, considerando che Unioncamere, su scala nazionale, non ha previsto una disciplina aggiuntiva a quella vigente.

(4-03292)

PANIZZA. – *Al Ministro dell'economia e delle finanze*. – Premesso che:

in riferimento alla determinazione della rendita catastale di unità immobiliari a destinazione speciale, in particolare categorie catastali D ed E, prevista dal decreto del Presidente della Repubblica n. 1142 del 1949, man mano che i tecnici delle imprese accatastano ad esempio un

nuovo impianto fotovoltaico o un nuovo impianto interno all'azienda, dopo la ristrutturazione del capannone, si presentano delle problematicità; il catasto tende a ricomprendere alcune tipologie di impianti ed attrezzature (ad esempio un carroponte), con conseguenze pesantissime in termini di IMU;

mentre non è ben chiaro quali siano gli impianti che vanno accatastati e quali no; la normativa di riferimento, il citato decreto del Presidente della Repubblica, all'articolo 27 precisa che il reddito ordinario può essere calcolato a partire dal valore del capitale fondiario, identificabile nel valore di mercato dell'immobile, ovvero nel valore di costo di costruzione, tenendo conto, in quest'ultimo caso, di un adeguato coefficiente di riduzione in rapporto allo stato attuale delle unità immobiliari;

la prassi di riferimento, la circolare dell'Agenzia del territorio n. 6/T del 30 novembre 2012, ha inteso assicurare un'impostazione metodologica coerente ed uniforme per classamento delle unità immobiliari speciali D e particolari E. Nello specifico: a) pone attenzione all'analisi delle componenti strutturali ed impiantistiche; b) sono da computare anche gli impianti «fissi» secondo il criterio dell'essenzialità, in relazione alla funzionalità dell'attività svolta e/o da svolgere e dell'immobiliarità, cioè che lo stesso impianto sia fisso (stabile) rispetto alle componenti strutturali o edilizie;

la Corte costituzionale, con sentenza del 20 maggio 2008, n. 162, risolve ogni possibile dubbio sulle modalità di determinazione della rendita catastale, individuando «come criterio per la determinazione della rendita suddetta, non l'amovibilità o meno di un bene, ma la circostanza che esso costituisca (come le turbine) una componente strutturale ed essenziale, che contribuisce alla funzione complessiva ed unitaria dell'opificio stesso»;

la sentenza della Cassazione n. 21730 del 17 novembre 2004 afferma «Orbene, secondo i migliori vocabolari della lingua italiana (Treccani, Devoto-Oli, Zingarelli), il sostantivo "opificio" ha il significato (e ne costituisce espressione di sintesi) di "stabilimento industriale", il quale è definito come quell'edificio (o complesso di edifici) dotato di particolari impianti, attrezzature e servizi per rispondere a determinate utilizzazioni e attività» di carattere industriale (ossia finalizzate alla fabbricazione o lavorazione di determinati prodotti). Quel che appare evidente da tale definizione è la rilevanza nella «nozione di opificio»: a) della «destinazione dell'edificio (o complesso di edifici)» ad una determinata utilizzazione produttiva; b) della presenza di «particolari impianti» e di uno specifico «nesso funzionale» tra detti impianti e la «destinazione dell'edificio»: ciò significa che per aversi «opificio», occorre che vi sia una stretta (e particolare) relazione tra le strutture murarie e determinati impianti, nel senso che le prime, senza la presenza dei secondi, non potrebbero essere considerate «sufficienti» ad integrare la nozione specifica di «opificio» e perderebbero irrimediabilmente la loro «funzionalità» all'attività produttiva cui erano destinate»;

considerato che la prassi e le sentenze richiamate fanno riferimento a grandi impianti ed a centrali idroelettriche e, quindi, la locuzione «impianti fissi» andrebbe analizzata più attentamente,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non sia del parere che tale normativa vada adeguata agli immobili produttivi delle aziende artigiane di medie e piccole dimensioni;

inoltre, quali iniziative legislative intenda assumere al fine di evitare l'accorpamento di macchinari ed attrezzature che, pur essendo funzionali all'attività produttiva, non hanno un nesso funzionale alla destinazione dell'edificio;

se non sia necessario e dirimente per tutte le valutazioni del caso che l'Agenzia delle entrate, con una sua determinazione, definisca in modo puntuale e inequivocabile quali sono gli impianti utili e necessari che caratterizzano le varie attività industriali o artigianali e dunque da ricomprendere nelle stime catastali.

(4-03293)

CASALETTO. – *Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare*. – Premesso che:

l'ambiente naturale è costituito dagli organismi viventi e dal complesso insieme di fattori abiotici che li circondano. Fra i diversi organismi e tra questi ed i fattori ambientali esistono complesse interazioni responsabili dell'instaurarsi nell'ambiente di uno stato di equilibrio, il cui rispetto è fondamentale per il benessere della natura;

tra i numerosi effetti deleteri che l'intervento dell'uomo produce sull'ambiente, molto grave è la perdita della biodiversità, un progressivo fenomeno di sofferenza e di estinzione di numerose specie vegetali ed animali, causato innanzitutto dalla diminuzione dello spazio vitale a disposizione;

l'Italia possiede un altissimo patrimonio di biodiversità; secondo Legambiente all'inizio dell'Ottocento si contavano circa 8.000 varietà di frutta, mentre oggi si arriva a poco meno di 2.000; il *dossier* «Biodiversità a rischio» di Legambiente e Bioversity international riporta che l'Italia vede minacciate 138 specie, di cui quasi la metà è legata agli ambienti agricoli;

rilevato che:

numerosi studi hanno dimostrato che un alto livello di biodiversità è essenziale per il bene del pianeta; più l'ecosistema è complesso e più numerose sono le specie esistenti, tanto maggiore è la produttività del sistema stesso;

elevati livelli di biodiversità sono fondamentali anche per l'uomo in quanto egli stesso dipende, ai fini della sopravvivenza, da varie specie quali fonti di cibo, di sostanze utili in campo farmaceutico, di fibre tessili e di materiale da costruzione;

considerato che le attività antropiche preoccupano notevolmente l'opinione pubblica, la comunità scientifica e le istituzioni poiché l'uomo

sta esercitando un impatto sempre maggiore sull'ambiente. Non meno rilevante è l'effetto che il vertiginoso incremento demografico ha sulla disponibilità delle risorse naturali e la distruzione di aree sempre più vaste. L'inserimento nella biosfera di sostanze tossiche, che i microrganismi non possono degradare, e di sostanze di rifiuto ha determinato anche un crescente degrado ambientale, con inquinamento del suolo, dell'acqua e dell'aria. Un'inevitabile riduzione del numero di esemplari di alcune specie è stata, inoltre, provocata da attività di caccia indiscriminata, dall'utilizzo di alcune specie per scopi commerciali e dall'inserimento in certi *habitat* di specie esotiche, che sono entrate in competizione con quelle endemiche;

rilevato che la perdita di diversità biologica desta grande preoccupazione in quanto è il processo più importante che accompagna le trasformazioni ambientali ed è assolutamente irreversibile. È possibile prevedere perdite gravissime se le tendenze attuali rimarranno invariate;

ritenuto che è necessario adottare misure adeguate per rallentare e bloccare i processi di estinzione,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo intenda attivarsi per attuare politiche per fermare il degrado ambientale con inquinamento del suolo, dell'acqua e dell'aria;

se si possa preservare e tutelare il patrimonio faunistico presente in Italia, valutando pure la realizzazione di una banca dati nazionale sulla gestione faunistica e delle attività connesse;

se intenda avviare un programma per la formazione di competenze nell'ambito della gestione territoriale e conservativa del patrimonio di flora e fauna.

(4-03294)

PEPE, MOLINARI. – *Ai Ministri dell'interno, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e della salute*. – Premesso che:

a Sant'Arcangelo (Potenza), il cui territorio è posto nelle immediate vicinanze dell'invaso di Montecotugno, una diga per acque destinate al consumo umano (la più grande d'Europa in terra battuta, con 550 milioni di metri cubi annui di acque potabili utilizzate per la Puglia e la Basilicata) insiste in località Frontoni una discarica, già della Comunità montana Medio Agri, di 150.000 metri cubi al servizio di un numero variabile di Comuni, secondo le necessità delle stazioni di trasferenza e in una situazione di emergenza rifiuti che si protrae da anni;

risulta che il sindaco e l'assessore per il bilancio del Comune di Sant'Arcangelo siano l'uno amministratore e l'altro presidente del collegio dei revisori della società mista che gestisce la discarica ovvero la Val d'Agri SpA;

nel 2006 alla discarica conferivano i 5 Comuni facenti parte dell'ex Comunità montana; dal 2009, la discarica diventa comprensoriale e viene aperta a 21 Comuni; a seguito dell'emergenza connessa alla chiusura della piattaforma di Moliterno (Potenza), viene data l'autorizzazione

al conferimento nella discarica di Sant'Arcangelo ad altri 8 Comuni, per un totale di 29;

nel 2010 a seguito dell'emergenza rifiuti disposta dall'allora presidente della Giunta della Regione Basilicata, Vito De Filippo, si registra il primo ampliamento della discarica comprensoriale che ne porta la capacità a 12.500 metri cubi;

nel 2011 a seguito di un'ulteriore emergenza rifiuti a Lauria (Potenza), con delibera del medesimo presidente la discarica viene aperta ad altri 11 Comuni, raggiungendo così il numero di ben 40 Comuni autorizzati allo smaltimento;

dal 15 luglio 2011 si registrano altri smaltimenti provenienti dalla stazione di trasferenza di rifiuti urbani di Tito (Potenza), a cui afferiva un numero imprecisato di Comuni e, soprattutto, di aree artigianali. Risulta agli interroganti che tale stazione sia oggetto di attività di indagini, arresti e processi in corso per smaltimento illecito di rifiuti, truffa, falso e associazione a delinquere;

nel 2012 si registra il secondo ampliamento dei volumi della discarica con un incremento esponenziale che la fa passare a 150.000 metri cubi, il tutto risulta agli interroganti in assenza di qualsivoglia autorizzazione;

vengono depositate 2 anni dopo, da parte della Val D'Agri SpA, la richiesta di ampliamento delle vasche della discarica, quella di valutazione di impatto ambientale (VIA) e quella di autorizzazione integrata ambientale (AIA) per l'ampliamento della discarica;

in data 3 aprile 2013 si costituisce formalmente il comitato cittadino contro la discarica e la cattiva gestione della stessa; della costituzione vengono informati il Comune di Sant'Arcangelo e la Prefettura di Potenza;

il comitato cittadino, da subito, denuncia i disagi e i danni ambientali causati sia dal flusso di *camion* autocompattatori, sia dai miasmi che giungono in paese dalla discarica, la cui visione dal centro storico del Paese, peraltro, arreca grave danno al paesaggio e al decoro, rilevando il connesso rischio sanitario;

nel 2013 la Val d'Agri SpA, a fronte di entrate pari a 6.150.000 euro, dichiara un utile di appena 57.000 euro;

il 21 aprile 2014 il comitato presenta la richiesta di accesso agli atti, ai sensi della legge n. 241 del 1990, con rilascio di copia di atti amministrativi relativi all'AIA ed alla VIA della discarica e vengono altresì richiesti gli studi di impatto ambientale relativi alla nuova volumetria della discarica, in ragione della sua vicinanza all'invaso di Montecotugno;

il 17 giugno il comitato cittadino «Per Sant'Arcangelo» chiede che all'ordine del giorno del Consiglio comunale venga proposta la cessazione dello stato di emergenza rifiuti; il Consiglio, all'unanimità, approva la richiesta;

il 14 ottobre 2014 la Giunta comunale, con delibera n.111, diffida l'amministrazione provinciale di Potenza e tutte le altre autorità interessate

da eventuali ulteriori proroghe dell'emergenza rifiuti, preannunciando l'adozione di atti al riguardo,

tenuto conto che il 3 novembre 2014 si è verificato il blocco della discarica da parte dei cittadini esasperati che chiedevano la sospensione dei conferimenti da altri Comuni sino a quando non fossero garantite la sicurezza, la salvaguardia della salute pubblica, la tutela del paesaggio e dell'ambiente, chiedendo conto della mancanza di autorizzazioni e degli ampliamenti delle volumetrie intervenute successivamente,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano al corrente dei fatti riportati;

se siano a conoscenza dell'ampliamento della discarica in iniziale assenza di autorizzazione integrata ambientale e di valutazione di impatto ambientale, le cui richieste sarebbero state registrate in data successiva all'ampliamento;

se siano intervenute indagini sulle possibili conseguenze relative alla realizzazione dell'ampliamento della discarica in un'area posta a poche centinaia di metri dall'invaso di Montecotugno.

(4-03295)

TAVERNA, BERTOROTTA, BUCCARELLA, BOTTICI, CAPPELLETTI, CASTALDI, FATTORI, FUCKSIA, LEZZI, MANGILI, MORONESE, MORRA, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SERRA. – *Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali*. – Premesso che:

l'ISMEA (Istituto per i servizi del mercato agricolo alimentare) è un ente pubblico economico istituito con l'accorpamento dell'Istituto per studi, ricerche e informazioni sul mercato agricolo e della Cassa per la formazione della proprietà contadina, con decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, concernente il riordino del sistema degli enti pubblici nazionali;

nell'ambito delle sue funzioni istituzionali l'ISMEA, anche attraverso società controllate, realizza servizi informativi, assicurativi e finanziari e costituisce forme di garanzia creditizia e finanziaria per le imprese agricole e le loro forme associate, al fine di favorire l'informazione e la trasparenza dei mercati, agevolare il rapporto con il sistema bancario e assicurativo, favorire la competitività aziendale e ridurre i rischi inerenti alle attività produttive e di mercato;

l'ISMEA affianca le Regioni nelle attività di riordino fondiario, attraverso la formazione e l'ampliamento della proprietà agricola, e favorisce il ricambio generazionale in agricoltura in base ad uno specifico regime di aiuto approvato dalla Commissione europea;

l'art. 1 dello statuto specifica che l'ISMEA è ente pubblico economico, promuove e cura, nell'ambito dei propri compiti istituzionali, gli opportuni rapporti con gli organi statali e regionali, nonché con gli organi dell'Unione europea ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali;

considerato che, a parere degli interroganti:

in questo quadro appare del tutto evidente che i rapporti tra un ente pubblico economico vigilato e il Ministero vigilante debbano essere precisati e definiti con la massima chiarezza, al fine di garantire la massima trasparenza ed efficacia delle istituzioni pubbliche;

per la doverosa tutela della credibilità delle istituzioni devono, in particolare, essere evitate con cura sovrapposizioni di incarichi e funzioni tra i soggetti chiamati a svolgere le funzioni di vigilanza e l'ente vigilato; tale attenzione non può essere limitata da un Ministero ai soli requisiti giuridici, che ne sono precondizione essenziale ma non esaustiva;

considerato inoltre che:

il 2 dicembre 2014 il consiglio di amministrazione di ISMEA, a cui ha partecipato il Ministro in indirizzo, ha nominato il dottor Raffaele Borriello nuovo direttore generale dell'ente;

risulta agli interroganti che il dottor Raffaele Borriello è anche vice capo di gabinetto del Ministero. Lo era certamente al momento della nomina e, a quanto pare, svolge tale incarico con particolare attenzione all'Expo Milano 2015;

pertanto, il vice capo di gabinetto del Ministero e con delega all'Expo è stato nominato direttore generale di ISMEA ente vigilato;

al di là di qualsiasi profilo formale e di carattere giuridico, appare politicamente quanto meno discutibile l'opportunità, oltre alla modalità di tale scelta;

a giudizio degli interroganti non è in discussione il profilo professionale del dottor Borriello, è in discussione la necessità di garantire e preservare la credibilità delle istituzioni pubbliche, necessità di cui un Ministro è responsabile politicamente, chiamato per questo ad evitare sovrapposizioni ed incongruenze che, al di là dei profili giuridici, possono pesare come macigni agli occhi dell'opinione pubblica e minare irrimediabilmente la credibilità delle istituzioni;

a questa situazione si aggiunge quella che scaturisce dal fatto che dal 2011 al 2013, Raffale Borriello ha ricoperto, sotto l'amministrazione del sindaco Gianni Alemanno, la carica di direttore esecutivo del Comune di Roma e, a partire dal mese di giugno 2012, è stato anche presidente *ad interim* di Roma metropolitane e, inoltre, per qualche mese anche membro del consiglio di amministrazione di Ama SpA;

il dottor Borriello non risulta indagato nell'inchiesta «Mafia capitale» che ha coinvolto l'amministrazione Alemanno e, come detto, non può essere messa in discussione la sua professionalità e onorabilità personale;

considerato infine che, a parere degli interroganti, appare estremamente discutibile, da un punto di vista politico, l'azione del Ministro che avrebbe dovuto con la massima cura evitare, al di là del solo profilo giuridico formale, qualsiasi confusione o sovrapposizione di incarichi, oltre a tutelare naturalmente, in ogni modo, le istituzioni rappresentate e gli enti vigilati dal suo Ministero,

si chiede di sapere:

quali siano le ragioni che hanno permesso tale sovrapposizione di incarichi per la quale l'ex direttore esecutivo del Comune di Roma, colui che aveva il compito di curare le politiche di bilancio, le attività di finanziamento, il coordinamento delle strategie di sviluppo, la valutazione dei piani industriali e il controllo delle gestioni di tutte le società del gruppo Roma capitale, nonché l'ex presidente *ad interim* di Roma metropolitane ed anche membro del consiglio di amministrazione dell'Ama SpA, si ritrova a ricoprire oggi la carica di vice capo di gabinetto, con delega all'Expo, del Ministero delle politiche agricole e contemporaneamente anche quella di direttore generale di ISMEA, ente vigilato proprio dal Ministero;

se il Ministro in indirizzo non ritenga utile chiarire quanto evidenziato e di intervenire nei modi e nelle forme più opportune per evitare sovrapposizioni di incarichi e compiti che, al di là di qualsiasi profilo formale di compatibilità di ordine giuridico, appaiono politicamente discutibili e rischiano di minare ulteriormente la credibilità delle istituzioni;

se non intenda intervenire affinché ISMEA operi garantendo la dovuta terzietà ed imparzialità nei confronti di tutti gli operatori del settore.

(4-03296)

CENTINAIO. – *Al Ministro dell'interno*. – Premesso che:

tra il 31 dicembre 2014 ed i primi di gennaio 2015 si è svolto nella frazione di Torrenieri, comune di Montalcino (Siena), un *rave party*, che ha visto coinvolti, a detta del prefetto di Siena, circa 1.000 ragazzi;

il *rave* si è svolto nell'area privata degli stabilimenti ex Ceramiche senesi;

considerato che:

da notizie di stampa risulterebbe che alcuni giovani abbiano compiuto atti vandalici alla stazione di Siena, tentato di rubare una macchina a Siena (zona di porta Camollia), danneggiato la stazione di Buonconvento e rubato alcune biciclette sempre a Buonconvento;

negli stessi giorni, a Siena, si è svolto il «Capodanno diffuso», che ha visto la partecipazione di moltissimi senesi e turisti,

si chiede di sapere:

quali iniziative abbia assunto il Questore di Siena per prevenire il *rave party*di Capodanno;

quali siano stati i servizi di controllo organizzati dalla Questura di Siena;

se risulti che le strade interessate fossero presidiate dalla Polizia stradale di Siena e Montepulciano.

(4-03297)

CROSIO, VOLPI. – *Al Ministro della salute*. – Premesso che, per quanto risulta agli interroganti:

da quanto si apprende dalle notizie riportate dagli organi di stampa, l'ambasciata del Qatar avrebbe fatto pervenire una propria missiva all'am-

ministrazione dell'ospedale fondazione IME (Istituto mediterraneo di ematologia) con la quale si chiedeva espressamente la rimozione di un dipendente della struttura ospedaliera convenzionata per essersi comportata, secondo gli scriventi, in modo inappropriato nei confronti di una cittadina del Qatar parente di una paziente presa in carico dalla struttura;

stando sempre alle notizie pubblicate, il caso non è isolato. Considerato che la struttura ospedaliera risulta essere un'eccellenza a livello internazionale, diversi cittadini arabi del Qatar e del Kuwait ricorrono, in regime privatistico, al ricovero nella struttura in caso di malattie ematologiche. I pazienti e i loro familiari però, spesso, nella consapevolezza di usufruire della struttura dietro pagamento, pensano di poter agire e comportarsi in violazione dei protocolli medici dell'ospedale e quando si vedono ostacolati nei loro intenti non accettano di sottostare ai regolamenti e alle normative italiane, rifiutando qualsiasi collaborazione e anche esercitando una pressione nei confronti dei Governi di provenienza per intimare al personale medico e paramedico un comportamento riverente verso i propri capricci;

quanto accaduto è desumibile da un'intervista rilasciata su un noto quotidiano dalla caposala che è stata oggetto della richiesta di rimozione dalle proprie responsabilità con una lettera destinata alle cariche apicali della struttura ospedaliera inviata dall'ambasciata del Qatar. La dipendente si sfoga raccontando diversi episodi dove palesemente si evidenzia un comportamento capriccioso e arrogante di queste persone che credono, vista la loro posizione economica e privilegiata, di poter aggirare qualsiasi regola;

a titolo esemplificativo, nell'intervista si fa riferimento ad una donna proveniente dal Kuwait familiare di un paziente ricoverato che si è rifiutata di indossare i camici sterili per accedere ad un'area riservata e protetta dell'ospedale perché inconciliabili con i tradizionali abiti *(burqa)* legati alla propria fede religiosa;

a giudizio degli interroganti tali atteggiamenti, purtroppo, stupiscono poco considerato che il nostro Paese e l'Europa tutta oramai da tempo hanno rinunciato alle proprie tradizioni alla propria cultura e alle propri radici. È però certamente paradossale pensare che persone provenienti da Stati che rifiutano qualsiasi compromesso quando si tratta di rispettare le proprie regole e consuetudini possano intromettersi in modo così inopportuno su questioni come quelle citate;

oltre, da un lato, a riscontrare una manifesta incapacità da parte di persone di religione islamica di rispettare le regole e le leggi degli altri Paesi che non hanno come fondamento i principi dogmatici islamici, dall'altro lato in questa vicenda si palesa un atteggiamento che appartiene ad un «regime plutocratico» che poco a che vedere con il nostro sistema sanitario dove le medesime tutele e garanzie nel rispetto del principio *ex* articolo 32 della Costituzione sono garantite a tutti senza distinzione di classe sociale o di reddito,

gli interroganti ritengono che, nel rispetto del principio della sovranità nazionale, non si dovrebbero più tollerare lettere e intimazioni come quelle descritte,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza della vicenda e quali iniziative di competenza intenda attuare al riguardo.

(4-03298)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, le seguenti interrogazioni saranno svolte presso le Commissioni permanenti:

7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport):

3-01587, del senatore Lucidi ed altri, sulla tutela del sito archeologico di Otricoli (Terni);

8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni):

3-01584, del senatore Fravezzi ed altri, su ritardi e disservizi dei trasporti Trenitalia sulla tratta Bolzano-Roma.